



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1458

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Indice

1. DDL S. 1458 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1458	5
1.2.2. Relazione 1458-A	14
1.2.3. Testo approvato 1458 (Bozza provvisoria)	28
1.3. Trattazione in Commissione	37
1.3.1. Sedute	38
1.3.2. Resoconti sommari	41
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	42
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (pom.) del 15/10/2014	43
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom.) del 05/11/2014	46
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 90 (ant.) del 20/11/2014	48
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 103 (pom.) del 25/02/2015	49
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 123 (pom.) del 04/03/2015	50
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 125 (pom.) del 10/03/2015	69
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 29/04/2015	79
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 144 (pom.) del 06/05/2015	93
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 145 (pom.) del 13/05/2015	100
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 147 (pom.) del 03/06/2015	103
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 153 (pom.) del 23/06/2015	110
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 154 (pom.) del 24/06/2015	112
1.3.2.1.13. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 160 (pom.) del 14/07/2015	142

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (pom.) del 15/07/2015	145
1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/07/2015	151
1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 15/09/2015	156
1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016	164
1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (pom.) del 09/03/2016	170
1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 223 (ant.) del 04/05/2016	183
1.4. Trattazione in consultiva	190
1.4.1. Sedute	191
1.4.2. Resoconti sommari	194
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	195
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2016	196
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2016	200
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	206
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 461 (ant.) del 06/10/2015	207
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016	212
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (ant.) del 14/04/2016	221
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 568 (ant.) del 28/04/2016	229
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 17/05/2016	233
1.4.2.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)	242
1.4.2.3.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 256 (pom.) del 21/07/2015	243
1.4.2.3.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 258 (pom.) del 22/07/2015	247
1.4.2.3.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 259 (ant.) del 23/07/2015	258
1.4.2.3.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 261 (pom.) del 29/07/2015	262
1.4.2.3.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 263 (ant.) del 31/07/2015	277
1.5. Trattazione in Assemblea	280
1.5.1. Sedute	281
1.5.2. Resoconti stenografici	282
1.5.2.1. Seduta n. 621 (pom.) del 04/05/2016	283
1.5.2.2. Seduta n. 627 (pom.) del 17/05/2016	383
1.5.2.3. Seduta n. 628 (ant.) del 18/05/2016	467
1.5.2.4. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016	592

1. DDL S. 1458 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1458
XVII Legislatura

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Iter

18 maggio 2016: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

C.68	T. U. con C.110 , C.1945 approvato in testo unificato
S.1458	approvato con modificazioni
C.68-110-1945-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. [132/16](#) del 28 giugno 2016, GU n. 166 del 18 luglio 2016.

Iniziativa Parlamentare

[On. Ermete Realacci](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Alessandro Bratti](#) (PD), [On. Roberto Giachetti](#) (PD), [On. Michele Anzaldi](#) (PD), [On. Tiziano Arlotti](#) (PD), [On. Pier Paolo Baretta](#) (PD), [On. Cristina Bargerò](#) (PD), [On. Marina Berlinghieri](#) (PD), [On. Lorenza Bonaccorsi](#) (PD), [On. Enrico Borghi](#) (PD), [On. Giovanni Mario Salvino Burtone](#) (PD), [On. Marco Carra](#) (PD), [On. Piergiorgio Carrescia](#) (PD), [On. Eleonora Cimbro](#) (PD), [On. Laura Coccia](#) (PD), [On. Miriam Cominelli](#) (PD), [On. Vittoria D'Incecco](#) (PD), [On. David Ermini](#) (PD), [On. Luigi Famiglietti](#) (PD), [On. Marco Fedi](#) (PD), [On. Emanuele Fiano](#) (PD), [On. Vincenzo Folino](#) (PD), [On. Silvia Fregolent](#) (PD), [On. Maria Chiara Gadda](#) (PD), [On. Daniela Matilde Maria Gasparini](#) (PD), [On. Paolo Gentiloni Silveri](#) (PD), [On. Tommaso Ginoble](#) (PD), [On. Marialuisa Gneccchi](#) (PD), [On. Gerolamo Grassi](#) (PD), [On. Vanna Iori](#) (PD), [On. Cecile Kyenge](#) , [On. Francesca La Marca](#) (PD), [On. Emanuele Lodolini](#) (PD), [On. Alberto Losacco](#) (PD), [On. Mario Marazziti](#) (SCpI), [On. Giulio Marcon](#) (SEL), [On. Andrea Martella](#) (PD), [On. Giovanna Martelli](#) (PD), [On. Davide Mattiello](#) (PD), [On. Serena Pellegrino](#) (SEL), [On. Matteo Richetti](#) (PD), [On. Daniela Sbröllini](#) (PD), [On. Angelo Senaldi](#) (PD), [On. Mino Taricco](#) (PD), [On. Simone Valiante](#) (PD), [On. Raffaello Vignali](#) (PdL), [On. Giorgio Zanin](#) (PD), [On. Diego Zardini](#) (PD)

[On. Gianni Melilla](#) (SEL) (ritira firma in data 3 giugno 2013)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.110 - [On. Alessandro Bratti](#) (PD) e altri

C.1945 - [On. Massimo Felice De Rosa](#) (M5S) e altri

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 3 giugno 2015

Presentazione

Trasmesso in data **23 aprile 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 235 del 23 aprile 2014.

Classificazione TESEO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) ,
CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE , AMBIENTE

Articoli

AGENZIE (Artt.1, 10, 15), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.1, 7), REGIONI (Artt.1, 10), PROVINCE AUTONOME (Artt.1, 10), COMPETENZA (Artt.2, 4), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Artt.2-4), VIGILANZA (Artt.2-4, 8, 14), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Artt.2-4, 8), INFORMAZIONE (Artt.2-4), STUDI E RICERCHE (Artt.2-4), SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (Artt.2-4), AUTORIZZAZIONI (Artt.2-4), RISCHI (Artt.2-4), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.2-4), BONIFICHE (Artt.2-4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 5, 9, 11, 15), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.3, 9, 11), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.3, 5, 11, 13, 15), DIFESA DEL SUOLO (Art.4), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.4), TUTELA DELLA FAUNA (Art.4), DIFESE COSTIERE (Art.4), SPIAGGE E LITORALI (Art.4), MARE (Art.4), BASI DI DATI (Artt.5, 11, 12), ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI (Art.6), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.6), STATUTI (Art.6), ISPETTORI (Artt.8, 14), ISPEZIONI (Artt.8, 14), PROGRAMMI E PIANI (Art.9), REGOLAMENTI (Artt.11, 14), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.11, 15), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.16), TELEMATICA (Artt.11, 12), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.7, 13)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Patrizia Manassero \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 15 ottobre 2014) .

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Patrizia Manassero \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 223 del 4 maggio 2016 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 5 maggio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 622 del 10 maggio 2016.

Assegnazione

Assegnato alla [13ª Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 15 maggio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 247 del 15 maggio 2014.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1458

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1458

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **REALACCI**, **BRATTI**, **GIACHETTI**, **ANZALDI**, **ARLOTTI**, **BARETTA**, **BARGERIO**, **BERLINGHIERI**, **BONACCORSI**, **BORGHI**, **BURTONE**, **CARRA**, **CARRESCIA**, **CIMBRO**, **COCCIA**, **COMINELLI**, **D'INCECCO**, **ERMINI**, **FAMIGLIETTI**, **FEDI**, **FIANO**, **FOLINO**, **FREGOLENT**, **GADDA**, **GASPARINI**, **GENTILONI SILVERI**, **GINOBLE**, **GNECCHI**, **GRASSI**, **IORI**, **KYENGE**, **LA MARCA**, **LODOLINI**, **LOSACCO**, **MARAZZITI**, **MARCON**, **MARTELLA**, **MARTELLI**, **MATTIELLO**, **PELLEGRINO**, **RICHETTI**, **SBROLLINI**, **SENALDI**, **TARICCO**, **VALIANTE**, **VIGNALI**, **ZANIN** e **ZARDINI** (68); **BRATTI**, **REALACCI**, **MARIANI**, **Mariastella BIANCHI**, **BRAGA**, **CARRESCIA**, **CENNI**, **DALLAI**, **Tino IANNUZZI** e **MANFREDI** (110); **DE ROSA**, **SEGONI**, **BUSTO**, **MANNINO**, **ZOLEZZI**, **TERZONI** e **DAGA** (1945)

(V. *Stampati Camera nn. 68, 110 e 1945*)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2014*

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;

c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;

d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Art. 3.

(Funzioni del Sistema nazionale)

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di

programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 5.

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

- a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
- c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;

- d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
- e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli *standard* europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;
- i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;
- l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
- m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli *standard* internazionali.

Art. 7.

(Agenzie per la protezione dell'ambiente)

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.
3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle

rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie)

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito *internet* dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali)

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi *standard* internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Art. 10.

(Programmazione delle attività)

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione

dei piani delle attività delle agenzie.

3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

Art. 11.

(Sistema informativo nazionale ambientale)

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

Art. 12.

(Rete nazionale dei laboratori accreditati)

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Consiglio del Sistema nazionale)

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 14.

(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il

personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

(Modalità di finanziamento)

1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.

1.2.2. Relazione 1458-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1458-A

Relazione Orale

Relatrice Manassero

TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 5 maggio 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2014,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **REALACCI**, **BRATTI**, **GIACHETTI**, **ANZALDI**, **ARLOTTI**, **BARETTA**, **BARGERIO**, **BERLINGHIERI**, **BONACCORSI**, **BORGHI**, **BURTONE**, **CARRA**, **CARRESCIA**, **CIMBRO**, **COCCIA**, **COMINELLI**, **D'INCECCO**, **ERMINI**, **FAMIGLIETTI**, **FEDI**, **FIANO**, **FOLINO**, **FREGOLENT**, **GADDA**, **GASPARINI**, **GENTILONI SILVERI**, **GINOBLE**, **GNECCHI**, **GRASSI**, **IORI**, **KYENGE**, **LA MARCA**, **LODOLINI**, **LOSACCO**, **MARAZZITI**, **MARCON**, **MARTELLA**, **MARTELLI**, **MATTIELLO**, **PELLEGRINO**, **RICHETTI**, **SBROLLINI**, **SENALDI**, **TARICCO**, **VALIANTE**, **VIGNALI**, **ZANIN** e **ZARDINI** (68); **BRATTI**, **REALACCI**, **MARIANI**, **Mariastella BIANCHI**, **BRAGA**, **CARRESCIA**, **CENNI**, **DALLAI**, **Tino IANNUZZI** e **MANFREDI** (110); **DE ROSA**, **SEGONI**, **BUSTO**, **MANNINO**, **ZOLEZZI**, **TERZONI** e **DAGA** (1945)

(V. Stampati Camera, nn. 68, 110 e 1945)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2014*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Collina)

8 marzo 2016

sul disegno di legge e sugli emendamenti

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 16, comma 3, la norma individui espressamente le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 1994, le quali -- in quanto incompatibili con la nuova disciplina -- sono abrogate, dal momento che il procedimento di delegificazione previsto presuppone che l'effetto abrogativo di norme di natura legislativa sia comunque determinato da fonte di rango primario.

Si segnala, inoltre, all'articolo 14, comma 7, che la disposizione -- nel prevedere che personale dell'ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possa operare con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria -- presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 5.2 parere non ostativo, segnalando la necessità che la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti del decreto ivi previsto sia espressamente finalizzata alla espressione di un parere;

sugli emendamenti 15.4 e 15.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le regioni e le province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle regioni e agli enti locali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Del Barba)

28 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le funzioni previste dagli articoli 3, comma 1, 11, 12, 13, 14 e 16 siano svolte dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che alla fine del provvedimento venga inserita una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Pignedoli)

sul disegno di legge

16 giugno 2015

La Commissione,
esaminato il disegno di legge,
rilevato che:

il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 496 del 1993;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa, degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e r), attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali

l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (articolo 6, comma 1, lettera *a*)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (articolo 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (articolo 4, comma 4);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 9, comma 3); il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo «parere vincolante» del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA «con il concorso delle agenzie» (articolo 4, comma 4); il regolamento che stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14, comma 3); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 6);

è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (articolo 2, comma 1, lettera *a*));

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (articolo 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati (articolo 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8, comma 1);

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (articolo 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7, comma 7);

esprime

parere favorevole

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

*(Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente)*

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla
Commissione

Art. 1.

*(Sistema nazionale a rete
per la protezione
dell'ambiente)*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».

Identico

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

Art. 2.

(Definizioni)

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

Identico

a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;

c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;

d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Art. 3.

Art. 3.

(Funzioni del Sistema nazionale)

(Funzioni del Sistema nazionale)

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

Identico

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

- c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
- d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
- e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
- h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
- i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
- l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
- m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 4.

*(Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale)*

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

Art. 4.

*(Istituto superiore per la
protezione
e la ricerca ambientale)
Identico*

4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 5.

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Art. 5.

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Identico

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA)

Art. 6.

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

Identico

a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;

d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli *standard* europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;

l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli *standard* internazionali.

Art. 7.

Art. 7.

(Agenzie per la protezione dell'ambiente)

*(Agenzie per la
protezione
dell'ambiente)
Identico*

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.
3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie)

Art. 8.

*(Requisiti del direttore
generale dell'ISPRA e
delle agenzie)
Identico*

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito *internet* dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali)

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi *standard* internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Art. 10.

(Programmazione delle attività)

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.

Art. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali)

Identico

Art. 10.

(Programmazione delle attività)

Identico

3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

Art. 11.

(Sistema informativo nazionale ambientale)

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

Art. 12.

(Rete nazionale dei laboratori accreditati)

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

Art. 11.

(Sistema informativo nazionale ambientale)
Identico

Art. 12.

(Rete nazionale dei laboratori accreditati)
Identico

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Consiglio del Sistema nazionale)

Art. 13.

(Consiglio del Sistema nazionale)

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività *Identico*

del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 14.

(Disposizioni sul personale ispettivo)

Art. 14.

(Disposizioni sul personale ispettivo)
Identico

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

(Modalità di finanziamento)

Art. 15.

*(Modalità di
finanziamento)*

1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.

5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.

2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

Identico

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.3. Testo approvato 1458 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1458-A

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 maggio 2016, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci, Bratti, Giachetti, Anzaldi, Arlotti, Baretta, Bargero, Berlinghieri, Bonaccorsi, Borghi, Burtone, Carra, Carrescia, Cimbro, Coccia, Cominelli, D'Incecco, Ermini, Famiglietti, Fedi, Fiano, Folino, Fregolent, Gadda, Gasparini, Gentiloni Silveri, Ginoble, Gneccchi, Grassi, Iori, Kyenge, La Marca, Lodolini, Losacco, Marazziti, Marcon, Martella, Martelli, Mattiello, Pellegrino, Richetti, Sbrollini, Senaldi, Taricco, Valiante, Vignali, Zanin e Zardini; Bratti, Realacci, Mariani, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cenni, Dallai, Tino Iannuzzi e Manfredi; De Rosa, Segoni, Busto, Mannino, Zolezzi, Terzoni e Daga:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Art. 1.

*(Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente)*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

- b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
- c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
- d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
- e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Art. 3.

(Funzioni del Sistema nazionale)

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
- b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
- c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
- d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
- e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
- h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

- i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
- l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
- m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
- n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 4.

*(Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale)*

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle

modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 5.

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

- a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
- c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
- d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
- e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in

conformità agli *standard* europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;

l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli *standard* internazionali.

Art. 7.

(Agenzie per la protezione dell'ambiente)

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.

3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.

4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie)

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.
2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito *internet* dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali)

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi *standard* internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Art. 10.

(Programmazione delle attività)

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

Art. 11.

(Sistema informativo nazionale ambientale)

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

Art. 12.

(Rete nazionale dei laboratori accreditati)

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Consiglio del Sistema nazionale)

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 14.

(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

(Modalità di finanziamento)

1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1458
XVII Legislatura

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente N. 99 (pom.) 15 ottobre 2014	Proposto ciclo di audizioni
N. 84 (pom.) 5 novembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N. 90 (ant.) 20 novembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N. 103 (pom.) 25 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N. 123 (pom.) 4 marzo 2015 N. 125 (pom.) 10 marzo 2015	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione) N. 143 (pom.) 29 aprile 2015	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente N. 144 (pom.) 6 maggio 2015	

[N_145 \(pom.\)](#)
13 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 10
giugno 2015 alle
ore 14:00

[N_147 \(pom.\)](#)
3 giugno 2015

Richiesta relazione
tecnica al Governo
su testo
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 18
giugno 2015 alle
ore 14:00

[N_153 \(pom.\)](#)
23 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 24
giugno 2015 alle
ore 9:00

[N_154 \(pom.\)](#)
24 giugno 2015

[N_160 \(pom.\)](#)
14 luglio 2015

[N_161 \(pom.\)](#)
15 luglio 2015

[N_162 \(pom.\)](#)
21 luglio 2015

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_170 \(pom.\)](#)
15 settembre 2015

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_206 \(ant.\)](#)
2 marzo 2016

[N_209 \(pom.\)](#)
9 marzo 2016

[N. 223 \(ant.\)](#)
4 maggio 2016

Approvati
emendamenti
Testo
emendamento
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (pom.) del 15/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
99ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1458\)](#) ***Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Esame e rinvio)

La relatrice [MANASSERO](#) (PD) illustra il disegno di legge, che mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge n. 61 del 1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e vennero poste le basi per la costruzione di strutture, di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esito ad un'approfondita attività istruttoria che ha consentito l'acquisizione di significativi elementi conoscitivi, grazie anche al contributo di tutti i Gruppi parlamentari.

Il lavoro istruttorio svolto nelle audizioni ha rappresentato una risorsa per l'arricchimento del testo, con il contributo di riflessioni e di proposte, grazie all'apporto dei rappresentanti di AssoArpa, dell'ISPRA, di Legambiente, di Greenpeace, del WWF, dell'Associazione medici per l'ambiente, del Capo della Protezione civile, dei rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'ENEA e di Rete Imprese Italia. Il disegno di legge si prefigge pertanto l'obiettivo del riconoscimento normativo del

Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate - secondo quanto prevede l'articolo 1 - ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. L'articolo 2 reca definizioni funzionali all'applicazione della legge, tra le quali la definizione di Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, quale rete che attua i LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali disciplinati dall'articolo 9. Il quadro delle funzioni di indirizzo e coordinamento prevede l'elaborazione di criteri e di *standard* uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, l'attività di ricerca e controllo della prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico. L'articolo 5 prevede di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Tali funzioni sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della legge. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati specificati, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità. Inoltre, è previsto che presso l'ISPRA sia istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori delle medesime agenzie. L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10. L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Al riguardo, è opportuno richiamare la definizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e), secondo cui per «livello essenziale di prestazioni» si intende lo *standard* qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 chiarisce che i LEPTA fissano gli *standard* funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del catalogo nazionale dei servizi: stabilire che esistano livelli essenziali di prestazioni tecnico-ambientali rappresenta la possibilità di omogeneizzare gli interventi in tutte le Regioni, garantendo a tutti i cittadini lo stesso livello e la stessa qualità di prestazioni in campo ambientale. Sono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del catalogo nazionale, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale e comunque con cadenza non superiore a cinque anni. L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale. L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati. L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA - con funzioni consultive e parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale e di segnalazione al Ministero dell'ambiente ed alla Conferenza Stato-Regioni dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge. L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito

delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'individuazione del personale ispettivo è basata su principi di merito e con il regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 4 e 5 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 6 dispone che il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, quelli che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, i soggetti da convocare per un ciclo di audizioni breve e significativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RUOLO DEI
CONSORZI NELLA GESTIONE DELLE DINAMICHE CONNESSE CON IL RECUPERO E IL
RICICLO DEI RIFIUTI, ANCHE ALLA LUCE DEGLI STANDARD E DEGLI OBIETTIVI
COMUNITARI*

In esito ad una richiesta del senatore Di Biagio, il [PRESIDENTE](#) propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche relative al ruolo dei consorzi nella gestione delle dinamiche connesse con il recupero e il riciclo dei rifiuti, anche alla luce degli *standard* e degli obiettivi comunitari.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom.) del 05/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014

Presidenza del Vice Presidente
[MARTELLI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR RAFFAELE PIO MANICONE, PRIMO DIRIGENTE DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1458, IN MATERIA DI
AGENZIE AMBIENTALI*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUGLI EVENTI ALLUVIONALI IN CORSO IN TOSCANA,
LIGURIA, PIEMONTE E LOMBARDIA*

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 90 (ant.) del 20/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1458, IN
MATERIA DI AGENZIE AMBIENTALI*

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 103 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOARPA SUL DISEGNO DI LEGGE N.
1458 (AGENZIE AMBIENTALI)*

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 123 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
123ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nelle sedute di mercoledì 25 febbraio 2015, pubblicati in allegato.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta l'emendamento 54.0.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa, e l'ordine del giorno G/1676/4/13.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) presenta l'emendamento 3.12 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) presenta l'emendamento 14.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa.

Il presidente [MARINELLO](#) ritira l'emendamento 4.0.1.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) presenta l'emendamento 23.0.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa al fine di recepire le indicazioni a cui la Commissione Affari costituzionali ha subordinato l'espressione del parere favorevole.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 53.9 (testo 2). Presenta gli emendamenti 12.100 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa, e 40.300. Al fine di recepire le indicazioni alle quali la Commissione bilancio ha subordinato l'espressione del parere favorevole sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, presenta gli emendamenti 12.200, 24.100, 25.200, 29.100, 40.200 e 42.100. Presenta inoltre l'ordine del giorno G/1676/5/13.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 14 di lunedì 9 marzo 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 2014.

La relatrice [MANASSERO](#) (PD) svolge considerazioni integrative della relazione illustrativa, sottolineando l'importanza della prevenzione dei danni ambientali e l'attesa del provvedimento legislativo in esame da parte degli operatori del settore. Grande rilevanza assume infine la definizione dei livelli essenziali di protezione e tutela ambientale, in questa fase di trasformazione delle amministrazioni locali di livello provinciale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/4/13

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

"Il Senato,

premesso che:

i commi 711 e 712 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, come aggiunti al Senato, innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le maggiori entrate che si ricaveranno, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

tale disposizione risulta in contrasto con la proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia volti all'efficienza energetica degli edifici, proprio al fine di incentivare la riduzione dei consumi energetici;

tale incremento indiscriminato peserà in maniera preponderante sulle zone montane, che utilizzano su larga scala impianti di riscaldamento alimentati a pellet, non solo per le abitazioni private, ma anche per le attività commerciali come gli alberghi, e che potrebbero presumibilmente valutare di riconvertire gli impianti a gasolio, vista la notevole diminuzione del suo prezzo;

la stessa legge di stabilità ha prorogato le agevolazioni per il gasolio e il riscaldamento nelle aree climaticamente più fredde e che quindi coerenza vuole che anche per l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet di legno si adotti la stessa misura agevolativa,

impegna il governo:

a prevedere opportune deroghe e agevolazioni rispetto all'articolo 1, commi 711 e 712, per le zone climaticamente svantaggiate di fascia E ed F di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, al fine di scongiurare pesanti ricadute in termini economici sulle attività di quelle zone e la riconversione degli impianti al gasolio, con conseguenze inevitabili in termini di inquinamento ambientale."

G/1676/5/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

l'iter autorizzativo ai fini dell'installazione di strutture mobili o manufatti leggeri destinati al pernottamento dei turisti nelle strutture ricettive all'aria aperta è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore nazionale e regionale;

la disposizione introdotta con legge n. 99 del 2009 e tesa a riconoscere l'irrilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica delle installazioni, entro il perimetro di strutture turistico - ricettive regolarmente autorizzate, è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 278 del 22 luglio 2010;

analoghe disposizioni regionali sono state dichiarate incostituzionali o sono attualmente al vaglio della Corte Costituzionale;

il quadro normativo è complesso ed è stato complicato, ulteriormente, dall'avvicinarsi di numerose modifiche intervenute sulla disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1 lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (in particolare la lettera è stata modificata dall'articolo 41, comma 4, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 10-ter, comma 1, decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), tesa a regolamentare esclusivamente il profilo edilizio degli interventi;
la disposizione da ultimo richiamata è attualmente oggetto di proposte emendative;
la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, lett. e.5), citato, include fattispecie differenti, accomunate sotto il profilo edilizio dall'amovibilità e quindi dal requisito dell'oggettiva precarietà, la cui rilevanza paesaggistica è, tuttavia, suscettibile di diverso apprezzamento

tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad effettuare la ricognizione delle disposizioni legislative regionali vigenti e delle prassi seguite nelle diverse Regioni, al fine di evidenziare eventuali disomogeneità, sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, che per quanto attiene alla procedura autorizzatoria in materia paesaggistica; a definire, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle modifiche apportate con l'articolo 25 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164,

- a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
- b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;
- prevedere, per l'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali che introducono casi di "irrilevanza paesaggistica" disposizioni finalizzate a consentire l'accertamento di compatibilità paesaggistica in tempi coerenti con le esigenze delle attività produttive.

3.12 (testo 2)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, la figura del *mobilitymanager* scolastico, scelto su base volontaria. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

3.0.100/1

[STEEFANO](#)

All'emendamento 3.0.100, sopprimere il comma 3.

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatìa xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

5.0.100/1

[DE PETRIS, STEFANO](#)

All'emendamento 5.0.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

1-bis Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100/2

[ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «nell'area di Taranto e» inserire le seguenti: «anche sulla base delle indagini condotte nelle province di Brindisi e Lecce» e dopo le parole: «con esclusivo riferimento all'area di Taranto» inserire le seguenti: «, Brindisi e Lecce».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.100/3

[PICCOLI](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale», inserire le seguenti: «e del personale delle province, in attuazione delle previsioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.100/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 5.0.100, all'articolo «5-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente» e al secondo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

5.0.100/5

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

All'emendamento 5.0.100, al comma 1, dopo le parole: «dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014,» inserire le seguenti: «comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio,» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente."

9.8 (testo 3)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f, di questa sezione."

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili." *e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* "3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

12.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente".

14.1 (testo 2)

[BERTUZZI](#)

All'Articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema adotta la metodologia PEF così come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema."

b) *Al comma 3, sostituire le parole "Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate" con le seguenti:* "Lo schema nazionale volontario ed il relativo Regolamento di cui al comma 1 sono

finalizzati".

c) *sopprimere la lettera d).*

d) *Al comma 4 sopprimere le parole: "nel piano di cui".*

16.200/1

[CALEO, DALLA ZUANNA](#)

All'emendamento 16.200, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3,» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, commi 2 e 3,».

16.200/2

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 16.200, comma 1-bis, sopprimere le parole: «esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.200

IL RELATORE

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

23.0.1 (testo 2)

[RANUCCI, ORRÙ, DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi
di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, per i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché

dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti».

24.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

25.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

25.100/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modificazioni:

«1) alla lettera a) sopprimere le parole: "e su base volontaria" e le parole: "con capacità superiore ai cinque litri";

2) alla lettera b) sostituire la parola: "dodici" con la parola: "ventiquattro";

3) sopprimere la lettera c)».

25.100/2

[MIRABELLI](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", inserire le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: "in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri,";

c) alla lettera d), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo"».

25.100/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", sono inserite le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) le parole: "in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri," sono soppresse;

c) alla lettera d), al n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo"».

25.100/4

[MIRABELLI](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria" inserire le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a), sostituire le parole: "imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio" con le seguenti: "imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio";

c) alla lettera d), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie

interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

25.100/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", sono inserite le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) le parole: "imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio" sono sostituite dalle seguenti: "imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio";

c) alla lettera d), al n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

25.100/6

[DLBIAGIO](#)

All'emendamento 25.100, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del vuoto a rendere» aggiungere le seguenti: «, in via sperimentale e su base volontaria,».

25.100/7

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 25.100, capoverso «articolo 219-bis», lettera d) numero 3, dopo le parole: «Terminata la fase sperimentale si valuterà» inserire le seguenti: «, sulla base di apposito atto di indirizzo parlamentare,».

25.100/8

[PICCOLI](#)

All'emendamento 25.100, alla lettera d), numero 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di prodotto».

25.100/9

[RUTA](#)

All'emendamento 25.100, lettera d), numero 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di prodotto».

25.100

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri, contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà di estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi d'imballaggio, di

prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) Sopprimere il comma 5.

29.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

40.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;"

40.200

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: "2014", ovunque ricorra, con la seguente: "2015".

40.100 testo 2/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri a tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 2/3

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) *sopprimere la lettera b).*

40.100 testo 2/4

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Le norme della

presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/5

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati».

40.100 testo 2/6

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

40.100 testo 2/7

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque».

40.100 testo 2/8

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis sopprimere la lettera b).

40.100 testo 2/9

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinqies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non

autorizzati, ovvero" sono soppresse"».

40.100 testo 2/10

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/11

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/12

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole da: "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente" fino a: "a norma delle leggi vigenti," con le seguenti: "La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi";

b) sopprimere le parole: "abbiano natura precaria,";

c) sostituire le parole: ", anche tubolari o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi" con le seguenti: "siano privi";

d) sostituire le parole da: ", installati su un sedime" fino alla fine del comma con le seguenti: "e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/13

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo la parola: "L'autorizzazione" aggiungere la seguente: "temporanea";

b) sostituire le parole: "del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per" con le seguenti: "degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima";

c) sostituire le parole da: ", che possono permanere" fino alla fine del comma, con le seguenti". Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/14

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis sopprimere le seguenti

parole: " titolo abilitativo e".

40.100 testo 2/15

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis, sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti».

40.100 testo 2/16

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), al comma 3-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a dissesto idrogeologico».

40.100 testo 2/17

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 2/18

[SPILABOTTE](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

40.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni";

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. " L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed

immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma».

42.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2015".

44.0.100/1

[CERONI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997";

b) alla fine del comma 2, le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

2) alla fine del comma 2, le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche"».

44.0.100/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97".

Alla fine del comma 2, sostituire le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" con le seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche"».

44.0.100/4

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, al comma 1 sopprimere le parole: «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e».

44.0.100/5

[PICCOLI](#)

All'emendamento 44.0.100, al capoverso «Art. 44-bis», al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

44.0.100/6

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 44.0.100, al comma 1, dopo le parole: «garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi» inserire le seguenti: «e la mancanza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti».

44.0.100/7

[MIRABELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: «utenti morosi» aggiungere le seguenti: «domestici in condizioni di disagio economico».

44.0.100/8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 44.0.100, dopo il comma , inserire il seguente:

«1-bis) in caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.0.100/9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/10

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalternità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante modificazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura; la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/11

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo e di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/12

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.100/13

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma».

44.0.100/14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi."

54.0.1 (testo 2)

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(IVA ? Pellet)

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «esclusi i pellet» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 125 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Bignami, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale ed invita il senatore [MIRABELLI](#) (PD) a formulare la proposta di relazione.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra la proposta di relazione favorevole con osservazioni pubblicata in allegato.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra lo schema di relazione alternativo pubblicato in allegato, facendo presente che i contenuti della proposta del Relatore traggono spunto da tale schema. Ritira pertanto lo schema testé illustrato.

Previa verifica del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di relazione favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) sottolinea l'importanza di un sistema organico ed efficiente della rete delle agenzie ambientali sul territorio nazionale. A tal fine è necessario incrementare le risorse volte a consentire alle agenzie ambientali oggi esistenti di svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali. In tale contesto, auspica che i lavori della Commissione consentano di individuare le modalità di reperimento di tali risorse. Sottolinea quindi la necessità di intervenire, con particolare riferimento all'articolo 7, sul testo del disegno di legge e giudica opportuno che la scelta del personale dirigenziale di livello generale obbedisca a requisiti basati su elevata professionalità e su qualificata esperienza nel settore ambientale. È infine importante che tra le agenzie regionali vi sia un grado di omogeneità delle procedure e di qualità delle prestazioni che innalzi i livelli di servizio resi alla collettività.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo appare molto dettagliato nel descrivere le attività di ISPRA, ma non lo è altrettanto per quanto riguarda le ARPA. L'articolo 6, comma 1, lettera a), conferisce all'ISPRA la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Poiché sul piano tecnico la scelta dei LEPTA è l'atto fondamentale sul quale si costruisce poi il sistema nazionale e, in concreto, le attività delle ARPA, è necessario che a tale definizione partecipino anche le ARPA. Tra le funzioni del sistema nazionale dovrebbe avere maggiore rilevanza la collaborazione tecnico-scientifica con organismi internazionali. Il testo in esame non chiarisce le modalità con cui reperire le risorse finanziarie per rendere operativo il sistema nazionale. Attualmente l'attività delle ARPA è fortemente condizionata dalle risorse disponibili in termini di personale e di strumentazione, sussistendo gravi squilibri in termini di prestazioni rese, che possono essere superati solo se si garantisce un minimo economico sulla quota sanitaria regionale. Infine, con riferimento al tema della *governance*, paventa il rischio che - in esito a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 - il Consiglio del sistema nazionale assuma un ruolo di preminenza, anche rispetto a quello dello stesso Governo.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) sottolinea la rilevanza del disegno di legge n. 1458 per il complessivo sistema delle norme di protezione ambientale, che assume oggi maggiore importanza, dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sui reati ambientali, poiché accanto ad un'attività di repressione si delinea un quadro di attività di prevenzione dei danni e dei rischi ambientali. Il quadro che si delinea configura un sistema più efficace sul piano dei controlli preventivi, grazie ad una maggiore circolazione dei dati e delle informazioni ambientali. Ritene infine necessario concentrare l'attività legislativa della Commissione sul problema del reperimento delle risorse finanziarie utili a rendere più efficiente ed organico il sistema delle agenzie ambientali sul territorio nazionale, al fine di procedere rapidamente all'approvazione finale del disegno di legge.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) rileva la necessità di un riordino dell'attuale sistema delle agenzie ambientali, ormai risalente al 1994. Condivide l'obiettivo del provvedimento di garantire un'articolata e omogenea disciplina per le attività delle ARPA e di porre fine alla situazione di forte disomogeneità sul territorio nazionale. Ciascuna Regione ha provveduto ad istituire la propria agenzia in autonomia e in modo differenziato e, quindi, il sistema nazionale delle agenzie ambientali risulta composito. Esistono aspetti del sistema che occorre riorganizzare e razionalizzare, anche se tale revisione deve avvenire in rapporto alle normative regionali di riferimento, lasciando sempre la Regione quale organo di vigilanza. Il nuovo sistema di protezione ambientale svolge un autonomo ruolo, di tipo tecnico-scientifico, e non è più un mero braccio operativo delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento spinge, infatti, verso un rafforzamento dei profili di autonomia funzionale e di indipendenza organizzativa del sistema delle agenzie ambientali che si presenta come un sistema a rete di carattere federale, pur restando, comunque, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda l'ISPRA. Le Regioni devono comunque rispettare i LEPTA e non hanno possibilità di intervenire per particolari situazioni locali, se non con una revisione alquanto complessa dei parametri nazionali. Sussiste tuttavia il pericolo di costruire un sistema rigido senza possibilità di modulazione territoriale. Non è chiara inoltre la convivenza tra la natura di istituto di ricerca dell'ISPRA e i nuovi compiti di coordinamento delle agenzie regionali di attività di monitoraggio, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, svolte anche in via diretta, nonché di adozione, con il concorso delle agenzie di norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale in materia di monitoraggio e di valutazioni ambientali. Il disegno di legge non interviene sui compiti di ricerca dell'ISPRA, lasciando invariata la normativa vigente, ma la sovrapposizione delle competenze potrebbe creare problemi di efficienza della struttura organizzativa. Giudica favorevolmente il sistema dei laboratori accreditati, che assicura il passaggio delle informazioni e la collaborazione tra le agenzie, l'ISPRA e gli altri enti di ricerca, generando economie di gestione. Condivisibile è poi il divieto di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del sistema nazionale. Un altro aspetto di

garanzia è costituito dal principio di rotazione del personale delle ARPA con compiti e funzioni di polizia giudiziaria. Il disegno di legge presenta molti aspetti condivisibili insieme ad elementi di criticità, che riguardano, ad esempio, il ruolo dell'ISPRA. Preannuncia infine l'intenzione di presentare proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il presidente MARINELLO dà conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 12.100 (testo 2) e 40.300, pubblicati in allegato, sottolineando che i subemendamenti presentati all'emendamento 29.100 non sono ammissibili poiché presentati ad un emendamento del Relatore volto ad accogliere i rilievi della Commissione bilancio sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica infine che il relatore Vaccari ha ritirato l'emendamento 56.0.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DI QUELLA POMERIDIANA

Il presidente **MARINELLO** avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 marzo 2015, già convocata alle ore 8,45, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,45, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge di delegazione europea 2014,

premessi che:

- . l'articolo 1 reca le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B del disegno di legge di delegazione europea;
- . l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- . l'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- . l'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive - ora abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici;

approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

- . si condividono, nel merito, i principi e criteri direttivi specifici, recati dagli articoli 8, 9 e 10, per l'attuazione delle direttive, condividendosi altresì le modalità di attuazione delle direttive di cui all'allegato B, secondo le modalità prescritte dall'articolo 1;
- . si evidenzia la necessità di integrare le disposizioni attuative delle direttive dell'Unione europea con gli obiettivi previsti dalla direttiva 2011/92/UE non ricompresi nella direttiva 2014/52/UE;
- . con riferimento alla direttiva 2013/54/Euratom, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si auspica che il programma di controllo che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda che le analisi delle acque avvengano secondo scadenze prestabilite, anche più volte l'anno, non limitandosi alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva, e con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili in conformità dei principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
VILMA MORONESE, PAOLA NUGNES, MARTELLI,
PAOLA TAVERNA, DANIELA DONNO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea- Legge di Delegazione europea 2014",

premessi che:

- . l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- . l'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- . l'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive - ora abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- . la direttiva 2014/52/UE armonizza i principi in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti, attraverso l'indicazione di requisiti minimi per quanto riguarda le tipologie di progetti sottoposti a VIA, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti, anche in termini di maggiori garanzie di qualità nella valutazione, nonché per quanto attiene la partecipazione del pubblico. Inoltre, la nuova direttiva è scaturita dall'esigenza di rendere la normativa in materia di valutazione di impatto conforme ai principi della regolamentazione intelligente di cui alla Comunicazione dell'8 ottobre 2010 "Legiferare con intelligenza nell'Unione Europea", rafforzando la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, nonché con l'assetto delle strategie adottate dagli Stati membri nei settori di competenza nazionale. Una direttiva questa che si pone in linea con i contenuti del documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del 2012, in cui si evidenzia l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale;
- . più dettagliatamente, la direttiva 2014/52/UE, oltre a rafforzare la qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale, delle informazioni e dei dati da fornire, da parte del committente, introduce nella direttiva 2011/92/UE, il nuovo articolo 9bis, che dispone che gli Stati membri debbano evitare situazioni di conflitto d'interesse tra le autorità competenti e i committenti;
- . in particolare, l'art 9 bis afferma che "Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva";
- . considerato che, ad oggi, nel nostro ordinamento non è vigente alcuna disposizione incisiva in materia, sarà necessario intervenire tempestivamente in fase di recepimento su questo aspetto prevedendo adeguata separazione delle funzioni;
- . è opportuno osservare che in merito al corretto recepimento delle normative europee sulla valutazione di impatto ambientale l'Italia è intervenuta recentemente con il decreto legge del 24

giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando il Codice dell'ambiente (Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152) al fine di superare le procedure di infrazione 2009/2046 e 2013/2170 e proprio in queste ultime settimane le Commissioni parlamentari competenti hanno esaminato l'atto del Governo n. 137, Schema di decreto recante le linee guida di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006), adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 medesimo, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sopra richiamato;

. la normativa nazionale sulla valutazione di impatto ambientale è quindi stata recentemente modificata ed è in fase di completa attuazione e già si prospettano ulteriori interventi per il recepimento della direttiva 2014/52/UE correndo il rischio di creare una situazione di incertezza giuridica con norme poco chiare e in continuo cambiamento. E' necessario quindi un mirato intervento di coordinamento normativo al momento del recepimento della direttiva 2014/52/UE;

. in questa sede va segnalato, inoltre, che, come rilevato tra l'altro dall'ISPRA nella sua analisi pubblicata nel dicembre 2014, la direttiva 2014/52/UE, rispetto agli obiettivi della direttiva del 2011/92/UE, non si è occupata di alcune questioni rilevanti: non è stato riportato l'obiettivo con riferimento alla disciplina dei progetti in ambiente marino, di cui al punto 12 della direttiva; né in materia di verifica dell'impatto visivo dei progetti, laddove la verifica di impatto in termini di cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane, di cui al punto 16 della nuova direttiva, non risulterebbe specificata nel testo, fatta salva la sola novità relativa all'inserimento del tema del paesaggio nell'elenco dei fattori oggetto di impatto al punto d) dell'articolo 3 della direttiva, insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale, quindi in un ambito tematico più pertinente rispetto al precedente testo di direttiva, in cui il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima;

. risulta, altresì, assente il tema dell'integrazione tra procedure di VIA e VAS, nello studio dell'ISPRA si segnala, infatti, la non rinvenibilità, nel nuovo testo di direttiva, di indicazioni specifiche in merito, argomento, tra l'altro, di particolare interesse nell'ordinamento italiano, ed oggetto di specifica attenzione nel codice dell'ambiente;

. la direttiva 2013/54/Euratom ha introdotto a livello europeo un vero monitoraggio delle radioattività delle acque potabili uniformemente su tutto il territorio comunitario e non solo nei territori dove insistono centrali nucleari attive o dismesse. Si auspica che il programma di controllo che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda frequenze cadenzate delle analisi delle acque, anche più volte l'anno non limitandosi alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili in conformità dei principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo;

. in ultimo, si rileva che la complessità e l'ampiezza della direttiva 2013/59/Euratom, richiederebbe per il suo recepimento la creazione di un tavolo di lavoro con istituzioni, figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e associazioni che hanno nel proprio statuto il tema della radioprotezione dei lavoratori, della popolazione, dell'ambiente, della salute umana, dei pazienti per elaborare un quadro normativo condiviso e approfondito sulla materia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

12.100 testo 2/1

[DLBIAGIO](#)

All'emendamento 12.100 (testo 2), dopo le parole "riciclabili e compostabili" sono inserite le seguenti:

"ovvero con confezioni provenienti dal riciclo o dalla rigenerazione delle materie plastiche pre-consumo e *post*-consumo, idonee e destinate al contatto con gli alimenti".

12.100 testo 2/4

[CUOMO](#)

Sostituire il capoverso "3-bis" con il seguente:

"3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'installazione di nuovi impianti, può prevedere nei bandi di gara, nei capitolati d'appalto, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

12.100 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 12.100 (testo 2), sopprimere le parole da: "e dopo il comma 3" fino alla fine del periodo.

12.100 testo 2/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 12.100 (testo 2), al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: "l'impiego" con le seguenti: "il graduale passaggio all'impiego".

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili." e dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

40.300/16

[CUOMO](#)

Sostituire l'emendamento 40.300 con il seguente:

"Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "come abitazioni, ambienti di lavoro," aggiungere "locali destinati ad uso commerciale,". Le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico".

40.300/0

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", sostituire le parole: "ad eccezione" con la seguente "compresi."

40.300/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.300, sostituire le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il

soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;" *con le seguenti*: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, in conformità con la normativa regionale di settore;"

40.300/2

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "meramente temporanee" inserire le seguenti: "e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità."

40.300/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "meramente temporanee" inserire le seguenti: "e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni,"

40.300/4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "esigenze meramente temporanee" inserire le seguenti: ", che vanno desunte non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assoluta dal manufatto,"

40.300/5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "esigenze meramente temporanee" inserire le seguenti: ", che vanno desunte dalla oggettiva funzione assoluta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati,"

Consequentemente sostituire "o" con "e".

40.300/6

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

"a)dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o" sopprimere la parola "non";

b) dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle normative regionali di settore".

40.300/7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, capoverso 2, dopo la parola "meramente" inserire le seguenti: "contingenti e"

40.300/8

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, capoverso 2, dopo le parole "meramente temporanee" sostituire "o" con "e".

40.300/9

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

"a)dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" sostituire le parole "o non" con le seguenti: "e di quelli che";

b) dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle normative regionali di settore".

40.300/10

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "a soddisfare esigenze meramente temporanee o" sopprimere la parola "non".

40.300/11

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o" sopprimere la parola "non".

40.300/12

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" sopprimere le parole: "o non" con le seguenti: "e di quelli che".

40.300/13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, capoverso "2", dopo le parole: "soggiorno dei turisti" inserire le seguenti: "e non comportino una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi".

40.300/14

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico" aggiungere infine le seguenti: "nel rispetto delle normative regionali di settore".

40.300/15

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "e, ove previsto, paesaggistico" inserire le seguenti: ". Per tali ultimi manufatti precari, l'applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell'articolo 27 è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica".

40.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;".

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
143ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
Europea, per l'anno 2015**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono interventi il presidente [MARINELLO](#), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra una proposta alternativa di parere contrario, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata. È pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa.

IN SEDE REFERENTE

[\(117\)](#) *D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) *Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) *RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) *SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), facente funzioni di relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. [828](#) e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di giovedì 4 giugno 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) presenta gli ordini del giorno G/1676/8/13, G/1676/9/13 e G/1676/10/13, pubblicati in allegato. Presenta inoltre gli emendamenti 9.0.9 e 42.200, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 9.0.9 e 42.200 alle ore 14 di lunedì 4 maggio 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ([n. COM \(2015\) 45 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 90)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra uno schema alternativo di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione della relatrice è posto ai voti ed approvato. È pertanto preclusa la votazione dello schema alternativo di risoluzione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALEO](#) (PD) sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. [1458](#), recante l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che l'esame del disegno di legge n. [1458](#) riprenderà nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SUL DOC. LXXXVII-bis, n. 3**

La 13ª Commissione permanente,

nell'ambito delle parti di competenza sulla relazione programmatica relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

premessi che:

quest'anno la relazione arriva al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e assume la caratteristica di essere un bilancio dell'azione del Governo Italiano alla guida del Consiglio dell'Unione europea, considerando anche il fatto che l'Italia lavorerà nel 2015 insieme alla presidenza Lettone e quella Lussemburghese, nella troika di presidenza dell'UE;

nella premessa della Relazione il Governo mette in evidenza il lavoro svolto nei sei mesi di presidenza in cui si è cercato di affiancare al consolidamento dei bilanci, anche la flessibilità che ha avuto poi riflesso in alcune azioni della Commissione europea tra cui il piano di investimenti "Juncker", la comunicazione sulla flessibilità [atto COM (2015) 15] e la ripresa del dibattito sulla *governance* economica europea;

al capitolo 5 rubricato "le politiche in materia di uso efficiente delle risorse, rifiuti aria e protezione del suolo" il Governo richiama il provvedimento del Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014 "*inverdimento del Semestre Europeo e della Strategia 2020*" affermando il proposito di ribadire il perseguimento degli obiettivi enunciati ed con particolare l'interesse del Governo su qualità dell'aria e sul "pacchetto rifiuti", che comprende la revisione di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo del Governo è continuare a sostenere l'introduzione di una metodologia armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; rafforzare le politiche di prevenzione, con particolare riguardo alla diminuzione dei rifiuti alimentari; incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse. Per quanto riguarda, in particolare, il riciclo dei rifiuti si intende sostenere l'introduzione di valori per i *target* di riciclaggio elevati, ma tecnicamente ed economicamente raggiungibili. Similmente per quanto concerne gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Il Governo, inoltre, presterà specifica attenzione all'attività della nuova Commissione per dare seguito all'impegno preso nel Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (decisione n. 1386/2013/EU), ad assumere appropriate iniziative per la difesa della risorsa suolo attraverso uno strumento giuridicamente vincolante, flessibile e proporzionato. A tale riguardo si ritiene utile fissare a livello europeo, in linea con quanto indicato dal settimo programma quadro, gli obiettivi di riduzione del rischio relativo per ciascun processo di degrado,

lasciando invece le modalità con cui perseguire l'obiettivo di ridurre il degrado del suolo alla discrezionalità degli Stati membri;

per quanto riguarda il settore dell'energia si fa ampio riferimento all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" meglio nota come Energy Union. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione Europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, *la cosiddetta Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed equità energetica; sono 15 le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi;

il Governo inoltre, si impegna, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, a sostenere il sistema di scambio delle quote di emissione CO₂;

propone, per quanto di competenza, parere ostativo e formula le seguenti osservazioni:

nonostante i buoni propositi di facciata la politica energetica prospettata dalla Commissione Europea è ancora integralmente basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate. Questo da un lato distorce risorse verso questi settori, sottraendole al settore delle fonti rinnovabili ed al processo di decarbonizzazione di tutti i settori economici e sociali, dall'altro induce a folli politiche volte alla continua ricerca di nuovi approvvigionamenti di tali risorse, sia mediante assurdi programmi di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, sia mediante la costruzione di faraoniche ed antistoriche reti di trasmissione come i gasdotti TAP e Poseidon. Sono necessarie misure stringenti sul processo di decarbonizzazione dell'economia, misure che devono includere:

- 1) lo sviluppo di reti intelligenti
- 2) la riduzione dei consumi energetici, con politiche volte a penalizzare l'eccessivo uso di questa risorsa
- 3) l'abbandono delle fonti fossili per generazione energetica, per usi domestici e per il trasporto, programmando il percorso di uscita ed la completa transizione verso le fonti di energia rinnovabile entro il 2040
- 4) l'abbandono di folli progetti di transizione verso biocarburanti il cui impatto sull'ecosistema planetario e sull'emissione di gas ad effetto serra è superiore alle fonti che si pretende di rimpiazzare

la Commissione Europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili ma non chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;

che il Governo si impegni a non eliminare la cancellazione dei sussidi alle rinnovabili, sussidi che dovrebbero, invece, essere stabilizzati ed inseriti nella fiscalità generale, poiché le fonti di energia rinnovabile costituiscono un beneficio per la collettività e per questo devono essere sempre l'unica opzione;

che il Governo si impegni ad affrontare con serietà la questione della gestione di tutti i rifiuti, inclusi gli imballaggi, agendo sulla prevenzione e sull'eco-progettazione dei beni prodotti così da minimizzare il consumo di risorse e da far sì che nel ciclo produttivo si usino solo molecole che possano essere sempre riportate alle condizioni iniziali senza degradazione delle proprietà chimiche e merceologiche.

Dovranno essere sostenute solo le iniziative normative europee relative alla gestione dei rifiuti riciclabili e degli imballaggi che siano in linea con la visione precedentemente delineata;

che il governo si impegni ad individuare con un obiettivo almeno al 2040 dei meccanismi volti alla realizzazione di una filiera alternativa allo smaltimento in discariche ed inceneritori, avviando, coerentemente con lo scenario delineato in precedenza, progetti di ricerca volti all'eliminazione dal ciclo produttivo di tutte le molecole di sintesi individuate come non riciclabili allo stesso livello di qualità del materiale di partenza, realizzando, così, la tanto auspicata "economia circolare";

che il Governo si impegni, a riconoscere incentivi a quelle imprese che utilizzano materiali riciclati nel senso precedentemente, ed a prevedere una tassazione elevata per quei prodotti ritenuti "complessi o impattanti", che dovranno necessariamente essere vietati entro il 2040;

che il governo si impegni a non incentivare il ricorso al meccanismo alle quote di emissione perché questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO2 prodotta all'interno dei confini europei, dall'altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione senza, di fatto contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dall'aria di CO2. Si ritiene che ricorrere al sistema di "*mercato dell'aria*" così come previsto dall'applicazione del protocollo di Kyoto non risolve il problema della riduzione dell'emissione di gas serra in quanto: l'accantonamento temporaneo delle quote - messe poi all'asta e acquistate da industrie che inquinano di più per aumentare legalmente la loro quota di emissione - è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni zero.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 90)**

La 13a Commissione permanente,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca(n. COM (2015) 45 definitivo);

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata poiché il regolamento che si intende modificare è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

verificato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta non solo modificando gli elementi contestati di tale regolamento;

verificato che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché si limita a prevedere quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati,

si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si osserva preliminarmente che la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della proposta di regolamento - che fissa limiti quantitativi - si rivela insufficiente poiché, laddove si prevede che la caccia delle foche sia condotta principalmente per scopi non commerciali, ammette comunque finalità commerciali, seppure in dimensioni limitate, concretizzando la violazione dei termini della definizione dello stesso comma 1 dell'articolo 3 ed aggirando così, nella stessa definizione, il divieto generale. Sulla base di tali considerazioni, andrebbe pertanto espunto il riferimento all'esito commerciale della caccia;

in subordine, andrebbe meglio specificata la locuzione utilizzata. Al fine di chiarire eventuali ambiguità, si suggerisce una definizione di caccia "non condotta principalmente per fini commerciali", in base alla quale la maggior parte dei prodotti della caccia sono usati, consumati o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità per ottenerne benefici economici;

andrebbe inoltre valutata una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b), volta a vietare il collocamento sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia che per la loro intrinseca natura hanno finalità commerciali, impedendo la caccia con tecnologie e strumenti che, per dimensione e valore economico, siano tipici e funzionali ad una caccia massiva e non individuale, né selezionata;

da ultimo, al fine di rendere meno cruento le tipologie di caccia tradizionale degli Inuit, andrebbe valutato l'inserimento - in fine dell'articolo 3, comma 1, lettera b) - di un periodo che permetta e sostenga l'uso del fucile piuttosto che del bastone uncinato per colpire in testa le foche, strumento quest'ultimo assai più cruento e meno efficace.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 definitivo**

La 13a Commissione permanente,
premesso che:

il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione (il "regolamento di base"). Il regolamento di base prevede però una deroga a questo divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (la "deroga IC"). Il regolamento di base prevede, un'ulteriore deroga all'importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali (deroga MRM), nonché una deroga all'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Da qui, è nata l'esigenza di un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento di base (il "regolamento di esecuzione");

in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti;

il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha contestato le due deroghe - IC e MRM; la deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione; per la deroga IC, l'organo d'appello ha stabilito che: "anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una «discriminazione arbitraria e ingiustificata»";

il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC;

il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione.

considerato che:

la presente proposta normativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base e costituisce il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Inoltre, con la su esposta proposta di regolamento si suole eliminare la deroga MRM dal regolamento di base, mentre, per quanto concerne le deroghe relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC si provvede alla modifica della stessa collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia non è praticata principalmente a fini commerciali e solo per ragioni di sussistenza delle comunità indigene che la praticano;

considerato inoltre che:

la base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, sono tenuti ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

esprime, in riferimento al rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

che le istituzioni europee possano in fase di esame della proposta di regolamento, rivedere la deroga IC, che rimane, comunque, una pratica crudele nei confronti delle foche anche se esercitata per ragioni di sussistenza dalle comunità indigene "Inuit," fornendone una definizione più dettagliata onde evitare eventuali ambiguità e basandosi sui criteri della sussistenza della comunità (per cui si intende la conservazione e la continuazione dell'esistenza fisica, culturale e tradizionale della comunità attraverso la raccolta di risorse rinnovabili che devono essere utilizzate, condivise e consumate all'interno della comunità stessa in modo da sostenerla) e la non condotta principalmente per fini commerciali (vale a

dire che la maggior parte dei prodotti della caccia debbono essere usati, consumati, o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità al fine di ottenere benefici economici);

nel processo di revisione del Regolamento (CE) n. 1007/2009 e del suo Regolamento di esecuzione (UE) 737/2010 auspicare una modifica dei criteri di accreditamento degli organismi riconosciuti, deputati al rilascio delle attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca alla normativa comunitaria, in modo da renderli più stringenti e prevedere regolari audizioni e strumenti di sorveglianza sull'operato dei suddetti organismi;

al fine di assicurare nella sua completezza la corretta attuazione dell'eccezione "IC", è opportuno che i medesimi organismi riconosciuti di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 737/2010 siano in grado di valutare l'idoneità (iniziale e periodica) dei singoli cacciatori e delle modalità di caccia;

è auspicabile che solo ed esclusivamente una parte dei prodotti derivanti dalla caccia alle foche provenienti da popolazioni aborigene sia inserita nella deroga IC in particolare i soli prodotti ottenuti per ragioni di sussistenza, mantenendo le modalità di caccia tradizionali, vietando l'impiego di moderni mezzi quali elicotteri, motoslitte, fuoristrada e potenti motonavi. A tal fine dovrebbe essere vietato il collocamento sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia aventi finalità commerciali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/8/13

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento; occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime; considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera; considerato infine che:

al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono elencati i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale,

impegna il Governo:

ad inserire, in sede di riscrittura e aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, tra i sottoprodotti di cui al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto anche quelli derivanti dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua;

ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

G/1676/9/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame disciplina l'applicazione di "criteri ambientali minimi" negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione; in particolare, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del Piano d'azione, relativi all'acquisto di lampade a basso consumo energetico e di attrezzature elettriche ed elettroniche per gli uffici;

tale obbligo si applica inoltre per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto per forniture ed affidamenti relativi, tra l'altro, al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al servizio di gestione del verde pubblico, agli arredi per uffici;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che con decreto del Ministero dell'ambiente sia incrementata progressivamente, nell'arco di cinque anni, tale percentuale, per i prodotti e servizi stabiliti nel decreto del Ministro dell'Ambiente 25 luglio 2011,

impegna il Governo:

a definire, con il medesimo decreto: modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571; a stabilire che, nella documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, sia previsto nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.

G/1676/10/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione Europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per

cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento; occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime; considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera,

impegna il Governo:

in sede di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 a prevedere che alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse alimentate da sottoprodotti di origine biologica di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, sia attribuito un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i sottoprodotti provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua; ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e

stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

42.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

"Art. 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela

dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 144 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00405, facendo presente, con riferimento al progetto dell'invaso sul torrente Sessera, volto al superamento delle crisi idriche ricorrenti, al miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e alla valorizzazione ambientale del comprensorio, che con decreto ministeriale n. 286 del 1º dicembre 2014 è stato emanato il provvedimento di compatibilità ambientale, con esito positivo e con prescrizioni, relativo alla realizzazione del progetto definitivo di rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera. L'obiettivo specifico della procedura di valutazione di impatto ambientale è quello di identificare preventivamente gli effetti che un progetto produce sull'ambiente e, quindi, individuarne le soluzioni più idonee per la realizzazione dello stesso, nella massima tutela dell'ambiente, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della capacità rigenerativa dell'ambiente, della salvaguardia della biodiversità e del mantenimento delle specie. Tali aspetti sono stati puntualmente analizzati e valutati nell'ambito della procedura di VIA svolta dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per il progetto in questione. Le valutazioni espletate sono individuabili nei

pareri emessi dalla Commissione VIA e VAS sul progetto in parola, ossia il parere n. 1031 del 7 settembre 2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19 luglio 2013, n. 1331 del 6 settembre 2013, n. 1442 del 14 febbraio 2014 e n. 1524 del 13 giugno 2014.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Sottosegretario, facendo presente il forte sfruttamento della capacità idrica del Biellese. Fa presente inoltre le richieste formulate in appositi atti di indirizzo dalla provincia di Biella e dal Consiglio regionale del Piemonte, paventando i possibili danni ad un sito di interesse comunitario a causa della riduzione dell'invaso del Sessera e sottolineando la gravosità dei costi di realizzazione delle opere di captazione idrica.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-01759, facendo presente che il regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, all'articolo 26 dispone, dal 1° gennaio 2015, l'abrogazione del regolamento (CE) 842/2006, facendo salvo il rispetto dei requisiti di quest'ultimo conformemente al calendario ivi indicato e stabilendo altresì che i riferimenti di quest'ultimo si intendano fatti per il nuovo regolamento. In tal modo, si è voluto prevenire possibili lacune nella disciplina di settore, tenuto conto che i regolamenti dell'Unione producono effetti diretti nell'ordinamento nazionale e prevalgono sulle norme nazionali preesistenti o successive con essi incompatibili. A tal fine, è stata prevista una apposita tavola di concordanza (allegato VIII del regolamento 517/2014) che consente di individuare la corrispondenza tra le norme del precedente e del nuovo regolamento e, di conseguenza, anche con la norma applicativa e sanzionatoria contenuta nella disciplina nazionale di attuazione del regolamento (CE) 842/2006. Pertanto si devono escludere gli ipotizzati contrasti dell'ordinamento nazionale con il regolamento (UE) 517/2014. Il Ministero dell'ambiente intende avviare consultazioni con i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di garantire anche sul piano formale, l'adeguamento al nuovo regolamento (UE) 517/2014 della normativa nazionale vigente in materia di gas fluorurati a effetto serra. Il Ministero ritiene indispensabili l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 per ottemperare all'obbligo di acquisizione dei dati sulle emissioni in capo agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 20 del nuovo regolamento. Il Ministero fornisce altresì le principali informazioni relative alla normativa nazionale ed europea in materia di gas fluorurati tramite il proprio sito *web* nonché attraverso *link* diretti agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento e del decreto del Presidente della Repubblica, quali la Commissione europea, l'ISPRA e le Camere di commercio.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando che la normativa nazionale vigente appare ingiustificatamente gravosa rispetto alla evoluzione della disciplina comunitaria di settore.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 9.0.9 e 42.200, presentati nella seduta del 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede chiarimenti sui tempi per la votazione delle proposte emendative.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver ricevuto assicurazione da parte del Presidente della Commissione bilancio della imminente trasmissione dei pareri di competenza, condizione necessaria per procedere alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1345-B

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) fa presente che le Commissioni 2a e 13 a riunite sono state convocate alle ore 14 di domani, giovedì 7 maggio 2015, per l'esame del disegno di legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. L'approvazione definitiva di tale disegno di legge dovrebbe avvenire presumibilmente entro la penultima settimana del mese in corso.

Il senatore [CALEO](#) (PD) auspica la celere approvazione del disegno di legge n. 1345-B, nel testo approvato dal Senato, come modificato dalla Camera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

9.0.9/1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 9.0.9, sopprimere le parole da "a tal fine" fino alla fine del periodo.

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

42.200/1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

All'emendamento 42.200, capoverso "Art. 42", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli" con le seguenti: "presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli";
- b) al comma 1, sopprimere le parole: "e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe";
- c) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: " Alle risorse del Fondo provvede la Cassa Depositi e Prestiti. Al Fondo di garanzia possono accedere unicamente gli Enti di governo d'ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.";
- d) al comma 2, sostituire le parole: "sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione", con le seguenti: "e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.";
- e) sopprimere il comma 3.

42.200/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, dopo le parole: "un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente" inserire le seguenti: "anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico".

42.200/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: "tariffa del servizio idrico integrato" aggiungere le seguenti : "da indicare separatamente in bolletta,".

42.200/4

[DE PETRIS](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica".

42.200/5

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito".

42.200/6

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa".

42.200/7

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 2, dopo le parole: "con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili" aggiungere le seguenti: "e cofinanziati da

parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali".

42.200/8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 42.200, al secondo comma, dopo le parole: "con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi" aggiungere le seguenti: "relativi alle situazioni maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e idrico tra questi quelli".

42.200/9

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale".

42.200/10

[SOLLO](#), [CAPACCHIONE](#)

All'emendamento 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Nei territori dei Comuni nei quali sono vigenti ordinanze sindacali di interdizione dell'uso delle risorse idriche locali per esigenze di tutela della salute pubblica, l'allaccio alla rete idrica comunale è assicurato dai gestori a tutte le unità abitative nelle quali risiedono cittadini regolarmente registrati all'anagrafe comunale nonché a tutte le unità abitative e commerciali regolarmente censite al catasto."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e misure per garantire la fornitura della risorsa idrica nelle aree a rischio igienico-sanitario".

42.200/11

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati."

42.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

"Art. 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela

dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 145 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015
145ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 25.0.1 nell'emendamento 25.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Su proposta del presidente **MARINELLO**, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 10 giugno 2015.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente **MARINELLO** comunica che la seduta già prevista per domani, giovedì 14 maggio 2015 alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1676**

25.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti e favorire la lotta allo spreco alimentare)

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

a) dopo le parole "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.

133" come modificato dal presente articolo;

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 147 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare,
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 3.0.100 (testo 3) e 3.0.200 (testo 2), presentati nella seduta del 21 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Su proposta del presidente [MARINELLO](#), la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Su proposta del senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*), la Commissione conviene di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 18 giugno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari dello scorso 12 maggio ha deliberato di approfondire le problematiche ambientali della Ferriera di Servola in Trieste, mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni e la richiesta di un affare assegnato. In considerazione dei profili industriali connessi, sono stati avviati contatti con la Presidenza della 10a Commissione permanente per verificare l'interesse di tale Commissione ad una assegnazione congiunta. Tenuto conto, tuttavia, della ricaduta ambientale si valuterà la richiesta di un affare assegnato con particolare riferimento ai profili ambientali alla 13a Commissione permanente.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene facendo presente i recenti episodi di sfioramento delle soglie di emissione degli impianti industriali, che generano apprensione nelle popolazioni interessate.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) chiede quale sia stato ad oggi il ruolo delle autorità locali e dell'ARPA.

La Commissione prende infine atto delle indicazioni del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sollecita il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1101, recante misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che tale esame verrà ripreso conformemente alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.100 testo 3/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.100 (testo 3), dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le misure di contrasto della Xylella, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati con i relativi oneri di spesa."

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3.0.200 testo 2/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "Ministero dello sviluppo economico", inserire le seguenti: ", esercitata

- di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
- 2) al comma 2, sostituire le parole "dal Ministero vigilante, al quale" con le seguenti: "dai Ministeri vigilanti, ai quali";
- 3) al comma 6, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
- 4) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: "e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- 5) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "due nominati dal Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "uno nominato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- 6) al comma 8, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
- 7) al comma 9, dopo le parole "di concerto" inserire le seguenti: "con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e";
- 8) al comma 11, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,".

3.0.200 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

3.0.200 testo 2/3

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200 testo 2/4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al capoverso "Art. 37", sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il presidente e il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, non rinnovabili. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza tecnica e/o scientifica, nonché gestionale, nei settori di competenza dell'ENEA. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 100.000 e la revoca di ogni atto autorizzativo inerente l'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma.»

3.0.200 testo 2/5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [GIROTTI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA».

3.0.200 testo 2/14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 6, dopo le parole: "sviluppo economico" aggiungere le seguenti: "da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni."

3.0.200 testo 2/6

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#)

Al capoverso "Art. 37", al comma 6, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti,".

3.0.200 testo 2/7

[MORONESE](#)

Al comma 6, sostituire le parole: "rinnovabili una sola volta" con le seguenti": non rinnovabili".

3.0.200 testo 2/15

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 7, dopo la parola: "entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200 testo 2/8

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 7, dopo le parole: "schema di statuto" aggiungere le seguenti: ", piano di riorganizzazione".

3.0.200 testo 2/9

[ARRIGONI](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200 testo 2/10

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui procedere alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008."

3.0.200 testo 2/11

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 8, aggiungere, il seguente:

"8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'ENEA predispone un piano di attività volto all'utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell'ente."

3.0.200 testo 2/12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 9, dopo le parole: "da emanarsi entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200 testo 2/13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale".

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ? ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di amministrazione;
 - c) Il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.
6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 153 (pom.) del 23/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MARINELLO](#) propone la riapertura del termine per gli emendamenti fissandone la scadenza alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 174](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)), in vece del relatore, illustra brevemente i criteri di riparto dello stanziamento in titolo, con riguardo alla procedura per il riparto della quota degli enti parco nazionali e delle aree marine protette. Preannuncia infine la volontà di presentare una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 154 (pom.) del 24/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015
154ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente **[DLBIAGIO](#)** dà conto della presentazione dei subemendamenti all'emendamento 22.0.1 (testo 3), pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il presidente **DLBIAGIO** dà conto del numero degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato, invitando i senatori ad illustrarli.

La senatrice **MORONESE** (M5S) illustra le proposte emendative a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.8, 4.2, 5.3, 8.0.1, 11.0.1, 14.9, 14.0.1, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.0.3.

Il senatore **COMPAGNONE** (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo sono ispirati al principio secondo il quale l'ISPRA deve essere una struttura tecnico-scientifica, controllata dal Ministero dell'ambiente, ma autonoma e terza rispetto ad esso con funzioni consultive che non prevedano il rilascio di provvedimenti amministrativi.

La senatrice **BIGNAMI** (Misto-MovX) illustra le proposte emendative a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 4.1 e 6.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Il presidente **DLBIAGIO** propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "*Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti*" e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

22.0.1 testo 3/1

[ARRIGONI](#)

Sostituire le parole: "del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ovunque ricorrano con le seguenti: "del presente decreto".

22.0.1 testo 3/2

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#)

Apportare all'emendamento le seguenti modificazioni nel capoverso Art. 306-bis:

"1) Al comma 2, sopprimere la lettera c);

2) Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da "qualora all'impossibilità" fino alla fine del periodo;

3) Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi".

22.0.1 testo 3/3

[DLBIAGIO](#)

Sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuazione delle misure di riparazione in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla Parte sesta del presente decreto;».

22.0.1 testo 3/4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie".

22.0.1 testo 3/5

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione".

22.0.1 testo 3/6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso "306-bis," dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato."

22.0.1 testo 3/7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso "306-bis," al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo la parola "ricevibile" aggiungere le seguenti parole: "a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura, "

al comma 6 le parole da "sul quale è acquisito" fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole "acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse."

22.0.1 testo 3/8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso "306-bis," al comma 7, dopo le parole: "lo schema di transazione" sono aggiunte le seguenti: "non novativo".

22.0.1 testo 3/9

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data."

22.0.1 testo 3/10

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. L'adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale."

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle

misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiararsi ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1458](#)

1.1

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «omogeneità» aggiungere la seguente: «, efficienza».

1.2

[ARRIGONI](#)

Sostituire le parole: «Sistema nazionale» ovunque ricorrano con le seguenti: «Sistema federale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» con le seguenti: «Sistema Federale a rete delle Agenzie Ambientali».

1.3

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"» con le seguenti: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"».

1.4

[PICCOLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui al comma 1 riguardanti il Sistema nazionale e la prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, Ispra tiene conto, per una ottimizzazione delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, di quanto prodotto dall'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.».

1.5

[PICCOLI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.51

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e qualità dell'ambiente e di tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge."

1.52

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "dello sviluppo sostenibile" con le seguenti: "sostenibilità ecologica".

1.53

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 2, anteporre alla parola: "riduzione " la seguente: "decisiva".

1.6

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2 dopo le parole: «risorse naturali», aggiungere le seguenti: «, dei beni comuni e

inalienabili quali acqua, aria e suolo».

2.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «che assume la denominazione di "Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale" ai sensi dell'articolo 4,».

2.2

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61» sono aggiunte le seguenti: «dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri e dal Magistrato per le acque».

2.3

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la qualità» sono aggiunte le seguenti: «e quantità».

2.4

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «delle matrici ambientali» aggiungere, in fine, le seguenti: «che caratterizzano uno o più ecosistemi».

2.5

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «matrici ambientali» aggiungere le seguenti: «che caratterizzano gli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e montani».

2.6

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «sull'ambiente» con le seguenti: «sullo stato dell'ambiente».

2.7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1 lettera c) dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «di sostanze o energie».

2.8

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «consumo di risorse naturali» aggiungere, in fine, le seguenti: «, le emissioni o sottrazioni di energia, le emissioni sonore e le perturbazioni del paesaggio naturale».

2.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) "impatti": gli effetti sull'ambiente determinati dalle pressioni alteranti le qualità delle matrici ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente».

2.10

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "impatti": gli effetti sullo stato dell'ambiente determinati dalle pressioni con alterazione della qualità attuale, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;».

2.11

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «materia di ambiente» aggiungere, in fine, le seguenti: «atte a garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato dell'ambiente sostenibile».

2.12

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) "Fondo Unico di Giustizia": il fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in cui confluiscono:

1) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo o a confisca di prevenzione;

2) le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari;

e-ter) "Fondo Nazionale Ambiente Giustizia": la sezione del fondo Unico Giustizia, a destinazione obbligata, di cui all'articolo 15-bis, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca o alla prevenzione in ambito ambientale, le ammende, le multe, le sanzioni e le penali di natura Ambientale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2.13

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) "indice territoriale sintetico": parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle realtà territoriali, che assegna un peso ad ogni regione in funzione della consistenza quali quantitativa dei problemi di tipo ambientali presenti. L'indice territoriale sintetico viene utilizzato per la definizione del potere di voto delle Agenzie Regionali e

delle province autonome per le decisioni da assumersi a livello del Consiglio, di cui al successivo articolo 13, e per ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione»

3.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti: «e naturali e dei beni inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.2

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali e» sono sostituite con le seguenti: «del consumo di risorse naturali e dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.3

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) monitoraggio delle pressioni sullo stato dell'ambiente, degli impatti e dell'applicazione ed efficacia dei LEPTA».

3.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo dei LEPTA e valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio».

3.5

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «contribuiscono a costituire»;

b) al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «contribuiscono a costituire».

3.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «costituiscono riferimento ufficiale e» inserire le seguenti: «, previa apposita deliberazione della regione o della provincia autonoma».

3.7

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: «e vincolante».

3.71

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e vincolante".

3.8

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente».

3.81

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "attività di supporto alle attività statali e regionali" con le seguenti: "attività di supporto alle attività statali, regionali e comunali".

3.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla difesa degli interessi pubblici» con le seguenti:

«prioritariamente alla difesa dell'ambiente e della salute».

3.10

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, la lettera e), sostituita dalla seguente:

«e) supporto tecnico-scientifico in materia ambientale alle amministrazioni competenti mediante l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di valutazioni tecniche non vincolanti anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3.101

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto tecnico-scientifico" aggiungere le seguenti: "in materia ambientale".

3.102

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: "per l'esercizio" sino a: "e di valutazione, l'esecuzione" con le seguenti: "per mezzo dell'esecuzione".

3.11

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera f), le parole: «dei fattori» sono sostituite dalle seguenti: «degli impatti».

3.12

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) predisposizione ed attuazione, anche in forma autonoma di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione e di aggiornamento in campo ambientale».

3.13

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) partecipazione, anche attraverso Protocolli generali di coordinamento, ad azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché al coordinamento con le Procure e con gli organismi di vigilanza e ispezione.».

3.14

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.15

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale».

3.16

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) attività di monitoraggio degli impatti derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; creazione del database nazionale delle opere incompiute».

3.17

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo lettera l) dopo le parole: «attività di monitoraggio» inserire le seguenti: «e/o verifica della sua corretta esecuzione».

3.18

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata obbligatoria del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.19

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.20

[LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico e legislativo allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione relativamente alle pressioni sullo stato dell'ambiente e degli impatti dei sistemi di produzione, dei prodotti e della loro immissione sul mercato;».

3.21

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) "L.C.A. ": *Life Cycle Assessment* (Valutazione del Ciclo di Vita) metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie ISO-14020».

3.211

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungete la seguente: "n-bis) definizione dei costi standard delle prestazioni.".

3.22

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano» con le seguenti: «il Sistema Nazionale partecipa e realizza».

3.23

[PICCOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con iniziative finanziate a livello internazionale.».

3.231

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7, comma 6».

3.232

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività di ricerca è soggetta ai sistemi di valutazione dell'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca».

3.24

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «sono».

3.25

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con enti omologhi stranieri.»

3.26

[PICCOLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere e) ed i), il personale che dovesse rendersi necessario potrà essere reperito in via prioritaria tra il personale delle Amministrazioni provinciali dichiarato in esubero ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.27

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

3.28

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire».

3.29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis). La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al precedente comma avviene con cadenza semestrale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

4.1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica multidisciplinare, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.».

4.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4.3

[PICCOLI](#)

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.31

[PICCOLI](#)

Sopprimere il comma 3.

4.5

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle Agenzie per la protezione dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Nazionale.».

4.6

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche, scientifiche e di ricerca per la più efficace pianificazione e

attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di riduzione delle pressioni esercitate sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di altri Ministeri richiedenti, sia, in via diretta, tramite attività di ricerca di base e applicata, inventariazione e monitoraggio, indagine, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.».

4.4

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, di valutazione».

4.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

4.70

[PICCOLI](#)

Sopprimere il comma 4.

4.71

[DLBIAGIO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale» con le seguenti: «L'ISPRA propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di norme tecniche vincolanti, predisposte con il concorso delle agenzie».

4.8

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, » con le seguenti: «L'ISPRA adotta, in accordo con le agenzie».

4.9

[ARRIGONI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.10

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «norme tecniche», aggiungere la seguente: «non».

4.101

[PICCOLI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti devono essere sottoposti al Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 13, per l'approvazione.".

4.11

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#),
[BATTISTA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le funzioni attribuite all'ISPRA da questa legge sono in ogni caso esercitate nel rispetto delle potestà spettanti alle Province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

4.12

[PANIZZA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni attribuite all'ISPRA dalla presente legge sono in ogni caso esercitate nel rispetto delle potestà spettanti alle province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».

4.13

[PICCOLI](#)

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «durano in carica per quattro anni e possono

essere rinnovati per un solo mandato» *con le seguenti*: «durano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo».

4.14

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «sola volta.», aggiungere le seguenti: «L'incarico di Direttore generale è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute».

4.15

[DLBIAGIO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «o privati».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale».

4.0.1

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. (Organi dell'AFSA)

1. Sono Organi dell'AFSA:

- a) Il Direttore Generale;
- b) La Consulta di Direzione dell'AFSA;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Il Direttore Generale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'AFSA;
- b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura e dura in carica

quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. Ulteriori compiti e poteri del Direttore Generale, nonché i requisiti e le modalità per la sua nomina ed il suo compenso sono definiti con apposito provvedimento di cui al successivo comma 7 ed in coerenza con i contenuti dell'articolo 8.

4. La Consulta di Direzione dell'AFSA è composto da tre Direttori Generali di Agenzie per la Protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, scelti elettivamente a rotazione dal Consiglio Federale delle Agenzie.

5. Uno dei membri della Consulta di Direzione assume la funzione di vicedirettore del Consiglio Federale di cui all'articolo 13, nonché di coordinamento interno della Consulta di Direzione.

6. La Consulta di Direzione dell'AFSA esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli atti organizzativi, sulle procedure operative ed i regolamenti interni dell'AFSA e svolge gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal decreto di cui al successivo comma.

7. Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo le modalità e con le funzioni di cui al regolamento dell'ISPRA approvato con decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli aspetti di cui al precedenti commi 3, per quanto concerne la figura del Direttore Generale, e di cui al commi 4 e 5 del presente articolo per quanto concerne il Consulta di Direzione dell'AFSA ed il suo Coordinatore.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

4.0.2

[ARRIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale ? AFSA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia Federale per la Sostenibilità (AFSA).

2. L'AFSA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'AFSA svolge i compiti e le funzioni attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato e modificato ai sensi della presente legge.

4. L'AFSA esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale in precedenza attribuite all'ISPRA, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'AFSA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Federale.

6. L'AFSA adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema Federale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

7. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'AFSA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità la sede, le modalità di costituzione ed il regolamento di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per il trasferimento delle risorse dell'ISPRA, e tutti gli aspetti relativi agli organi dell'AFSA di cui al successivo articolo 4-bis. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

9. La denominazione «Agenzia Federale per la Sostenibilità - AFSA» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA»

10. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'AFSA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.»

Conseguentemente, in tutto il testo, ovunque ricorrano, sostituire la parola: «ISPRA» con la seguente: «AFSA».

4.rubr.1

ARRIGONI

Alla rubrica, sostituire le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» con le seguenti: «Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale ? AFSA».

5.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere l'intero articolo.

5.2

[PICCOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

5.3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La mancata predisposizione nonché adozione del decreto nei termini previsti dal presente articolo, possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

5.0.1

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Principi e criteri nelle esecuzione delle attività e funzioni dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e criteri nell'esecuzione delle attività dell'ISPRA sono quelli di: indipendenza e anonimato; tracciatura della filiera di responsabilità; tele-analisi e tele-controlli svincolati da legami sociali e territoriali; controlli diretti e indiretti svolti in forma anonima;

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Alla rubrica e nell'articolo sopprimere le seguenti parole: «di indirizzo e» ovunque presenti.

6.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sui documenti che esprimono funzioni di indirizzo e coordinamento, il Consiglio di cui all'articolo 13 esprime parere vincolante.».

6.3

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in accordo con le Agenzie per la protezione dell'ambiente».

6.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,».

6.5

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

[BIGNAMI](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «una valutazione periodica dei dati esaminati» inserire le seguenti: «e la loro conseguente prima rielaborazione entro tre mesi dalla fine dell'ultima acquisizione».

6.7

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.8

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il mantenimento del database nazionale delle opere incompiute di cui all'articolo 3, lettera l)».

6.9

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli ambienti lacustri, fluviali e in generale di ogni risorsa idrica;».

6.10

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

6.11

[LUCIDI](#)

Al comma 1 lettera l) sostituire le parole: «valori ambientali» con le seguenti: «valori di parametri ambientali».

7.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.2

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#),
[BATTISTA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 7 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con proprie leggi, tenendo conto dei LEPTA, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

7.3

[PANIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

b) al comma 7, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con proprie leggi, tenendo conto dei LE PTA, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

7.4

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

7.5

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Dopo il 4 comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le agenzie possono definire i LEPTA migliori rispetto a quelli nazionali per esigenze e criticità legate al territorio di rispettiva competenza e comunicano, ove possibile, la determinazione del miglioramento alle agenzie che in Consiglio del Sistema Nazionale abbiano manifestato le stesse criticità ed esigenze.».

7.6

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere i commi 5 e 6.

7.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 5.

7.8

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ciascuna attività svolta dalle agenzie ai sensi del comma 5 deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché pubblicata sul proprio sito internet istituzionale».

8.1

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo procedure di evidenza pubblica, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale e di città metropolitana, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi che possano pregiudicare la loro imparzialità in quanto in conflitto con l'incarico di direttore, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.».

8.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, previa pubblicazione dei curricula su apposita sezione sul sito dell'ente, con parere favorevole delle commissioni competenti espresso a maggioranza dei loro membri, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici, elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici».

8.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.».

8.4

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

[MORONESE, NUGNES, LUCIDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

*(Modalità di selezione e requisiti del Presidente dell'Istituto per
la ricerca e la protezione ambientale)*

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Istituto Superiore per la ricerca e protezione ambientale, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.

2. Il Presidente, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una serie candidati, proposti: dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; da tutte le agenzie ambientali regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano; dai comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale legalmente riconosciute.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

4. Il ruolo di presidenza dell'Istituto per la ricerca ambientale e la protezione ambientale è incompatibile con altre cariche pubbliche e private.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «organizzativi».

9.2

[PICCOLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, da definirsi tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.21

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

9.3

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

(LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni oro grafiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».

9.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al comma 3» con la seguente: «annualmente».

Consequentemente, sopprimere le parole: «e comunque non oltre i cinque anni».

10.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «L'ISPRA», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 comma 1, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, e».

10.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «individuando le principali linee di intervento» inserire le seguenti: «e definendo modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica, l'identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema di cui all'articolo 1,».

10.3

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il programma triennale, viene reso pubblico per sei mesi sul sito dell'ente e poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.».

10.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

10.5

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome».

10.51

[PICCOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e deve essere aggiornato, annualmente, entro il 30 aprile."

11.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena sanzioni disciplinari».

11.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «la condivisione» sopprime la parola: «anche».

11.3

[LUCIDI](#)

Al comma 5, Dopo le parole: «devono essere forniti in forma» viene aggiunta la seguente: «, accessibile».

11.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze)

1. Al fine di creare una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione di concerto con la propria Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituisce il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze (SIMAGE) la cui progettazione, realizzazione e gestione è affidata alle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA).

2. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni, per l'attuazione del presente articolo ciascuna Regione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, stabilisce con decreto da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri nonché le modalità di attuazione di cui al primo comma».

12.0

PICCOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , sulla base di criteri di efficacia, economicità e di diffusione sul territorio nazionale."

12.1

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sopprimere il comma 3.

12.2

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3- bis. Nel caso in cui le attività di cui all'articolo 3 riguardino analisi e controllo di attività antropiche industriali o di sistemi con forte impatto ambientale, gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico dei soggetti privati responsabili.»

3- ter. Per le aziende insalubri di prima e seconda classe come disposto dal decreto 5 settembre 1994 del Ministero della sanità e per le aziende definite a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e successive modificazioni, stipulano un polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento accidentale, inquinamento graduale, inquinamento pregresso».

12.3

ARRIGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. l'AFSA (ex ISPRA), su parere favorevole del Consiglio di cui all'articolo 13:

a) individua le dotazioni standard necessarie per il soddisfacimento del LEPTA;

b) individua i laboratori di riferimento per lo svolgimento di attività analitica di particolare complessità, specializzazione e costo, da utilizzarsi in modo aggregato tra le diverse Agenzie».

13.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

13.2

ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 prevede che gli atti del Consiglio di cui al comma 1 siano assunti a maggioranza, ove ad ogni Agenzia regionale e delle province autonome è attribuito un potere di voto proporzionale all'indice territoriale sintetico, definito secondo le modalità indicate in tale regolamento ed aggiornato con periodicità triennale. In detto regolamento è previsto che all'AFSA (ex ISPRA) sia attribuito un potere di voto proporzionale alla media del potere

di voto attribuito alle Agenzie Regionali e delle Province autonome».

13.3

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «vincolante».

13.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici».

14.1

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principio del merito,» aggiungere le seguenti: «, dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'anonimato,».

14.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della professionalità, della competenza, della conoscenza e formazione».

14.3

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo».

14.4

[LUCIDI](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre giorni dal ricevimento di segnalazioni, esposti o denunce, le procure della Repubblica o della Corte dei Conti inviano per conoscenza comunicazione scritta alle relative agenzie e all'ISPRA».

14.5

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «I pareri sono espressi entro venti giorni» con le seguenti: «I pareri sono espressi entro trenta giorni».

14.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso specifici regolamenti interni», inserire le seguenti: «previa intesa con la regione o provincia autonoma competente».

14.7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,».

14.71

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: "A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza".

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

14.8

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le ispezioni di cui al comma 6, possono essere anche richieste previa petizione pubblica a firma di 1000 cittadini residenti nel territorio di interesse.».

14.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale ispettivo dell'ISPRA e delle agenzie di cui al presente articolo, che nell'esercizio delle proprie funzioni svolga compiti ispettivi e di vigilanza, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

14.10

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale del sistema Nazionale che svolge mansioni di controllo ambientale opera con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, secondo il grado e la qualifica».

14.11

[LUCIDI](#), [NUGNES](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'anonimato nell'esercizio delle loro funzioni.».

14.12

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori. L'accesso agli ispettori è effettuato mediante selezione a rotazione casuale».

14.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 14.**

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. Nel rispetto della normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il personale incaricato degli interventi ispettivi effettuati nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale delle agenzie è individuato tra il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che opera con compiti ispettivi e di vigilanza.

2. L'Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con il contributo delle agenzie, elabora, nel rispetto del codice etico, uno schema di regolamento adottato secondo i principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo per lo svolgimento delle attività, applica il principio di rotazione del medesimo personale per le visite nei singoli siti o impianti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali, nonché le modalità di accesso alla diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione del regolamento il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano e nominano, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente.

6. Il personale di cui al comma 2 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il personale di cui al comma 2 provvede allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15.

15.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le funzioni del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla presente legge sono finanziate tramite il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

1-*ter*. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

1-*quater*. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-*quinqies*. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*ter*, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*septies*.

1-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

15.2

[ARRIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento delle Agenzie è definito in funzione dei contenuti dell'articolo 9 comma 3 per il raggiungimento dei LEPTA».

15.3

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie ordinarie assegnate annualmente con le disposizioni di bilancio e mediante accesso riservato a quota parte delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alla cui definizione si provvede con i decreti ministeriali di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo.».

15.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica ";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione del preminente concorso delle Agenzie alle funzioni di tutela e di prevenzione in materia di salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.5

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «secondo i limiti e le misure di contenimento della spesa, analogamente a quanto previsto per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.».

15.6

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «Nel rispetto delle rispettive competenze, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter;

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «al rilascio di pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e».

15.8

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «procedure di bonifica» aggiungere le seguenti: «, di riqualificazione ambientale».

15.9

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe nazionali, per soddisfare il principio di adeguatezza e omogeneità, sono definite tenendo conto di analoghe tariffe previste all'interno dell'Unione europea. Le tariffe non hanno valore retroattivo e non possono applicarsi a pareri o convalide in corso».

15.10

[PANIZZA](#)

All'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: «o province autonome» sono soppresse;*

b) *al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle province autonome rimangono ferme le vigenti modalità di finanziamento delle rispettive strutture competenti e di determinazione delle tariffe, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».*

15.11

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#),
[BATTISTA](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «o province autonome» con le seguenti: «. Nelle province autonome rimangono ferme le vigenti modalità di finanziamento delle rispettive strutture competenti e di determinazione delle tariffe, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

15.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «assegnazione alle agenzie degli introiti» aggiungere le seguenti: «, da distribuire equamente,».

15.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.» aggiungere le seguenti: «, secondo criteri di proporzionalità ed equità».

15.14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatta salva la rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili ove individuati».

15.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15- bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni

mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

15.0.2

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica del comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del Patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi».

15.0.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure

fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

16.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 1.

16.3

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Federale per la protezione dell'Ambiente si provvede attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prende a base della definizione delle modalità di finanziamento l'Indice Territoriale Sintetico che determina la proporzione nella quale, a partire da una base di almeno l'uno per cento del fondo sanitario nazionale, devono essere attribuiti dalle singole regioni i finanziamenti per il funzionamento del Sistema Federale per la Protezione dell'ambiente.

1-ter. Sino alla definizione dell'indice territoriale sintetico viene utilizzata la tabella di cui all'allegato 1.

1-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comunque dato corso alle assunzioni per la copertura integrale dei posti resi vacanti a causa della quiescenza del personale intervenuta nell'ultimo triennio».

Conseguentemente aggiungere al testo:

Allegato 1

(all'articolo 16, comma 2-ter)

INDICI TERRITORIALI SINTETICI DELLE REGIONI

<i>Regioni ? Province Autonome</i>	<i>Indice territoriale sintetico</i>
<i>Abruzzo</i>	<i>48,2</i>
<i>Basilicata</i>	<i>21,4</i>
<i>Calabria</i>	<i>53,2</i>
<i>Campania</i>	<i>99,3</i>
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>147,8</i>
<i>Friuli-Venezia-Giulia</i>	<i>43,5</i>
<i>Lazio</i>	<i>127,3</i>
<i>Liguria</i>	<i>43,8</i>
<i>Lombardia</i>	<i>247,9</i>
<i>Marche</i>	<i>49,1</i>
<i>Molise</i>	<i>15,4</i>
<i>Piemonte</i>	<i>145,7</i>
<i>Puglia</i>	<i>96,1</i>
<i>Sardegna</i>	<i>64,7</i>
<i>Sicilia</i>	<i>132,2</i>

<i>Toscana</i>	<i>121,1</i>
<i>Umbria</i>	<i>29,8</i>
<i>Valle d'Aosta</i>	<i>8</i>
<i>Veneto</i>	<i>135,5</i>
<i>Prov. Bolzano</i>	<i>22,9</i>
<i>Prov. Trento</i>	<i>20,2</i>

16.4

[BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le sanzioni da applicarsi qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella presente legge».

16.5

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2016 e 2017, il vincolo normativo assunzionale è determinato entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

16.6

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì fatte salve le potestà attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento degli stessi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, fermo restando il rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 8 e all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE "Habitat". Analoga disciplina si adotta per le deroghe di prelievo di mammiferi selvatici non appartenenti alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

16.7

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2 sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome»;*
- e) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle correlative norme di attuazione. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo il rispettivo ordinamento, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e fino al predetto adeguamento restano applicabili le disposizioni legislative preesistenti delle medesime province autonome.».

16.8

[PANIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;*
- b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «e le province autonome» sono soppresse;*
- c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi Statuti speciali e dalle correlative norme di attuazione. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo il rispettivo ordinamento, nel rispetto

dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e fino al predetto adeguamento restano applicabili le disposizioni legislative preesistenti delle medesime province autonome.».

16.9

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente della Provincia, su proposta dell'assessore competente e su conforme parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale."».

16.10

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risultano abrogate dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge.».

16.11

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 3.

16.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, l'organo responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli decreti attuativi previsti nella presente legge, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4-ter. La mancata predisposizione e la mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».

16.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti dalla presente legge costituisce oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.»

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 160 (pom.) del 14/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
160ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) svolge considerazioni introduttive all'illustrazione dei suoi emendamenti, sottolineando l'esigenza di una disciplina articolata ed omogenea delle attività delle ARPA. Manifesta apprezzamento per la realizzazione di un sistema a rete di laboratori accreditati che assicuri la circolazione delle informazioni e la collaborazione tra le ARPA, l'ISPRA e gli altri enti di ricerca. Esprime contrarietà per le attività di consulenza erogate in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del sistema nazionale per evitare situazioni di conflitto di interessi anche potenziali. Analoghi dubbi suscita l'attribuzione all'ISPRA dei compiti di coordinamento delle agenzie regionali, poiché ciò potrebbe compromettere la natura stessa dell'istituto di ricerca.

Necessaria appare l'introduzione di un sistema federale nel quale le agenzie svolgano un ruolo di sussidiarietà, attraverso un dialogo sul territorio con le altre agenzie e con l'istituto di livello nazionale. Occorre inoltre affrontare il tema del finanziamento delle attività del sistema nazionale, prevedendo l'impiego di un indice territoriale sintetico, quale strumento di riparto di un fondo nazionale. Si sofferma ad illustrare gli emendamenti 1.2, 2.1, 2.2, 3.6, 3.7, 3.17, 4.0.1, 9.1, 14.2 e 16.3, che mirano a fornire soluzioni mirate alle problematiche dianzi evidenziate.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) rileva l'incoerenza tra le definizioni recate dall'articolo 2 e altre parti del disegno di legge in cui di tali definizioni non si tiene conto. Le sue proposte emendative mirano pertanto a migliorare la qualità del testo e l'organicità delle disposizioni, ad assicurare l'indipendenza dei controlli ambientali e la loro trasparenza, nonché a facilitare l'accesso alle informazioni ambientali. Illustra quindi in particolare gli emendamenti 1.6, 2.8, 6.9, 6.11, 7.15 e 14.11. Chiede infine alla relatrice Manassero chiarimenti sulla definizione di laboratorio accreditato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1776) DI GIACOMO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Matese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) chiede chiarimenti sulla sostenibilità finanziaria degli adempimenti a cui sarebbe tenuto l'Ente parco sulla base di quanto previsto dall'articolato.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che le informazioni richieste dalla senatrice Bignami saranno rese dal Governo mediante apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 385

Il senatore [ZIZZA](#) (*CRi*) chiede di acquisire con urgenza copia dello studio del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR sull'impatto ambientale e sulla salute umana della centrale termoelettrica dell'Enel di Cerano, in provincia di Brindisi. Chiede inoltre di acquisire copia della relazione dell'ARPA Puglia, dalla quale risulterebbe che la certificazione EMAS della centrale Enel di Cerano

non corrisponde ai criteri richiesti.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che la documentazione richiesta dal senatore Zizza sarà acquisita tramite l'Ufficio di segreteria.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che nel corso dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (pom.) del 15/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
161ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1776\)](#) **DI GIACOMO ed altri.** - *Istituzione del Parco nazionale del Matese*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del senatore Caleo, la COMMISSIONE conviene di effettuare un ciclo di audizioni sull'istituzione del Parco nazionale del Matese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il**

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente [MARINELLO](#) informa che il senatore Di Biagio ha presentato l'ordine del giorno G/1676/15/13, pubblicato in allegato, in sostituzione dell'emendamento 9.11 (testo 2), e che il relatore Vaccari ha presentato gli emendamenti 15.1000 e 36.1000, pubblicati in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) stigmatizza il ripetuto deposito di nuovi emendamenti da parte del relatore ed esprime contrarietà sull'atteggiamento del Governo che, per questo tramite, introduce modifiche surrettizie al disegno di legge, modificandone irrimediabilmente l'originaria fisionomia.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) osserva che tra gli emendamenti depositati dopo la chiusura del termine rientrano anche proposte emendative che hanno consentito di condividere modifiche proposte dal Gruppo M5S, quali ad esempio quelle sul vuoto a rendere.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 15.1000 e 36.1000 alle ore 18 di lunedì 20 luglio 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) interviene in discussione rilevando che la decisione della maggioranza di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati non elimina l'esigenza dell'intervento in Commissione del Ministro dell'ambiente per conoscere quale l'orientamento del suo Dicastero. Nel merito, giudica favorevolmente il maggiore coordinamento delle attività dei diversi soggetti del sistema nazionale rete, anche se questo richiederebbe un loro maggiore coinvolgimento. Gli emendamenti 4.8, 4.101 e 6.3 intervengono sul sistema di *governance* precisando, tra l'altro, le funzioni del Consiglio del sistema nazionale. La rilevanza del Consiglio richiede che i suoi componenti durino in carica quattro anni senza possibilità di rinnovo e che il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle Agenzie regionali vengano nominati con procedure di evidenza pubblica tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, secondo le modalità indicate dall'emendamento 8.1. L'emendamento 3.71 limita la

vincolatività delle attività di ricerca poste in essere dal sistema a rete. Un aspetto rilevante è poi costituito dal reperimento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema. In tale senso, intervengono gli emendamenti 3.211, sui costi *standard* delle prestazioni, 3.23, sull'acquisizione dei fondi europei e 3.26, sull'impiego del personale in esubero dalle province. L'emendamento 12.0 interviene sulla riorganizzazione e sulla ottimizzazione dei laboratori di analisi. L'emendamento 14.3 sopprime il principio della rotazione del personale nello svolgimento dell'attività di istituto, più consona ad una misura organizzativa. L'emendamento 15.9 prevede che le tariffe nazionali siano definite tenendo conto di analoghe tariffe nell'Unione europea.

Ritira infine l'emendamento 4.31.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) illustra l'emendamento 6.6, che prevede la rielaborazione dei dati esaminati entro tre mesi dalla loro acquisizione. L'emendamento 16.4 dispone che il Governo stabilisce con decreto il sistema sanzionatorio nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del disegno di legge.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) manifesta disappunto per l'intento della maggioranza e Governo di non apportare al disegno di legge modifiche che pure sono necessarie. Alcuni emendamenti del suo Gruppo mirano ad assicurare l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevenendo situazioni di conflitto di interesse. Gli emendamenti 8.2 e 8.3 intervengono sulle modalità e sui requisiti di nomina del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie, eliminando l'intervento del Ministero dell'ambiente. Ulteriori proposte emendative mirano a migliorare il provvedimento sui temi dell'aggiornamento scientifico dei LEPTA, del sistema di accreditamento dei laboratori e sulle modalità di finanziamento del sistema nazionale a rete.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) auspica la celere conclusione dell'esame del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati per poter inserire un nuovo tassello normativo a fianco della legge n. 68 del 2015, in materia dei cosiddetti ecoreati. Eventuali correzioni potranno essere apportate con successivi provvedimenti legislativi. Manifesta contrarietà rispetto all'intento dilatorio e la resistenza al cambiamento, le cui motivazioni appaiono formalmente burocratiche, se non incomprensibili, alla luce della esigenza fortemente sentita di istituire il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che ciò che è approvato dalla Camera dei deputati non è sempre formalmente corretto e che spesso l'esame del Senato della Repubblica ha consentito di prevenire difficoltà applicative delle norme.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il senatore [CUOMO](#) (*PD*) fa presente che, a fine settembre, sarà presente in Italia una delegazione della provincia di Zhejiang della Repubblica Popolare cinese, interessata alle attività della

Commissione ambiente del Senato. Invita pertanto il presidente Marinello a prevedere un'apposita occasione di incontro.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che verranno poste in essere le attività necessarie a rendere possibile tale circostanza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 16 luglio 2015, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/15/13

[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento introduce all'articolo 9 misure in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di CO₂. In particolare il provvedimento prevede che "i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili";

la disposizione, nel favorire un virtuoso processo di riduzione dell'impatto ambientale, tralascia di considerare diversi aspetti del comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili, meritevoli di attenzione. In primo luogo, nel menzionare gli impianti a biomasse e biogas, tralascia di considerare gli impianti alimentati a bioliquidi che, alla stregua delle biomasse, sono contemplate nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

è opportuno, inoltre, ricordare che, in tema di sottoprodotti utilizzabili nei citati impianti, i principi guida delle disposizioni proposte si attagliano bene anche ai sottoprodotti industriali derivati dalla lavorazione degli oli vegetali, di grassi animali e di produzione dei biocombustibili, come individuati da norme tecniche ? quali ad esempio la UNI/TS 11163;

l'inserimento di tali sottoprodotti nel ciclo virtuoso di riduzione dell'impatto ambientale, conseguirebbe

altresì il valore aggiunto di favorire quei processi di economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 398 finale del 25/9/2014 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti";
inoltre il perseguimento dei citati obiettivi, per essere pienamente conseguito dovrebbe essere applicabile anche agli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi;
è opportuno ricordare, inoltre, che in tema di sottoprodotti utilizzabili negli impianti sussistono criticità relativamente all'elenco di sottoprodotti di cui all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali ? con particolare riguardo ai combustibili - gli operatori del settore attendono da anni un aggiornamento che, in linea con l'evoluzione tecnologica del comparto, preveda un ampliamento delle tipologie e provenienze di sottoprodotti, contemplando anche oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009 ? ovvero i combustibili liquidi ? come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009;
le criticità che interessano, sotto il profilo operativo, gli operatori emergono in maniera evidente nel caso del mancato aggiornamento dell'allegato X, parte V, del decreto legislativo n.152 del 2006, quanto ai SOA di cui al citato regolamento CE 1069/2009. A livello regionale esistono infatti comportamenti discrezionali da parte degli organismi deputati, circa l'autorizzazione all'utilizzo dei SOA negli impianti;
il sussistere di un'esplicita disposizione comunitaria in merito, non consente di considerare i SOA come rifiuti ricadenti sotto la parte IV del citato decreto legislativo n.152 del 2006, come esplicitato all'articolo 85, comma 2 dello stesso: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolamentati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento [?] b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento europeo CE 1774/2002 (NDR: oggi sostituito dal 1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione biogas o di compostaggio";
tale disposizione appare in contrasto, almeno teorico, con il successivo articolo 293 del decreto legislativo, il quale nega la possibilità di utilizzare come combustibile quanto non esplicitamente richiamato nell'Allegato X , della parte V;
quanto evidenziato lascia trapelare una situazione di ambiguità che merita attenzione e adeguata rettifica al fine di definire un'armonia normativa che, in linea con le disposizioni europee in materie, consenta la piena operatività al settore interessato, nonché un'adeguata trasparenza e chiarezza sotto il profilo amministrativo;
impegna il Governo:
ad attivare le opportune misure, in sede normativa, finalizzate a garantire quanto prima l'aggiornamento del citato allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per includere tra le tipologie e provenienze di sottoprodotti, gli oli e i grassi vegetali e loro intermedi, citati in premessa, come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009, nonché per esplicitare il riferimento alla produzione di energia elettrica da bioliquidi per gli impianti per i quali si prevede la possibilità di utilizzare i sottoprodotti di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame.

15.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso art. 206-sexies, sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge".

36.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: « sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. » *sono inserite le seguenti*: «Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti»".

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
162ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ([n. 190](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra lo schema di decreto, predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), che mira a dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE, relativa agli *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Tale direttiva modifica la direttiva del Consiglio 2008/105/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo schema di decreto è predisposto secondo la tecnica della novella legislativa con modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si interviene sugli articoli 74 (Definizioni) e 78 (*Standard* di qualità ambientale per le acque superficiali), nonché sull'allegato I alla Parte Terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Sono inoltre introdotti gli articoli aggiuntivi 78-*nonies*, 78-*decies* e 78-*undecies*. La direttiva 2013/39/UE dà attuazione a misure strategiche volte a combattere l'inquinamento idrico, tramite l'inserimento, dodici nuove sostanze inquinanti in aggiunta alle trentatré sostanze cosiddette "prioritarie" per la loro pericolosità e già individuate dalla decisione n. 2455/01/CE. Le dodici sostanze

chimiche aggiunte dalla nuova direttiva sono rintracciabili nei prodotti fitosanitari, nei prodotti biocidi, nelle sostanze chimiche industriali e nei sottoprodotti della combustione. La nuova direttiva rivede, altresì, gli *standard* di qualità ambientale delle sostanze già considerate e introduce analoghi *standard* per le nuove sostanze. L'obiettivo del legislatore europeo è quello di raggiungere, entro il 2021, il buono stato chimico delle acque con riferimento alle sostanze individuate in passato e, entro il 2027, il buono stato chimico delle acque con riferimento alle dodici nuove sostanze. A tal fine, lo schema di decreto prevede che le Regioni e le Province autonome svolgano le attività più rilevanti, applicando gli *standard* di qualità ambientale, monitorando le sostanze dell'elenco elaborato dalla Commissione europea ed inviando all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) informazioni rilevanti in materia. L'ISPRA, a sua volta, avrà compiti di coordinamento tecnico-scientifico come l'aggiornamento dell'inventario dei rilasci di fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, la certificazione della conformità dei metodi di analisi a determinate specifiche tecniche, la verifica della comparabilità dei risultati analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. In particolare, l'ISPRA dovrà assicurare il coordinamento del monitoraggio delle sostanze della lista di controllo definita a livello europeo (ai sensi dell'articolo 8-ter della direttiva con la decisione 2015/495 del 20 marzo 2015) ed elaborare una relazione sulla strategia di monitoraggio delle sostanze inquinanti, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome. Tale relazione sarà inviata alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente curerà la verifica d'impatto della regolamentazione. Nella scheda di analisi dell'impatto della regolamentazione, si sottolinea che i contenuti dell'intervento sono stati concordati preventivamente mediante appositi tavoli tecnici con le Regioni e le Province autonome e con il gruppo di lavoro tecnico costituito dagli Istituti scientifici nazionali (CNR, ISPRA e Istituto Superiore di Sanità). Nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di decreto, si precisa che le attività che saranno svolte dalle Regioni (monitoraggio delle acque e conseguimento degli *standard* di qualità ambientale) rientrano fra le attività già poste in capo ad esse dalle norme vigenti. Agli oneri che ne conseguono le Regioni faranno fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. I compiti attribuiti all'ISPRA rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento delle agenzie regionali e delle Province autonome e di altri organismi eventualmente costituiti, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto dello stesso Istituto.

Preliminarmente all'avvio della discussione il presidente [MARTELLI](#) rileva la necessità che la Commissione acquisisca elementi informativi in merito alle soglie di contaminazione e di misurabilità degli elementi chimici, la cui presenza è disciplinata dal provvedimento in esame. Qualora non fosse possibile svolgere audizioni di tecnici di laboratori accreditati, in occasione dell'esame dell'atto di Governo n. 190, si potrebbe procedere in tal senso alla ripresa dalla pausa estiva.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del presidente Martelli, suggerendo di audire anche i tecnici delle ARPA.

La relatrice [PUPPATO](#) (*PD*) fa presente che si potrebbe comunque procedere alla acquisizione informale delle eventuali osservazioni sullo schema di decreto da parte dei soggetti suggeriti dal presidente Martelli e dal senatore Caleo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente **MARTELLI** dà conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 15.1000 e 36.1000, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il senatore **CALEO** (PD) invita il Presidente a sollecitare l'espressione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti al disegno di legge.

La senatrice **NUGNES** (M5S) si associa alla richiesta del senatore Caleo.

Il presidente **MARTELLI** assicura che verrà dato seguito a tale richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARTELLI](#) comunica che nel corso dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente [MARTELLI](#) avverte che la seduta di giovedì, 23 luglio 2015, è posticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

15.1000/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 15.1000, le parole: "sopprimere il comma 4 e" sono soppresse.

15.1000/2

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 15.1000, capoverso 206-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

"al comma 2 dopo le parole: "L-bis" aggiungere le seguenti: "e L-ter";

al comma 2 sostituire le parole: "in allegato 1 annesso alla presente legge" con le seguenti: "di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge".

15.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso art. 206-sexies, sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge".

36.1000/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 36.1000, al comma 2-bis, capoverso art.184-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, sopprimere la parola "comunque" e le parole ", anche in assenza di decreto ministeriale,";

2. sopprimere il secondo periodo.

36.1000/2

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 36.1000, capoverso 2-bis, sostituire le parole "e trattamento" con la parola "dei".
Conseguentemente sopprimere le parole "o trattabili".*

36.1000/3

[CALEO](#)

All'emendamento 36.1000, al terzo periodo, sostituire le parole: "l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto" con le parole: "l'ente competente deve inoltre preventivamente accertare, sulla base della documentazione richiesta dallo stesso e prodotta dal soggetto richiedente, che per il prodotto che verrà immesso in commercio esista un mercato o una domanda ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, lett. b)" e, alla fine del periodo, aggiungere le parole "o UNI EN ISO 14001".

36.1000/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 36.1000, al penultimo periodo, sopprimere le parole: "che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e".

36.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: « sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.» sono inserite le seguenti: «Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti»".

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
170ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Prima che il presidente **[MARINELLO](#)** proceda alle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la senatrice MORONESE chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 31.7, 33.10 e 35.7.

Il senatore **[DALLA ZUANNA](#)** (PD) chiede di accantonare l'emendamento 33.3 (testo 2) e, conseguentemente, l'identico emendamento 33.2 (testo 2).

Il relatore **[VACCARI](#)** (PD) chiede di accantonare l'emendamento 29.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti.

Su proposta del presidente [MARINELLO](#), la Commissione conviene su tali richieste.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 29.1, 29.3, 30.1, 30.2, 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.4, 31.5, 31.6, 31.71, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.2 (testo 2), 33.6, 33.13, 36.1, 36.9, 36.0.2 (testo 2), 37.1, 37.2, 37.3, 37.5, 39.11, 39.12, 39.13, 39.15, 39.16, 39.19, 39.20, 39.21, 39.26 e 39.28.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 29.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 29.4.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 29.5 e 29.6.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 30.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MORONESE](#) (M5S), l'emendamento 30.4 è posto ai voti e respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 31.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) ritira l'emendamento 31.8 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 33.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 33.1.

La Commissione conviene di accantonare gli identici emendamenti 33.4 (testo 2), 33.5 (testo 2) e 33.9.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 33.7 e 33.8, mentre gli emendamenti 33.11 e 33.12 sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 34.

Posto ai voti l'emendamento 34.1 è approvato, mentre l'emendamento 34.2 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 36.100, 36.3 (testo 2), 36.200, 36.4 e 36.6, mentre risulta respinto l'emendamento 36.2. La votazione dell'emendamento 36.5 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 36.6.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 36.7 che risulta respinto, mentre l'emendamento 36.8 risulta approvato. E' altresì respinto l'emendamento 36.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 37.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 37.4, 37.6 e 37.0.1.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 37.0.2 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 38.

Posto ai voti l'emendamento 38.1 è respinto, mentre l'emendamento 38.0.1 è accantonato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.0.2 e 38.0.3.

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 38.0.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 38.0.5 e 38.0.6.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.0.7, 38.0.8 e 38.0.10.

Su richiesta del senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 38.0.9 (testo 2).

A seguito di distinte votazioni gli emendamenti 39.2, 39.3 e 39.5 sono respinti, mentre l'emendamento 39.4 è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.6 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.14, 39.151, 39.17 e 39.18.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.22 (testo 3) e il relativo subemendamento.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.23, 39.24, 39.25, 39.27, 39.29, 39.30 e 39.31.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.32 e 39.33.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che l'emendamento 39.34 è riformulato nell'emendamento 39.34 (testo 2), che posto ai voti risulta approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.3 (testo 2), 39.0.4 e 39.0.5.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 40.200 (testo corretto) nell'emendamento 40.200 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati in corso di seduta saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) sollecita l'esame dell'affare assegnato n. 590, relativo alla ex Cava di tufo Monti Maddaloni e propone di svolgere un ciclo di audizioni sul Progetto per il monitoraggio e la individuazione delle aree potenzialmente inquinate - MIAPI, di interesse di alcune Regioni del Mezzogiorno.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) fa presenti le problematiche della disciplina delle tariffe energetiche, osservando che le scelte dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico renderanno difficile perseguire gli obiettivi di efficienza energetica e danneggeranno i consumatori. Su tale tema sollecita l'interessamento della Commissione.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si associa alle preoccupazioni del senatore Piccoli, sollecitando un opportuno ciclo di audizioni.

Con riferimento ai recenti eventi meteorologici, il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) ritiene opportuno organizzare un ciclo di audizioni sulle conseguenze in termini di dissesto idrogeologico.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (AL-A) sollecita audizioni sul tema dei consorzi di bonifica.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sottolinea la stretta attinenza tra le problematiche del dissesto idrogeologico e il governo del territorio.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che verrà dato corso alle richieste testé emerse, compatibilmente con la programmazione dei lavori della Commissione, in considerazione della necessità di completare celermente l'esame dei disegni di legge n. 1676 e n. 1458. Fa inoltre presente l'esigenza di riprendere e

concludere anche l'esame congiunto dei disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi (Atti Senato 119, 1004 e 1034).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che - nel corso dell'audizione dello scorso 8 settembre in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e in occasione della missione di una delegazione della Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali dei siti di interesse nazionale (n. 589) - è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta notturna, già prevista per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

33.7

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda"».

33.8

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: "di cui alla lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera e)".

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: "AEE" è sostituita dalla seguente: "RAEE" e le parole: "per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso"».

34.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga delle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto, comunque, delle norme disposte dalle direttive dell'Unione europea"».

36.100

IL RELATORE

Al comma 1 le parole: ",oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge," sono soppresse.

36.3 (testo 2)

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e riducono i rifiuti» fino a: « smaltimento» con le seguenti: «e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento».

36.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parole: "adottano" inserire le seguenti: ",entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,".

36.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o verificano la coerenza dei programmi già approvati».

36.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorra, sostituire la parola: "polietilene" con la parola: "plastica"».

36.8

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 39, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché alla riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali».

38.0.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Miscelazione dei rifiuti)

All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.6

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

39.4

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere il seguente periodo: «, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

39.34 (testo 2)

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e concorrono inoltre all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino

contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il piano di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario ovunque possibile ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, devono avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale."».

40.200 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2 dell'articolo 72-bis richiamato, sostituire la parola: "2014", ovunque ricorra, con la seguente: "2016".

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

**SU UNA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il presidente [MARINELLO](#) informa la Commissione che il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha trasmesso, con nota del 26 febbraio 2016, la deliberazione n. 72/2016/R/eel, recante "Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo", con la quale l'Autorità ha modificato i propri provvedimenti per recepire le modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008, introdotte dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), e le disposizioni del decreto-legge n. 154 del 2015, come convertito dalla legge n. 189 del 2015.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2151) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **VACCARI** (PD) illustra i disegni di legge che propongono l'istituzione di una Commissione parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza e per la ricostruzione, con riferimento in particolare alla loro eventuale cattiva gestione ed ai ritardi nell'assegnazione dei fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali scadenti e carenze progettuali.

Il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti analoghi. I due disegni di legge prevedono che la Commissione sia bicamerale, composta da dieci senatori e da dieci deputati, secondo l'Atto Senato 2151, e da venti senatori e da venti deputati, secondo l'Atto Senato 2152, scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. I disegni di legge propongono che la Commissione - che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria - possa acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini. Le sedute della Commissione sono pubbliche, ma in caso di necessità è prevista la possibilità di riunirsi in regime di segretezza. La Commissione fruisce di personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dai Presidenti delle Camere. Le spese per il funzionamento della Commissione - individuate dal solo Atto Senato 2151 nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per gli anni successivi - sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera in parti uguali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Esame e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il documento che propone l'avvio di una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il *Doc. XXII n. 5* prevede, con atto non legislativo, la costituzione di una Commissione monocamerale in Senato. Sono attribuiti alla Commissione di inchiesta i seguenti compiti: acquisizione di dati e informazioni sui fondi stanziati ed utilizzati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; acquisizione di dati e informazioni sugli indirizzi e i risultati delle attività svolte dai soggetti che si occupano della ricostruzione; vigilanza sull'attuazione degli impegni assunti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali e per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie; acquisizione di informazioni sull'efficacia e lo stato dei progetti di ricostruzione e sui criteri di programmazione temporale; verifica delle misure di sicurezza attivate nelle aree colpite dal sisma; verifica dell'applicazione della normativa vigente in materia ed individuazione dell'adeguatezza degli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tutela ambientale, certificazione energetica, risparmio idrico e prevenzione del rischio sismico. Il testo prevede che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che, a maggioranza assoluta dei componenti, questa non decida diversamente. La Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento, poste a carico del bilancio interno del Senato, sono individuate nel limite massimo di 50.000 euro.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il presidente [MARINELLO](#) rileva l'esigenza di un ciclo di audizioni per valutare l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta bicamerale o monocamerale, proseguendo, di conseguenza, l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2151 e 2152 oppure l'esame del *Doc. XXII, n. 5*. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro il prossimo 16 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio 2015.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti ed invita la relatrice Manassero e la rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritiene necessario concedere maggior tempo alla Commissione per riprendere le fila dell'*iter* procedurale interrotto prima dell'estate. Considerato inoltre che il disegno di legge n. 1458 è già stato calendarizzato per l'esame dell'Assemblea, sollecita un intervento del presidente Marinello, nelle sedi competenti, per assicurare tempi congrui d'esame.

La senatrice [MANASSERO](#) (PD) osserva incidentalmente che, con il disegno di legge n. 1458, si completano le politiche ambientali definite dalla legge n. 221 del 2015, cosiddetto collegato ambientale. Ritiene inoltre che nel corso dell'esame dell'Assemblea sarà possibile valutare la trasformazione delle proposte emendative più significative in ordini del giorno, valorizzando così l'istruttoria svolta in Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in assenza dei pareri della Commissione bilancio, la fase dell'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo è l'unica procedibile, senza che venga inficiata la facoltà dei presentatori degli emendamenti di pronunciarsi nuovamente in dichiarazione di voto. Fa inoltre presente che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa parlamentare non dovrebbe essere intenzione del Governo porvi la questione di fiducia, garantendo tempi congrui per l'espressione delle valutazioni politiche.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo, che esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(198\)](#) *CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari*

[\(312\)](#) *DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*

[\(1060\)](#) *DALLA TOR ed altri. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2013.

Il relatori [DALLA ZUANNA](#) (PD) e Laura [PUPPATO](#) (PD) riepilogano le fasi procedurali svolte e gli esiti del ciclo di audizioni. Si impegnano a presentare alla Commissione un testo unificato dei disegni di legge nel volgere di poche settimane, facendo presente l'opportunità di alcune audizioni integrative, in considerazione degli avvicendamenti e degli accadimenti, anche di rilievo penale, che hanno interessato le istituzioni interessate dalle proposte legislative.

Il presidente [MARINELLO](#) sottolinea la completezza del ciclo di audizioni svolto, anche grazie alla missione *in loco* di una delegazione della Commissione. Comunica che il 9 marzo prossimo sarà audito il sindaco di Venezia e successivamente un rappresentante dell'UNESCO, poichè Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio dell'Umanità. Sarebbe pertanto opportuno limitare ulteriori audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Poiché non vi sono interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra lo schema di relazione favorevole.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) dichiara il voto contrario sulla proposta del relatore, esprimendo valutazioni critiche sui contenuti dell'articolo 17, in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, paventando ulteriori procedure di infrazione ai danni dell'Italia.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di relazione è posto ai voti ed approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di ieri, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

**(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri;
Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente **MARINELLO** dà conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul
disegno di legge e sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati agli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, pubblicati in allegato.

Il relatore [CALEO](#) (PD) precisa che il subemendamento 9.200/4 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato, è quello al quale va riferita l'espressione del parere favorevole.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 10.1000.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 10.1000.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 19.1000.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 19.1000.

Il presidente [MARINELLO](#) invita il relatore e la rappresentante del Governo a valutare con attenzione l'aggravamento delle sanzioni previsto dall'emendamento 19.1000, soprattutto con riferimento a quelle irrogate a seguito dell'attraversamento delle zone "C" delle aree marine protette, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione di condotte che potrebbero essere accidentali.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4.

Il relatore [CALEO](#) (PD) sottolinea incidentalmente che mentre le modalità di gestione del controllo faunistico recate dall'emendamento 10.1000 tengono conto dell'orientamento delle più importanti associazioni ambientaliste, i meccanismi sanzionatori previsti dall'emendamento 19.1000 sono invece il frutto di un inasprimento ponderato delle pene attuali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali del Sindaco di Venezia e del Presidente dell'Autorità portuale della stessa città, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

9.200/4 testo 2 (corretto)

[PICCOLI](#), [MARINELLO](#)

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica, in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.1000/1

[PANIZZA](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste».

10.1000/2

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1, sostituire le parole: «della specie di uccelli e mammiferi» con le seguenti: «della fauna selvatica».

10.1000/3

[PICCOLI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle aree contigue».

10.1000/4

[PICCOLI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 11.1», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».

10.1000/5

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «1», dopo le parole: «vincolante dell'ISPRA» sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/6

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «, le modalità, le tecniche».

10.1000/7

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1 i capoversi «2, 3 e 4», sono sostituiti dai seguenti:

«2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il

numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di gestione che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Conseguentemente, al capoverso comma 5 il secondo periodo è soppresso.

10.1000/8

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «2», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, le parole: «sono finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere finalizzati»;*

2) *le parole: «che può determinare» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente qualora venga dimostrata attraverso studi scientifici la possibilità di».*

10.1000/9

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», dopo le parole: «particolarmente vulnerabili», sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente qualora tale impatto sia accertato e comprovato da studi scientifici condotti dall'ISPRA di durata non inferiore ai due anni, con dati precisi di riferimento alle singole specie danneggiate».

10.1000/10

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1» al comma 2 dopo la parola: «alloctone» aggiungere le seguenti: «compresi i cinghiali».

10.1000/11

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione o» sono soppresse.

10.1000/12

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente all'utilizzo di metodi di controllo delle popolazioni basati sul contenimento delle nascite per via farmacologica».

10.1000/13

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse ogni intervento di eradicazione le seguenti specie: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nutria (*Myocastor coypus*), visone americano (*Neovison vison*), prodone (*procyon lotor*), tartarughe del genere *Trachemys*».*

10.1000/14

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei "capi Sanitari"».

10.1000/15

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», dopo le parole: «di controllo faunistico» sono aggiunte le seguenti: «che non possono essere condotti per nessuna ragione sugli uccelli selvatici, sulle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 1992, né nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio ed il trenta novembre».

10.1000/16

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «, sia di cattura che di abbattimento,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno carattere di eccezionalità e»;*

2) *le parole da: «dal personale» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «guardie dipendenti del parco unicamente per mezzo di metodologie ed interventi ecologici, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali. Gli interventi di controllo della fauna selvatica escludono l'impiego di armi».*

10.1000/17

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «, sia di cattura che di abbattimento» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «possono essere condotti esclusivamente dal Corpo forestale dello Stato e devono consistere unicamente nella cattura della fauna».

10.1000/18

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «accertata preventivamente l'inapplicabilità di altre soluzioni soddisfacenti, possono consistere unicamente nella cattura e».

10.1000/19

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono aggiunte le seguenti: «non possono avere frequenza superiore ad una volta ogni due anni».

10.1000/20

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» dopo le parole: «devono avvenire» sono aggiunte le seguenti: «previo parere vincolante dell'ISPRA».

10.1000/21

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «o da persone da esso autorizzate» sino alla fine del comma sono soppresse.

10.1000/22

[PICCOLI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA».

10.1000/23

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: «e validati dall'ISPRA».

10.1000/24

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi debbono essere preceduti da operazioni semestrali di censimento degli animali appartenenti alle specie oggetto del presente articolo; tali censimenti vengono condotti esclusivamente da personale scientificamente preparato ed abilitato dall'ISPRA».

10.1000/25

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di controllo non possono essere condotti con frequenza maggiore di una volta ogni 5 anni».

10.1000/26

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, all'articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli interventi di controllo faunistico devono essere prioritariamente basati su metodologie non violente nei confronti degli animali, possono essere applicati solo dopo l'adozione di un piano nazionale curato dall'ISPRA che approfondisca in modo particolare i meccanismi di regolazione naturale delle specie di cui sia stato accertato il soprannumero, attraverso la reintroduzione e diffusione dei predatori».

10.1000/27

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai interessare l'avifauna, i mammiferi, la fauna protetta e particolarmente protetta».

10.1000/28

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai essere applicato negli areali di diffusione del lupo e dell'orso».

10.1000/29

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «che, prioritariamente, non abbiano impatto sul benessere degli animali».

10.1000/30

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «ecologiche e non cruente».

10.1000/31

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «ecologiche, con carattere di eccezionalità, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali».

10.1000/32

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4» le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «che comportino le più moderne metodologie scientifiche, senza alcun ricorso ad interventi cruenti, curando

in modo particolare ogni forma di prevenzione».

10.1000/33

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, dopo le parole: «tramite catture», aggiungere le seguenti: «ed eventuale successivo abbattimento».

10.1000/34

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/35

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4-ter. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

10.1000/36

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo

faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale».

10.1000/37

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «non conformi alle modalità predeterminate» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano causato angoscia, stress o sofferenza negli animali».

10.1000/38

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», le parole da: «stabilite dall'ente» a: «tenitorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 31 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157».

10.1000/39

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 5 le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».

10.1000/40

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente».

10.1000/41

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4», inserire le seguenti: «, responsabili di interventi non conformi alle modalità predeterminate,».

10.1000/42

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'interdizione definitiva dall'attività venatoria».

10.1000/43

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» dopo le parole: «fatte salve» sono aggiunte le seguenti: «le violazioni al Codice penale e».

10.1000/44

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 189 del 2004 ed alla legge n. 157 del 1992».

10.1000/45

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono ammessi ulteriori interventi di controllo faunistico nelle zone in cui gli stessi abbiano provocato disturbo biologico alla fauna».

10.1000/46

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso «6» è soppresso.

10.1000/47

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» le parole: «o abbattuti» sono soppresse.

Conseguentemente, al capoverso comma 7, le parole: «o abbattuti» sono soppresse.

10.1000/48

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» aggiungere in fine le seguenti parole: «solo se quest'ultimo è stato condotto da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».

10.1000/49

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica».

10.1000/50

[PICCOLI](#)

Al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.

10.1000/51

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

All'emendamento 10.1000 al comma 1 capoverso «Art. 11.1» al comma 7 sopprimere il seguente periodo: «Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

10.1000/52

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso comma 7 è sostituito dal seguente: «Gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico non possono essere ceduti a titolo gratuito né fatti oggetto di vendita».

10.1000/53

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

«Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente».

10.1000/54

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».

10.1000/55

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

10.1000/56

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

10.1000/57

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

10.1000/58

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», dopo le parole: «abbattuti o catturati» sono aggiunte le seguenti: «che non possono comprendere specie appartenenti all'avifauna o ai mammiferi».

10.1000/59

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «7», è aggiunto il seguente:

«7-bis. Dal 1° settembre 2016 è vietata qualsiasi operazione di controllo della fauna che comporti l'uccisione degli animali».

10.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Introduzione dell'articolo 11.1)

"1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (Gestione della fauna selvatica). ?

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.»

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge."

19.1000/1

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a dodici mesi e».

19.1000/2

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquantamila», con la seguente: «ventimila».

19.1000/3

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, al secondo periodo le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

19.1000/4

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a 6 mesi o».

19.1000/5

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro venticinquemila» con le seguenti: «da euro duecento a euro quindicimila»;

al comma 1-bis sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;

al comma 2 sostituire le parole: «da euro cento a euro duemila» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;

al comma 2-bis sostituire le parole: «tra 50 euro e 1.000 euro» con le seguenti: «tra cinquanta euro e cinquecento euro».

19.1000/6

[PICCOLI](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000».

19.1000/7

[PICCOLI](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 25.000».

19.1000/8

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinquemila», con la seguente: «quindicimila».

19.1000/9

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

19.1000/10

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «aree protette», inserire le seguenti: «, qualora adeguatamente pubblicizzate,».

19.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito".

1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 223 (ant.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
223ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

**([Doc. XXII, n. 5](#)) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il relatore **VACCARI** (PD) dà conto della nuova proposta di testo unificato, pubblicata in allegato,
che tiene conto di ulteriori approfondimenti istruttori.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) suggerisce di inserire un riferimento agli interventi finalizzati
alla ricostruzione economica delle aree interessate dal sisma.

Il presidente **MARINELLO** osserva che quanto previsto alla lettera g) dell'articolo 1, comma 2,
vale a consentire l'attività della Commissione di inchiesta sugli aspetti segnalati dalla senatrice Blundo.

La Commissione conviene di adottare il nuovo testo proposto dal relatore per il prosieguo dell'esame e, dopo un breve dibattito sul termine per la fissazione degli emendamenti, nel quale intervengono i senatori [ARRIGONI](#) (LN-Aut), [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII), [MORONESE](#) (M5S) e [VACCARI](#) (PD), conviene di fissare tale termine alle ore 14 del 16 maggio 2016.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge nel presupposto che le funzioni previste dagli articoli 3, commi 1, 11, 12, 13, 14 e 16, siano svolte dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il parere favorevole è inoltre condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sull'intero disegno di legge. Invita pertanto la relatrice Manassero a presentare una proposta emendativa del seguente tenore: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Tale proposta emendativa non potrà essere subemendata poiché strettamente finalizzata ad evitare un vizio di costituzionalità del disegno di legge.

La senatrice [MANASSERO](#) (PD) presenta l'emendamento 16.0.1, pubblicato in allegato, che prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprimere parere favorevole sull'emendamento 16.0.1.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) esprime considerazioni fortemente critiche sulla relazione tecnica resa dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha sostanzialmente imposto i contenuti del parere alla Commissione bilancio. Già nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati erano state inserite, su richiesta della competente Commissione bilancio, clausole di invarianza finanziaria riferite a singoli articoli volte a prevenirne la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Giudica pertanto incomprensibile l'eccesso di zelo della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) ritiene che il parere della Commissione bilancio determini una novità rilevante ai fini dell'efficacia dell'intero disegno di legge che - con la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento - risulta svuotato di ogni sostanza.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) rileva che, ad oltre un anno dall'avvio dell'esame in sede referente, il parere della Commissione bilancio, a seguito della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, impone una modifica che costringerà alla *navette* con la Camera dei deputati. Proprio ciò che si voleva evitare e che ha costituito la motivazione per la contrarietà espressa dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative. Ritene pertanto necessario approfondire nel merito gli emendamenti, al fine di trasfonderne i contenuti più significativi in ordini del giorno, per la cui presentazione in Assemblea auspica che venga fissato un termine congruo.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse dai senatori Piccoli e Arrigoni. Il disegno di legge è vuoto di ogni contenuto poiché è impossibile definire una nuova organizzazione del sistema nazionale delle agenzie ambientali senza prevedere l'impiego delle risorse necessarie.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime sorpresa per i contenuti della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Ritene tuttavia opportuno procedere alla votazione degli emendamenti, considerando che il riesame della Camera dei deputati potrebbe essere spedito, nel caso in cui il provvedimento venisse esaminato in sede deliberante.

Il presidente [MARINELLO](#) rileva che se, da un lato, l'espressione del parere della Commissione bilancio è necessariamente coerente con la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, dall'altro, alle medesime conclusioni si poteva giungere in tempi molto più brevi. Fa inoltre presente che l'approvazione dell'emendamento 16.0.1 comporta un riesame meramente tecnico della Camera dei deputati senza possibilità di modifiche. L'eventuale soppressione dell'articolo che reca la clausola di invarianza finanziaria vizierebbe, infatti, di incostituzionalità il disegno di legge.

La senatrice [MANASSERO](#) (*PD*) si associa alle considerazioni espresse dal presidente Marinello, condividendo le perplessità suscitate dal particolare rigore della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Barbara DEGANI manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali ordini del giorno che riportino i contenuti delle proposte emendative più significative.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni sono respinti tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 16.0.1, che risulta approvato.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la modifica approvata dalla Commissione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) chiede che venga audito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle problematiche che interessano la laguna di Venezia a causa del passaggio delle grandi navi, in considerazione delle notizie contrastanti, riportate dagli Organi di comunicazione, sulle posizioni assunte dalle istituzioni dei diversi livelli territoriali.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) sollecita la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano un centro logistico di Novara, poiché risulterebbe che tale infrastruttura sia stata realizzata in un'area a forte rischio idrogeologico.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che, compatibilmente con la programmazione dei lavori, sarà dato seguito alle richieste dei senatori Laura Puppato e Martelli.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di ieri, svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'affare assegnato n. 302, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già prevista per le ore 20, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1458](#)

16.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"16-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

SUL [Doc. XXII, N. 5](#)

NT2

IL RELATORE

Art. 1.

(Istituzione, compiti e poteri della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:
 - a) sulle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;
 - b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziato per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziato nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziato nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;
 - c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;
 - d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;
 - e) verificare le misure di sicurezza nelle aree colpite dal sisma, con particolare riferimento ai reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, ai reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;

- f) sui motivi che hanno indotto a non intervenire con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, privilegiando il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; sull'adeguatezza di tali ordinanze in termini di efficienza, trasparenza delle procedure e velocità nella gestione della fase di ricostruzione;
 - g) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;
 - h) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione e nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione;
 - i) verificare l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio.
3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 3

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4

(Acquisizione di atti e documenti)

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a

trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1458
XVII Legislatura

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 140 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni **parte**
Non ostativo su
emendamenti

[N. 150 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su nuovo**
testo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni **parte**
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo su
emendamenti

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 461 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)

[N. 544 \(pom.\)](#)

15 marzo 2016

Esito: **Esame e**
rinvio

[N. 559 \(ant.\)](#)

14 aprile 2016

Esito: **Rinvio**

Pervenuta
relazione tecnica

[N. 568 \(ant.\)](#)

28 aprile 2016

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni **parte**
con presupposto

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 577 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Esito: Non
ostativo **su nuovo**
testo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 256 \(pom.\)](#)

21 luglio 2015

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 258 \(pom.\)](#)

22 luglio 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: **Rinvio**

[N. 259 \(ant.\)](#)

23 luglio 2015

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 259 \(ant.\)](#)

23 luglio 2015

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 261 \(pom.\)](#)

29 luglio 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Favorevole
con osservazioni

[N. 263 \(ant.\)](#)

31 luglio 2015

Commissione parlamentare questioni regionali

16 giugno 2015

(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2016
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1878 e 1203-A) Deputato BENI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1894, 98, 248 e 1832-A) Nerina DIRINDIN ed altri. - Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ([n. 261](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

([1375](#)) PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

([1892](#)) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della

ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri, De Rosa ed altri

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 16, comma 3, la norma individui espressamente le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 1994, le quali - in quanto incompatibili con la nuova disciplina - sono abrogate, dal momento che il procedimento di delegificazione previsto presuppone che l'effetto abrogativo di norme di natura legislativa sia comunque determinato da fonte di rango primario.

Ritiene necessario segnalare, inoltre, all'articolo 14, comma 7, che la disposizione - nel prevedere che personale dell'ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possa operare con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti del decreto ivi previsto sia espressamente finalizzata alla espressione di un parere.

Sugli emendamenti 15.4 e 15.6 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.202 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che, al comma 2, secondo periodo, la norma ivi prevista, nell'attribuire alla potestà legislativa regionale la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata, è suscettibile di ledere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di università.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1458-A) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.300 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nei procedimenti normativi volti ad apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto agli emendamenti 15.4 e 15.6, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932-A) Doris LO MORO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 2.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri Corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 2, reputa necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

In ordine all'articolo 24, comma 2, appare opportuno, a suo avviso, specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi gli emendamenti.

Sull'emendamento 8.22 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente.

Sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'*iter* di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Quanto al subemendamento 31.0.1/2, propone di formulare un parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) rileva che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. Chiede pertanto al relatore di riformulare la proposta di parere, inserendo un'osservazione che recepisca il rilievo da lui formulato.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che il rilievo espresso dal senatore Calderoli, pur meritevole di attenzione, non sia tale da giustificare un'osservazione critica circa compatibilità costituzionale della disposizione richiamata.

Insiste dunque sull'originaria proposta di parere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede pertanto che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ([n. 294](#))

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 461 (ant.) del 06/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015
461ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica sul provvedimento, richiesta nel corso della seduta di precedente trattazione.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), preso atto che la relazione tecnica, verificata positivamente, conferma il carattere esclusivamente ordinamentale della misura, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(2031) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO conferma di non avere ulteriori osservazioni sul provvedimento in esame.

Il RELATORE propone, dunque, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1738) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento è dotato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, osserva che l'articolo 2, al comma 1, lettera *b*) e al comma 2, lettera *b*), prevede che si determinino dotazioni e piante organiche con provvedimento ministeriale. L'inserimento di tali prescrizioni, stanti le evidenti conseguenze finanziarie, all'interno del provvedimento di rango legislativo o, quanto meno, la previsione di un concerto del Dicastero economico-finanziario nel decreto garantirebbero maggior controllo. Valuta, altresì, l'opportunità di non utilizzare il termine "piante organiche", che rimanda - in linea generale - al rapporto di lavoro dipendente anziché all'attribuzione di incarichi di tipo onorario. Quanto al comma 9 del medesimo articolo 2, la cui lettera *a*) equipara completamente i doveri del magistrato onorario a quelli del magistrato di carriera, valuta la possibilità di circoscrivere maggiormente la norma, ovvero di precisare che l'equiparazione va intesa comunque nel contesto del diverso inquadramento professionale, al fine di evitare equivoci interpretativi o rischi di contenzioso. Occorre acquisire ulteriori indicazioni da parte del Governo circa l'articolo 2, comma 13, lettera *e*), ove prevede la creazione di un peculiare regime previdenziale per i magistrati onorari, al fine di avere contezza sulle prevedibili conseguenze finanziarie di tale nuova prestazione (ancorché sia sostenuta tramite un contributo degli interessati). L'articolo 2, comma 14, lettera *c*) e l'articolo 6, comma 3, prevedono la realizzazione di corsi di formazione specifici per la magistratura onoraria andrebbero corredati dalla specificazione che tali nuove iniziative devono essere realizzate tramite strutture e risorse già previste a legislazione vigente. Fa presente che occorre valutare anche l'aggiunta di un parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi normativi di cui

all'articolo 3, comma 1. Occorre, infine, la conferma che il minor fabbisogno registrato sul capitolo di bilancio dedicato alle spese per la magistratura onoraria (cap. 1362), di cui tratta la relazione tecnica, possa essere effettivamente utilizzato a beneficio della riorganizzazione disposta con il provvedimento e che non si determinino, invece, minori risparmi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Rispetto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.11, 1.16, 2.1, 2.8, 2.9, 2.13, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.50, 2.51, 2.94, 2.122, 2.123, 2.124, 2.127, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.139, 2.140 (e gli analoghi 2.141, 2.142, 2.143 e 2.144), 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.195, 2.209, 2.222, 2.224, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 4.2 e 6.0.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.125, 2.145, 2.223 e 6.1. Occorre valutare le proposte 1.10, 1.15, 1.18, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.91, 2.92, 2.103, 2.014, 2.118, 2.138, 2.194, 2.197, 2.200, 2.206, 2.207 e 7.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le osservazioni del relatore relative all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *b*). Entrambe le indicazioni formulate porterebbero un obiettivo miglioramento della tenuta finanziaria del provvedimento. Quanto rilievo formulato rispetto all'articolo 2, comma 9, conviene sulla necessità che l'equiparazione dei doveri delle diverse categorie di magistrati avvenga nel pieno rispetto del differente inquadramento professionale. Conferma, anche alla luce degli elementi forniti dal Dicastero competente per materia, che il nuovo sistema previdenziale dei magistrati onorari si baserà su contributi a carico degli interessati e senza nuovi oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, a tale proposito, valuta positivamente l'eventuale inserimento di una clausola di salvaguardia. Rispetto al successivo comma 14, lettera *c*), e all'analoga norma di cui all'articolo 6, comma 3, conferma che la realizzazione dei corsi di formazione ivi previsti potrà avvenire nell'ambito delle risorse annualmente a disposizione della scuola nazionale della magistratura. Conviene, poi, sull'opportunità di prevedere in aggiunta ai pareri previsti dall'articolo 3, comma 1, anche quello delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Conclude dando conferma che l'utilizzo del capitolo di bilancio dedicato alla magistratura onoraria per le spese derivanti dalla riorganizzazione conseguente al disegno di legge potrà avvenire senza incidere in termini di minori risparmi.

Il RELATORE, preso atto dei chiarimenti governativi, si riserva di proporre alla Commissione uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è sprovvisto di relazione tecnica. E' stata, a suo tempo, acquisita soltanto una nota della Ragioneria Generale dello Stato che esprime contrarietà in merito ad una serie di questioni che non si possono ritenere risolte con la mera introduzione di clausole di invarianza finanziaria.

Poiché l'articolo 1 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al quale l'articolo 3, comma 1, attribuisce una serie di funzioni, non risulta chiaro se le risorse umane e strumentali individuate a legislazione vigente per lo svolgimento delle medesime siano adeguate. Risulta in particolare necessario acquisire la relazione tecnica con riferimento agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 che trattano di questioni di organizzazione e di personale sulle quali appare indispensabile avere certezza delle risorse a disposizione.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di realizzare una relazione tecnica a cura del Ministero competente per materia, da sottoporre poi alla verifica della Ragioneria generale dello Stato. La puntuale verifica degli oneri appare dirimente soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3, commi 3 e 4, che appare coinvolgere e modificare le competenze degli attuali enti pubblici del settore ambientale.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) obietta che il provvedimento potrebbe determinare sovrapposizioni con il disegno di legge n. 1676, da poco esaminato anche da parte della Commissione bilancio.

Il presidente [SANGALLI](#) prende atto dell'osservazione della senatrice Bulgarelli, facendo però presente che le valutazioni su eventuali incongruenze del quadro normativo di risulta permangono nella piena competenza della Commissione assegnataria in sede referente.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica sul provvedimento, verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) prende atto del deposito della relazione tecnica e assicura che ne prenderà conoscenza in vista della stesura di una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il vice ministro MORANDO comunica che è stata redatta una relazione tecnica come richiesto dalla Commissione. Il documento è attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e sarà reso disponibile non appena terminata la verifica.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14, non avrà luogo. Restano confermate le sedute già convocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
544ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(951 e 1082-A\)](#) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO rappresenta di condividere la valutazione del relatore, aggiungendo solo una duplice osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato. Da un lato si fa notare che il fondo speciale di parte corrente, quanto all'accantonamento del Dicastero dell'economia, sarebbe volto ad altre finalità. Dall'altro lato la clausola di salvaguardia potrebbe risultare ultronea, dal momento che l'innovazione legislativa verte in tema di trasferimenti finanziari tra Stato ed enti locali.

Il relatore **SANTINI** (PD), appurata l'assenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del testo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a garantire la corretta copertura del provvedimento, ricordando il faticoso *iter* dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581-A) Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.100 (analoga alla proposta 5.0.1 esaminata dalla Commissione di merito e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì valutare le proposte 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 al fine di escludere effetti onerosi anche indiretti. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO considera il testo privo di oneri, condividendo la valutazione del relatore. Conviene con la relazione anche circa l'onerosità dell'emendamento 2.0.100, considerando forieri di maggiori costi anche i successivi 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Da ultimo, segnala l'emendamento 1.105, oltre a quelli menzionati dal relatore, evidenziando che lo stesso potrebbe comportare maggiori costi.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 01.100, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il vice ministro MORANDO comunica che le osservazioni del relatore sono state analizzate dal proprio Dicastero e, al momento, è disponibile uno schema informale di risposta, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che le osservazioni inserite nella relazione svolta riguardavano esclusivamente le modalità attuative del nuovo ente e non attenevano a difetti di quantificazione o di copertura. Ritiene, pertanto, possibile già procedere alla votazione di un parere di nulla osta.

I senatori [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12ª Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica che, in relazione all'articolo 1, chiarisca come la donazione (presumibilmente da parte delle case farmaceutiche o dai grossisti o dalle farmacie) alle ONLUS di medicinali scaduti si armonizzi con il sistema di tariffazione dei rifiuti speciali in cui i medicinali sono inseriti al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile alle ONLUS medesime che dovessero a loro volta smaltire tra i rifiuti questi medicinali. Fa presente che occorre altresì chiarire la portata dell'articolo 3 che potrebbe comportare, per i soggetti donatori di tali medicinali scaduti, uno sgravio contributivo che andrebbe quantificato e coperto ove si ritenesse che tali donazioni sono equiparabili alle erogazioni liberali previste dalla normativa fiscale.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con l'opportunità di procedere alla redazione di

una relazione tecnica. Riferisce che allo stato sono disponibili solo informazioni parziali da parte del Dicastero di settore e, pertanto, saluta favorevolmente la prospettiva di una richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* già in atto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle numerose modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, alcune delle quali di diretto impatto sulla finanza pubblica (si veda a titolo di esempio l'articolo 9 in materia di indennità espropriative giacenti, o l'articolo 15 nella parte del riassetto del settore ippico e del prelievo sulle scommesse) si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata che ne giustifichi i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO conviene con le osservazioni del relatore e preannuncia che fornirà una relazione tecnica in debita forma, munita di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) *D'ALI' - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) *Loredana DE PETRIS - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) *CALEO - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) *PANIZZA ed altri - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) *Ivana SIMEONI ed altri - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che sarebbe necessario acquisire in ordine alla valutazione, per le parti di competenza della Commissione, molte delle norme contenute nella proposta. In

particolare, appare indispensabile in ordine alla valutazione dell'articolo 1 per le disposizioni contenute nei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies che prevedono l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali. Appare altresì indispensabile acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, comma 1, riguardo alla possibilità dei comuni delle isole minori di istituire contributi di sbarco per i passeggeri, con i quali si intende finanziare servizi a regime, mentre per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 8 la relazione tecnica dovrebbe chiarire la materia delle indennità di incarico agli organi dell'Ente parco e le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 9 circa la devoluzione di una percentuale dei canoni di concessione di derivazione d'acqua alle aree marine protette. La relazione tecnica appare poi necessaria in ordine alla valutazione dell'articolo 11 che sembra istituire un nuovo organismo di amministrazione dei parchi geologici nazionali. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine all'articolo 14 che nel ridisegnare il rapporto finanziario dello Stato con gli Enti parco pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri del personale (commi 11 e 12). Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 17 nel quale viene soppressa la norma che prevede la presenza di un revisore del ministero del Tesoro tra la rosa dei revisori dei conti. Infine, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'articolo 20, comma 2 circa l'istituzione di Comitato nazionale per le aree protette.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile l'approfondimento richiesto e assicura che verrà fornita una completa relazione tecnica. Al momento sono già stati svolti diversi approfondimenti, dai quali però sono emerse alcune criticità.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) invita a un celere esame dei profili di competenza, ricordando che il testo unificato comprende anche la propria originaria proposta, per la quale era stata deliberata l'urgenza ben due anni or sono.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2015.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva segnalato che il provvedimento è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata.

Il rappresentante del GOVERNO informa che allo stato è disponibile una bozza di relazione tecnica, da sottoporre alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conclude, quindi, con l'auspicio di poter fornire il documento completo nel corso della corrente settimana.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, va chiarito il rapporto tra la novella di cui all'articolo 5, che sembra sopprimere la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, con la prima parte dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che rimarrebbe in vigore e che permette la predetta deducibilità, riferita a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, entro il 75 per cento. Inoltre vanno acquisiti elementi aggiuntivi sull'articolo 8, che consente la percezione dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro: la platea dei beneficiari è stata, infatti, calcolata in un incremento medio del 10 per cento sia del numero dei soggetti interessati che dell'ammontare della prestazione unitaria. Tuttavia, la stima non appare improntata a criteri di compiuta prudenzialità, dal momento l'attuale prestazione media di circa 1.000 euro fa presumere che siano numerose le lavoratrici che oggi preferiscono rinunciare all'indennità in parola per proseguire l'attività di lavoro autonomo. La norma di cui all'articolo 9, che eleva arco e durata dei congedi parentali, è stata collegata ad un onere finanziario dimezzato, facendo conto sull'entrata in vigore della norma a metà dell'anno 2016. Tuttavia va chiarito come si sia tenuto conto della possibilità che nella prima fase si aggiungano coloro che hanno avuto figli nel biennio precedente, dal momento che la norma consente loro di beneficiare del diritto aggiuntivo. L'osservazione vale anche per il precedente articolo 8. L'articolo 10 comporta una rilevante modifica alla normativa in tema di gravidanza, malattia ed infortunio, consentendo un prolungamento dei rapporti di prestazione d'opera fino a centocinquanta giorni per anno qualora si verificassero tali eventi. Stante l'assenza di qualsiasi limitazione al tipo di sinistri ammissibili, non è chiaro come si sia pervenuti ad una quantificazione della platea di soli 65 casi per anno. Analogamente all'articolo 11, che equipara - per gli iscritti alla gestione separata - i periodi successivi al trattamento oncologico alla degenza ospedaliera, è ricondotta una platea di soli 100 beneficiari per anno, non immediatamente intelligibile, stante la rilevante diffusione delle patologie tumorali. Un chiarimento è necessario anche a proposito dell'articolo 19, che estende la copertura contro gli infortuni sul lavoro a tutti gli spostamenti da e verso i luoghi in cui possono essere rese prestazioni di lavoro "agile", ossia fuori dai locali aziendali. La genericità della previsione normativa, che considera idonei tutti i luoghi nei quali il lavoratore possa conciliare le proprie esigenze di vita, comporta una conseguente dilatazione delle fattispecie risarcibili, mentre la relazione tecnica non intravede alcun onere.

Quanto alle disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 21, osserva che in caso di scostamento dagli oneri previsti, a partire dal 2018 non è più prevista la riduzione delle spese rimodulabili del Dicastero del Lavoro ma solo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 208 del 2015. Il fondo ivi previsto, però, è impegnato in maniera rilevante dalla copertura principale del provvedimento, di cui allo stesso articolo 21, comma 1; si potrebbe quindi creare un concreto rischio di insufficienza delle risorse.

Da ultimo, osserva che la destinazione delle somme accantonate e non utilizzate al Fondo sociale per l'occupazione risulta rappresentare una deroga alla legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 122 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, preso atto delle diverse richieste di approfondimento del relatore, si riserva di fornire le relative risposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che è stata predisposta una relazione tecnica aggiornata e verificata, che consegna alla Commissione. La verifica è condizionata all'introduzione di alcune modifiche testuali.

La senatrice **ZANONI** (PD), in sostituzione del relatore Broglia, propone che i senatori prendano visione dei contenuti della relazione e che si proceda alla formulazione di uno schema di parere nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **TONINI**, facendo seguito alla richiesta del senatore D'Alì in tal senso, riferisce di aver contattato il ministro Padoan per una audizione sul tema delle recenti comunicazioni della Commissione europea con cui si danno le prime valutazioni sul bilancio italiano per l'anno in corso. Al riguardo, il Ministro ha fatto notare che la comunicazione finora pervenuta ha carattere tecnico e meramente preliminare e che essa segna l'inizio di un negoziato con il Governo del nostro Paese, senza rappresentare alcuna determinazione di carattere definitivo. Sulla scorta di queste considerazioni, il Ministro ha proposto di posporre l'audizione ad un successivo e più avanzato momento di tale negoziato.

Il senatore **D'ALÌ** (FI-PdL XVII) prende atto della proposta del Ministro, sottolineando però

come sia necessario garantire una tempestiva informativa dei parlamentari, i quali non dovrebbero apprendere i fatti istituzionali di maggior rilievo per le scelte di finanza pubblica dalle cronache giornalistiche.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) si dichiara non soddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando che era stata richiesta una mera informativa sullo stato dell'arte dei negoziati, che non presuppone la conclusione del confronto con le istituzioni europee. D'altra parte quando le interlocuzioni saranno terminate ben ci si potrà documentare sui documenti ufficiali adottati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle perplessità espresse, evidenzia come il Ministro non abbia dato una risposta negativa, ma abbia, invece, formulato una proposta di metodo animata dall'intento di rendere un'informativa il più completa possibile. D'altra parte, invita a considerare come il Governo, in sede di negoziato, senta la necessità di astenersi da una comunicazione pubblica eccessivamente diffusa, che potrebbe risultare pregiudizievole per il prosieguo delle negoziazioni stesse.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) riferisce circa l'iniziativa in atto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati di audire il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale. Ricorda la precedente audizione, già svolta presso questa Commissione, e invita quindi a valutare l'opportunità di condividere l'iniziativa dell'omologo organo dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà informazioni rispetto all'iniziativa della Commissione V della Camera dei deputati e alle sue modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno si intende integrato con l'esame degli atti del Governo n. 264 e 265 recanti, rispettivamente, "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" e "Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (ant.) del 14/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 14 APRILE 2016
559ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([n. 283](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore **[DEL BARBA](#)** (PD) dà lettura della bozza di parere, pubblicata in allegato, predisposta sulla scorta delle risposte del Governo ai rilievi da lui formulati nella relazione.

Il presidente **[TONINI](#)** comunica, al riguardo, che è pervenuta nella serata di ieri una nota del Governo contenente chiarimenti inerenti al provvedimento in esame a disposizione dei senatori.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il proprio voto contrario, stigmatizza l'eccesso di presupposti contenuti nel parere che lasciano trasparire dubbi sulla reale consistenza delle coperture finanziarie del provvedimento. A suo parere, infatti, il testo appare palesemente scoperto e il ricorso a un numero così ampio di presupposti non fa che mascherare la sussistenza di problematiche sulla effettiva capacità di svolgere nuovi compiti con le risorse esistenti da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'opinione espressa dal senatore D'Ali, evidenzia come riesca difficile immaginare che l'Anac possa accrescere i propri compiti - come previsto dal testo in esame - senza un adeguato incremento delle risorse a sua disposizione.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), con riferimento al presupposto concernente le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle infrastrutture dall'articolo 73 del provvedimento, segnala l'opportunità che nel parere si faccia un esplicito riferimento alla necessità di mantenere la pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale in formato elettronico.

Interviene il vice ministro MORANDO, ricordando anzitutto che l'Anac è una struttura che, essendo stata dotata di centinaia di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, non risulta del tutto priva di risorse per lo svolgimento dei compiti assegnati dal provvedimento e che, grazie al ricorso alle nuove tecnologie, sarà possibile adempiere alle nuove funzioni con maggiore efficienza. Sottolinea peraltro come nella nota trasmessa alla Commissione vengano comunque specificate nel dettaglio le amministrazioni coinvolte e le risorse messe a disposizione. Con riferimento alle osservazioni riguardanti la pubblicazione degli avvisi dei bandi di gara, ricorda che la disposizione citata nel parere non fa altro che razionalizzare quanto di fatto già previsto dalla normativa esistente, esistendo già il vincolo della pubblicazione attraverso la strumentazione informatica. A suo parere, pertanto, eventuali ipotesi per il mantenimento della legislazione vigente concernente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale su base informatica, non presentando profili di onerosità, possono essere prese in considerazione nel parere.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva anzitutto come l'ampia presenza presso l'Anac di personale proveniente da diverse amministrazioni possa presentare, almeno nell'immediato, profili problematici stante la necessità di formarlo adeguatamente alle nuove funzioni. Evidenzia, poi, come in futuro sarebbe auspicabile da parte della Commissione verificare l'effettività di quanto contenuto nelle note esplicative fornite dal Governo. Propone, quindi, la messa in cantiere da parte della Commissione di una attività diretta a verificare che i presupposti su cui ci si basa nell'espressione dei pareri vengano effettivamente rispettati da parte del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente i senatori che hanno partecipato alla discussione per il loro contributo fattivo e in particolare i senatori dell'opposizione, che, così facendo, dimostrano di svolgere al meglio il loro ruolo di controllo e di impulso alla maggioranza e al Governo sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, reputa utile il suggerimento del senatore D'Ali, quello di verificare il rispetto *ex post* dell'operato del Governo. Più in generale, auspica che, sul modello inglese, sia dato maggior spazio all'attività di verifica e di controllo da parte del Parlamento sugli interventi e le politiche realizzati dall'Esecutivo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) propone di integrare il parere recependo il contributo proposto dal senatore Santini.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il parere così integrato, pubblicato in allegato, che la Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 284](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario siano sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del *tax gap*, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso, e della variabilità dei dati assunti a riferimento. La predetta rideterminazione si rende pertanto necessaria per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni. Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale. La stima della capacità fiscale 2016 è, tuttavia, innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sia per l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU), sia per l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012). Per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, si osserva che il calcolo della capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Ricorda che per tale motivo nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota *standard* riconducibile a parte della capacità fiscale «sommersa» dei tributi immobiliari. La valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015. Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai cosiddetti tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5 mila abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro. Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale complessiva stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016. La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016. L'addizionale comunale IRPEF varia marginalmente (+0,2 per cento) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del *tax gap* è diminuita dello 0,6 per cento, in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento. Osserva quindi che la distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7 per cento), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5 per cento). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2 per cento). Ricorda inoltre che l'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale criterio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva. Per approfondimenti fa rinvio alla nota di lettura n. 49 del Servizio del bilancio.

Ricorda altresì che sull'atto di Governo in esame si è già espressa la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con un parere contenente una condizione e tre osservazioni di cui, a suo parere, occorrerebbe tenere conto. La condizione posta dalla Commissione prevede, in particolare, che il Governo valuti la praticabilità di calcolare fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito *standard* (base effettiva per aliquota standard) di IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016; infatti, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richieda un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alterino profondamente il processo perequativo. Quanto alle osservazioni formulate dalla Commissione, queste prevedono che nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI; che il Governo individui, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori *standard*; che sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale. Segnala, infine, come siano stati recentemente resi noti i dati relativi al fondo di solidarietà comunale.

Il fatto è in sé positivo, in quanto consente ai comuni di disporre di una informazione che, ancorché provvisoria, risulta fondamentale per la predisposizione dei loro bilanci, anche se la comunicazione di tali dati prima dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio impone una riflessione sulla necessità di una tempistica più stringente nell'organizzazione dei lavori del Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera *b*), del disegno di legge occorre acquisire conferma dal Governo dell'assenza di qualsiasi onere, diretto o indiretto per il bilancio dello Stato che potrebbe discendere da tali norme in relazione alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.7 e 2.8. Occorre altresì valutare, per i possibili profili onerosi le proposte 2.10, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 4.1 e 4.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO segnala l'assenza di osservazioni sul testo. Con riferimento alle proposte emendative presentate, ritiene onerosi gli emendamenti 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2, mentre non presentano profili problematici le restanti proposte.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) sollecita al Governo la presentazione della relazione tecnica sul disegno di legge n. 119 e connessi, recante nuove disposizioni in materia di aree protette.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, si è in attesa di ulteriori informazioni e chiarimenti richiesti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. Assicura, comunque, che solleciterà i Ministeri competenti affinché forniscano i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia.

La seduta termina alle ore 10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

- che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all'articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
- che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 possa svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;

- che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAC dall'articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
- che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa;
- che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC dall'articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
- che l'accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall'articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
- che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;
- che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente;
- che le funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
- che l'ulteriore albo degli affidamenti *in house*, costituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all'Autorità;
- che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

- che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all'articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
- che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 possa svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;
- che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAC dall'articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
- che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa;
- che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC dall'articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, ivi compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in formato elettronico, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
- che l'accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall'articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
- che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;

- che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente;
- che le funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
- che l'ulteriore albo degli affidamenti *in house*, costituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all'Autorità;
- che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 568 (ant.) del 28/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
568ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il presidente **TONINI** fa presente che è stata nei giorni scorsi depositata una nuova relazione tecnica sul provvedimento in titolo e che la verifica positiva è sottoposta ad una condizione.

Sulla scorta di tale elemento, il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto: che le funzioni previste dagli articoli 3, comma 1, 11, 12, 13, 14 e 16 siano svolte dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente; e con la seguente condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla fine del provvedimento venga inserita una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:
«Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1331) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di aggiornare la cadenza temporale degli oneri e della relativa copertura. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto proposto dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole «anno 2014» con le parole «anno 2016» ovunque ricorra, e delle parole «bilancio triennale 2014-2016» con le parole «bilancio triennale 2016-2018»."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di

contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire dal Governo maggiori informazioni in merito all'istituzione, prevista dagli articoli 2 e 3, dei Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità in quanto occorre valutarne la compatibilità dell'esercizio delle relative funzioni con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nelle disposizioni medesime. Quanto all'articolo 7, il quale dispone l'estensione della responsabilità, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle strutture sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa, ovvero in regime di libera professione intramuraria o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, occorre valutarne i possibili effetti sugli oneri assicurativi sostenuti dalle strutture medesime. Occorre in proposito acquisire dal Governo elementi utili alla quantificazione dei possibili risparmi associati dalla Relazione tecnica fornita nel corso dell'esame alla Camera dei deputati alla riduzione dei comportamenti di medicina difensiva e alla riduzione degli oneri connessi alla copertura assicurativa per effetto della migliore gestione del rischio da parte delle strutture sanitarie. In relazione all'articolo 9, occorre valutare i possibili effetti finanziari associabili, anche in relazione all'aumento dei premi assicurativi, all'allungamento dei tempi per le azioni di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria derivante dal disposto del comma 2. Per quanto riguarda l'articolo 11, l'estensione temporale della garanzia assicurativa oltre le ordinarie durate delle polizze potrebbe produrre un incremento dei premi assicurativi. In merito occorre acquisire chiarimenti dal Governo. Quanto al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria previsto dall'articolo 14, osserva che la probabile deducibilità del contributo delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile al Fondo medesimo può comportare una riduzione del gettito erariale. Occorre inoltre valutare la possibile traslazione sull'ammontare dei premi assicurativi dell'onere sostenuto dalle imprese, con conseguente aggravio di costi per le strutture sanitarie. Appare infine necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alla possibilità per la Concessionaria servizi assicurativi pubblici di svolgere le funzioni attribuitegli dal medesimo articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO riferisce sulle problematiche inerenti le modalità di riscossione del canone per il possesso di apparecchi radio-televisivi, come sollecitato dalla Commissione la scorsa settimana. Dopo aver fornito una breve ricostruzione della vicenda, comunica che il Consiglio di Stato ha recentemente approvato il parere su un nuovo testo dello schema di decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che viene messo a disposizione della Commissione, che dovrebbe a questo punto consentire l'attuazione della nuova disciplina nel mese di luglio come previsto dalla legge di stabilità 2016 e quindi confermare anche i profili finanziari previsti all'atto dell'approvazione della norma inserita nella legge di stabilità medesima.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
577ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è di iniziativa parlamentare e non è pertanto provvisto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi ed articolati benefici di carattere economico, fiscale e previdenziale previsti dal provvedimento, risulta necessaria l'acquisizione della predetta relazione tecnica, munita di positiva verifica ai sensi della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire quanto prima la relazione tecnica necessaria all'ulteriore esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35 e 2.36, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.28, 2.37 e 2.0.1. Quanto all'emendamento 2.12, dichiara che il parere non ostativo da parte del Governo è condizionato alla sostituzione delle parole da: "prendono in carico" fino al termine con le seguenti: "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione", altrimenti non può essere assentito il parere favorevole. In riferimento agli emendamenti 2.38 e 2.39, evidenzia che a legislazione vigente i servizi proposti dalle disposizioni non costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e pertanto le proposte introducono maggiori oneri non quantificati e non coperti. L'emendamento 2.40, invece, comporta maggiori oneri a carico delle amministrazioni regionali. Quanto alla proposta 3.1, ritiene che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia eccessivo rispetto alla reale portata della disposizione mirante a modificare i criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, mentre concorda con il relatore sull'onerosità della proposta 3.3. Ritiene altresì onerosi gli emendamenti 3.5 e 3.6, quest'ultimo in relazione all'ampliamento delle possibilità di accesso al Fondo, che potrebbe creare difficoltà finanziarie dovute alla limitatezza delle risorse disponibili. Risultano altresì onerosi gli emendamenti 3.11 e 3.12, mentre una relazione tecnica appare necessaria per accettare l'assenza di oneri associabili all'emendamento 3.13. Quanto agli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16, ne segnala l'onerosità sia per le regioni che per le amministrazioni centrali, mentre l'emendamento 3.18 amplia la platea dei beneficiari per effetto della soppressione dei requisiti di accesso. Specifica quindi che l'emendamento 3.23 introduce l'obbligo per le amministrazioni centrali di istituire un controllo telematico sugli utilizzi delle risorse da parte delle regioni da cui potrebbero derivare oneri organizzativi, in quanto il medesimo controllo non è attualmente esercitato sulla base della legislazione vigente. Esprime poi un parere contrario sull'emendamento 3.25, in quanto introduce un'ambiguità in relazione al significato del testo. Ritiene pertanto necessario segnalare il problema alla Commissione di merito, pur essendo la proposta priva di effetti finanziari diretti. Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.22, 4.23 e 4.35, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, mentre reputa priva di effetti finanziari la proposta 4.0.4. Per quanto riguarda gli emendamenti da 4.1 a 4.29 segnalati dal relatore, chiarisce che le disposizioni mirano a introdurre un'ulteriore finalizzazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Pur ritenendo gli emendamenti privi di effetti finanziari diretti, ritiene necessario esprimere una contrarietà al fine di evidenziare che l'ampliamento delle finalità non è privo di nesso con il tetto fissato alle risorse del fondo. Esprime quindi considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.36 e 4.38, mentre ritiene privo di effetti finanziari l'emendamento 4.30. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione

competente sull'emendamento 4.56, il quale attribuisce alle aziende sanitarie e ai centri riabilitativi delle funzioni attualmente non previste dalla legislazione vigente. Osserva quindi che dalle proposte 5.3 e 5.4 deriverebbe una evidente riduzione di gettito fiscale, mentre reputa inidonea la copertura prevista per gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime perplessità in merito all'ambiguità che sarebbe introdotta nel testo in caso di approvazione dell'emendamento 5.6, che tuttavia ritiene privo di effetti finanziari diretti. Segnala quindi la necessità di esprimere un parere contrario sull'emendamento 5.5, pur non considerato problematico dal relatore, in quanto comporterebbe una violazione delle norme di contabilità. Segnala altresì che l'analogo emendamento 1.200 (testo 3), che sarà successivamente esaminato, formula più correttamente la medesima proposta.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore in merito all'onerosità delle proposte da 6.3 a 6.51, in relazione alla riduzione di gettito che ne deriverebbe, nonché in merito alla proposta 6.52, in quanto attinge alle disponibilità del Fisce che risultano insufficienti. Osserva, inoltre, che dall'emendamento 6.53, limitatamente alla soppressione del comma 8, e dall'emendamento 6.56 deriverebbero oneri non coperti, mentre la proposta 6.57 introduce una nuova agevolazione finanziata a carico del Fondo già impiegato a copertura del provvedimento. Quanto all'emendamento 6.61, ne segnala la violazione del principio di annualità del bilancio, mentre formula sull'emendamento 6.62 osservazioni analoghe a quelle espresse in relazione all'emendamento 5.5. Concorda, quindi, sull'onerosità della proposta 6.0.1, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti da 6.42 a 6.60 segnalati dal relatore. Reputa altresì onerose le proposte 6.2, 6.5, 6.43, 6.54 e 6.63, mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 6.22 e 6.23. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.2 e 9.1. In relazione all'emendamento 9.2, ne segnala un problema di formulazione che ritiene non confacente con le norme di contabilità. Invita infine a esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento Tit.1.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra successivamente gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, rispetto ai subemendamenti alla proposta 1.100, che occorre acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 1.100/1. Comportano maggiori oneri le proposte 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23 e 1.100/24. Occorre valutare il subemendamento 1.100/25 in relazione ad una possibile modifica della platea dei beneficiari. È stata inoltre trasmessa l'ulteriore riformulazione 1.200 (testo 3), sulla quale è necessario comunque acquisire una relazione tecnica. Rispetto ai relativi subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.200 (testo 3)/3, 1.200 (testo 3)/4, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/27, 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/33 e 1.200 (testo 3)/34. Comportano maggiori oneri le proposte 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32 e 1.200 (testo 3)/37. Occorre valutare i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/25, 1.200 (testo 3)/26 e 1.200 (testo 3)/38. Sull'emendamento 5.100 (testo corretto) occorre acquisire una relazione tecnica, così come sul subemendamento 5.100/1. Comporta maggiori oneri la proposta 5.100/3. Occorre valutare il subemendamento 5.100/2. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO, ricordando che sull'emendamento 1.100 la Commissione ha già espresso parere favorevole, esprime parere conforme a quello del relatore in merito all'onerosità dei subemendamenti 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23 e 1.100/24, in quanto risultano incompatibili con il tetto di spesa poiché volti ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Formula considerazioni analoghe in relazione alla proposta 1.100/25. Successivamente, mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sull'ulteriore riformulazione 1.200 (testo 3), sul quale ritiene pertanto opportuno esprimere un parere non ostativo. Concorda quindi con il relatore sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sulle proposte 1.200

(testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8 e 1.200 (testo 3)/9, mentre reputa onerose le proposte 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23 e 1.200 (testo 3)/24. Concorda altresì con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32 e 1.200 (testo 3)/37. Ritieni inoltre onerosi i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26 e 1.200 (testo 3)/38, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 1.200 (testo 3)/6. Esprime quindi un parere non ostativo sulle proposte 1.200 (testo 3)/3, 1.200 (testo 3)/4, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/27, 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/33, 1.200 (testo 3)/34 e 1.200 (testo 3)/25. Quanto all'emendamento 5.100 (testo corretto), reputa permanere la necessità di acquisire una relazione tecnica che ne chiarisca la portata finanziaria ed esprime considerazioni analoghe sui relativi subemendamenti 5.100/1, 5.100/3 e 5.100/2, esprimendo pertanto un parere contrario.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35, 2.36, 2.28, 2.37, 2.0.1, 2.38, 2.39, 2.40, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.56, 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.5, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.51, 6.52, 6.53 (limitatamente alla soppressione del comma 8), 6.56, 6.57, 6.61, 6.62, 6.0.1, 6.2, 6.5, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.55, 6.58, 6.60, 6.43, 6.54, 6.63, 7.2, 9.1, 9.2, 1.100/1, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32, 1.200 (testo 3)/37, 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26, 1.200 (testo 3)/38, 5.100 (testo corretto), 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.25, 4.1, 4.5, 4.7, 4.20, 4.21, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.36, 4.38, 5.6 e Tit. 1. Sull'emendamento 2.12, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: "prendono in carico" fino al termine con le seguenti: "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione". Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte."

La Commissione approva.

(1458-A) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che essendo stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301. Risulta altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5 e 16.300. Occorre infine valutare le proposte 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.16, 3.21, 3.26, 4.2, 5.300, 9.300, 11.0.1, 12.2, 14.7, 14.71, 14.12, 15.9, 15.12 e 15.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore sul testo e sugli emendamenti 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.0.1 e 16.300. In particolare, osserva che una relazione tecnica consentirebbe di esplicitare le riformulazioni necessarie ad assentire le proposte 2.12, 15.1, 15.0.1, 14.9, 14.10 e 14.0.1. Ritene invece direttamente onerose le proposte 15.3, 15.4 e 15.6, in quanto propongono la soppressione della clausola di invarianza finanziaria, nonché gli emendamenti 16.3 e 16.5, i quali comportano maggiori oneri per effetto del superamento dei vincoli riguardanti l'assunzione di nuovo personale.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede chiarimenti in merito alla possibile onerosità della proposta 4.0.1.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che una relazione tecnica è resa necessaria dall'intenzione della proposta di modificare la natura giuridica del personale afferente all'Ispra.

Segnala inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.3, 2.2, 3.16, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.0.3. In particolare, in relazione all'emendamento 15.12 osserva che una relazione tecnica consentirebbe di chiarire il significato del termine "equamente" con riferimento alla distribuzione degli introiti, mentre per quanto riguarda l'emendamento 15.0.3 segnala che già per effetto della legislazione in vigore le risorse derivanti dai reati ambientali affluiscono al Fondo unico giustizia e ritiene pertanto necessario chiarire gli effetti dell'emendamento sull'organizzazione del Fondo medesimo.

Reputa invece direttamente foriero di oneri finanziari l'emendamento 4.2, in quanto l'Ispra è contenuto nell'elenco S13 delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat e usufruisce di contributi a carico del bilancio dello Stato. Esprime quindi un parere non ostativo sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.21, 3.26, 5.300, 12.2 e 15.9. Specifica quindi che l'emendamento 5.300 ha carattere meramente ordinamentale, in quanto volto a correggere un errore materiale del testo, mentre la proposta 15.9 si riferisce a delle tariffe non aventi, per definizione, valore retroattivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5, 16.300, 1.3, 2.2, 3.16, 4.2, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, osserva che la Commissione Sanità ha approvato l'emendamento 7.12, su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre dunque valutare se ribadire il parere, ora da riferirsi all'articolo 10, commi 3 e 4 del testo, ovvero acquisirsi idonea asseverazione circa l'assenza di nuovi oneri. Risulta, inoltre, opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà (già formulato rispetto ai precedenti emendamenti 3.52 e 3.45) riferito all'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3 e all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti, vanno ribaditi i pareri di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.202 (in quanto analogo all'emendamento 1.34 della fase referente), 2.202 (già 2.6), 7.200 (già 7.3), 8.0.200 (già 8.0.6), 10.201 (già 7.11) e 12.0.201 (analogo al precedente 4.0.1). Va ribadito altresì il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.210 (analogo al precedente 3.36), 3.211 (già 3.37), 3.213 (già 3.40), 3.217 (che ripropone la medesima formulazione dell'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3) e 3.222 (già 3.62). Comportano maggiori oneri le proposte 2.201, 3.230, 3.231, 3.232 e 3.233. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201 e 12.0.200. Occorre valutare gli emendamenti 2.200, 2.203, 2.204, 3.216, 3.225 e analoghi 3.226 e 3.227 (in relazione al parere di semplice contrarietà espresso sul precedente 3.72), 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario sull'articolo 10, commi 3 e 4 del testo, già reso in relazione all'emendamento 7.12 alla Commissione di merito, nonché il parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3, e sull'articolo 6.

In particolare, segnala che l'articolo 10, commi 3 e 4, prevede che una serie di soggetti svolgano attività volte all'attuazione delle disposizioni contenute nel testo, facendo presente che il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute hanno fatto pervenire due relazioni tecniche che risultano incoerenti l'una con l'altra. In assenza di una relazione tecnica unitaria, ritiene pertanto necessario ribadire il parere contrario già reso alla Commissione di merito.

Ritiene altresì necessario ribadire i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 2.202, 7.200, 8.0.200, 10.201 e 12.0.201, nonché la semplice contrarietà sugli emendamenti 3.210, 3.211, 3.213, 3.217 e 3.222. Esprime altresì un parere contrario sugli emendamenti 2.201, 3.230, 3.231, 3.232 e 3.233, nonché la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201, 12.0.200, 3.216, 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203, segnalando in particolare che questi ultimi potrebbero essere assentiti qualora una relazione tecnica ne specificasse delle adeguate riformulazioni. Ritiene quindi necessario esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.225, 3.226 e 3.227, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 2.200, 2.203 e 2.204.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, esprime, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10, commi 3 e 4. Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, capoverso "Art. 8", comma 3, e sull'articolo 6. Il parere è non ostativo sulla restante parte del testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 2.202, 7.200, 8.0.200, 10.201, 12.0.201, 2.201, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 4.0.200, 4.0.201, 4.0.202, 11.0.200, 12.201, 12.0.200, 3.216, 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202 e 3.0.203. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.210, 3.211, 3.213, 3.217, 3.222, 3.225, 3.226 e 3.227. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione e presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra la seguente bozza di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI; che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri."

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) ribadisce quanto già evidenziato più volte in relazione all'eccessivo ricorso nei pareri della Commissione alla formulazione di presupposti. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento in esame, ritiene che la Commissione non si debba preoccupare della stabilità finanziaria di un ente privato quale il CONAI, ancorché tale questione sia stata avanzata anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Reputa altresì necessario che il CONAI medesimo venga auditato dalla Commissione dichiarandosi particolarmente sensibile al riguardo date le esigenze di questo ente le cui funzioni considera rilevanti.

Il vice ministro MORANDO fa presente come la relazione tecnica non specifichi se il CONAI faccia parte dell'elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat e suggerisce pertanto di trasformare il presupposto in un'osservazione.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.4 e 1.5. Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.11 al fine di una quantificazione dei possibili oneri. Occorre altresì valutare le proposte 1.6, 1.9, 1.10 e 1.12. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre poi valutare le proposte 9.1, 9.2, e 9.3. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.3. In relazione all'articolo 12, occorre valutare le proposte 12.6 e 12.7. Occorre poi acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 15.5. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la proposte 17.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.4 e 19.5. In relazione all'articolo 20 occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 20.1. Per ciò che concerne le proposte di modifica riferite all'articolo 34, occorre valutare l'emendamento 34.7 mentre in relazione all'articolo 35 occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 35.2. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 40 occorre valutare l'emendamento 40.20 mentre appare necessaria una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 40.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 1.4 e 1.5, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica relativamente agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.11, mentre reputa non problematici, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.6, 1.9 e 1.10. Quanto all'emendamento 1.12, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità in merito alla possibile onerosità dell'emendamento 1.12, il quale è semplicemente volto alla riapertura dei termini riguardanti l'uso dei pozzi agricoli.

Il vice ministro MORANDO chiarisce di avere semplicemente espresso la necessità di una relazione tecnica.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) fa presente che l'emendamento intende reintrodurre una disposizione che è stata in vigore dal 2006 al 2013. Reputa pertanto non necessario acquisire una relazione tecnica, a meno che non si voglia argomentare che la medesima disposizione abbia prodotto oneri finanziari non coperti per un periodo di sette anni.

Il presidente [TONINI](#) propone di sospendere l'esame dell'emendamento 1.12 in attesa che il Governo fornisca una relazione tecnica che ne chiarisca gli aspetti finanziari.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere non ostativo sulle proposte 8.1, 9.1, 12.6 e 12.7, mentre ritiene onerosi gli emendamenti 9.2 e 9.3. Evidenzia inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 10.3.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) segnala che i prodotti biologici a cui fanno riferimento gli emendamenti 12.6 e 12.7 potrebbero comportare maggiori oneri a carico dei comuni incaricati dei relativi servizi.

Il vice ministro MORANDO fa presente che non si può presupporre la maggiore onerosità dei

prodotto biologici oggetto delle proposte 12.6 e 12.7.

Evidenzia quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 15.5 e 35.2, mentre ritiene palesemente onerosi gli emendamenti 17.3, 20.1, 40.20 e 40.0.1. Esprime, infine, parere non ostativo sulle proposte 19.4, 19.5 e 34.7.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in relazione all'articolo 15, concernente la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato ad invarianza degli oneri. Rileva, inoltre, l'opportunità che dalle disposizioni dell'articolo 11 non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria del CONAI. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1, 35.2, 40.20 e 40.0.1. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 1.12, sul quale il parere rimane sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.3.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 256 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
256ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La **[PRESIDENTE](#)** fornisce anzitutto alcune delucidazioni in merito alla questione se la Commissione possa rendere formale parere sugli emendamenti riferiti all'Atto Senato n. 1977, sollevata dalla senatrice Dirindin durante l'esame, in sede consultiva, del suddetto disegno di legge.

Ricorda, in proposito, di aver già fatto rilevare come, sul piano giuridico, le norme regolamentari vigenti non prevedano l'espressione di un parere formale, da parte della Commissione, sugli emendamenti: ciò nondimeno, considerata la indubbia rilevanza politica della questione, sul punto sono stati condotti ulteriori, accurati approfondimenti giuridici.

Fa presente, quindi, che gli approfondimenti svolti confermano la fondatezza della risposta già data dalla Presidenza della Commissione: nel 2007 la Presidenza del Senato ha infatti avuto modo di chiarire che il Regolamento non contempla - salvo i pareri obbligatori - l'espressione di pareri formali su emendamenti da parte delle Commissioni cui i disegni di legge siano stati deferiti in sede consultiva.

Saggiunge che resta ovviamente impregiudicata la possibilità dei singoli senatori di partecipare alla fase referente presso la Commissione di merito, con gli strumenti conosciuti dal Regolamento e dalla relativa prassi applicativa.

La Commissione prende atto.

La **PRESIDENTE** comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalle sedute di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge concernente la protezione ambientale (Atto Senato n. 1458). Sarà inoltre inserito all'ordine del giorno di questa settimana, come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, il disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (Atto Senato n. 1429-B).

Soggiunge che, a partire dalle sedute della prossima settimana, occorrerà inserire all'ordine del giorno anche i disegni di legge relativi a rendiconto 2014 e assestamento 2015 (Atto Senato n. 2008 e Atto Senato 2009), assegnati alla Commissione, in sede consultiva, in data 16 luglio.

Avverte, infine, che è appena stato deferito alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 1577-B, recante delega al Governo per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione: in sede di programmazione dei lavori se ne valuterà la calendarizzazione, anche alla luce dell'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: comunicazioni dei relatori in esito ai sopralluoghi presso le Rems di Pisticci (Matera) e Pontecorvo (Frosinone)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 maggio.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), correlatore per la procedura informativa, dopo aver rammentato la *ratio* delle visite presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), riferisce che gli elementi conoscitivi raccolti durante i sopralluoghi consentono di esprimere una valutazione positiva su entrambe le strutture visitate. In particolare, in riferimento alla REMS di Pisticci, che ha avuto modo di visitare in prima persona, segnala come la realizzazione della struttura sia avvenuta in un tempo e con dei costi piuttosto contenuti, poiché si è raggiunto un significativo livello di sinergia tra le varie istituzioni coinvolte.

È tuttavia dell'avviso che le valutazioni positive testé formulate non possano far perdere di vista le problematiche che, in generale, si riscontrano nell'attuazione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in ordine alle quali sarà necessario, a suo giudizio, svolgere ulteriori approfondimenti. Tra le criticità, ritiene di dover segnalare i ritardi nella realizzazione delle REMS da parte di alcune Regioni e il mancato avvio delle procedure di commissariamento; inoltre, occorre tenere presente che i numerosi nuovi ingressi nelle REMS, disposti dalla Magistratura, rischiano di mettere in crisi il sistema, che si basa su una programmazione di posti calibrata sulla concezione della misura di sicurezza come *extrema ratio*. Pertanto, auspica che si tenga desta l'attenzione sul complesso delle problematiche attuative, anche proseguendo nell'interlocuzione con il Governo e con le Regioni.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), correlatrice per la procedura informativa, fa proprie le valutazioni positive testé espresse e ringrazia i consulenti tecnici della Commissione per il costante supporto fornito durante lo svolgimento delle visite. Evidenzia che nel corso dei sopralluoghi si è prestata attenzione non solo alle caratteristiche strutturali delle REMS, ma anche all'adeguatezza dei percorsi terapeutici, beninteso senza entrare nelle valutazioni cliniche attinenti alle singole persone; durante la visita della REMS di Pontecorvo vi è stata anche la possibilità di visitare l'attiguo Centro di salute mentale. Tra gli aspetti meritevoli di apprezzamento annovera l'atteggiamento di grande correttezza e disponibilità mostrato dagli operatori nei riguardi delle persone ricoverate, tra le quali segnala la presenza di pazienti con problematiche eterogenee e di diverse persone di giovane età. Esprime il convincimento che sia necessario investire energie e risorse non solo nella realizzazione delle REMS ma anche e soprattutto nel potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale, dalla cui funzionalità dipende, perlopiù, la possibilità di restituzione degli ammalati di mente internati alla cura in stato di libertà. Reputa meritevole di approfondimento il problema dei costi per la cura delle persone all'interno delle REMS: la struttura di Pontecorvo, gestita direttamente dall'Azienda sanitaria locale, risulta ad esempio sostenere un costo di 260 euro al giorno per paziente, che appare fuori linea rispetto agli oneri sostenuti da strutture analoghe all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che intendimento della Commissione è occuparsi non solo di ospedali psichiatrici giudiziari ma di tutti gli aspetti della salute mentale, anche nei suoi rapporti con il sistema penitenziario. Saggiunge che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, potrà essere opportuno concentrare l'attenzione sulle relazioni tra residenzialità e sistema dei servizi, anche alla luce delle misure di attuazione delle intese tra Governo e Regioni in tema di spesa sanitaria.

Nel dichiararsi particolarmente colpita dall'attenzione alle persone mostrata nella ideazione e realizzazione delle strutture visitate, annuncia che, come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, potranno in futuro svolgersi ulteriori sopralluoghi presso REMS, mano a mano che esse risulteranno realizzate. A tale riguardo, segnala che è di imminente apertura la struttura realizzata dalla Regione Sardegna presso la città di Cagliari, ringraziando il senatore Floris per aver reso edotta la Presidenza della Commissione di tale importante evento.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 7, 9 e 16 luglio scorsi, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (SIMLII), da parte di esponenti dell'Associazione nazionale attività funebre ed assistenziale (ASNAF&AS) - nell'ambito del disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie) - e da parte di rappresentanti dell'organizzazione *Save the children* e della Federazione italiana *barman* (FIB-AIBES).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 258 (pom.) del 22/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015
258ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

[DE BIASI](#)

indi del Vice Presidente

[Maurizio ROMANI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giorgio Assennato, direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Puglia, il professor Pier Alberto Bertazzi, ordinario di Medicina del lavoro presso l'Università degli studi (Dipartimento di scienze cliniche e di comunità) di Milano, il dottor Marco Cervino, ricercatore dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna, il dottor Emilio Gianicolo, ricercatore dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce (IFC-CNR) e dell'Istituto di biometria, epidemiologia e informatica della Johannes Gutenberg-Universität di Mainz, Germania, e la dottoressa Cristina Mangia, ricercatrice dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce (ISAC-CNR).

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1458\)](#) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il testo, già approvato dalla Camera, mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge n. 61 del 1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e vennero poste le basi per la costruzione di strutture, di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali.

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo del riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate - secondo quanto prevede l'articolo 1 - ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 2 reca definizioni funzionali all'applicazione della legge, tra le quali in particolare la definizione di Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, quale rete che attua i LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali disciplinati dall'articolo 9.

Il quadro delle funzioni di indirizzo e coordinamento prevede l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo della prevenzione rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico.

L'articolo 5 prevede di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Tali funzioni sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della legge.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. Sono specificati, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità. Inoltre, è previsto che presso l'ISPRA sia istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori delle medesime agenzie.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10.

L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. In base all'articolo 2, comma 1, lettera e), per «livello essenziale di prestazioni» si intende lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 chiarisce che i LEPTA fissano gli standard funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del catalogo nazionale dei servizi, inteso a omogeneizzare gli interventi in tutte le Regioni, garantendo a tutti i cittadini lo stesso livello e la stessa qualità di prestazioni in campo ambientale. Sono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del catalogo nazionale, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale e comunque con cadenza non superiore a cinque anni.

L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11

disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale.

L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati.

L'articolo 13 istituisce il consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA - con funzioni consultive su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale, e di segnalazione al Ministero dell'ambiente ed alla Conferenza Stato-regioni dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'individuazione del personale ispettivo dovrà essere basata su principi di merito; inoltre, con il regolamento dovranno essere disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 4 e 5 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 6 stabilisce che il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, i soggetti che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

A conclusione della propria esposizione, il relatore rileva che potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella procedura prodromica alla determinazione dei LEPTA, preannunciando una specifica osservazione in materia nella proposta di parere che si riserva di sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha riformulato alcuni degli emendamenti a propria firma (testi 2 degli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 6.1, pubblicati in allegato).

Propone, pertanto, di posticipare la scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 29 luglio, sì da permettere agli interessati di presentare proposte subemendative riferite ai nuovi testi degli emendamenti del Relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La Presidente dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14,42, riprende alle 14,47.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(344-359-1009-1073-B\)](#) ***Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

La [PRESIDENTE](#), nel dare la parola ai relatori, ricorda i limiti che il Regolamento pone alla discussione, alle deliberazioni e alla emendabilità in riferimento ai disegni di legge già approvati dal Senato e successivamente modificati dalla Camera, quale quello in esame.

La relatrice [PADUA](#) (PD), riepilogati succintamente le finalità e i contenuti del testo, illustra in dettaglio le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5, introdotti durante l'esame della Camera.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si associa all'illustrazione già svolta, ritenendola esaustiva.

Si apre quindi la discussione generale, nel cui ambito svolgono i propri interventi, nell'ordine, i senatori Paola [TAVERNA](#) (M5S), [DALLA ZUANNA](#) (PD), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e la [PRESIDENTE](#) (PD).

Il sottosegretario DE FILIPPO interviene incidentalmente per fornire alcune delucidazioni sull'*iter* di aggiornamento dei LEA e sulla *ratio* dell'articolo 4.

Ha quindi la parola, sull'ordine dei lavori, il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), il quale si riserva di svolgere considerazioni di merito nell'ambito del proprio intervento in discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [DE BIASI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: audizione di esperti sulle problematiche relative alla centrale Enel di Cerano (Brindisi)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 26 novembre.

La presidente [DE BIASI](#), rivolto un saluto di benvenuto agli ospiti, introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Emilio GIANICOLO, nell'introdurre il contributo scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) alla tematica oggetto d'approfondimento, evidenzia come il suo intervento sia teso ad illustrare le modalità di ricerca condotte sull'area di Brindisi, i principali filoni di indagine, i risultati conseguiti e i loro gradi di persuasività scientifica. Ricorda come l'area di Brindisi, sito di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) per motivi di ordine ambientale, sociale e sanitario da oltre quindici anni, presenti un livello di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde elevato, come hanno confermato gli studi epidemiologici ed ambientali condotti negli ultimi anni dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), dall'Istituto nazionale di Sanità (INS) e dagli Istituti di fisiologia clinica (IFC) e di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC) del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce e di Bologna. Le ricerche del CNR, in particolare, hanno riguardato malformazioni congenite, effetti a breve termine dell'inquinamento sulla salute e valutazioni di impatto sanitario, e, pur nei limiti dei

contributi, hanno evidenziato alcune anomalie e criticità. A conclusione del suo intervento, esprime l'auspicio che le informazioni ricavabili da questi studi possano essere di supporto agli interventi del decisore pubblico a partire dalle opere irrinunciabili di bonifica e di riduzione delle emissioni industriali.

La dottoressa Cristina MANGIA, nel definire il contesto della ricerca effettuata, si sofferma sugli effetti del particolato sulla salute umana e sul *risk assesement* degli impianti industriali dell'area brindisina.

Con riferimento all'impatto del particolato secondario sulla salute umana, ovvero di quella sostanza che si forma in atmosfera per effetto di reazioni chimiche fra ossidi emessi da una sorgente con altre sostanze presenti nell'atmosfera, evidenzia come la ricerca, condotta con un modello di dispersione al suolo, abbia stimato un impatto più esteso rispetto a quello derivante dal particolato primario, con un massimo di concentrazione ad una distanza tra i 10 e i 30 chilometri dalla centrale stessa ed una stima sui decessi evitabili particolarmente incidente.

Pur ammettendo limiti e questioni scientifiche ancora aperte in relazioni a tali ricerche, ritiene che la presenza di emissioni provenienti da installazioni industriali che portano alla formazione di particolato secondario debba essere inclusa fra le valutazioni di impatto sanitario e ambientale, anche con riferimento al caso specifico della centrale di Brindisi.

Il dottor Marco CERVINO si sofferma sugli effetti avversi sulla salute del particolato e del particolato fine e sulla mortalità per esposizione a lungo termine, evidenziando come il particolato atmosferico risulti tra i principali fattori di rischio per la salute pubblica non solo per il cancro, ma anche per le patologie circolatorie e cardiovascolari, oltre che per le malattie dell'apparato respiratorio. Sottolinea poi la necessità di porre attenzione agli effetti del particolato secondario sulla popolazione al fine di determinare meglio gli obiettivi di protezione della salute e la metodica di valutazione di impatto ambientale e sanitario; inoltre, citando un rapporto dell'OMS del 2013, suggerisce una revisione al ribasso dei valori limite contenuti in alcune normative, a partire da quelli previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Il professore Giorgio ASSENNATO segnala che l'approccio seguito dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è basato sul rispetto dei limiti ambientali, metodo, questo, criticato da ARPA Puglia giacché in questo modo si tende a minimizzare gli effetti sanitari reali. Cita quindi una serie di studi sulla qualità dell'aria nella zona del brindisino, nonché sulle deposizioni di arsenico, di cadmio, di nichel e sugli effetti dei venti in queste zone, evidenziando criticità, in particolare per il territorio di Torchiariolo. Si sofferma, poi, sui dati relativi alla mortalità e alla ospedalizzazione nell'area del brindisino e ricorda come la centrale termoelettrica Federico II rappresenti il 18° sito più inquinante d'Europa. Stante peraltro la complessità della materia trattata, rinvia alla consultazione della documentazione consegnata per l'eventuale approfondimento dei dati e conclude auspicando l'apertura di un confronto fra istituzioni e mondo scientifico, finalizzato ad una *governance* ambientale improntata alla trasparenza e alla adozione di scelte ottimali per la salute umana.

Il professor Pier Alberto BERTAZZI, nell'evidenziare l'importanza dei risultati prodotti da parte della ricerca scientifica ma anche la difficoltà di un confronto sistematico fra gli studi compiuti in tale delicata materia, constata come in ogni caso i dati raccolti definiscano una situazione di pericolo per la salute umana nell'area oggetto di indagine. Ritiene che sia necessario individuare meglio il reale danno prodotto dalle fonti di pericolo rappresentate dalle strutture produttive e dalle emissioni da esse derivanti, auspicando una collaborazione tra i diversi centri di ricerca scientifica al fine di offrire un adeguato supporto al legislatore per l'adozione delle idonee misure normative.

Il presidente [Maurizio ROMANI](#), nel ricordare ai commissari che sono a disposizione documenti di approfondimento prodotti dagli auditi, dà quindi la parola ai senatori per la formulazione di quesiti e considerazioni.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), nel riferirsi a notizie di stampa che, in relazione alla centrale Federico II di Brindisi, citano studi scientifici che valuterebbero in 44 il numero dei morti evitabili nell'area interessata all'esposizione agli inquinanti, chiede se si sia in condizioni di valutare l'impatto sulla zona di Torchiarolo di altre sorgenti inquinanti oltre al particolato secondario. Chiede inoltre al professore Assennato se il dato relativo ai 44 morti evitabili non sia il frutto di astrazioni teoriche, e se sia vero che ARPA abbia espresso un parere contrario al rilascio del marchio ambientale per l'impianto di Cerano in considerazione delle vicende processuali ancora in via di conclusione.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore per la procedura informativa, nel rilevare come vi siano pochi dati sull'incidenza oncologica delle emissioni relative all'area brindisina, pone domande al professore Assennato sul sistema dei registri dei tumori in Puglia e sul periodo di copertura delle indagini svolte.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S), riferendosi soprattutto all'intervento del professor Bertazzi, chiede agli auditi di valutare la qualità della normativa italiana di recepimento della direttiva europea 2008/50/CE, l'attendibilità delle centraline di monitoraggio sul territorio - stanti i casi denunciati di loro malfunzionamento - e la presenza di dati epidemiologici certi sui singoli lavoratori delle aziende, come per esempio nel caso dell'Ilva di Taranto.

Il senatore [ZIZZA](#) (CRi), nel ricordare come la Commissione ambiente abbia un affare assegnato in materia, chiede a che punto sia la pratica per la certificazione ambientale per la centrale di Brindisi.

Replica il professore ASSENNATO al quesito posto dal senatore Romano, ricordando come la Puglia vanti un sistema di registri tumori federato, anche se i dati da esso prodotti scontano una serie di limiti quali quelli derivanti dalla migrazione sanitaria della popolazione locale verso altre Regioni a fini di cura.

Il presidente [Maurizio ROMANI](#), considerato l'approssimarsi dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, propone che agli auditi venga data la possibilità di rispondere per iscritto a quesiti a loro rivolti.

La Commissione conviene.

Ringraziati gli ospiti, il presidente [Maurizio ROMANI](#) dichiara l'audizione conclusa e avverte che la documentazione consegnata, in assenza di obiezioni, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione attraverso la pagina *web* della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1534

Art. 1

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo o di parti di esso *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
 2. L'utilizzo del corpo umano o di parti di esso *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
 3. Sono utilizzabili ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione il corpo o parti di esso dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
 4. La destinazione del corpo o di parti di esso *post mortem* alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione è subordinata all'accertamento e alla dichiarazione della morte e il rispetto dei termini temporali di osservazione ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
 5. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere autorizzati di volta in volta dall'autorità sanitaria locale. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.»
- Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente:*
«Norme in materia di disposizione del proprio corpo o di parti di esso *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione»

Art. 2

2.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

- a) diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano o di parti di esso *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.»

Art. 3

3.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o parti di esso è manifestato con una dichiarazione di consenso, consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, non opponibile dai familiari.

2. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro Regionale di Riferimento nonché comunicato e registrato dallo stesso in area dedicata del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1º aprile 1999, n. 91.

3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento secondo la modalità di raccolta dello stesso e successive trasmissioni, di cui all'articolo 3, comma 2. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

4. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri di persone risultate sconosciute.

5. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla eventuale sottoscrizione di un atto di messa a disposizione e dal consenso manifestato dal disponente.

6. Nel manifestare il proprio consenso, il disponente può altresì dichiarare di voler mantenere l'anonimato. E' in ogni caso fatta salva la protezione dei dati sensibili del defunto e la tutela della riservatezza dei familiari del defunto in merito a patologie ereditarie o altro che potessero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sulla salma.

7. Il disponente indica nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca per le quali effettua la donazione. Può altresì prevedere, nella medesima dichiarazione, di:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione a una specifica attività didattica e di ricerca, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione a uno specifico Centro di Riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione.

8. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro di riferimento e rappresenta il referente per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto dei desiderata del donatore.

9. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, può autorizzare studi e ricerche scientifiche sul proprio corpo con circolazione attiva dopo l'accertamento della morte cerebrale completa secondo i parametri del D.M 22 agosto 1994 n. 582, in presenza dei seguenti criteri:

a) il cadavere non deve essere già destinato al prelievo di organi per trapianto, ad autopsia giudiziaria o a riscontro diagnostico;

b) sia stata espressa esplicita manifestazione di consenso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

c) sia rigorosamente rispettata la dignità del cadavere;

d) il tempo di impiego dei supporti strumentali deve essere strettamente limitato a quello effettivamente necessario;

e) ci sia approvazione del Comitato Etico competente del protocollo di ricerca dettagliatamente redatto.

10. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del disponente del corpo la dichiarazione di consenso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l'eventuale revoca della medesima. Una copia della dichiarazione di consenso deve essere trasmessa dal Centro Regionale di Riferimento all'Azienda Sanitaria di appartenenza del disponente.

11. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito registro speciale, nonché alla cancellazione dal medesimo in caso di revoca.
12. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro Regionale di Riferimento nonché comunicato e registrato dallo stesso in area dedicata del Sistema Informativo Trapianti.
13. Alla segnalazione di morte di un cittadino residente nel territorio di competenza, l'Ufficio di Stato Civile, previa verifica della sussistenza della dichiarazione di volontà come da apposito registro, comunica al Centro Regionale di Riferimento la disponibilità del corpo.
14. All'accertamento e certificazione di morte ai sensi del D.M 22 agosto 1994 n. 582, i dati del deceduto sono comunicati al Centro Regionale Trapianti (CRT) che, verificata la sussistenza del consenso, comunica la disponibilità del corpo o parti di esso al Centro di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1. *bis* e all'articolo 4, comma 1.
15. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o di parti di esso post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori, o dal superstite in caso di decesso di uno dei due.
16. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.»

Conseguentemente sostituire il titolo dell' articolo, con il seguente: «Art. 3. Manifestazione e verifica del consenso. »

Art. 4

4.1 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. (Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e accredita le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata, pubblici e privati, da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme o parti di esso ai fini della presente legge.
2. Ogni Centro di riferimento, di cui al comma 1, deve avvalersi di un Comitato Etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti.»

Art. 6

6.1 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire, l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. (Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano o parti di esso post mortem non può avere fini di lucro.
2. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata e dichiarata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ceda previo compenso o fa da intermediario alla vendita o ad altri atti di disposizione patrimoniale dei tessuti, fatto salvo l' utilizzo dei tessuti nell' ambito di attività anche retribuita di ricerca, sperimentazione, di didattica o terapeutica, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della Legge 1° aprile 1999, n. 91.
3. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da

soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Legge 1º aprile 1999, n. 91.

4. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4. »

1.4.2.3.3. 12^aCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 259 (ant.) del 23/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

**GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015
259^a Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1458\)](#) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo a richieste pervenute informalmente, la **[PRESIDENTE](#)** propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

[\(1429-B\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La **PRESIDENTE**(PD), in qualità di relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo, ponendo in evidenza le modificazioni apportate dalla Camera che attengono a profili di interesse della Commissione.

Nell'ambito dell'articolo 1, che riscrive l'articolo 55 della Costituzione, è stata soppressa la previsione del concorso paritario del Senato all'esercizio della funzione legislativa in alcune specifiche materie, tra cui quella dei trattamenti sanitari obbligatori (riguardata dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione).

In proposito, la relatrice ricorda che la previsione soppressa dalla Camera era stata introdotta dall'Assemblea del Senato, nel corso della prima lettura, in aderenza ad una apposita osservazione contenuta nel parere della Commissione, la quale sul punto rilevò che "occorrerebbe attribuire al Senato un ruolo rinforzato, nel procedimento legislativo (...) anche in riferimento alle leggi in materia di trattamenti sanitari obbligatori (...): si tratta di temi che non possono essere sottratti ad una vaglio penetrante della camera alta, che si caratterizza per essere "rappresentativa delle istituzioni territoriali" e, al contempo, "di garanzia" (...)".

Nell'ambito dell'articolo 10, che riscrive l'articolo 70 della Costituzione, è stato soppresso il ruolo rinforzato del Senato, in sede di legislazione non paritaria, su una serie di leggi, tra le quali la legge di definizione degli indicatori di costo e di fabbisogno standard ai fini della promozione di efficienza nell'esercizio da parte degli enti territoriali delle loro funzioni pubbliche e la legge con cui lo Stato destina agli enti territoriali risorse aggiuntive speciali, di cui all'articolo 119, rispettivamente terzo, quarto e quinto comma della Costituzione.

Al riguardo, la relatrice fa presente che il ruolo 'rinforzato' consiste nella possibilità del Senato di proporre modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti, modifiche che la Camera può a sua volta respingere solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

L'articolo 30, che riscrive l'articolo 116 della Costituzione, è stato arricchito di alcune ulteriori materie suscettibili di essere affidate alle regioni in sede di attribuzione di forme particolari di autonomia. Tra le materie aggiunte - che dunque possono formare oggetto di devoluzione a determinate regioni - figurano ora anche le "politiche attive del lavoro" e la "istruzione e formazione professionale".

Condizione per l'attribuzione di siffatte forme particolari di autonomia - segnala la relatrice - è che la regione sia in una situazione di equilibrio tra entrate e spese.

L'articolo 31, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, è stato modificato nel senso di attribuire alcune ulteriori materie alla competenza legislativa statale esclusiva, quali: la "promozione" della concorrenza (il testo vigente si riferisce solo alla "tutela" della concorrenza); disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; disposizioni generali e comuni sulla istruzione e formazione professionale; coordinamento dei processi informatici e delle relative infrastrutture e piattaforme, dell'amministrazione statale, regionale e locale; le "politiche attive" del lavoro.

Riguardo alla riconduzione alla competenza legislativa statale delle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, la relatrice ricorda che tale modificazione fu auspicata nel parere a suo tempo espresso dalla Commissione, che in proposito osservò che "occorrerebbe ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, riconoscendo un ruolo rinforzato al Senato nel procedimento legislativo, le norme relative alle politiche sociali, in quanto complementari alle norme per la tutela della salute, così da garantire indirizzi nazionali uniformi in tema di integrazione socio-sanitaria".

L'articolo 33, che riscrive l'articolo 119 della Costituzione, è stato oggetto di una modifica volta a specificare che gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno, la cui individuazione è demandata

a leggi non paritarie, devono promuovere efficienza "nell'esercizio delle funzioni" da parte degli enti territoriali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, onde consentire lo svolgimento di una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 8,50, riprende alle 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza.

Nel corso delle sedute della prossima settimana proseguirà l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. [1458](#) e [1429-B](#).

Nella stessa sede, si svolgerà l'esame dei disegni di legge nn. [2008](#) (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014), [2009](#) (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015) e [1577-B](#) (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Proseguirà la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge 344-359-1009-1073-B (Autismo).

Si svolgerà l'audizione di rappresentanti dell'AIFA sul tema dei farmaci innovativi per la cura dell'epatite, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Qualora assegnato in tempo utile, potrà essere avviato l'esame del disegno di legge n. 2016, in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

La Commissione prende atto.

SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 344-359-1009-1073-B.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, come testé convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, gli eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo dovranno essere presentati entro le ore 11 di martedì 28 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 261 (pom.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
261ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a Presidente dell'Istituto superiore di sanità ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La **[PRESIDENTE](#)** relatrice, nell'introdurre l'esame dell'atto del Governo in titolo, sottolinea le qualità e le competenze del candidato alla Presidenza dell'Istituto superiore di sanità, desumibili sia dal suo articolato *curriculum vitae*, già trasmesso a tutti i componenti della Commissione, sia dalla condotta tenuta da questi in occasione delle sue audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Esprime pertanto l'avviso che vi siano le condizioni per rendere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, si procede alle dichiarazioni di voto.

Dichiarano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice **[MATURANI](#)** (PD), la senatrice **[BIANCONI](#)** (AP (NCD-UDC)), il senatore **[D'AMBROSIO LETTIERI](#)** (CRi), il senatore **[ZUFFADA](#)** (FI-PdL XVII) e la senatrice **[SIMEONI](#)** (Misto).

Dopo che la senatrice [TAVERNA](#) (M5S) ha dichiarato il voto contrario del Movimento cinque stelle, interviene in dissenso dal proprio Gruppo la senatrice [FUCKSIA](#) (M5S), per rendere noto il proprio voto favorevole, che si basa sulla considerazione dell'alto profilo, dell'esperienza e delle competenze del candidato.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) interviene incidentalmente per formulare l'auspicio che, con la nuova Presidenza e con l'attuazione del processo di riorganizzazione, l'Istituto superiore di sanità sia coinvolto nelle attività di valutazione della ricerca condotte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Presidente relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) (in sostituzione del senatore Aiello), [BIANCO](#) (PD), [BIANCONI](#) (AP (NCD-UDC)), [DALLA ZUANNA](#) (PD), [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), [DE BIASI](#) (PD), [DIRINDIN](#) (PD), [ELORIS](#) (FI-PdL XVII), [FUCKSIA](#) (M5S), [GRANAIOLA](#) (PD), [MATTESINI](#) (PD), [MATURANI](#) (PD), [PADUA](#) (PD), [SILVESTRO](#) (PD), [SIMEONI](#) (Misto), [TAVERNA](#) (M5S) e [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII).

La [PRESIDENTE](#) proclama quindi il risultato della votazione: la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in titolo è approvata con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD), dopo aver posto in evidenza gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge in esame, esprime il timore che l'ambizioso progetto di istituzione di un sistema nazionale a rete per la protezione ambientale possa scontrarsi con le criticità derivanti dalla disomogeneità operativa e funzionale delle diverse agenzie sul territorio nazionale. La stessa istituzione dei LEPTA, ad avviso dell'oratrice, rischia di risultare vanificata nel quadro di tale divaricazione tra le diverse situazioni territoriali.

Riguardo all'articolo 3, che elenca le funzioni del Sistema nazionale, osserva che mancano nel testo riferimenti espliciti a termini ben noti e riconoscibili, quali quelli di "aria", "acqua", "insediamenti produttivi, urbanistici ed infrastrutturali ". Sottolinea, inoltre, come l'articolo trascuri di evidenziare in maniera adeguata il legame inscindibile tra ambiente, salute e sostenibilità del Sistema sanitario. Esprime altresì perplessità in merito alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 3, che rischia di impedire il superamento dei *gap* tra le varie agenzie e di rendere difficile il sostegno alle attività divulgative, educative, formative e di aggiornamento del personale in materia ambientale.

In relazione all'articolo 7, concernente le agenzie per la protezione dell'ambiente, segnala che la formulazione del testo potrebbe prefigurare uno sforzo funzionale di carattere meramente autoreferenziale, come spesso avviene nella pubblica amministrazione.

Quanto all'articolo 9, concernente i LEPTA, trova farraginose le procedure delineate dal comma 3, mentre apprezza la previsione di periodici aggiornamenti in materia, recata dal comma 4.

Infine, riguardo all'articolo 14, concernente il personale ispettivo, nota che le modalità di adozione del regolamento cui è demandata la disciplina della materia sono piuttosto involute; peraltro, reputa inopportuno stabilire, come fa il testo, la possibilità di procedere anche in assenza del parere delle Camere, una volta decorsi gli stretti termini previsti per l'esercizio della funzione consultiva.

La senatrice [EUCKSIA](#) (M5S) ritiene non agevolmente comprensibili le ragioni dell'intervento legislativo in esame: tutti gli aspetti trattati dal testo sono già ampiamente regolamentati, né il disegno di legge in esame sembra recare apprezzabili apporti innovativi al quadro normativo vigente. Al contrario, paventa che il carattere "vincolante" delle norme tecniche, previsto dal comma 4 dell'articolo 4, possa rendere in futuro ancora più difficile l'interlocuzione con i tecnici dell'ISPRA e delle varie agenzie regionali per la protezione ambientale, che tenderanno a trincerarsi dietro le rigidità normative, innalzando il livello di immobilismo del Paese.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(344-359-1009-1073-B\)](#) ***Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale. Comunica altresì che sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato, riservandosi di rendere note le proprie valutazioni in punto di ammissibilità.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PADUA** (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, illustrando la parte del decreto-legge in conversione attinente a profili di interesse della Commissione.

Si tratta dell'articolo 21-*octies*, inserito dalla Camera, che è in sostanza identico all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (decreto-legge non ancora convertito, il cui articolo 3 è abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, con salvezza degli atti e degli effetti giuridici sorti sulla sua base).

L'articolo 21-*octies* reca una disciplina di integrazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento.

Tale normativa - segnala la relatrice - è stata dichiarata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, secondo la quale il complesso della disciplina di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 207 del 2012 costituisce "un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo 32 della Costituzione), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4 della Costituzione), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spingere ogni sforzo in tal senso".

L'articolo in esame - che prende in concreto le mosse (così come i citati articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012) dai problemi concernenti lo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. - specifica che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa (sempre con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale) può essere autorizzata anche nei casi in cui il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, introducendo, per tale fattispecie, alcune norme.

In base a queste ultime, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro. Inoltre, ai fini della prosecuzione

dell'attività, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco ed agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'INAIL competenti per territorio, ai fini delle rispettive attività di vigilanza e controllo, le quali devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano.

Il comma 5 specifica che le disposizioni in esame si applicano anche per i casi di sequestro (connesso ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori) adottato prima del 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92 del 2015) e che, in tale ipotesi, i suddetti termini di dodici mesi e di trenta giorni decorrono dalla medesima data del 4 luglio 2015.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2008) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014

(2009) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **SILVESTRO** (PD) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Premette che, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi, in base al disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014, è pari a 722,10 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 16,39 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 682,96 milioni di euro relativi alla parte corrente e di 39,14 milioni concernenti il conto capitale.

Fa quindi presente che, sempre riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015 propone talune variazioni, le quali, complessivamente, contemplano: un incremento della spesa pari a 0,97 milioni di euro in termini di competenza (tale aumento concerne per intero la parte in conto corrente); un incremento della spesa pari a 171,68 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa (anche tale aumento concerne per intero la parte in conto corrente). In conseguenza degli incrementi così proposti, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero ammonterebbe a 1.299,37 milioni di euro in termini di competenza, di cui 1.279,38 milioni relativi alla spesa corrente e 19,99 milioni al conto capitale; a 1.473,70 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa, di cui 1.453,37 milioni relativi alla spesa corrente e 20,33 milioni al conto capitale. La nota illustrativa dello stato di previsione in esame osserva che le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile.

In conclusione, la relatrice evidenzia che la variazione più rilevante proposta con l'assestamento, in termini di competenza, concerne (a parte un mero spostamento contabile - da un'unità di voto ad un'altra - delle spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia-IME) l'unità di voto 1.1, "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante". Per tale unità, la variazione in aumento in termini di competenza è pari a 0,67 milioni di euro.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BIANCO** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il testo, già approvato dal Senato e ritrasmesso con modifiche dalla Camera dei deputati, reca un complesso di norme - in larga misura consistenti in discipline di delega al Governo - in materia di pubblico impiego e di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Riguardo alle modifiche ed integrazioni operate dalla Camera, segnala, in primo luogo, per i profili di interesse della Commissione, quelle relative alla lettera p) dell'articolo 11, comma 1. Tale lettera concerne la definizione, nell'ambito dei decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di

dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, di principi "fondamentali" relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché, come aggiunto dalla Camera, di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In particolare, la Camera dei deputati ha esteso a quest'ultima eventuale figura le norme di cui alla lettera *p*) in esame inerenti ai direttori amministrativi e sanitari.

Inoltre, la Camera dei deputati ha introdotto un richiamo esplicito alle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativamente ai requisiti (per gli incarichi in oggetto), alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.

Con riferimento alla nomina dei direttori generali, la Camera dei deputati ha previsto che la rosa di candidati sia costituita - anziché da un novero di soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma - da tutti coloro che, iscritti nell'elenco nazionale degli idonei (formato secondo i principi della presente lettera *p*)), manifestino l'interesse all'incarico da ricoprire - incarico oggetto di previo avviso da parte della regione o provincia autonoma - e si sopprime la previsione che la medesima nomina sia operata previo colloquio.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto ulteriori due disposizioni, in base alle quali, rispettivamente: il sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali deve tener conto non solo del raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche dell'equilibrio economico dell'azienda; nell'esercizio della delega, devono essere definite le modalità per l'applicazione delle norme in oggetto alle aziende ospedaliero-universitarie.

In merito alla procedura per l'esercizio della delega in oggetto - relativa, in generale, come detto, alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici -, la Camera dei deputati ha introdotto (comma 2 dell'articolo 11) il concerto del Ministro della salute per i principi di competenza relativi alla suddetta lettera *p*)).

Sempre con riferimento alla disciplina di delega di cui all'articolo 11, la Camera dei deputati ha confermato - operando, in merito, una modifica esclusivamente di coordinamento nella lettera *b*), numero 2), del comma 1 - che l'istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e i principi e criteri di delega ad esso inerenti non concernono la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito il principio di delega di definizione dei casi e delle condizioni nei quali non sia richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria (lettera *f*) dell'articolo 11, comma 1).

Con riferimento agli altri articoli del disegno di legge, il relatore pone quindi in rilievo alcune altre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Nell'ambito della disciplina di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), relativa alla disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e di accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, nonché presso gli altri luoghi in cui, per la loro funzione, devono essere garantite le suddette dotazioni, la Camera dei deputati ha inserito il criterio direttivo di attribuzione di un carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della "strategia italiana" per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico.

Nell'articolo 2 - recante una delega al Governo per il riordino della disciplina della conferenza di servizi -, in merito al principio di delega (comma 1, lettera *n*)) di definizione - con riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità - di meccanismi e procedure tali da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti, la Camera dei deputati ha introdotto, come ulteriore principio di delega, la possibilità di attivazione, da parte delle suddette amministrazioni, di procedure di riesame.

Riguardo alla disciplina sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (o tra amministrazioni

pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) - disciplina che viene posta dall'articolo 3 in via diretta e non come normativa di delega -, la Camera ha elevato (comma 1, capoverso 3) da 60 a 90 giorni il termine generale (qualora non si applichi uno specifico termine diverso) oltre il quale si intende acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Nell'articolo 7 - recante una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, rispetto alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - la Camera dei deputati ha introdotto (comma 1, lettera *b*), numero 2)) il principio di delega della pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza, delle informazioni concernenti, tra l'altro, il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito della disciplina di delega concernente il riordino della normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sui connessi profili di organizzazione amministrativa, è stato inserito il principio di delega di istituzione di una Consulta nazionale, intesa ad un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle pubbliche amministrazioni delle persone con disabilità ed avente i compiti individuati ai sensi della lettera *n*) dell'articolo 17, comma 1.

Infine, il relatore segnala la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), volta alla istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

Accedendo ad una proposta avanzata dalla senatrice Dirindin, la Commissione conviene di posticipare, alle ore 14 di martedì 8 settembre 2015, il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai nuovi testi degli emendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 luglio).

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [344-359-1009-1073-B](#)

Art. 4

4.0.1

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo nazionale per l'autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «*budget* personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.2

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, nell'ambito della programmazione delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono l'assistenza domiciliare integrata garantendo l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. In ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale della persona con disturbo dello spettro autistico, nel territorio di riferimento, assicurando alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie un'assistenza efficace e in maniera continuativa.

2. L'assistenza domiciliare di cui al comma 1 è garantita, anche dopo il compimento della maggiore età della persona affetta da disturbo dello spettro autistico e nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.

3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1 garantisce:

a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico della persona con disturbo dello spettro autistico;

b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento in tutto il percorso

riabilitativo e terapeutico;

c) il coordinamento degli interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo apposite verifiche dei risultati delle attività messe in atto nell'ambito di ciascun intervento;

d) il raccordo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari per le persone con disturbi dello spettro autistico.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, prevedono la dotazione organica del gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di intervento alle quali il gruppo multidisciplinare deve attenersi.

5. I distretti socio-sanitari, sulla base del numero di persone con disturbi dello spettro autistico residente, tenuto conto dell'età e del livello evolutivo della malattia, predispongono specifici piani di intervento di presa in carico individuale tenuto conto delle linee guida regionali di cui all'articolo 2 della presente legge».

4.0.3

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo al disturbo dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate per il controllo e la verifica dell'accertamento dell'invalidità civile delle persone con disturbi dello spettro autistico.

3. Le persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute tali dall'accertamento iniziale d'ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico mantengono tale riconoscimento anche dopo il compimento della maggiore età e continuano a godere dei diritti assistenziali e previdenziali previsti dalle specifiche norme di settore vigenti.

4. Ai fini del comma 3 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, emana apposito decreto che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico la continuità dell'accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali previste dal presente articolo».

Art. 5

5.1

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il coinvolgimento delle università, promuove l'istituzione di un nucleo di ricerca avanzata stabile, anche in coordinamento con analoghe strutture a livello di Unione europea, sui disturbi dello spettro autistico e sulle diverse possibili cause e concause, nonché sull'evoluzione della malattia sulla base dell'aggiornamento delle scoperte scientifiche.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, stabilisce le linee guida e gli obiettivi del nucleo di ricerca di cui al comma 1-bis, prevedendo forme di collaborazione specifiche tra il CNR e le università per l'avvio del programma di ricerca.

1-quater. Ogni anno, in sede predisposizione del documento economico e finanziario, e successivamente in sedi di approvazione della legge di stabilità sono determinate le risorse destinate allo sviluppo delle attività del nucleo di ricerca di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

5.2

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero della salute promuove progetti di ricerca scientifica in collaborazione con i maggiori istituti di ricerca internazionali e predispone altresì la pubblicazione dei risultati ottenuti».

5.0.1

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inclusione scolastica)

1. Gli alunni e gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico delle scuole di ogni ordine e grado beneficino di una didattica personalizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dell'alunno e dello studente.

2. L'inclusione scolastica della persona affetta da disturbo dello spettro autistico, quale parte importante dell'intero progetto di vita, viene assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolastico qualificato, che agevoli il percorso dell'alunno e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico. La continuità didattica all'allievo e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico, da parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni e studenti portatori di *handicap*, per l'intero ciclo scolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in rapporto uno a uno.

3. Con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, un elenco nazionale di idonei, pubblicato sul sito internet del MIUR e che ha validità triennale. Si accede al predetto elenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composta da cinque esperti nominati dal Ministro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze della formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che preveda la conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristiche comportamentali e delle strategie cognitivo-comportamentali, basate sull'evidenza e definite nelle Linee guida dell'Istituto superiore di Sanità, in relazione all'ASD e dei disturbi cognitivi.

4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 3, i candidati che presentino i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'Università fornisce al docente per il sostegno e alle altre figure che garantiscono l'inclusione, una formazione aggiornata e finalizzata a fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel contesto scolastico della persona affetta da disturbo dello spettro autistico. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogico della ricerca basata sull'evidenza; a tal fine è previsto l'ausilio di strumenti compensativi di apprendimento e di tecnologie informatiche.

6. Per ogni anno scolastico viene redatto, e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari, uno specifico Piano che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano dovrà individuare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente necessari a favorire la comunicazione e la relazione della persona affetta da disturbi dello spettro autistico.

7. Ogni istituto scolastico anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatore psicopedagogico o, in alternativa, un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni e degli studenti con autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dello studente autistico».

5.0.2

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in particolare la diagnosi precoce dello spettro autistico e la garanzia della tutela della salute i medici pediatri sono tenuti obbligatoriamente, con cadenza annuale, a frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale.

2. I corsi di cui al comma 1 per mezzo delle Asl sono promossi dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuti da personale dotato di specifica esperienza comprovata da documentazione adeguata.

3. Ai corsi di cui al presente articolo è tenuto a partecipare anche il personale socio sanitario di strutture pubbliche e private.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con apposito decreto individua le risorse destinate ai corsi di cui al presente articolo, propone il riparto delle risorse e la quota percentuale di compartecipazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dell'esigenza di coprire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».

5.0.3

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adulti autistici)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le province autonome istituiscono un gruppo di lavoro composto da soggetti di comprovata e specifica esperienza nei DSA e nei DPS, in cui sono rappresentate anche le associazioni dei familiari delle persone con disturbo dello spettro autistico, per individuare i migliori percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle persone adulte inserite nelle strutture semi residenziali o residenziali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) della presente legge, con generiche diagnosi di ritardo mentale, al fine di verificare la presenza di caratteristiche comportamentali compatibili con i DSA o con i DPS.

2. Le persone adulte di cui al comma 1 i cui comportamenti risultano compatibili con i DSA o i DPS, a seguito di un nuovo esame diagnostico e di un nuovo progetto di presa in carico globale, possono essere assistite nell'ambito della rete.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei responsabili territoriali della presa in carico globale, promuovono progetti di imprese pubbliche o private per l'inserimento delle persone con disturbi dello spettro autistico.

4. Le imprese pubbliche o private titolari dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 3 organizzano, in coordinamento con i responsabili territoriali della presa in carico globale, gli ambienti, le attività e le modalità di comunicazione e di organizzazione della giornata lavorativa, secondo le esigenze della persona con disturbo dello spettro autistico.

5. I progetti di inserimento lavorativo previsti dal comma 3, vedono il concorso del finanziamento da parte delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedono la compresenza nei luoghi di lavoro di persone di comprovata esperienza per attività di tutoraggio e di mediazione».

5.0.4

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regionale di cui all'articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e

grado. A tal fine:

a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari con le proprie risorse finanziano la formazione e l'aggiornamento professionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'allievo;

b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro autistico, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;

c) finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo;

d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale;

e) nel rispetto delle autonomie scolastiche e da universitarie le scuole di ogni ordine e grado recano ogni misura diretta per assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge e dispongono metodi di verifica sull'attuazione della presente legge».

5.0.5

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le persone con disturbi dello spettro autistico dall'inizio del loro percorso formativo e didattico, eventualmente fino all'accesso a corsi universitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa attraverso la presenza di insegnanti di sostegno.

2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri attraverso i quali sono garantiti gli insegnanti di sostegno per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e definiscono contestualmente i requisiti minimi professionali degli operatori socio sanitari e scolastici che operano in strutture pubbliche o private con persone con disturbi dello spettro autistico».

5.0.6

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico e loro diritto all'istruzione)

1. Al fine di sviluppare le diagnosi precoci nonché di sensibilizzare i medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL corsi di formazione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, sui DSA e DPS nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio degli stessi medici pediatri.

2. Per garantire lo sviluppo della specializzazione nell'erogazione dei servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL, corsi di formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario, nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture pubbliche e private accreditate.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'istituzione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occupano di DSA e di DPS. A tale fine sono individuate anche le figure professionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite anche le modalità per l'attivazione di specifici corsi di laurea e di master appositamente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di accogliere, gestire, curare e inserire le persone con disturbo dello spettro autistico nella realtà sociale e del mondo del lavoro».

5.0.7

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada")

1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta," aggiungere le seguenti: "nonché al servizio di coloro ai quali sia stata diagnosticata la patologia di spettro autistico (ASD)".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [86](#)

Art. 1

1.1

[DONNO](#), [TAVERNA](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. ? 1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le persone» con le seguenti: «I cittadini che per motivi di indigenza e difficoltà sono».

1.3

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le persone» con le parole: «I cittadini».

1.4

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Le persone» aggiungere le seguenti: «che per motivi di indigenza e difficoltà economica sono».

1.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prive della» con le seguenti: «a prescindere dalla».

1.6

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano.» con le seguenti: «nei suddetti elenchi relativi al comune nel quale chiedono di eleggere il proprio domicilio.».

1.7

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si trovano» con le parole: »dichiarano di eleggere il domicilio».

1.8

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «elenchi relativi al comune in cui si trovano.» inserire le seguenti: «L'unità sanitaria locale provvede tempestivamente a comunicare al Comune presso cui è ubicata i nominativi di coloro che richiedono l'iscrizione dichiarandosi senza fissa dimora. Il Comune provvede ad inserire tali nominativi in un apposito registro».

1.9

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunta la seguente lettera "m-quater) prevedere l'obbligo, per il medico, di assistere gratuitamente almeno una persona senza fissa dimora iscritta nelle anagrafi comunali ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in misura non inferiore ad uno ogni cinquecento assistiti».

1.10

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «programmi di monitoraggio, prevenzione e di cura» con le seguenti: «le azioni di informazione, orientamento e accompagnamento» e sostituire le parole: «con il concorso» con le seguenti: «all'uso dei Servizi sanitari pubblici, anche con il concorso dei soggetti del terzo settore,».

1.4.2.3.5. 12^aCommissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 263 (ant.) del 31/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

**VENERDÌ 31 LUGLIO 2015
263^a Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1458\)](#) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio.

Il relatore **[DALLA ZUANNA](#)** (PD), in sede di replica, riepiloga i contenuti e le finalità del disegno di legge in esame, ponendo in particolare rilievo che il testo è volto ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

Dà quindi lettura della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice **[FUCKSIA](#)** (M5S), richiamate le considerazioni critiche già svolte durante la discussione generale, sottolinea che un efficace intervento di riforma nel settore della protezione ambientale dovrebbe affrontare in via prioritaria le problematiche del monitoraggio sui valori di fondo delle concentrazioni inquinanti, le criticità legate alla qualità dell'aria e alla inadeguatezza delle centraline di

controllo esistenti e, infine, i rischi derivanti dalla presenza di aziende insalubri nelle vicinanze dei centri abitati. Ciò premesso, dichiara a nome del proprio Gruppo un voto di astensione.

La **PRESIDENTE** rammenta che vi è la possibilità di presentare proposte di parere alternative a quelle del relatore, ove lo si ritenga necessario.

Il senatore **BIANCO** (PD), ringraziato il relatore, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, considerate la chiarezza e la puntualità delle osservazioni contenute nella proposta di parere, tra le quali ritiene particolarmente importante quella inerente al ruolo consultivo del Parlamento.

Il senatore **ZUFFADA** (FI-PdL XVII) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritenendo che la proposta di parere evidenzia opportunamente il nesso inscindibile tra protezione dell'ambiente e tutela della salute, e contenga un condivisibile richiamo alla valorizzazione del ruolo consultivo delle Camere (pur se - rileva l'oratore - sarebbe stato preferibile specificare che la funzione consultiva, per ragioni di materia, è da attribuire alle Commissioni ambiente e sanità).

Pertanto, pur mantenendo riserve sull'impianto del disegno di legge, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La **PRESIDENTE** fa rilevare che, essendo le competenze delle Commissioni parlamentari stabilite a livello regolamentare, sarebbe improprio introdurre specificazioni in materia in ambito legislativo.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (CRi) ringrazia il relatore per aver efficacemente messo a fuoco, nell'ambito delle osservazioni inserite nella proposta di parere, le diverse criticità che caratterizzano il disegno di legge in esame.

Pertanto, fa presente che il voto di astensione che il suo Gruppo si accinge ad esprimere è da intendersi come segnale di attenzione al lavoro svolto dal relatore e apertura di credito alla maggioranza in vista di auspicabili interventi migliorativi sul testo.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** comunica che i lavori della prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di lunedì 3 agosto, saranno dedicati al seguito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 2008 e 2009 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015) e del disegno di legge n. 1429-B (Revisione della Parte II della

Costituzione); al seguito dell'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 344-359-1009-1073-B (Autismo); nonché all'avvio dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2016 (Talidomide).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1458

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- nell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), occorrerebbe aggiungere un riferimento specifico all'aria e all'acqua, sì da includere espressamente tali beni nelle attività di monitoraggio di competenza del Sistema nazionale;
- nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che concerne le funzioni di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, occorrerebbe aggiungere un riferimento specifico agli insediamenti produttivi, urbanistici e infrastrutturali;
- nell'articolo 3, comma 1, lettera *h*), andrebbe sottolineato con maggior forza l'inscindibile nesso tra ambiente, salute e sostenibilità del sistema sanitario.
- nell'articolo 9, comma 3, nell'ambito della procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, dei relativi criteri di finanziamento e del catalogo nazionale dei servizi ? demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ? occorrerebbe prevedere il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari;
- nell'articolo 14, comma 4, che stabilisce la procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali, occorrerebbe prevedere un termine più ampio per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1458
XVII Legislatura

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 621 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

4 maggio 2016

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 maggio 2016 alle ore 12:00

[N. 627 \(pom.\)](#)

Discussione generale

17 maggio 2016

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 628 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

18 maggio 2016

Esame art. *da 1 a 17 del testo della Commissione (approvato emendamento; accolti odg. Repliche del relatore e del Governo).*

[N. 629 \(pom.\)](#)

Voto finale

18 maggio 2016

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 173, contrari 2, astenuti 44, votanti 219, presenti 220.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 621 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

621a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,33).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio.

Nella seduta pomeridiana odierna, che terminerà alle ore 19 su richiesta di un Gruppo parlamentare, proseguirà, auspicabilmente fino alla sua conclusione, la discussione congiunta della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

L'Assemblea non terrà seduta nella giornata di domani, su richiesta di altro Gruppo parlamentare.

Il calendario della prossima settimana prevede l'eventuale seguito della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni, la discussione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico, la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché l'esame del disegno di legge sull'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 12 maggio si svolgerà il *question time*.

Nella settimana dal 17 al 19 maggio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati i disegni di legge in materia sanitaria, sui limiti di rinnovo dei mandati degli organi CONI, sul contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sull'assistenza ai disabili gravi, ove concluso dalla Commissione.

Il calendario prevede infine la discussione delle mozioni Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime, e Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti delle grandi opere pubbliche.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 1324 e connessi - Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
- Disegno di legge n. 1932 - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali
- Disegno di legge n. 2232 e connesso - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio:

Mercoledì	4	maggio	pom.	h. 16,30-19	- Seguito discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
	10	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione

Martedì					dell'Italia all'Unione europea
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2299 - Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (<i>Scade il 28 maggio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia (<i>Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	12	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 10 maggio.

Martedì	17	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1324 e connessi - Norme in materia sanitaria - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1932 - Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2232 e connesso - Assistenza disabili gravi (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali - Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
Giovedì	19	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1324 e connessi (Norme in materia sanitaria) e n. 1932 (Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 12 maggio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015)
e delle connesse risoluzioni sulle Relazioni relative
alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'

Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2299
(Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei proporre una modifica al calendario, perché la corruzione è diventata un'emergenza nazionale ed è un problema cui questo Parlamento non dedica abbastanza tempo per poterlo affrontare in maniera efficace. Da ciò deriva la mia richiesta di inserire nel calendario il disegno di legge n. 1954, relativo all'introduzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione per quanti vengano condannati per corruzione.

Il provvedimento vorrebbe introdurre l'incompatibilità soggettiva di contrarre con lo Stato. Questa misura era stata richiamata varie volte, non solo da noi del Movimento 5 Stelle, ma anche dal Presidente del Consiglio parlando del cosiddetto DASPO per i corrotti. Essa prevede, molto semplicemente, che i soggetti che si macchiano di delitti siano privati per sempre della possibilità di ricoprire incarichi pubblici e anche di relazionarsi economicamente con lo Stato: lo Stato, cioè, si fa truffare da questi soggetti una volta sola, poi non è più possibile. Avremmo quindi un disegno di legge che avrebbe un'enorme portata dissuasiva oltre che repressiva.

Concludo, signor Presidente, dicendo che gli articoli 48 e 54 della Costituzione richiamano la fattispecie dell'indegnità morale e la necessità dell'onore per i servitori dello Stato, per questo motivo credo che la discussione del disegno di legge richiamato e quindi la sua approvazione siano auspicabili, ma anche estremamente urgenti, proprio per affrontare efficacemente lo spaventoso fenomeno della corruzione, che è così radicato nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, a modifica del calendario proposto, vorrei chiedere che l'Assemblea decidesse di aggiungere, magari in sostituzione di un altro provvedimento oggettivamente meno importante che vi è stato inserito, come quello relativo al rinnovo dei mandati degli organi CONI, l'Atto Senato 1959, che riguarda l'estensione ai fatti di corruzione della figura dell'agente sotto copertura o agente infiltrato, da non confondersi con l'agente provocatore.

La Commissione giustizia ha deliberato l'adozione di un testo unificato che inciderà, speriamo in maniera diversa rispetto al testo proposto, su vari ambiti della procedura e del diritto penali e, ancora una volta, la corruzione si impone alla nostra attenzione, perché le cronache ci rappresentano ogni giorno il disfacimento morale, civile e politico del Paese a tutte le latitudini.

Vorrei peraltro ricordare che quando, nel marzo 2015, abbiamo votato la legge n. 69 del 2015, la cosiddetta legge anticorruzione, che secondo noi (e non solo noi) non conteneva alcune disposizioni molto importanti, come quella di cui parlava il collega Cappelletti, o quella di cui sto parlando io, cioè l'agente sotto copertura, fu accolto dal Governo un ordine del giorno che, pur con la notoria formula «a valutare la possibilità di», prendeva in esame questo tema.

Riteniamo che non ci sarà più consentito di prendere ulteriore tempo, sapendo che i lavori parlamentari in questo ramo del Parlamento non riguarderanno questo argomento, perché non è incluso nel *corpus* normativo che la Commissione giustizia sta iniziando ad affrontare. Questa potrebbe allora, ancora una volta, essere un'occasione, ma non voglio più dire per il Movimento 5 Stelle, perché noi qua ci sentiamo rappresentanti non già di un Gruppo o di un movimento politico, ma di quella che, magari sbagliando, riteniamo la maggioranza degli italiani, anche quelli che votano voi, anche quelli che votano i partiti. *(Applausi della senatrice Taverna).*

Non è una misura giustizialista. Abbiamo ideato l'agente sotto copertura così come già esiste per molti altri reati, quali terrorismo, traffico internazionale di droga, stupefacenti e pedopornografia. È quindi una figura che non stravolgerebbe i diritti costituzionali o la *privacy* dei cittadini e tantomeno dei politici, trattandosi di inserire uomini della polizia giudiziaria, evidentemente coordinati dalle procure, nell'ambito di indagini già avviate, senza fare la caccia "a strascico". Servirebbero, anche a detta di chi a noi è mediamente simpatico per quello che fa e mi riferisco ad alcuni magistrati, che da tempo si sono espressi in maniera molto chiara a favore dell'inserimento di questa figura. Parlo dei dottori Cantone, Gratteri, Davico, Roberti, Scarpinato, che possono risultare antipatici o simpatici, ma che a noi non interessano personalmente, bensì per il ruolo che svolgono e che, fino a prova contraria, crediamo svolgano in maniera più che dignitosa.

Ancora una volta lanciamo un appello affinché il Senato abbia la possibilità di compiere questo gesto bellissimo che gli italiani, non solo gli elettori del Movimento 5 Stelle, apprezzerrebbero: l'agente sotto copertura contro la corruzione. L'Italia ne ha bisogno, diamoci una mano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, per coerenza, le chiedo l'inserimento nel calendario dei lavori del provvedimento che riguarda il Comune di Sappada.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Prego i senatori Segretari di verificare se ci siano tessere abbandonate da assenti e prego gli assistenti di collaborare, su indicazione dei senatori Segretari.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1954 in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, avanzata dal senatore Cappelletti.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1959 in materia di estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti, avanzata dal senatore Buccarella.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1082 in materia di distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

[\(2228\)](#) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 (Relazione orale)*

e dei documenti:

[\(Doc. XXIV, n. 56\)](#) *Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»*

[\(Doc. XXIV, n. 59\)](#) *Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (ore 16,44)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e la replica del relatore sul disegno di legge n. 2228.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gozi, che invito anche a pronunciarsi sulle risoluzioni adottate dalla 14a Commissione permanente e sull'ordine del giorno G1.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,46)

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ringrazio tutte le senatrici e i senatori che sono intervenuti nel dibattito. Ringrazio anche il presidente Chiti e la 14a Commissione e i relatori Cociancich e Mirabelli, perché è stato svolto un lavoro importante e anche molto difficile.

Voglio essere sintetico e dunque risponderò solo ad alcuni degli interventi, anche se sono stati certamente tutti interessanti e tutti hanno consentito di approfondire un dibattito importante, sia sulle nuove priorità di politica europea del Governo che sulla legge europea.

Il senatore Tremonti ha parlato di problemi di sussidiarietà, facendo l'elenco dei temi che dobbiamo trattare in questa legge europea, temi come l'etichetta alimentare, il miele, i risotti, i tartufi, la fauna selvatica, e lamentava una sorta di furia regolamentare della Commissione europea in questa materia. Condivido vari aspetti dell'intervento del senatore Tremonti, tuttavia faccio notare che stiamo parlando di un contenzioso e di norme che al 90 per cento, per i temi che il senatore Tremonti ha citato, sono stati elaborati nel primo decennio di questo secolo e mi sembra che nel primo decennio di questo secolo il senatore Tremonti non fosse del tutto estraneo ai lavori dell'Unione europea.

Noi siamo assolutamente convinti che la Commissione europea debba essere grande con le cose grandi e piccola con le cose piccole: più grande con le grandi questioni come l'immigrazione, la sicurezza e la crescita e più piccola con le questioni che possono essere lasciate agli Stati membri, alle Regioni e ai territori. È per questo che abbiamo ottenuto dalla Commissione europea, la Commissione Junker, che per qualsiasi nuova proposta legislativa ne ritiri almeno una già esistente, per lavorare e concentrarci sulle questioni veramente rilevanti e per diminuire la massa regolamentare.

Sempre il senatore Tremonti ha parlato dei sonnambuli di Bruxelles. Sono d'accordo e per certi aspetti noi abbiamo cercato di suonare la sveglia; sono quei sonnambuli che si aggiravano a Bruxelles durante la politica dell'austerità e della crisi, quando si sprecava tanto tempo con norme tecniche e burocratiche e non si utilizzava abbastanza tempo per affrontare temi importanti come la flessibilità, regole più intelligenti a favore della crescita e degli investimenti. Noi la sveglia l'abbiamo suonata, il senatore Tremonti o non li aveva visti, questi sonnambuli, oppure, forse, dormiva anche lui. Non lo so. Però, certamente, oggi la politica europea del Governo italiano è nettamente cambiata proprio rispetto al periodo cui si faceva riferimento.

Molti colleghi, come i senatori Orellana, Molinari e Mandelli sono ritornati sul tema relativo alle etichette alimentari, tema approfondito moltissimo in sede di Commissione su cui noi proseguiremo i lavori in sede europea per tutelare gli interessi nazionali e gli interessi del settore. Ricordo però al senatore Mandelli che il regolamento che, a suo dire e anche secondo l'analisi del Governo, certamente ha creato delle complessità nel negoziato con la Commissione europea, è il n. 1169 del 2011 e il senatore Mandelli potrebbe ricordare chi era al Governo nel 2011 e chi, quindi, ha votato per l'Italia quel regolamento che lui giustamente oggi criticava ma con cui dobbiamo confrontarci.

Il senatore Candiani ha lamentato dei ritardi. Senatore Candiani lei sa bene, perché nella passata legislatura era già un autorevole membro della Commissione 14a, che i Governi che hanno preceduto il Governo Renzi adottavano una legge comunitaria ogni anno e mezzo, a volte anche due. Converrà, invece, sul fatto che il Governo Renzi adotta quattro leggi all'anno. Quindi, possiamo dire che stiamo colmando i ritardi che ha accumulato chi ci ha preceduto e su questo potrei essere d'accordo con lei. Quanto al fatto che noi stiamo producendo dei ritardi, mi sembra che sia smentito dalle cifre (lo ha ricordato il senatore Cociancich e tra qualche minuto ci arriverò anch'io).

Senatore Sacconi, siamo molto sensibili ai punti che lei ha sollevato. Il Governo ha esaminato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si riferisce al tema che lei ha sollevato e proporrò una riformulazione, tenendo conto proprio del dispositivo di tale sentenza, in particolare per sottolineare quegli elementi di discontinuità che determinano una specifica identità dell'impresa e che credo possano venire incontro alle sue esigenze permettendoci di proseguire nel difficile negoziato con la Commissione.

La senatrice Fattori ha lamentato poca informazione nella fase ascendente. La mia risposta all'interrogazione da lei presentata in materia arriverà. Nel frattempo, le suggerirei di dedicare un po' del suo tempo alla lettura di tutti gli atti del Governo e della Commissione europea relativi alla fase ascendente cui lei ha fatto riferimento - legga il Resoconto stenografico della seduta di questa mattina - che arrivano a tutti i membri del Parlamento e, quindi, anche a lei. Senatrice Fattori, sono a sua disposizione tutti gli atti del Governo e della Commissione europea relativi alla fase ascendente dall'inizio della legislatura.

FATTORI (M5S). Non è vero!

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La invito a leggerli e poi, magari, potremo approfondire la discussione.

Quanto ai tempi di discussione, abbiamo ampiamente approfondito, anche in Commissione, tutti i punti che lei ha oggi sollevato in Assemblea; possiamo non essere d'accordo sul merito, ma non possiamo non convenire sul fatto che tanto tempo è stato dedicato all'esame dei punti da lei sollevati, sia nella Commissione politiche dell'Unione europea che nelle Commissioni di merito.

Senatrice Fattori, lei ha fatto riferimento anche ad un altro aspetto: lei non ha detto che questo Governo fa perdere tempo, ha sostenuto che fa perdere soldi. Le ricordo allora che diminuire le infrazioni vuol dire risparmiare soldi, in quanto equivale a meno sentenze di condanna e meno sanzioni pecuniarie. Come ha ricordato il senatore Cociancich, questo Governo ha diminuito l'ammontare delle infrazioni di oltre il 30 per cento. La scorsa settimana siamo scesi dalle 119 infrazioni aperte all'inizio del Governo Renzi a 80 e questo ci espone molto meno a possibili sanzioni pecuniarie. Le ricordo ancora che questo Governo, solo nello scorso anno, ha diminuito del 20 per cento le frodi al bilancio dell'Unione europea in Italia, intensificando la lotta contro le frodi. Solo negli

ultimi sei mesi, attraverso la prevenzione, abbiamo evitato che fossero oggetto di frode 40 milioni di euro. Le ricordo anche che, alla data del giugno prossimo, questo Governo avrà impegnato il 100 per cento dei fondi europei assegnati all'Italia nel periodo 2007-2013.

Da ultimo, le ricordo che l'Italia è il principale beneficiario del piano Juncker, dato che il 35 per cento dei progetti finanziati da tale piano sono italiani. Ciò equivale a 1.700 milioni di euro, che, con l'effetto leva, arriveranno a mobilitare 12 miliardi di euro. Si potrà dire che occorre utilizzare ancora di più tale strumento, ma certamente non si può sostenere che questo Governo stia perdendo soldi.

Signor Presidente, questi sono solo alcuni dei punti che credevo andassero sottolineati nella discussione. Ringrazio nuovamente i membri della Commissione e tutti coloro che sono intervenuti nella seduta di questa mattina, perché la discussione svolta è stata certamente molto utile. Ricordo che, se i senatori lo vorranno, questa legge europea ci permetterà di chiudere altre quattro procedure di infrazione, undici casi EU Pilot e una procedura in materia di aiuti di Stato. Certamente siamo pronti a fare sempre meglio, ma mi sembra che il ritmo sia decisamente migliorato rispetto alle passate legislature. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «San Giovanni Bosco-Benedetto XIII» di Poggiorsini, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 16,54)**

PRESIDENTE. Sottosegretario Gozi, qual è il suo parere sulle due risoluzioni e sull'ordine del giorno?
GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Anche sull'ordine del giorno? Relatore Mirabelli?

MIRABELLI, *relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59*. Signor Presidente, ovviamente sulle risoluzioni il parere è favorevole, come anche sull'ordine del giorno G1.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme.

PRESIDENTE. Avverto che le risoluzioni e l'ordine del giorno saranno votati successivamente alla votazione finale del disegno di legge europea.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2228, nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Se l'Assemblea è d'accordo, propongo di accantonare l'articolo 1, perché il parere della 5a Commissione bilancio è fisicamente ancora in fase di scrittura. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame dall'articolo 2, su cui sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustrerò rapidamente l'emendamento 2.1, soppressivo

dell'articolo. Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame il Governo vuole ottenere un semplice risultato: quello di impedire ai cittadini italiani di consumare miele, sapendo che si tratta di miele italiano. Su tale prodotto occorrerebbe andare nella direzione della massima tutela, soprattutto per i produttori più piccoli, ma al Governo anche in questo caso, come nel caso dell'articolo 1 per l'olio di oliva, ciò non interessa. È evidente che c'è una questione di *lobby* internazionali - extra italiane e, diciamo pure, rumene - o comunque di altri interessi che stanno molto più a cuore al Governo degli interessi dei nostri produttori.

Signor Presidente, mi consenta infine una precisazione nei confronti del sottosegretario Gozi, per il quale sono sicuramente diventato un incubo, tanto che è convinto di avermi davanti agli occhi da parecchi anni: ahimè sono in questa Assemblea solo da tre anni e non ne facevo parte nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.100, purché sia riformulato espungendo l'ultimo paragrafo delle premesse.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dai senatori Candiani e Molinari, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice Fattori, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G2.100, proposta dal relatore?

FATTORI (*M5S*). La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.1, 3.3 e 3.4.

Sull'ordine del giorno G3.100 esprimo parere favorevole all'accoglimento, previa riformulazione del dispositivo, che leggo: «ad adottare le opportune iniziative, a livello europeo e nazionale, al fine di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche attraverso le procedure di cui all'articolo 39» lasciando invariata la restante parte.

Il parere è contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.101, mentre è favorevole sul G3.102, previa riformulazione dell'impegno al Governo nella maniera seguente: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative idonee a rendere obbligatoria» lasciando invariato il resto. Parimenti, sull'ordine del giorno G3.103, esprimo parere favorevole all'accoglimento qualora il dispositivo sia riformulato

attraverso l'eliminazione dell'avverbio «anche» e l'aggiunta, dopo le parole: «tale disposizione», delle seguenti: «nel rispetto delle norme dell'Unione ed».

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

[RUTA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUTA](#) (PD). Signor Presidente, ho atteso l'espressione dei pareri sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 perché non condivido il tema, sul quale richiamo l'attenzione.

Di fatto, con questa nuova dicitura, andiamo a modificare la precedente disciplina dicendo che ci stiamo adeguando alla direttiva comunitaria. Ma che cosa eliminiamo? La dicitura «effettiva origine» dei prodotti alimentari trasformati e limitiamo la comminazione di sanzioni per fallace indicazione dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possono effettivamente indurre in errore il consumatore.

Ho riletto la direttiva comunitaria più volte ed ho letto il testo così come elaborato, e già in Commissione ho proposto la soppressione dell'articolo 3 perché ancora oggi - e per questo ho mantenuto l'emendamento soppressivo - non credo che questa nuova dicitura sia tanto più in linea con la direttiva comunitaria da evitare una procedura di infrazione, o perlomeno è nuova, ma secondo me quella precedente non era tale da infrangere la direttiva europea e quindi a rischio di infrazione. Comunque, dal momento che la procedura di infrazione ancora non c'è capisco che non vogliamo pagare nulla perché non è giusto, ma ritengo necessario mantenere il testo dell'articolo 4, comma 49-bis così come è, perché io non mi iscrivo tra coloro che nel proprio mandato hanno abbassato le tutele in difesa dei consumatori e dei produttori, quelli sì seri, che non devono fare cose strane sui prodotti della filiera agroalimentare (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Campanella*). Ne va infatti della salute dei cittadini e del lavoro delle persone che scommettono sulla qualità dei loro prodotti e vogliono che sia certificata con un'etichetta che narra e che non sia mendace. Volentieri - ripeto - non mi iscrivo tra i senatori di questa Repubblica che hanno abbassato le tutele in difesa dei consumatori e dei prodotti di origine italiana. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella, Candiani, De Pietro e Pepe*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, mai mi sarei potuto trovare più d'accordo con il senatore Ruta. Dalla votazione di questo emendamento dipenderà il nostro voto finale in merito all'intero disegno di legge, perché qui stiamo parlando del cuore e dell'essenza di ciò che il Governo da troppo tempo definisce come un'azione che lo contraddistingue in Europa: la difesa del *made in Italy*. Il Governo, non accettando il nostro emendamento, avrà invece accettato la pressione di quelle *lobby* europee che vogliono mescolare il vero *made in Italy* con la contraffazione.

Ricordo a tutti in maniera molto sintetica che la differenza è tutta qui: la norma italiana definisce come Paese di origine del prodotto il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario; il regolamento europeo invece stabilisce che il Paese di origine del prodotto è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario può anche essere indicata come origine del prodotto, ma non rileva ai fini doganali o di commercializzazione.

La prossima volta che il ministro Martina andrà a farsi fotografare al Brennero quando aprono i camion con dentro le cosce di suino che vengono dalla Germania dicendosi scandalizzato, voglio vedere come riuscirà ad essere coerente con quello che state facendo qui oggi, perché con questa modifica di legge voi autorizzate l'ingresso in Italia di quelle cosce di suino che, stagionate in Italia, diventeranno prosciutto di Parma o prosciutto di Norcia: questo è quello che accadrà alla fine. (*Applausi delle senatrici De Pietro e Mussini*). Voi oggi state autorizzando questa azione e noi siamo

contrari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Pietro*).

RUVOLO (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200 presentato dal senatore Ruta.

Forse non si è compreso bene ciò che sta succedendo. In sede europea ci stanno imponendo tutto quello che vogliono, a loro piacimento, sovrastando tutto il lavoro fatto in diverse legislature da Camera e Senato, mettendo in difficoltà il *made in Italy*. Un giorno il Ministro e il Governo plaudono alla Coldiretti che ha evidenziato la contraffazione di tanti prodotti, e un altro giorno ricominciano a fare *bagarre* intorno a quello che io considero un obbrobrio sul piano della salute dei cittadini italiani: i broccoli che vengono dalla Cina, le fragole dal Marocco, le arance dal Sudafrica. Il consumatore italiano non ha alcuna tutela: l'abbiamo detto in tutte le occasioni e guardo caso oggi il Governo si genuflette sempre al tavolo europeo.

Questo non è consentito. Abbiamo attraversato momenti di grande tensione. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che segue la materia comunitaria cosa è avvenuto sulla testa degli agricoltori italiani e, conseguentemente, dei produttori italiani. Esattamente vi è stato un accordo dell'Unione europea con il Marocco che distrugge l'economia agricola del Mediterraneo. Di questo non ne parla nessuno, anche se voglio sottolineare che noi abbiamo tante volte gridato a questo scandalo.

A questo aggiungete, onorevoli colleghi senatori, quello che è avvenuto con l'olio di oliva: ci hanno rifilato 100.000 tonnellate di olio non controllato, che poi diventerà certamente olio italiano, per una ragione semplicissima, perché dovevamo sostenere l'economia turistica della Tunisia a seguito degli eventi del terrorismo. Ma perché devono pagare sempre gli imprenditori italiani e gli agricoltori italiani? Si potevano fare ben altre scelte.

Ancora una volta, sul piano della politica agricola italiana, è un disastro. E questo non lo consentiremo, con la forza e con tutto quello che è necessario per difendere il *made in Italy* in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA) e della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. Ricordo a tutti, non per limitare alcunché, che nell'ordine dei lavori che ci siamo dati era previsto di concludere auspicabilmente l'esame del disegno di legge per le ore 19. Quindi, invito al massimo contenimento dei tempi.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, sarò brevissima. Vorrei chiedere al senatore Ruta, anche a nome della collega Simeoni, di sottoscrivere l'emendamento 3.200. È stato citato il caso del prosciutto di Parma, ma possiamo citare anche il caso del Lambrusco, che ultimamente ha vissuto e sta ancora vivendo grandi momenti di incertezza. Una qualunque posizione di minore tutela rende effettivamente più fragile la tutela di tutta quella diversità che, nella storia dei nostri prodotti, inevitabilmente ci mette nella condizione di avere delle cautele particolari. Approviamo velocemente dei provvedimenti in Aula che poi provocano gravissime conseguenze, ricadute pesanti e uno stillicidio di effetti negativi sul territorio, di cui potremmo anche pentirci.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento 3.200, per una ragione molto semplice. Credo che la difesa dei prodotti italiani non significhi chiudere il mercato italiano ai prodotti degli altri Paesi, ma significhi dare ai consumatori italiani e anche agli altri consumatori la certezza di quello che consumano, in modo tale da poter valutare in maniera opportuna e chiara le loro scelte. Detto questo, mi risulta incomprensibile - devo dirlo con molta franchezza - la scelta del Governo e del relatore di esprimere un parere negativo. Mi aspetto che, a fronte della presa di posizione di più parti di quest'Aula, il Governo e il relatore modifichino il loro parere. Se non sarà fatto, io voterò comunque a favore di questo emendamento.

[STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signor Presidente, anch'io chiedo al collega Ruta di poter sottoscrivere l'emendamento 3.200. A questa mia richiesta associo una riflessione. Ci siamo trovati più volte ad affrontare un sentimento di non riconoscimento nell'Europa da parte dei cittadini. Io credo che ciò sia dovuto anche allo scarso protagonismo e alla scarsa determinazione con i quali ci battiamo in Europa, che tendono a standardizzarci. Già oggi viviamo un tema che si abbatte con particolare violenza sull'agroalimentare e che vede alcuni disciplinari di indicazioni geografiche protette consentire di produrre la burrata di Andria prendendo la cagliata tedesca, magari lavorandola in Francia e poi imbustandola in Puglia. Io credo che in Europa noi ci dobbiamo stare, ma ci dobbiamo stare con la forza delle nostre identità e delle nostre potenzialità. Per questo voterò a favore di questo emendamento. E credo sia un errore non esprimere parere favorevole, così come credo sia sbagliato continuare a partecipare ai tavoli europei rinunciando alle nostre grandi caratteristiche, potenzialità e identità, delle quali dovremmo tornare a essere orgogliosi.

[DE PIETRO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*Misto*). Signor Presidente, raccolgo il suo invito alla brevità perciò dirò soltanto che mi unisco alle considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto e chiedo ai senatori Ruta e Candiani di sottoscrivere i loro rispettivi emendamenti, 3.200 e 3.1, e gli ordini del giorno G.300, G.301 e G.302.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

[LANGELLA](#) (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, chiedo al collega Ruta di sottoscrivere il suo emendamento per le motivazioni che ha appena espresso il collega Ruvolo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

[TARQUINIO](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (*CoR*). Signor Presidente, l'emendamento Ruta è degno di essere approvato. Quello che meraviglia è che il rappresentante del Governo ha citato tanta gente in sede di replica tranne il sottoscritto che, a proposito di questo, aveva detto alcune cose. Mi domando ancora oggi, al di là del merito di questo, perché non c'è l'etichettatura di sicurezza? Perché si continua a insistere a non fare un'etichetta per tutelare sia il *made in Italy*, sia i consumatori? Questa è la vera domanda.

L'emendamento presentato dal senatore Ruta è di buonsenso, è la realtà. Perché non si risponde? Non si risponde da due anni, come sa il vice ministro Olivero. Perché no? Noi abbiamo una sola possibilità con la nostra agricoltura: il nostro livello di qualità. Se non tuteliamo la qualità di cosa parliamo? Santa Vergine, ci vendiamo in questo modo a un'Europa che ci invade con le sue schifezze? Con il latte a 20 centesimi al litro ammaziamo il nostro latte a 29 centesimi, che costa ai nostri produttori 40 centesimi. Questo è e questo accade.

Non è possibile, quindi a tutti i costi deve essere accettato l'emendamento presentato dal senatore Ruta e a tutti i costi - ripeto - chiedo che si faccia l'etichettatura, non semplice, ma di sicurezza, per evitare le frodi che i produttori fanno ai danni dei consumatori e dei produttori italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, invito a contenere le richieste di intervento ad un senatore per Gruppo.

[RANUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, molto brevemente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200 del senatore Ruta. Credo che la narrazione dell'etichetta, come egli, in modo molto elegante, l'ha

definita, rappresenti la difesa della qualità del prodotto italiano. Credo occorra lavorare affinché i prodotti italiani vengano difesi, non soltanto quelli alimentari, ma tutti. Voterò quindi a favore di questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

[FATTORI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signor Presidente, il mio Gruppo, per intero, vuole sottoscrivere gli emendamenti soppressivi (si tratta di tre emendamenti identici). Inutile aggiungere altro a ciò che ho già detto: è un articolo che non era obbligatorio recepire adesso, perché rappresenta un caso EU Pilot che invito il sottosegretario Gozi ad andare a discutere ulteriormente.

Per quanto riguarda la mia interrogazione, il Sottosegretario può venire a rispondere, visto che è depositata da due anni. Se ha le risposte, venga. Gli atti della rappresentanza permanente non sono a disposizione dei senatori, ma sono solo in visione, quindi, per favore, agisca in modo che anche quelli siano a disposizione.

Non me ne faccio niente degli atti della fase ascendente, se non conosco la posizione del nostro Governo e della rappresentanza permanente. Invece di fare grandi enunciati in Assemblea quando non è opportuno, venga a rispondere alle interrogazioni dei senatori. Rimando al mittente le accuse di non essermi informata, perché se non mi mandate gli atti reali io non posso farli studiare dal nostro ufficio studi. Quindi, per favore, deponga le armi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra evidente che tutte le associazioni di categoria ci chiedano di abolirlo. Avete anche dei rappresentanti di maggioranza che chiedono di venire incontro agli agricoltori italiani. Per favore, fate un passo indietro sull'articolo 3 che distrugge il nostro agroalimentare. I consumatori hanno il diritto di sapere quando un prodotto è confezionato con materia prima proveniente dal proprio Paese per tutelare gli agricoltori italiani.

Oltre ad aggiungere il voto di tutto il Gruppo, invito tutti i senatori che hanno a cuore il nostro settore agroalimentare a votare per la soppressione dell'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Campanella, sarebbe il terzo ad intervenire per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà solo per la sottoscrizione dell'emendamento.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Volevo sottoscrivere, a nome di tutta la componente Sinistra Italiana, l'emendamento segnalando una cosa. Se è intenzione dell'Unione europea garantire la libera concorrenza, dobbiamo tener conto del fatto che quest'ultima ha senso nella misura in cui il consumatore ha consapevolezza di cosa è il prodotto che acquista. Quindi, qualsiasi elemento che renda opaca l'etichettatura e la descrizione del prodotto che il consumatore va ad acquistare turba la concorrenza a vantaggio di chi produce peggio. È interesse degli italiani, che nella produzione di cibo eccellono, far sapere che quel prodotto è realizzato interamente in Italia, così com'è interesse del consumatore italiano sapere se quello che compra ha le caratteristiche per essere quello che lui pensa di voler comprare, cioè un prodotto fatto in Italia con le caratteristiche che lui sa essere di quel prodotto. Per cui, se compra prosciutto di Parma, sa bene che quel prosciutto proviene da maiali italiani macellati e conservati in Italia e non è prodotto all'estero per finire la sua stagionatura in Italia.

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo di Forza Italia di sottoscrivere gli emendamenti 3.200, 3.1 e 3.3 semplicemente perché va difeso il *made in Italy*. Non ci si può soltanto riempire la bocca con la biodiversità e la qualità del prodotto italiano, ma bisogna garantirlo con fatti essenziali e concreti.

[BERTUZZI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (*PD*). Signor Presidente, è evidente che la questione interessa tutto il Parlamento. Come è

stata posta in questo momento però, non corrisponde all'interpretazione reale perché la fase vera è quella propositiva ed ascendente. Questo non è un tema che sta a cuore solo a coloro che chiedono oggi di sottoscrivere l'emendamento soppressivo perché ci sono altri che da anni lottano a livello comunitario per avere il riconoscimento dei nostri prodotti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è una battaglia conclusa e non si concluderà neanche chiedendo la soppressione di questo articolo.

CASTALDI (*M5S*). Intanto facciamolo.

BERTUZZI (*PD*). Per poter ragionare sul tema sarebbe opportuno accantonare l'emendamento 3.200. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Con lei siamo al quarto senatore per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà per un minuto.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Intervengo rapidamente per sottoscrivere, insieme alla senatrice Bencini, per l'Italia dei Valori, l'emendamento 3.200 e per fare capire che tutti i consumatori che in questo momento stanno facendo una grossa promozione per mangiare sano, che è una prevenzione fondamentale per la nostra salute, hanno il diritto di sapere cosa mangiano. Quindi, il fatto di avere una etichettatura certa è fondamentale, non solo per il *made in Italy*, ma soprattutto per coloro che pensano di mangiare sano.

[*MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, chiedo l'attenzione del sottosegretario Gozi perché il tema è assolutamente delicato. La questione è abbastanza delicata ma anche complicata. Io non voglio fare demagogia, perché oggi in quest'Aula ne ho sentita parecchia.

Il tema della difesa del *made in Italy*, della difesa dei produttori, della difesa dei consumatori ma, soprattutto, del diritto dei consumatori alla corretta informazione (e nella corretta informazione iscrivo anche il tema della provenienza della materia prima) rappresenta la questione centrale della sicurezza alimentare.

Sicurezza alimentare che sempre - lo ripeto - rappresenta un diritto per taluni, in particolare per i consumatori, rappresenta un diritto per i produttori, ma rappresenta un dovere per i trasformatori.

Queste sono alcune delle ragioni che mi portano, evidentemente a titolo personale (non so cosa faranno i colleghi del Gruppo), a sostenere l'emendamento 3.200.

A tal proposito, io invito in maniera esplicita il Governo e il relatore a un ripensamento sul parere reso perché, a mio avviso, su una questione di tal genere, il nostro sistema agricolo nazionale e il nostro sistema industriale dell'agro alimentare chiedono delle risposte che non possono essere soltanto di facciata. A mio avviso, quella di oggi pomeriggio può rappresentare una di quelle occasioni da non perdere.

[MANELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire che, avendo illustrato questa mattina nel mio intervento in discussione generale le motivazioni sulle necessità di difendere il *made in Italy*, sottoscrivo convintamente l'emendamento 3.200 del senatore Ruta.

[CENTINAIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, come Gruppo della Lega Nord chiediamo di sottoscrivere tutti e tre gli emendamenti.

Visto e considerato che il *made in Italy* non lo si tutela solamente a parole, noi avanziamo una proposta costruttiva al Governo, che è quella di ritirare l'articolo. Almeno, così, farete una più bella figura.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ha chiesto di intervenire il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, onorevole Olivero. Ne ha facoltà.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo per fare alcune osservazioni e poi una proposta.

Innanzitutto, mi preme ribadire che il tema della tutela del *made in Italy* è una scelta comune e convinta credo di tutte le forze politiche. Certamente, lo è del Governo.

TOSATO (*LN-Aut*). Sono parole!

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. È bene però che qui chiariamo una volta per tutte cosa intendiamo per *made in Italy* e quali sono le modalità con cui noi vogliamo davvero tutelare il *made in Italy*.

È un tema questo su cui è stata fatta molta demagogia in questi anni e molte volte non ci sé confrontati fino in fondo con lo stesso mondo della produzione.

Se pensiamo anche alle caratteristiche del *made in Italy* dell'agro alimentare italiano, spesso si parla, giustamente, del prosciutto e dei maiali, ma spesso si dimentica la nostra storia di grandi produttori di caffè italiano, quando naturalmente noi non produciamo un solo chicco. Si dimentica la nostra storia di grandi esportatori di cioccolata, quando evidentemente non è questo un prodotto agricolo italiano.

La definizione del *made in Italy* è pertanto una definizione che va affrontata tenendo presente le caratteristiche e le peculiarità della nostra capacità produttiva. È in questa logica che noi dobbiamo porci anche rispetto alla tutela.

Un secondo elemento importante è il fatto di non cadere da quella che è la giusta richiesta, che oggi è stata anche qui avanzata, di garantire la tracciabilità dei prodotti affinché i nostri consumatori abbiano tutte le informazioni utili (e questa, peraltro, viene sostanzialmente mantenuta) e la possibilità di andare a indicare la qualità italiana sui nostri prodotti. L'articolo lo indica con precisione: chi vuole adottare questo criterio ulteriore lo può fare; anzi, questa volta, se lo fa in maniera truffaldina, può essere esplicitamente perseguito. L'articolo 3 afferma proprio questo, non dimentichiamolo.

Diverso è il discorso del protezionismo. A mio avviso, dobbiamo infatti dirci una volta per tutte che siamo un grande Paese esportatore e un grande trasformatore, lo voglio ricordare a tutti i colleghi. Peraltro, essendo anche un grande Paese trasformatore, dobbiamo fare le grandi battaglie che stiamo conducendo a livello europeo, a Bruxelles e in Parlamento, per avere la tracciabilità fino in fondo; tuttavia, laddove non riuscissimo sempre a vincere quella battaglia (e talvolta non riusciamo a farlo), dobbiamo anche ricordarci di non caricare sulle nostre imprese oneri superiori a quelli che gli altri Paesi caricano sulle loro aziende, perché sarebbe un fattore folle che andrebbe a danneggiare profondamente il sistema agroalimentare italiano. Questo è un altro passaggio che molti dimenticano. Noi siamo in un'Europa nella quale esportiamo; siamo tra i principali esportatori di prodotti agroalimentari e questo dato ci deve anche far riflettere sul modo con cui dobbiamo relazionarci con il resto d'Europa.

Sul tema dell'infrazione, quello che possiamo assicurare è che se oggi noi arriviamo, a fronte di un Pilot, a immaginare questo articolo, è perché siamo certi, dopo una serie di confronti che abbiamo già avuto negli anni precedenti, che da qui se partirà l'infrazione, ci ritroveremo nettamente in questa condizione e io non credo che questa sia la soluzione del problema. La soluzione è andare a battere e su questo accettiamo la sfida che molti di voi ci hanno lanciato come anche l'aggressività che alcuni di noi esprimono rispetto a questa battaglia. È vero, infatti, che dobbiamo combattere, ma dobbiamo farlo sapendo che gli interessi italiani sono parzialmente gli interessi di altri Paesi dell'Europa, soprattutto del Sud, ma non della maggioranza. Quindi dobbiamo costruire questa alleanza con grande intelligenza e strategia: lo stiamo facendo e, al riguardo, rendiamo merito in particolare al

sottosegretario Gozi per il lavoro che sta facendo.

Naturalmente oggi occorre dare la possibilità di garantire la qualità, come ha detto il senatore Tarquinio con affermazioni che io condivido. Non c'è dubbio che la competitività del prodotto italiano passi attraverso la qualità; dobbiamo però renderci conto che il tema decisivo non è la sola tracciabilità, ma è quello di una tracciabilità che segni anche la qualità. Voi sapete che sulla battaglia per le DOP, le IGP, le indicazioni geografiche negli ultimi due anni siamo riusciti a fare dei passi straordinari. La difesa d'ufficio che oggi viene data ai nostri prodotti a questo riguardo in tutti i Paesi d'Europa non c'era mai stata ed è un elemento decisivo per garantire che la qualità italiana possa essere garantita. Dobbiamo però non cadere in una logica che da lì scivoli nel protezionismo.

In ogni caso teniamo presente che questo articolo nella sua attuale formulazione consente a chi ha questa qualità, di potere indicare il dato italiano e di poter eventualmente essere perseguito nel caso non fornisca informazioni corrette; il testo mantiene quindi questo elemento, ma al contempo chiude una partita pericolosa rispetto all'infrazione consentendoci di fare la nostra battaglia in Europa a testa alta. In questo ha ragione il senatore Ruta: occorre arrivare alla tracciabilità assoluta di tutti i prodotti, una tracciabilità che a quel punto possa dare effettivamente piena soddisfazione ai nostri prodotti.

Concludo fornendo ancora un elemento rispetto a quanto indicato nell'articolo 5. Ne riparleremo, ma credo che le proposte emendative, sia pur preziose e da valorizzare, come abbiamo fatto alla Camera dei deputati con analoghi emendamenti presentati al collegato agricolo, sia più opportuno discuterle in maniera coerente e completa nell'ambito del disegno di legge che il Governo sta predisponendo a seguito dell'importantissimo lavoro della commissione Caselli.

Colgo l'occasione ora anche per chiedere di poter riesaminare questi articoli. Ne chiedo fin d'ora l'accantonamento per poter eventualmente accettare di ritirarli in questa prospettiva e con vincoli ben precisi.

Detto questo, accogliendo le indicazioni della senatrice Bertuzzi che mi paiono assolutamente di buonsenso, chiedo l'accantonamento dell'articolo 3, ma chiedo anche che si tenga in considerazione il dibattito che si dovrà aprire su questo tema, così come sugli emendamenti all'articolo 5, di cui ugualmente chiedo l'accantonamento.

Chiedo anche che questo ragionamento sia scevro da elementi ideologici, cercando invece di offrire la giusta protezione all'intero comparto agroalimentare italiano, in maniera tale da poter effettivamente garantire il consumatore, ma anche i nostri operatori e i nostri trasformatori. Tutto questo nella prospettiva di combattere battaglie che si possano vincere in Europa, perché - ricordiamocelo - è quello il luogo nel quale dobbiamo andare fino in fondo uniti a vincere la partita che tutti oggi avete indicato come fondamentale per il nostro comparto agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni).*

PRESIDENTE. Mi scusi, Vice Ministro, riassumendo, lei propone l'accantonamento degli articoli 3 e 5, giusto?

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Perché su questo decide l'Assemblea, non il Governo.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 3.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 5.

È approvata.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

L'articolo 3 è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 5 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202 e 6.203.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.201, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone, fino alla parola «organizzazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.202.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone.

(Segue la votazione).

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, dobbiamo annullare la votazione?

NUGNES *(M5S)*. Presidente, volevo solo segnalare che nella votazione precedente ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, mi scusi, ma lei non può interrompere una votazione perché ha sbagliato a votare. *(Commenti della senatrice Nugnes).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 7.200 e 7.201, a mia prima firma, con i quali si chiede che le vincite derivanti da gioco d'azzardo *on line* su piattaforme italiane costituiscano reddito e siano tassate. Un cittadino a questo punto si chiede come mai non siano tassate.

Sappiamo tutti che l'azzardo *on line* è diventato la frontiera della criminalità. Abbiamo segnalazioni del fatto che oggi sia possibile fare pagamenti e transazioni criminali mascherandoli come perdite da gioco d'azzardo, ovviamente concordate. La tassazione è bassissima e quindi praticamente costa meno di un *money transfert*. A gennaio, come pure lo scorso anno, abbiamo visto che alcune indagini hanno portato ad 11 arresti in una inchiesta svoltasi qui a Roma che ha riportato poi ai casalesi e ad un boss 'ndranghetista che operava da Ravenna. A marzo, di nuovo, ci sono stati 18 arresti, a seguito di una indagine condotta dalla DIA di Salerno, di persone riferibili ad un *clan* camorristico.

Allora, se le vincite sono reddito da dichiarare si ha tracciabilità, altrimenti si aiutano le mafie. Dal Governo sono arrivate giustificazioni ipocrite: è stata addotta l'infrazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma tale Trattato vieta unicamente che vi sia disparità di trattamento: non puoi tassare le vincite all'estero se non tassi quelle italiane. Ebbene, un Governo dell'Unione europea che sia rispettabile tassa tutti, protegge i cittadini e contrasta le mafie. Il Governo Renzi-Verdini, invece, difende le *lobby*, che siano del petrolio - come abbiamo visto a Potenza - o dell'azzardo cambia poco, e rinuncia di fronte alle mafie.

Un'altra ipocrisia emerge poi dal sottosegretario Gozi che poco fa ha detto che questo Governo guadagna soldi, non li perde. Ma questi cosa sono? Nel momento in cui il Governo anziché tassare tutti, esenta tutti perde gettito fiscale. Si tratta di tasse virtuose, peraltro, che farebbero del bene all'Italia; tasse che potrebbero essere "scaricate" alle imprese che soffrono perché miliardi vanno a finire alle multinazionali dell'azzardo anziché essere spesi dagli italiani nei consumi interni.

Che dire, poi, dei 50 milioni promessi dal PD per la cura e la prevenzione delle patologie derivanti da gioco d'azzardo, già nella legge di stabilità dell'anno scorso. Erano poche briciole, sottratte peraltro al bilancio sanitario, ma non si sa che fine abbiano fatto.

Il Governo dica da che parte sta. Domani, alla Conferenza Stato-Regioni, volete mettere la museruola ai sindaci e alle Regioni *no slot*, alcune delle quali sono rette da Giunte di sinistra, se ancora si può usare questo termine. Domani, in quest'Aula non si lavora perché molti colleghi vanno a fare campagna elettorale in quei territori e magari vanno a promuovere programmi elettorali contro il gioco d'azzardo per poi venire qui a Roma e tradire quelle promesse.

Allora, signor Presidente e caro Governo, queste sarebbero tasse benedette da introdurre, le uniche che fanno bene all'economia, a quella sana e ai cittadini. Se dite di no, dite di no all'Italia.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, sarò molto sintetico. L'articolo 7, insieme ai precedenti, da un po' l'idea di quello che stiamo discutendo in termini di Europa. Tale articolo, infatti, prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati dell'Unione europea o nello spazio economico europeo non concorrano a formare il reddito. Punto.

Fin qui si potrebbe dire che va bene, ma adesso passiamo all'aspetto veramente ridicolo. Come prevede il Governo di reperire la copertura economica alla disposizione che non tassa le vincite nelle case da gioco? Il comma 3 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recante l'innalzamento dell'IVA per i preparati per risotto dal 4 al 10 per cento. Signori del Governo, aumentate l'IVA sui preparati per risotto dal 4 al 10 per cento per coprire la mancata tassazione del gioco d'azzardo; ma non vi sentite ridicoli in questa circostanza? (*Applausi dei senatori Arrigoni e Rizzotti*). Dovreste quanto meno scomparire sotto la poltrona per il ridicolo, mentre siete qui a proporre la misura come uno dei cardini della legge europea 2015. Fate vobis, noi siamo contrari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[COCIANCICH](#), relatore sul disegno di legge n. 2228. Signor Presidente, prima di esprimere i pareri, vorrei fare alcune precisazioni. Stiamo parlando della tassazione dei vincitori e non delle case da gioco. Le case da gioco sono tutte tassate e tali resteranno. L'Unione europea ci chiede di armonizzare la tassazione delle vincite fatte in Italia con quelle realizzate all'estero. Quindi, o si tassa tutto, o non si

tassa nulla. Se noi decidessimo di tassare tutto (opzione assolutamente legittima), coloro che oggi vengono a giocare in Italia si sposterebbero all'estero, dove non c'è tracciabilità della vincita. Quindi, l'effetto finale sarebbe soltanto quello di far chiudere le case da gioco italiane, con conseguente minor gettito fiscale.

Nel ribadire che siamo tutti contrari sia alle mafie, che alle ludopatie, faccio presente che la soluzione individuata dalla Commissione è quella di non tassare le vincite dei vincitori, sia italiani che esteri, così da mantenere una condizione di parità tra le case da gioco italiane e quelle estere. È stato però presentato un ordine del giorno, condiviso dalla stragrande maggioranza dei commissari e accolto dal Governo, volto a prevedere che tutte le vincite tracciabili (ossia quelle realizzate su Internet, che oggi rappresentano la dimensione crescente del gioco d'azzardo) siano tassate, a prescindere che vengano fatte in Italia o all'estero.

Quindi, non si tratta di contrastarci sui principi ideali, su cui siamo tutti d'accordo, ma di guardare l'effettività e l'efficacia delle misure che vogliamo assumere, perché per raggiungere un grande risultato ideale c'è il rischio di ottenere l'effetto contrario.

In conseguenza di quello che ho appena spiegato, non posso che esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 7 dai senatori Endrizzi e Candiani.

Quanto all'ordine del giorno G7.100, il parere è contrario alla luce del fatto che, come ho appena detto, è stato accolto un ordine del giorno più ampio e comprensivo, con la previsione della destinazione dei proventi della tassazione alla lotta alla ludopatia (cosa che in questo ordine del giorno non è contemplata).

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore per gli stessi motivi testé evocati dal senatore Cociancich.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non sono soddisfatto delle pretestuose argomentazioni del senatore Cociancich, che sembrano proprio un arrampicarsi sugli specchi.

Credo che forse, a questo punto, il Governo farebbe bene a ritirare l'articolo 7 e a rinegoziare all'interno della Commissione misure alternative. Sappiamo tutti che quell'ordine del giorno è poca cosa. Quanti ordini del giorno ha rispettato il Governo finora? Quanti, se togliamo quei pochi della maggioranza, che in maniera ipocrita si sono fatti in casa? Signor Presidente, se così stanno le cose non chiedo nemmeno il voto favorevole - certamente noi voteremo a favore - ma chiedo che sia ritirato l'articolo da parte del Governo.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato senatori Candiani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.100.

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Signor Presidente, questo è un ordine del giorno, non vincola più di tanto al Governo, lo sappiamo. Nemmeno si vuole trovare una soluzione in futuro a questo scandalo e, se permane parere contrario - e l'Assemblea confermerà la sudditanza al Governo, come abbiamo visto in tantissime occasioni - allora, veramente, al Governo non cade più solo la maschera, ma la faccia.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Sull'emendamento 8.200 il parere è contrario. Sull'emendamento 8.201 mi rimetto al rappresentante del Governo.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'emendamento 8.200 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sull'8.201, anche alla luce del dibattito di questa mattina, il parere è favorevole se l'emendamento viene riformulato nel seguente modo, ovvero sostituendo le parole da «non comportante» fino a «specifica impresa» con la frase «siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa». Se i proponenti accettano questa riformulazione, il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Senatore Sacconi, accoglie la proposta di riformulazione del Governo?

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al Presidente della 5a Commissione se può fornire un parere sul testo riformulato. Facciamo pervenire al presidente Tonini il testo. Nel frattempo mi appresto a passare agli articoli successivi, su alcuni dei quali non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 8.201 (testo 2) va bene, quindi vi è il nulla osta della 5a Commissione.

[PRESIDENTE](#). Perfetto. Adesso faremo distribuire il testo dell'emendamento riformulato e poi ci torneremo.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), relatore sul disegno di legge n. 2228. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 12.204. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12.300.

[GOZI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 12.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.201.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.202, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.203, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.204, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.300.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho già sollevato in 5a Commissione le mie osservazioni su questo emendamento assai singolare del relatore, che ci propone di porre a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (che ci è stato detto essere capiente, quindi l'eccezione sostanziale all'articolo 81 non si è potuta accogliere) il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per la sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, che si sarebbe svolta dal dicembre 2013 ad oggi (quindi oltre due anni di sperimentazione), per una somma di 3,3 milioni di euro per il solo anno 2016.

A me sembra che alla base di questo emendamento ci sia il tentativo di aggiustare delle disposizioni date in maniera incauta e dei conti non aggiustabili a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. Quindi, così come ho fatto in 5a Commissione, esprimo parere fortemente contrario su questo emendamento, che è uno dei tanti aggiustamenti di cose mal fatte che il Governo ogni tanto infila in maniera indebita in provvedimenti che non sono quelli in cui si dovrebbero trattare.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[COCIANCICH](#), relatore sul disegno di legge n. 2228. Esprimo parere contrario sugli emendamenti

14.200 (in quanto violazione di un accordo internazionale con l'Albania) e 14.201.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei che resti agli atti che il nostro Paese ha fatto un accordo con il Governo dell'Albania per quanto riguarda tutta la questione dell'autotrasporto particolare. Con questo emendamento noi chiediamo solo che gli autotrasportatori albanesi abbiano gli stessi trattamenti che hanno gli autotrasportatori italiani. Questa è un'anomalia e un'ingiustizia che da tanto tempo chiediamo che venga sanata. Prendiamo atto del fatto che il Governo Renzi vuole agevolare gli autotrasportatori albanesi, penalizzando gli autotrasportatori italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.300.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.

Senatore Marinello, ritira l'emendamento 8.200?

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, alla luce della riformulazione dell'emendamento successivo del senatore Sacconi, da me sottoscritto, e nel cogliere favorevolmente lo sforzo del Governo, ritiro l'emendamento 8.200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.201 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, questo è un tema molto delicato. Abbiamo appena approvato il codice degli appalti e andiamo a modificare giustamente la normativa. Chiederei al Governo e, ancora di più, al presidente della Commissione Sacconi, che ha presentato questo emendamento, se potessimo lasciare agli atti la puntuale indicazione di cosa prevede questo emendamento, siccome la formulazione precedente era chiara e abbastanza comprensibile rispetto al raggiungimento dell'obiettivo (superare l'infrazione europea), soprattutto nella scrittura delle ultime due righe. Lo chiedo al Presidente affinché lo chieda al senatore Sacconi.

PRESIDENTE. Vi è un testo.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, anche se lo rileggiamo quattro volte, nelle ultime due righe per quanto mi riguarda - e chiedo scusa per l'ignoranza - rimane incomprensibile. Credo che voglia raggiungere l'obiettivo di intervenire caso per caso nelle situazioni di cambio appalto, ma preferirei che il presentatore la confermasse agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi?

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, la riformulazione può essere ritenuta ancora più corrispondente alla giurisprudenza europea a proposito della continuità dell'identità d'impresa. Nel primo testo da me presentato questa faceva riferimento alla presenza o meno di una cessione di beni materiali. In effetti, l'identità d'impresa si può desumere dalla continuità o meno - e dalla cessione relativa - di beni non solo materiali, ma anche immateriali. Pertanto, la formulazione - se vogliamo - è un po' più generica e si riferisce agli elementi di discontinuità, ma con lo scopo di comprendere ogni elemento, anche immaterialmente metodologico, relativo alla conduzione dell'impresa e, quindi, anche alla sua identità, ai fini, in conseguenza, di stabilire se vi sia o no trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201 (testo 2), presentato dai senatori Sacconi e Marinello, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 17.200 è improcedibile.

L'emendamento 17.201 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.202.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo al relatore se sull'articolo 18 non sia necessario un accantonamento.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Sì, signor Presidente, ne chiedo l'accantonamento.

[PRESIDENTE](#). Poiché non si fanno osservazioni, l'articolo 18 è dunque accantonato.

[STEEANO](#) *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che nell'ultima votazione volevo astenermi ma non sono riuscito a schiacciare il tasto.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto. *(Commenti del senatore Caliendo)*. Senatore Caliendo, pensi ai suoi voti. Come ci insegna la Costituzione, nessuno deve rispondere dei propri voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stato presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentare del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.200.

Invito i presentatori degli emendamenti 23.201 e 23.202 a trasformarli in ordini del giorno, diversamente il parere sarà contrario.

Gli emendamenti 23.203, 23.204, 23.205 (testo 2) e 23.206 hanno ricevuto un parere contrario dalla 5a Commissione ed io esprimo parere conforme. Per l'emendamento 23.300 c'è un parere condizionato della 5a Commissione, cui mi adegua riformulando l'emendamento.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 23.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Con l'emendamento 23.200, visto che il Governo ha voluto portare all'interno del provvedimento anche la normativa che riguarda l'applicazione dell'IVA al settore dei tartufi, proponiamo che sia applicata un'aliquota del 5 per cento per far emergere il sommerso.

Presidente, devo rilevare una scorrettezza, che a livello regolamentare potrà non fare una piega ma che a livello di attività parlamentare ci ha impedito di poter avere un provvedimento fornito anche del parere della Commissione di merito. I senatori debbono sapere che, una volta confezionato il disegno di legge europea, il Governo, successivamente ai pareri delle Commissioni, ha introdotto nuovi articoli - e questo è uno di cui quelli - su cui la Commissione di merito non ha potuto esprimersi. Il risultato è stato quindi bypassare un dibattito e un approfondimento che in Commissione agricoltura era stato fatto. C'è, quindi, una scelta del Governo che pare molto più piegata agli interessi di parte che a un interesse generale che dovrebbe sempre indirizzare le scelte del legislatore.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. L'unico motivo per cui ho espresso parere negativo sugli emendamenti era dovuto alla necessità di conformarmi al parere della 5a Commissione, ma nel merito ero favorevole.

Quindi, se sono ancora in tempo, invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno

dell'emendamento 23.204.

PRESIDENTE. Lo stesso invito vale anche per l'emendamento 23.200?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore chiede la votazione dell'emendamento 23.200, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 23.201 e 23.202 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G23.201 e G23.202 che, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.203, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme, fino alle parole «di euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 23.205 (testo 2).

L'emendamento 23.204 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G23.204 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.206, presentato dai senatori Malan e Manassero.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.300 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.300 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, io non mi ero reso conto del fatto che gli emendamenti all'articolo 24 fossero stati ritirati, altrimenti li avrei sottoscritti tutti e tre.

PRESIDENTE. Ma come può vedere, senatore Puglia, nell'annesso n. 2 del fascicolo, stampato e distribuito, tali emendamenti sono già riportati come ritirati.

PUGLIA *(M5S)*. Nell'annesso di cui disponiamo noi non è riportato che sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, al momento della distribuzione dei fascicoli, ogni senatore si premura di prenderli.

PUGLIA *(M5S)*. Ma signor Presidente, in questo caso quando avrei dovuto chiedere di sottoscriverli?

PRESIDENTE. Precedentemente, al momento del ritiro.

Mi spiace, ma non c'è nulla da fare.

PUGLIA *(M5S)*. Ma noi non possiamo saperlo, se in Aula il ritiro non viene annunciato. E questi sono emendamenti fondamentali!

PRESIDENTE. Viene distribuito un testo che dà conto dei ritiri. Questo foglio che le sto mostrando, se si ha l'accortezza, lo si deve prendere quando si arriva in Aula, perché esso riporta tutte le novità.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, io voglio però specificare un punto, e le chiedo perciò di concedermi alcuni minuti.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, questi sono emendamenti del relatore che, evidentemente, sono stati ritirati perché hanno ricevuto il parere contrario della 5a Commissione.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ma noi li avremmo appoggiati tranquillamente.

PRESIDENTE. No. Non può farli propri.

PUGLIA *(M5S)*. Ma sono emendamenti che riguardano i nostri lavoratori marittimi.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, non esistono più questi emendamenti.

Se vuole, potrà parlarne intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 24.

PUGLIA *(M5S)*. Ma se il Partito democratico, anziché essere chiaro con l'Assemblea, finge e nasconde il ritiro, noi non possiamo neanche lavorare e appoggiare quegli emendamenti del relatore. *(Proteste dal Gruppo PD)*

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Santangelo, ma sappia che non ho intenzione di questionare su cose che sono state pubblicate.

Sull'annesso è riportato il numero di procedura e non si possono fare questioni al riguardo!

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, anche io non ho intenzione di questionare con lei, ma vorrei sottolineare che stiamo vedendo qual è l'andamento dei lavori di questa mattina e di oggi pomeriggio.

In funzione del fatto che i fogli vengono messi e spostati in continuazione, è il caso di fermarci o di avere più elasticità nel momento in cui qualcosa può sfuggire. Questa volta è sfuggito a noi e se lei ha il fascicolo annesso che è commentato non insistiamo più di tanto. Io, però, sono molto preciso nell'andare a prendere quell'annesso ed è sfuggito anche a me. Questa mattina non c'era tra i fascicoli e, quindi, probabilmente vi è stato messo in un secondo momento.

In funzione di questo, forse è opportuna una breve sospensione dei lavori, in maniera da verificare tutto il carteggio che abbiamo tra le mani, per poter successivamente procedere in maniera più spedita.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il documento è distribuito all'inizio della seduta. Ora sono le ore 18,20 e abbiamo iniziato i lavori alle ore 16,30. Quindi, non si tratta di un ritiro fatto poco fa. Se l'emendamento avesse avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, avrei avuto un occhio di riguardo. Con il parere contrario è evidente che, *obtorto collo*, il relatore ha dovuto adeguarsi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'articolo 24, che in realtà non va assolutamente a vantaggio dell'Italia, perché sarebbero stati necessari tre emendamenti che stranamente il relatore ha ritirato, o meglio li ha ritirati il PD, perché probabilmente qualche *lobby* avrà detto di farlo. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Signor Presidente, è opportuno approvare una normativa che vada a vantaggio dei nostri lavoratori marittimi. Ancora una volta il Partito Democratico è contro i nostri lavoratori. Quindi, direi di votare contro l'articolo 24, non essendo stato modificato con l'inserimento della norma che permetterebbe alle imprese armatoriali di avere un credito d'imposta solo se hanno a bordo personale italiano o comunitario. In questo caso i nostri lavoratori marittimi sono distrutti, per cui sarebbe opportuno, signor Presidente, votare contro. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Puglia, il relatore non ne ha certo bisogno ma, nel momento in cui ci sono una volontà espressa con l'apposizione della firma sotto l'emendamento e una carenza di copertura segnalata dalla Commissione bilancio, mi sembra evidente come siano andate le cose.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228.* Signor Presidente, per tranquillizzare l'Assemblea e soprattutto il senatore Puglia, vorrei attirare l'attenzione sul fatto che ho chiesto l'accantonamento dell'articolo 18 che verte sulla stessa materia. Pertanto, le istanze di tutela dei lavoratori appena evidenziate dal senatore Puglia potranno trovare adeguata tutela nell'ambito della discussione di quell'articolo.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se mi sembra che la risposta del senatore Cociancich sia stata molto esaustiva.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, chiedo al collega Puglia qual è la *lobby* che lo ha invitato a votare contro l'emendamento. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25. *(Commenti del senatore Puglia).*

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.200 e 26.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 26.202, 26.203, 26.204, 26.205 e 26.206. Sull'emendamento 26.207 invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 26.208, 26.209 e 26.210.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G26.100 (testo corretto), che invito il Governo ad accogliere, mentre sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G26.101 come raccomandazione.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e accolgo l'ordine del giorno G26.100 (testo corretto).

Sull'ordine del giorno G26.101, presentato dalla senatrice Cattaneo, è accoglibile come raccomandazione a condizione che l'impegno sia riformulato. La riformulazione che proponiamo è la seguente: dopo le parole «ad intervenire», sostituire «nel corso dell'approvazione della presente legge e in ogni altra occasione utile» con la parola «tempestivamente» e dopo « affinché » eliminare « siano eliminati i divieti presenti nel ». Il dispositivo si leggerebbe: «ad intervenire tempestivamente affinché il decreto legislativo n. 26 del 2014 sia reso pienamente conforme alla direttiva comunitaria, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea».

Noi abbiamo già esaminato la questione nel Comitato interministeriale per gli affari europei dopo l'avvio della procedura d'infrazione della Commissione europea. Stiamo lavorando su questo e, quindi, se si accetta la riformulazione, il Governo accoglie l'ordine del giorno G26.101 come raccomandazione.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*). Vorrei che restasse a verbale che, in fase di votazione dell'articolo 25, la componente Sinistra Italiana ha sbagliato, votando in senso contrario anziché a favore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Cattaneo, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G26.101?

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 26.200, identico all'emendamento 26.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, identico all'emendamento 26.201, presentato dai senatori Vaccari e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.202.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.203, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.204, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.206, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.205, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Campanella, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 26.207?

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.208, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.209, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.210, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Arrigoni, l'ordine del giorno G26.100 (testo corretto) è stato accolto dal Governo. Insiste per la votazione?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100 (testo corretto), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G26.101 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento aggiuntivo 26.0.200.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 27.0.201 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di considerare la possibilità di trasformare in ordine giorno gli emendamenti relativi alle previsioni di superamento di posizioni dominanti nei sistemi di commercializzazione dell'energia elettrica.

[PRESIDENTE](#). Il relatore e il rappresentante del Governo cosa ne pensano?

[COCIANCICH](#), *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del presentatore, anche se vi segnalo che, avendo svolto le verifiche che avevo promesso di fare in Commissione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ci ha detto che esiste già una delibera in tal senso.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io sono favorevole.

[PRESIDENTE](#). Anche la senatrice Fissore concorda con la proposta del senatore Piccoli.

Pertanto, essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G28.200 e G28.201 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di

senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, l'articolo 29 attua la direttiva 80 del 2004 riguardante le vittime di reati, nella quale sono indicate chiaramente - secondo me - le motivazioni per ottenere l'indennizzo. Si dice, infatti, che le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite. Quindi, l'indennizzo che verrà erogato deve essere calcolato in base alle lesioni subite e deve essere equo e adeguato rispetto ad esse. Il comma 2 del nostro articolo 29, invece, lega tale indennizzo alla rifusione delle spese mediche e assistenziali, che è ben diverso. La vittima del reato che chiede l'indennizzo potrebbe, infatti, non avere sostenuto alcuna spesa medica grazie, fortunatamente, al Servizio sanitario nazionale che ci cura e, comunque, potrebbe avere patito delle forti lesioni, che sarebbe nello spirito della direttiva.

Rischiamo allora di applicare la direttiva con questa formulazione, con la conseguenza che poi l'Unione europea non la accetti perché, in effetti, non corrisponde allo spirito. Stiamo parlando di coloro che hanno subito lesioni e delle spese medico-assistenziali.

A mio parere, si tratta di un aspetto tecnico che è, però, importante, in quanto rischiamo di adottare una misura su cui dovremo mettere mano tra uno o due anni. Dopo aver presentato l'emendamento in Commissione, l'ho ripresentato in Assemblea, sperando nel suo accoglimento. Tutto il resto dell'articolo è giusto e, a causa di questo aspetto, che reputo un dettaglio, rischiamo di rimanere fuori dallo spirito e dalla lettera della direttiva.

BENCINI *(Misto-Idv).* Signor Presidente, anticipo anzitutto la richiesta di sottoscrivere l'emendamento 29.200, presentato dal senatore Orellana, che reputo giusto.

L'emendamento 29.201 è correttivo del comma 2, riguardante il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. La disposizione prevede che l'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Magari si presume che chi viene ammazzato non abbia bisogno di spese mediche e, quindi, si risarcisce il danno. Il punto è che le violenze, e specie i femminicidi, non sono solo di natura sessuale, in quanto si viene uccisi, si subiscono amputazioni, si viene sfregiati e molto altro. Penso ai recenti casi di cronaca che hanno avuto per protagonisti Lucia Annibali e Pietro Barbini, sfregiati con l'acido nell'ambito di un'aggressione i cui mandanti erano gli ex compagni. Non ultimo, penso al caso di Chiara Insidioso Monda, che non è morta, ma è disabile al 99 per cento, a cui è stata fracassata la testa e che non ha più diritto di dire e fare.

Mi domando se non sia il caso di modificare il contenuto del comma 2, prevedendo che l'indennizzo debba essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dalla vittima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228.* Signor Presidente, si tratta di una norma davvero importante. Per poter verificare con maggiore precisione il finanziamento della nuova disciplina, chiedo l'accantonamento dell'articolo 29 e, conseguentemente, anche dell'articolo 30.

D'ALI *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Capo VIII è composto di più articoli riguardanti la stessa materia. Gli articoli successivi all'articolo 29 concernono tutti la materia degli indennizzi. Se il relatore vuole riflettere su questa tematica, credo si debbano accantonare tutti gli articoli riguardanti il medesimo argomento.

[PRESIDENTE](#). La richiesta non mi sembra peregrina.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GRANAIOLA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, al signor Guido Dal Porto, paziente di cinquantasei anni, sottoposto a intervento chirurgico il 14 aprile all'ospedale di Lucca, è stato asportato il rene sano, anziché quello malato, per un grave errore diagnostico. In sostanza, sembra che la radiologa che ha compilato il referto abbia indicato come malato il rene destro, anziché il sinistro.

Al di là del tragico errore, che mette in evidenza il fallimento dell'intera procedura - dal referto sbagliato alla mancanza di macchinari per leggere la Tac in sala operatoria, all'assenza di confronto tra radiologo e chirurgo (procedura che necessita sicuramente di urgenti correttivi) - quello che ci preoccupa è il fatto che, a quasi un mese dall'intervento, non sia ancora stata fatta chiarezza sulle cose che non hanno funzionato.

Le responsabilità saranno naturalmente appurate nelle sedi competenti, ma quello che mi spaventa sono le parole del danneggiato circa la possibilità che tanta disattenzione o poca considerazione del caso possano essere dovute alla sua condizione di detenuto sotto i ferri della sanità pubblica.

Poiché - ahimè - quanto accaduto a Lucca non è l'unico caso e dobbiamo dare allo sfortunato paziente e a noi stessi una doverosa risposta, le chiedo, signor Presidente, di sollecitare il Ministero affinché, a tutti i livelli, sia fatta una verifica dello stato di attuazione del passaggio della tutela della salute in carcere dalla Giustizia alla Sanità.

Non è sufficiente - a mio parere - a caso avvenuto, inviare ispettori - cosa, peraltro, utile a mettere in atto i correttivi necessari - ma occorre monitorare su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli di assistenza per i detenuti, che - come denunciato dalle associazioni che operano nelle carceri - presenta ancora molte criticità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PUPPATO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (*PD*). Signor Presidente, faccio un appello perché credo ci sia una corsa contro il tempo, una specie di gara che si è innescata in Italia, dopo l'approvazione - benemerita, seppure sempre troppo tardiva - con l'ultima legge di stabilità, di un articolo che, fortunatamente, ha messo in evidenza come la ludopatia in Italia abbia prodotto davvero troppi danni.

Si è corso, quindi, ai ripari mettendo il freno all'insediamento di nuove agenzie di gioco e di *slot machine*, con alcune tappe identificate in maniera molto chiara. Si è prevista, entro il 30 aprile, la definizione da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni delle caratteristiche dei punti di vendita dove si raccoglie il gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine

pubblico e della pubblica fede dei giocatori, prevenendo così il rischio di accesso dei minori di età.

Quello che sta capitando è una corsa a chi arriva prima. Seppure siamo quasi nei tempi - domani è il 5 maggio - auspico che la Conferenza unificata definisca con chiarezza per tutte e 20 le Regioni italiane le modalità con cui si intende procedere, al fine di permettere al Governo, e quindi alle Commissioni competenti, in tempi rapidissimi, di procedere ai decreti attuativi della norma, che intende chiudere l'accesso a nuove agenzie e nuovi insediamenti.

Nel frattempo, mi giunge un appello da più parti del territorio - presumo italiano e io, naturalmente, parlo nello specifico della Regione da cui provengo ? perché l'insediamento di nuove agenzie, nel corso di questi quattro mesi, ho subito una notevole accelerazione, mettendo in evidenza la corsa per riuscire ad avere le autorizzazioni entro i tempi.

Quindi, il mio è un appello a fare presto e bene quello che rientra nel nostro dovere, in maniera da non porre tempo in mezzo e per definire entro il mese di maggio la struttura delle agenzie di gioco, riducendo i numeri e non accrescendoli continuamente come è capitato fino ad oggi.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, sono qui per chiedere al Senato di sollecitare le autorità competenti, in particolare le Capitanerie di porto e in modo più specifico quella di Civitavecchia, perché ormai sono passate due settimane da quando il peschereccio Rosinella è affondato.

Sono stato tra coloro che hanno cercato in maniera silenziosa di chiedere informazioni, perché conoscevo bene il capitano di quel peschereccio, un grande lavoratore e persona irreprensibile. Purtroppo abbiamo la certezza che il peschereccio sia affondato.

Fino a ieri è stato giustamente osservato un periodo di silenzio, nel corso del quale la Capitaneria ha fornito informazioni esclusivamente ai familiari. Adesso il silenzio si è rotto, poiché la moglie chiede alle autorità aiuto e di fare presto affinché vengano recuperati non il relitto - magari i costi sono troppo elevati - ma i corpi dei lavoratori probabilmente dispersi, sebbene si pensi alla tragedia.

Dobbiamo fare in modo che le autorità competenti - lo chiediamo alla Capitaneria di porto, ma anche al Ministero dei trasporti - mandino immediatamente delle persone, presumibilmente dei palombari, per verificare effettivamente la presenza dei corpi e per riportarli in superficie, anche perché, essendo passato troppo tempo, non si riescono nemmeno a capire bene le cause del loro decesso.

Chiedo pertanto alla Presidenza di fare tutto ciò che è in suo potere. *(Applausi della senatrice Paglini).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 maggio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea - Legge europea 2015-2016 (**2228**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.

Accantonato

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi».

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[CANDIANI](#), [MOLINARI](#)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

1.200

[AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [FLORIS](#)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

1.2

[FATTORI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

[CANDIANI](#)

Accantonato

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione», *inserire le seguenti:* «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adottati specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.7

[AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [FLORIS](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.300

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) All'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.300 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La disposizione della campagna olearia entra in vigore dopo il perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.201 (già 1.9/1)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le seguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.100

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CIOFFI](#), [MOLINARI](#), [CANDIANI](#)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,
premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso *Xylella* e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichettatura in sede nazionale e soprattutto europea,

si impegna, quindi, il Governo a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G1.101

[AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [FLORIS](#)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9; recante: «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;

la Commissione europea ritiene indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;

la modifica apportata dal citato articolo 1, ribadisce l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune iniziative, volte a modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[CANDIANI](#), [MOLINARI](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

G2.100

[FATTORI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della

UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo (e più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015,

impegna, quindi, il Governo a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

G2.100 (testo 2)

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri,

impegna, quindi, il Governo a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Accantonato

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-bis è sostituito dal seguente: «49-bis. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200 (già 3.0.1/2)

[RUTA](#) (*)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ruvolo, Mussini, Simeoni, Buemi, Puppato, Stefano, De Pietro, Langella, Ranucci, Romani Maurizio, Bencini, Mandelli, Giovanardi, Fattori e i restanti componenti del Gruppo M5S, Campanella e i restanti componenti del Gruppo Misto-SI-SEL, Piccoli e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII, Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

3.1

[CANDIANI](#), [MOLINARI](#) (*)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Pietro, Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut, Fattori e i restanti componenti del Gruppo M5S

3.3

[FATTORI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#) (*)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

3.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Accantonato

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.100

[CANDIANI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.101

[CANDIANI, DE PIETRO](#) (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il

prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.102

[CANDIANI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'*export* dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy*, e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G3.103

[AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [ELORIS](#)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto modifica il comma 49-*bis* dell'articolo 4 delle legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare

sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente;

la modifica consiste nell'abrogazione implicitamente della definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e nella limitazione della comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore;

l'intervento dovrebbe essere finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, con il quale la Commissione contestava la compatibilità con il diritto dell'Unione, oltre che dell'articolo 49-*bis* della legge 350/2003, anche dell'articolo 4, comma 1 della legge 4/2011, relativa al rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare, che a sua volta prescrive sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune volte a tutelare il *made in Italy*, modificando tale disposizione in modo tale che il consumatore possa risalire, senza inganno, all'effettiva origine del prodotto.

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».
2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici», sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art. 5.

Accantonato

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».

EMENDAMENTI

5.200

[RUTA](#), [Gianluca ROSSI](#), [DE PETRIS](#), [LANIECE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SOLLO](#), [SCALIA](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [FATTORI](#), [PERRONE](#), [CUOMO](#), [LAI](#), [PAGLIARI](#), [Elena FERRARA](#), [EASIOLO](#), [CUCCA](#), [FUCKSIA](#), [PANIZZA](#), [BIGNAMI](#), [COMPAGNONE](#)

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis). L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 516. (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro."»;

1-ter). L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517. (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

1-quater) L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517-quater. (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

1-quinquies) Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 517-quater.1. (*Agropirateria*). Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e relative modifiche al codice penale».

5.201

[RUTA](#), [Gianluca ROSSI](#), [DE PETRIS](#), [RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#), [LANIECE](#), [FORNARO](#), [SCALIA](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [CONTE](#), [MASTRANGELI](#), [SOLLO](#), [RUVOLO](#), [CUOMO](#), [PANIZZA](#), [LAI](#), [DIRINDIN](#), [COMPAGNONE](#), [PEGORER](#), [PERRONE](#), [FATTORI](#), [EUCKSIA](#), [PAGLIARI](#), [Elena FERRARA](#), [EASIOLO](#), [CUCCA](#)

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro, fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante;

è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito

doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti;

è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro, chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai capoversi precedenti; oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti i compravenduti».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

EMENDAMENTI

6.200

[LIUZZI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «operativa»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione, così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;*
- c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere il terzo periodo».*

6.201

[LIUZZI](#), [PERRONE](#)

Le parole da: «Apportare» a: «organizzazione»;» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione»;*
- b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», sopprimere il terzo periodo.*

6.202

[LIUZZI](#), [PERRONE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

6.203

[LIUZZI](#), [PERRONE](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il

terzo periodo».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 16.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.200

[ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU).* - 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.»;

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.201

[ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.202

[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Consequentemente sopprimere l'articolo 16.

G7.100

[ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Non posto in votazione (*)

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è abrogato.

(*) Approvato l'emendamento 8.201 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

8.200

[MARINELLO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.201

[SACCONI](#), [MARINELLO](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)* - 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, ove non comportante un passaggio di beni organizzato idoneo in quanto tale a rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

8.201 (testo 2)

[SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)* - 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLI DA 9 A 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni

che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Art. 11.

Approvato

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».

2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.

3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.

EMENDAMENTI

12.200

[CANDIANI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.201

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino a compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9» con le seguenti: «Il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori o dello straniero al quale è affidato» e dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «e il rinnovo dell'iscrizione».

Conseguentemente, al comma sopprimere le lettere b) e c) e sopprimere i commi 2 e 3.

12.202

[CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «salvo, che l'assenza si protragga per oltre trenta giorni in un anno».

12.203

[CANDIANI](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Comitato medesimo" sono inserite le seguenti: "previa esibizione di idonea certificazione medica attestante la minore età"».

12.204

CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 19991 n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Paesi di origine" sono inserite le seguenti: "che non può essere convertito dopo la maggiore età, al compimento della quale verranno avviate tempestivamente le procedure di espulsione di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

12.300

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino all'entrata in vigore del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

Capo IV

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO
ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;

b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 14.

Approvato

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'accordo e

dell'articolo 13 del Protocollo n. 5 all'accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

14.200

[CROSIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole:«previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione atte stante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;».

14.201

[CROSIO, CANDIANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, il seguente periodo:«Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)»;

c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

EMENDAMENTO

15.300

Il Relatore

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «basilico, rosmarino e salvia, freschi,» inserire le seguenti: «origano a rametti o sgranato».*

b) *sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

EMENDAMENTI

17.200

[CANDIANI](#)

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

17.201

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

17.202

[LIUZZI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Accantonato

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime.

Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.

EMENDAMENTI

18.200

[SONEGO](#)

Accantonato

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157».

Consequentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.201

[SONEGO](#)

Accantonato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.202 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.

10-ter. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto di cui al comma 10-bis è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 della Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ed all'articolo 157 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

10-*quater*. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema di decreto, decorsi i quali lo stesso può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 10-*bis* o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

10-*quinquies*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con le procedure di cui al comma 10-*quater*, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

10-*sexies*. Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLI DA 19 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-*ter*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni

provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».

2. All'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Art. 21.

Approvato

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime - Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.

Art. 22.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) al terzo periodo le parole: «dilettante od» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è inserito il seguente:

«Art. 25-quater. - (*Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi*). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:

«20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;

b) al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

23.200

[CANDIANI](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse».

Consequentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

23.201

[MANASSERO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G23.201

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali." sono sostituite con le parole: "la Nazione di provenienza"».

G23.201 (già em. [23.201](#))

[MANASSERO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.201.

(*) Accolto dal Governo

23.202

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G23.202

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, quinto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "la Nazione di provenienza"».

G23.202 (già em. [23.202](#))

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.202.

(*) Accolto dal Governo

23.203

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «di euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 25-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «del 22 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 10.000»;

b) *infine, sono aggiunti i seguenti periodi:* «Superato il limite di 25.000 euro per l'anno in corso, a partire dagli anni successivi il contribuente deve essere titolare di partita Iva. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono prodotto derivante da tartufo controllato o coltivato. L'acquirente professionale è tenuto a emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di 10.000 euro. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.204

[CARDINALI](#), [PEZZOPANE](#), [Gianluca ROSSI](#), [MATTESINI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G23.204

Al comma 2, capoverso «art. 25-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «del 22 per cento» *con le parole:* «di euro 10.000» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Superato il limite di euro 25.000, il contribuente è tenuto per l'anno successivo a munirsi di partita IVA. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono il prodotto derivante da tartufo controllato o coltivato.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta ai sensi del comma 1. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

G23.204 (già em. 23.204)

[CARDINALI](#), [PEZZOPANE](#), [Gianluca.ROSSI](#), [MATTESINI](#), [FABBRI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.204.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

23.205 (testo 2)

[MANCUSO](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 23.203

Al comma 2, capoverso «Articolo 25-quater» apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, le parole: «del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.500,00».*
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o l'eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di euro 5.500,00. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.206

[MALAN](#), [MANASSERO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 15) sono soppresse le seguenti parole: "esclusi i"».

23.300

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

23.300 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

G23.300

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,
premesso che:

l'articolo 23 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle attività di raccolta occasionale dei tartufi, al fine di risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, nonché in materia di

aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo;
considerato che:

le modifiche di cui al predetto articolo 23 tengono conto della necessità di non scoraggiare l'attività dei raccoglitori occasionali di tartufi e di favorire la commercializzazione dei tartufi freschi e dei relativi prodotti;

la necessità di favorire il settore della produzione e commercializzazione dei tartufi dovrebbe valorizzare anche la tracciabilità degli stessi, sia in termini di provenienza geografica, in quanto le condizioni climatiche e di proprietà del terreno rappresentano una componente determinante non solo per la formazione stessa dei tartufi ma anche per le loro proprietà organolettiche, sia in termini di filiera, in quanto il tempo di conservazione dei tartufi freschi, che intercorre tra la loro raccolta dal terreno e il loro consumo finale, determina una relativa perdita delle proprietà organolettiche originarie dei tartufi,

impegna il Governo a presentare, entro la fine dell'anno del 2016, una proposta normativa, in linea con la legislazione dell'Unione europea applicabile al settore, che consenta la tracciabilità dei tartufi.

(*) Accolto dal Governo

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24

Approvato

(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

EMENDAMENTI

24.200

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

24.201

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

24.202

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari alle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari che riguardano gli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del

provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

26.200

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.201

[VACCARI](#), [CANDIANI](#)

Id. em. 26.200

Sopprimere l'articolo.

26.202

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)* - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.»;

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

26.203

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

26.204

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di

cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

26.206

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

26.205

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis.», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

26.207

[DE PETRIS](#), [GRANAIOLO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

26.208

[FATTORI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato. 1-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato».

Consequentemente, alla rubrica, dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI», aggiungere le seguenti: «Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI».

26.209

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono vincolanti».

26.210

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

G26.100 (testo corretto)

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 26 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i Key Concepts per, l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2, 7, 3 e 2, 7, 10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);

è evidente la disforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico,

impegna il Governo a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei Key Concept».

G26.101

[CATTANEO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scientifici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle

disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1° gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 12° Igiene e sanità esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissione Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresso parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espresso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorquando la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprime il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione; c) considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera c), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera il del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti

alla data del 9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE);

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»,

impegna il Governo ad intervenire nel corso della approvazione della presente legge ed in ogni altra occasione utile affinché siano eliminati i divieti presenti nel decreto legislativo n. 26 del 2014 difforni alla direttiva comunitaria cui si procedeva al recepimento, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

G26.101 (testo 2)

[CATTANEO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scientifici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1° gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge

Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 12° Igiene e sanità esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissione Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha esprime parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espresso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorché la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprime il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione; c) considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera c), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera il del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate

alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE);

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»,

impegna il Governo ad intervenire tempestivamente affinché il decreto legislativo n. 26 del 2014 sia reso pienamente conforme alla direttiva comunitaria, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 26

26.0.200

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 27

27.0.201

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifica al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

«1. L'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;

c) all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le

forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

28.200

[FISSORE](#), [CARDINALI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G28.200

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera b), dell'articolo 38 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

G28.200 (già em. 28.200)

[FISSORE](#), [CARDINALI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 28.200.

(*) Accolto dal Governo

28.201

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#), [BERTACCO](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 28.202 nell'odg G28.201

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2, lettera b), dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti:

"L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

28.202

[PICCOLI](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 28.201 nell'odg G28.201

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «ed il sistema idrico», inserire le seguenti: «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

G28.201 (già emm. 28.201 e 28.202)

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#), [BERTACCO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 28.201 e 28.202.

(*) Accolto dal Governo

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Accantonato

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del

codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

29.200

[ORELLANA](#), [ANITORI](#) (*)

Accantonato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bencini, Romani Maurizio e Molinari

29.201

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ANITORI](#) (*)

Accantonato

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Orellana e Molinari

29.300

Il Relatore

Accantonato

Al comma 2, dopo le parole: «delle cui vittime», inserire le seguenti: «ovvero degli aventi diritto».

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «personalmente dall'interessato o» con le seguenti: «dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o».

29.202

[LIUZZI](#)

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti*: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», *con la seguente*: «120».

G29.100

[FATTORI](#)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;

in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;

pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente;

l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi - circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata - e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;

nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta, impegna il Governo:

a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

NB. I restanti articoli sono rinviati ad altra seduta

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» ([Doc. XXIV, n. 56](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione,
esaminati i documenti:

comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2016: È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610), del 27 ottobre 2015,

programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017), relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta (12396/15), presentato il 3 dicembre 2015,

relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4), presentata alle Camere il 23 dicembre 2015;

valutati i pareri espressi sui predetti documenti, dalle Commissioni Affari costituzionali (10 febbraio 2016), Affari esteri (16 febbraio 2016), Difesa (3 febbraio 2016), Bilancio (16 febbraio 2016), Finanze (16 febbraio 2016), Istruzione (3 febbraio 2016), Lavori pubblici (16 febbraio 2016), Agricoltura (16 febbraio 2016), Industria (10 febbraio 2016), Lavoro (10 febbraio 2016), Sanità (11 febbraio 2016) e Ambiente (11 febbraio 2016);

valutato il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 4 febbraio 2016, in merito alle priorità dell'Unione europea per il 2016;

richiamata, al riguardo, l'intesa di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee regionali, sancita con la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 35, approvata il 24 settembre 2014, ove è stabilito che l'esame dei documenti programmatici concernenti le politiche dell'Unione europea rappresenta una sede privilegiata di «confronto politico sui principali temi di interesse comune» tra il Parlamento nazionale e le Assemblee legislative regionali;

valutati altresì la risoluzione dell'Assemblea della regione Marche, approvata nella seduta del 19

gennaio 2016, e il voto regionale n. 77 della regione Friuli Venezia Giulia, presentato l'11 febbraio 2016, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016;

considerata l'audizione del Sottosegretario agli affari europei, Sandro Gozi, svolta dalla Commissione nella seduta n. 162 del 10 febbraio 2016;

premesso che:

le priorità per il 2016 si inscrivono in un contesto di eccezionale gravità e drammaticità, caratterizzato dalla perdurante crisi economica, finanziaria e occupazionale, a cui si è aggiunta una crisi migratoria, determinata dall'esodo di massa proveniente dai Paesi colpiti da gravi conflitti interni, e una crisi di sicurezza interna all'Europa conseguente ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamista;

le sfide di carattere epocale che ne conseguono, sono un banco di prova decisivo per l'Europa. Il futuro dell'Unione europea dipende dalla capacità che essa dimostrerà di dare risposte comuni, senza che prevalgano gli interessi nazionali, con la convinzione che solo a livello europeo è possibile uscire dalle crisi di oggi. Si misurerà proprio in questa contingenza anche la possibilità per l'Unione europea di tornare ad essere considerata dai cittadini come una risorsa e un'opportunità e non, come è stato in questi anni, un soggetto burocratico di vincoli e ostacoli;

per questo è necessario sostenere con forza l'esigenza, espressa anche dalla Commissione Juncker nei suoi primi due Programmi di lavoro (per il 2015 e il 2016), di produrre un cambio di passo, di cambiare le priorità e di adottare approcci e strumenti nuovi, in netta discontinuità politica rispetto al passato, che siano maggiormente idonei ad affrontare e risolvere le predette crisi e a mitigarne gli effetti negativi,

impegna il Governo:

con riferimento agli aspetti istituzionali:

a promuovere ogni opportuna iniziativa, in vista delle celebrazioni, il 25 marzo 2017, del 60° anniversario dalla firma dei Trattati di Roma, al fine di stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo e sulla sua irrinunciabilità per l'Italia;

ad attivarsi per scongiurare la prospettiva del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea, attraverso una definizione più articolata delle condizioni di permanenza del Regno Unito nell'Unione europea che non mettano in discussione le libertà fondamentali, costituiscano il tassello di una revisione possibile e necessaria del funzionamento generale dell'Unione - così assorbendo *pro futuro* eventuali ulteriori rivendicazioni nazionali da parte di altri Stati membri - e consentano anche, quale effetto ulteriore, di procedere ad un ulteriore approfondimento dell'integrazione dei Paesi dell'eurozona;

a promuovere la legittimità democratica del processo decisionale europeo, e il riavvicinamento dei cittadini europei alle istituzioni dell'Unione europea, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della *better regulation*, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;

a promuovere in sede europea l'esigenza di procedere lungo la strada di una maggiore integrazione politica tra gli Stati membri, a fronte di un contesto sempre più globalizzato, dovuto all'emergere delle nuove potenze economiche mondiali, cosa che non potrà non avere immediati riflessi anche nella prospettazione di una posizione unitaria europea in sede di ONU;

a sostenere, nonostante il parere contrario di alcuni parlamenti nazionali, il progetto sulla legge elettorale europea, presentato ad iniziativa del Parlamento europeo;

con riferimento al lavoro e alla salute dei cittadini:

ad adoperarsi, in sede europea, per una maggiore armonizzazione legislativa in campo previdenziale e fiscale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

a sostenere l'istituzione di un meccanismo di assicurazione contro la disoccupazione di breve periodo, di natura ciclica, complementare alle altre politiche per l'occupazione. Tale meccanismo potrà costituire un elemento particolarmente importante di rafforzamento dell'Unione economica e

monetaria, la quale deve essere non solo uno strumento di stabilità, ma anche uno strumento di crescita e di promozione dell'occupazione. Tale strumento di condivisione del rischio contro la disoccupazione, di dimensione europea, favorisce l'implementazione di misure a livello nazionale di carattere strutturale in quanto attenua le fluttuazioni cicliche ed è uno strumento che rende meno costoso e meno «doloroso» l'aggiustamento del mercato del lavoro dentro l'Unione monetaria, assicurando un aggiustamento «dolce» del mercato del lavoro di fronte a *shock* ciclici, in una situazione di assenza del tasso di cambio. L'intervento può essere realizzato a trattati costanti e la sua attivazione si può basare sull'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (relativo al coordinamento delle politiche economiche dell'area dell'euro) e sull'articolo 175, paragrafo terzo, che prevede la possibilità di azioni specifiche, necessarie per coordinare le politiche economiche dei Paesi membri (o parte di essi) al fine di perseguire gli obiettivi dell'articolo 174 di sviluppo armonioso e di rafforzamento della coesione economica e sociale. Per quanto concerne le risorse, esso può essere costituito con risorse degli Stati aderenti all'area euro, al quale attingere a fronte di *shock* esterni che colpiscono in modo asimmetrico i diversi Paesi dell'Unione monetaria;

a promuovere la definizione di linee guida comuni, a livello europeo, in materia di politiche sanitarie, in particolare per ciò che attiene alle politiche rivolte ai migranti, al contrasto delle malattie non trasmissibili e all'informazione sui corretti stili di vita, alla lotta alle malattie trasmissibili e al sostegno delle attività vaccinali;

a promuovere, per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura a tutela dei consumatori, l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;

a promuovere la definizione di politiche sanitarie comuni ed eventualmente la creazione di centrali uniche d'acquisto a livello europeo, Atti parlamentari al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria, per ciò che attiene al settore farmaceutico;

con riferimento alla formazione, alla ricerca e alla cultura:

a sostenere l'iniziativa «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», allo scopo di modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro;

ad investire nel capitale umano, promuovendo, con il pieno coinvolgimento delle regioni, lo sviluppo del cosiddetto sistema duale della formazione, basato sulla *partnership* tra scuola e imprese, in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

a portare a compimento la riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sotto i profili dei regolamenti su programmazione, *governance* e reclutamento del personale;

a mettere concretamente in atto un sistema nazionale della ricerca, che eviti sovrapposizioni e frammentarietà e consenta all'Italia di competere a livello europeo e internazionale;

ad attuare una riforma organica del settore del cinema e dell'audiovisivo;

con riferimento all'Unione economica e monetaria:

ad adoperarsi per sostenere l'evoluzione dell'attuazione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e gli sviluppi della riforma della *governance* economica dell'area dell'euro, evidenziando nelle sedi competenti l'esigenza di rafforzare la visione d'insieme relativa all'area euro e all'Unione europea nel loro complesso così da rafforzare la coerenza delle raccomandazioni indirizzate ai singoli Paesi con le decisioni adottate a livello europeo;

a monitorare l'organizzazione e il funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche, sollecitando un orientamento della sua attività consultiva verso la sorveglianza e la valutazione della zona euro nel suo complesso contribuendo all'impostazione di una politica di bilancio rispetto alla posizione dell'area euro nel ciclo economico, la cosiddetta «*fiscal*

stance», così da operare un'efficace funzione di stabilizzazione;

nel dare seguito alla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro, salvi i profili di criticità già emersi, a prevedere un modello organizzativo idoneo allo svolgimento in modo innovativo delle funzioni connesse al monitoraggio dei risultati e delle politiche nel campo della competitività;

a partecipare attivamente alla fase preparatoria del Libro bianco della Commissione europea per la seconda delle fasi indicate nel Rapporto dei cinque Presidenti, al fine di contribuire all'individuazione e alla definizione delle misure volte a completare l'architettura economica e istituzionale dell'Unione economia e monetaria;

a sostenere la necessità che si dia al più presto attuazione al sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, che deve essere concepito come elemento coesistente, e quindi contestuale nei tempi di attuazione, al meccanismo di risoluzione e alla vigilanza unica, per la costruzione e il buon funzionamento dell'Unione bancaria stessa, anche in coerenza con quanto sostenuto nel Rapporto dei cinque Presidenti; nonché ad opporsi ad ogni ipotesi di valutazione differenziata dei titoli di Stato nella regolazione bancaria;

ad adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;

a farsi parte attiva affinché si arrivi al più presto ad una definizione del regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si garantisca una compiuta definizione delle regole, armonizzate, per l'applicazione dell'IVA al commercio elettronico e ci si impegni per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nazionali ed internazionali;

a collaborare attivamente alla costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, che porti alla definizione di una base imponibile consolidata comune, al fine sia di ridurre i costi connessi alla *tax compliance* per le imprese transnazionali, sia di prevenire comportamenti di elusione fiscale; nonché a sostenere la realizzazione delle proposte, già presentate dalla Commissione europea, contro l'elusione dell'imposta societaria;

a farsi parte attiva affinché in ambito europeo riprenda e proceda il confronto sulle modalità di una possibile separazione fra attività bancaria e finanziaria degli istituti di credito;

a promuovere, in considerazione degli effetti degli interventi sinora realizzati per il tramite dell'applicazione dei principi di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva sul *bail-in*), un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di proporre eventuali correttivi, pur condividendo la necessità di disporre di un meccanismo di responsabilizzazione finanziaria che superi il sistema di puro salvataggio delle banche con fondi pubblici dei contribuenti. Più in particolare, come anche messo in risalto dalla Banca d'Italia nel corso del negoziato che ha condotto all'approvazione della direttiva, andrebbe garantito che l'eventuale conversione o svalutazione forzata di titoli di debito debba rispettare i diritti dei creditori e degli azionisti in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tal modo, risulterebbe anche rispettato, sul piano sostanziale, il precetto di cui all'articolo 47 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

con riferimento ad investimenti, mercato interno e ambiente:

ad indirizzare gli investimenti - sfruttando appieno gli strumenti del Piano Juncker e dei Fondi strutturali - in modo particolare alle infrastrutture dei trasporti e di collegamento (tra cui la strategia «crescita blu» e la strategia adriatico-ionica), nonché all'Agenda urbana europea e alla valorizzazione dei rifiuti in attuazione della strategia sull'economia circolare;

a dare corso alle esperienze di rigenerazione e riqualificazione urbana, integrando tessuto preesistente, patrimonio culturale e politiche di sviluppo;

a intensificare l'azione di coordinamento per la predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme della disciplina sugli aiuti di Stato in alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un più agevole e ampio utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea, anche valorizzando la possibilità di favorire regioni italiane svantaggiate come quelle insulari, alla stregua di analoghe regioni di altri Stati membri;

ad attuare in tempi rapidi le azioni già annunciate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e per la trasformazione in senso «*smart*» della società italiana e recuperare il ritardo del nostro Paese rispetto ai *partner* europei, sia in sede nazionale, con lo sviluppo dell'infrastruttura di rete a banda larga e ultralarga e il potenziamento dei servizi digitali della pubblica amministrazione, sia in sede europea, attraverso l'armonizzazione del quadro normativo, l'apertura dei mercati *on line*, l'accesso e l'interoperabilità delle applicazioni, dei servizi e dei prodotti di telecomunicazione. A tal fine, dedicare attenzione prioritaria alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e della direttiva sulla trasmissione via satellitare e via cavo e all'accordo sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

a promuovere un negoziato in sede europea per ottenere il riconoscimento delle autorità portuali come enti pubblici non economici, allo scopo di superare l'annoso problema dei vincoli posti ai finanziamenti pubblici per gli investimenti nei porti, che la Commissione europea equipara erroneamente ad aiuti di Stato a imprese private, assicurando il coordinamento di questa iniziativa con le modifiche legislative indicate nella riforma delle stesse autorità portuali recentemente presentata dal Governo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

in merito al Quarto pacchetto ferroviario, ad adottare tutte le misure necessarie a favorire una rapida conclusione dei negoziati relativi al cosiddetto «pilastro politico», al fine di offrire un quadro regolatorio certo a tutti gli operatori del settore ferroviario, con particolare riguardo ai temi della liberalizzazione del mercato, della *governance* del sistema e dei rapporti tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e imprese di servizi; a tal proposito, fissare un periodo di transizione per la totale liberalizzazione dei servizi passeggeri, prevedendo esplicitamente una clausola di reciprocità interna, in base alla quale le imprese provenienti da mercati chiusi non possano competere in quelli liberalizzati, nonché la necessità di definire preventivamente il rapporto tra diritti di accesso al mercato ed eventuali restrizioni - ad esempio in materia di materiale rotabile o clausole sociali di salvaguardia - dovute all'esistenza di obblighi di servizio pubblico, al fine di creare situazioni e regole omogenee nei vari mercati e favorire la concorrenza per il mercato;

con riferimento all'aviazione, a promuovere i negoziati relativi al pacchetto di misure relative al Cielo unico europeo e alla liberalizzazione del settore, definendo con attenzione i criteri per l'integrazione del sistema di *governance* italiano con quello europeo, anche ai fini della doverosa tutela degli interessi nazionali. Con particolare riguardo al pacchetto sull'aviazione civile, nella revisione del regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea e nella definizione di un quadro regolatorio per i sistemi aerei a pilotaggio remoto, evitare che le nuove regole dell'Unione possano determinare un abbassamento dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi prestati, laddove a livello nazionale siano previsti *standard* più elevati e tenendo conto che le attività di controllo e vigilanza sono comunque svolte in maniera più efficace a livello nazionale;

per quanto attiene al trasporto marittimo, ad assicurare anche in tale settore che le nuove regole di *governance* in fase di definizione a livello europeo non determinino un abbassamento degli *standard* di sicurezza dei trasporti e di qualità dei servizi rispetto a quanto già previsto dagli ordinamenti nazionali;

con riferimento al trasporto stradale, a sostenere, nel quadro delle iniziative che comporranno il preannunciato «pacchetto stradale» della Commissione europea, una complessiva riforma del settore dell'autotrasporto, per l'effettiva armonizzazione della normativa, nonché ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo della riduzione del 50 per cento delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, posto dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2010) 389, attraverso un ampio confronto in sede

europea, volto a mettere a punto strategie comuni e a recepire negli ordinamenti nazionali le migliori pratiche degli Stati membri;

ad adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti, per tutelare il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geografica, nonché per salvaguardare la biodiversità agricola nazionale anche ai fini occupazionali;

a sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

sempre con riferimento al comparto ittico, ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché vengano tenute in adeguata considerazione le caratteristiche della pesca in Italia, con particolare riferimento: all'etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione oltre che del peso netto sgocciolato del pesce in glassa, anche del peso con inclusa la glassa (*total gross weight*); alla previsione di un nuovo sistema di identificazione delle partite di pesce nelle fasi successive alla prima vendita, prevedendo la possibilità di ricorrere a codici partita/lotto, identificati dall'operatore, secondo i protocolli interni di tracciabilità, consentendo in ogni momento la possibilità da parte delle autorità di controllo di verificare la tracciabilità del prodotto; alla considerazione della gestione del prodotto «misto/miscugli» di pesce come produzione primaria, onde evitarne il deprezzamento, creando un apposito sistema di individuazione per tale tipologia di prodotto; alla differente partizione delle indicazioni in merito alla zona di pesca per definire con maggiore precisione le provenienze dalle differenti aree costiere italiane; alla soluzione chiarificatrice della problematica connessa alle taglie minime di cattura dei pesci, crostacei e molluschi commercializzati;

ad assumere come priorità quello dell'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico per ridurre consumi ed emissioni;

a valutare l'opportunità di affiancare al sistema dei diritti di emissione negoziabili (ETS) l'istituzione di una *carbon tax*, che coinvolga i settori non inclusi nell'ETS e sia commisurata al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia;

a valutare la possibilità di utilizzare la *carbon tax*, che anche con un'aliquota molto ridotta potrebbe garantire un gettito consistente, come fonte di finanziamento del bilancio comune europeo, per essere destinata al finanziamento di un bene comune europeo quale le misure sulle migrazioni e la sicurezza esterna dell'Unione;

ad adottare specifiche azioni mirate alla riduzione degli sprechi alimentari che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero e la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, sottraendo tali prodotti alimentari allo spreco e alla distruzione e riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti;

ad incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento, nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse;

ad investire una quota cospicua dei fondi previsti dal Piano Juncker per potenziare la rete di trasporto su ferro e le reti energetiche di trasmissione e distribuzione e per sostenere la ricerca e l'implementazione di sistemi di accumulo delle energie alternative;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché siano chiarite le definizioni di recupero, riciclaggio, recupero di materia, riempimento, cessazione della qualifica di rifiuto e trattamento prima del conferimento in discarica, allo scopo di assicurare la omogenea applicazione delle nuove direttive sui

rifiuti in tutti gli Stati membri e di garantire l'affidabilità, la confrontabilità e la coerenza dei dati di riciclaggio in tutti gli Stati dell'Unione, oltre che la leale concorrenza fra gli operatori del settore;
con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle politiche migratorie:

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;

a promuovere la rapida attuazione del piano temporaneo sui migranti dell'autunno scorso e a sostenere con determinazione il progetto di riforma del cosiddetto «sistema Dublino» (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio;

a sostenere l'intenzione della Commissione europea di presentare, nel marzo 2016, una proposta di regolamento finalizzata a creare, in casi di crisi, un sistema obbligatorio di reinsediamento di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nonché a stimolare un dibattito approfondito per una complessiva riforma del Regolamento di Dublino, ove ribadire l'esigenza di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo e addivenire a un vero sistema d'asilo comune europeo in attuazione degli articoli 78 e 79 del TFUE;

a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere europee per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne; nonché, in tale contesto, a contribuire attivamente, sostenendo le specificità nazionali e apportando possibili soluzioni alle criticità emerse nell'esperienza maturata dalle forze di polizia italiane;

ad adoperarsi perché la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e l'Alto rappresentante si impegnino a scongiurare il rischio della sospensione generalizzata del Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone o di una sua limitazione ad un numero ridotto di Stati, prospettive che comprometterebbero in maniera irreversibile il futuro stesso dell'Unione europea;

a sostenere il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, così da rafforzare la prevenzione degli attentati terroristici;

a facilitare l'approvazione in tempi rapidi della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica;

a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, nonché l'inclusione degli atti terroristici tra i reati di competenza della procura europea;

a sostenere il progetto legislativo concernente l'istituzione di una procura europea per giungere ad una sua rapida approvazione;

a potenziare a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della *cyber*-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli *standard* di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;

con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDC) comune e al commercio internazionale:

ad adoperarsi, nelle competenti sedi, affinché, nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che verrà elaborata dall'Alto rappresentante, attesa per il prossimo giugno, sia dato rilievo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione;

analogamente, ad adoperarsi perché, in occasione della revisione della sua politica di vicinato,

l'Unione europea operi un deciso spostamento del suo asse prioritario di attenzione verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, proponendo anche strumenti come un Erasmus del Mediterraneo e una Banca per il Mediterraneo;

con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, a garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;

ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED - Operazione SOPHIA;

a mantenere e, se del caso, rafforzare il presidio nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo e Bosnia, in relazione alla recrudescenza delle tensioni interetniche e al diffondersi di fenomeni di radicalizzazione islamica, nonché con riferimento all'aggravarsi della crisi migratoria, rivedendo all'occorrenza i compiti delle missioni dell'Unione europea attive nell'area;

a sviluppare la Politica di sicurezza e di difesa comune, proseguendo nel cammino, indicato dal Trattato di Lisbona, di raccordo con la NATO, in particolare con le seguenti azioni: - sostenere l'elaborazione e l'attuazione del futuro piano d'azione europeo proposto dalla Commissione nel suo programma di lavoro; - rafforzare le missioni militari e civili PSDC, concentrandole geograficamente nelle aree di maggiore interesse strategico per la sicurezza dell'Unione e, ove occorra, aumentando la consistenza del personale impiegato, perseguendo, nei casi in cui sullo stesso territorio insistano missioni a guida NATO o di altre organizzazioni internazionali, l'obiettivo della complementarietà, evitando sovrapposizioni di competenze; - rivedere il finanziamento delle missioni PSDC nella direzione di una maggiore semplificazione, con particolare riferimento al meccanismo ATHENA, nell'intento, anche a Trattati invariati, di aumentare la parte di costi a carico del bilancio dell'Unione, così da garantire maggiore perequazione tra i contributi dei singoli Stati membri;

a favorire, attraverso l'Agenzia europea per la difesa (EDA), la progressiva uniformità degli equipaggiamenti, nonché l'approvvigionamento in comune, intensificando il processo di specializzazione delle industrie nazionali, pur salvaguardandone le specificità e il patrimonio di conoscenze;

ad usufruire di provvedimenti come quello di cui alla decisione del Consiglio (PESC) 2015/1835 del 12 ottobre 2015, che garantisce la possibilità di un'esenzione IVA (ancorché non automatica) per i progetti e i programmi promossi dall'Agenzia europea per la difesa;

a sostenere pienamente l'iniziativa guidata dalla Commissione europea (che vede coinvolta anche l'Agenzia europea per la difesa), volta al finanziamento di progetti per la ricerca orientata alla PSDC, nell'ottica di favorire l'inserimento di fondi esclusivamente dedicati alla ricerca per la Difesa nel prossimo Quadro finanziario pluriennale, e di incoraggiare la redazione di un Libro bianco della Difesa europea che definisca una strategia di lungo termine in materia;

ad esaminare la possibilità di instaurare, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, una cooperazione strutturata permanente, con particolare riferimento alla costituzione di *EU-Battlegroup*, nei termini previsti dal Trattato di Lisbona, affidando, in tal modo, all'Italia il ruolo di principale e attivo promotore di una concreta ed effettiva difesa comune europea;

a valutare con estrema attenzione e prudenza l'eventuale scelta di concedere alla Cina lo *status* di economia di mercato, ai sensi del Protocollo del 2001 sull'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Essa determinerebbe l'abbassamento delle difese commerciali europee nei confronti delle merci cinesi. Al riguardo, si invita le istituzioni europee e il Governo ad effettuare una rigorosa valutazione di impatto, articolata per settore merceologico, che dia la stima dei potenziali effetti positivi o negativi di tale eventuale concessione. Recenti studi, infatti, formulano un giudizio fortemente critico verso la concessione dello status di economia di mercato alla Cina, potendo essa comportare la perdita di 1,7-3,5 milioni di posti di lavoro in cinque anni, con la Germania e l'Italia tra gli Stati membri più colpiti (si veda Robert Scott, *Economic Policy Institute*). Solo all'esito positivo di tale valutazione di impatto, si potrà, se del caso, adottare una decisione positiva, in ogni caso obbligatoriamente accompagnata dal mantenimento della possibilità di adottare misure di difesa

commerciale nei settori sensibili, per un congruo periodo transitorio, per contrastare sovvenzioni statali illegali o tariffe di *dumping*;

ad adoperarsi perché nei contenuti dell'Accordo tra l'Unione europea e gli USA sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in fase di negoziazione, siano pienamente rispettati i principi e valori sanciti dalla Costituzione nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare che siano garantiti i diritti fondamentali dei lavoratori, gli elevati livelli di salute e sicurezza nel lavoro, condizioni di equità e reciprocità in relazione al costo e allo sfruttamento del lavoro, ai regimi fiscali, ai regimi di sostegno alle imprese, alle condizioni di giustizia civile, alla tutela di marchi e brevetti, alla lotta alla contraffazione, alle norme di tutela ambientale e di responsabilità sociale delle imprese;

a adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati su accordi con Paesi terzi prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'Unione europea basandosi - ed integrandolo - sull'Accordo sugli aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), nonché affrontando il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni delle denominazioni sul mercato del Paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei Paesi terzi;

a tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell'Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;

ad adottare opportune iniziative che assicurino da parte dei Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto dei Paesi di più recente adesione quali la Croazia, il rispetto della normativa in materia di politica comune della pesca e in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici.

La Commissione, infine, dando seguito al mandato della LII COSAC di Roma, che aveva chiesto ai Parlamenti nazionali dell'Unione europea di individuare, all'interno del Programma di lavoro annuale della Commissione europea le proposte sulle quali concentrare maggiormente l'attenzione, richiama le seguenti proposte nell'ambito delle nuove iniziative di cui all'Allegato I del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016:

- agenda per le nuove competenze per l'Europa (iniziativa n. 1);
- pacchetto sull'economia circolare (iniziativa n. 3);
- revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 (iniziativa n. 4);
- attuazione della strategia per il mercato unico digitale (iniziativa n. 6);
- pacchetto sull'Unione dell'energia (iniziativa n. 7);
- pacchetto sulla mobilità dei lavoratori (iniziativa n. 8);
- follow-up* della strategia sul mercato unico (iniziativa n. 9);
- sistema europeo di garanzia dei depositi bancari/Completamento dell'Unione bancaria (iniziativa n. 15);
- follow-up* della strategia su commercio e investimenti (iniziativa n. 16);
- attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza (iniziativa n. 17);
- migliore gestione della migrazione (iniziativa n. 18);
- pacchetto sulla gestione delle frontiere (iniziativa n. 19);
- proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza (iniziativa n. 23).

ORDINE DEL GIORNO

G1

[CANDIANI](#)

Il Senato,

preso atto della Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»; premesso che:

è una procedura annuale di vera e propria "sessione europea di fase ascendente" che consente potenzialmente al Parlamento di esprimersi nella definizione delle linee di azione politica europea del nostro Paese articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento prioritarie;

l'utilità di una sessione di questo tipo è strettamente correlata alla sua tempestività, alla luce del fatto che i processi decisionali europei sono organizzati in maniera strutturata e rispondono ad una sequenza ordinata. Quest'anno, diversamente dallo scorso, la Relazione programmatica è stata consegnata nei termini, quindi il Parlamento ha ora la possibilità di dare indicazioni che potranno essere accolte;

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie, nonché le iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza. È strutturata in cinque parti dove vengono definiti gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche, le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali;

in base ai dati forniti dalla Commissione nazionale d'asilo, se nel 2014 al 10 per cento dei richiedenti asilo veniva riconosciuto lo *status* di rifugiato, tale percentuale nel gennaio 2016 è scesa al 3 per cento a fronte del 66 per cento dei dinieghi, in altre parole dei richiedenti 190 erano profughi mentre 4.256 clandestini;

riguardo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

si esprime sempre più interesse ed apprezzamento per la proposta, ventilata da più parti e da più tempo, di creare appositi campi in Nord Africa in cui convogliare gli immigrati clandestini che aspirano al riconoscimento dello *status* di rifugiato, in modo da permettere ai funzionari incaricati dei Paesi dell'Unione europea di vagliarne le domande e concedere il diritto d'asilo soltanto a coloro che hanno i requisiti per poter accedere alla protezione internazionale;

nella Relazione programmatica il Governo italiano avrebbe intenzione di proseguire il proprio impegno per una migliore gestione della crisi migratoria, secondo una strategia improntata alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca. Si impegnerà per "sensibilizzare" le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sulla necessità di una riforma della politica in materia di asilo, riforma che potrebbe proprio essere tesa alla creazione di campi nei Paesi di provenienza degli immigrati clandestini,

impegna il Governo in relazione al Programma di partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 ad attuare ogni decisione utile ad abbreviare il più possibile i tempi - verosimilmente entro 60 giorni - per la verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo, al fine di permettere a coloro i quali viene riconosciuto lo *status* di rifugiato di poter accedere ai benefici a loro spettanti, iniziare un reale programma di integrazione e, di contro, poter rimpatriare - nel minor tempo possibile - coloro i quali, invece, non hanno ottenuto il suddetto riconoscimento.

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare

assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (Doc. XXIV, n. 59)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

richiamati i contenuti della risoluzione approvata dalla Commissione il 17 febbraio 2016 sull'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56);

valutate le relazioni formulate dalle Commissioni permanenti: 1^a (Affari costituzionali) il 12 aprile 2016, 3^a (Affari esteri) il 12 aprile 2016, 4^a (Difesa) il 12 aprile 2016, 5^a (Bilancio) il 13 aprile 2016, 6^a (Finanze e tesoro) il 13 aprile 2016, 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 aprile 2016, 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 aprile 2016, 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 12 aprile 2016, 10^a (Industria, commercio, turismo) il 13 aprile 2016, 11^a (Lavoro, previdenza sociale) il 13 aprile 2016, 12^a (Igiene e sanità) il 13 aprile 2016 e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 aprile 2016,

esprime apprezzamento per l'illustrazione delle azioni di *follow-up*, intraprese dal Governo, relativamente agli atti di indirizzo emanati dalle Camere sui singoli temi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e invita il Governo, *pro futuro*, a dare conto di tale aspetto in modo ulteriormente approfondito e completo, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;

ricorda, al riguardo, che tale aspetto è previsto esplicitamente dall'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che alla base dei pronunciamenti delle Camere vi è un intenso flusso di documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. In base a tale previsione, su 6.651 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel 2015, quarantasette progetti di atti legislativi e ottanta documenti prelegislativi sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza, e sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere ventotto relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, così contribuendo sostanzialmente, da un lato, ad arricchire il materiale informativo a disposizione delle Commissioni permanenti e, dall'altro, a rafforzare il necessario coordinamento della posizione italiana nel contesto dei negoziati europei;

apprezza gli sforzi di consolidamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, illustrati nella parte quinta della Relazione, in cui si mette in evidenza il rafforzamento del CIAE con l'istituzione della figura del segretario del CIAE (articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115, - legge europea 2014) e con l'entrata in operatività del Comitato tecnico di valutazione (CTV), e impegna il Governo a rafforzare ulteriormente, anche in termini di personale, il citato Dipartimento, come struttura centrale di coordinamento della partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, sia nella fase ascendente che discendente della normativa europea, nonché nella risoluzione dei casi di contenzioso e pre-contenzioso;

ricorda, al riguardo, che nel 2015 il numero delle procedure è rimasto immutato a ottantanove, in quanto sono state archiviate trentuno procedure d'infrazione, ma sono pervenute altrettante nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme europee, e che le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, nel 2105, sono diventate quattro;

per quanto concerne le attività concernenti la cosiddetta «*better regulation*», registra l'approvazione dello specifico accordo interistituzionale, il 15 dicembre 2015, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni e di rafforzare le valutazioni d'impatto delle nuove iniziative, garantendo così una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo. In

tale contesto, apprezza come siano state prese in considerazione le preoccupazioni espresse dalla 14^a Commissione, sia con riferimento alle valutazioni *in itinere* sugli emendamenti di natura sostanziale, sia al ruolo dei Parlamenti nazionali;

in materia di istruzione, invita il Governo a dare concreta attuazione alle politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico, integrandole con una formazione di qualità e con iniziative idonee sul piano della prevenzione, nonché a dare adeguato sostegno alle iniziative legislative di riordino del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sfruttando anche il lavoro del cosiddetto «Cantiere AFAM», di cui si raccomanda la conclusione;

invita il Governo a potenziare il ruolo della pratica motoria a scuola, con particolare riferimento al primo ciclo e all'esperienza dei licei sportivi, utilizzando anche gli strumenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e tenendo conto altresì degli indirizzi che la 7^a Commissione elaborerà nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in corso di esame;

nel contesto della ricerca scientifica, ritiene necessario che il Governo prosegua negli sforzi di collaborazione e coordinamento tra i diversi livelli di intervento, sia nazionali che internazionali, al fine di ridurre la frammentazione del settore, nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (*European Research Area* - ERA);

invita inoltre il Governo a dare attuazione al programma operativo nazionale (PON) «Cultura e sviluppo», gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano dello sviluppo;

con riferimento alla definizione di una *governance* economica europea rafforzata, anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, ritiene che essa andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese;

parimenti, ritiene necessario proseguire nel percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e del miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva «capacità di bilancio» (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di «*project bond*», da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa;

rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, evidenzia che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato, peraltro in un contesto di applicazione del principio del *bail-in*, nell'ambito delle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie, la cui razionalità, nell'ambito del percorso dell'unione bancaria, è pur stata condivisa dall'Italia;

sollecita il Governo a proseguire, in sede europea, nell'impegno volto alla rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo al rilancio della proposta di definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

a tale riguardo, ritiene, inoltre, necessario sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile;

con riferimento all'attuazione del Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), di cui il 2015 è stato il primo anno di attuazione, esprime apprezzamento per la positiva attivazione delle istituzioni e dei soggetti interessati, che ha portato, in Italia, ad operazioni del Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) assistite da garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) pari a 1,3 miliardi di euro (7,5 miliardi nell'Unione), per un totale di 7 miliardi di investimenti attivati (50 miliardi nell'Unione), e impegna il Governo a proseguire nella mobilitazione degli investimenti, necessari a far ripartire la crescita;

nel settore delle telecomunicazioni, ribadisce la necessità di portare a compimento con

determinazione le azioni già avviate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, sia in sede nazionale, sia in sede europea;

con riferimento al settore dei trasporti, sollecita la prosecuzione dei lavori finalizzati all'elaborazione di una nuova disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione agli scali aeroportuali;

per quanto riguarda l'aviazione, richiama l'importanza di favorire il rilancio dei negoziati relativi al pacchetto sul Cielo unico europeo II *plus* e alla liberalizzazione del settore nonché la rapida definizione delle questioni rimaste ancora irrisolte;

relativamente al Quarto pacchetto ferroviario, sollecita la rapida conclusione dei negoziati riguardanti il cosiddetto «pilastro politico»;

in materia di trasporto stradale, sottolinea la necessità di promuovere tutte le misure tese, da un lato, ad elevare la sicurezza della circolazione e, dall'altro, a diminuire il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ da parte dei veicoli;

con riferimento al trasporto marittimo, invita a sostenere il rafforzamento della politica marittima integrata dell'Unione;

incoraggia al pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove regole in materia di politiche di coesione attraverso un utilizzo più ampio ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020, con particolare riguardo ai settori delle infrastrutture e della logistica;

sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

ribadisce la necessità di tenere conto, nelle sedi europee, delle specificità della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero;

nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, sollecita il Governo alla prosecuzione dell'impegno per l'individuazione di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* del quadro per le politiche dell'energia e del clima dell'Unione europea per il periodo dal 2020 al 2030 per il clima e l'energia, fissati dal Consiglio europeo del 23 ottobre 2014;

evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia, eventualmente estendendo al mercato dell'energia il modello di coordinamento interistituzionale già adottato in materia di cultura;

impegna il Governo a sostenere, in sede europea, l'introduzione - all'articolo 7, relativo al *made in*, della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) - dell'obbligo di indicazione di origine per i prodotti non agricoli che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi attivamente, in sede europea, nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del cosiddetto «sistema di Dublino»;

ritiene, al riguardo, che i meccanismi europei di ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 160.000 persone in due anni (decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015 e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015) e di reinsediamento di 22.504 persone in due anni (conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2015), che peraltro

riguardano unicamente i richiedenti asilo e non l'ingente flusso di migrazioni di natura prevalentemente economica che approdano sulle coste italiane, non possano essere considerate sufficienti per considerare rispettato il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (*burden sharing*), di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed invita pertanto il Governo a promuovere l'elaborazione di una reale politica comune europea in materia di flussi migratori;

con riferimento alla proposta di regolamento della Commissione europea per l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015) 671), ribadisce quanto già sottolineato dalla Commissione Affari costituzionali il 9 marzo 2016 in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare: sulla necessità di ricercare, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato; sull'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); sull'opportunità di escludere esplicitamente dalla proposta di regolamento le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate;

sostiene la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (COM(2015) 625), nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali;

esprime preoccupazione anche per la stabilità del sistema economico-finanziario, in conseguenza dei diversi segnali di restrizione della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e della risposta, finora disomogenea, offerta al fenomeno dell'emergenza migratoria;

con riferimento ai fenomeni migratori, impegna il Governo a proseguire con forza, in sede europea, l'azione diretta a sostenere il nesso «migrazione-sviluppo», già sostenuto dalla Presidenza italiana, che ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori, sfociato poi nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 (COM(2015)240), nonché nella creazione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, destinato ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito il 12 novembre 2015 a margine del Vertice Unione europea-Africa di La Valletta (Malta);

impegna il Governo a proseguire nell'attività, già apprezzabilmente avviata nel corso del 2015, volta a dare seguito - in sede europea - ai contenuti della risoluzione in materia di politica europea di vicinato (PEV), approvata dalla 3^a Commissione del Senato il 16 giugno 2015 (Doc. XVIII, n. 94), in particolare per sostenere la dimensione meridionale della PEV, salvaguardando la consolidata ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato, e per introdurre elementi di flessibilità, differenziazione e condivisione tra i *partner*;

impegna, inoltre, il Governo a favorire ogni misura europea di sostegno politico ed economico alla Tunisia, impegnata in un difficile processo di transizione democratica, reso più complesso dalla grave situazione di instabilità regionale e dalla persistente crisi economica, aggravata, a partire dal settore turistico, dai recenti attacchi terroristici;

impegna, infine, il Governo a consolidare e a proseguire la positiva attività svolta nel 2015 in ordine alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), alla luce degli indirizzi già formulati nella risoluzione del 17 febbraio 2016 sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. XXIV, n. 56).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2228 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, comma 1, delle parti introdotte dalla Commissione di merito con l'accoglimento dell'emendamento 10.2 (testo 2), ovvero alla previsione di una copertura finanziaria dei maggiori oneri recati dalle lettere *b)* e *c)* in quanto quella prevista non è assentibile.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201, 7.202, 17.200, 18.200, 18.201, 18.202, 23.200, 24.200, 24.201, 24.202, 26.200, 29.200, 29.201, 30.200, 30.201, 30.202, 30.204, 30.205, 30.206, 31.201, 32.200, 34.200, 3.200, 8.200, 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 37.200, 37.201, 37.202, 12.200 e 26.201.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.200.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.202 (testo 2) e 30.300.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 12.300.

Il parere sull'emendamento 23.300 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2228:

sull'emendamento 15.300 e sull'articolo 15, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sull'articolo 19, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Anitori, Bianconi, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Conte, Conti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattorini, Fazzone, Fedeli, Floris, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Serra, Sibia, Silvestro, Torrisi, Valentini, Verducci, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito Stefano, per attività dell'8a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lanzillotta, per partecipare ad una Conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 aprile 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM (2016) 82 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 124).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 4 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 3 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM (2016) 128 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 125).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297), la 10a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 7 giugno 2016.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 27 aprile 2016, ha trasmesso copia del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 756).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di confessioni religiose di minoranza acattoliche (2363)
(presentato in data 04/5/2016);

senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Malan Lucio, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio

Istituzione del presidio di pronto soccorso per i cittadini provenienti da aree extra-Schengen all'interno dei dipartimenti d'emergenza e accettazione (DEA) (2364)
(presentato in data 04/5/2016);

senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Malan Lucio, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari (2365)

(presentato in data 04/5/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 04/05/2016 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Lo Moro Doris ed altri

"Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali" (1932).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 14 aprile 2016, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dal Garante del contribuente per l'Emilia Romagna (Atto n. 757).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernente la Sessione europea 2016. Indirizzi relativi

alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla definizione delle politiche dell'Unione europea. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 82);

dalla regione Lombardia, in merito alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 83).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Molinari e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02819 del senatore Barozzino ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 aprile al 3 maggio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127

BUCCARELLA ed altri: sulla valorizzazione del museo provinciale di Lecce all'interno del polo museale regionale della Puglia (4-04317) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per il beni e le attività culturali ed il turismo*)

CATALFO ed altri: sul mancato adempimento degli obblighi del gestore Acquaenna SpA nella provincia di Enna (4-02191) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: sulle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche in Veneto, all'inizio del 2014 (4-01618) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MANASSERO: sulla chiusura al pubblico dell'archivio di Stato di Cuneo (4-04670) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

SANTINI, FILIPPIN: sugli effetti dell'alluvione tra Vicenza, Verona e Padova del 16 maggio 2013 (4-00239) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SERRA ed altri: sulla gestione del servizio idrico, specialmente in Sardegna (4-00191) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

[CAPACCHIONE](#), [CUOMO](#), [DE CRISTOFARO](#), [RICCHIUTI](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Comune di Portici (Napoli) provvedeva con determina dirigenziale n. 937 del 7 ottobre 2015 all'assegnazione all'associazione temporanea di imprese CCC - Lande della gara per la riqualificazione del lungomare di Portici, cosiddetto *waterfront*;

nel corso delle successive settimane, con articolate denunce ed esposti alla Prefettura di Napoli nonché all'Anac, venivano evidenziate e documentate diverse illegittimità ed irregolarità nella gara, tra cui la mancanza della certificazione antimafia della ditta Lande Srl e delle imprese subappaltatrici che, peraltro, avevano lavorato in assenza di autorizzazione degli uffici comunali;

la recente sentenza n. 5256 del Consiglio di Stato III Sezione del 17 novembre 2015 ha stabilito con chiarezza il principio giurisprudenziale secondo cui la scadenza dei requisiti non integra alcuna proroga automatica, determinando a tutti gli effetti l'assenza per la ditta della necessaria certificazione antimafia;

considerato che:

la Lande Srl risultava aver presentato domanda di iscrizione nella *white list* della Prefettura di Napoli ma, significativamente, la domanda, a tutt'oggi, non risulta ancora evasa e pertanto al Comune di Portici non è ancora pervenuta alcuna certificazione antimafia;

agli esiti di accesso agli atti e acquisizione degli stessi da parte di alcuni consiglieri comunali di Portici, si verificava la circostanza che all'assegnazione all'associazione temporanea di imprese, alla data del 29 dicembre 2015, era stato riconosciuto uno stato di avanzamento dei lavori per circa 400.000 euro e che il giorno successivo, ovvero il 30 dicembre 2015, tale importo veniva bonificato

alle ditte;

tuttavia, da ulteriori verifiche effettuate sul cantiere e sui registri ivi depositati, emergeva che, invece, i lavori realmente eseguiti non raggiungevano un quarto di quelli pagati, fatto questo confermato anche da note del dirigente dell'ufficio tecnico che riscontrava un "indebito pagamento" alle ditte e attestava che "l'importo maturato dalle imprese, alla data del 30/12/2015, risulta inferiore a quanto liquidato e predeterminato all'art. 30 del contratto di appalto Rep. n. 6795 del 29/12/2015"; nelle medesime note veniva inoltre intimata alle ditte la restituzione di 263.082,31 euro e di 175.388,21 euro maggiorate dell'interesse legale dalla predetta data fino all'effettiva restituzione, fino a procedere all'annullamento in autotutela della determina di liquidazione dello stato di avanzamento lavori illecitamente pagato;

rilevato, inoltre, che:

il secondo firmatario del presente atto, in data 24 febbraio 2016, inviava al prefetto di Napoli una nota con cui venivano evidenziate e segnalate alcune anomalie in ordine alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del *waterfront* di Portici;

in particolare, nella nota, a cui a tutt'oggi non è stata fornita alcuna risposta, si rappresentava e documentava che la ditta esecutrice dei lavori (il Consorzio cooperative costruzioni CCC con Lande SpA) risultava tre le imprese debitamente denunciate dall'ANAS per difetto di esecuzione di alcune opere stradali in Sicilia, una vicenda sui cui la Procura della Repubblica competente ha aperto un'inchiesta per crollo colposo; si segnalava, inoltre, che sulla medesima società CCC la Procura della Repubblica di Napoli aveva avviato delle indagini per turbativa d'asta e corruzione, per la realizzazione della caserma dei Carabinieri di Ercolano (Napoli), nonché si rilevava la sua presenza nel "Sistema Sesto" e nello scandalo "People Mover", per i quali si stanno svolgendo i relativi processi;

in data 27 aprile 2016, la ditta Lande Srl veniva coinvolta in un procedimento giudiziario in Campania e veniva tratto in arresto uno dei titolari, Marco Cascella, per reati integranti la corruzione in ordine alla progettazione e l'esecuzione dei lavori del "palazzo Teti Maffuccini" a Santa Maria Capua Vetere; dalla cronaca su alcuni quotidiani nazionali la Direzione distrettuale antimafia avrebbe indicato la società come vicina al *clan* "Zagaria" e sarebbe arrivata perfino a rappresentarla come affiliata alla stessa famiglia camorristica;

lo stesso senatore inviava nuova nota alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di Napoli per sollecitare un riscontro alla nota del 24 febbraio 2016 e al contempo trasmetteva, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza e responsabilità, un referto di irregolarità di gestione *ex art. 239, comma 1, lett. e)*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, redatto ed inoltrato dal collegio dei revisori dei conti del Comune di Portici alla Procura della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Campania, in ordine all'appalto;

con questa ultima nota, si ribadiva, pertanto, l'allarmante sequenza di procedure irregolari nella gestione e nell'affidamento di lavori pubblici nel comune di Portici, che, come rappresentato dagli organismi di controllo, determinano gravi danni al pubblico erario con precise e circostanziate responsabilità amministrative;

a seguito di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie, veniva disposto il sequestro di parti dell'area di cantiere e l'Anac stessa, per il tramite della Guardia di finanza, disponeva un accesso agli uffici comunali per acquisire tutta la documentazione relativa alla gara e al primo stato di avanzamento dei lavori;

agli atti degli uffici per i lavori pubblici (PIUEUROPA) del Comune di Portici non risultavano acquisite le previste certificazioni antimafia per la Lande Srl;

la mancanza di certificazione antimafia rappresenta un'evidente violazione di legge e di concreta infiltrazione malavitosa nell'ente comunale;

si sottolinea ancora il pesante coinvolgimento di uno dei titolari della ditta Lande Srl in vicende giudiziarie per associazione a delinquere di stampo mafioso, vicenda denominata "Medea", ed in ultimo in quella della DDA di Napoli sul Comune di S.Maria Capua Vetere che vede sottoposto ad un ordine di custodia cautelare del gip Anna Laura Alfano uno dei titolari (in effetti il proprietario di fatto) della Lande Srl, Marco Cascella,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni della perdurante inerzia degli uffici territoriali del Governo e del prefetto di Napoli nel riscontrare precisi quanto circostanziati esposti su vicende afferenti alla regolarità delle procedure e alla liceità amministrativa in ordine agli appalti e all'espletamento dei lavori connessi; quali siano i motivi che impediscono al prefetto di Napoli, dopo 6 mesi dall'affidamento di pubblici lavori, di concludere il procedimento amministrativo per il rilascio della certificazione antimafia o per l'applicazione dell'interdittiva antimafia nei confronti della ditta Lande Srl;

se le Prefetture campane abbiano attivato le verifiche per le certificazioni antimafia della ditta Lande Srl;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda attivare per la perdurante mancanza di certificazione antimafia della Lande Srl che prosegue nella gestione ed affidamento di appalti pubblici in diverse zone del Paese e con diverse stazioni appaltanti, determinando patologie degenerative nelle procedure di assegnazione di appalti pubblici e nel tessuto imprenditoriale del Paese.

(3-02827)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

alla fine degli anni '80, i principali soggetti politici e sociali concordavano che l'autostrada Asti-Cuneo era una priorità, non solo per il Piemonte, ma per l'intero Paese e partirono le iniziative per realizzarla; due società mostrarono interesse alla realizzazione dell'infrastruttura: Satap, di cui una quota importante era in mano alla famiglia Gavio, e Si.Tra.Ci, un consorzio nato per la realizzazione del traforo del Mercantour e altre opere viarie; una situazione di concorrenza che avrebbe permesso allo Stato e al contribuente di ottenere le condizioni migliori; il direttore *pro tempore* dell'Anas, Morando Mancini, in accordo con il Ministro dei lavori pubblici, Emilio De Rose, che per statuto era presidente Anas, stabilì, invece, che potevano essere chiamati alla realizzazione di nuove autostrade solo società che già gestivano autostrade; decisione chiaramente anticoncorrenziale, che nel caso della Asti-Cuneo diede luogo a una situazione di ditta necessitata: la Satap;

il 27 settembre 1990 l'Anas e la Satap stipulavano un atto aggiuntivo alla convenzione della Torino-Piacenza, approvato con decreto interministeriale del 5 aprile 1991 del Ministro dei lavori pubblici, Giovanni Prandini, in base alla quale la società autostradale, che aveva già ottenuto l'incarico di costruire quella tratta, otteneva l'autorizzazione dello Stato a realizzare l'autostrada Asti-Cuneo; la convenzione prevedeva interventi pubblici per 35 miliardi di lire;

tale nuova via avrebbe però ridotto gli incassi dell'autostrada Torino-Savona, poiché una parte del suo traffico si sarebbe poi spostata sulla Asti-Cuneo; gli azionisti della Torino-Savona esercitarono la loro influenza e venne così trovato un accordo, molto conveniente, sia per loro, sia per la Satap, ma non per gli automobilisti: la Asti-Cuneo (direzione nord est-sud ovest) dovrà correre per un tratto sulla Torino-Savona (direzione nord-sud); per Satap si tratta di costruire 15 chilometri di autostrada in meno, mentre la Torino-Savona avrà 29 chilometri di percorrenza, con relativo pedaggio, di ogni mezzo della Asti-Cuneo; gli utenti, invece, con quei 29 chilometri, si avvicineranno a Cuneo (o ad Asti) di solo 11 chilometri;

tale situazione era pur sempre preferibile all'assenza dell'autostrada Asti-Cuneo e le aspettative della popolazione e delle aziende di quell'area restavano alte e positive; ma, a partire dal 1994, l'Anas riferiva al Ministero dei lavori pubblici di comportamenti della Satap contrastanti sia con la legge base sulle concessioni del 1971, sia con le disposizioni della convenzione, fra cui l'acquisizione di partecipazioni in società aventi fini estranei alla costruzione e alla gestione di autostrade;

il Consiglio di Stato, con parere del 13 giugno 1998, invitava il Ministero dei lavori pubblici a valutare l'esistenza di tali comportamenti ed a trarne le conclusioni;

sono trapelati più volte i dissensi tra l'Anas (che ancora oggi detiene il 35 per cento della società Progetto Autostrada Asti-Cuneo SpA) e la società del gruppo Gavio (oggi proprietaria del 60 per cento) su proroga delle concessioni, piano finanziario, ammontare dei contributi dello Stato alla Satap, costo totale dell'investimento;

rilevato che, per quanto risulta all'interrogante:

il 2 dicembre 1999 nel corso del consiglio di amministrazione dell'Anas, nel momento in cui si doveva iniziare la realizzazione dell'opera, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo Anas, sollevava dubbi di legittimità in merito alla concessione della tratta Asti-Cuneo, rilevando che la concessione stessa appariva in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale;

il Ministro dei lavori pubblici, Willer Bordon, anche in presenza delle sollecitazioni che provenivano dalle parti interessate, nonostante la dichiarazione del magistrato della Corte dei conti, con una sua direttiva del 16 febbraio 2000 ribadiva la validità del V atto aggiuntivo ed invitava l'Anas a perseverare nel rapporto con la società autostradale; la direttiva che impartiva il Ministro all'Anas veniva interpretata come un vero e proprio ordine, e come tale ritenuto dallo stesso magistrato illegittimo, tenuto conto del fatto che la legge attribuisce al Ministro dei lavori pubblici poteri di "alta vigilanza sull'Anas e non di gestione";

in conseguenza di questa presa di posizione del magistrato della Corte dei conti, il Ministro dei lavori pubblici il 19 aprile 2000 inoltrava richiesta ufficiale di parere al Consiglio di Stato;

il Consiglio di Stato, con parere n. 487 del 10 maggio 2000, rilevava che la convenzione, "nonostante siano passati dieci anni dalla sua operatività, non risulta essere stata mai posta in essere" per una serie di motivi, tra cui contestazioni mosse dall'Anas alla concessionaria, le richieste di incremento dei finanziamenti pubblici di ben 840 miliardi di lire (a fronte dei 35 previsti nella convenzione), "vicende penali in cui sono coinvolti, tra gli altri, soci ed amministratori della Satap, dubbi di legittimità della stessa convenzione aggiuntiva del 1990 con riferimento alla normativa comunitaria" e altro ancora; il Consiglio di Stato notava come l'ente concedente, cioè l'Anas, "ha avviato una serie di iniziative, peraltro di segno e contenuto incerto, tese al rinnovo della convenzione (...) anche come strumento transattivo delle controversie in corso, non meglio specificate"; notava che l'assegnazione delle concessioni autostradali deve essere "sottoposta al regime della procedura ad evidenza pubblica"; affermava poi che il rapporto concessorio non aveva mai avuto concreta attuazione "anche per colpa del concessionario, in relazione agli inadempimenti, richieste di ulteriori finanziamenti, ritardi e vicende penali in cui egli è stato ed è il protagonista"; il Consiglio di Stato riteneva poi ingiustificato il collegamento tra la realizzazione della Asti-Cuneo con la concessione dell'autostrada Torino-Piacenza, poiché mancano gli indispensabili elementi della complementarietà e dell'accessorietà, facendo presente che, ove le nuove autostrade fossero generalmente considerate come accessorie a tratte precedenti, alle quali possano collegarsi, si potrebbe determinare una situazione di oligopolio in favore dei pochi concessionari originali;

il Consiglio di Stato ritenne pertanto illegittimo il V atto aggiuntivo, che dava mandato alla Satap di realizzare anche l'autostrada Asti-Cuneo, perché l'opera era stata affidata a trattativa privata tra Anas e Satap, mentre l'Europa imponeva gare di appalto di evidenza pubblica (segnatamente la direttiva 89/440/CEE, "Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva n. 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici"), e suggerì esplicitamente al Ministro dei lavori pubblici 2 soluzioni alternative: l'annullamento d'ufficio del solo V atto aggiuntivo, oppure la dichiarazione di decadenza della Satap dalla stessa concessione originaria, cioè la Torino-Piacenza, ritenendo dubbia la legittimità della direttiva ministeriale in senso contrario del 16 febbraio 2000;

nel frattempo, a conferma di quanto espresso dal Consiglio di Stato, a giugno 2000 la società concessionaria della Asti-Cuneo aveva presentato solo 2 progetti esecutivi su 13;

il Governo decideva pertanto di annullare il V atto aggiuntivo e consentire la prosecuzione dell'opera; a tal fine, nell'estate del 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuliano Amato, firmò un protocollo d'intesa a Torino, in cui si prevedeva la risoluzione della concessione alla Satap, accompagnata dalla rinuncia da parte della società autostradale a presentare ricorso contro il provvedimento; la Satap si impegnava, tra l'altro, alla prosecuzione dei lavori sul lotto Massimini-Perrucca e alla conferma della progettazione di tutta l'opera; in cambio veniva prorogata dal 2005 al 2017 la concessione per la Torino-Piacenza (Satap), di cui 6 anni indicati per la revoca della Asti-Cuneo;

insomma, invece di una sanzione per le varie responsabilità della Satap, rilevate anche dal Consiglio di Stato, arrivò la proroga della concessione su una delle più lucrose autostrade d'Italia; come se non bastasse, l'Anas pagava alla Satap circa 100 miliardi di lire per i progetti già redatti; sembrava però che almeno si fossero liberate le mani per realizzare finalmente l'opera;

considerato, altresì, che:

il 31 luglio 2000 l'Anas è formalmente incaricata di realizzare la Asti-Cuneo con normali gare di lavori pubblici;

nel luglio 2001 la Commissione europea insiste per avere chiarimenti dal Governo italiano sulle aggiudicazioni delle concessioni autostradali, in particolare per la Asti-Cuneo, per cui l'affidamento "non sembra corrispondere alle regole dell'Unione europea, che prevedono la trasparenza di una gara di appalto";

nel maggio 2003, a quasi 3 anni dall'incarico ricevuto, l'Anas annunciava che avrebbe bandito una gara europea per la ricerca di soci privati per costituire una SpA, che finanziasse circa il 65 per cento del costo delle opere, con il compito di completare la realizzazione e la gestione dell'autostrada a pedaggio Asti-Cuneo; il bando veniva pubblicato il 5 luglio successivo;

sembrava normale che Satap-gruppo Gavio non potessero partecipare a tale gara, poiché era stata loro revocata la concessione e avevano redatto progetti e si trovavano perciò avvantaggiata; invece venne loro consentito di partecipare e vinsero la gara, poiché le altre società prequalificate o si astennero dal presentare proposte, ritenendo le condizioni contenute nel bando non remunerative o, per le stesse ragioni, proposero condizioni assai più onerose per lo Stato rispetto a Satap-Gavio;

salve le forti anomalie pregresse, poteva sembrare una vittoria del principio di concorrenza, dove prevale chi offre le soluzioni migliori, a vantaggio dello Stato e dei cittadini; la realtà si dimostrerà però diversa;

solo il 29 settembre 2005, a oltre 5 anni dall'incarico ricevuto, una disposizione del presidente dell'Anas aggiudicava definitivamente il procedimento concorsuale e occorre poi altri 5 mesi perché fosse costituita, il 1° marzo 2006, la società Progetto Autostrada Asti-Cuneo; la convenzione unica tra Anas e la società, intervenuta solo il 1° agosto 2007, parla poi di un ritardo di circa un anno rispetto a quanto previsto in sede di gara, ritardo, le cui cause non sono menzionate, ma, si afferma, non sono imputabili alle parti; viene tuttavia citato il fatto che un'altra convenzione era stata stipulata, ma "non ha avuto efficacia";

si cita poi il fatto che il bando di gara prevedeva la costituzione di una società di progetto con un capitale di 200 milioni di euro, di cui 70 da sottoscrivere da parte dell'Anas e il resto da parte del socio privato e che la quota dell'Anas, oltre ad ulteriori 200 milioni di contributo pubblico, oltre IVA, assicurati da 5 contratti di finanziamento, mentre non viene menzionato analogo adempimento, per quanto riguarda i 130 milioni a carico del socio privato;

un passaggio della complessa convenzione informa che essa è stipulata "a titolo transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalla società", ma non si capisce a quale problema potessero riferirsi la transazione e le pretese, cui peraltro fa cenno il punto 1.3 della convenzione stessa, visto che la convenzione precedente, si dice, non ha avuto efficacia;

la convenzione prevede inoltre un piano economico-finanziario vincolante e sanzioni dettagliate per il ritardo nella realizzazione dei lavori previsti;

il 9 marzo 2016, nel corso della sua audizione informale presso la l'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato l'ingegner Umberto Tosoni, amministratore delegato della società Asti-Cuneo, ha riferito diverse importanti circostanze, tra le quali: 1) il ruolo di controllo, garanzia e trasparenza attribuito all'Anas nell'ambito della società; 2) il progetto sarebbe iniziato nel 1995-1996, benché l'atto aggiuntivo alla convenzione con Satap risalga al 27 settembre 1990; 3) nonostante l'aggiudicazione della gara indetta nel 2003 sia avvenuta nel settembre 2005, la convenzione è stata resa efficace solo nel febbraio 2008; 4) vi è stato un aumento di costi fino al 276 per cento sui singoli lotti realizzati: il lotto 1.4.3, Castelletto-Stura, è passato da 100 a 170 milioni, il lotto 1.5, Cuneo-strada statale 231, da 65 a 120 milioni, il lotto Rocca Schiavino-Isola d'Asti da 8,5 a

32 milioni; in totale sono previste spese aggiuntive di circa 800 milioni, cioè l'81 per cento più del previsto nella gara; 5) rispetto ai lavori per 988 milioni previsti nell'offerta vincente in sede di gara, ne sono stati completati solo per 240 milioni, dunque meno di un quarto, ma con il costo di 470 milioni; in altri termini, si sono completati lavori corrispondenti a meno della sola cifra conferita dallo Stato attraverso l'Anas, mentre gli incassi vanno in gran parte al socio privato; 6) dei 18 lotti, di cui è costituito il progetto, 7 erano già stati realizzati dall'Anas prima della costituzione della società Asti-Cuneo, 6 sono stati completati da quest'ultima e 5 restano da realizzare, ma si tratta della parte più impegnativa e costosa: le tangenziali di Cuneo e Asti, la galleria sotto Alba e il Tanaro e quella di Verduno; il costo previsto originariamente per quanto non ancora realizzato era di 748 milioni, ma al momento si sta attestando ben sopra il miliardo e 300 milioni; 7) per la galleria di Verduno, il cui costo era stimato in 233 milioni, si rileva oggi un costo ulteriore di almeno 300 milioni; ci sarebbe stato un ricorso al Tar su questo punto, che però sarebbe stato respinto; simile sarebbe la situazione per il lotto 1.6, dove da 64 milioni si sarebbe arrivati a 140 milioni, confermati da una sentenza del Tar; 8) i lavori su tale lotto sarebbero ora fermi non per colpa della società; 9) i maggiori costi sostenuti e previsti dovrebbero essere oggetto di un negoziato che non è mai iniziato, ma al quale la società dice pronta; considerato che:

il mancato completamento dell'autostrada Asti-Cuneo ha da anni effetti fortemente negativi, valutati da Confindustria locale in centinaia di milioni di euro, su una vasta area del Piemonte ed è ormai noto come uno dei più clamorosi fallimenti nella politica statale;

la società, nella sua recente audizione al Senato, attribuisce tutti gli abnormi aumenti di costo all'entrata in vigore di nuove norme su gallerie, viadotti, terre e rocce da scavo, misure antisismiche, nonché alla scadenza dei vincoli predisposti, all'aggiornamento dei listini e alla necessità di chiedere nuove valutazioni di impatto ambientale e alla richiesta di opere compensative;

le norme indicate come cause principali dell'aumento dei costi hanno interessato anche tutte le altre analoghe infrastrutture in costruzione nello stesso periodo, senza dar luogo a simili aumenti di prezzo, ma ad adeguamenti mai superiori al 10 per cento,

si chiede di sapere:

per quale motivo siano occorsi 3 anni all'Anas per bandire la gara del 2003;

quali siano le cause per cui sono passati ben 29 mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara all'operatività dell'aggiudicazione stessa, dal settembre 2005 al febbraio 2008;

se il capitale della società Asti-Cuneo sia stato versato, sia dal socio privato, sia dall'Anas e in quali importi;

quale contenzioso e quali pretese dovevano essere transate nella convenzione del 2007;

quale sia la convenzione precedente, citata dalla convenzione del 2007, e perché non abbia avuto efficacia;

in che modo l'Anas abbia fronteggiato il lievitare dei costi, quale sia stata la sua azione presso il Tar in occasione dei ricorsi, perché non si sia appellato al Consiglio di Stato, di fronte a sentenze totalmente sfavorevoli;

quali risorse finanziarie siano state immesse nella società Asti-Cuneo e da chi; quale quota dei proventi sia andata all'Anas;

se corrisponda al vero che i lavori per la galleria del Verduno sono fermi per colpa del Ministero;

quali passi siano stati compiuti dal Ministro in indirizzo per porre un limite alla lievitazione dei costi;

in quale modo intenda dare copertura ai maggiori costi sostenuti e se intenda venire ancora una volta incontro al socio privato della Asti-Cuneo, attraverso la proroga di concessioni su altre tratte, come quella sulla Torino-Piacenza, sulla quale infatti la gara avrebbe già dovuto essere bandita, essendo in scadenza soltanto tra un anno;

se non ritenga doveroso, a fronte del palese e ampio sforamento di tempi e costi, revocare la concessione e procedere a una nuova gara, con i dovuti aggiustamenti tecnici per rendere effettivamente completabile l'opera.

(3-02828)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

EASANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

con legge regionale del Lazio n. 4 del 2013, le competenze istituzionali conferite a Laziosanità azienda sanitaria pubblica con legge regionale n. 16 del 1999 sono state trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla Giunta regionale e al Dipartimento di epidemiologia della ASL RmE;

la stessa legge per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla data del 28 febbraio 2013, prevedeva che la Regione e la ASL RmE, subentrando nella titolarità dei rapporti stessi, si sarebbero impegnate a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

con deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 17 dicembre 2013, sono state individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie di Laziosanità trasferite;

con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 25 marzo 2014, e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio 2014-2016, in base al quale l'amministrazione ha stabilito, tra le altre cose, di voler procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125;

con protocollo d'intesa riguardante le procedure volte a favorire il superamento del precariato del personale dell'ex Laziosanità stipulato in data 22 luglio 2014, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno concordato: "di individuare, previa verifica delle condizioni per la sua applicazione nell'art. 4, comma 6-*quater* del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell'art. 1, comma 529, della legge 22 dicembre 2013, 147 (legge stabilità 2014)", al fine di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato proveniente dall'ASP che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge. A tale fine l'amministrazione si impegna ad attivare i conseguenti adempimenti;

con determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19191, si è proceduto ad una ricognizione del personale in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*;

da tale ricognizione, è emerso che risultano avere i requisiti richiesti, e sono, alla data odierna, in attesa di stabilizzazione, 86 persone aventi i seguenti profili: categoria B1: profilo amministrativo 4, profilo tecnico una. Totale: 5 unità; categoria C1: profilo amministrativo 39, profilo tecnico 39. Totale: 45 unità, e categoria D1: profilo amministrativo 5, profilo tecnico 14, profilo socio-sanitario 11, profilo umanistico documentale 5, profilo informatico una. Totale: 36 unità;

considerato che con sentenza n. 2833/2016 pubbl. il 22 marzo 2016 RG n. 24745/2015 il Tribunale del Lavoro, Sezione di Roma, rigettando il ricorso di alcuni lavoratori ex ASP ha motivato sostenendo che "alla luce della memoria della Regione appare superata la questione relativa alla sussistenza in astratto di un diritto dei ricorrenti all'assunzione, basato, a dire dei ricorrenti stessi, sul verbale di conciliazione del 18.12.08 dell'ASP, sull'accordo tra l'ASP e le OO.SS. del luglio 2012, sulla decisione 184/2012 di recepimento dell'accordo, sull'art. 4 comma 6 quater DL 101/2013, sulla delibera n. 139/2014 di approvazione da parte della Regione della programmazione del fabbisogno triennale con contestuale decisione di stabilizzare il personale di cui all'art 4 e 6 quarter L 125/2013, sulla determina n. 19191 del 30.12.2014 in cui la Regione affermava di voler procedere alle assunzioni a tempo indeterminato e si allegava un elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'assunzione. La Regione, infatti, pur richiamando la sentenza del Tar Emilia Romagna del 30.04.2015, assumeva che la stessa si era impegnata a dette assunzioni richiamandosi agli atti indicati nell'esposizione in fatto e di aver iniziato le procedure, ma di essere stata costretta ad interromperle per effetto della L. 190 del 23.12.2014";

constatata la bozza di protocollo di intesa presentata alle organizzazioni sindacali in data 21 aprile 2016 con cui si intende procedere alla ripresa dei percorsi di stabilizzazione del personale ex ASP con l'utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali del biennio 2017-2018 con le procedure

previste dall'art. 4, comma 6-*quater*, citato che permetterebbero l'assunzione di sole 47 unità sulle 86 previste,

si chiede di conoscere:

se ai Ministri in indirizzo risultino le ragioni di tale decisione, affinché si chiariscano i motivi per cui il nuovo piano di stabilizzazione proposto alle organizzazioni sindacali non contempli l'assunzione di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

quali risultino essere i criteri di preferenza dei 47 prescelti, visto che tutti partono da un criterio univoco di selezione;

se risulti quale sia il criterio assunto e il motivo per il quale non si sia proceduto alle assunzioni con l'utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali dell'anno precedente, partendo dall'anno 2013, invece che a ridosso della scadenza contrattuale, che tra l'altro viene utilizzata come arma di ricatto nel protocollo d'intesa del 21 aprile 2016, come se, senza la firma di tale accordo, non si potesse concretizzare la proroga al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale ex Laziosanità ASP.

(3-02826)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RICCHIUTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 1 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, ha sancito il diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, indipendentemente dal grado di disabilità e dallo stato di disoccupazione, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria di beneficiari e con preferenza a parità di titolo;

tali soggetti sono coloro che riportano un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione o di fatti delittuosi commessi dalle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, purché non abbiano concorso al reato, nonché in conseguenza della partecipazione ad operazioni di prevenzione e repressione di tali fatti, compresi i cittadini cui sia stato legalmente richiesto di prestare assistenza agli ufficiali ed agenti impegnati in tali operazioni (art. 1 della legge n. 302 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 407 del 1998);

le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, compresi coloro che già svolgono un'attività lavorativa, possono essere assunti per chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo e nei ruoli dei Ministeri anche fino all'ottavo livello retributivo, nel limite del 10 per cento dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo livello;

il diritto al collocamento obbligatorio, compresa la possibilità di assunzione con chiamata diretta nominativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998; art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001), è previsto anche in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli conviventi a carico di coloro che siano rimasti permanentemente invalidi, purché tale diritto sia esercitato in sostituzione dell'avente diritto (che pertanto, non deve aver usufruito di precedenti atti di avviamento obbligatorio);

anche le categorie di familiari, quindi, sono iscritte ed avviate con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titolo prescindendo dai requisiti della disoccupazione e della minore età, a differenza di quanto avviene per gli altri familiari delle vittime di guerra del servizio e del lavoro;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, recante il regolamento per l'attuazione della legge n. 68 del 1999, precisa i criteri di iscrizione alle liste di collocamento con riferimento ad alcuni beneficiari, il tutto con esclusivo riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e ai soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998;

nello specifico, l'art. 1, comma 2, stabilisce che, in attesa di una disciplina organica del diritto del lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento: i soggetti di cui all'art 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999; i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione; precisa che i coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di servizio, di guerra o di lavoro, possono iscriversi solo in sostituzione all'avente diritto (si riferisce ai

soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999); precisa che i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998 (compresi il coniuge, i figli superstiti, oltre ai fratelli se unici superstiti e conviventi a carico) possono iscriversi in via sostitutiva all'avente diritto;

il successivo comma 3 precisa che orfani e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento, se minori di età al momento della morte del genitore, o al momento in cui il genitore è stato riconosciuto rientrando nella prima categoria della tabella annessa al testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Tali soggetti sono considerati minori sino a 21 anni se studenti di scuola superiore e sino a 26 se studenti di università;

la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha esteso progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le altre vittime del dovere, individuandole distintamente (art. 1, commi 562,563,564 e 565);

il comma 563 recita: "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità";

il successivo comma 564 equipara a tali soggetti "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative";

il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 ha esteso i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere, tra cui l'assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, ex art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998;

infatti, gli artt. 1 e 4 indicano tra i benefici e le provvidenze, da estendere in favore delle vittime del dovere, quelli stabiliti dalla legge n. 407 del 1998; in particolare l'art. 4 stabilisce l'estensione in favore delle vittime del dovere dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, citato;

quindi le vittime del dovere, così come le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e loro congiunti hanno diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio, indipendentemente dal grado di disabilità dell'avente diritto, dallo stato di disoccupazione e dalla minore età e godono del diritto al collocamento obbligatorio, con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titoli, rispetto alle altre categorie;

considerato che:

nonostante l'esistenza della normativa citata in materia di diritto al collocamento obbligatorio, nella prassi rimangono delle gravi ed ingiuste disparità applicative, derivanti dalla frammentarietà degli interventi legislativi, dalla scarsa conoscenza della peculiare normativa da parte degli enti governativi periferici e della mancata collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel dare riscontro a richieste di chiarimenti spesso inoltrate al dicastero da parte degli operatori del settore;

tali lacune sono emerse, in particolare, nell'attività svolta nel corso degli anni dall'Associazione vittime del dovere *onlus* di Monza che, nell'intento di tutela, sovente si è scontrata con diverse problematiche relative all'erronea applicazione delle norme che dovrebbero garantire il diritto al collocamento obbligatorio. A titolo esemplificativo, spesso i competenti centri per l'Impiego non tengono in considerazione il fatto che le vittime del dovere hanno diritto al collocamento indipendentemente dallo stato di disoccupazione. Nello stesso senso, accade sovente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 1, comma 3, venga applicato in modo errato anche alle vittime del dovere, quando la norma prevede il limite "della minore età" solo per orfani e figli dei soggetti

riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro; tenuto conto, inoltre, che le vittime del dovere sono considerate "disabili sociali" dalla legge e che rappresentano il "patrimonio etico" della nostra nazione perché molti tra loro hanno consapevolmente donato la propria vita per affermare i principi di legalità e giustizia su cui si fonda in nostro ordinamento e che le norme afferenti al diritto del collocamento obbligatorio riguardano, di certo, uno degli ambiti di maggiore impatto sulle vittime del dovere rimaste invalide o sui loro familiari superstiti, i quali, spesso, si trovano da soli ad affrontare non solo la sofferenza morale collegata alla perdita, ovvero allo stato di malattia del familiare, ma anche l'inevitabile impoverimento economico che ne deriva, con l'ulteriore conseguente aggravamento della loro emarginazione sociale;

considerato altresì che:

per i soggetti aventi diritto è necessario affrontare e risolvere alcune criticità;

la quota di riserva dell'1 per cento indicata dall'art. 18 della legge n. 68 del 1999 appare palesemente, allo stato attuale, non più sufficiente a garantire le motivazioni di tutela e solidarietà sociale che, *ab origine*, hanno indotto il legislatore a stabilire tale beneficio in favore di soggetti con "disabilità sociali". Tale criticità trova ulteriore riscontro in quanto statuito dall'art. 7 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che ha esteso anche ad ulteriore categoria, ovverosia quella dei testimoni di giustizia, l'applicazione del beneficio e della prerogativa di cui alla legge n. 407 del 1998, con conseguente estensione, anche a tali soggetti, del citato beneficio di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Risulta, quindi, preminente la necessità di aumentare l'attuale punto percentuale di riserva numerica di assunzioni tenendo, altresì, in considerazione l'opportunità, a livello di applicazione pratica, di distinguere delle singole quote per le diverse categorie di vittime del dovere;

deve essere garantita la funzione "mirata" della nuova disciplina in materia di collocamento obbligatorio. Pertanto, maggiormente "mirato" dovrebbe essere il collocamento dei soggetti ai quali, ancorché non disabili, si applica tale beneficio, tra cui le vittime del dovere e i loro familiari. Costoro devono, necessariamente, essere collocati in posti idonei, tenuto conto della formazione scolastica, delle specifiche abilità, attitudini e competenze lavorative. Su tale questione si auspica, quindi, l'emanazione di una norma *ad hoc*, così come già disposto in favore dei testimoni di giustizia;

in merito alla gestione degli elenchi *ex* art. 18 della legge n. 68 del 1999, si rileva il sistematico difetto di applicazione delle norme sulla trasparenza decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riferimento all'art. 54, ai sensi del quale i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale e i bandi di concorso. Sul punto sarebbe auspicabile, con riferimento alle categorie protette, che le amministrazioni indicassero, con cadenza annuale: la dotazione organica, distinta per aree e categorie; il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni di cui all'art. 18 citato; il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota di riserva; le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

al fine di garantire l'effettività della copertura delle quote d'obbligo, la legge n. 68 del 1999 prevede specifiche sanzioni in caso d'inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, applicate alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, per richiamo espresso operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 8, comma 4. Per quanto riguarda le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che ai responsabili del procedimento, che risultino inadempienti rispetto all'applicazione di tutte le disposizioni della stessa legge n. 68 del 1999, siano applicabili le sanzioni amministrative e disciplinari;

per prassi delle amministrazioni locali, viene sovente negata l'iscrizione alle liste di collocamento ai figli e ai coniugi delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che abbiano superato i limiti di età indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 solo per i grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro,

si chiede di sapere come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, per

risolvere l'attuale stato di disapplicazione, quasi sistematica, della normativa citata e prendere un provvedimento in favore dei soggetti aventi diritto e nello specifico risolvere anche le criticità segnalate.

(4-05749)

[CASALETTO](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che: il TTIP è il Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti (acronimo inglese di "Transatlantic trade and investment partnership") cioè un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;

tali negoziati, in gran parte segreti, sono accessibili solo ai gruppi di tecnici che se ne occupano, al Governo degli Stati Uniti e alla Commissione europea. La questione della segretezza è stata e continua a essere uno dei maggiori punti di opposizione al trattato, denunciato da molte organizzazioni, sia negli Stati Uniti sia in Europa;

l'accordo dovrebbe agire in 3 principali direzioni: aprire una zona di libero scambio tra Europa e Stati Uniti in relazione a 4 settori (merci, servizi, investimenti e appalti pubblici); uniformare e semplificare le norme commerciali tra le 2 parti, abbattendo le differenze non legate ai dazi (le cosiddette *non-tariff barrier*, o NTB); migliorare le norme stesse;

premessi ancora che:

il trattato transatlantico dovrebbe assicurare la tutela dei vini italiani rispetto a un fenomeno, quello del falso *made in Italy* a tavola, molto diffuso sul mercato Usa, dove ha superato il valore di 20 miliardi di euro;

gli americani, in sede di trattativa, hanno ribadito la loro intenzione di continuare ad usare le denominazioni "semigeneriche" dei vini europei, come gli italiani Chianti, Marsala, il greco Retzina, il portoghese Madeira e i francesi Chablis e Champagne;

considerato che oggi il Chianti si produce in California, mentre sempre negli Stati Uniti è possibile acquistare del Marsala *wine*. Ma il fenomeno del falso vino *made in Italy* trova un forte impulso anche dalle opportunità di vendita attraverso *internet*, dove è possibile acquistare uno pseudo vino ottenuto da polveri miracolose contenute in *wine kit*, che promettono, in pochi giorni, di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco o Montepulciano;

rilevato che:

si tratta di una concorrenza sleale che danneggia i produttori italiani e inganna i consumatori;

l'Unione europea ha il dovere di difendere prodotti che sono l'espressione di un'identità territoriale, non riproducibile altrove, realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione e sotto un rigido sistema di controllo;

il vino è il prodotto italiano più apprezzato dagli americani con un fatturato di 1,3 miliardi;

la trattativa sul TTIP dovrebbe essere un appuntamento determinante e fondamentale per tutelare le produzioni agroalimentari italiane dalla contraffazione alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell' *Italian sounding*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nelle sedi opportune, per tutelare i produttori italiani di vini e l'intero comparto agroalimentare italiano, regolamentato da specifici disciplinari di produzione sotto un rigido sistema di controllo.

(4-05750)

1.5.2.2. Seduta n. 627 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

627a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 maggio.

Sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sull'ordine dei lavori

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, l'ordine del giorno della seduta odierna reca una modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Noi ci opponiamo a questa scelta fatta dalla Conferenza dei Capigruppo e dalla Presidenza. Peraltro, ci sembra che modificare lo Statuto di quella Regione quando siamo ancora in attesa di esaminare un provvedimento che riguarda il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia sia una cosa che non può essere approvata.

PRESIDENTE. Senatrice, questo lo potrà dire intervenendo nel merito del provvedimento, l'ordine dei lavori è questo.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Noi entriamo nel merito dicendo che questa soluzione...

PRESIDENTE. Alla discussione di merito ci arriveremo.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Ci porta a dire che sia richiamata l'urgenza... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie senatrice.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 16 maggio 2016 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno*

«Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza» (2389).

Sulla scomparsa di Giuseppe Sciola

[URAS](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto*). Signor Presidente, le chiedo pochi secondi per ricordare un grande artista europeo, italiano e sardo, Pinuccio Sciola. Dice di lui Beppe Severgnini: «Pinuccio Sciola era un uomo roccioso. O una roccia antropomorfa, fate voi. Aveva gambe solide, braccia muscolose, mani robuste, capelli forti, sguardo deciso. Non era piccolo: era conciso. Il riassunto della Sardegna. Ci sono artisti che somigliano alla propria terra, altri che potrebbero essere nati e cresciuti dovunque. Pinuccio Sciola era sardo fino all'ultima molecola».

Lo scultore sardo è scomparso lo scorso 13 maggio a settantaquattro anni. Di lui, che ha dato lustro, come altri nati in Sardegna, all'Italia, si deve ricordare soprattutto la profonda sensibilità verso le radici dell'umanità, che affondano nella terra e si innervano nella roccia. La pietra, attraverso la sua imponente opera, non solo si anima nella figura, ma parla con la più naturale delle musiche, ognuna con suoni diversi. Le pietre di Sciola, scolpite con fessure profonde, sono impiantate nel mondo intero, dal suo San Sperate, il paese dei *murales*, all'Argentina, a Tokyo, al Giardino della pace di Assisi, a Roma. Un grande sardo, artista di formazione europea, come dice di lui Arturo Quintavalle, le cui opere attraversano il mondo pur avendo scelto lui di non essere un artista sul mercato.

A lui va il nostro ricordo, la nostra gratitudine, il nostro omaggio: *ariosu*, Pinuccio. (*Applausi. Congratulazioni*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa alle parole di cordoglio del senatore Uras.

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

[\(1289-B\)](#) **CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.** - *Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare* (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1289-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto.

Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[RUSSO](#), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima deliberazione presso i due rami del Parlamento, è stato definito dalla Commissione affari costituzionali dopo un ampio esame, a partire da due proposte, la prima di iniziativa del senatore Pegorer, la seconda di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Siamo, quindi, chiamati in seconda deliberazione a pronunciarsi in via definitiva sul provvedimento, senza possibilità, com'è noto, di apportare modifiche o avanzare proposte di stralcio.

L'oggetto del disegno di legge - mi preme sottolinearlo e ricordarlo all'Assemblea - è la modifica dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale, con l'obiettivo di sopprimere le Province, adeguando l'ordinamento della Regione al processo di riforma istituzionale,

mirando, tra l'altro, a semplificare il sistema degli enti locali.

In secondo luogo, il disegno di legge punta a permettere l'istituzione delle Città metropolitane, anche in questo caso in evidente consonanza con quanto previsto a livello nazionale.

Il testo reca, poi, altre disposizioni che brevemente provo a riassumere. Anzitutto, il primo articolo, aggiunto proprio nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modifica il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto, che definisce il territorio regionale, al fine di adeguarlo alle modifiche amministrative intervenute nel corso del tempo. Nel nuovo testo, infatti, si specifica che «La Regione comprende il territorio delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».

L'articolo 2 modifica, invece, l'articolo 7 dello Statuto in materia di potestà legislativa della Regione, stabilendo che la Regione possa istituire, con nuove leggi, Comuni anche nella forma di Città metropolitana.

Il nuovo articolo 10 dello Statuto, come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge, prevede poi che lo Stato possa delegare con legge l'esercizio di proprie funzioni amministrative anche alle Città metropolitane.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione. La disposizione sopprime il termine «Province», inserisce il richiamo all'ente Città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.

L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto, concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come nel testo vigente, alla maggiore età.

L'articolo 6, nel modificare l'articolo 27 dello Statuto, concernente l'iniziativa legislativa, diminuisce il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale da 15.000 a 5.000.

Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto al fine di comprendere, nella nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione, anche i Comuni nella forma di Città metropolitane. Gli ambiti d'intervento sono i seguenti: l'articolo 51 dello Statuto concerne le entrate della Regione e la possibilità di istituire tributi propri, l'articolo 54 prevede la possibilità per la Regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali, mentre l'articolo 62 riguarda le funzioni del Commissario di Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto, stabilendo che sono i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione. Essi sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'articolo 11, che novella l'articolo 66 dello Statuto, consente alla Regione di decentrare i propri uffici nel circondario corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per le funzioni amministrative.

Infine, l'articolo 12, recante disposizioni transitorie, stabilisce la soppressione delle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia esistenti, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e comunque non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Con la medesima legge regionale sarà disciplinato il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane o alla Regione, nonché alla conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite e la successione nei rapporti giuridici. Al comma 3 si prevede che fino alla loro soppressione, le Province saranno disciplinate dalla normativa previgente.

Onorevoli colleghi, soltanto qualche giorno fa, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Udine, è stato celebrato il 40° anniversario del terribile terremoto che sconvolse il Friuli, che è stato ricordato dal nostro Presidente della Repubblica non solo come un esempio della straordinaria capacità delle genti friulane di reagire ad una calamità terribile, ma anche per la straordinaria esperienza amministrativa che permise alla Regione Friuli-Venezia Giulia e ai Comuni

interessati dal sisma di dare una risposta straordinaria, che ha portato alla ricostruzione nei termini che tutta Italia riconosce.

Spero davvero che in occasione di questo quarantennale, questa riforma, voluta dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, sia la testimonianza che, ove attuata e valorizzata, la specialità diventa un arricchimento ed un modello possibile per il miglioramento delle politiche di prossimità, rappresentando anche in questa situazione un modello per il resto del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia al nostro esame, di particolare importanza e complessità, si prefigge obiettivi ambiziosi: garantire una puntuale realizzazione della legge Delrio e, al contempo, ridefinire in modo ordinato e sistematico la razionalizzazione dei livelli di governo territoriale, tenendo ben presente le specificità locali, come appunto la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il dibattito politico avvenuto in Friuli-Venezia Giulia nel corso dell'*iter* ha sollevato diversi temi non più demandabili: il ruolo delle Città metropolitane e di tutti gli altri livelli di governo territoriale, nonché il valore delle autonomie, per quanto attiene alla gestione delle istanze politiche primarie del territorio. Non a caso, già la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 ha costituito un primo provvedimento legislativo di riordino del sistema alle autonomie locali, il quale è intervenuto a distanza di dodici anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1993, che ha attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Siamo quindi oggi chiamati ad interagire, in qualità di Assemblea del Senato, con tale iniziativa legislativa. È importante che Parlamento e Regione si confrontino sui temi autonomisti, con l'esito di integrare il dibattito locale e quello parlamentare in modo sinergico. Senza dubbio la forza propulsiva della predetta legge è stata quella di configurare gli enti di secondo livello come strettamente legati da un rapporto di interdipendenza politico-funzionale con i Comuni e con le rispettive circoscrizioni territoriali.

Ho premesso ciò perché oggi, con la presente discussione, non solo contribuiamo ad un percorso già tracciato, che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale, ma affrontiamo anche la singolarità del territorio con un'attitudine autonomista, che ha negli anni ottenuto la specificità in considerazione proprio della diversità che rappresenta al suo interno.

In particolare, da tener ben presente è il perno attorno a cui ruota il rinnovato disegno istituzionale, che è il principio di sussidiarietà, così come sancito nell'articolo 118 della Costituzione, nonché lo stesso significato autonomistico voluto dalla riforma del 2001, che si è poi evoluto alla luce della giurisprudenza costituzionale. Ed è proprio il suo *status*, peculiare e prossimo alle istanze del territorio, a garantire - in un'ottica futura, ma ormai sempre più concreta - un accesso facilitato e puntuale, acquisendo nuove competenze e tutelando tipicità territoriali e minoranze linguistiche.

Il mio invito, quindi, è di concentrarsi sulla bontà e la lungimiranza politica degli obiettivi che il provvedimento si pone, in un quadro di per sé complesso, caratterizzato da una pluralità di interventi normativi realizzati in un ristretto contesto temporale. Occorre dare atto che già nei precedenti passaggi parlamentari si è svolto un buon lavoro, essendo consapevoli che difficilmente si poteva fare di più, considerato il vigente quadro di riferimento costituzionale in materia di autonomie territoriali.

A tal proposito, mi permetto di rilevare che, all'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento, si prevede anche l'obbligatorietà di esercizio associato delle funzioni comunali. Quindi sarà la stessa Regione che dovrà trovare una soluzione di accordo con i vari Comuni facenti parti del nuovo livello ordinamentale come le UTI, oggetto di più osservazioni da parte di svariati Comuni della Regione.

Inoltre, desidero far presente che le modifiche contenute all'articolo 6 riducono da 15.000 a 5.000 il numero degli elettori firmatari di iniziative per la formazione delle leggi regionali.

Nello specifico, gli emendamenti proposti dal sottoscritto e dal relatore e presentati in prima lettura rimarcano la volontà politica già manifestata dalla legge regionale del 2006; si inserisce quindi definitivamente la Città metropolitana come elemento in grado di valorizzare le potenzialità economiche, tecnologiche, culturali e sociali del territorio interessato, intervenendo sullo sviluppo economico e sui flussi di merci e persone, nonché sulla pianificazione territoriale. Rimarrà quindi facoltà del territorio adeguarsi eventualmente in questa direzione.

La modifica dello Statuto regionale è stato un momento di interessante raffronto e di analisi, che ha portato tutti noi a comprendere meglio le dinamiche legislative della Regione, in considerazione anche delle rispettive funzioni con il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, illustri colleghi, oggi non ci accingiamo solamente a decidere del futuro di un intero territorio, ma stiamo per scrivere una nuova pagina della storia istituzionale italiana. Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia stiamo operando un cambiamento epocale all'interno dell'assetto istituzionale italiano. Il processo di riforma che sta ora investendo la mia Regione potrebbe, fra pochissimo tempo, manifestarsi anche nel resto del Paese, pertanto asserisco senza difficoltà alcuna che, in questo storico momento, il Friuli-Venezia Giulia è un precursore dei tempi. Con la rimozione delle Province dallo Statuto, la Regione si sta ponendo all'avanguardia nel riassetto istituzionale italiano, soprattutto se si considera che, con la definitiva realizzazione della riforma del Titolo V della Costituzione, le Province non saranno più previste anche nel resto del Paese.

Bisogna premettere che in Friuli-Venezia Giulia si è già iniziato a superare le Province, con una riforma degli enti locali che rispetta i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza. Si tratta di una riforma che porterà ad una nuova organizzazione dell'assetto istituzionale regionale e al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Si tratta quindi di un processo complesso, che porterà ad un sistema integrato basato su due pilastri: la Regione e i Comuni. Le Unioni territoriali intercomunali, che nascono da questa riforma, sono delle emanazioni dirette dei Comuni - ciò va sottolineato in particolar modo - che sono in procinto di effettuare una complessiva riallocazione delle funzioni amministrative nella Regione. Queste Unioni eserciteranno in forma associata funzioni comunali e di area vasta, sia provinciali che regionali, dando quindi vita ad una nuova forma di governo del territorio, in grado di lavorare in maniera più efficiente a favore del cittadino. I Comuni saranno così tenuti ad operare insieme, generando tutta una serie di processi positivi, fra i quali lo scambio di buone pratiche e la specializzazione dei servizi.

Quello che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha fatto con il rimodellamento della propria architettura istituzionale e la conseguente razionalizzazione delle autonomie locali è di fatto una delle massime espressioni di utilizzo della propria specialità. Il Friuli-Venezia Giulia sta quindi dimostrando un'autonomia seria, determinata e coerente, esercitando le proprie competenze per portare ad un efficientamento dei servizi e ad una migliore gestione del denaro pubblico. Il Friuli-Venezia Giulia è dunque un'avanguardia importante di un cambiamento capace di migliorare la qualità della vita della popolazione ivi residente. Il testo che andremo a votare prevede anche la possibilità di istituire, come è stato detto, Città metropolitane

nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Va ricordato che questo intervento modificativo è stato molto dibattuto e anche criticato dalle forze politiche nel Consiglio della succitata Regione e io stessa lo trovo alquanto forzato, anche perché la Regione ha già iniziato un processo di profondo cambiamento che porterà i Comuni a lavorare insieme. La Città metropolitana rischierebbe dunque di sovrapporsi alle già costituite Unioni territoriali intercomunali. Va però ribadito che non è previsto alcun obbligo di istituzione della Città metropolitana e che in forza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, la disciplina in materia è demandata alla Regione.

Bene, quindi, ma non possiamo concederci il lusso di perdere ulteriore tempo. Il Friuli-Venezia Giulia deve poter ragionare con serenità sul proprio futuro e portare a termine una riforma, che renderà più moderna ed efficiente l'organizzazione dei propri servizi locali. È tempo di scelte coraggiose, come

quelle che sono state fatte da noi.

Quella che ci prestiamo ad approvare è una buona legge ed è la stessa Regione autonoma ad aver chiesto di approvarla il prima possibile. Invito quindi i colleghi a liberarsi dagli indugi e mi esprimo a favore di questo disegno di legge, che permetterà ad un intero territorio di crescere, di progredire e di svilupparsi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, innanzitutto forse avrei avuto il modo e il tempo di chiudere il mio intervento prima, se educatamente lei mi avesse permesso di avanzare le mie richieste, che andavano nel senso di invertire l'ordine del giorno. Ciò non è avvenuto. Credo che sia corretto che la Presidenza consenta ai senatori di chiudere i propri interventi e mi rivolgo a lei, presidente Gasparri, che in questo momento sta presiedendo l'Assemblea.

Per entrare nel merito del disegno di legge, siamo assolutamente convinti che sia un'operazione antitetica alle motivazioni addotte, se non al limite dell'ipocrisia, apportare oggi questa modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che porta alla soppressione delle Province e quindi a ridefinire gli enti locali e la loro struttura. Si tratta sicuramente di un provvedimento precursore di quello che è già stato definito con legge nazionale, ma che definisce confini senza tener conto della richiesta, reiterata in maniera più che democratica e referendaria, dal Comune di Sappada, di passare dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. Abbiamo visto in quest'Aula incardinare il provvedimento relativo a tale richiesta ed inserirlo all'ordine del giorno e improvvisamente, un attimo prima della discussione generale, lo abbiamo visto scomparire.

Crediamo sia veramente assurdo e quasi provocatorio nei confronti di questi cittadini apportare un cambiamento allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia senza considerare che vi è una comunità locale che ha fortemente richiesto, nei modi più corretti possibili, e quindi attraverso un *iter* costituzionale, il passaggio alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Se il Friuli-Venezia Giulia sta riorganizzando la visione del proprio territorio, i propri confini, ma anche l'attività degli enti locali e quindi sta predisponendo la possibilità di organizzare la forma delle Città metropolitane, a nostro avviso, questa è una mancanza evidente di considerazione di una realtà che si chiama Sappada - lo sottolineo nuovamente - che da troppi anni attende una propria ridefinizione.

Da parte nostra chiediamo fortemente che venga ripreso questo argomento. A nostro avviso va trattato - ne siamo convinti tutt'ora - prima di queste modifiche allo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Siamo consapevoli che le forze politiche, in particolare quelle presenti in quest'Aula, hanno espresso con il loro voto all'interno della Conferenza dei Capigruppo una forte contrarietà, ovviamente solo ed esclusivamente di natura politica e non condividiamo questo comportamento.

Ci sono state occasioni di voto, sia in Aula, sia in Conferenza dei Capigruppo, per poter dare ascolto a queste voci, quindi chiediamo fortemente che, a partire dalla prossima riunione dei Capigruppo, il provvedimento sul Comune di Sappada torni a essere considerato e sia riportato in Aula.

È un'ipocrisia questo passaggio, lo ripeto; anzi, è proprio un insulto a quello che è stato l'*iter* di una comunità, per la quale combatteremo, al di là di ogni scelta che verrà fatta. Combatteremo affinché in quest'Aula torni ad essere esaminato il provvedimento e ci sia il coraggio, da parte delle forze politiche tutte, di votare e, nella contrarietà, anche di votare no, perché comunque il coraggio ci deve essere.

Purtroppo, abbiamo visto un comportamento assolutamente scorretto il 16 marzo scorso, sul quale vogliamo ritornare. Ritornare vuol dire confrontarci in quest'Aula, votare e far sì che di questa ridefinizione del Friuli-Venezia Giulia, a livello di Statuto, faccia parte anche la comunità di Sappada, che ne ha pieno dritto e voi dovrete, politicamente, prendere atto di una scelta che deve essere rispettata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei sottolineare il significato del voto di questa sera dell'Assemblea del Senato. Ci troviamo di fronte a una delle rare occasioni in cui uno Statuto di autonomia speciale viene sottoposto all'Assemblea del Senato e all'Assemblea della Camera per una sua modifica.

In questo caso la modifica avviene perché la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia hanno inteso adeguare il proprio Statuto ad una riforma voluta dal Governo Letta con il ministro Delrio, la legge n. 56 del 2014, concernente la riorganizzazione delle Province con la trasformazione delle stesse in enti di area vasta.

È significativo che il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia abbia assunto questa determinazione, perché significa essere coerenti con il processo di ridefinizione dell'architettura istituzionale che è stato avviato con quella riforma e che, con la riforma della Costituzione, vedrà un ulteriore, significativo passo.

Va dato atto e merito al Consiglio del Friuli-Venezia Giulia di avere assunto con coraggio il tema del riordino istituzionale all'interno dei propri confini, di avere immaginato, in una realtà di 1,2 milioni di abitanti, che i livelli importanti politicamente rappresentativi - tutti i livelli delle autonomie locali sono importanti, ma intendo quelli politicamente rappresentativi - siano i Comuni e la stessa Regione.

L'ente intermedio, che è stato cambiato - non è più la Provincia ma saranno le Unioni territoriali intercomunali - ha assecondato il disegno statale di semplificazione del quadro, senza con questo far venire meno quelli che sono i fondamenti della Repubblica delle autonomie; anzi, producendo una valorizzazione delle autonomie comunali e, attraverso le loro unioni, dando una forma di governo che sia più direttamente a contatto con i cittadini e con le esigenze che i cittadini rappresentano.

Questo è stato ed è un passaggio estremamente significativo ed è importante che la Camera e il Senato abbiano accolto questo sforzo riformatore di una Regione a Statuto speciale. È importante che questo sia accaduto; lo è per il Friuli-Venezia Giulia e per l'architettura istituzionale delle autonomie locali della nostra Repubblica. Per questo spero e mi auguro che questa sera il Senato possa dare il proprio definitivo voto favorevole a questa proposta di riforma. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto di tutta l'Assemblea a studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Cardinale Giuseppe Prisco» di Boscotrecase, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti! *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1289-B (ore 17,07)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto ho già detto in prima lettura, ovvero la piena contrarietà del nostro Gruppo a queste norme che verranno approvate stasera dall'Assemblea del Senato, così come è l'auspicio del sottosegretario Bressa.

Non siamo d'accordo perché è un altro tassello che va ad aggiungersi a quel disastro politico-amministrativo, che dalla legge Delrio in poi avete causato e state causando a questo Paese. Nello specifico, per quanto riguarda il Friuli è molto semplice: si vogliono cancellare le quattro Province per creare 17 Unioni di Comuni che di fatto diventeranno delle mini Province. Tuttavia, il dato sostanziale

è un altro.

A prescindere dalla nostra contrarietà come Lega Nord, voglio sommessamente ricordare che in un conto, che potrei anche definire spannometrico, della CGIA di Mestre, si dice che i costi passeranno dagli attuali 45 milioni di euro a circa 65 milioni. E questo non lo dico io, non lo dice la Lega, ma la CGIA di Mestre. Ebbene, avrei gradito sentire questa sera, da parte del Sottosegretario o del relatore, un giudizio, un parere, anche una giustificazione davanti a questi dati che ritengo importanti. Magari si sono sbagliati, o magari abbiamo capito male noi, ma credo sia significativo questo passaggio, perché alla base della scelta, dal nostro punto di vista sconsiderata, della legge Delrio, per arrivare oggi allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia, c'è la volontà del Partito Democratico e del presidente Renzi di dire che bisogna tagliare i costi e le poltrone. Però la rappresentazione plastica di quello che avremo in futuro è esattamente il contrario: l'aumento dei costi. Faccio un esempio: abbiamo visto e sappiamo per certo che la gestione delle strade passerà alla Regione in questo caso, e anche qui avremo un aumento di spesa - dicono - di 95 milioni di euro. Sono dati che abbiamo rilevato e nessuno li ha mai smentiti; ci saremmo aspettati perlomeno una smentita da questo punto di vista.

È chiara una cosa, che per noi è molto evidente: alla base di tutto non c'è assolutamente un calcolo, un disegno sereno e pulito per avere quello che avete dichiarato, ossia un sistema politico-amministrativo migliorativo e di eccellenza nel futuro, bensì un disegno ben chiaro, quello di depotenziare e sterilizzare l'ente locale per accentrare tutto a Roma e nello Stato centrale. Questo è il disegno chiaro che noi leggiamo e che abbiamo letto in tutte le azioni fatte dal Governo.

Sono sconcertato quando vedo in questo caso un'inopportuna similitudine con quello che purtroppo è successo quarant'anni fa in quella terra e che negli anni successivi ci ha consegnato un esempio di politica del territorio che resterà sempre nella storia. Secondo me, caro relatore, se si proviene da quella terra, bisogna avere il pudore di capire bene quello che state facendo. Dio non voglia, ma se mai dovesse replicarsi per qualsiasi motivo un'emergenza simile, con quello che state creando sarà molto difficile, a prescindere dal DNA che contraddistingue la gente di quella terra, riuscire a replicare ciò che è stato fatto in passato. Perché il sistema amministrativo che voi state compromettendo mette in forte discussione ogni azione sul territorio, e alla base c'è un disegno molto chiaro; lo state consegnando al Paese e lo stiamo vedendo con tutte le Province.

Altro che risparmio: purtroppo abbiamo dei Presidenti a mezzo servizio, caro Bressa. Me ne accorgo nella mia Provincia montana e tanto sbandierata, in cui ci sono già dei problemi, purtroppo. Sono Province che funzionavano. Abbiamo fatto gli amministratori ed io posso permettermi di dire, caro Bressa, di aver fatto l'amministratore in quella Provincia. Ma oggi posso constatare, dati alla mano, che non funziona più, funziona molto meno bene. Il futuro cosa ci riserverà? Non lo so. Sono certo di una cosa: c'è un futuro scritto per voi e lo leggeremo insieme il prossimo autunno, ad ottobre. Stia sereno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MAZZONI](#) *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZONI](#) *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, questa proposta di legge ha principalmente l'obiettivo di sopprimere le Province e delineare un assetto istituzionale che contempli due livelli di Governo: la Regione e i Comuni. Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la proposta di legge costituzionale in modo da riorganizzare il sistema delle autonomie locali secondo il principio di sussidiarietà verticale, ma anche di adeguatezza. Infatti, è opportuno investire di maggiore responsabilità i Comuni, che sono i livelli istituzionali più vicini ai cittadini e che conoscono maggiormente le problematiche e i bisogni del territorio.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, quindi, occorre delineare un sistema più razionale che contempli due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, cioè la Regione e i Comuni.

La proposta di modifica dello Statuto va, infatti, necessariamente letta assieme alla riforma dell'ordinamento degli enti locali, portata avanti dalla Giunta regionale friulana, ovvero la cosiddetta riforma delle unità territoriali intercomunali. Con la riforma costituzionale che ci apprestiamo a votare,

il Parlamento discute l'abrogazione delle quattro Province, mentre nel frattempo la Regione istituisce diciotto nuovi enti. Il disegno di legge, presentato inizialmente dal Consiglio regionale, prevedeva la modifica dello Statuto della Regione in materia di enti locali attraverso la sola soppressione delle Province. Nel corso del primo esame al Senato, con riferimento all'istituzione di nuovi Comuni, è stata prevista la possibilità che questi possano essere istituiti anche nella forma di Città metropolitane, con un'interpretazione, diciamo così, estensiva della volontà della stessa Regione, espressa all'unanimità, e allontanandosi dal modello della semplificazione, del risparmio e della sburocratizzazione.

Questo mi induce ad una riflessione più generale sull'esorbitante numero di Città metropolitane partorite dalla riforma Delrio, che appare caotica e insoddisfacente per almeno tre motivi. In primo luogo, ha previsto l'automatica trasformazione di interi territori provinciali in Città metropolitane senza alcuna considerazione per criteri più oggettivi, quali i livelli di popolamento e urbanizzazione, attrazione di flussi di pendolarismo e di mobilità in generale, presenza di funzioni produttive di pregio. In secondo luogo, ha introdotto la possibilità di accrescere a dismisura il numero delle Città metropolitane. Infine, attribuisce di fatto al nuovo ente le stesse funzioni delle Province, con poche competenze aggiuntive e prevede un meccanismo di governo debole affidato a un Consiglio metropolitano formato da un sottogruppo di sindaci e consiglieri di tutti gli enti coinvolti. Viene così snaturato lo stesso concetto originario, sui cui si discute fin dal 1990, di Città metropolitana, che diventa un mero luogo di concertazione fra i Comuni, ognuno dei quali resta titolare delle proprie funzioni sul proprio territorio. Per una riforma il cui obiettivo è rilanciare la competitività del Paese attraverso il miglioramento dell'efficienza istituzionale il risultato è decisamente modesto. Più in generale, è tutta la riforma delle Province che sta facendo acqua, perché le Province non sono state abolite in attesa della riforma costituzionale: è stato di fatto moltiplicato il numero degli amministratori locali e sono stati determinati aggravii di costi, paralisi amministrativa e complicazioni decisionali.

Non tutte le riforme, dunque, hanno di per sé implicazioni positive. Il disegno di legge costituzionale che abolisce le Province in Friuli-Venezia Giulia ha per lo meno il merito di abolirle davvero, anche se è prevedibile una fase di passaggio di consegne fra enti di complicata attuazione, che auspichiamo venga gestito meglio di quanto avvenuto a livello nazionale. L'abolizione delle Province va comunque nella direzione auspicata da quasi tutte le forze politiche e, quindi, tenuto soprattutto conto del fatto che il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia si è espresso all'unanimità su questo punto, annuncio il voto favorevole del Gruppo ALA.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, farò un breve intervento.

Noi consideriamo la proposta di modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, che di fatto ha ridotto a due i livelli di governo (Comuni e Regioni), francamente assai poco ispirata all'ottica del rispetto del principio di sussidiarietà. Notiamo anche una certa confusione dal punto di vista degli assetti istituzionali e di governo del territorio che, credo, produrrà, a nostro avviso, molte difficoltà in futuro.

Per tutti questi motivi, esprimeremo un voto di astensione.

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il merito non è particolarmente interessante e questo è anche un motivo per essere rapidi. Si tratta semplicemente dell'adeguamento del regime autonomo del Friuli-Venezia Giulia ai principi della cosiddetta legge Delrio.

Quello che è molto interessante, in realtà, su questa materia è il procedimento e tutto ciò che sta dietro a una modifica che, nel merito, non è poi affatto contestata. Nel merito si può forse semplicemente dire, molto brevemente, quanto sarebbe interessante e utile che una competenza quale quella che le

Regioni a Statuto speciale hanno per l'ordinamento dei propri enti locali fosse estesa anche alle Regioni a statuto ordinario. Pensiamo infatti che l'abolizione delle province non sia esattamente la stessa cosa in Lombardia o in Molise. A maggior ragione, quindi, sarebbe importante che anche le Regioni a statuto ordinario potessero dotarsi di questa competenza. Per fortuna, almeno le regioni a Statuto speciale ce l'hanno e non è appunto particolarmente contestato il fatto che ci si adegui ad un principio su cui c'è un vasto consenso. La questione di fondo riguarda il procedimento di revisione degli Statuti speciali. Il Consiglio regionale ha semplicemente potere di iniziativa? C'è una garanzia sufficiente per il principio di specialità data dalla necessità di avere una maggioranza costituzionale in Parlamento? Oppure questa maggioranza può comunque superare anche i limiti del principio pattizio, che sta pure alla base dell'autonomia speciale, invocando il principio di sovranità del Parlamento?

Forse alcuni ricorderanno ciò che è successo proprio con la proposta di modifica, strutturale in questo caso, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, elaborata anche con una convenzione regionale, poi fatta propria dal Consiglio regionale e infine presentata al Parlamento e poi assolutamente massacrata in Parlamento e arenatasi completamente.

Questo era stato, tra l'altro, finora l'unico tentativo di adeguamento degli Statuti speciali dopo la riforma costituzionale del 2001. Nessun altro Statuto speciale è stato modificato, neanche questo, grazie a queste rigidità procedurali. Ciò ha comportato, evidentemente, la creazione di un problema con le autonomie speciali in questo Paese. Tutti gli statuti ordinari sono stati modificati dopo la revisione del Titolo V nel 2001. Nessuno Statuto speciale è stato modificato. Questo ci dovrebbe fare un po' riflettere.

Il problema si porrà soprattutto con la riforma costituzionale, se questa dovesse entrare in vigore. Pur prevedendo una clausola ancora più favorevole alle autonomie speciali, perché la revisione degli statuti avverrà previa intesa, si pone il problema se quest'ultima possa rappresentare un veto assoluto da parte delle autonomie speciali, oppure se il Parlamento debba comunque mantenere l'ultima parola sul punto.

Serve quindi una procedura unitaria per la revisione degli statuti o no? Come si garantisce l'equilibrio tra il principio pattizio, da una parte, che anche per giurisprudenza costituzionale e per dottrina unanime, sta alla base della specialità, con il principio di sovranità del Parlamento dall'altra parte? È difficile porre in capo ad un Consiglio regionale il potere di veto assoluto rispetto a modifiche votate con una maggioranza qualificata dal Parlamento medesimo. Evidentemente esiste una lacuna all'interno del nostro ordinamento che, in qualche modo, prima o poi dovrà essere affrontata.

In questo caso, il problema non si pone. Questo testo è largamente condiviso nel merito, è anche compromissorio nella procedura, perché risulta dalla fusione di un testo di iniziativa del Consiglio regionale e di un testo di iniziativa parlamentare. Resta però il problema che manca, e nella discussione sulla riforma costituzionale lo abbiamo visto in maniera molto grave, una concezione sistemica della specialità che pure riguarda il 20 per cento delle Regioni, il 15 per cento della popolazione e quasi il 25 per cento della superficie del territorio nazionale.

Questo tema è estremamente importante. Non è questa la sede per approfondirlo, ma almeno può essere un'utile occasione di richiamo ad una lacuna, anche concettuale, che ci stiamo portando dietro da troppo tempo e che sarebbe il momento di affrontare in maniera compiuta. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bignami).*

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, negli anni Novanta le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia e dello Stato hanno attribuito alle Province funzioni crescenti ed importanti (politiche attive del lavoro, tutela e promozione delle minoranze linguistiche, motorizzazione civile, eccetera), alle quali ha fatto seguito un aumento delle risorse a loro disposizione.

La cosiddetta legge Delrio ha ridefinito totalmente il ruolo delle Province, individuandole come enti di area vasta con funzioni fondamentali proprio legate alla programmazione e pianificazione in materia di

ambiente, trasporto, rete scolastica, eccetera. Dunque, si tratta di enti sostanzialmente con un ruolo di servizio verso le comunità locali e i loro cittadini, da un lato, e verso i Comuni e gli altri enti locali, dall'altro.

Il disegno di legge costituzionale in esame è volto a modificare lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di eliminare ogni riferimento al termine Provincia e realizzare un sistema di pubblici poteri locali fondato su due soli livelli di governo politico: la Regione e i Comuni. Il disegno di legge interviene, quindi, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. È da rilevare che il Friuli-Venezia Giulia ha la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Tale potestà esclusiva è vincolata unicamente all'osservanza di alcuni principi costituzionali e alle limitazioni cui soggiace anche il legislatore statale.

Il testo del disegno di legge in oggetto è stato approvato dal Consiglio regionale nel gennaio 2014 con l'unanimità dei voti. Durante l'esame in prima lettura la Commissione ha svolto sulla materia un ciclo di audizioni informali, soprattutto in ragione dei molteplici profili riguardanti il rapporto tra fonti del diritto e, più in particolare, il peculiare procedimento previsto per le modificazioni degli Statuti speciali. All'esito di questa fase istruttoria e a conclusione della discussione generale, si è deciso di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale n. 1289, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Con tale intervento normativo si intende realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali più razionale, fondato su due livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare: la Regione e i Comuni.

L'approvazione parlamentare di tale riforma permetterà di procedere ad un incisivo cambiamento dell'assetto istituzionale, in cui i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio garantiti da aggregazioni territoriali in grado di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli della differenziazione, costituzionalmente sanciti, e di armonizzare le ragioni dell'autonomia locale con quelle della semplificazione e dell'efficienza.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Gruppo Area Popolare voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Russo).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, abbiamo una buona notizia, perché il sottosegretario Bressa finalmente ammette la bugia del Governo: le Province non sono abolite, ma trasformate.

Abbiamo già visto applicare questo illusionismo trasformista con il finanziamento ai partiti, che non è stato abolito, ma sostituito con il finanziamento indiretto e anche nella «deforma» del Senato, che non viene abolito, ma manterrà il 90 per cento dei suoi costi e sarà semplicemente sottratto alla volontà dei cittadini elettori.

Il Sottosegretario dice che la modifica dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetta la cosiddetta legge Delrio. Vi è così il paradosso che una legge di rango costituzionale interviene come sanatoria di una legge ordinaria. Abbiamo visto fare la stessa cosa con la riforma della Costituzione, usata per sanare una legge elettorale liberticida, tra l'altro concordata in un retrobottega.

Il Sottosegretario si vanta anche di sostituire le Province con enti più piccoli, ma dimentica di riferirci che al vertice di questi nuovi enti verrà posto un *manager* con uno stipendio annuo pari a 150.000 euro.

Il Sottosegretario non dice che l'*iter* di questo disegno di legge ha visto ledere la volontà popolare espressa dai rappresentanti dei cittadini friulani e giuliani, che hanno proposto al Parlamento un disegno di legge. Ma questo Parlamento e questa maggioranza si sono sentiti in dovere di peggiorare quel testo. L'esame legislativo, infatti, si è attivato a seguito di una proposta di legge d'iniziativa della stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di un documento che quella stessa assemblea aveva votato unanimemente, dal PD al Movimento 5 Stelle, da SEL a Forza Italia, passando per le altre liste

civiche. In quella proposta di legge si procedeva a riconoscere solo due livelli amministrativi e di governo territoriale: la Regione e il Comune. Invece avete voluto inserire un nuovo terzo livello: la Città metropolitana; anzi, le Città metropolitane, perché il testo apre alla possibilità indeterminata di avviarne anche delle altre. Si tratta, peraltro, di una Città metropolitana voluta solo dal Comune di Trieste, che sarà egemone e disomogeneo rispetto agli altri piccoli Comuni inglobati, che vogliono mantenere la propria autonomia ed indipendenza territoriale e politica nella gestione del territorio, perché hanno una realtà urbanistica diversa, una dimensione diversa anche dal punto di vista culturale, perché in questi Comuni vige il bilinguismo. Inoltre la Città metropolitana riesuma il livello provinciale con un'aggravante, il fatto cioè che gli organi politici non saranno eletti dai cittadini, bensì nominati dai partiti. Il collega Russo fa segno di no, ma le sue parole valgono poco: carta canta e villan dorme!

Peraltro, abbiamo già visto (e ne abbiamo una conferma) l'attitudine del Partito Democratico a nominarsi da solo i rappresentanti nelle istituzioni, dimostrando di voler ridurre sempre più la volontà popolare. Anche la riforma costituzionale, infatti, bocciata da quasi tutti i maggiori costituzionalisti italiani (ex presidenti della Corte costituzionale, magistrati, professori universitari dei maggiori atenei del nostro Paese) prevede, come sappiamo, un Senato nominato dai Consigli regionali.

La riforma delle Province e delle Città metropolitane ha previsto che i relativi consigli siano nominati dagli stessi consiglieri comunali già eletti nelle Province (eletti che nominano eletti). Tuttavia, in questo passaggio i giochi di potere delle segreterie avranno controllo su tutto, dunque in sfregio ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, sottoscritta dall'Italia nel 1985 e ratificata con la legge n. 439 del 1989 che, all'articolo 3, stabilisce che i consigli e le assemblee delle autonomie locali siano costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale.

La seconda conferma riguarda l'atteggiamento schizofrenico del Partito Democratico, spaccato al suo interno e frantumato tra livello nazionale e territori, come dimostra da ultimo l'esperienza del *referendum* sulle trivellazioni petrolifere, voluto da molte Regioni a maggioranza PD e osteggiato dalla segreteria nazionale del PD stesso. Analogamente, in Friuli-Venezia Giulia, Regione governata dal suo vice segretario nazionale nonché esponente di punta di quel partito, Debora Serracchiani, il PD vota un testo e il partito nazionale lo stravolge. In questo caso siamo proprio al paradosso perché, dopo le modifiche, il Consiglio di una Regione a statuto autonomo non è stato nemmeno degnato di un passaggio istituzionale.

Per noi del Movimento 5 Stelle la linea è chiara: ci siamo sempre opposti e continueremo a farlo, non solo in Friuli-Venezia Giulia, agli organi istituzionali intermedi tra Comuni e Regioni e riteniamo che siano sempre i cittadini a dover eleggere i propri organi legislativi e amministrativi.

Inoltre, a quella della Città metropolitana (delle Città metropolitane), si va ad aggiungere un'altra beffa, di cui accennavo, introdotta con legge regionale, quella delle UTI (Unioni territoriali intercomunali), che non sono le unioni tra Comuni, ma enti stabiliti dalla Regione, definiti dall'alto, come dall'alto viene stabilita la figura del direttore generale, una persona la cui retribuzione raggiunge i 150.000 euro l'anno.

Era utile fare chiarezza, escludere esplicitamente la reintroduzione delle Province camuffate e di questi altri enti intermedi, come le UTI, e, invece, signor Presidente, su questo disegno di legge sono state apportate modifiche opposte. Queste modifiche, così come il metodo centralista utilizzato per apportarle, non possono non incidere sul giudizio di un testo che, in origine, aveva anche delle innovazioni apprezzabili; mi riferisco all'abbassamento da venticinque a diciotto anni del limite di età per poter essere eletti e alla diminuzione da 15.000 a 5.000 del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare: nel momento in cui si sottrae il voto ai cittadini, come avviene nella Città metropolitana, queste che potevano risultare migliorie appaiono, purtroppo, come compensazioni troppo parziali.

In ragione di ciò, il Movimento 5 Stelle dichiara dunque il suo voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento che, innanzitutto, sarebbe stato più logico rinviare a dopo il *referendum* costituzionale. Si tratta, infatti, di un provvedimento che sostanzialmente, accanto ad altre cose secondarie - abolisce, così almeno dice il titolo (ma come spesso accade per le leggi di questo Governo, il titolo contiene qualcosa di allettante, poi il testo è ben diverso) - le Province. Ma se dovesse - per disgrazia generale e non certo per il problema delle Province - essere approvato il *referendum* costituzionale, questo organismo verrebbe già abolito a livello nazionale; pertanto, si tratta di una sorta di accesso di zelo, probabilmente perché la Presidente della Regione è vice segretario del Partito Democratico.

Pertanto, innanzitutto, sarebbe stato più logico posticipare l'esame del testo a dopo il *referendum*, anche perché l'abolizione è tutt'altro che immediata, e avverrà nel momento in cui scadranno le Province attualmente elette, quindi non vi è una particolare fretta: farlo adesso o a novembre cambierebbe poco.

In secondo luogo, abbiamo - e anche questo è interessante per tutta l'Italia, non certo solo per il Friuli-Venezia Giulia - un assaggio di quello che accadrebbe se passasse questo tipo di riforma dell'ordinamento degli enti locali contenuta anche nella riforma costituzionale. «Abolite le Province!», scriverebbero i titoli: benissimo. Nel Friuli-Venezia Giulia, Regione con 1.200.000 abitanti, con questo provvedimento si vogliono abolire 4 Province per creare la bellezza di 18 Unioni territoriali intercomunali, che non si chiamano effettivamente più Province, ma sono la stessa cosa. Attualmente, in tutta l'Italia, c'è solo un ente tra la Regione e il Comune e si chiama Provincia; un domani non si chiamerà più Provincia - quindi festeggiamo tutti quanti - ma, in Friuli-Venezia Giulia, Unione territoriale intercomunale e, in altre Regioni, magari, si chiamerà in altro modo: area vasta, "area vastasa" e così via (ciascuno ci mette la propria fantasia). Abbiamo, quindi, questa bellissima cosa.

Trasportato a livello nazionale, al posto delle poco più di 100 Province, avremo 450 Unioni territoriali intercomunali. Mi chiedo quale sia la funzionalità di un ente che mediamente governerà poco più di 60.000 abitanti (perché questo avverrà) e probabilmente anche meno, perché mi sembra difficile che si voglia frazionare la città di Trieste, quindi, esclusa Trieste, un milione di abitanti saranno frazionati in 17 Unità territoriali, poco più di 50.000 abitanti: una cosa che non è ottimale a nulla.

Ma non bastano le "unionine territorialine intercomunali"; ci sarà anche la Città metropolitana, che è stata rifiutata in Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ma che viene introdotta in questa sede. Pare di capire che sia destinata a Trieste, città di grande prestigio, importantissima nella nostra storia, però di 200.000 abitanti. Nel resto d'Europa, che io sappia, ci sono nove o dieci Città metropolitane. In Italia ne abbiamo già un gran numero, una decina abbondante, grazie alla sciaguratissima legge Delrio. Ora ne avremo almeno un'altra e poi, forse, altre ancora.

Abbiamo quattro Province: Gorizia, che è capoluogo di una delle quattro "abolende" Province, ha la bellezza di 35.000 abitanti; si potrebbe fare una bella Città metropolitana di 35.000 abitanti: Londra, Parigi e Gorizia (lo dico sempre con grande rispetto per questa importante città che è cara a tutti noi italiani).

Insomma, si tratta di un provvedimento che poteva davvero aspettare e che soprattutto si poteva fare meglio.

Sottolineo una particolarità: la Città metropolitana ipotizzata per Trieste non avrebbe l'assurda e mostruosa conformazione che hanno le Città metropolitane volute dalla legge Delrio, votata dall'attuale maggioranza. Per esempio, nella mia *ex* Provincia, adesso Città metropolitana, il sindaco di Torino, eletto da 800.000 abitanti, comanda sui 2 milioni e 200.000 abitanti della Provincia, 1.400.000 dei quali non hanno la possibilità di votarlo o di non votarlo, né di sfiduciarlo, per cui c'è un sindaco metropolitano (già il nome è abbastanza strano), che può essere sfiduciato non dalla Città metropolitana ma solo dal Consiglio comunale. Infatti abbiamo sostanzialmente una metropoli con le colonie, cioè i paesi dove viene imposto un sindaco scelto da pochi abitanti.

Invece, a Trieste, la Provincia è costituita dai 200.000 abitanti della città e da pochissime altre decine

di migliaia di persone, dunque un progetto simile potrebbe avere un senso, ma non sarà così perché sarà necessaria la doppia maggioranza per cui ci sarà il rischio che i pochissimi altri Comuni che non sono Trieste potranno imporre la propria volontà al Comune di Trieste. Si tratta di un pasticcio straordinario al quale Forza Italia dirà "no" perché noi siamo per le riforme serie, per le riforme che facciano cose che servono ai cittadini, che rispettino i principi democratici e non per le scelte di facciata che servono a dire che sono state abolite le Province quando invece sono state moltiplicate per quattro.

Aggiungo un piccolo dettaglio: queste 18 Unità territoriali intercomunali vengono imposte ai Comuni. Alcuni Comuni si sono rifiutati di entrare in questi agglomerati forzosi e a quanto pare in questi Comuni sono state messe in atto dal potere centrale (regionale non nazionale) diverse azioni per indurli a più miti consigli, tipo commissariamenti e tagli dei trasferimenti. Direi che si tratta di una procedura inaccettabile e di un risultato risibile e probabilmente peggiorativo che si aggiunge al pasticcio della legge nazionale che ha malamente riformato le Province. Comunque, ribadisco, questo testo ha un pregio: ci dice come funzionerà la cosiddetta abolizione delle Province a livello nazionale: avverrà la loro moltiplicazione per quattro. A tutto questo noi diciamo no. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della riforma dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e lo farà convinto dell'importanza che le autonomie speciali hanno nel riordino del nostro sistema autonomistico.

Le autonomie speciali hanno una storia gloriosa nel nostro Paese. Naturalmente quelle del Nord e quelle del Sud sono tra loro realtà molto diverse, quelle del Sud hanno altre luci e altre ombre. In particolare, le autonomie speciali del Nord sono servite a gestire in modo brillante due questioni molto complesse.

La prima è quella della convivenza tra popolazioni di lingua diversa, in zone di frontiera che hanno lacerato l'Europa nel secolo che abbiamo alle spalle. Nella Regione Trentino-Alto Adige c'è il confronto tra il mondo latino e il mondo germanico. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia c'è addirittura un confronto fra tre culture: quella latina, quella tedesca-austriaca-mitteleuropea e quella slava. Si tratta di luoghi che sono stati teatro di tragedie immani nel secolo che abbiamo alle spalle: la Prima guerra mondiale e poi la Seconda guerra mondiale, con tutti gli strascichi che conosciamo in quei terribili anni. Ebbene, le autonomie speciali hanno saputo gestire brillantemente tali questioni e sono diventate un vanto per il nostro Paese: la via italiana alla soluzione di questi problemi.

L'altra grande questione che hanno saputo affrontare è stata quella delle genti di montagna. Hanno saputo cioè gestire il passaggio da una fase nella quale montagna voleva dire sottosviluppo ad una fase nella quale montagna può voler dire un modo diverso di guardare allo sviluppo. Nel caso del Friuli, abbiamo poi questo abbinamento tra la montagna e il mare, il porto, l'apertura nell'Adriatico.

Ebbene, rispetto a tali questioni siamo in una fase di discussione approfondita sul futuro delle nostre istituzioni. Siamo ormai nel pieno di un confronto referendario sul futuro della nostra Costituzione e gli Statuti speciali fanno parte di questo patrimonio costituzionale del nostro Paese; essi sono quindi parte della nostra discussione. Io penso che il voto di oggi voglia dire che noi continuiamo a credere nelle autonomie speciali, ad alcune condizioni naturalmente. La più importante è che le autonomie speciali si vivano come un laboratorio di sperimentazione di soluzioni più avanzate e non come un luogo di freno e di chiusura rispetto al cambiamento. La seconda è che facciano proprio l'ammonimento di Alcide De Gasperi, nella discussione in seno all'Assemblea costituente nel gennaio del 1948, quando il grande statista (fondatore, insieme ad altri, della nostra Repubblica) ammoniva le autonomie speciali a fondare la loro autonomia sulla capacità di fare meglio dello Stato, spendendo meno e costando meno dello Stato. Questo è un obiettivo che deve essere sentito come proprio da tutte le autonomie speciali.

La terza grande frontiera è quella di sperimentare nel nostro Paese un federalismo e un regionalismo differenziato, come quello che il nuovo articolo 116 della Costituzione, come riformato dal Parlamento (adesso attendiamo il parere definitivo del popolo), lascia immaginare, cioè un mondo di Regioni che collaborano con lo Stato nel nuovo Senato. Quest'Aula diventerà il luogo dell'incontro e del confronto tra il legislatore regionale e il legislatore statale, mentre nei diversi territori si esperimenteranno anche forme diverse di autonomia. Quindi il rapporto tra le autonomie speciali e le autonomie ordinarie cambierà, perché non ci sarà più quello scalino che oggi differenzia in maniera così netta una parte delle nostre autonomie dalle altre, ma ci sarà un *continuum*, dentro il quale diverse Regioni, ciascuna a modo suo, troveranno il loro spazio nel confronto tra loro e nel confronto con il Governo centrale.

Ecco, è dentro questo percorso che si inserisce la riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che votiamo oggi, che ha al centro proprio il ridisegno del sistema dei poteri locali su due perni fondamentali, quello della Regione e quello dei Comuni. Si tratta quindi di un modello di semplificazione e di ammodernamento; è una direzione che va bene e che è in sintonia con l'orientamento generale del nostro Paese. Nutriamo questi sentimenti, questa speranza e questa fiducia nei confronti di questa importante Regione, che ha segnato pezzi decisivi della storia del nostro Paese, dalla Prima guerra mondiale ad oggi. Prima è stato ricordato giustamente il terremoto del Friuli. Resta ancora un *unicum* la capacità che ebbero quel popolo e la sua amministrazione autonoma di affrontare, con efficienza e umanità, quel passaggio così difficile. Siamo attenti osservatori di questo laboratorio importante e interessante per il nostro Paese, collocato in una zona di frontiera così decisiva, ed è per questo che voteremo a favore della proposta di modifica dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto professionale di Stato per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera «Roberto Virtuoso» di Salerno. Grazie per la vostra visita al Senato.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1289-B (ore 17,50)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, dovendosi procedere alla votazione di un disegno di legge costituzionale, in sede di seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	255
Maggioranza	161
Favorevoli	167
Contrari	52
Astenuti	36

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei suoi componenti. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)).*

Discussione del disegno di legge:

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) (Relazione orale)(ore 17,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1458, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri.

La relatrice, senatrice Manassero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, senatrici, senatori, signor Sottosegretario, il disegno di legge in esame mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge n. 61 del 1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e vennero poste le basi per la costruzione di strutture, di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esame il 17 aprile 2014, in esito ad un'approfondita attività istruttoria, che ha consentito l'acquisizione di significativi elementi conoscitivi, anche grazie al contributo di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione. Il lavoro istruttorio svolto nelle audizioni ha rappresentato una risorsa per l'arricchimento del testo, con il contributo di riflessioni e di proposte, portate nel corso delle audizioni dai rappresentanti di AssoArpa, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dai rappresentanti di Legambiente, di Greenpeace, del WWF, dell'Associazione medici per l'ambiente, del Capo della Protezione civile, dei rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'ENEA e di Rete Imprese Italia.

In questi due anni, dall'approvazione alla Camera dei deputati ad oggi, in materia ambientale sono successe molte cose e ne voglio ricordare in particolare due. La prima è la Conferenza internazionale sul clima di Parigi del dicembre del 2015, con l'approvazione dell'accordo internazionale sul clima, sottoscritto da quasi duecento Governi, tra cui quelli di Cina e Stati Uniti, i principali responsabili delle emissioni di gas serra. Si tratta di un accordo che entrerà in vigore nel 2020, con l'impegno dei Paesi firmatari a limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Sappiamo che non è sufficiente e che è necessario un maggiore impegno dei singoli Stati. Di sicuro, però, la Conferenza ha sollecitato e valorizzato l'attenzione dei cittadini sullo stato di salute dell'ambiente, sulle scelte alimentari, sullo sviluppo sostenibile, sull'agricoltura e sulla riduzione del consumo del suolo.

Come secondo punto, nei mesi scorsi abbiamo approvato due leggi importanti ed attese, quella sui reati ambientali e il collegato ambientale. Ad entrambe questo provvedimento è strettamente legato: con la legge 22 maggio 2015, n. 68, si è introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai «Delitti contro l'ambiente» prevedendo nuove fattispecie quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico ed abbandono di materiale radioattivo, l'impedimento di controllo e l'omessa bonifica. Abbiamo riconosciuto all'ambiente il diritto di essere tutelato e quindi di punire più severamente questi reati. Coerentemente dobbiamo adesso attivare e garantire migliori controlli, più coordinati, puntuali ed efficaci, ed è questo l'obiettivo di questo disegno di legge.

Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, il cosiddetto collegato ambientale, si sono introdotte norme sui rifiuti, bonifiche e rischio idrogeologico. Ai cittadini e alle imprese dobbiamo garantire che i controlli e le autorizzazioni su queste materie non vedano velocità e interpretazioni diverse nelle diverse aree del nostro Paese.

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo del riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle

Agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate - secondo quanto prevede l'articolo 1 - ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 2 reca definizioni funzionali all'applicazione della legge, tra le quali in particolare la definizione di Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) disciplinati dall'articolo 9.

Il quadro delle funzioni di indirizzo e coordinamento prevede l'elaborazione di criteri e *standard* uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo della prevenzione rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico.

L'articolo 5 prevede di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Tali funzioni sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della legge.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, siamo passati ad un altro argomento, ma va trattato con rispetto anche questo, dopo la votazione di prima. Prosegua pure, senatrice Manassero.

MANASSERO, *relatrice*. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati specificati, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente e talune incompatibilità. Inoltre, è previsto che presso l'ISPRA sia istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e provinciali, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori delle medesime Agenzie.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle Agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10.

L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Al riguardo, è opportuno richiamare la definizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e), secondo cui per livello essenziale di prestazioni e si intende lo *standard* qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 dell'articolo 9 infatti chiarisce che i LEPTA fissano gli *standard* funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni.

I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del catalogo nazionale dei servizi: stabilire che esistano livelli essenziali di prestazioni tecnico-ambientali rappresenta la possibilità di omogeneizzare gli interventi in tutte le Regioni, garantendo a tutti i cittadini lo stesso livello e la stessa qualità di prestazioni in campo ambientale. Sono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, e comunque con cadenza non superiore a cinque anni.

L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale.

L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati, mentre l'articolo 13 istituisce il consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA - con funzioni consultive e parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale e di segnalazione al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'individuazione del personale ispettivo è basata su principi di merito, e con il regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 5 e 6 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 7 dispone che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, quelli che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Inoltre, l'articolo 17 reca una disposizione che è stato necessario inserire in sede referente, a seguito del parere della Commissione bilancio, che ha subordinato l'espressione dell'avviso favorevole a condizione che il disegno di legge recasse una clausola complessiva di invarianza finanziaria. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

DE SIANO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a discutere, in prima lettura, del disegno di legge in materia di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già approvato in prima lettura alla Camera dei deputati nell'aprile del 2014.

La Commissione ambiente del Senato ha approvato una modifica concernente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria: l'unico e significativo ritocco, vista la pochezza di ulteriori variazioni apportate a una tematica già rispolverata più volte. Questa clausola è stata apposta per permettere il recepimento, in base all'articolo 81 della Costituzione, di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato; una scelta inaccettabile, a mio avviso, poiché si vuole concepire una nuova riformulazione delle Agenzie percorrendo l'istituzione di un Sistema nazionale a rete senza stanziare le risorse vitali a tal fine.

Nel dettaglio, il disegno di legge riguarda, appunto, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente; inoltre, disciplinerà l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, meglio conosciuto con l'acronimo di ISPRA. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente è composto anche dalle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'istituzione del Sistema nazionale mira al riconoscimento normativo del tratto distintivo sistematico delle Agenzie ambientali, e all'ingresso di concrete innovazioni organizzative e di funzionamento che mirino ad assicurare omogeneità ed efficacia allo svolgimento dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente. Tutto questo va a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'istituzione dell'ISPRA, come concepita dalle modifiche del disegno di legge al nostro esame, è la raffigurazione di una struttura centralista che non contempla minimamente le diversità ambientali che si possono riscontrare a livello regionale. L'ISPRA e l'eventuale Sistema nazionale a rete non tengono conto delle ineguali esigenze territoriali di ogni singola Regione, ed è ingiustificabile che tutto ciò possa essere riportato su scala nazionale in maniera omogenea per quanto concerne le attività qualitative e quantitative.

Il testo in esame contiene al suo interno molte novità. In primo luogo, vengono istituiti i LEPTA. Molti

di voi, colleghi, si domanderanno che cosa sono: non sono altro che livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali garantiti dal Sistema nazionale, che andranno a creare un termine di raffronto imprescindibile per la pianificazione delle attività delle Agenzie.

Il Sistema sarà integrato con diversi compiti, che si trovano racchiusi all'interno dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, i quali possono essere riassunti in: monitoraggio dello stato dell'ambiente; controllo dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

L'articolo 4 disciplina le funzioni dell'ISPRA e i profili di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.

L'ISPRA riceverà anche le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino.

Mi soffermo, in ultimo, sulle Agenzie per la protezione dell'ambiente, la cui struttura interna e i cui compiti saranno di competenza regionale. Esse effettueranno obbligatoriamente le attività istituzionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei LEPTA nei relativi territori di competenza. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare le leggi istitutive delle rispettive Agenzie alle previsioni della legge, entro centottanta giorni. Le Agenzie per la protezione dell'ambiente avranno libertà di svolgere ulteriori attività, con la limitazione di non interferire con il raggiungimento finale dei LEPTA. Se esse svolgeranno attività per soggetti pubblici o privati, suddette attività dovranno essere compatibili con l'obbligo di imparzialità nell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo.

Concludo, esprimendo forti dubbi sulle modalità e le valutazioni di alcuni punti del presente disegno di legge. Positiva è solo l'intenzione di creare un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ma scritta e realizzata male. Auspichiamo che attraverso la disciplina degli strumenti di partecipazione pubblica si possa raggiungere un'uniformità tra le parti, e che si continui a perseguire la via della trasparenza per i rapporti che intercorrono tra Stato e cittadino. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, prima di entrare ancor più nel merito di questo provvedimento, vorrei qui esprimere la nostra solidarietà, come Sinistra italiana, ai lavoratori e ai ricercatori dell'ISPRA, che in questo momento sono a difendere - anche questa mattina erano sotto il Ministero dell'ambiente - il futuro dell'ISPRA e il futuro anche di tutti i ricercatori precari. È infatti un po' paradossale che, mentre noi, dopo tanto tempo, stiamo finalmente esaminando il provvedimento d'istituzione del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, che riconosce all'ISPRA un ruolo fondamentale di coordinamento delle ARPA per garantire al Paese un'omogeneità di intervento nel campo dei controlli ambientali, proprio il funzionamento dell'ISPRA sia in questo momento ancora una volta a rischio. Forse è il più grave rischio vissuto negli otto anni dalla sua istituzione. Non vorremmo parlare di bancarotta, ma siamo molto preoccupati. Tra l'altro, le prime vittime di questa situazione rischiano di essere quei ricercatori precari che lavorano ormai da anni e che hanno fatto la storia anche scientifica dell'ISPRA, che hanno lavorato per i *report* annuali, che, per esempio, ci hanno detto della contaminazione di pesticidi - è notizia di questi giorni - nelle acque e che hanno lavorato sui registri delle emissioni, sui monitoraggi e su tutte le emergenze ambientali.

Spero che, oggi e nel prosieguo della discussione sul provvedimento con l'esame degli emendamenti e gli ordini del giorno, l'Assemblea mostri accortezza e, quindi anche impegno, verso questa situazione dell'ISPRA. Il provvedimento è arrivato - torno a ripeterlo - ahimè dopo moltissimo tempo alla discussione dell'Aula, ma, a nostro avviso, è sostanzialmente positivo e riforma finalmente il settore delle Agenzie ambientali, sia quelle regionali che nazionali, istituendo il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, cui vengono affidate funzioni di indirizzo, coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio, ricerca, consulenza tecnica e formazione e disciplinando l'ISPRA. Per questo

penso che dovremmo rivolgere una particolare attenzione a quello che sta accadendo.

La prima legge in materia - vorrei ricordarlo - è di più di venti anni fa e istituì l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali, a seguito di un *referendum* che tolse ai presidi multizonali (le ASL) la materia del monitoraggio e dei controlli ambientali e diede a queste Agenzie regionali una possibilità più ampia di autonomia. Purtroppo, gli enti locali e le Regioni si sono tutti adeguati con estrema lentezza. Tutto questo in questi venti anni è stato costellato, nella storia del nostro Paese, da drammatiche e continue vicende legate ai disastri ambientali, che via via hanno messo in evidenza le resistenze nei confronti di un pieno sviluppo dei sistemi di analisi, monitoraggio e controllo ambientali. Tutto questo è accaduto, per fortuna, in un contesto di crescente consapevolezza e richiesta da parte dei cittadini di un reale accesso alle informazioni ambientali, riconosciuto - lo vorrei ricordare - a livello internazionale e comunitario come diritto inscindibile dal diritto all'ambiente e alla salute. Ricordo, oltre alla Convenzione di Aarhus, come la Francia abbia inserito in Costituzione tale diritto già nel 2004 attraverso la Charte de l'environnement. Sottolineo, inoltre, come l'accesso ai dati e alle informazioni ambientali è assolutamente complementare al diritto di partecipare ai processi decisionali che impattano sull'ambiente.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,14)

(Segue DE PETRIS). L'elemento dell'informazione, dell'accesso dei cittadini all'informazione e della partecipazione è assolutamente inscindibile dal diritto all'ambiente. È evidente che, in tale contesto, era ed è ancora di più oggi necessario garantire l'autorevolezza delle informazioni che vengono acquisite e divulgate ai cittadini, anche per assicurare una piena comprensione del legame esistente tra i valori ambientali ed i fattori di rischio per la salute.

Una delle maggiori criticità manifestatasi negli anni è stata proprio la profonda disomogeneità tra funzioni, risorse e meccanismi delle varie Agenzie regionali. Basti pensare che al Nord, il personale addetto al monitoraggio ambientale controlla 131 chilometri quadrati di territorio, mentre al sud 345. È evidente, dunque, come una riforma in questo senso sia assolutamente necessaria.

È quindi positivo che in questo provvedimento vengano individuati i livelli essenziali di prestazioni in materia di ambiente (i LEPTA), ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, quale livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, e che tali livelli debbano essere attuati dal Sistema nazionale nel suo insieme (ISPRA e Agenzie regionali).

L'ISPRA predisporrà un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. I LEPTA verranno determinati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro un anno.

Ora, com'è positiva la riforma del sistema nel suo insieme per rafforzare i controlli ambientali, soprattutto in un periodo di *deregulation* come quello attuale, tuttavia non possiamo tacere di un elemento a nostro avviso di grave criticità, cioè il fatto che la legge sia a costo zero. Tra l'altro, nonostante già nel provvedimento approvato dalla Camera fosse chiaro che c'era una clausola di invarianza finanziaria, si è voluto di nuovo ulteriormente ribadirlo anche nel passaggio al Senato, provocando alla fine un ritorno alla Camera e un ulteriore allungamento dei tempi. Questo per noi è un elemento di criticità, sottolineato con l'introduzione in Commissione dell'articolo 17, che appunto prevede la clausola dell'invarianza finanziaria per l'applicazione dell'intera legge da parte delle amministrazioni.

Peraltro, nessun altro emendamento è stato approvato in Commissione. Le opposizioni si sono fatte carico anche di fare in modo che ci fosse effettivamente un'approvazione; ci troviamo invece di fronte ad un atteggiamento di una parte del Governo non certamente favorevole al provvedimento.

Come si può pensare di procedere alla riorganizzazione e al rafforzamento di un sistema tanto complesso e necessario senza la previsione di nuove risorse? L'articolo 15, relativo alle modalità di finanziamento, prevede infatti che l'ISPRA e le Agenzie provvedano alle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo è un punto, e lo dico alla relatrice, che noi, magari anche con un impegno rispetto alla prossima legge di stabilità, dobbiamo assolutamente affrontare. Così come dobbiamo affrontare la situazione grave, dal punto di vista finanziario, dell'ISPRA.

Ancora più drammatico è che ancora una volta non si sia voluto trovare una soluzione per i lavoratori precari ambientali, sia dell'ISPRA che delle Agenzie regionali. Soprattutto al Sud questo è un elemento di criticità.

Appare infatti quasi inutile quanto previsto dall'articolo 16, ove si dispone che l'ISPRA e le Agenzie possano procedere all'assunzione di personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali.

Vorrei ricordare in questa sede che, durante l'esame dei vari decreti sull'ILVA, ci siamo occupati varie volte del problema delle Agenzie regionali della Puglia. Purtroppo, questo problema non si è risolto, pensando di rimandarlo a questo provvedimento, ma anche questa volta avremo un ulteriore rimando. È evidente, infatti, che sono proprio la scarsità delle risorse e i vincoli normativi in materia di assunzione relativi al Patto di stabilità a non consentire la stabilizzazione del personale che conduce quotidianamente un compito così delicato.

Nuovamente, dunque, penso che al Governo manchino il coraggio e la volontà per rendere pienamente soddisfacenti e operativi provvedimenti che vengono sentiti come un'esigenza forte da parte della società. Pertanto, spero che nell'esame ulteriore del provvedimento il Governo metterà in campo questa volontà, con l'assunzione di un impegno forte sul versante delle risorse finanziarie e per la stabilizzazione di tutto il personale precario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Degani, la necessità di un riordino del sistema delle Agenzie ambientali è determinata sia dalla datazione della normativa vigente, risalente al 1994, sia dalle sopravvenute normative comunitarie e nazionali, che hanno profondamente modificato il diritto ambientale e riformato la pubblica amministrazione.

Il gruppo Lega Nord e Autonomie condivide l'obiettivo primario del provvedimento in esame, che è quello di garantire un'articolata ed omogenea disciplina per le attività delle ARPA e porre fine alla situazione attualmente esistente nelle diverse aree del Paese, anche sul piano normativo, che vede alcune ARPA svolgere controlli serrati e applicare norme rigide agli operatori e agli impianti e altre Agenzie addirittura chiudere gli occhi davanti a evidenti situazioni imbarazzanti, illegittime e dannose per l'ambiente e, soprattutto, per la salute dei cittadini. Penso, solo per citare qualche esempio, alla cosiddetta terra dei fuochi in Campania, all'inquinamento ambientale dell'ILVA di Taranto, proseguito nell'indifferenza per anni, e allo scandalo petroli in Basilicata.

Con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, ciascuna Regione ha provveduto ad istituire la propria Agenzia nella massima autonomia e in modo differenziato. Pertanto, il nostro sistema di Agenzie per l'ambiente risulta molto composito, con Agenzie che hanno diversi compiti, diverse funzioni, diverse organizzazioni e anche diverse dimensioni di organico.

Concordiamo, dunque, sul fatto che esistono aspetti del sistema delle Agenzie che occorre riorganizzare e razionalizzare e che occorre finalmente stabilizzare molti aspetti lasciati eccessivamente sospesi dal 1994. Per esempio, certamente positiva - anzi, indifferibile - è la previsione dello svolgimento, da parte di tutte le Agenzie per la protezione dell'ambiente, di monitoraggi e controlli ambientali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e secondo i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Ciò - si spera - dovrebbe garantire alti livelli di qualità ambientale a tutti i cittadini, evitando così anche una concorrenza sleale tra gli operatori, in considerazione degli alti costi ambientali richiesti per la messa a norma degli impianti.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera dei deputati nell'aprile 2014, quindi oltre due anni fa, peraltro con un'ampia convergenza, ha

certamente molti aspetti innovativi e condivisibili. Ho già parlato dei LEPTA e aggiungo, per esempio, il sistema a rete dei laboratori accreditati.

Al contempo, però, il provvedimento non manca di diverse - anzi, molte - criticità, innanzitutto nel metodo. Sottolineo come sia stata sbagliata la decisione della maggioranza, sia in Commissione sia - immagino - qui in Assemblea, di blindare il testo senza lasciare spazi a miglioramenti. A nostro avviso, doveva essere intrapreso un esame sereno delle lacune del testo alla luce delle moltissime criticità della realtà ambientale in cui viviamo e di quelle oggi presenti nelle Agenzie ambientali e, soprattutto, nell'ISPRA. Si tratta di realtà che, giorno dopo giorno, in tutte le Regioni, soprattutto del Centro-Sud, emergono mettendo a nudo situazioni critiche, preoccupanti e talvolta allarmanti in tema ambientale, con conseguente riflesso sulla salute.

A queste criticità del testo doveva necessariamente corrispondere l'accoglimento di proposte emendative, peraltro considerate apprezzabili sia dal relatore che dal Governo in Commissione, molte delle quali avanzate dal Gruppo della Lega Nord.

Ancorché non sussisteva motivo in ordine alla necessità di licenziare velocemente il provvedimento blindato per evitarne il ritorno alla Camera, visto che il testo in Senato è stato in *stand by* per oltre due anni - prima, sbagliando, ho parlato di uno, ma sono in realtà due anni - a maggior ragione la blindatura non ha senso di essere oggi, dal momento che, con la clausola finale di invarianza finanziaria introdotta, deve ritornare necessariamente a Montecitorio.

Si doveva - e auspico si possa ancora - cogliere l'opportunità connessa alla schizofrenia - e ripeto schizofrenia - della Ragioneria generale dello Stato, che un anno fa dava indicazione di mettere la clausola di invarianza finanziaria in diversi articoli del provvedimento e ora invece si sveglia prevedendone una finale e complessiva, creando un testo pasticciato, zeppo di clausole di invarianza finanziaria tanto nei vari articoli quanto nella parte finale del testo.

Sulle criticità del testo entrerò più in dettaglio in fase di dichiarazione di voto; ora mi limito a illustrare le tre principali. La prima riguarda il finanziamento. È stata imboccata la strada della definizione di meccanismi trasparenti e oggettivi per il finanziamento delle Agenzie, ma in pratica si è rinunciato a garantire i finanziamenti per un periodo indefinito. Sul punto deve essere chiaro a tutti che da questa rinuncia consegue in automatico la rinuncia alla verifica della corretta erogazione da parte delle Agenzie del compito che i cittadini da esse si aspettano, soprattutto dopo le tante tasse versate. Non investire nel settore e non considerare la qualità ambientale come un valore capitale per il progresso e il benessere anche economico dell'Italia non solo è un atteggiamento poco lungimirante, ma di fatto tutela altri interessi, con evidenza di *lobby* e di quanto c'è di più illecito, pericoloso e dannoso in Italia, come deriva anche dalla mia esperienza di componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti. Mi domando, però, come saranno garantiti i controlli obbligatori da parte delle Agenzie atti a perseguire i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) senza risorse. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Il secondo punto critico che il Gruppo della Lega Nord evidenzia è legato al carattere centralista del provvedimento, visto il ruolo centrale che si vuole affidare a ISPRA rispetto alle Agenzie territoriali. Questo è certificato dalla previsione del ruolo organizzativo di ISPRA sulla definizione delle attività che si svolgono sul territorio e l'attribuzione del ruolo di coordinamento centralizzato della programmazione delle Agenzie regionali in ordine all'attività di monitoraggio, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale. L'approccio omogeneo alla protezione dell'ambiente in tutte le realtà territoriali è condivisibile. Ma, alla luce dell'esperienza quotidiana, deve trovare un riscontro molto più adeguato, realistico ed efficace, che tenga conto delle maggiori competenze tecniche e operative acquisite sul campo dalle varie Agenzie; competenze e *know-how* che, con il nuovo testo, rischiano di perdersi. Sottolineo che la riforma, non mettendo mano alla struttura di ISPRA, non può essere un mezzo per farle riguadagnare, in forza di legge, il ruolo che non è stata in grado di svolgere in tutti gli anni di esistenza dal 1994, anno della sua prima istituzione, a oggi.

Peraltro, un altro aspetto critico che riguarda l'ISPRA è il mantenimento della natura di istituto di

ricerca. La nuova legge non interviene sui compiti di ricerca dell'Istituto e senz'altro l'accavallamento delle competenze aggraverà ancora di più i problemi impattanti sulla struttura organizzativa in termini di razionalizzazione ed efficienza e le proteste in corso dei ricercatori lo stanno a dimostrare.

La terza e ultima criticità che voglio rilevare in discussione generale e che la proposta di legge non risolve è il tema del rapporto tra Agenzie e imprese. Il tema della promozione della qualità ambientale, elemento essenziale anche nelle politiche europee nel quadro della gestione delle pressioni ambientali, è trattato marginalmente e poco concretamente.

È evidente che il tema del rapporto tra ambiente e salute implica conseguentemente il rapporto delle Agenzie per la protezione dell'ambiente con il Servizio sanitario. Qui dobbiamo auspicare la migliore integrazione delle attività di queste strutture e, dove utile e ne ricorrano le condizioni, l'ottimizzazione delle risorse a disposizione. Ma tutto ciò deve avvenire nella massima chiarezza dei ruoli e nel chiaro privilegio, per le Agenzie, della missione affidata loro dalla legge n. 61 del 1994. Non si tratta di erigere barriere o spaccare il sistema della prevenzione, ma semplicemente di esplicitare quali sono i compiti di competenza propri delle strutture sanitarie che trovano spesso attuazione solo attraverso un impegno delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, con ciò sottraendo risorse alle loro funzioni primarie. Si tratta, insomma, di operare perché i compiti delle strutture sanitarie siano effettivamente e completamente assolti, anche nel campo della prevenzione, come dalle aspettative dei cittadini e dal dettato della Costituzione, senza che le Agenzie per la protezione dell'ambiente siano chiamate a metterci ancora una volta una pezza.

Mi avvio alla conclusione dicendo che, scontata la blindatura del testo, auspichiamo, come Gruppo Lega Nord-Autonomie, che almeno la maggioranza e il Governo possano accogliere gli ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo, perché da ciò dipenderà il nostro voto finale sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgro'. Ne ha facoltà.

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di addentrarmi nei contenuti del disegno di legge di cui oggi dobbiamo parlare (l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), vorrei spendere qualche parola su un aspetto fondamentale della questione.

Sono profondamente convinto che la tutela dell'ambiente sia una delle priorità per ogni persona che vive su questa terra; una terra che ci è stata donata da Dio e che sarebbe nostro dovere primario difendere in suo nome, dal momento che la relazione con il creato è elemento fondamentale dell'identità umana stessa, come frutto del rapporto, ancor più profondo, dell'uomo con Dio. Lo stesso Gesù ci ha donato parabole in cui la natura faceva da cornice mirabile e poetica, ma anche da necessario complemento alle giuste azioni di un uomo che cerca la verità in Dio.

Come si legge nel Vangelo secondo Marco, nel suggestivo passaggio della tempesta sedata, chi è pieno di Spirito Santo è anche il grado di ammansire la natura, creando un rapporto di convivenza fatto di amore e rispetto reciproco, perché il Padre ci ha donato un giardino affinché sia coltivato e custodito, così da preparare la venuta del suo regno di pace in cui il suo popolo vivrà in eterno.

Ma ciò che mi spinge da sempre all'assoluta attenzione ai problemi ambientali non è certo solo la mia fede cattolica e cristiana. Ritengo ancora che si debba decisamente invertire la tendenza, mantenendo con forza il nostro Parlamento e il Governo laico, focalizzando l'attenzione su quei principi e valori cristiani da difendere strenuamente e senza titubanza. È anche la certezza che il territorio debba essere difeso, sempre e comunque, perché si tratta di una vera e propria ricchezza, nonché nostra dimora terrena, ed è l'unica possibilità che esista per tutelare la vita stessa. Questo è vero a maggior ragione per il nostro Paese, in virtù delle sue bellezze naturali, storiche e artistiche e della tradizione culturale che rappresenta nel mondo.

L'assalto ambientale che vediamo quotidianamente attraverso l'inquinamento, la proliferazione inconsulta del cemento e il mancato rispetto delle leggi esistenti è un attentato non solo al nostro futuro, ma anche alla nostra ricchezza. L'Italia deve avere ben chiaro che, in un mondo occidentale che

vive ormai da anni una crisi sistemica e - ho paura persino a dirlo - irreversibile, la grandiosità e la varietà del nostro territorio possono essere un elemento cardine, se ben sfruttato, per lo sviluppo futuro del nostro Paese. È partendo da questo punto di vista che si deve valutare il disegno di legge in esame.

Come tutti voi sapete, questo provvedimento ha due cardini fondamentali: l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e una nuova disciplina per l'ISPRA, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale. Sulla prima questione, vorrei innanzi tutto ricordare che il Sistema nazionale delle Agenzie ambientali è stato accorpato, per la prima volta, proprio dal Governo Berlusconi nel 2008. In questo nuovo assetto, il Sistema nazionale acquisisce una serie di funzioni molto importanti, tra cui concorrere a uno sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, alla riduzione del consumo del suolo e alla realizzazione piena e completa del principio che chi inquina paga. In più, nuocere consapevolmente a un proprio fratello è colpa ancora più grave perché Gesù ha detto: «ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me», nel bene e soprattutto nel male. La vita è sacra perché anche in quella che apparentemente risulta più insignificante vi è sempre la presenza di Cristo, in quanto siamo tutti fratelli e figli dello stesso Dio.

Nel nuovo assetto ha inoltre una importantissima funzione l'articolo 2. Sta, infatti, alla rete il compito di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, e cioè quel livello minimo di una serie di attività come il monitoraggio ambientale, il controllo delle fonti di inquinamento, le attività di ricerca e tante altre cose che vengono indicate nell'articolo 3 e devono essere omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ricordo che, a tal proposito, avevo presentato una proposta di legge, la n. 368, intitolata: «Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani ed industriali», nel lontano 5 giugno 2013. Tale proposta, purtroppo, risulta ancora inascoltata.

La rete per la protezione dell'ambiente, quindi, viene indicata come l'autorità che avrà il compito di coordinare le attività di tutte le Agenzie ambientali, ma anche come primo motore per un efficace sistema di controllo e di monitoraggio del territorio italiano.

La seconda parte del provvedimento - come abbiamo già detto - riguarda l'ISPRA, definendone una nuova personalità giuridica, ossia società di diritto pubblico, disciplinandone l'autonomia tecnico-scientifica e specificando i suoi profili di ricerca, organizzazione e autonomia patrimoniale e contabile.

Ma il disegno di legge non si limita agli aspetti organizzativi e societari. Esso affida, infatti, all'Istituto superiore per la protezione ambientale, negli articoli 6, 10 e 11, una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento dell'intero Sistema nazionale, lasciando all'ISPRA il compito di individuare le linee di intervento per assicurare il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) su tutto il territorio nazionale. L'Istituto assume poi la responsabilità di provvedere alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale, cosa ancora più importante, se si considera che il disegno di legge prevede, per tutti gli enti locali e per tutte le associazioni ambientaliste legalmente riconosciute, la fruizione libera dei dati e addirittura la possibilità di avanzare richieste su specifici valori ambientali.

Ora, tutto l'impianto del disegno di legge è evidentemente improntato a un disegno armonico di coordinamento e di maggiore efficacia della rete del Sistema nazionale di protezione ambientale. Il problema però è capire se questo nuovo Sistema possa funzionare. E il primo grande dubbio sorge leggendo il nuovo articolo 17, inserito dalla Commissione alla Camera, che prevede l'obbligo di invarianza finanziaria per tutto il disegno di legge. Ci si chiede se, sempre rispettosi comunque delle finanze pubbliche, una riorganizzazione così complessa e radicale di un settore nevralgico per il nostro Paese possa essere fatta a costo zero, senza prevedere neanche uno sforzo economico iniziale. Temiamo, quindi, di trovarci di fronte al solito gioco di prestigio del primo ministro Renzi: una bella narrazione, efficace e convincente, a cui seguono inevitabilmente provvedimenti legislativi deboli, inutili, sbagliati o totalmente inefficaci; una manipolazione continua della realtà, per cui il Paese riparte, ma non si muove; gli occupati aumentano e poi si scopre che non è vero; il PIL si impenna, ma

poi effettivamente langue con percentuali di zero virgola.

Un altro elemento del disegno di legge che ci rende parecchio perplessi riguarda la struttura stessa della rete di Agenzie per la protezione dell'ambiente e ISPRA. Da quello che so, il concetto stesso di rete implica l'orizzontalità, la sostanziale equivalenza di tutte le componenti. Qui invece viene costruita, più che una rete, una piramide, al cui vertice c'è l'ISPRA, che, seppure posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, risulterà essere il vero *dominus* della questione ambientale; insomma, una sorta di mano armata di qualunque Governo, che sarà in grado di dettare la politica ambientale del nostro Paese, con scarsissimi controlli terzi e *super partes*.

Infine, vorrei sottolineare come con questa riforma di impronta fortemente centralista si rischia di appiattire in un unico standard minimo le eccellenze che, in questi anni, si sono formate a livello di ricerca, di strumenti contro gli abusi ambientali, di prevenzione dei danni alla salute pubblica e in molti altri campi ancora.

C'è insomma il rischio che il sistema dei LEPTA, coordinato e controllato dall'ISPRA, riduca le varie Agenzie regionali a occuparsi solo ed esclusivamente dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di ambiente. E questo sarebbe un danno per tutte quelle realtà che, in varie parti d'Italia, in questi anni hanno sviluppato professionalità e modalità di intervento di altissima qualità.

Non posso che concludere quindi, con mio sommo rammarico, che anche in questo caso si tratta di un'occasione persa. È vero che le Agenzie regionali avevano bisogno di una nuova sistemazione organica e che l'ISPRA da tempo aspettava una nuova personalità giuridica, con nuove funzioni e responsabilità. Ma il nostro ambiente avrebbe meritato uno sforzo maggiore e risultati migliori di quelli che porterà questo inutile, se non dannoso, disegno legge. (*Applausi del senatore Floris*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, il disegno di legge in esame ha per oggetto un tema di particolare rilevanza per un Paese che vuole perseguire un livello sempre più alto di tutela dell'ambiente, ovvero l'istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, quindi, era forse tempo di rimettere mano a tale normativa. Come poi essa sia stata modificata dovrebbe essere oggetto di una discussione che, purtroppo, soprattutto qui in Senato - forse è stata diversa la prima lettura, alla Camera dei deputati - non ha visto un atteggiamento positivo da parte del Governo. Tra l'altro, il Gruppo della Lega Nord ha presentato circa 30 emendamenti - non sono numerosissimi, ma molto circostanziati e cogenti - dimostrando la capacità di esprimersi su una serie di elementi, che probabilmente hanno fatto pensare al Governo di essere piuttosto rigido e di non affrontare nel merito la discussione su un provvedimento particolarmente importante.

Il testo è stato, quindi, blindato dalla maggioranza in Commissione e altrettanto succederà probabilmente in Assemblea. È stato infatti approvato solo un emendamento, con cui è stato aggiunto l'articolo 17 in merito alla clausola di invarianza finanziaria.

Entrando nel merito del provvedimento, esso istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome e comprende norme che istituiscono e disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Le funzioni dell'ISPRA ricomprendono, tra l'altro, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali. Queste ultime costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale e rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie, al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale. A quest'ultimo viene affidata, tra le altre cose, un'articolata serie di funzioni di indirizzo, coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio, ricerca, consulenza tecnica e formazione.

Come dicevo, dal 2008 in poi una serie di questioni ha reso necessario il riordino dell'attuale Sistema delle Agenzie ambientali. Il relativo provvedimento, tra l'altro, risale al 1994. Come Gruppo della Lega Nord, oltre a mettere in condizione la maggioranza di poter esaminare degli emendamenti certamente migliorativi del testo, con i nostri colleghi alla Camera dei deputati e, qui in Commissione al Senato, con il senatore Arrigoni, abbiamo cercato di porre un'attenzione particolare per garantire un'articolata, ma omogenea disciplina per le attività dell'ARPA, ponendo fine alla situazione attualmente esistente nelle diverse aree del Paese, le quali, seppur con idee e leggi abbastanza simili, chiaramente non avevano la possibilità, se non in alcuni punti, di interagire tra di loro. E ciò è avvenuto perché ciascuna Regione ha provveduto a istituire la propria Agenzia nella massima autonomia e in modo differenziato e, quindi, il nostro Sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente risulta molto composito, con Agenzie che hanno diversi compiti, funzioni e organizzazioni e anche diverse dimensioni di organico. Ed è anche comprensibile, perché ogni Regione ha particolari specificità.

Quello che ci mette nella condizione di non essere estremamente sereni su questo provvedimento è forse l'incapacità di spalmare un provvedimento, come quello sull'ISPRA, sull'intero territorio con una reale omogeneità di azione. E questo la dice lunga anche sulla questione dell'apporto ricevuto da alcune Agenzie a livello regionale per problematiche incontrate e aventi anche altri risvolti, tra cui infrazioni molto pesanti a livello europeo: ricordiamo la terra dei fuochi - lo ha detto il mio collega prima - e forse anche l'ILVA di Taranto. È di poche ore fa la notizia di una sorta di tirata di orecchie da parte dell'Europa. Probabilmente all'ISPRA andrebbe affiancata quella che veniva considerata alcuni anni fa a scuola l'educazione civica, che potrebbe mettere in condizione il nostro Paese di essere veramente "il bel Paese".

Siamo dunque d'accordo che esistono aspetti del Sistema delle Agenzie che occorre riorganizzare e razionalizzare, anche se temiamo che la revisione della normativa vigente debba avvenire in rapporto alle normative regionali di riferimento per le singole Agenzie regionali, lasciando sempre la Regione come organo di vigilanza sulla singola Agenzia. Qui mi verrebbe da fare una chiosa: se non dovesse passare il *referendum*, le Regioni probabilmente potrebbero esplicitare ancora un po' le funzioni che gli erano state attribuite; diversamente ci troveremmo probabilmente dinanzi a una ISPRA nazionale con sede esclusivamente a Roma.

Riteniamo pertanto il provvedimento utile per restituire credibilità tra i cittadini sul sistema dei controlli ambientali e riaccendere la fiducia della popolazione verso le istituzioni, attraverso l'applicazione di norme certe e limiti ambientali omogenei su tutto il territorio. E, quando parlo di tutto il territorio, chiaramente faccio riferimento a quanto dicevo prima: rivolgere un'attenzione alle problematiche ambientali che abbia la stessa omogeneità e, quindi, uguali sistema e grado di controllo. Con questo rivolgo un saluto a quel sindaco che ha avuto la forza di far demolire certi immobili sulla costiera. Non faccio il nome, ma è stato forse un pioniere, che vedrà più macerie che altro per colpa di qualche detrattore.

Il nostro Gruppo si è dato da fare affinché questo atteggiamento nei confronti dell'ISPRA e del provvedimento in esame avesse un esito positivo. Alla Camera si è votato a favore del provvedimento, con l'idea che alcuni emendamenti potessero essere presi in considerazione al Senato. E chi ha avuto la possibilità, come il senatore Arrigoni, di esaminare il provvedimento in Commissione e di valutarlo sotto tutti gli aspetti, chiaramente ha messo in luce alcune problematiche che ha esplicitato negli emendamenti che, come senatore del Gruppo, ha presentato.

Non è quindi chiara la posizione che il Governo assumerà e che esprimerà la maggioranza in Assemblea, dal momento che il provvedimento è già passato all'esame della Camera dei deputati. Abbiamo pensato che vi siano effettivamente alcune lacune, nel dibattito parlamentare, che si potrebbero ora colmare.

Uno dei punti principali sarebbe stato il finanziamento del Sistema. Si dice sempre che senza soldi non si cantano messe, e questo vale anche per l'ISPRA. Il testo attuale ha congelato il problema del finanziamento delle ARPA, mentre questo, in analogia al finanziamento del Sistema sanitario

nazionale, come già apparso nelle prime bozze del progetto di legge alla Camera, rappresenta un punto fondamentale per una vera riforma dell'intero Sistema.

Un altro aspetto che non è chiaro è la convivenza tra la natura di istituto di ricerca dell'ISPRA e i nuovi compiti di coordinamento delle Agenzie regionali di attività di monitoraggio. La nuova legge interviene sui compiti di ricerca dell'ISPRA, lasciando invariata la normativa vigente, ma senz'altro, l'accavallamento delle competenze potrebbe creare problemi impattanti sulla struttura organizzativa in termini di razionalizzazione e di efficienza.

Signora Presidente, il nostro Gruppo vede favorevolmente il sistema a rete dei laboratori accreditati, che assicura il passaggio delle informazioni e la collaborazione tra le Agenzie, l'ISPRA e gli altri enti di ricerca, determina economie di gestione, soddisfa una sempre più cogente le necessità dei cittadini di riconoscere questi istituti a tutela dell'ambiente in cui viviamo e le potenzialità di sviluppo.

Pensiamo che sicuramente si sarebbe potuto fare meglio in questo provvedimento. La questione legata all'ambiente è parte caratterizzante di tutti i programmi della Lega Nord di tutti questi anni e ha caratterizzato anche le potenzialità che un'amministrazione ha a livello locale (parlo dei Comuni).

È chiaro che con una spalla forte, con un'agenzia forte come l'ISPRA, appunto, si potrebbe, in collaborazione con gli enti locali, le Regioni e chiaramente lo Stato tutto, mettere il territorio nelle condizioni di rimanere più intonso di quello che effettivamente è, a dispetto di come è stato trattato negli ultimi anni.

Chiederei che all'approvazione di questo provvedimento segua poi un'attenzione particolare a quelle che sono le problematiche ambientali. Non rimanga un mero oggetto del desiderio, ma possa veramente mettere il nostro ambiente nelle condizioni di essere tutelato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iurlaro. Ne ha facoltà.

IURLARO (AL-A (MpA)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge che oggi esaminiamo rappresenta certamente una significativa opportunità per il nostro Paese per dotarsi di un Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, che veramente risponda alle esigenze dei nostri tempi e alla domanda di salute e di sicurezza ambientale rivoltaci dai cittadini.

Alla luce delle numerose problematiche che affliggono l'Italia su questo controverso fronte, è emerso più volte come in passato la separazione delle competenze sanitarie e ambientali, da un lato, abbia focalizzato l'attenzione sulla tutela dell'ecosistema e sui suoi fragili equilibri, ma dall'altro, abbia probabilmente lasciato la salute dei cittadini relativamente scoperta rispetto all'impatto delle attività, siano esse lecite o illecite. Così, il bilancio delle politiche ambientali italiane per la tutela della salute si è rivelato spesso largamente insufficiente, come provato da alcuni casi eclatanti come la diossina in Campania, il caso ILVA, l'arsenico nelle acque e le crescenti paure della popolazione, che sfociano in quella che è stata battezzata la sindrome NIMBY.

Le imprese si lamentano dell'eccessiva burocrazia richiesta dalle pratiche ambientali; ASL e Agenzie ambientali regionali spesso non lavorano in sinergia e sono ancora troppi i pregiudizi e le ideologie, con la conseguenza che spesso i cittadini lamentano di non sentirsi sufficientemente tutelati dai fattori ambientali lesivi della salute umana. Non sono rari, infatti, i casi in cui, pur in assenza di specifiche violazioni delle leggi ambientali, si determina comunque un danno alla salute dei cittadini.

Ben venga quindi, in questo quadro, un provvedimento che valorizzi e metta a sistema quelle competenze specialistiche dedicate ai controlli ambientali che, dal 1993 in poi, sono state costruite e dia agli stessi controlli ambientali una forza maggiore. Infatti, in questi anni, si è proceduto a macchia di leopardo: in alcune Regioni Agenzie regionali costituiscono delle strutture di eccellenza, mentre in altre Regioni il funzionamento è nettamente peggiore; inoltre non tutte le Agenzie regionali godono di certezza di finanziamenti, e questo costituisce un serio problema.

Oggi, poiché ambiente e salute stanno razionalmente insieme e oramai è pacifico che si debbano superare tutte le difficoltà interpretative che possono aver portato la Sanità quasi a disinteressarsi delle questioni ambientali, non possiamo che guardare con fiducia a questa riforma, che conferma lo sforzo

di omogeneizzare le attività delle Agenzie di protezione dell'ambiente sparse nel territorio nazionale e di configurare con chiarezza i ruoli e le funzioni di ISPRA.

Riteniamo, infatti, che l'aspetto più qualificante del provvedimento sia quello di aver avvistato nei LEPTA, cioè i livelli essenziali di tutela ambientale, il minimo comune denominatore per tutte le Agenzie regionali. Si tratta di un Sistema che interagisce con la Sanità e con i LEA (livelli essenziali di assistenza sanitaria), per garantire il perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva; un sistema che costituirà un livello uniforme in tutto il territorio nazionale per le attività di monitoraggio, controllo, ricerca finalizzata, sviluppo delle conoscenze e diffusione dei dati tecnico-scientifici, supporto tecnico-scientifico.

Veramente questo nuovo Sistema nazionale può rappresentare una svolta e un salto di qualità, non dimenticando però mai il contenimento della spesa e un'applicazione più pregnante del principio del «chi inquina paga».

Pertanto, dal nostro punto di vista, l'approvazione di questo provvedimento è non solo importante, ma anche necessaria, per permetterci di lavorare con una migliore qualità; e non solo per consentirci di raccogliere una sfida importante di protezione dell'ambiente, ma soprattutto per cementare una relazione tra ambiente e salute, che deve essere oltremodo rinsaldata non solo nella politica e nell'amministrazione, ma anche nel tessuto produttivo del nostro Paese. Le problematiche ambientali, infatti sono trasversali e rilevanti in ogni settore della vita. Di questo i cittadini si sono accorti già da tempo e ci chiedono di prestare sempre più attenzione alla salute dell'ambiente, che inevitabilmente diventa salute per l'essere umano e che sempre più diventerà domanda di sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente agricolo.

Ben venga quindi questo provvedimento. Ben vengano tutte le misure di modernizzazione di un Sistema di protezione ambientale che, troppo spesso e troppo a lungo, ha scontato uno stato di inadeguatezza e di arretratezza legislativa, a cui oggi abbiamo l'occasione di porre fine.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame ha a oggetto un tema di particolare rilevanza in un Paese che sta lavorando per un livello sempre più alto di tutela dell'ambiente. L'istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente non solo è finalizzato ad armonizzare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le attività delle Agenzie sul territorio, le ARPA, ma soprattutto realizza un sistema integrato di controlli coordinati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Storicamente, prima con la legge n. 61 del 21 gennaio 1994 (istituzione Agenzia nazionale protezione ambientale) e successivamente col decreto-legge n. 112 del 2008 (istituzione dell'ISPRA), le Agenzie per la protezione ambientale hanno sempre rappresentato il soggetto istituzionale competente e di riferimento a livello locale per tutte le questioni in materia ambientale. Inoltre, le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, di prevenzione, controllo e vigilanza finalizzate alla protezione dell'ambiente sono state integrate con funzioni di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni nonché agli enti pubblici.

Vale la pena ricordare, per l'appunto, che le Agenzie sono state istituite al fine di rispondere in modo adeguato e tempestivo alle istanze esterne, sia per quanto riguarda gli eventi a impatto ambientale sia con riferimento alla ricca normativa di riferimento sempre in evoluzione. Quindi, le funzioni svolte - indubbiamente di natura pubblica - riconducono l'applicazione sistematica di conoscenze tecniche e scientifiche organizzate al fine di supportare e implementare le politiche regionali in materia di ambiente. Nondimeno, il quadro istituzionale di riferimento individua, quali principali interlocutori di riferimento, i soggetti pubblici e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel disegno di legge che andiamo ad approvare, mi trovo particolarmente concorde con la riorganizzazione della struttura, coordinata a livello centrale e armonizzata a livello regionale.

Certo, la clausola di invarianza finanziaria, inserita ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ci

ricorda che il momento attuale impone alle pubbliche amministrazioni di essere improntate all'efficienza, all'efficacia, ma soprattutto al contenimento dei costi. Sicuramente, il nuovo metodo che si verrà a creare per gestire e pianificare l'azione pubblica in materia ambientale - che, ricordo a tutti, andrebbe inteso sempre più come prevenzione e sempre meno come risposta alla emergenza - dovrà essere un concreto supporto tecnico-scientifico, assicurato dalla rete delle Agenzie e dall'ISPRA, che svolgerà ricerche, monitoraggi, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente e del territorio. In questa direzione si colloca la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

Un altro punto di seria riflessione è, poi, quello di una gestione sempre più sostenibile del territorio e delle sue risorse. Difatti, per affrontare la sfida imposta dai cambiamenti climatici, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di gestione eco-compatibile del territorio, non basta solo un'integrazione della normativa nazionale con quella comunitaria, ma occorre anche una diffusa presa di coscienza del rispetto del territorio, delle sue caratteristiche e della prevenzione dei rischi in cui può incorrere. La spinta propulsiva, infatti, che hanno dato soprattutto le normative comunitarie ha profondamente modificato il diritto ambientale e riformato l'amministrazione pubblica, riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale delle politiche ambientali nello sviluppo economico del Paese.

Approvo con molta soddisfazione anche l'impostazione data al nuovo Sistema nazionale di protezione ambientale introdotto da questo provvedimento: esso svolgerà un autonomo ruolo, un ruolo tecnico-scientifico e non più solamente operativo delle amministrazioni pubbliche, alle quali era ricondotta la vigilanza.

A dire il vero, anche il ruolo operativo di vigilanza è stato potenziato con l'acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte del personale, prevedendo che a tale personale siano garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. Questo comporterà maggiori responsabilità nella gestione, pur restando comunque sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto riguarda l'ISPRA, e delle Regioni, per quanto riguarda invece le ARPA.

Concludendo, il mio personale giudizio è certamente positivo, confermando un ulteriore passo avanti, con questo disegno di legge, dopo l'introduzione, lo scorso anno, della legge n. 68 sui reati ambientali, verso la comprensione e la risoluzione dei complessi problemi legati all'ambiente.

Tutto questo non basta probabilmente, aspettiamo di compiere altri passi come, ad esempio, il disegno di legge sul consumo di suolo o una nuova normativa sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

La ottimale gestione del territorio rappresenta la sfida per l'eccellenza futura: procediamo su questa strada. *(Applausi del senatore Laniece. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

[*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati e testimonia l'importanza del tema e della necessità di addivenire a soluzioni condivise. È proprio per questo motivo che la Commissione 13a al Senato non ha voluto apportare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, tranne l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria della quale sinceramente, a nostro parere, non c'era esplicitamente bisogno, ma che, in ottemperanza ai Regolamenti e anche alla legge, siamo stati costretti ad inserire.

Il tema delle Agenzie ambientali è piuttosto datato perché, in effetti, nasce all'indomani del *referendum* del 18 aprile 1993, che vide l'83 per cento degli italiani votare «sì» riguardo all'ipotesi di enucleare le mansioni di controllo sull'ambiente dalle strutture delle organizzazioni sanitarie al fine di esaltarne la specificità e, quindi, con la consapevolezza di quanto fosse importante, già a quel tempo, un controllo reale sull'ambiente, con tutte le implicazioni che derivano e derivarono da quella intuizione.

Infatti, è precisamente da quel momento che ha avuto inizio un percorso di natura normativa,

organizzativa ed operativa a conclusione del quale si è costituito un sistema di Agenzie, che annovera 10.000 persone, impegnate su tutto il territorio nazionale in opera di prevenzione sanitaria e in campo ambientale.

A seguito degli esiti del *referendum*, fu promulgata la legge n. 61 del 1994, che conteneva disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali, sull'istituzione dell'Agenzia nazionale e indicava anche che Regioni e Province autonome si dotassero, attraverso proprie leggi, di Agenzie regionali. Le leggi regionali sono state promulgate in un arco temporale piuttosto lungo, durato circa dieci anni, fino al 2006 e per molte Agenzie e Regioni, dopo la prima legge istitutiva, vi sono già stati significativi aggiornamenti normativi.

Ma bisogna riconoscere come ciascuna Regione, nella propria autonomia, ha lavorato e legiferato in maniera diversa, istituendola propria Agenzia ambientale, in modo sicuramente non omogeneo su tutto il territorio nazionale, per cui il panorama nazionale risulta essere composito, con Agenzie che hanno diversi compiti, diverse funzioni, diverse organizzazioni e anche diverse dimensioni.

Questo crea non solo una disomogeneità teorica sul territorio nazionale, ma anche una certa distonia che, in un certo qual modo, crea difficoltà a cittadini e imprese. Basti pensare a grandi imprese, che lavorano su tutto il territorio nazionale che si trovano a impattare, Regione per Regione, con regolamenti, procedure e *iter* procedimentali completamente diversi l'uno dall'altro.

È altrettanto vero, però, che le problematiche operative, che costituiscono il fulcro di quasi tutte le Agenzie, e i controlli sulle fonti di emissione e i monitoraggi sullo stato dell'ambiente presentano, viceversa, problematicità omogenee a cui bisogna dare risposte univoche, qualsiasi sia il territorio dove vivono i cittadini.

Vi sono, dunque, alcuni aspetti del complesso lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema che dovranno essere chiariti, a partire dalla necessità di garantire una definizione di sistema agenziale che oggi non può che essere un sistema organizzativo in grado di dare risposte tecniche efficaci a costi minimizzati.

Le attese più forti sono sul cambiamento e sulla stabilizzazione del ruolo e delle funzioni delle Agenzie ambientali, ruolo che deve cambiare perché oggi sta cambiando il modo di essere della pubblica amministrazione. Deve cambiare poiché deve consolidare l'importante aspetto tecnico di ciascuna Agenzia a supporto della prevenzione sanitaria e ambientale; deve cambiare poiché la sensibilità dei cittadini, nelle materie ambientali e di prevenzione della salute collettiva, intesa come bene primario da tutelare, è sempre crescente e ha bisogno di risposte chiare e trasparenti, oltre che tecnicamente ineccepibili.

Pertanto, l'articolato del disegno di legge provvede all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (il cosiddetto Sistema nazionale), di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente, della tutela delle risorse naturali e della realizzazione del principio "chi inquina paga". Peraltro, la norma è in assoluta coerenza con quella modifica approvata, proprio qui in Senato, nell'*iter* parlamentare della riforma costituzionale, che ha voluto inserire proprio l'ambiente tra i beni sottoposti a tutela costituzionale come interesse primario per il Paese.

Il Sistema nazionale ha una pluralità di compiti ben definiti, tra cui il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle "pressioni sull'ambiente", l'attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché la collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione, l'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente

derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali, le funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

Il provvedimento definisce inoltre le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e trasferisce alla stessa ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino.

Si attribuisce inoltre alle Agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le Agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali nei rispettivi territori di competenza. Credo che questo sia un concetto fondamentale, perché proprio questi livelli essenziali costituiscono quel livello minimo omogeneo che deve valere su tutto il territorio nazionale e che il Sistema nazionale è pertanto tenuto a garantire, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'ISPRA dovrà infatti programmare le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento di questi livelli essenziali sull'intero territorio nazionale e garantire l'approvazione del programma che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani e delle attività delle singole Agenzie.

Al fine di uniformare a livello nazionale le modalità di analisi dei dati, si è ritenuta opportuna la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale, al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali. Il Sistema nazionale è - sì - tenuto a ricorrere in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni, ma, sapendo quanto sia notevole la mole di lavoro, ha anche la possibilità di rivolgersi, alla bisogna, ai laboratori esterni, che devono però rispondere a quei criteri di omogeneità che, come ho detto, valgono su tutto il territorio nazionale.

Per finanziare l'attività dell'ISPRA si prevede la concessione di un contributo statale che si configura come integrativo rispetto alla dotazione ordinaria, quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Tutto questo consente all'ISPRA e alle Agenzie l'assunzione di personale e l'acquisizione di beni strumentali per le finalità della legge e nei limiti delle risorse finanziarie indicate.

Appare evidente, quindi, che la strada che il disegno di legge in esame intende percorrere è quella di un'uniformità di mansioni da compiere in trasparenza e nel raggiungimento di un livello davvero efficiente di monitoraggio e salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, propositi, questi, che soltanto un'univoca normazione è in grado di assicurare.

Il tutto è coerente con tutti i passi che abbiamo percorso in questa legislatura in tema di tutela dell'ambiente (dalle norme sul dissesto idrogeologico, alle disposizioni volte a salvaguardare il consumo del suolo, al testo sui reati ambientali, al collegato ambientale) e la celerità che in Commissione abbiamo assicurato all'esame del provvedimento e, mi auguro, l'analoga celerità in Assemblea stanno a dimostrare il nostro reale intendimento.

Signora Presidente, mi sia consentita un'ultima notazione. Questa legge è sicuramente una buona legge. A mio avviso, tuttavia, approvato questo provvedimento, bisognerà fare un ulteriore passo in avanti, cercando di capire e intuire quali siano i settori della ricerca che non ha più senso che stiano dentro l'ISPRA o il Sistema nazionale delle Agenzie e debbano confluire in un grande sistema della ricerca pubblica, che può essere garantito dalle università e dal CNR. La scissione tra sistema delle Agenzie e sistema della ricerca può sicuramente garantire una migliore efficienza del sistema delle Agenzie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

[PUPPATO](#) (PD). Signora Presidente, come hanno detto il presidente Marinello e alcuni colleghi che lo hanno preceduto, il disegno di legge in esame si inserisce nell'ampio processo riformatore che vede al

centro l'ambiente, dopo molti anni di assenza di politiche ambientali.

Dobbiamo proprio dire che, in continuità con la legge n. 68, approvata lo scorso anno e di cui stiamo valutando l'efficienza sul fronte dei delitti contro l'ambiente, e la legge n. 221, approvata alla fine dello scorso anno (il cosiddetto collegato ambientale), si porta a compimento un naturale processo di revisione della rete di tutela dei corpi ispettivi e delle Agenzie preposte di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risente ampiamente del tempo trascorso.

In parte è stato già detto cosa contiene il presente disegno di legge. L'istituzione, all'articolo 1, del Sistema nazionale azionale a rete per la protezione dell'ambiente è lo strumento di base indispensabile per addivenire in Italia a una maggiore omogeneità ed efficacia dell'esercizio dell'azione sia conoscitiva, che di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche indispensabili di sostenibilità. È un dato di fatto come 21 Agenzie abbiano portato in evidenza in questi anni che ruoli e risorse differenziate e assolutamente non omogenee hanno di fatto impedito che la qualità ambientale potesse essere istituita a sistema Paese, con una convergenza di strategie operative e di modalità di esercizio nei compiti istituzionali. Si è quindi generata incertezza per le aziende e per i cittadini, ma anche perplessità, incertezza e incoerenza per le stesse realtà istituzionali comunali e per gli operatori economici.

L'articolo 9 istituisce i LEPTA. Dopo aver previsto in Costituzione le prestazioni *standard* (e non soltanto i costi *standard*) ed essere andati a ricercare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS), oggi inseriamo la piccola grande rivoluzione rappresentata dai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali. Questi richiederanno definizioni di *standard* qualitativi e normativi, nonché degli stessi costi *standard*, ma direi che è un passo avanti di straordinaria chiarezza e trasparenza; insomma, viene messo nero su bianco il livello della qualità di aria, suolo e acqua cui hanno diritto i cittadini italiani. Speriamo quindi che questo proceda nella salvaguardia della biodiversità, nei monitoraggi corretti per i cambiamenti climatici, nella verifica del dissesto idrogeologico. Anche solo pensando alle autorizzazioni, alle verifiche e ai controlli obbligatori, quali quelli previsti dalle varie autorizzazioni ambientali integrate, dalle valutazioni ambientali strategiche (VAS) e dalle valutazioni d'impatto ambientale (VIA), effettivamente ritenere che ci sia una rete omogenea, che si muove in maniera pressoché omogenea in tutto il territorio nazionale, rende davvero possibile pensare a un futuro molto diverso rispetto al passato.

Vorrei infine evidenziare, in ultimo ma non per importanza, come il disegno di legge in discussione porta serenità, chiarezza e collaborazione reciproca tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, oltre che per le stesse ARPA. Abbiamo da sempre sostenuto che per portare avanti con successo il tema del rispetto ambientale per uno sviluppo sostenibile è necessario un gioco di squadra, che metta in sinergia e a frutto tutte le capacità che abbiamo.

Penso che questo sia, in estrema sintesi, quanto mi sentivo di dire sul disegno di legge in esame. Aggiungo, a completamento, quello che molti esponenti di maggioranza e di minoranza hanno ritenuto essere l'unico elemento di opacità di questo disegno di legge e che speriamo di sanare in tempi rapidi: non si può immaginare di fotografare una realtà disomogenea trasformandola in omogenea senza prevedere, inevitabilmente, un livello legislativo che produca un'azione di livellamento e quindi di qualità tale per cui tutte le Agenzie locali siano messe sullo stesso piano, o un intervento economico da parte dello Stato, affinché effettivamente il Paese riparta e tutte le Regioni in maniera identica possano addivenire alla stessa qualità ambientale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento di cui discutiamo, vorrei soffermarmi su di un fatto che è stato fondamentale per il sistema agenziale: mi riferisco al *referendum* abrogativo del 1993, con il quale i cittadini hanno chiaramente manifestato la volontà di sottrarre al Servizio sanitario le competenze in materia di protezione ambientale al fine di garantire una maggiore autonomia alle Agenzie. Questo è un dato particolarmente rilevante non solo

perché da quel momento in poi si è costituito effettivamente il sistema delle Agenzie ambientali, ma soprattutto perché rappresenta uno dei pochissimi casi in cui si è dato seguito alla volontà popolare, evento anomalo per i Governi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Lo sa bene il Governo Renzi, che non solo non tiene in considerazione la volontà referendaria espressa nel 2011 da 26 milioni di italiani relativamente alla gestione dell'acqua pubblica, ma anzi si spinge oltre. Come sapete tutti bene, in modo palese questo Governo sta calpestando il diritto e dovere di voto dei cittadini: in occasione dell'ultimo *referendum* sulle trivelle Renzi ha invitato i cittadini a non andare a votare, solo per favorire le *lobby* dei petrolieri. Secondo il nostro punto di vista questo è inaccettabile.

Ma torniamo alle Agenzie. Il disegno di legge di cui discutiamo oggi è il frutto di un lavoro di coordinamento che è stato svolto anche grazie al Movimento 5 Stelle, considerato che uno dei disegni di legge è a prima firma del collega Massimo De Rosa, così come già successo per il disegno di legge sui reati ambientali. Tale lavoro congiunto è stato possibile però solo alla Camera, considerato che qui in Senato non ci è stata data l'opportunità di intervenire con puntuali proposte (tutti gli emendamenti, in Commissione, hanno ricevuto parere contrario) ed è da rilevare che il provvedimento è stato parcheggiato in Commissione ambiente da aprile 2014.

C'è stato un vero e proprio ostruzionismo da parte del Governo, che evidentemente non digerisce questo testo e ha cercato di bloccarlo in tutti i modi. Eppure, in Commissione non vi è stata una contrapposizione fra i vari Gruppi politici, ma solo da parte del Governo che, come fa ormai spesso, si è intromesso con forza nell'ordinaria attività parlamentare.

Avevamo deciso, infatti, con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, al solo scopo di agevolare la conclusione dei lavori, di non apportare alcun ulteriore cambiamento al testo, ma di limitarci alla presentazione di ordini del giorno. Ma fino alla fine abbiamo dovuto subire l'ennesimo atto di prepotenza, con l'emendamento del relatore dell'ultimo minuto, non emendabile, scritto su richiesta della Ragioneria di Stato che, guarda caso, dopo un anno ha cambiato idea, inserendo una clausola di invarianza economica su tutto il provvedimento.

Il disegno di legge sulle Agenzie dovrebbe essere considerato come il giusto completamento del disegno di legge sugli ecoreati. In effetti, che senso ha prevedere sanzioni per i reati ambientali se poi non si può contare su un'attività di controllo coordinato sul territorio necessaria per la tutela ambientale?

Non posso in tale contesto non denunciare che il sistema di protezione dell'ambiente progettato, non potrà contare sul valido supporto tecnico del Corpo forestale. Il sistema di coordinamento ambientale, infatti, non si concilia con l'assurda decisione del Governo di sopprimere il Corpo forestale dello Stato, l'unico corpo di polizia da sempre impegnato in materia ambientale, il cui ruolo speciale e specialistico è ormai in modo definitivo compromesso con l'accorpamento nell'Arma dei carabinieri.

Nelle nostre intenzioni ARPA e ISPRA devono diventare enti che stanno dalla parte del cittadino, che agiscono per tutelare la salute, l'ambiente e il territorio, il vero patrimonio dello Stato. Anche per questo abbiamo proposto, con un ordine del giorno, che a coloro che esercitano funzioni ispettive venga riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, andando tra l'altro a porre fine ad una discriminazione che si verifica tra le varie Agenzie regionali. Oggi, infatti, a macchia di leopardo alcune ARPA riconoscono tale qualifica a tutti coloro che svolgono funzioni ispettive. È necessario, quindi, un intervento specifico onde evitare disuguaglianze.

Devo segnalare che alcuni punti, che riteniamo particolarmente rilevanti, non sono stati accolti: avremmo voluto Agenzie più indipendenti e autonome, che svolgessero controlli anche sulle scelte politiche in materia di ambiente, analizzando dal punto di vista tecnico le conseguenze sul territorio delle scelte fatte in questi Palazzi.

Purtroppo, non siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi perché è mancato l'appoggio della maggioranza, ma abbiamo migliorato di molto il testo. Ad esempio, abbiamo introdotto dei vincoli per cui le figure, come i direttori generali e i presidenti, debbano essere necessariamente figure di rilievo

per competenza tecnico-scientifica e prive di conflitti con altre cariche. Abbiamo, anche in tale contesto, detto no alla casta e alle scelte imposte dall'alto, puntando sul merito e sulle competenze.

Inoltre, abbiamo inserito degli indirizzi per far tendere il sistema delle Agenzie ai massimi *standard* tecnico-scientifici internazionali. In questo modo, i tecnici tenuti al monitoraggio lo faranno con i sistemi più all'avanguardia e più efficaci che ci siano, con *standard* che, tra l'altro, saranno soggetti ad un adeguamento costante in base alle eventuali criticità ambientali emerse.

Altra caratteristica a «5 Stelle» che si rintraccia nel disegno di legge è la creazione di un *database* di dati ambientali accessibile, in modo che i dati ambientali siano trasparenti e fruibili a chiunque, soprattutto ai semplici cittadini, che riscontrano molte difficoltà burocratiche.

Al di là del contenuto, permettetemi, infine, di fare una riflessione sulle modalità di attuazione della disciplina. La maggior parte degli articoli rinvia infatti a successivi decreti attuativi, problema evidenziato non solo da noi ma anche da vari soggetti auditi in Commissione, come ad esempio la AssoArpa, che ha rilevato il fatto che il provvedimento, non essendo *self-executing*, può generare non poche incertezze e ritardi applicativi.

Considerato che siamo abituati non solo ai ritardi ma molto spesso alle inadempienze amministrative, abbiamo presentato al proposito un emendamento ed anche un ordine del giorno, con i quali proponiamo di inserire un apposito sistema sanzionatorio collegato al ciclo delle *performance*, in modo che il soggetto responsabile dell'adozione dell'atto amministrativo possa essere maggiormente responsabilizzato, anche con eventuali sanzioni disciplinari.

Altra questione particolarmente delicata è il finanziamento delle Agenzie. È chiaro che se non si prevedono risorse adeguate, ogni fonte di entrata può andare a compromettere l'indipendenza del sistema delle Agenzie. Per questo motivo, avevamo proposto che venisse disposta la garanzia di un finanziamento imparziale, destinando, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente. Inutile dirvi che non ci avete ascoltato.

Il Movimento 5 Stelle ha proposto altresì la creazione di un apposito fondo ambientale, nell'ambito del Fondo unico giustizia, finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, destinato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

Come ho già anticipato, nell'ultimo giorno di esame del provvedimento in Commissione ambiente è arrivato l'emendamento suggerito dalla Ragioneria sull'invarianza economica. Le risorse previste erano già risicate, se non vi devono essere ulteriori oneri, come faranno ad esercitare le loro funzioni queste Agenzie? Significa che diventa un provvedimento di facciata e che, all'atto pratico, non vi è la possibilità di lavorare concretamente.

Non si comprende, inoltre, come mai la Ragioneria faccia una valutazione diversa da quella fatta alla Camera e perché abbia impiegato un anno per farla. La verità è che si tratta solo di un altro tentativo di impantanare il provvedimento. Infatti ora, con questo nuovo intervento modificativo, il testo dovrà tornare nuovamente all'esame della Camera, spero per non essere nuovamente insabbiato.

Concludendo, sono trascorsi ormai due anni da quando questo provvedimento è stato incardinato in Commissione ambiente in Senato, ed è stato tenuto fermo in attesa che il Governo decidesse quando e come portarlo in Aula. Eppure, questo disegno di legge aveva incontrato il favore della maggioranza dei Gruppi politici. Certo, si poteva ulteriormente migliorare, ma quantomeno poteva essere votato già da tempo, se non fossimo stati costretti a sottostare ai capricci di un Governo che si mette sempre di traverso, dimenticandosi che il potere legislativo è ancora nelle mani delle Camere e che il Governo dovrebbe semplicemente essere un organo "esecutivo". Ma ormai siamo ben consci dello stato dittatoriale nel quale siamo caduti e di cui sicuramente ci libereremo presto. Nel frattempo, ci auguriamo che questo provvedimento riesca a passare, almeno così com'è. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ribadisco il parere del mio Gruppo, che è sostanzialmente positivo, così come è stato espresso alla Camera.

Purtuttavia, non posso non esprimere alcune preoccupazioni. Partendo dalla coda, la prima preoccupazione è di carattere finanziario, legata alla clausola di invarianza di spesa piuttosto che non ad una ricerca, molto più correttamente, di quella che sarebbe stata una copertura finanziaria, perché, da che mondo è mondo, non si ristrutturano i Ministeri e non si introducono nuove Agenzie e nuovi organi collegiali senza provvedere minimamente a spendere un po' di denari. Quindi, ancora una volta, ci si trincerava dietro una clausola di invarianza finanziaria che è solamente un'indicazione formale. Da questo punto di vista, d'accordo con il Presidente della Commissione bilancio e con gli altri Gruppi, presto avvieremo un affare assegnato, come si dice in gergo parlamentare, per controllare se tutte queste clausole grazie alle quali passano le leggi, perché vengono esentate dalla censura dell'articolo 81, effettivamente poi non producano un aggravio di spesa pubblica.

Infatti, la sensazione che abbiamo è che queste clausole, come quelle che spesso leggiamo nei pareri della Commissione bilancio («nel presupposto che si riesca, con le stesse somme, ad assolvere ai nuovi compiti») abbiano un significato puramente formale. Ma, secondo il mio giudizio, esse sono anche allarmanti, perché, se è vero che cose nuove si possono fare con gli stessi stanziamenti, questo allora significa che nei Ministeri ci sono degli sprechi. Il presupposto che questo non comporti un aggravio di spesa significa che le cose che si facevano prima venivano fatte con somme esorbitanti rispetto alle necessità, dato che ci sono, nei capitoli di bilancio, spazi per poter assolvere a nuovi compiti. Questa preoccupazione è di carattere specifico per quanto riguarda questa norma, ma è anche di carattere generale, riguardo alle tante norme che stiamo varando e che dovrebbero non comportare aumenti di spesa, ma che in realtà ritengo comporteranno aumenti, anche sensibili, di spesa. Ce ne accorgeremo in occasione dell'esame del rendiconto, anche se, purtroppo, molto spesso i rendiconti sono la cosa che in questo Parlamento passano nella maniera più veloce e più acritica, rispetto a tanti altri provvedimenti, mentre dovrebbero essere veramente analizzati dal Parlamento.

Detto questo e venendo alla sostanza del provvedimento, diciamo che si tratta di un tentativo di riordino di competenze di controllo ambientale, che però sa molto di normalizzazione. Negli ultimi tempi, abbiamo assistito ad una certa difficoltà, dal punto di vista degli organi statali preposti al controllo ambientale, a dire la verità; essi cercano invece di arrampicarsi sugli specchi, per avallare alcune scelte governative. L'ultimo caso emblematico, che è stato già ricordato, è stato quello di alcune valutazioni di impatto ambientale rese in termini molto vaghi relativamente alla vicenda delle trivellazioni e, soprattutto, delle attività di ricerca e di prospezione a mare. C'era sempre stato, nel tempo, un parere assolutamente critico da parte dell'ISPRA e da parte di altri organi di controllo ambientale, ma alla fine, per "compiacere" l'indirizzo governativo, questi pareri sono stati resi in maniera molto più politica che non tecnica (mi limito a questa piccola osservazione).

Quindi questo provvedimento, che vuole mettere ordine e che reintroduce una sorta di regia centrale su quella che veniva ritenuta un'eccessiva frammentazione, alle volte anche contraddittoria, tra un ente regionale e l'altro, spero e vorrei che non sia un tentativo di normalizzazione, anche dal punto di vista ambientale, di un'attività di controllo e di un'attività di intervento che deve essere assolutamente e ferreamente efficiente e soprattutto organizzata su criteri di verità scientifica e non su criteri di esigenza politica. Questo è quello che noi temiamo dal punto di vista del rapporto, che diventa sempre più di dipendenza, tra autorità politica e organismo tecnico. Questo ci preoccupa, perché nel nostro Paese esistono enormi varietà di situazioni dal punto di vista ambientale. Qui si tende non tanto e non solo a razionalizzare, che potrebbe anche essere giustificabile, ma si tende anche ad omogeneizzare, su scala nazionale, alcune valutazioni che invece dovrebbero trovare non tanto nella dimensione regionale, dal punto di vista amministrativo o geografico, ma nella dimensione locale la valutazione di alcune caratteristiche che sono assolutamente differenti tra un punto e l'altro del nostro Paese.

Noi abbiamo chiesto che l'attività dell'ISPRA e dell'Agenzia diventi supporto non solamente dei livelli nazionali e regionali, ma anche dei livelli comunali. Credo che l'emendamento non sarà approvato,

perché l'indirizzo è quello di varare il testo nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati e quindi di renderne definitiva la lettura, tranne che per l'articolo 17, che poi andrà alla Camera ? immagino ? per una rapida ratifica. Abbiamo chiesto questo perché riteniamo che, con i tempi che corrono, soprattutto di esigenze della finanza locale, un'Agenzia nazionale possa essere effettivamente di supporto ai Comuni nelle loro esigenze.

Recentemente abbiamo assistito a una vicenda incredibile: il Ministero dell'economia ha chiesto ai Comuni di Augusta e Priolo di pagare l'infrazione comunitaria di 400.000 euro l'anno per il mantenimento delle zone dei siti inquinati. È assolutamente indescrivibile quello che sta accadendo nei rapporti tra gli enti locali il Governo: un Comune, che già dovrebbe chiedere miliardi di danni dal punto di vista ambientale per il ripristino di zone straordinariamente belle e dalle straordinarie potenzialità di sviluppo economico nel senso buono del termine, nei settori del turismo e dell'agricoltura, si trova costretto - o "invitato" - a pagare l'infrazione comunitaria dovuta all'inquinamento, per scelte assolutamente disastrose dal punto di vista ambientale - ma io dico, anche dal punto di vista sociale, industriale ed economico - fatte non certo da quel Comune. Non sono stati certamente i Comuni di Augusta e Priolo, infatti, a chiedere l'insediamento delle raffinerie e delle strutture industriali inquinanti sul proprio territorio.

Il Ministero dell'economia ha chiesto a questi Comuni di pagare 400.000 euro l'anno di infrazione comunitaria perché mantengono le zone inquinate e prego i colleghi che non ci credono di controllare quello che dico e forse gli stessi Ministeri, che non dialogano tra di loro, non sanno che queste cose accadono. Ma se non sbaglio esiste una legge dello Stato che prevede che le zone inquinate debbano essere disinquinare a carico di chi le ha inquinate: ancora una volta il Governo tace, quando deve imporre a determinati soggetti di ripristinare l'ambiente spendendo le somme che è giusto spendere perché questo ambiente venga ripristinato.

Concludo Presidente, ringraziandola della cortesia e del tempo che mi ha concesso, esprimendo la speranza - e vigileremo su questo - non solo che dal punto di vista economico questa legge non abbia un impatto negativo, ma anche che, dal punto di vista dell'efficienza, essa non segni un passaggio alla normalizzazione degli indirizzi governativi di organismi tecnici, che non dovrebbero essere assolutamente non influenzati dagli indirizzi governativi e soprattutto dovrebbero difendere lo straordinario patrimonio di paesaggio e di ambiente del nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caleo. Ne ha facoltà.

[CALEO \(PD\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, cara Sottosegretaria, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi nasce da molto lontano. È una riforma su cui si discute da almeno otto anni e che, a due anni dalla sua approvazione alla Camera, per una modifica tecnica che non siamo riusciti ad evitare di inserire, stiamo rimandando alla Camera per la sua terza e, mi auguro, ultima lettura.

Come Partito Democratico e come Governo abbiamo messo in campo, durante questa legislatura, un pacchetto di norme per una vera e propria riforma ambientale che nel garantire maggiori tutele per l'ambiente favorisca il reale sviluppo della *green economy* nel nostro Paese. Perché la tutela dell'ambiente non è solo un imperativo morale, ma è soprattutto l'occasione per promuovere finalmente l'imprenditoria sana, quella che soffre la concorrenza di quanti operano nella zona grigia, ricorrendo all'illecito ambientale per risparmiare.

L'approvazione di questo disegno di legge, che riordina il sistema delle Agenzie ambientali, si rende quindi fondamentale per dare piena attuazione alle misure contenute nella legge sugli ecocreati e nel collegato ambiente, restituendo indipendenza e professionalità ai tecnici specializzati nella tutela ambientale, nonché contribuendo a riequilibrare le differenze tra le varie Regioni e a recuperare le situazioni di maggiore ritardo.

Non dobbiamo dimenticare, colleghi, che le domande e le preoccupazioni dei cittadini riguardo al tema della tutela ambientale e dei rischi per la salute richiedono da tempo una risposta da parte delle istituzioni, che sia credibile e al passo con i tempi. Da quando è iniziata questa legislatura numerosi sono stati i provvedimenti varati d'urgenza per limitare i danni ambientali e alla salute: ora è necessario cambiare paradigma, fornire nuove risposte, restituendo ad esempio agli organi tecnici preposti ai

controlli quell'autorevolezza indispensabile per far sentire i cittadini tutelati nel bene supremo che è la propria salute. La costruzione di un sistema di Agenzie di protezione ambientale, che garantisca conoscenza, trasparenza e professionalità diventa, quindi, una priorità assoluta. La loro costituzione, con la legge n. 61 del 1994, ha segnato un traguardo importante, ma ora è necessario andare oltre.

Sicuramente non partiamo da zero. Già oggi le Agenzie e l'ISPRA contano oltre duecento sedi al servizio del Paese, 600.000 campioni analizzati ogni anno, quasi 100.000 operazioni tra ispezioni e sopralluoghi, oltre 73.000 istruttorie e pareri, più di 11.000 operatori coinvolti. Si tratta di numeri importanti, ma che non garantiscono un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei controlli necessari. Le Agenzie del Sud sono sicuramente le più in difficoltà, nonostante spesso le emergenze ambientali riguardino proprio quelle Regioni. Pensiamo all'ILVA, alla terra dei fuochi, all'Isochimica in Campania, a Bussi in Abruzzo: sono tutti casi di cui spesso siamo chiamati ad occuparci in questa Assemblea. Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del sistema dei controlli. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme, di assoluta importanza, ma di articolare e regolamentare anche quella complessa attività di monitoraggio e raccolta dati, che serve per migliorare il grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali. In questo modo il decisore politico - cioè noi - potrà avere a disposizione dati certi, scientificamente validati, prodotti da organismi tecnici autonomi, che gli consentiranno di decidere in modo consapevole per il bene delle nostre comunità.

Vedete colleghi, ogni qual volta nel nostro Paese si prova a parlare della necessità di costruire un qualsiasi tipo di impianto o infrastruttura, si manifestano pesanti fenomeni di conflittualità sociale, spesso dovuta alla scarsa fiducia dei cittadini verso le istituzioni politiche e amministrative, ma anche verso quelle tecniche, sempre più accusate di essere asservite alle decisioni della politica, se non - peggio - a quelle del malaffare. Il provvedimento che andiamo a votare, quindi, contiene misure che, nel fornire più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA, definiscono in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, chiedono più professionalità a chi dovrà dirigere queste organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri, che saranno vincolanti per le autorità competenti.

Si costruisce un vero e proprio sistema a rete, coordinato dall'ISPRA. Rimane però la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, mettendo in rete numerosi laboratori provinciali. In questo modo si determinano dei livelli di prestazione tecnica ambientale uniformi per tutto il territorio nazionale, da Aosta a Trapani. Prevedere, inoltre, che esista una procedura autorizzativa, che sia unica per la stessa tipologia di impianti, significa non solo far bene all'ambiente, ma evitare anche una sorta di *dumping* industriale, per cui vi sono luoghi, a parità di legislazione, dove alcune attività inquinanti possono essere autorizzate e altri in cui questo non è permesso.

Mi avvio a concludere, signora Presidente. Avremo finalmente un sistema i cui dati siano considerati ufficiali. Le Agenzie regionali, dove già esistono eccellenze di grande livello, avranno in questo schema più autonomia, e anche l'ISPRA, in questo disegno, assume un ruolo più importante: non solo di supporto tecnico ai Ministeri, ma di perno di un sistema nazionale. All'ISPRA e ai suoi lavoratori va la mia solidarietà.

Credo sia importante in questo momento finanziare di più la ricerca e il monitoraggio e in futuro finanziare meno gli interventi di bonifica ambientale, che molte volte sono fatti anche da chi ha provveduto a inquinare.

Sicuramente alcuni nodi rimangono irrisolti, lo sappiamo; ogni provvedimento è migliorabile, ma sono anche convinto che oggi più che mai il nostro Paese abbia l'urgenza di dotarsi di un sistema per la protezione ambientale più forte, e questo provvedimento prova a farlo mettendo in campo un'organizzazione moderna e innovativa in grado di affrontare le complesse sfide che i tempi attuali ci impongono. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1959

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che è stata chiesta dal senatore Buccarella la dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 1959, recante l'estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti.

Ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, la discussione su tale richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 maggio. Seguirà la votazione per alzata di mano.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MOLINARI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (Misto). Signora Presidente, lo scorso venerdì, a Livorno, prima del Consiglio comunale che verteva sull'avviso di garanzia al sindaco Nogarin e all'assessore al bilancio per il reato ipotizzato di bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sulla municipalizzata, il consigliere di opposizione Marco Valiani è stato aggredito davanti al palazzo comunale.

Sembra - ed è stata presentata denuncia in tale senso - che l'autore dell'aggressione sia il marito di una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un fatto grave, sia perché dà prova dell'incapacità di una forza politica di mantenere il confronto politico sui binari della democrazia, sia perché non ho letto di alcuna condanna dell'atto da parte di loro rappresentanti locali o nazionali.

Richiamo pertanto all'attenzione delle massime autorità istituzionali la situazione di Livorno, che tanto ha dato alla storia di questo Paese, e la punizione oltremodo a cui sono condannati i suoi cittadini che avranno modo, appena gli sarà data la possibilità di votare - se quel sindaco e quella Giunta lo consentiranno - di sanzionarli con il libero voto.

Per quanto ci riguarda, e soprattutto mi riguarda, non è possibile minimizzare quei fatti - ripeto, soprattutto perché non ho sentito sollevarsi alcuna voce di condanna - che costituiscono ben più di un campanello d'allarme di quello che alberga nelle viscere del Movimento 5 Stelle.

È già successo in tempi bui, che hanno preceduto l'avvento della nostra Costituzione, che sia stata tollerata per cinico calcolo la violenza dello squadristo, e abbiamo visto dove il fascismo ci ha portato. Così come allora, permettere questo stato di cose facendo finta di nulla - e per la mia originaria appartenenza ne sento maggiormente la responsabilità - rende complici e non si può né si deve tacere.

Ribadisco la mia totale solidarietà a Marco e a quei cittadini che con lui sono opposizione in quel Comune.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo (che sono andati via; non importa!) faccio un intervento su una intervista rilasciata poco tempo fa dal procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, realizzata dalla «Reuters» e rilanciata recentemente dai giornali italiani.

Queste le affermazioni molto interessanti di Roberti: legalizzare la vendita di *cannabis* consentirebbe di assestare un duro colpo ai combattenti dello Stato Islamico così come alla criminalità organizzata italiana. La principale strada percorsa dalle partite di *cannabis* passa per Casablanca, in Marocco,

raggiunge l'Algeria, la Tunisia e quindi arriva fino a Tobruk, nella Libia orientale. Su tale percorso si trova Sirte, città che rappresenta uno sbocco sul Mediterraneo in mano ai miliziani dell'ISIS. Questi ultimi controllano certamente la via libica. Aggiunge poi Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, che le indagini hanno portato alla luce prove di legami instaurati tra i combattenti islamici e i narcotrafficienti italiani. Un sodalizio, quello tra mafia e Stato Islamico, che consente a quest'ultimo di sfruttare una quota dell'immenso e florido traffico di droga della criminalità organizzata, che vale - secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine - oltre 32 miliardi di euro l'anno (quasi due redditi di cittadinanza).

Franco Roberti lo conoscete e penso che lo stimiate. In Parlamento giacciono varie proposte, una, tra l'altro, dell'intergruppo rilanciata dal sottosegretario Della Vedova, che vede la firma di più di 300 parlamentari. Abbiamo purtroppo perso alcune occasioni, offerte da diversi provvedimenti, di depenalizzare la *cannabis* in questa legislatura ed abbiamo visto tornare nuovamente la legge sugli stupefacenti (con il senatore Giovanardi relatore), dopo che era stata dichiarata incostituzionale.

A questo punto dico: o questo Governo e questa maggioranza fundamentalmente non vogliono capire, sono stolti e ignoranti, oppure sono collusi con la mafia. Se questa è una via, un'arma per il contrasto alla mafia, ma soprattutto al terrorismo (senza parlare di tutti gli impieghi eccelsi di questa pianta in ambito industriale, medico, sanitario e quant'altro), non legalizzarla significa che probabilmente ci sono degli interessi di questo Governo e di questa maggioranza che vanno contro il Paese e a favore della mafia, ed evidentemente anche dell'ISIS. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, «è inaccettabile che l'orientamento sessuale» determini «offese», discriminazioni o «aggressioni», così come è inaudito che «ciò determini discriminazioni sul lavoro e nelle attività sociali ed economiche». Queste sono alcune delle belle parole che questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mettere per iscritto in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale contro l'omofobia che si celebra il 17 maggio, in particolare in Europa, come ricorrenza ufficiale istituita nel 2004 dalle istituzioni europee. Ed è stato molto utile e bello che oggi, non per la prima volta, il Ministero dell'istruzione abbia voluto inviare a tutte le scuole italiane una circolare in cui invita le scuole a mettere in campo delle azioni concrete per combattere tutte le discriminazioni e, fra queste, anche la discriminazione omofobica.

Questo naturalmente non significa che nel nostro Paese l'omofobia sia in calo; anzi, proprio in un momento, come è accaduto anche in altri Paesi nelle stesse circostanze, in cui i diritti delle persone omosessuali entrano finalmente a fare parte del corpo legislativo del Paese, entrano nel dibattito pubblico in primo piano, ecco che aumentano anche gli episodi e le recrudescenze omofobiche.

D'altra parte, oggi Arcigay, come tutti gli anni, ci ha consegnato un corposo *report* degli atti di omofobia accaduti negli ultimi dodici mesi, che ne elenca 104: sono solo quelli emersi e visibili, solo quelli riportati dai quotidiani del nostro Paese. Fra questi, due omicidi, due suicidi, più tanti casi di omofobia di tipo molto diverso. Voglio solo citarne alcuni perché non si pensi che queste cose non esistano. Vorrei partire da un fatto accaduto il 17 maggio dello scorso anno. Nella Giornata contro l'omofobia, di fronte a un gruppo che manifestava per il contrasto all'omofobia, un gelataio ha esposto un grande cartello in cui c'era scritto «genitori, tenete lontani i vostri figli dai gay»: un gesto simbolico in quella giornata.

Ma ci sono tante cose molto più gravi, come il caso di quel turista olandese di quarantun anni aggredito con insulti e percosse sul lungomare di Catania; come il caso di quel bambino di pochi anni che nella propria scuola è stato ripetutamente insultato finché la madre ha denunciato pubblicamente il fatto; fino al caso dell'uomo ucciso nella propria casa e ai tantissimi - come dicevo più di cento - casi accaduti lo scorso anno.

Il Parlamento deve per questo fare la sua parte. Noi oggi abbiamo chiesto, come Gruppo del Partito Democratico, in Commissione giustizia del Senato che si riprenda l'*iter* della legge contro l'omofobia,

impropriamente arrestatosi, e che si proceda all'esame della proposta di legge sull'istituzione, anche da parte del Parlamento italiano, della Giornata nazionale contro l'omofobia. Oggi abbiamo depositato, insieme a tanti altri senatori, un disegno di legge contro le cosiddette terapie riparative, quegli odiosi interventi di pseudo-guarigione dei ragazzi e delle ragazze omosessuali dalla loro identità, sessualità e personalità.

Mi auguro che, non solo attraverso gli atti formali che ho citato, ma anche attraverso atti normativi, questo Parlamento voglia dare un segno concreto per l'abbattimento di quell'altissimo livello di omofobia ancora presente nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BLUNDO](#) (M5S). Signora Presidente, colleghi, intervengo brevemente per esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza ad Alessandro Marcelli, attivista del Movimento 5 Stelle di Tagliacozzo, vittima, mentre stava lavorando nella sua lavanderia, di un ignobile atto di aggressione compiuto da tre uomini incappucciati, che nascondevano il loro volto. Esprimo la solidarietà di tutto il Gruppo per Marcelli, che ha sporto ovviamente denuncia e le indagini sono in corso.

Tra le ipotesi che vengono fatte dagli inquirenti c'è quella che l'aggressione, tra l'altro verificatasi nel giorno in cui nel suo negozio avrebbe dovuto svolgersi la riunione del *meetup* locale, sia riconducibile al suo impegno politico con il Movimento 5 Stelle e che sia un'aggressione che possa riguardare la lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative nella cittadina abruzzese di Tagliacozzo.

La mia vicinanza ovviamente non è legata solo al fatto che Alessandro Marcelli è un nostro attivista, ma è chiaro che sarebbe molto grave se la pista politica venisse confermata.

Sappiamo che possiamo essere spesso scomodi per qualcuno, ma è assolutamente inaccettabile che si usi la violenza fisica o psicologica per intimidire. L'episodio accaduto si aggiunge tristemente ad una lunga serie di queste azioni spesso subite da persone del Movimento, come la casa del sindaco di Pietraperzia e la macchina del candidato sindaco incendiata a Carini.

Confidando negli accertamenti della magistratura al fine di poter risalire il prima possibile ai colpevoli, noi tutti del Movimento 5 Stelle manifestiamo solidarietà. Non ci arrenderemo e daremo ogni supporto a questa lista, come a tutte quelle che si stanno impegnando per entrare nei numerosi Comuni d'Italia e per dare ai cittadini la possibilità di guardare con fiducia al futuro perché le soluzioni ai problemi le troveranno insieme e non ci sarà spazio per chi non ha adeguati argomenti e usa la violenza e gli atteggiamenti di bullismo e prevaricazione solo per intimidire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 maggio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,04).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (*)

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare ([1289-B](#))

(*) Il Senato approva, in seconda deliberazione, il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti

ARTICOLI DA 1 A 12 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», è sostituito dal seguente:

«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane,».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.

3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Anitori, Boccardi, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Perrone, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Stucchi, Tarquinio, Taverna, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, per attività della 3^a Commissione permanente; Ciampolillo e Filippi, per attività dell'8^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, Divina, Fazzone e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 13 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 2a Commissione permanente (Giustizia), approvata nella seduta del 10 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2016) 106 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 127*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 13 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 2a Commissione permanente (Giustizia), approvata nella seduta del 10 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi

1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 107 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 128).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 13 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 2a Commissione permanente (Giustizia), approvata nella seduta del 10 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) (Atto comunitario n. 122) (*Doc. XVIII*, n. 129).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro ambiente

Ministro beni e att. cult.

Ministro infrastrutture

Ministro politiche agricole

(Governo Letta-I)

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (2383)

(presentato in data 13/5/2016);

C.2039 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.902, C.948, C.1176, C.1909).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Tonini Giorgio

Modifiche alla legge n. 196 del 2009, con particolare riguardo al contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 (2382)

(presentato in data 12/5/2016);

senatore Stefano Dario

Delega al Governo per la revisione dell'istituto dell'enfiteusi (2384)

(presentato in data 05/5/2016);

senatore Pepe Bartolomeo

Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento (2385)

(presentato in data 11/5/2016);

senatori Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Santangelo Vincenzo, Serra Manuela, Bertorotta Ornella, Puglia Sergio

Istituzione del fondo passività ambientali, nonché modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (2386)

(presentato in data 11/5/2016);

senatore Buccarella Maurizio

Abrogazione della totale insequestrabilità ed impignorabilità dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (2387)

(presentato in data 12/5/2016);

senatore Compagna Luigi

Disposizioni in materia di accorpamento e riordino delle autorità amministrative indipendenti (2388)

(presentato in data 13/5/2016);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza (2389)
(presentato in data 16/5/2016);

senatore De Cristofaro Peppe

Disciplina dell'autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del comune di Napoli (2390)
(presentato in data 04/5/2016);

senatori Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (2391)
(presentato in data 16/5/2016);

senatori Angioni Ignazio, Albano Donatella, Astorre Bruno, Cardinali Valeria, Collina Stefano, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Esposito Stefano, Favero Nicoletta, Ferrara Elena, Filippin Rosanna, Fissore Elena, Lai Bachisio Silvio, Maturani Giuseppina, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Pezzopane Stefania, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Valdinosi Mara, Zaroni Magda Angela

Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" (2392)
(presentato in data 16/5/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2393)

(presentato in data 17/5/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza (2394)

(presentato in data 17/5/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (2395)

(presentato in data 17/5/2016);

DDL Costituzionale

senatore Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2396)

(presentato in data 17/5/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale (2397)
(presentato in data 17/5/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica (2398)

(presentato in data 17/5/2016);

senatore Lo Giudice Sergio

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in

materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno (2399)

(presentato in data 17/5/2016);

senatori Aiello Piero, Bilardi Giovanni, Gualdani Marcello, Liuzzi Pietro, Mandelli Andrea, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Dalla Tor Mario, Conte Franco, Viceconte Guido, Torrisi Salvatore, Gaetti Luigi, Pagano Pippo, Di Giacomo Ulisse, Gambaro Adele, Bianconi Laura, Zuffada Sante, Rossi Luciano, D'Anna Vincenzo, Romano Lucio, Caridi Antonio Stefano, Auricchio Domenico

Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006 (2400)

(presentato in data 17/5/2016);

senatori Lo Giudice Sergio, Battista Lorenzo, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, De Petris Loredana, Esposito Stefano, Ferrara Elena, Gotor Miguel, Idem Josefa, Mastrangeli Marino Germano, Migliavacca Maurizio, Molinari Francesco, Pagliari Giorgio, Palermo Francesco, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Puglisi Francesca, Ruta Roberto, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria

Modifiche al codice di procedura penale per il coordinamento delle norme sulla custodia cautelare in carcere delle donne madri o in gravidanza con le disposizioni relative alla sospensione della pena (2401)

(presentato in data 17/5/2016);

senatori Lo Giudice Sergio, Bocchino Fabrizio, Capacchione Rosaria, Cardinali Valeria, Cirinna' Monica, Dalla Zuanna Gianpiero, De Petris Loredana, Gatti Maria Grazia, Guerra Maria Cecilia, Idem Josefa, Lo Moro Doris, Lumia Giuseppe, Mastrangeli Marino Germano, Orellana Luis Alberto, Palermo Francesco, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia, Spilabotte Maria

Norme di contrasto alle terapie di conversione dell'orientamento sessuale dei minori (2402)

(presentato in data 17/5/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 3° e 4° riunite

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza (2389) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 16/05/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Pegorer Carlo

Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (2278)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/05/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche (2361)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cantini Laura ed altri

Modifiche all'articolo 143 del codice civile, in materia di soppressione dell'obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi (2253)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 17/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Manconi Luigi

Norme per l'adozione coparentale (2301)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/05/2016);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007 (2309)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.3329 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Russo Paolo ed altri

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (2371)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

C.2497 approvato in testo unificato da 7° Cultura (TU con C.3333);

(assegnato in data 17/05/2016);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Del Barba Mauro ed altri

Disposizioni in materia di sharing economy (2268)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 17/05/2016);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Taverna Paola ed altri

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili (2294)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 17/05/2016);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bencini Alessandra, Sen. Romani Maurizio

Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro (2352)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/05/2016).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - lo schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (n. 302).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 8a e 13a, che esprimeranno il parere entro il termine del 16 giugno 2016. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 6 giugno 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 16 luglio 2016.

La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 26 giugno 2016.

L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 16 giugno 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 2a Commissione entro il 6 giugno 2016.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 12 maggio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Serra San Bruno (Vibo Valentia), Ronsecco (Vercelli), Sangiano (Varese), Tagliacozzo (L'Aquila), Vieste (Foggia), Alife (Caserta).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 13 maggio 2016, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di dicembre 2015 (Atto n. 765).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 10 maggio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale per il Microcredito (E.N.M.), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 387);

della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 388).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Morra e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02839 della

senatrice Serra ed altri.

Il senatore Molinari e la senatrice Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02845 del senatore Bocchino ed altri.

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05798 del senatore Santangelo ed altri.

Mozioni

[FATTORI](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 9 maggio 2016 è stato pubblicato dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il "Rapporto nazionale pesticidi nelle acque - dati 2013-2014";

tale rapporto ha evidenziato, tra le altre, le seguenti criticità: 1) le acque superficiali "ospitano" pesticidi nel 63,9 per cento dei 1.284 punti di monitoraggio controllati (nel 2012 la percentuale era 56,9); nelle acque sotterranee, sono risultati contaminati il 31,7 per cento dei 2.463 punti (31 per cento nel 2012). Il risultato complessivo indica un'ampia diffusione della contaminazione, maggiore nelle acque di superficie, ma elevata anche in quelle sotterranee, con pesticidi presenti anche nelle falde profonde naturalmente protette da strati geologici poco permeabili; 2) nelle acque superficiali, 274 punti di monitoraggio (21,3 per cento del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti di qualità ambientali; 3) le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono: glifosato e il suo metabolita AMPA (acido aminometilfosforico), metolaclor, triclozolo, oxadiazon, terbutilazina e il suo principale metabolita, desetil-terbutilazina. Per quanto riguarda il glifosato e il metabolita AMPA, sono presenti rispettivamente nel 39,7 per cento e nel 70,9 per cento dei punti di monitoraggio delle acque superficiali; 4) i rilevamenti sul glifosato e il suo metabolita sono stati effettuati solo in Toscana e Lombardia;

nel primo capitolo del rapporto si legge: "Essendo concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, i pesticidi possono comportare effetti negativi per tutte le forme di vita. In seguito all'uso, in funzione delle caratteristiche molecolari, delle condizioni di utilizzo e di quelle del territorio, possono migrare e lasciare residui nell'ambiente e nei prodotti agricoli, con un rischio immediato e nel lungo termine per l'uomo e per gli ecosistemi";

i termini e le azioni di prevenzione, nonché quelle di analisi adottate nel rapporto sono quelle prescritte dal PAN (piano nazionale di azione) che recepisce la direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

il PAN prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extraagricole frequentate dalla popolazione, quali aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio con specifiche linee guida e misure di tutela ambientale con specifico riferimento alle acque potabili e di superficie;

considerato, altresì, che:

l'Ispra fornisce le linee di indirizzo che le Regioni, attraverso le agenzie regionali (Arpa) e secondo i piani di bacino, sono tenute a osservare ai sensi degli articoli 75, 94, 120 e altri del decreto legislativo n. 152 del 2006;

il 13 aprile 2016 il Parlamento europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni, e la Commissione europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;

la Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione mondiale della sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo, mentre l'Efsa (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) a novembre 2015 ha dichiarato che è "improbabile che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità per l'uomo"; l'assunto dell'Efsa è strettamente legato alle modalità con cui sono state condotte le sue valutazioni: rifiuto aprioristico di considerare gli studi caso-controllo sull'uomo, conclusioni formulate tenendo

conto unicamente dei pareri dello *staff* interno all'Agenzia e della documentazione tecnica prodotta dallo Stato membro relatore, in questo caso la Germania, tramite l'istituto federale tedesco per la valutazione del rischio (BfR Bundesinstitut für Risikobewertung), evitando ogni previa consultazione con i *panel* di altre istituzioni scientifiche;

da un'inchiesta del settimanale tedesco "Die Zeit", è emerso che col gruppo "Glyphosate task force" del BfR che ha stilato il rapporto, pare che collaborino i produttori di fitofarmaci che hanno chiesto di continuare a vendere il glifosato nell'Unione europea. La relazione prodotta dall'Efsa sul glifosato necessita di un approfondimento se non fosse che lo studio è stato reso pubblico;

al momento si attende la valutazione per la classificazione del glifosato a livello europeo, da parte dell'Agenzia ECHA (l'Agenzia di sicurezza sulle sostanze chimiche per la UE);

ritenuto, in ultimo, che:

ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono gli Stati membri a dover autorizzare di volta in volta l'immissione in commercio dei prodotti a base di pesticidi;

le agenzie regionali per la protezione ambientale si affidano a metodi multiuso di analisi delle acque mentre il glifosato e il suo metabolita AMPA necessitano di metodi e strumenti *ad hoc* presenti attualmente solo in Toscana e Lombardia;

al momento non esiste obbligatorietà di esperire analisi sulla presenza di glifosato nelle acque di superficie e in quelle sotterranee;

la mozione 1-00720 votata alla Camera dei deputati a prima firma dell'on. Silvia Benedetti (M5s) nella seduta del 27 ottobre 2015 impegnava, tra l'altro, il Governo a migliorare i controlli relativi alla presenza di glifosato nell'ambiente,

impegna il Governo:

1) a garantire su tutto il suolo nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolita AMPA;

2) a stanziare appositi fondi da destinare alle Regioni e conseguentemente alle Arpa per la dotazione di strumentazioni idonee al rilevamento del glifosato del suo metabolita sul modello di quanto avviene in Toscana e Lombardia;

3) a redigere e attuare nel minor tempo possibile un piano "glifosato zero" che preveda l'eliminazione del pesticida dall'uso e dal commercio entro il 2018.

(1-00571)

[DE PIETRO](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#), [VACCIAO](#) - Il Senato,

premessi che:

storicamente, i fattori ambientali hanno sempre avuto un considerevole impatto sui flussi migratori globali e, in futuro, il progressivo intensificarsi degli effetti derivanti da cambiamenti di varia natura, tra cui quelli climatici, fa prevedere un'importante crescita del numero di persone costrette a lasciare i rispettivi Paesi di origine;

flussi migratori, cambiamenti climatici e ambiente risultano essere strettamente correlati in una duplice direzione: così come un serio peggioramento delle condizioni ambientali o calamità naturali possono causare o intensificare fenomeni migratori, questi ultimi a loro volta possono comportare effetti significativi all'interno degli ecosistemi e in generale dei tessuti sociali dei Paesi di arrivo;

le stime relative a fenomeni migratori indotti dai cambiamenti climatici e ambientali in generale sono oggetto di intenso dibattito, fare delle previsioni sul tema è estremamente complesso. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), le proiezioni future sul potenziale numero di migranti ambientali entro il 2050 variano da 25 milioni a un miliardo e, in tale contesto, 200 milioni di potenziali migranti entro il 2050 resta la stima più citata;

considerato che:

secondo dati delle Nazioni Unite: a) 663 milioni di persone nel mondo non hanno accesso a fonti di acqua potabile e almeno 1.800.000 persone nel mondo utilizzano una fonte di acqua potabile contaminata da materiale fecale; b) la penuria di acqua colpisce più del 40 per cento della popolazione

mondiale e tale percentuale è destinata ad aumentare: più di 1.700.000 persone attualmente vivono in bacini fluviali dove l'utilizzo dell'acqua supera il tasso di ricarica; c) 2.400.000.000 di persone non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari di base e, ogni giorno, circa 1.000 bambini muoiono a causa di malattie prevenibili legate all'acqua e ai servizi igienici;

a causa dei cambiamenti climatici in atto a livello globale, la situazione è destinata a peggiorare e si prevede inoltre l'intensificarsi delle problematiche connesse alla dimensione della sicurezza alimentare;

in termini generali, gli effetti negativi dovuti alla complessiva riduzione delle risorse naturali a disposizione rappresentano un pericoloso vettore di conflittualità nel quadro di uno scenario dove un numero crescente di persone compete per una quantità decrescente di risorse;

in particolare, la mancanza di effettivo e diffuso accesso all'acqua potabile così come l'inquinamento contribuiscono a minare la coesione e lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni più vulnerabili, alimentando tensioni e conflitti: come sottolineato nell'ambito di diversi *fora* internazionali, l'insicurezza idrica è sempre più spesso legata a tematiche inerenti alla sicurezza internazionale;

riflessioni provenienti dal mondo dell'analisi pongono l'accento sul fatto che, nel contesto delle lotte confessionali che interessano l'ordine geopolitico della regione mediorientale, la lotta per il primato sull'acqua può essere considerata un'importante causa tra quelle che hanno portato alla deflagrazione della conflittualità in Siria;

considerato inoltre che:

si riscontra a livello internazionale una sempre maggiore consapevolezza rispetto al fatto che una collaborazione rafforzata in materia di gestione delle risorse idriche e una più ampia cooperazione per la condivisione delle risorse ambientali costituiscono potenti strumenti in grado di alleviare le tensioni, prevenire e ridurre i conflitti, nonché migliorare le relazioni politiche ed economiche fra gli Stati;

le questioni energetiche e ambientali hanno sempre rappresentato un elemento fondamentale dell'azione politica e diplomatica dell'OSCE nel quadro di una visione di ampio respiro della sicurezza inserita nella sua dimensione regionale e globale;

risulta di valore strategico l'attività di "Water diplomacy" dell'OSCE, in particolare il lavoro del *forum* economico e ambientale dell'OSCE sulla *governance* dell'acqua così come l'intensa cooperazione con un vasto numero di *partner* nell'ambito dell'iniziativa per l'ambiente e la sicurezza (ENVSEC);

a maggio 2016, la prima firmataria del presente atto ha presentato una proposta di risoluzione (*supplementary item*: "Natural resource management as a tool for preventing conflicts and environmental migrants") nell'ambito della sessione annuale dell'Assemblea parlamentare OSCE che si svolgerà a Tbilisi dal 30 giugno al 5 luglio 2016;

la proposta di risoluzione evidenzia la necessità di affrontare per tempo le sfide ambientali che attendono la regione OSCE, visto che queste sono connesse a delicate questioni di sicurezza: in futuro trovare rimedi e modalità efficaci di gestione rispetto al crescente flusso di migranti ambientali provenienti da Africa e Asia sarà una delle più sentite priorità regionali e globali;

tenuto conto del fatto che:

sebbene la causa ambientale come motivo di spostamento si possa dire complessivamente accettata, non esiste ancora tra gli studiosi una concordanza di vedute sui termini con cui designare le persone che subiscono le conseguenze dei cambiamenti ambientali;

termini come "rifugiato climatico" o "profugo per ragioni ambientali" non sono riconosciuti a livello internazionale e non hanno alcun fondamento giuridico in base all'attuale diritto internazionale relativo ai rifugiati;

si riscontra un crescente consenso tra i più significativi organismi internazionali sul fatto che l'uso di tali termini sia da evitare: sono infatti fuorvianti e potenzialmente in grado di minare il quadro giuridico internazionale relativo alla protezione dei rifugiati, rappresentando un abuso del concetto giuridico di rifugiato così come espresso dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati (Ginevra, 1951) e dal suo protocollo aggiuntivo (1967);

l'IOM è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) hanno manifestato un deciso

dissenso rispetto all'inappropriato utilizzo della terminologia. In occasione di numerosi dibattiti sul tema, è stato fatto notare che la potenziale equiparazione dei "rifugiati" ambientali ai rifugiati politici comporterebbe un indebolimento della tutela accordata a questi ultimi, generando al contempo fraintendimenti sugli effetti giuridici derivanti dall'interrelazione tra cambiamenti di natura ambientale e flussi migratori;

nell'intento di affrontare la complessità della questione, l'IOM ha proposto una definizione operativa di "migranti ambientali": «persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o gradualmente cambiamenti nell'ambiente che influenzano, negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all'interno del proprio paese o oltrepassando i confini nazionali»;

questa definizione operativa di "migranti ambientali" implica il riconoscimento di diversi aspetti tra i quali il fatto che i migranti ambientali non sono solo quelli sfollati a causa di eventi ambientali estremi ma anche quelli le cui migrazione è innescata dal progressivo deterioramento delle condizioni ambientali complessive;

in termini generali, si possono poi operare ulteriori distinzioni tra: migrazioni forzate e volontarie, temporanee e permanenti, interne e internazionali;

valutato che:

qualunque termine si preferisca utilizzare, la causa ambientale dello spostamento non implica necessariamente alcuna assicurazione di protezione;

le persone che migrano per motivi ambientali non rientrano direttamente all'interno di una specifica categoria protetta, prevista all'interno del quadro giuridico internazionale esistente;

in generale tutte le persone che si spostano per motivi ambientali, in quanto esseri umani, ricadono nelle previsioni vigenti ai sensi della normativa internazionale sui diritti umani;

alle persone che risultano sfollate all'interno del proprio Paese a causa di catastrofi naturali o disastri ambientali causati dall'uomo sono inoltre applicabili le indicazioni contenute nei principi guida sullo sfollamento interno delle Nazioni Unite (*The guiding principles on internal displacement*, E/CN.4/1998/53/Add.2);

la normativa di carattere generale e le linee guida, non vincolanti, non rappresentano uno strumento di per sé sufficiente ad affrontare in maniera adeguata la complessa e variegata realtà dei migranti ambientali a livello globale;

la maggior parte dei Paesi all'interno della comunità internazionale non tiene in considerazione fattori climatici e ambientali in sede di esame dei requisiti dei potenziali beneficiari di misure quali il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati e il suo protocollo relativo allo *status* non prevedono specificità giuridiche in relazione a ragioni ambientali;

la definizione convenzionale di "rifugiato" così come espressa dalla Convenzione di Ginevra è legata indissolubilmente al soddisfacimento di requisiti quali: il trovarsi fuori dallo Stato originario, l'impossibilità di ottenere la protezione dello stesso, l'esistenza quindi di una causa cogente, il fondato timore di subire persecuzioni in ragione di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad una determinata categoria sociale;

tale definizione non risulta più completamente adeguata a definire e quindi disciplinare le più recenti manifestazioni in cui si sostanzia la migrazione forzata, a causa della molteplicità di cause che concorrono a generare questo tipo di fenomeno, *in primis* le nuove problematiche connesse alle trasformazioni ambientali in atto;

come osservato dal professor Zetter, è comunque possibile ipotizzare scenari in cui una specifica natura internazionale e persecutoria della migrazione per cause ambientali possa giustificare una richiesta di asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra: ad esempio nel caso in cui si riscontri il fallimento di uno Stato rispetto alla protezione da effetti di portata disastrosa causati dal cambiamento climatico che interessino un particolare gruppo sociale o etnia, come per ipotesi una collettività di indigeni, qualora i membri del gruppo di riferimento risultassero fuggiti in un altro Stato come

conseguenza. Così come sarebbe ugualmente ragionevole ritenere che a fronte dell'attraversamento di un confine internazionale da parte di un particolare gruppo sociale o etnico a causa di un conflitto per l'accesso a risorse naturali, come per esempio risorse idriche o terreni agricoli, si possano riscontrare validi presupposti per giustificare una richiesta di asilo;

tuttavia in termini complessivi, si è di fronte a un'evidente lacuna giuridica e difficilmente la realtà, nelle sue manifestazioni più importanti e complesse afferenti alle migrazioni forzate di tipo ambientale, risulterà efficacemente gestibile solo in base all'attuale quadro normativo internazionale e delle sue possibili interpretazioni a livello accademico, dottrinario o giurisprudenziale; valutato infine che:

in generale, permangono all'interno del mondo accademico forti contrapposizioni tra chi ritiene che sia necessario introdurre una qualche forma di protezione specifica per chi migra a causa di ragioni ambientali e chi sostiene che anche solo immaginare di collegare il termine "rifugiato" a cause di tipo ambientale sia scorretto dal punto di vista giuridico e pericoloso sotto molteplici aspetti, a partire da quello politico;

il dato di fatto è che a livello internazionale, l'assenza di parametri condivisi per operare una chiara distinzione tra migrazioni volontarie e migrazioni forzate non ha sinora consentito di arrivare a definire dei principi comuni in relazione a potenziali misure per la protezione e per la gestione degli spostamenti su larga scala che interessano persone che non rientrano nella categoria dei rifugiati politici e non risultano altresì qualificabili come migranti economici;

andando oltre i dibattiti accademici e dottrinari, il risultato della mancanza di adeguati strumenti giuridici e condivisi meccanismi di gestione di questa tipologia di flussi migratori è che diviene sempre più concreto il rischio che in futuro, con l'esacerbarsi dei cambiamenti climatici, moltitudini di persone sottoposte a un forte *stress* ambientale, prive di effettiva tutela e senza alternative, si riversino incontrollatamente e disordinatamente in altre regioni del mondo,

impegna, quindi, il Governo ad adoperarsi, nelle opportune sedi a livello nazionale, regionale e internazionale, per promuovere ogni possibile iniziativa volta ad affrontare il problema degli spostamenti indotti dai cambiamenti ambientali e a cercare di garantire, a livello globale, un equo accesso alle risorse naturali quale strumento di prevenzione dei conflitti, in particolare:

1) accrescere l'utilizzo dello strumento della cooperazione internazionale per assicurare l'accesso all'acqua in aree colpite da siccità e valorizzare l'esperienza italiana nella gestione delle risorse idriche per lo sviluppo sostenibile;

2) valutare l'opportunità di dar vita a programmi e iniziative di lungo termine, per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologie, al fine di affrontare le cause primarie della scarsità di risorse naturali, lavorando in stretta cooperazione con i Paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo;

3) contribuire attivamente ad accrescere il ruolo e il raggio di azione della "diplomazia dell'acqua" dell'OSCE, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e di prevenire i conflitti nelle aree con scarsa disponibilità idrica il cui valore strategico è significativo;

4) potenziare il dialogo sulla sperimentazione di politiche innovative in relazione alla gestione delle risorse naturali volte a prevenire o ridimensionare i conflitti nella regione MENA (*middle east and north Africa*) come parte di un approccio più ampio alla sicurezza in seno alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte;

5) promuovere, in seno alle apposite istituzioni dell'Unione europea, un'ulteriore riforma del "sistema Dublino", in particolare del regolamento "Dublino III" (regolamento (UE) n. 604/2013) e lavorare, al contempo, alla predisposizione di un pacchetto di misure sulla migrazione legale inclusivo della previsione della fattispecie del migrante per ragioni ambientali;

6) in occasione della prossima riunione delle Nazioni Unite che si svolgerà dal 13 al 27 settembre 2016:

a) promuovere un processo di revisione del quadro normativo esistente, al fine di giungere, in tempi ragionevoli, alla definizione e attuazione di una specifica disciplina concernente i migranti ambientali,

b) valutare l'opportunità di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro volto allo studio di un

apposito protocollo o convenzione sui migranti ambientali;

7) promuovere il dialogo, in seno alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, per la creazione di un quadro giuridico internazionale armonico e coerente volto a dirimere i conflitti e le dispute sulle risorse naturali, *in primis* l'acqua, e a gestire i crescenti flussi di migranti ambientali, in base a un effettivo principio di condivisione degli oneri e delle responsabilità a livello globale.

(1-00572)

Interrogazioni

[PUPPATO](#), [D'ADDA](#), [IDEM](#), [SOLLO](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#), [DALLA ZUANNA](#), [LANIECE](#), [COMPAGNONE](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [BERGER](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è stata fondata il 23 aprile 1882 da un'assemblea composta da illustri scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca: del primo consiglio direttivo facevano parte nomi storici quali Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis ed Edmondo De Amicis;

l'art. 180 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore attribuisce in via esclusiva alla SIAE "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate";

la SIAE agisce, dunque, in regime di monopolio da oltre 130 anni, nonostante l'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, dal nostro Paese recepita, reciti che: "I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti";

di conseguenza, ben si sarebbe potuto, e dovuto, liberalizzare la gestione dei diritti d'autore e delle licenze, per dare la concreta possibilità ai titolari dei diritti di scegliere il proprio organismo di gestione, come correttamente prospettato già dalla XVI Legislatura;

considerato che:

il 30 marzo 2016 il Ministro in indirizzo, nel corso di un'audizione presso le Commissioni riunite VII e XIV della Camera, ha dichiarato che, a suo avviso, la direttiva si limiterebbe ad introdurre alcuni principi, in base ai quali sarebbe sufficiente una profonda riforma della SIAE e non necessaria la liberalizzazione del settore;

peraltro, si ipotizzava che il citato art. 5 autorizzasse *collecting society* europee ad operare in Italia, ma non disponesse l'apertura nel mercato interno; tale interpretazione determinerebbe, a parere degli interroganti, una chiara discriminazione per gli imprenditori italiani che volessero operare nel settore, che il Ministro ha giustificato con la necessità di tutelare la posizione degli autori più deboli;

appare chiaro, invece, che il monopolio SIAE non garantisca la libertà di scelta accordata dalla direttiva europea, tanto che gli autori non iscritti alla società, o i cui brani non sono alla stessa depositati, sono obbligati a presentare autocertificazione presso l'ufficio territoriale di riferimento, pagando alla società un corrispettivo per ogni esibizione dal vivo;

considerato inoltre che:

attualmente solo l'Italia e la Repubblica ceca mantengono un monopolio nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore;

la SIAE non è in grado di garantire i diritti degli autori ed editori, tanto che, come pubblicamente ammesso dell'ex presidente Assumma, nel 2009, ma il dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla strutturale inefficienza della società, il 65 per cento degli iscritti ha percepito alla fine dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota annuale di iscrizione;

Filippo Sugar, attuale presidente della società, in un'intervista del febbraio 2010 su "la Repubblica" ha

espressamente dichiarato che "La SIAE non è nata per garantire diritti a tutti", intendendo con tale affermazione sottolineare la circostanza che la società non ha né vocazione, né possibilità di tutelare egualmente i diritti di tutti i propri iscritti;

in forza dell'attuale statuto della società, la *governance* dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo, secondo il quale godono di maggiori diritti coloro che ricevono compensi più alti, con la conseguenza che ad essere meno rappresentati sono proprio gli attori più deboli, con ciò contraddicendo quanto sostenuto dal Ministro e riportato in precedenza;

considerato, infine, che:

nel corso del proprio intervento, lo stesso presidente della SIAE ha più volte ribadito la circostanza secondo la quale, negli ultimi anni, la SIAE, avrebbe formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE" ed analoghe dichiarazioni ha rilasciato lo stesso Ministro nel corso dell'audizione;

tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono smentite dai numeri dei bilanci SIAE;

il risultato d'esercizio 2014 è stato, infatti, sostanzialmente identico a quello del 2010 (l'esercizio precedente all'ultimo commissariamento della società): 3,3 milioni di euro nel 2010, contro 3,4 milioni di euro nel 2014;

se si guarda al margine operativo lordo, ovvero alla differenza tra il valore della produzione ed i costi di produzione, la situazione non cambia, anzi, peggiora. Nel 2010, infatti, la SIAE costava 23 milioni di euro in più di quelli che produceva, mentre, nel 2014, è costata, addirittura, quasi 27 milioni di euro in più di quelli che ha prodotto. Prima del commissariamento la società produceva quasi 177 milioni di euro, spendendone circa 200, mentre, nel 2015, ha prodotto 155 milioni di euro, spendendone 182;

tali numeri, come si è anticipato, appaiono smentire la tesi che la società abbia effettivamente formato oggetto di un processo di risanamento idoneo a far sperare che, nel futuro, possa riconquistare un'autentica posizione di efficienza;

tra i motivi del dissesto, già denunciati nel 2012 da Sergio Rizzo sul "Corriere della Sera", si evidenziano: il carattere eccessivamente a conduzione familiare (ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato vantano legami di famiglia o di conoscenza); i *benefit* connessi alle cariche; 189 cause di lavoro in 5 anni che hanno colpito l'ente; la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili; il problema del pagamento degli assegni di quiescenza che ha costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse; la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo, in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro, come scriveva "Libero" nel gennaio 2012; inoltre l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, ricorda la vicenda dell'investimento della SIAE nei titoli della "Lehman Brothers" di oltre 40 milioni di euro andati in fumo, per cui le *royalty* incassate per conto dei titolari dei diritti, sono andate perdute;

quanto detto è confermato dall'istituto "Bruno Leoni", in uno studio del quale sarebbe emerso che le inefficienze della SIAE generano nel nostro Paese uno spreco di oltre 13 milioni di euro all'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

neppure una soluzione intermedia sarebbe da prediligere, dato che gli autori legati alle *netlabel*, produzioni indipendenti o autoprodotte, non ne trarrebbero alcun riconoscimento o vantaggio professionale, continuando a scoraggiare proprio quelle produzioni "dal basso", che, al contrario, andrebbero supportate e incentivate;

la necessità di liberalizzare il mercato è sostenuta anche dalla società civile: oltre 300 aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani hanno infatti esortato il Governo a liberalizzare il settore dei diritti musicali e numerosi artisti italiani (da ultimo, Fedez) hanno deciso di affidare la gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri (in particolare, la "Soundreef" inglese);

quanto detto conferma l'evidente sfiducia nei confronti della SIAE e la necessità di recepire la direttiva 2014/26/UE, per evitare procedimenti di infrazione e inefficienze nel mercato, con conseguenti danni soprattutto per i titolari dei diritti,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se non ritenga necessario aprire

il mercato di gestione dei diritti d'autore e delle licenze;
quali siano i motivi per i quali non abbia ancora assunto le iniziative di competenza per il recepimento della direttiva 2014/26/UE e se e quali iniziative intenda adottare per escludere una procedura di infrazione;
se risponda al vero che la SIAE abbia affidato ad un intermediario estero, denominato "Valeur Capital", o ragioni sociali simili, diverse centinaia di milioni di euro di diritti, in attesa di distribuzione di proprietà degli associati, e li abbia allocati in strumenti finanziari in giurisdizioni estere, tra cui il Lussemburgo e la Svizzera e se le commissioni pagate per tale servizio siano a valore di mercato e tracciabili fino al beneficiario ultimo;
se non ritenga di dover istituire una commissione ministeriale volta a monitorare lo stato, la direzione e l'attività della SIAE, per verificarne il corretto funzionamento, accertando, per quanto di competenza, eventuali responsabilità nella gestione della società.

(3-02847)

PUPPATO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 3-02593, rivolto al Ministro in indirizzo, l'interrogante ha evidenziato la creazione di un impianto di pirogassificazione nel comune di Paese (Treviso) da parte della ditta Cortus Energy Italy;

per quanto risulta all'interrogante, la stessa Cortus Energy Italy dovrebbe realizzare un secondo impianto, di un solo modulo per la potenza massima di 8,6 MW, a Gaiarine (Treviso);

rilevato che:

l'area della provincia di Treviso e, in generale della pianura Padana, è una zona altamente inquinata, dove nell'ultimo periodo è stato raggiunto il *record* nazionale di polveri sottili per metro quadrato, fatto che ha costretto le amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti di limitazione alla circolazione degli autoveicoli e numerose ordinanze per la tutela della salute, con la richiesta rivolta ai cittadini di limitare l'uso del riscaldamento domestico;

ciononostante, a tutt'oggi manca una valutazione d'insieme e un piano strategico dell'energia in Veneto, regione in cui il fabbisogno energetico da parte delle aziende è altissimo;

i produttori di energia si confrontano direttamente con amministrazioni comunali che sovente non hanno i mezzi e le competenze per valutare l'impatto ambientale delle nuove installazioni;

gli 8 sindaci della zona, di Paese, Treviso, Ponzano, Volpago, Quinto, Istrana, Trevignano e Morgano, hanno sottoscritto un documento in cui hanno espresso la loro contrarietà alla realizzazione del secondo impianto di pirogassificazione;

considerato che:

la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede la promozione dell'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili;

la legislazione italiana sugli incentivi è tra le più favorevoli in Europa e condiziona fortemente il mercato delle materie potenzialmente combustibili: ne è l'esempio il mercato dei pannelli per l'industria del mobile, dove la forte carenza di materia prima (trucioli e residui di lavorazione) dipende dal fatto che questa, anziché finire nella filiera dei produttori di pannelli di truciolare, finisce negli inceneritori;

tali incentivi sono gli stessi che rendono remunerativi processi di produzione energetica da biomassa, non autosufficienti dal punto di vista economico, ovvero l'energia è prodotta in misura minore rispetto a quella consumata per produrre il combustibile, di conseguenza vi è il rischio che molti impianti vengano abbandonati non appena lo Stato dovesse smettere di finanziarli tramite incentivazione;

la comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", regola le condizioni secondo le quali gli Stati membri possono aiutare il mercato interno, al fine di raggiungere gli obiettivi di abbattimento dell'inquinamento;

con sottoscrizione avvenuta a Parigi (Cop 21) il 12 dicembre 2015, si è giunti all'accordo nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel quale le parti hanno

raggiunto un'intesa sui cambiamenti climatici, universale e giuridicamente vincolante, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei progetti di costruzione degli impianti di pirogassificazione previsti da Cortus Energy Italy a Paese e Gaiarine (Treviso) e se per la realizzazione degli impianti stessi siano stati svolti i doverosi controlli, al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

se risulti che la ditta sia in grado di garantire nel tempo la qualità dell'impianto;

se ritenga accettabile e vantaggioso per il nostro Paese che aziende straniere vengano a realizzare il loro primo impianto, proprio in Italia, "per sfruttare i maggiori incentivi del mercato europeo" (come pubblicamente dichiarato dal costruttore), con ciò lasciando intendere che il piano economico non reggerebbe in altre condizioni;

se non ritenga che la lotta all'inquinamento ed ai cambiamenti climatici non debba essere perseguita incentivando le produzioni di energia il più possibile esenti da processi di combustione;

se non ritenga che la specificità del contesto provinciale di Treviso, con i suoi molteplici problemi territoriali, dovuti principalmente alla presenza di cave e discariche e alla sua collocazione geografica in un'area ad alto tasso "naturale" di inquinamento dell'aria, esiga un'analisi supplementare e una più attenta valutazione da parte del Ministero, finalizzata alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

se non ritenga necessario intervenire sul sistema di autorizzazione ed incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo criteri più stringenti per la VIA (valutazione di impatto ambientale) e per l'accesso agli incentivi, che tengano conto delle valutazioni sulla zona di insediamento, soprattutto per la costruzione di impianti di grande dimensione di biomasse e pirogassificatori.

(3-02848)

[STEEANO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il servizio della guardia medica provvede a tutte quelle necessità mediche che non possono essere procrastinate al giorno seguente, fornendo un servizio capillare, diffuso a tutta la popolazione, sia urbana che rurale, e con un costo più che contenuto, gravando meno dell'1 per cento sulle spese del servizio sanitario;

il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale e della pediatria prevede la chiusura del servizio di guardia medica dalle ore 24 alle ore 8 del mattino;

è proprio negli orari notturni che si registra il maggior numero di persone che usufruiscono dei servizi erogati dalla guardia medica, a partire proprio dalla constatazione dei decessi che, in Italia, si attesta in un numero che oscilla tra i 5.000 e gli 8.000 casi a notte. In coerenza, pertanto, con il paventato piano di riordino, tale compito andrebbe a gravare sugli equipaggi del 118 che si troverebbero impegnati a svolgere un'attività di fatto burocratica, lasciando scoperte le altre emergenze sul territorio;

al di fuori dei centri urbani, dove da tempo anche le caserme delle forze dell'ordine chiudono per la notte, spesso il medico di guardia rimane l'unico presidio pubblico che risponde ai cittadini;

quale diretta conseguenza di tale riordino, nelle ore notturne, per qualunque patologia che pur non essendo grave, non può attendere il giorno seguente, i cittadini non avranno altra alternativa che recarsi con i propri mezzi al più vicino pronto soccorso oppure chiamare il 118 determinando lo spostamento di un intero equipaggio con relativa ambulanza. Le centrali del 118, strutturate per ricevere un numero limitato di chiamate, dovranno processare un numero enormemente più alto di chiamate da parte degli utenti che ora chiamano la guardia medica. Il rischio più che concreto è quello di peggiorare l'assistenza senza neppure diminuire la spesa, portando ad un vero collasso dei punti di pronto soccorso con un utilizzo improprio dei medici del 118, già insufficienti per le esigenze del sistema di emergenza territoriale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare la soppressione del servizio di assistenza di guardia medica 24 ore su 24;

come intenda continuare ad assicurare l'organizzazione territoriale del sistema sanitario, in ossequio ai

principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza dei cittadini e di tutela della salute.

(3-02849)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo quanto disposto dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", ai soggetti danneggiati da attività estorsive è prevista l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito;

l'erogazione è prevista per gli esercenti (anche in favore del soggetto dichiarato fallito) di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o di attività comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;

a quanto risulta agli interroganti, Maurizio Ciaculli, titolare della società Progetto Verde Srl di Vittoria (Ragusa), operante nella produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli, dal 1997 vive un vero e proprio calvario a seguito di numerose vicissitudini puntualmente denunciate ed in corso di indagini; tra il 1997 ed il 2015, Maurizio Ciaculli risulta essere stato oggetto di 2 attentati incendiari che hanno gravemente danneggiato l'opificio della Progetto Verde Srl (dal 2009 "Società agricola C.M.G." Srl); secondo quanto denunciato dallo stesso Ciaculli, l'ultimo attentato sarebbe da ricollegarsi ad una denuncia contro il "Gruppo Napoleon SpA", sito ad Arcole (Verona) e la "LIDL Italia", fatta il 21 maggio 2012, quando per puro caso divenne testimone di una frode commerciale di "agro-pirateria" ai danni della Società agricola C.M.G. Srl;

a seguito della denuncia l'imprenditore agricolo, oltre ad essere stato portato al punto di fallire per la perdita delle commesse da parte di altri operatori della grande distribuzione, come la piattaforma logistica Eurospin Sicilia, è stato più volte protagonista di atti intimidatori eseguiti da sedicenti mediatori, vicini ad ambienti mafiosi, che avevano l'obiettivo di metterlo a tacere; motivo per il quale veniva sottoposto ad una misura minima di tutela attraverso radio sorveglianza da parte delle forze dell'ordine di Vittoria;

considerato che:

a seguito della richiesta di accesso ai benefici della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il pubblico ministero del Tribunale di Ragusa, territorialmente competente, esprimeva parere favorevole circa la concessione di un'elargizione a favore di Maurizio Ciaculli, quale vittima di richiesta estorsiva culminante in diversi attentati incendiari, minacce, violenza privata, danneggiamento aggravato ed estorsione;

a quanto risulta agli interroganti, ad oggi il nucleo di valutazione della Prefettura di Ragusa non ha ritenuto di applicare al caso la normativa vigente in materia, nello specifico quanto disposto dagli artt. 1, 3 e 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed agli artt. 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;

in data 2 aprile 2016, Maurizio Ciaculli inviava una missiva indirizzata alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere per chiedere di essere audito, al fine di meglio esplicitare la gravità di quanto accaduto e chiedere opportune azioni in difesa di chi vive la sua stessa situazione;

a parere degli interroganti è nei casi in cui un imprenditore denuncia che lo Stato deve fare sentire la propria presenza attraverso azioni concrete di sostegno, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di verificare se l'azione della Prefettura di Ragusa risulti conforme a quanto previsto dalla legge;

quali eventuali iniziative intendano approntare in concreto, nei limiti delle rispettive competenze, a

sostegno degli imprenditori agricoli della provincia di Ragusa, che, non piegandosi alla criminalità organizzata, denunciano e vengono costretti a chiudere le proprie aziende, così come accaduto a Maurizio Ciaculli.

(3-02852)

[ORELLANA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in Italia, molte scuole vengono utilizzate come seggi elettorali durante le consultazioni elettorali, siano esse a carattere nazionale, sia nel caso di elezioni amministrative locali (regionali, provinciali, comunali) sia per le consultazioni referendarie;

in tali casi, i diversi sindaci, assumendo poteri prefettizi, individuano con propria ordinanza gli edifici scolastici dove insediare i vari seggi elettorali;

nell'anno in corso, 2016, le scuole hanno dovuto interrompere la regolare attività didattica in occasione del *referendum* del 17 aprile e torneranno a sospenderla per le amministrative di giugno (nei Comuni in cui sono previste votazioni per l'elezione dei sindaci) e per il *referendum* costituzionale di ottobre;

l'Associazione nazionale presidi già in passato aveva stigmatizzato "i giorni rubati alla didattica" con gli insegnanti costretti ad interrompere i programmi per consentire il regolare svolgimento delle elezioni; Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione ha riferito in proposito al quotidiano "il Fatto Quotidiano": "Hanno ragione i colleghi che lamentano questa sottrazione di giornate perché si toglie il diritto all'istruzione ai nostri ragazzi. Ci sono altri uffici pubblici che potrebbero essere presi in considerazione. Le scuole sono un patrimonio edilizio più comodo e diffuso ma andrebbe fatta un'anagrafe degli edifici pubblici e si troverebbero altre sedi. Questa proposta di buon senso che arriva dai presidi non è mai stata presa seriamente in considerazione perché richiede un concerto dei ministeri. La politica tende a dare maggiore importanza al voto piuttosto che al diritto all'istruzione" (articolo di Alex Corlazzoli del 5 aprile 2016);

come riportato dagli organi di stampa, anche i genitori, in particolar modo quelli degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria, lamentano i disagi derivanti dall'interruzione delle lezioni scolastiche in concomitanza con le consultazioni elettorali e referendarie, che costringe molti di loro a doversi assentare dal posto di lavoro o a sostenere spese extra per la gestione dei figli;

i disagi per l'utilizzo degli edifici scolastici quali sedi per i seggi elettorali sono ancora più accentuati in un Paese come il nostro dove le consultazioni politiche, amministrative e referendarie si susseguono con estrema frequenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte;

se non ritenga opportuno accogliere le istanze dell'Associazione nazionale presidi, prevedendo un'anagrafe degli edifici pubblici, così da individuare sedi più opportune dove insediare i seggi elettorali, in alternativa agli edifici scolastici, in modo da non ledere il diritto all'istruzione degli studenti;

se non ritenga opportuno escludere *in primis* le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dall'elenco degli edifici utilizzati come seggi elettorali, per non creare disagi alle famiglie di bambini che sono in una fascia di età per cui richiedono ancora assistenza.

(3-02854)

[ANGIONI](#), [LAI](#), [CUCCA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Muravera è un comune di oltre 4.600 abitanti, situato nella Sardegna sud-orientale ed appartenente alla provincia di Cagliari;

Castiadas è un comune di oltre 1.300 abitanti, istituito con legge della Regione Sardegna n. 24 dell'11 marzo 1986 e con un territorio appartenente, fino a questa data, per gran parte a quello di Muravera; considerato che:

la separazione catastale dei 2 Comuni è formalmente avvenuta soltanto nell'ottobre 2015 e fino ad allora, quindi, buona parte degli immobili, ricadenti nel comune di Castiadas, venivano accatastati ancora come comune di Muravera;

fin dalla sua nascita, Castiadas introitava regolarmente l'ICI, poi IMU, su immobili che risultavano

accatastati come comune di Muravera;
risulta probabile che i parametri su cui sono stati effettuati i calcoli per la riscossione delle suddette imposte e quelli di determinazione del gettito base del fondo di solidarietà comunale, a carico di Muravera siano stati, in questi anni, errati con la conseguente perdita di risorse per le casse del Comune,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
se sia possibile compiere, per i suddetti anni, i calcoli oggettivi, al fine di stabilire per i 2 Comuni il corretto ammontare del gettito, in particolare per quanto riguarda il fondo di solidarietà;
se sia possibile considerare la quota del fondo versata per gli anni in questione dal Comune di Muravera, ma attribuibile contabilmente a quello di Castiadas.

(3-02855)

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [DLBIAGIO](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#) - *Ai Ministri della salute, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), all'articolo 1, commi 397 e 398, reca nuove disposizioni in materia di riordino della Croce rossa italiana, modificando quanto era stato precedentemente previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, che portava l'ente verso un radicale processo di privatizzazione;

con la modifica dell'articolo 4 viene previsto che, fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'associazione, non possano essere intraprese, o proseguite, azioni esecutive, o atti di pignoramento e sequestro, presso il conto di tesoreria della Croce Rossa o presso terzi, per riscuotere coattivamente le somme dovute, con la conseguente nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti, con ciò impedendo l'esercizio del diritto, ad agire in giudizio per la tutela di diritti e interessi legittimi;

con la modifica dell'articolo 5, viene stabilito che al personale civile e militare della Croce Rossa si applichino le stesse procedure di mobilità previste per le pubbliche amministrazioni, con la conseguenza di permettere il transito del personale anche verso le regioni e gli enti locali;

con la modifica dell'articolo 6, si prevede che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, dovranno assumere, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale della Croce Rossa, che ha già prestato servizio in qualità di autista soccorritore e di autista soccorritore *senior*, in convenzione con la stessa Croce rossa per un periodo non inferiore a 5 anni e, fino al totale assorbimento del personale, agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale è fatto divieto di assumere altro personale corrispondente;

la legge di stabilità per il 2016 è intervenuta soprattutto perché la Croce rossa si vede pignorate tutte le entrate, a causa di una serie di debiti nati per la mancata ottemperanza di sentenze esecutive emesse negli anni passati, che hanno sanzionato l'errata gestione ma, con la nullità di tutti gli atti esecutivi notificati, ha così bloccato il legittimo esercizio dei diritti dei lavoratori che sono risultati vincitori nel contenzioso;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

buona parte del personale dell'ente, da diverso tempo, viene utilizzato in attività meramente figurative e i comitati locali e provinciali, oggi associazioni privatizzate, sono divenuti associazioni di promozione sociale e ciò permette loro di assumere i propri soci-volontari con contratti a tempo determinato o addirittura di remunerarli con *voucher*;

la Croce rossa italiana, infatti, ha discutibilmente deciso di non impiegare il personale pubblico in attività produttive, ma in attività meramente figurative, pur dovendo pagare questi stipendi, con la conseguenza che il bilancio dell'associazione è andato ulteriormente in sofferenza, poiché, contemporaneamente alla presenza del suddetto personale remunerato, sono stati assunti altri collaboratori precari, attraverso le nuove associazioni locali, nei ruoli ricoperti precedentemente dai dipendenti pubblici, che svolgono le attività istituzionali dell'ente pubblico, mentre i lavoratori pubblici sono stati inseriti in un piano di esuberi perseverando, così, nella cattiva gestione;

per effetto della progressiva attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, la Croce rossa italiana oggi si trova in una situazione doppia: il comitato centrale e tutti i comitati regionali sono pubblici e i comitati provinciali e locali sono stati, invece, privatizzati, con notevole difficoltà di questi ultimi a svolgere le normali funzioni da loro sempre esercitate (soccorso in emergenza, assistenza ad anziani, disabili e fasce deboli della popolazione) a causa della variegata forma giuridica privata che hanno assunto;

tale doppia natura, pubblica e privata, consente alla Croce rossa di continuare a mantenere una gestione amministrativa fumosa, con la possibilità di ottenere affidamenti diretti per il tramite della parte pubblica dell'associazione, che poi subappalta, senza gara pubblica, alle associazioni locali privatizzate;

permangono, inoltre, ancora molte criticità dovute alla riorganizzazione, in quanto mancano ancora dei decreti attuativi e, soprattutto, c'è il rischio reale di perdita del corpo militare di Croce rossa, poiché, a regime, si avrà la completa smilitarizzazione dell'associazione e ciò andrà ad aumentare il numero del personale in pianta organica civile, da ricollocare, dunque, mediante il processo di mobilità, eliminando, peraltro un corpo essenziale per fronteggiare le situazioni di calamità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno dover intervenire nuovamente, a livello normativo, per tutelare tutti i livelli occupazionali, già esistenti prima della riorganizzazione, anche quelli precari, garantendone il corretto inquadramento professionale e livello retributivo, nonché per rimodulare l'impegno economico pubblico destinato alla Croce rossa, in modo da fronteggiare la crisi delle associazioni locali e regionali, che hanno subito pesanti tagli e sofferenze nel corso del processo di privatizzazione e consentire così all'associazione anche di pagare i crediti giudizialmente accertati, con sentenza esecutiva a favore dei lavoratori.

(3-02858)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BISINELLA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

Ardea è un comune marino in provincia di Roma che comprende circa 9 chilometri di costa sulla quale insistono numerosi insediamenti abitativi i cui proprietari, da molti anni, si sono riuniti in vari "consorzi" di fatto e non riconosciuti chiudendo l'accesso, a chi non abita all'interno, sia alle strade comunali che alla spiaggia, con cancelli, sbarre, tornelli e barriere architettoniche di ogni genere;

da una verifica fatta nel 2011 dall'allora dirigente Aristodemo Pellico del Comune di Ardea, sono state riscontrate numerose violazioni di legge tra le quali l'interruzione al pubblico transito sulle strade comunali, parcheggi privati abusivi sulle strade comunali, recinzioni su alcuni tratti spiaggia che sono diventate ad uso privato;

sempre nel 2011, molti cittadini chiesero all'amministrazione comunale di far rimuovere le barriere che impedivano l'accesso al mare dai "consorzi" e questa, nonostante si trattasse di materia penale, ha emesso un'ordinanza amministrativa che logicamente il Tar ha annullato poiché non di sua competenza;

negli anni successivi, fino ad arrivare ad oggi, nonostante le ripetute richieste sempre da parte dei cittadini di Ardea e dell'associazione "Fare! con Tosi - Litorale Sud Roma", l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine continuano ad ignorare il problema, consentendo il protrarsi delle violazioni e lo sfruttamento del bene pubblico da parte di pochi;

la vicenda ha cominciato ad avere rilevanza nazionale, tanto che la trasmissione "Striscia la notizia" il 31 marzo 2016 ha mandato in onda un servizio girato nella frazione Tor San Lorenzo di Ardea, dove insistono la maggior parte dei "consorzi", durante il quale il sindaco *pro tempore* di Ardea Luca Di Fiori ha fatto intendere che avrebbe interpellato i responsabili dei consorzi per trovare un accordo, nonostante ci siano già delle disposizioni di legge che andrebbero rispettate;

l'associazione citata il 14 aprile ha protocollato una nota con la quale chiedeva allo stesso sindaco che cosa intendesse fare per risolvere il problema dei consorzi, ma non c'è stata risposta;

si evidenzia che non esiste documentazione presso il Comune di Ardea circa la concessione delle strade a detti consorzi e che pare evidente come in questi anni i cittadini siano stati privati della

possibilità di usufruire di beni pubblici quali strade, spiagge ed altro, dato che di fatto gli stessi consorzi si sono impossessati arbitrariamente del bene pubblico, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione riferita e se non ritenga di dover intraprendere una verifica urgente degli atti amministrativi che hanno determinato tale situazione di inadempienza da parte dell'amministrazione pubblica ai danni della comunità.

(3-02850)

[CUCCA](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [CIRINNA'](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [GIACOBBE](#), [LAI](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [SCALIA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale 131 "Carlo Felice" è la principale arteria stradale della Sardegna, che collega Cagliari a Porto Torres, passando da Oristano. Da molto tempo, la strada è talmente priva di una manutenzione adeguata, da veder compromessi sia la sicurezza degli utenti, sia i tempi di percorrenza, con ovvie ricadute sull'economia;

gli interventi eseguiti negli anni più recenti hanno presentato, dopo poco tempo dalla loro conclusione, difetti così gravi e vistosi che hanno reso necessaria l'apertura di ulteriori cantieri con l'avvio di lavori lungo tutto il percorso e un conseguente disagio per il transito. Nel particolare: lungo la strada Macomer-Sassari il manto stradale risulta visibilmente deteriorato, con numerose buche e avvallamenti, che creano una situazione di enorme pericolo per la circolazione, pur considerato che la tratta è utilizzata da numerosi autoarticolati, che quotidianamente si recano dal sud al nord della Sardegna e viceversa;

le strade provinciali versano in stato di degrado e gli enti preposti, a causa della conclamata carenza di fondi, si limitano a collocare dei cartelli stradali, con limiti di velocità di 20 o 30 chilometri orari, oltre a provvedere alla chiusura di corsie e interi tratti di strada;

nei mesi scorsi la stampa ha diffuso una notizia che l'Anas avrebbe stanziato la somma di 31 milioni di euro per la sistemazione delle strade sarde,

si chiede di sapere:

se la notizia relativa allo stanziamento corrisponda a verità;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare alla situazione di emergenza che si è venuta a creare nelle strade sarde e in particolare nella strada statale 131 "Carlo Felice", al fine di eliminare lo stato di grave pericolo per la circolazione e rendere funzionale la viabilità della regione.

(3-02851)

[BISINELLA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

Confagricoltura Treviso ha manifestato a mezzo stampa la preoccupazione nel settore vitivinicolo riguardo ai rischi che si stanno profilando se non ci sarà il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Pinot grigio delle Venezie" entro il 1° agosto 2016, data di inizio della vendemmia;

a causa di difficoltà impreviste e lungaggini burocratiche il progetto della DOC potrebbe saltare, dato che l'*iter* istruttorio della domanda di riconoscimento potrebbe non avvenire nel termine previsto, con l'aggravante, sottolinea il presidente di Confagricoltura Veneto Lorenzo Nicoli, che potrebbe esserci una speculazione sui prezzi, danneggiando gravemente la viticoltura nazionale;

lo stesso Nicoli ha già inviato una lettera al Ministro in indirizzo, e per conoscenza agli assessori per l'agricoltura del Veneto Giuseppe Pan, del Trentino-Alto Adige Michele Dallapiccola e del Friuli-Venezia Giulia Christiano Shaurli, chiedendo una proroga del termine;

la nuova denominazione raggrupperà i produttori di Pinot di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed ha buone prospettive commerciali, tanto che Confagricoltura stima un potenziale produttivo calcolato in 250 milioni di bottiglie;

la superficie vocata per questo tipo di coltivazione è di circa 25.000 ettari: 10.000 in Veneto (Treviso con 3.988 ettari, Verona con 2.881, Venezia con 1.765, Vicenza con 1.033, Padova con 433, Rovigo con 10 ettari, Belluno un ettaro), oltre 6.000 in Friuli-Venezia Giulia e il resto in Trentino-Alto Adige. Quindi l'80 per cento della produzione è tra Veneto, Friuli e provincia di Trento;

Ludovico Giustiani, presidente di Confagricoltura Treviso, traccia un quadro preoccupante, sottolineando il rischio, se non ci sarà la proroga, di perdere «un altro anno in termini di introduzione della fascetta di Stato, di controllo della produzione e di quotazione del Pinot, con gravi conseguenze per i prezzi di mercato», un vero e proprio «peccato perché la Doc interregionale delle Venezie, con un brand fortemente evocativo e prestigioso, è la formula ideale per imporsi sui mercati internazionali»; Claudio De Martin, presidente provinciale dei viticoltori di Confagricoltura, ha infine evidenziato che si deve «assolutamente arrivare in questa vendemmia ad avere la Doc delle Venezie, che ci garantirà un'ottimale gestione della produzione e dei prezzi, oltre ad un marchio ben identificato e più protetto contro i rischi di contraffazione»;

l'istruttoria è stata curata dalla Regione Veneto, è stata ultimata e la pratica ora è a Roma, ma si rischia per pochi giorni di veder naufragare il progetto: vige un termine per l'emanazione del decreto di autorizzazione per l'etichettatura, fissato per il 1° agosto di ogni anno, e l'obiettivo posto dai promotori della DOC è di riuscire ad avere un'autorizzazione transitoria, in modo da poter procedere già con la vendemmia 2016;

solo un atto in deroga a detto provvedimento, con la proroga del termine, tenuto conto della tempistica necessaria per concludere l'*iter*, potrebbe consentire di avvviare al riconoscimento della DOC già con la prossima vendemmia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali azioni intenda intraprendere con urgenza per evitare che, a causa di lungaggini burocratiche, venga vanificato il lavoro di un'intera filiera di produzione che ha avviato il progetto per la DOC del Pinot grigio;

se non ritenga necessario concedere una proroga al termine del 1° agosto per l'emanazione dell'apposito decreto di riconoscimento, consentendo di arrivare all'ufficializzazione della denominazione già con la prossima vendemmia 2016.

(3-02853)

[PUPPATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'istituto statale di istruzione superiore "Primo Levi" di Montebelluna (Treviso) rappresenta un esempio di eccellenza nel sistema scolastico italiano, di livello secondario, come testimoniano, peraltro, i dati OCSE-PISA 2006; gli alunni che hanno partecipato alla rilevazione internazionale, infatti, hanno primeggiato in lettura, in scienze e in matematica, ottenendo risultati nettamente superiori alle medie degli altri licei e degli altri Paesi interessati;

nel 2009 la fondazione del Lions club international ha conferito al precedente dirigente, professor Lamberto Pillionetto, e al liceo "Primo Levi" il premio "Melvin Jones Fellow" con la seguente motivazione: "Il Lions Club intende con questo riconoscimento esprimere al Dirigente scolastico, al personale docente e agli studenti la riconoscenza per meriti culturali, per l'impegno in campo didattico, per i riconoscimenti - premi e menzioni di merito - ottenuti nei vari concorsi a livello regionale e nazionale";

considerato che:

l'istituto oramai da più di un anno vive una situazione di evidente disagio dovuta agli aspri dissapori tra l'attuale dirigente scolastico, Ezio Toffano, e buona parte dei docenti e dei genitori;

il clima di forte tensione che si è determinato genera malesseri tra gli studenti e si ripercuote inevitabilmente anche sulla continuità delle attività didattiche;

secondo recenti notizie riportate dalla stampa, almeno una ventina di professori (circa un quarto dell'intero corpo docenti impegnato nell'istituto da decenni) avrebbe chiesto il trasferimento in altre sedi: decisione questa che rischia di determinare un grave depotenziamento per l'intera struttura scolastica, sia in termini professionali che di immagine;

all'origine dei conflitti interni ci sarebbero, secondo quanto risulta all'interrogante, una serie di questioni complesse e delicate: denunce penali da parte del dirigente scolastico nei confronti di alcuni componenti del consiglio di istituto (successivamente ritirate), presunte differenze di trattamento tra diversi insegnanti, dissapori personali tra docenti e genitori, adozione di un sistema organizzativo

rigido che limiterebbe anche l'operatività e l'autonomia degli studenti nella redazione e gestione, in generale, della rivista studentesca;

a ottobre 2015, l'ufficio scolastico regionale, sulla base di una serie di segnalazioni, ha inviato i propri ispettori a Montebelluna per far chiarezza sulle tensioni all'interno della scuola culminate nelle querele sporte dal dirigente Toffano contro 3 insegnanti e 3 genitori;

il 30 aprile 2016 gli studenti hanno manifestato per le vie di Montebelluna e, mettendosi simbolicamente al centro dell'attenzione, hanno chiesto a gran voce il ripristino all'interno dell'istituto di un clima di distensione, proficuità ed efficienza, anche a garanzia del loro benessere complessivo;

la manifestazione pubblica ha ricevuto il plauso della dirigente scolastica provinciale, dottoressa Sardella, che ha richiamato il dirigente scolastico, gli insegnanti e i genitori al loro compito essenziale di valorizzazione e rafforzamento della finalità principale della scuola, che è quella di essere il luogo formativo ed educativo fondamentale per la crescita delle giovani generazioni;

in questi giorni i rappresentanti dei genitori degli alunni del liceo hanno raccolto centinaia di firme per chiedere un intervento urgente del Ministro in indirizzo;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nell'istituto "Primo Levi" di Montebelluna e, in ogni caso, quali ulteriori elementi ritenga di poter fornire per far luce sull'intera vicenda;

quali siano i risultati delle ispezioni avviate, che sembrano non aver ottenuto alcun effetto concreto, considerato che il clima di tensione sta ulteriormente degenerando negli ultimi giorni;

quali iniziative di competenza ritenga di dover intraprendere, al fine di contribuire a ristabilire un clima di serenità e di armonia e di non compromettere, in generale, la proficuità stessa dell'attività didattica in uno dei migliori istituti scolastici italiani.

(3-02856)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

COOP ESTENSE società cooperativa, UNICOOP TIRRENO società cooperativa, COOP ADRIATICA società cooperativa a r.l., NOVACOOOP società cooperativa, COOP LOMBARDIA società cooperativa, COOP LIGURIA società cooperativa di consumo, COOP CONSUMATORI NORDEST società cooperativa (di seguito anche congiuntamente "le Coop"), sono società cooperative attive prevalentemente nella grande distribuzione commerciale di prodotti alimentari e di altri beni di largo consumo. Le Coop, tutte aderenti al consorzio Coopitalia società cooperativa, controllavano congiuntamente la società DICO, attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, attraverso una rete di punti vendita della tipologia *discount*, contraddistinti dai marchi e dalle insegne "Dico" e "Dix";

nel 2013, nella grande distribuzione romana e laziale, la Coop acquista dal gruppo TUODI dei fratelli Faranda 54 punti vendita a marchio "Despar" e "InGrande", cedendo l'intera rete Dico (*hard discount*). Nello specifico, nell'aprile 2013 la società Distribuzione Roma Srl, società di nuova costituzione, controllata dalla società TUO, si ritrova a gestire un complesso aziendale costituito da 54 punti vendita di tipo supermercato, di cui 9 gestiti tramite contratto di affiliazione, contraddistinti dalle insegne e dai marchi InGrande, Eurospar e Despar;

negli anni immediatamente successivi, 2014 e 2015, i 54 punti vendita suddetti passano dal marchio Despar a Incoop o Coop; tale operazione, però, non viene effettuata per i *supermarket* Ingrande. Nello specifico, il punto vendita Ingrande di Tarquinia (Viterbo), originariamente ideato quale punto vendita all'ingrosso rivolto alla famiglia, perde tale connotazione. Ed invero, tale immotivata decisione ha causato progressivamente la perdita di concorrenzialità e di incassi, anche in considerazione del fatto che, a pochi metri di distanza dal locale commerciale, si vede la presenza di un altro punto vendita a marchio Unicoop Tirreno, il quale, del resto, pratica offerte e promozioni più convenienti sui medesimi prodotti a marchio Coop in promozione nel *supermarket* Ingrande;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in particolare, nel comune di Tarquinia, le operazioni finanziarie citate hanno generato una situazione, all'esito della quale 2 punti vendita della stessa catena («Ingrande» di Tarquinia e «UniCoop Tirreno» di Tarquinia), ubicati a poche decine di metri di distanza l'uno dall'altro, praticano prezzi differenti per medesimi prodotti con ovvie conseguenze sul fatturato. Il punto vendita Ingrande di Tarquinia, all'interno del quale lavorano 19 dipendenti (18 assunti con contratto a tempo indeterminato ed uno assunto con contratto di apprendistato), infatti, è stato interessato per tutto il 2015 da criticità tali da portare i lavoratori a dialogare incessantemente con l'azienda. Si sono susseguiti, invero, una serie di tavoli tecnici tra i lavoratori, le organizzazioni sindacali rappresentative delle maestranze e la "proprietà". Durante tutto l'anno 2015, seppure i vari incontri organizzati abbiano visto la partecipazione delle diverse realtà coinvolte, i medesimi terminavano sempre, e solamente, con ampie rassicurazioni circa il futuro occupazionale dei dipendenti coinvolti e sulla continuità del punto vendita Ingrande di Tarquinia. Verso la fine del 2015, venivano indicate 2 soluzioni: la cessione in blocco dell'intera realtà in questione attraverso la ricerca di idoneo compratore ovvero il cambio del *format* del negozio;

le preoccupazioni in ordine al futuro dei lavoratori dipendenti del punto vendita Ingrande di Tarquinia sono state, dunque, ampiamente esposte durante gli incontri di "mediazione prefettizia" suddetti, all'esito dei quali, senza esprimere alcuna valutazione sulla correttezza o meno delle scelte aziendali, anche in ordine alla chiusura o eventuale trasferimento di sede, venivano costantemente ribaditi i 2 punti fermi citati. Nello specifico, il gruppo si dichiarava pronto nell'adoperarsi nella ricerca di un acquirente cercando, al contempo, una soluzione per lavoratori coinvolti: percorsi riconoscibili per la ricerca di eventuali compratori; impegno del soggetto gestore nella ricerca di soluzioni per tutti i lavoratori dipendenti (si veda il verbale di riunione del 14 gennaio 2016 dell'ufficio territoriale del Governo, della Prefettura di Viterbo);

nel febbraio 2016 la riunione, indetta e finalizzata "essenzialmente a verificare la possibilità di dare esecuzione agli impegni intrapresi nel corso dell'incontro in Prefettura, e segnatamente all'esame di proposte concrete da concordare con le organizzazioni, nonché a conoscere il percorso di riorganizzazione aziendale previsto" (si veda il verbale di riunione del 14 gennaio 2016 dell'ufficio territoriale del Governo, del Comune di Tarquinia), registrava l'assenza di tutti i rappresentanti delle aziende interessate ed invitate. Il 31 marzo 2016 ai lavoratori interessati dalla vicenda veniva consegnata la comunicazione preventiva di avvio di procedura di mobilità;

considerato, infine, che:

come noto, dalle fonti giornalistiche si apprende di come a seguito di tale comunicazione, i dipendenti abbiano avviato una serie di scioperi, così come gli stessi pongono, sin dal febbraio 2015 (si veda la missiva del 23 febbraio 2015 Fisascat Cisl e Uil tucs Uil indirizzata al prefetto di Viterbo, al sindaco di Tarquinia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato), dubbi circa le scelte aziendali e la politica di *marketing* del gruppo Coop;

la procedura di mobilità suddetta sembra riguardare solo alcuni punti vendita situati nel territorio laziale, senza, in altri termini, verificare le possibilità di ricollocare il personale coinvolto in altri punti vendita dell'intera catena Incoop. Ed invero, il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di vendita ha visto la chiusura del negozio di Trastevere e dei punti vendita di Anagni Navicella, Ariccia, Ciampino Kennedy e Tarquinia, ma solo per il primo il personale veniva trasferito presso altri punti vendita,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità di percorsi alternativi al collocamento in mobilità del personale in esubero occupato presso i punti vendita di Anagni Navicella, Ariccia, Ciampino Kennedy e Tarquinia;

se intendano, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché non vengano compromessi i livelli occupazionali dei punti vendita citati ma, al contrario, il gruppo Coop riassorba i lavoratori interessati dalla procedura di mobilità presso altri punti vendita dell'intera catena.
(3-02857)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: la "Cerpelli Pompe" è un'azienda storica italiana, attiva dal 1904, ubicata nella frazione di Querceta nel comune di Seravezza (Lucca). Lo stabilimento di Querceta è stato inglobato da Finder Pompe SpA nel 2008, a sua volta acquisita nel 2013 dalla statunitense Dover corporation; come già segnalato nell'atto 4-05142, pubblicato al Senato il 26 gennaio 2016, presentato dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, i vertici aziendali hanno deciso improvvisamente la chiusura lo stabilimento; come si legge in un articolo de "La Nazione" del 18 gennaio 2016, la Fiom di Lucca, a commento della notizia dell'imminente chiusura, ha dichiarato: "La notizia è arrivata del tutto inaspettata durante un incontro con la RSU convocato improvvisamente (...) Per i trenta dipendenti si apre la strada della mobilità, ma manca ancora la comunicazione ufficiale. I lavoratori si sono riuniti subito in assemblea, insieme ai loro rappresentanti"; inoltre, Nicola Riva della Fiom della Versilia, al termine dell'assemblea con i lavoratori, precisa: "Questo è il sito più piccolo ma con le migliori performance del gruppo sia dal punto di vista della produttività sia dell'esperienza che sa mettere in campo"; il settore di riferimento è quello dell'"oil & gas" per il quale Finder produce, a Querceta e a Merate (Lecco), pompe ingegnerizzate di tutte le dimensioni e altri componenti destinati ai vari processi produttivi legati all'energia; considerato che: la multinazionale statunitense Dover corporation per ridurre i costi aveva dichiarato che avrebbe chiuso lo stabilimento versiliense per concentrare e razionalizzare la produzione in Italia nello stabilimento lombardo; a parere degli interroganti, il panorama economico-finanziario nazionale ed internazionale viene costantemente e sempre più velocemente ed imprevedibilmente mutato dalla globalizzazione e dalla conseguente instabilità dei mercati, unita alla speculazione di gruppi stranieri; questo fattore, insieme ad una politica nazionale poco lungimirante e unito alla mancanza di investimenti, fa sì che anche nei territori periferici la chiusura di molte aziende diventi una triste realtà sempre più presente; intere aree industriali diventano così musei di archeologia industriale; le conseguenti ripercussioni di tali situazioni sull'impiego sono tangibili e le ricadute economiche negative si riverberano su tutti i settori; la chiusura di Cerpelli Pompe è solo l'ultimo dei numerosi casi che negli anni a parere degli interroganti stanno affossando l'economia versiliense; considerato inoltre che: per i lavoratori la notizia della chiusura dello stabilimento è giunta inaspettata, generando preoccupazioni circa la ricollocazione lavorativa, anche in considerazione dell'attuale periodo di crisi; proprio per tale motivo, tutti i livelli istituzionali, in sinergia con le parti sociali, si erano attivati per scongiurare la chiusura, trovando però i responsabili della Dover corporation poco propensi al dialogo; a giudizio degli interroganti, è utile segnalare che la "lettera aperta" redatta e inviata l'11 febbraio 2016 ai vertici dell'azienda da parte della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in cui si chiedeva la possibilità di un incontro per discutere sul futuro dell'azienda versiliense, ad oggi non ha ricevuto risposta; considerato altresì che a seguito della chiusura dello stabilimento e della messa in mobilità dei lavoratori, iniziano a verificarsi una serie di episodi che non risultano comprensibili. Il quotidiano "Il Tirreno", edizione della Versilia, del 4 maggio 2016, riporta che, all'interno del capannone dell'azienda in via Biagioni a Querceta, dopo varie segnalazioni, la rappresentanza sindacale unitaria aziendale ha eseguito un sopralluogo riscontrando attività anomale all'interno. L'articolo riporta la dichiarazione di un rappresentante sindacale che evidenzia: "Agevolato dal trovare i cancelli aperti - racconta Alessandro Lenzoni, rappresentante sindacale - ho verificato la presenza all'interno del capannone di

personale della sede centrale della Finder Pompe (lo stabilimento di Merate, Lecco) che sembravano svolgere attività produttiva. Nello specifico, apparivano concentrati nel reparto sala prove e in attività di contorno per la preparazione e la messa in opera di una pompa". L'articolo prosegue segnalando che tale circostanza si è verificata "dopo poche settimane dal licenziamenti di circa 30 dipendenti. L'11 aprile scorso, infatti, con le firme da parte dei lavoratori, calava il sipario sullo storico stabilimento ex Cerpelli di Querceta, appartenente alla Finder Pompe; che a sua volta è controllata dalla multinazionale Dover Corporation",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare, affinché sia fatta luce su quanto accaduto presso lo stabilimento Cerpelli Pompe di Querceta.

(4-05802)

[D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [GIACOBBE](#), [SPILABOTTE](#), [PEGORER](#), [PUPPATO](#), [GUERRA](#), [PEZZOPANE](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [PAGLIARI](#), [GINETTI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GOTOR](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

negli ultimi anni nell'agro pontino, territorio a tradizionale vocazione agricola, è notevolmente cresciuto il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori del settore, che ha raggiunto livelli allarmanti per il suo grado di diffusione, segnando per tali lavoratori un destino drammatico che li accomuna a migliaia di persone in diverse zone del Paese, legate da un autentico sfruttamento della persona;

a partire dal 2009, la Flai-Cgil, insieme alle associazioni operanti sul territorio quali "Libera", "Parsec" e "In Migrazione", ha, a più riprese, cercato di squarciare il velo di omertà che copre il fenomeno in un settore estremamente importante per l'economia della provincia di Latina e del resto d'Italia, denunciando il sottosalario, le forme di sfruttamento e il mercimonio dei permessi di soggiorno;

oggi sono gli stessi operai agricoli indiani sikh che hanno iniziato a prendere coscienza della situazione e ad agire a tutela dei loro diritti: sono iniziati i primi presidi fuori dalle aziende, le prime pacifiche manifestazioni per ottenere retribuzioni corrette, decenti condizioni di lavoro e il riconoscimento del numero reale di giornate lavorate, che permetterebbe di far fronte alla diffusa pratica dell'evasione contributiva;

si evidenzia che, in questi ultimi anni, grazie alle pressioni sulle imprese, sono effettivamente aumentate le giornate di lavoro dichiarate presso l'INPS, a dimostrazione del fatto che, con ogni probabilità, tali imprese hanno denunciato giornate che prima venivano invece corrisposte "in nero" ai lavoratori;

considerato che:

il problema dello sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo è esteso a tutta la penisola italiana, e l'esiguità dei controlli da parte degli organi ispettivi e le difficoltà nel reperire denunce da parte dei lavoratori, fortemente ricattati dai caporali e spesso dagli stessi imprenditori, non ha purtroppo consentito finora di smantellare un "sistema" che a volte sembra rappresentare una vera e propria forma di organizzazione illegale radicata sul territorio;

la diffusione del caporalato è un fenomeno tragico che riguarda migliaia di persone in diverse zone del Paese, tutte legate ad un modello neoschiavistico di sfruttamento totale della vita umana, spesso correlato alla presenza "mafiosa", come accade in zone di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata;

nel quarto rapporto sui crimini nel settore agroalimentare a cura di Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità in agricoltura, è stimato che il *business* delle agromafie superi i 16 miliardi di euro nel 2015;

il 18 aprile 2016 i braccianti dell'agricoltura appartenenti alla comunità indiana (circa 2.000 braccianti sikh) sono scesi piazza a Latina, affiancati dalla Flai-Cgil e da In Migrazione e dal Forum immigrazione, per chiedere il rispetto dei contratti e delle tabelle salariali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare al fine di garantire la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle aree agricole italiane interessate dal

fenomeno, a partire dal sostegno alla rapida approvazione del disegno di legge in materia di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura attualmente all'esame del Senato; quali iniziative intendano assumere per intensificare i controlli, soprattutto nelle zone dove la denuncia dei lavoratori ha squarciato un velo che copriva sotto-salario, caporalato e sfruttamento, che sembra rappresentare un contesto "sistematico" diffuso.

(4-05803)

[GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a Firenze, in piazza della Signoria, al numero civico 7, presso il palazzo Uguccioni, un edificio costruito a metà del Cinquecento ed oggetto di un importante restauro ad opera della Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, vi è un appartamento di grande valore, che, secondo quanto appreso dalla stampa ("La Gazzetta del Mezzogiorno" del 14 aprile 2005) sarebbe stato confiscato al signor Raffaele Monticelli;

secondo il quotidiano, la magistratura di Taranto avrebbe disposto la confisca di beni immobili e di denaro a carico di Raffaele Monticelli di Lizzano (Taranto), poiché ritenuto a capo di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di reperti archeologici e per questo condannato a 4 anni di reclusione;

si specifica, inoltre, che tra i beni confiscati al signor Monticelli, che avrebbero avuto un valore di oltre 22 milioni di euro, uno dei più pregiati sarebbe stato proprio l'appartamento sito in piazza della Signoria;

risulta agli interroganti che presso l'Osservatorio dei beni confiscati della Regione Toscana non sia presente il citato appartamento confiscato;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la fondazione "Antonino Caponnetto" con sede legale ed operativa a Firenze, nel settembre 2015, ha chiesto, nel corso di un incontro con il direttore generale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), prefetto Umberto Postiglione, chi fosse l'assegnatario del bene posto in piazza della Signoria 7, visto che, a precisa richiesta della stessa fondazione, l'amministrazione comunale aveva risposto di non aver potuto esercitare il diritto di prelazione sul bene stesso, in quanto già assegnato;

secondo notizie apprese successivamente in via informale dagli interroganti, l'immobile sarebbe stato assegnato in uso ad un dirigente generale del corpo Vigili del fuoco del Ministero dell'interno, per essere adibito a propria abitazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se sia stato emanato un atto o una direttiva che consenta l'utilizzo di beni di elevatissimo valore economico e storico, come quello in questione, come abitazione di "servizio" dei dirigenti del Ministero dell'interno;

in caso negativo, se non ritengano di dover comunicare, con la massima urgenza, quali atti ed iniziative intendano intraprendere, al fine di sospendere questo improprio ed abnorme utilizzo del bene;

se siano a conoscenza delle motivazioni del mancato censimento nell'Osservatorio dei beni confiscati della Regione Toscana dell'appartamento confiscato sito a piazza della Signoria 7, all'interno di palazzo Uguccioni;

se ritengano che l'attuale assegnazione dell'appartamento sia aderente al dettato della normativa vigente, che prevede l'assegnazione ad uso sociale dei suddetti beni, considerato che, così come anche richiesto dalla fondazione "Antonino Caponnetto", tale confisca dovrebbe diventare luogo di memoria della strage mafiosa avvenuta nella notte tra il 26 e 27 maggio 1993, in via dei Georgofili, a poche centinaia di metri da piazza della Signoria.

(4-05804)

DE PETRIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

il disegno di legge costituzionale "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, prevede al suo interno una radicale trasformazione del Senato della Repubblica;

tale disegno di legge costituzionale è tuttavia in attesa, prima di vedere concluso il suo percorso, della consultazione referendaria che si terrà nel mese di ottobre 2016, che potrà decretarne l'approvazione o il definitivo rigetto da parte dei cittadini;

il complesso e conflittuale dibattito parlamentare conseguente alla discussione sul disegno di legge costituzionale ha condotto all'introduzione di una norma che, seppur non del tutto lineare, prevede inconfutabilmente il principio dell'elettività dei senatori: all'articolo 2, che novella l'articolo 57 della Costituzione, viene infatti previsto che i Consigli regionali eleggano i senatori "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi"; pur essendo indubbiamente complesso il processo di stesura di una nuova legge elettorale per il Senato data la diversità dei sistemi elettorali regionali, considerazione che ha condotto all'introduzione di una norma transitoria, è evidente la scelta di conservare un ruolo centrale per i cittadini nella scelta dei membri del Senato;

lasciano dunque interdetti le dichiarazioni del Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie Gianclaudio Bressa, il quale, come riportato negli ultimi giorni da numerosi quotidiani nazionali ("La Stampa", «Neo-senatori, salta la legge per eleggerli»; "Libero", «Una tragica gaffe nel Pd: "Ha già deciso quando si vota"»), ha dichiarato: "I Senatori che arrivano dalle regioni in prima battuta verranno scelti attraverso una norma transitoria che dice che siano i Consigli regionali a farlo, poi il prossimo Parlamento farà la legge elettorale";

le dichiarazioni del Sottosegretario lasciano intendere due possibili conseguenze, in caso di conferma da parte della consultazione referendaria: l'assenza di volontà, da parte del Governo e della maggioranza, nell'elaborare una legge elettorale che rispetti il principio dell'elettività dei senatori, dato il tempo che separa l'attuale Legislatura dalla sua conclusione, prevista per il 2018, senza dubbio sufficiente a produrre una nuova legge elettorale per il Senato; in alternativa, che il Governo intenda avviare l'attuale Legislatura a conclusione prima della naturale scadenza;

in entrambi i casi, appare del tutto inopportuno e allarmante che un membro del Governo si esprima con questa leggerezza su una questione cruciale come l'elezione dei senatori della Repubblica, in particolar modo su un principio tanto importante quale è la loro elettività da parte dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

se il Presidente del Consiglio conosca le motivazioni che hanno condotto il Sottosegretario Bressa ad affermare che sarà "il prossimo Parlamento" ad occuparsi della legge elettorale del Senato;

se non intendano, per quanto di loro competenza, vigilare affinché il principio dell'elettività dei senatori sulla base della conformità alle scelte espresse dagli elettori sia pienamente rispettato, come previsto dal disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa approvato dal Parlamento.

(4-05805)

MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con sentenza C-416/13 del 13 novembre 2014, la Corte di giustizia UE, sez. II, ha stabilito che "non vi possono essere limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici anche nelle ipotesi in cui si tratti di attività lavorative richiedenti capacità fisiche particolari" e che la legge del Principato delle Asturie, che fissa un limite di età a 30 anni quale massima per l'assunzione degli agenti di polizia locale, è contraria al diritto dell'Unione, rappresentando un'ingiustificata discriminazione;

già la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 aveva stabilito il principio generale di parità di

trattamento nonché il divieto di ogni discriminazione nell'impiego basato sull'età, prevedendo, all'articolo 6, che "Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi i giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari";

la Corte, dunque, non nega che per alcuni tipi di mansione possa essere richiesta un'idoneità fisica particolare, ciò però non comporta la giustificazione del limite anagrafico, posto che "nulla consente di affermare che il legittimo obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo di polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione dell'età al suo interno imponendo l'assunzione di lavoratori con meno di 30 anni";

ovviamente tale decisione non si circoscrive alla sola normativa dell'autonomia spagnola, ma dovrebbe essere applicata da tutte le nazioni europee;

nel nostro ordinamento, invece, i criteri ai fini dell'ingresso nel Corpo nazionale per la qualifica di vigile del fuoco sono dettati dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ai sensi del quale "L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso (...) in possesso dei seguenti requisiti: (...) b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

l'articolo 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 197, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", fissa al comma 2, lettera a), il limite massimo di accesso ai ruoli in 30 anni per il concorso a vigile del fuoco ed in 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

si chiede di sapere se ed entro che termini il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intervenire per rimuovere una palese discriminazione nelle modalità d'ingresso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra vigili del fuoco e vigili del fuoco volontari, procedendo al dovuto adeguamento alla disciplina europea.

(4-05806)

BATTISTA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

Sacrofano, città in provincia di Roma, è già nota alle cronache giudiziarie: il suo nome, infatti, si trova nelle carte dell'inchiesta di "Mafia capitale" che da quasi 2 anni ha permesso l'arresto di oltre 50 persone dell'*hinterland* romano nonché numerosi indagati;

a seguito delle stesse indagini, è stato ricostruito un sistema malavitoso cui oggi viene data una rilevanza non solo processuale ma anche sociale: in particolare, nelle carte della magistratura, Sacrofano, paese di residenza dell'ex terrorista nero Massimo Carminati, è descritta come strategica per il "mondo di mezzo";

ad avvalorare il sospetto di infiltrazioni mafiose nel Comune, il sindaco di Sacrofano, Tommaso Luzzi, risulta essere indagato per associazione mafiosa a seguito di intercettazioni telefoniche richieste dagli inquirenti;

già nel mese di agosto 2015, nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza, il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, aveva annunciato di proporre al Ministro in indirizzo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose;

tenuto conto che:

il decreto legislativo n. 267 del 2000 disciplina la procedura di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose; in particolare, in base all'art. 143, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, al termine di un complesso procedimento di accertamento, effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso un'apposita commissione di indagine;

nei mesi scorsi la commissione d'accesso aveva chiesto lo scioglimento del Comune, alla luce di alcuni sospetti che erano emersi. Ciò nonostante, il Ministero ha deciso di rimuovere solo alcuni dirigenti;

la relazione del presidente della commissione di accesso al Comune di Sacrofano, Antonio Tedeschi, audito in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere nell'ambito dell'inchiesta su "Mafia capitale", è stata secretata; tuttavia, rimangono forti dubbi sulle decisioni assunte;

considerato che:

la presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Rosy Bindi, commenta: "il monitoraggio del Comune di Sacrofano deve esser particolarmente penetrante e potrebbe portare ad ulteriori approfondimenti";

ad avviso dell'interrogante, il Comune andrebbe sciolto, perché palesemente implicato nel giro di uomini e affari di Mafia capitale e, quindi, esposto a infiltrazioni concrete;

non si può sottovalutare neanche che la Procura e la Direzione distrettuale antimafia continuano ad aprire fascicoli dai quali emergono pezzi corrotti di pubblica amministrazione e interessi criminali che, da più parti, provano ad inserirsi nell'economia di Roma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sussistano le condizioni e i presupposti oggettivi, alla luce dei continui sviluppi dell'inchiesta di "Mafia capitale", e considerata anche la vigente normativa, per intraprendere iniziative di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

(4-05807)

[GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 25 settembre 2013 veniva redatto dal comando dei Carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini (Palermo) il verbale n. 463215920 a carico di Roberto Campesi quale conducente del veicolo BMW X5, targato DP947CJ, di proprietà della società Calicar Srl sita a Casteldaccia (Palermo) per aver circolato alla guida del veicolo sprovvisto di assicurazione RCA in via delle Ginestre a Carini; l'autoveicolo veniva messo in stato di fermo;

la Calicar Srl nella persona del legale rappresentante signor Gianluca Calì, ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento del verbale perché, al momento dell'infrazione, l'auto risultava in perdita di possesso avvenuta dal 30 giugno 2013 con la causale di appropriazione indebita e ed era stata affidata alla custodia giudiziale del trasgressore Roberto Campesi;

considerato che:

in data 12 maggio 2014, la Prefettura di Palermo, attraverso il vice prefetto aggiunto dottor Chiarello, disponeva il dissequestro e la restituzione dell'autovettura all'avente diritto, Società Calicar Srl sita a via Pietro Nenni 37, Casteldaccia, nella persona dei legali rappresentanti Marco e Gianluca Calì, incaricando il comando stazione dei Carabinieri di Villagrazia di Carini alla notifica, ai signori Calì e Campesi, ed all'esecuzione del citato provvedimento;

risulta agli interroganti che non sia stata data esecuzione a quanto disposto dalla Prefettura di Palermo e quindi al dissequestro e alla restituzione dell'autovettura al proprietario;

il 10 novembre 2015, l'auto è stata distrutta da un incendio avvenuto ad Altavilla Milicia (Palermo) mentre era ancora in custodia giudiziale di Campesi;

il fatto è avvenuto all'indomani di un'intervista effettuata nella stessa località a Gianluca Calì dall'inviato Giulio Golia del programma televisivo "Le Iene", in onda su Italia 1, in relazione al rifiuto del pagamento del "pizzo" alla criminalità organizzata locale e conseguente denuncia alle forze dell'ordine dell'attentato subito 4 anni prima a danno della sua concessionaria;

la trasmissione televisiva evidenziava l'arresto a Bagheria di 22 persone appartenenti alla criminalità organizzata denunciate da 36 imprenditori che hanno collaborato con le Forze dell'Ordine in quanto soggetti al pagamento illecito di denaro per svolgere la loro attività imprenditoriale;

il comando dei Carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini avrebbe disposto la restituzione della citata autovettura al legittimo proprietario solo dopo l'avvenuto incendio;

considerato inoltre che, per quanto risulta, in data 6 ottobre 2015, la Società Calicar Srl, nella persona del legale rappresentante Gianluca Calì e per tramite dell'avvocato Stefano Giordano, ha effettuato al

commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* ed antiusura e alla Prefettura di Palermo sollecito di istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura;

considerato infine che:

un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 28 giugno 2013 evidenzia che Gianluca Cali ha acquistato, nel corso di un'asta giudiziaria, un'abitazione di pregio, un tempo di proprietà del *boss* di Bagheria Michelangelo Aiello e di Michele Greco. Da quel momento, Cali ha ricevuto intimidazioni e minacce di morte da parte di sedicenti eredi e non ha potuto usufruire dell'acquisto, in quanto l'abitazione è stata coinvolta "in un vortice di sequestri disposti da alcuni ufficiali della Forestale poi finiti nel mirino della Procura";

si apprende da notizie di stampa ("la Repubblica" del 26 novembre 1992, "il Fatto Quotidiano" del 1° maggio 2013) che Roberto Campesi sarebbe stato coinvolto in processi legati a gravi fatti eseguiti dalla criminalità organizzata del nostro Paese;

inoltre, il quotidiano "la Repubblica", in data 11 maggio 2012, in un articolo dal titolo "Capaci, indagini sull'amico del caposcorta" riporta: "Cosa c'entri Campesi non è ancora chiaro, ma gli inquirenti di Caltanissetta, che da alcuni mesi hanno intrapreso nuove piste, sono arrivati al suo nome e stanno rileggendo in controluce quegli stranissimi legami con diversi poliziotti allora in servizio a Palermo ma anche con alcuni uomini dei servizi segreti, a cominciare da Bruno Contrada, con il quale Campesi intratteneva rapporti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, nonché delle circostanze che li hanno generati;

se siano a conoscenza della circostanza che vede il custode giudiziario individuato per la custodia dell'autovettura coinvolto in importanti processi giudiziari legati a gravi fatti eseguiti dalla criminalità organizzata nel nostro Paese;

quali siano i motivi per cui sia stata data esecuzione alle procedure richieste dalla Prefettura soltanto dopo l'avvenuta azione d'incendio doloso nei confronti dell'automezzo di proprietà del signor Cali;

se non intendano disporre, nell'ambito delle proprie prerogative, un'azione ispettiva volta ad appurare le motivazioni che hanno portato il comando dei Carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini a disattendere l'ordinanza del prefetto di Palermo e, qualora fossero riscontrate responsabilità, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi, colpevolmente, non avrebbe eseguito le disposizioni.

(4-05808)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

risulta agli interroganti che la società Saum srl il 31 luglio 2013 ha presentato una proposta per un progetto di valorizzazione del centro storico di Monza, attraverso la realizzazione di punti di ristoro e riqualificazione di arredo urbano e tale proposta è stata oggetto di approfondimento da parte dell'amministrazione comunale di Monza e di parere della commissione paesaggio nella seduta del 3 marzo 2015, n. 42;

l'amministrazione comunale di Monza ha promosso lo studio di un *master plan* per la riqualificazione dei Boschetti reali e dei giardini reali di Monza in occasione anche di Expo 2015;

tale progetto prevede che dalla porta di accesso alla città, rappresentata dalla stazione ferroviaria, il sistema integrato condurrà alla villa Reale, garantendo, lungo il percorso, informazioni e servizi, prodotti mediante la realizzazione di 13 chioschi *dehors*;

con provvedimento della Giunta comunale n. 199/2015, si approvavano la bozza di convenzione e le linee guida per la predisposizione del bando finalizzato al rilascio della concessione di suolo pubblico, previa selezione di un operatore commerciale che realizzi le strutture e che provveda alla loro gestione direttamente o tramite affidamento a terzi per la durata di 12 anni rinnovabili;

il bando è stato pubblicato soltanto all'albo pretorio *on line* del Comune di Monza;
entro il termine del 17 luglio 2015, previsto dal bando, e con le modalità richieste dalla procedura di gara, è pervenuta unicamente la richiesta della Saum srl, azienda tra l'altro di proprietà di un ex assessore comunale di Monza;
la commissione di gara si è riunita in data 4 febbraio 2016, ed esaminati gli atti trasmessi dalla società, ha assunto la determinazione di "esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta S.A.U.M. S.r.l.";
risulta agli interroganti che, rilevando che la procedura di gara sarebbe risultata poco trasparente e non rispettosa di quanto, previsto dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), è stato inviato un esposto dal gruppo di Monza del MoVimento 5 Stelle, nella persona di un suo attivista, all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);
considerato che, risulta agli interroganti:
i cittadini di Monza, allarmati dall'impatto che tali chioschi collocati nel centro di Monza, della dimensione perfino di 70 metri quadrati, potrebbero avere, alterando orribilmente i luoghi storici, di cui la città è molto ricca, si sono mobilitati contro la loro installazione;
l'intervento, pur così impattante per la geografia commerciale del centro storico e della parte preminente della destinazione commerciale della città, è fatto al di fuori di un piano commerciale;
inoltre, l'intervento, pur avendo implicazioni significative sul piano urbanistico, stante i metri quadri su cui si sviluppa, anche considerata la possibilità di estendersi occupando anche suolo esterno ai chioschi, e il territorio urbano di particolare pregio in cui si colloca, è fatto al di fuori del piano di governo del territorio, che è in fase di presentazione di osservazioni;
considerato infine che l'intervento riguarda anche, con 2 chioschi di 70 metri quadrati ciascuno, i Boschetti reali che sono oggetto di un programma di restauro, che ne verrebbe inevitabilmente condizionato in maniera significativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, nonché del danno paesaggistico che la posa dei chioschi determinerebbe nel centro storico monzese;
se risulti che la Soprintendenza alle belle arti di Milano, competente per materia e territorio, sia stata informata dal Comune di Monza;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda intraprendere, al fine di preservare il centro storico della città di Monza dall'inserimento di chioschi commerciali, che deturperebbero il centro storico cittadino a danno del bene comune storico e paesaggistico.

(4-05809)

SAGGESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 20 maggio 2015, il consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Salerno ha deliberato la disattivazione del Dipartimento di studi e ricerche aziendali (DISTRA-MIT) e la costituzione del Dipartimento di scienze aziendali-Management and innovation systems (DISA-MIS);
benché la nuova struttura sia del tutto assimilabile alla precedente dal punto di vista scientifico e didattico, il consiglio del DISA-MIS ha deliberato, in data 13 novembre 2015, di esprimere parere negativo alla richiesta di afferenza di alcuni docenti facenti parte del vecchio Dipartimento, con la motivazione secondo cui "attesa la complessa ed assoluta sostenibilità del progetto culturale di cui è espressione sulla base del suo corpo docente così come attualmente composto", il DISA-MIS è pienamente in grado "di garantire sia sotto il profilo scientifico, che didattico ed organizzativo, l'autosufficienza per lo svolgimento sia delle attività didattiche che di quelle di ricerca";
detta delibera muove in direzione opposta rispetto a quanto statuito dal nucleo di valutazione di ateneo, che nell'esprimere parere favorevole nei confronti dell'istituzione del DISA-MIS, in data 14 maggio 2015, ha espressamente precisato che "sarebbe opportuno, a parere di questo Nucleo, che l'Ateneo incentivasse anche le rimanenti unità di professori e ricercatori afferenti agli stessi Settori Scientifico-Disciplinari l'adesione al neo costituito Dipartimento per meglio gestire sia la ricerca sia l'offerta formativa";

la disattivazione del DISTRA-MIT, all'interno del quale numerosi docenti erano ancora incardinati, appare peraltro difficilmente conciliabile con l'art. 27, comma 1, dello statuto d'ateneo, a norma del quale "Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non può essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il Consiglio di Amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento";

tra i docenti la cui richiesta di afferenza è stata respinta figura, in particolare, il professor Gerardino Metallo, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare Secs-P/08 (Economia e gestione delle imprese);

il senato accademico, riunitosi nel mese di dicembre 2015, ha discusso su un'ipotesi di disaggregazione di un gruppo di ricerca, i cui componenti sarebbero stati trasferiti presso altri dipartimenti pur in assenza di alcuna istanza in tal senso da parte degli interessati;

in particolare, con decreto del rettore e a far data dal 1° novembre 2015, il professor Gerardino Metallo è stato trasferito d'autorità al Dipartimento di scienze del patrimonio culturale (DISPAC), struttura completamente priva di coerenza ed omogeneità con il settore scientifico-disciplinare del docente;

il decreto si pone in antitesi con quanto disposto dall'art. 26, comma 2, dello statuto, a norma del quale "Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre";

considerato che poche settimane dopo aver respinto la richiesta di afferenza del professor Metallo, il consiglio del DISA-MIS ha deliberato un bando di concorso per un posto di professore di prima fascia per lo stesso settore scientifico-disciplinare, Secs-P/08,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di tali fatti;

se ritenga di dover intervenire per accertare la regolarità degli atti amministrativi;

se ritenga di dover intervenire per assicurare il rispetto delle norme contenute nello statuto e nel regolamento generale d'ateneo, qualora la verifica abbia dato esito negativo;

quali misure intenda adottare per garantire ai docenti, esclusi dal DISA-MIS, l'afferenza ad un dipartimento coerente dal punto di vista scientifico e didattico con il rispettivo settore scientifico-disciplinare di appartenenza nonché, più in generale, la libertà di ricerca scientifica tutelata dalla Costituzione.

(4-05810)

[PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

tra il 12 ed il 13 aprile 2016, sulle pagine de "Il Tirreno" e "La Nazione", cronaca di Pisa, sono apparsi alcuni articoli in merito ad una contestazione avvenuta di fronte alla Prefettura di Pisa da parte di alcuni profughi ospiti di una struttura di accoglienza di Piaggerta all'interno del parco presidenziale di San Rossore (Pisa), dopo esser stati ospitati in una struttura a San Giuliano Terme;

gli argomenti della protesta, come riportati dalla stampa, avrebbero riguardato la localizzazione della struttura lontana dal centro abitato ed alcune abitudini culinarie;

tale protesta sarebbe avvenuta in maniera civile e pacifica;

visto che:

all'interno degli articoli di stampa, sono state riportate, in merito alle proteste, alcune dichiarazioni del vice prefetto vicario Valerio Massimo Romeo tra cui la seguente: «un'altra contestazione pretestuosa come questa e firmo la revoca dell'accoglienza», come riportato da "Il Tirreno" del 12 aprile, dichiarazione ad oggi non smentita;

la revoca dell'accoglienza, disciplinata dall'art. 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015, può avvenire solo in casi specifici, indicati in modo tassativo da tale norma;

non risultano, nella normativa citata, tra i motivi che legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca, le proteste e le manifestazioni pacifiche;

considerato che:

tale dichiarazione appare come una minaccia nei confronti dei cittadini stranieri e del loro diritto, costituzionalmente garantito, a manifestare liberamente e pacificamente il loro pensiero;
tale dichiarazione, oltre a rappresentare un'intenzione di violazione normativa da parte di un funzionario pubblico, rischia di essere l'ennesimo messaggio distorto sul delicato tema dell'accoglienza, che non è una "benevola concessione" ma un diritto dei richiedenti asilo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare la veridicità della dichiarazione del vice prefetto vicario Valerio Massimo Romeo e quali azioni intenda intraprendere nei suoi confronti.

(4-05811)

[GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [NUGNES](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

da anni la Direzione investigativa antimafia (DIA) è oggetto di un lento ma costante depauperamento di risorse sia umane che economiche, le cui cause vanno ricercate soprattutto nella mancata attuazione delle legge istitutiva che sembra rispondere a logiche politiche più interessate al non funzionamento della stessa che a farne un'organizzazione autonoma, libera da condizionamenti esterni, come era nell'intento del giudice Giovanni Falcone;

tale deliberata mancata attuazione della normativa istitutiva, nella quale rientra anche la mancata previsione del ruolo unico, ha reso perfino difficoltoso il reperimento di personale qualificato anche per la resistenza delle forze di polizia a fornire operatori adeguati;

alla prevista selezione per concorso, che mirava ad assicurare alla struttura un elevato livello qualitativo del personale, non è stato più dato corso dopo il 1992: da allora si accede alla DIA solo per chiamata diretta, senza tenere conto dei titoli posseduti o delle pregresse esperienze di servizio dei neo arruolati;

risulta agli interroganti che le nuove immissioni rispondono a criteri clientelari, soprattutto nei ruoli apicali, come si sta constatando in questi giorni per la scelta dei vertici delle forze di polizia, dei servizi di sicurezza e delle forze armate. Gli interventi che, nel tempo, hanno interessato la struttura sono andati nella direzione di minarne l'autonomia facendola diventare oggetto di pressioni esercitate *in primis* dal Dipartimento di pubblica sicurezza, sia attraverso un controllo sull'attività operativa sia in termini di carriera, soprattutto del personale direttivo, penalizzato rispetto a chi opera in altri organismi; ciononostante sono state condotte delicate indagini sui rapporti tra politica e criminalità organizzata rese possibili dalla professionalità e dalla caparbia di alcuni investigatori, sottrattisi alle pressioni e supportati dalla magistratura;

il personale è stato ripetutamente osteggiato nello svolgimento di attività esterne, quali convegni o lezioni universitarie, su temi connessi con la legalità che avrebbero dato visibilità e lustro alla struttura, oltre ad un congruo riconoscimento professionale ai relatori;

uno degli investigatori di punta della DIA era il tenente colonnello della Guardia di finanza Omar Pace che, la mattina dell'11 aprile 2016, si è suicidato nel suo ufficio; il giorno successivo avrebbe dovuto testimoniare a Reggio Calabria nel processo Matakenna-Scajola fornendo dettagli importanti sull'ex Ministro dell'interno e su documenti finanziari ritrovati durante una perquisizione;

si apprende da "il velino" edizione *on line* del 15 aprile 2016 che il colonnello avrebbe lasciato una lettera di 3 pagine fitte di dati e fatti, in cui sembra denunciassero la situazione descritta e lo stato di "miopia dirigenziale" dei vertici della struttura;

considerato che ad avviso degli interroganti da tempo manifestano il proprio disagio gli operatori della DIA che per passione e convinzione personale, rinunciando alla carriera e ad ogni altra forma di riconoscimento professionale, hanno continuato a svolgere, nel colpevole silenzio delle istituzioni e del Ministero, il loro dovere fino in fondo in una struttura dolosamente oggetto di reiterati attacchi o inadempienze mirati a renderla inoffensiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda adottare iniziative di competenza per rilanciare la Direzione investigativa antimafia e

salvaguardarla dalle pressioni esercitate in vario modo, anche considerando interventi sulle progressioni in carriera di alcuni direttori e dirigenti;
quali provvedimenti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intenda assumere per porre fine allo stato di isolamento in cui versa la DIA nonché valorizzare e supportare l'attività svolta dall'unica struttura, in Italia, ad avere una competenza monofunzionale antimafia;
se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, fare chiarezza sulle pressioni subite dal tenente colonnello Pace nell'ambiente lavorativo, affinché questa morte non sia archiviata in fretta con banali motivazioni.

(4-05812)

[GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti: sulla base di quanto si apprende da notizie di stampa ("Libero quotidiano" del 14 febbraio 2016), il professor Ezio Foschini, noto alle cronache per essere stato condannato, sia in tribunale sia in appello, al carcere per aver abusato durante l'orario scolastico di una sua allieva, è stato recentemente assolto in sede civile dal risarcimento del danno;
il processo penale a carico di Foschini si era risolto con una condanna ad un anno di reclusione, demandando, tuttavia, l'azione risarcitoria promossa dai genitori della vittima in sede civile. Il giudice Flavia Mazzini del Tribunale di Faenza, destinataria del fascicolo, avrebbe ritenuto che sequestrare il conto corrente dei genitori di Foschini, ove si ritiene che questi abbia trasferito i propri averi proprio per evitare di dover risarcire la vittima, fosse da considerarsi cosa non corretta e che pertanto la famiglia della giovane avrebbe dovuto, invece, risarcire il molestatore della cifra di circa 40.000 euro; considerato che:
il quotidiano riporta che, alla base della condanna nei confronti della famiglia della ragazza, vi sarebbe una perizia elaborata da Alessandro Bentini, con cui da anni intercorrerebbe una relazione sentimentale, confermata, peraltro, dalle carte processuali inerenti alla separazione tra Bentini e la moglie, ove si legge "Ella venne a sapere che il marito avrebbe ricevuto un incarico molto importante e prestigioso come consulente del Tribunale, proprio dalla persona con cui aveva avuto una relazione e (...) messo alle strette il Bentini asserì di aver ripreso la relazione da circa un anno. Si trattava però di una bugia: in realtà quella relazione non era mai stata interrotta";
sembrerebbe, inoltre, che l'affidamento della citata perizia non costituisca un fatto isolato. Invero, sarebbero plurimi gli incarichi che negli anni il giudice Mazzini avrebbe affidato al suo compagno, in spregio delle norme che impongono la rotazione degli incarichi;
il tribunale di Ancona, competente per gli illeciti commessi dai magistrati, che prestano servizio nel distretto giudiziario di Bologna, a seguito di un esposto presentato proprio a causa di una pronuncia del magistrato in questione, adottata anche sulla base delle risultanze della perizia affidata al compagno, avrebbe, in effetti, ravvisato la sussistenza di comportamenti illeciti: "Risulta che la dottoressa Mazzini abbia in effetti affidato al ragionier Bentini nove dei tredici incarichi conferiti nel biennio 2011-2012 preso in esame" (...) nonostante il Presidente del Tribunale di Ravenna "abbia richiamato più volte i giudici al rispetto del criterio di rotazione degli incarichi", in particolare nelle date "8 febbraio 2010, 18 ottobre 2010 e 8 luglio 2011";
l'articolo evidenzia che, nonostante il tribunale di Ancona avesse, quindi, riconosciuto che "l'attribuzione degli incarichi agli ausiliari del giudice deve essere conferita in misura non superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio" e opportunamente richiamato il principio sancito dall'art. 51 del codice di procedura penale il quale indica che, per gravi ragioni di convenienza, il giudice può chiedere di astenersi, sembrerebbe sia stata disposta l'archiviazione del procedimento in questione, motivando la decisione in quanto il principio di rotazione degli incarichi "veniva ignorato dalla generalità dei giudici del Tribunale di Ravenna", e che "non sussistono elementi sufficienti per ritenere che la ragione prevalente che ha indotto la Mazzini a nominare Bentini (...) possa individuarsi nella volontà d'avvantaggiare economicamente il compagno", e non invece in quella di "avvalersi un ausiliario competente imparziale e fidato", non è da escludersi che il giudice abbia preferito invece

"avvalersi un ausiliario competente imparziale e fidato";

considerato infine che a giudizio degli interroganti appare sostanzialmente assurdo che la condotta manifestata dalla giudice Mazzini non risponda piuttosto di interesse privato in atto pubblico, ricompreso nella fattispecie del reato di abuso di ufficio, *ex art.* 323 del codice penale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda disporre un'ispezione presso il tribunale di Faenza al fine di verificare le vicende descritte;

se, nell'ambito delle proprie prerogative ispettive, non intenda verificare se, a seguito del procedimento di archiviazione disposto dal tribunale di Ancona, siano stati rimessi gli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, affinché fosse intrapresa un'azione disciplinare;

se non ritenga opportuno esercitare in relazione alle vicende descritte l'azione disciplinare, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, della Costituzione.

(4-05813)

[CIOFFI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

l'art. 30, comma 26, della legge n. 99 del 2009, apportando modifiche al comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, venissero definiti gli ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali;

con decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il territorio nazionale è stato suddiviso in 177 ambiti, che raggruppano lo sviluppo complessivo delle reti di distribuzione pari a circa 250.000 chilometri;

dopo anni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto n. 226 del 2011, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

successivamente, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche normative che hanno reso necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento (decreto ministeriale 20 maggio 2015 n. 106) al fine di aggiornare il "Regolamento criteri", allineandolo alle suddette previsioni legislative;

considerato che:

la normativa include non solo la gestione, ma anche l'alienazione delle reti gas di proprietà pubblica. In particolare sui criteri di definizione del valore di rimborso degli impianti di proprietà dei gestori uscenti a carico dei gestori aggiudicatari delle gare, si profilerebbe una disparità di trattamento tra comuni proprietari e gestori uscenti;

infatti, secondo quanto riportato dal sito del Ministero dello sviluppo economico se ad alienare le reti gas fosse un gestore, questi avrebbe diritto di percepire il VIR (valore industriale residuo), mentre se ad alienare fosse un comune, questi avrebbe diritto a percepire la RAB (*regulatory asset base*). È noto agli interroganti che tale valore potrebbe essere nella maggior parte dei casi di molto inferiore al VIR. Questa informazione risulterebbe avvalorata da quanto previsto nel decreto-legge, cosiddetto Destinazione Italia (n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014), in cui, sui criteri di definizione del valore del rimborso, si sarebbe cercato di intervenire al fine di ridurre il differenziale tra le due diverse metodologie di calcolo;

considerato inoltre che:

fonti di stampa riportano la notizia secondo cui sarebbero in tutto 18 le gare già avviate in Italia e sarebbero per la maggior parte tutte bloccate da ricorsi amministrativi. In particolare, oltre a Venezia,

sarebbero ferme le gare di Torino città, Torino3, Alessandria, Varese, Milano, Monza e Brianza, Udine 1 e 2, Forlì, Massa Carrara e Roma, mentre, seppur in un quadro normativo quanto mai disorganico, sembrerebbero procedere le gare di Biella, Cremona città e Cremona 2, Lodi1, Udine 3 e Perugia 2 ("Il Sole 24-ore", del 16 maggio 2016);

gli importi posti a base di gare sono molto ingenti, a titolo di esempio quelli relativi a: Massa Carrara (euro 176.734.729,92), Lodi (euro 84.766.626,22.), Varese 2 (euro 146.739.910), Udine 2 (euro 128.336.952,96);

è noto agli interroganti l'interesse di società extra-europee, in particolare società della Federazione Russa, alla partecipazione alle gare per l'acquisizione della rete e gestione della stessa;

da fonti di stampa si apprende che il sindaco di Lecco avrebbe deciso di appellarsi al Governo contro la decisione di permettere la vendita degli oltre 180.000 metri di reti per la distribuzione del gas con un valore calcolato sul cosiddetto RAB e non sul VIR, con una perdita netta per l'ente di 5 milioni di euro rispetto ad un'alienazione basata sul VIR ("leccoonline", del 2 aprile 2016);

il comune di Udine ha in corso un bando, aperto fino al 4 luglio 2016, per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas per un valore di circa 130 milioni di euro, che prevede altresì per l'impresa aggiudicataria la proprietà di impianti di distribuzione;

autorevoli fonti di stampa segnalano la denuncia del sindaco di Venezia relativa al comportamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico che "fino a questo momento è sembrata poco attenta alle ragioni del Comune Stazione Appaltante, mantenendo attivo, piuttosto, il tradizionale dialogo con i gestori, specie i più importanti" ("Il Sole 24-ore", del 7 maggio 2016),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, stiano verificando con attenzione l'*iter* dei suddetti bandi, visto il rilievo che questi rivestono;

se abbiano valutato la perdita netta per gli enti locali, ove venisse utilizzato il metodo di calcolo per mezzo della RAB;

se non ritengano necessario evitare l'alienazione delle reti e, nel rispetto delle norme vigenti, rendere quanto più semplificata ed efficiente la definizione delle gare di concessione, facendo riferimento alla definizione di bandi tipo, come espressamente previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

se si ritenga strategica la vendita delle reti di distribuzione del gas realizzata per mezzo di fondi pubblici che, producendo un incasso immediato per gli enti locali, rappresenta una misura non strutturale, ma *una tantum*.

(4-05814)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che da fonti di stampa si apprende che l'ufficio postale di Monteortone ad Abano terme (Padova) non sarebbe a norma di legge, in quanto non dotato di rampa di accesso ai locali da parte di anziani e disabili e dei maniglioni antipánico che consentono, in caso di pericolo, l'apertura delle porte dall'interno, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se non ritengano opportuno assumere adeguate iniziative per sollecitare la direzione dell'azienda Poste italiane ad individuare le soluzioni più adeguate per assicurare l'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza ed accessibilità dei locali pubblici.

(4-05815)

[DONNO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo quanto diffuso da "Fincantieri" sul suo sito *internet*, in data 8 aprile 2010 veniva impostata «presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente (Genova) la seconda unità di rifornimento e supporto logistico (fleet tanker) per l'India. Questa unità, gemella di "Deepak", varata lo scorso febbraio e in corso di costruzione nello stabilimento di Muggiano (La Spezia), è stata commissionata a Fincantieri dalla Marina militare indiana attraverso l'esercizio dell'opzione prevista dal contratto

siglato nel 2008. La consegna è prevista nell'autunno 2011». Sul punto veniva altresì stabilito che «l'avvio di questa nuova unità si inquadra nella strategia di Fincantieri di presidiare tutti i segmenti del mercato, dal civile al militare, e rappresenta un segnale significativo per la ripresa anche dell'export militare in un momento delicato. Inoltre, la messa in atto di un progetto militare all'interno di un cantiere destinato solitamente alla produzione crocieristica esprime la volontà dell'azienda di mantenere il carico di lavoro in tutti i siti produttivi»;

in data 11 ottobre 2010, Fincantieri annunciava che la nave "Shakti" veniva varata. Riguardo alle caratteristiche si diceva: «la nave, lunga 175 metri, larga 25, alta 19 metri, ha un dislocamento a pieno carico di 27.500 tonnellate, un apparato propulsivo composto da due motori diesel da 10 mila KW e può raggiungere una velocità massima di 20 nodi. Al pari della sua gemella, la nuova unità ha un sistema propulsivo costituito da un asse dotato di un'elica a pale orientabili, un ponte di volo per l'impiego di elicotteri medio-pesanti (fino a 10 tonnellate) e può effettuare il rifornimento di quattro unità in contemporanea, grazie ai doppi portali. È in grado di ospitare circa 250 persone, fra equipaggio e personale di supplemento ed è caratterizzata dalla presenza di un doppio scafo, in grado di consentire una maggiore protezione delle cisterne di carburante contro i rischi di inquinamento in caso di collisioni o danneggiamenti, in ottemperanza alle nuove norme Marpol sulla protezione ambientale dettate dall'International Maritime Organization»;

secondo quanto diffuso dal portale dell'Ansa, in data 21 gennaio 2011, Fincantieri consegnava «con una cerimonia a Mumbai, la nave rifornitrice di squadra "Deepak" che è così entrata ufficialmente a far parte della flotta della Marina militare indiana»;

in data 3 ottobre 2011, la medesima fonte rendeva noto che «una seconda nave da rifornimento di squadra costruita da Fincantieri è stata consegnata alla Marina indiana (...) Il vascello, chiamato INS Shakti ("potenza") è il secondo di una fornitura di due unità del valore complessivo di 159 milioni di euro, il primo contratto della Marina indiana a un'industria europea. (...) La società cantieristica italiana è presente in India dal 2004, quando ha stipulato con il cantiere di Cochin due contratti per la progettazione dell'apparato motore, il trasferimento di tecnologia e la fornitura di servizi complementari per la costruzione della portaerei Indigenous Aircraft Carrier (IAC). Nel 2007 ha consegnato inoltre "Sagar Nidhi", nave oceanografica per il National Institute of Ocean Technology (Niot) di Chennai, nello stato meridionale del Tamil Nadu»;

considerato che:

secondo quanto diffuso dal sito "defensenews" in data 16 maggio 2016, il Ministero indiano della difesa starebbe indagando sulla società italiana Fincantieri riguardo all'acquisto delle 2 navi cisterna. L'indagine si basa su una denuncia fatta da un anonimo funzionario della Marina indiana che ha affermato che l'offerta per l'acquisto delle navi cisterna risulta essere stata manipolata a favore di Fincantieri. Sul punto, alla richiesta della Marina indiana di acquisto delle 2 navi cisterna, avevano risposto diversi cantieri navali russi, sudcoreani e italiani;

tra i requisiti essenziali delle navi, veniva richiesta la presenza di uno scafo con un particolare tipo di acciaio, requisito che, sempre secondo la citata fonte, veniva eliminato una volta accordata l'assegnazione della realizzazione a favore di Fincantieri;

considerato, inoltre, che secondo quanto dichiarato dal denunciante, invero, nel dicembre 2013, la nave cisterna "Deepak" veniva dispiegata per accompagnare, dalla Russia in rotta verso l'India, la portaerei INS Vikramaditya. Tuttavia, in alto mare, vicino a Lisbona, la nave "Deepak" riportava un guasto nella parte della struttura superiore, consistente in 2 fessure di circa 4 pollici, a cui seguiva il traino della nave mediante rimorchio nel porto di Lisbona per le riparazioni necessarie;

considerato, infine, che Fintecna SpA, società interamente partecipata dalla Cassa depositi e prestiti, risulta essere per il 71,6 per cento azionista della Fincantieri SpA,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se abbiano ricevuto comunicazioni dalle autorità competenti circa l'avvio dell'indagine e quali azioni siano state poste in essere al riguardo;

se non ritengano opportuno divulgare eventuali atti in possesso degli organi ministeriali relativi all'assegnazione di commesse, nonché all'avvio e alla realizzazione delle navi in questione al fine di facilitare l'individuazione delle eventuali connesse responsabilità;
quali ulteriori iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle competenti sedi, intendano adottare, al fine di fare chiarezza circa il coinvolgimento di Fincantieri in attività d'inchiesta a livello internazionale.

(4-05816)

MANCONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

da oltre un anno il Burundi si trova in una drammatica crisi politica innescata dalla decisione dell'attuale presidente Pierre Nkurunziza di candidarsi per la terza volta alle elezioni presidenziali, violando le disposizioni della Costituzione che prevedono un limite di 2 mandati;

tale annuncio ha provocato l'esplosione di violenti scontri e un tentativo di colpo di Stato, repressi dall'esercito e dalle forze di sicurezza con atti di inaudita violenza;

sono giunte testimonianze in ordine all'esistenza di fosse comuni nelle quali sarebbero stati accatastati i cadaveri delle vittime;

secondo i racconti pervenuti, la maggior parte delle vittime sarebbe di etnia tutsi, circostanza che suscita molte preoccupazioni per il fatto che la crisi in atto possa innescare una guerra civile come quella che si è consumata in Ruanda tra il 1993 e il 1994;

l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani Zeid Ra'ad Hussein ha di recente definito scioccante l'aumento delle pratiche di tortura e maltrattamenti in Burundi, dove solo nel 2016 i casi registrati sono circa 400; dall'inizio della crisi il numero è di 600;

le repressioni hanno prodotto un consistente flusso di rifugiati verso i campi profughi dei Paesi confinanti;

oltre 250.000 persone hanno infatti trovato rifugio in Tanzania, Ruanda, Uganda e Congo, alloggiando in strutture drammaticamente inadeguate ad accogliere una folla di tali proporzioni;

i tentativi per la composizione del conflitto in atto, ad opera del presidente ugandese Museveni e della Comunità dell'Africa orientale (Eac) sono purtroppo falliti;

tenuto conto che:

il Burundi ha sottoscritto, tra gli altri, il patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, la Convenzione ONU contro la tortura ed i trattamenti e le punizioni crudeli, inumane o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo, lo statuto della corte penale internazionale;

nel rapporto presentato nel mese di aprile 2016 al Consiglio di sicurezza, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, definendo allarmante la situazione del Burundi, ha avanzato una serie di proposte tra cui l'ipotesi di promuovere una missione di pace nel Paese, con l'invio di 3.000 uomini, ovvero agenti di polizia da affiancare ai funzionari dell'ONU e dell'Unione africana, allo scopo di garantire la tutela dei diritti umani;

i rapporti del 2014 e del 2015 di *Amnesty international* sul Burundi mettono in evidenza episodi di repressione, violazione delle libertà di espressione e di manifestazione, arresti illegali e ricorso alla tortura, documentando violenze di ogni tipo;

il 25 aprile 2016 la procuratrice Fatou Bensouda della Corte penale internazionale ha annunciato un'indagine sulle violenze compiute in Burundi;

tenuto conto, inoltre, che:

la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, insieme al Comitato per i diritti umani della Camera, ha incontrato martedì 10 maggio 2016 Marguerite Barankitse, una delle principali figure di impegno civile e umanitario del Paese, privata dei mezzi di sussistenza e costretta ad emigrare, e Leonidas Hatungimana, già portavoce del presidente Nkurunziza, che essendosi espresso contro il terzo mandato è dovuto riparare all'estero;

Marguerite Barankitse e Leonidas Hatungimana hanno voluto sottolineare di essere l'una di etnia tutsi, l'altro di etnia hutu, ad indicare che non si tratta di un conflitto di tipo etnico;

le personalità ascoltate da senatori e deputati hanno descritto e documentato le violenze perpetrate

contro la popolazione civile dalle autorità burundesi, in particolare quelle contro donne e minori, confermando la presenza di fosse comuni;

la signora Barankitse ha denunciato la chiusura da parte del Governo dell'ospedale Rema della "Maison Shalom", da lei fondata 15 anni fa, destinato in particolare alle donne incinte, con conseguenze gravissime per le donne stesse e i bambini; l'interruzione forzata dell'erogazione di energia elettrica avrebbe portato alla morte di numerosi bambini in incubatrice,

si chiede di sapere:

quali iniziative voglia adottare il Ministro in indirizzo, anche d'intesa con i *partner* dell'Unione europea, perché la condotta delle autorità burundesi sia conforme agli atti ed alle convenzioni poste a tutela dei diritti umani che il Burundi ha sottoscritto;

quali iniziative intenda intraprendere, coordinandosi con gli altri Paesi dell'Unione europea e con le Nazioni Unite, per scongiurare il rischio di nuovi massacri in Burundi;

in che modo intenda agevolare il percorso formale che potrebbe portare all'incriminazione del presidente del Burundi Pierre Nkurunziza dinanzi alla Corte penale internazionale;

se, operando sul piano diplomatico, intendano promuovere sanzioni economiche della comunità internazionale contro il Burundi sino a quando non verrà ripristinata la legalità e verrà posto termine alla repressione;

se corrisponda al vero che il Ministro degli esteri del Burundi, Alain Aimé Nyamitwe, giungerà in visita a Roma in occasione della prima conferenza ministeriale Italia-Africa, mercoledì 18 maggio 2016, e quali misure intenda adottare in quell'occasione per invocare il rispetto dei diritti umani in quel Paese.

(4-05817)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata moltiplicatrice, in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;

proporzionalmente, è aumentato il rischio per persone che hanno con il gioco un rapporto patologico, che può degenerare in una grave dipendenza; gli italiani «a rischio alto» che dipendono dall'azzardo sono circa un milione. I giocatori «patologici» almeno 256.000;

i commi da 918 a 946 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), introducono diverse disposizioni in materia di giochi e in particolare viene stabilita una riduzione programmata degli apparecchi automatici con vincita in denaro (cosiddette *slot machine*);

più dettagliatamente, il comma 943 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, «a partire dal primo gennaio 2017» e non oltre il 31 dicembre 2019, sia disciplinata «la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015»;

di conseguenza, come confermato dal sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Barretta, lo scorso 12 maggio 2016, essendo 378.109 le macchine attive al 31 luglio 2015, gli effetti della riduzione minima «non inferiore al 30 per cento» prevista dalla legge, saranno tali da portare progressivamente gli apparecchi a un numero non superiore a 265.000 unità;

con la nota n. 36179 del 12 aprile 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disciplinato le modalità applicative del comma 922 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, secondo cui «a decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per apparecchi... che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio» e ha così definito il «tetto» al rilascio di nuovi nulla osta per l'anno 2016, che non permetterà più alcun incremento rispetto a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2015 e registrati in 418.210 unità;

inoltre, sempre secondo il comma 943 della citata legge, «a partire dal primo gennaio 2017 possono

essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto», per cui andranno dismessi tutti gli apparecchi AWP che non soddisfano tale requisito; sulla base dei dati riportati, risulta del tutto evidente che, nei prossimi anni, dovrà essere dismesso un numero ingente di *slot machine* e che, in mancanza di controlli sul loro smaltimento, si incorre nel grave rischio di riciclaggio delle macchinette all'interno del circuito criminale del gioco d'azzardo, ulteriormente avvantaggiato dalla diminuzione dell'offerta legale previsto dalla normativa, si chiede di sapere quali provvedimenti siano allo studio del Governo per evitare il rischio che le *slot machine* dismesse siano riciclate nel circuito illegale del gioco d'azzardo, con grave danno per la salute dei cittadini e truffa all'Erario.

(4-05818)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da organi di informazione *on line* ("ilFattoQuotidiano", "Ambiente e Veleni" del 9 maggio 2016) si apprende che l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) sull'inquinamento di laghi, fiumi e falde acquifere, e precisamente il "Rapporto nazionale pesticidi nelle acque dati 2013-2014" visionabile sul sito dell'Istituto stesso in forma elettronica, denuncia una contaminazione da pesticidi nel 63,9 per cento dei laghi e dei fiumi italiani e in un terzo delle acque sotterranee, anche profonde;

i dati sono stati rilevati tra il 2013 e il 2014 in 3.747 punti di campionamento e, rispetto al biennio precedente, mostrano un aumento delle aree contaminate ma anche delle sostanze ritrovate: 365 molecole diverse, glifosato in testa;

considerato che:

il rapporto è predisposto a cura dal Settore sostanze pericolose, del servizio rischio tecnologico e del Dipartimento nucleare rischio tecnologico e industriale dell'Ispra sulla base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province autonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA e APPA) effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio; per quanto disposto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014, tutte le Regioni sono obbligate entro il 31 marzo di ogni anno ad inviare i dati di rilevamento e analisi all'Ispra. Non sono previste sanzioni a fronte degli obblighi di legge;

considerato inoltre che:

il dato maggiormente allarmante che viene fuori dalla lettura del rapporto riguarda una contaminazione da pesticidi nel 63,9 per cento dei laghi e dei fiumi italiani e in un terzo delle falde acquifere campionate;

i pesticidi possono avere importanti ripercussioni sulla salute umana, secondo i più recenti studi internazionali nonché a detta dell'Organizzazione mondiale della sanità;

il pesticida che supera più spesso i limiti è il glifosato. Gli erbicidi sono le sostanze più rinvenute perché vengono erogati a contatto diretto con il suolo, inoltre, il loro utilizzo nei mesi primaverili fa sì che le frequenti piogge li trasportino negli strati più profondi del suolo. Tra i neonicotinoidi i più invasivi sono l'imidacloprid e il tiametoxan, diffusi sia nelle acque superficiali che nelle falde;

molto spesso i prelievi per uso potabile attingono agli stessi corpi idrici che risultano contaminati. È necessario, quasi sempre, ricorrere a sistemi di abbattimento e depurazione per immettere nel rubinetto acqua a norma;

il principio fondamentale alla base della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE stabilisce che bisogna prevenire il ricorso all'abbattimento;

considerato altresì che:

dal 2003 le acque sono contaminate da miscele di sostanze;

i fitofarmaci, prima di essere immessi in commercio, sono valutati e autorizzati singolarmente. Non esiste una valutazione complessiva del rischio per le miscele e del resto sono poco calcolabili, perché si formano con meccanismi e vie di migrazione imprevedibili. È questa, a detta degli esperti dell'Ispra,

una lacuna della normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/128/CE;
la norma avrebbe dovuto assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari nonché realizzare un loro uso sostenibile riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente nonché promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
risulta agli interroganti che:
cinque Regioni, tutte del Centro-Sud, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, non avrebbero inviato a Ispra le dovute informazioni, o lo hanno fatto solo parzialmente, come il Lazio, sulla contaminazione di laghi, fiumi e falde acquifere;
le ARPA interrogate dai giornalisti telefonicamente non hanno saputo dare notizie in merito;
ne consegue che i dati già allarmanti potrebbero risultare addirittura peggiori di quanto reso pubblico;
relativamente alla Campania, la situazione è oltremodo preoccupante. ARPA Campania infatti ha inviato all'Ispra i dati del 2013 sulla contaminazione di laghi, fiumi e falde acquifere ma ad oggi non risulta alcuna informazione per il 2014. Le informazioni che sono state trasmesse, inoltre, riguardano solo le acque superficiali e non anche quelle sotterranee;
i punti di monitoraggio per la Campania sono stati 76, in linea con la media nazionale, ma le indagini hanno riguardato 354 campioni con una frequenza media annua minore di 5, non adeguata a descrivere le possibili variazioni stagionali e a intercettare i picchi di contaminazione. La frequenza media nazionale di campionamento è di 7,4 campioni all'anno, la provincia di Bolzano esegue 12 campionamenti all'anno;
anche il numero di sostanze cercate (58) è inferiore alla media nazionale, e non comprende sostanze rilevanti dal punto di vista della pericolosità e delle quantità utilizzate, specialmente quelle immesse sul mercato negli ultimi anni. Sono stati trovati residui nel 23,7 per cento dei punti e nel 9,9 per cento dei campioni investigati e sono state rinvenute 9 sostanze: le più frequenti sono clorpirifos, dimetoato, metalaxil, e procimidone;
dati Istat indicano una sensibile diminuzione delle vendite di prodotti fitosanitari nel periodo 2001-2014. Nello stesso periodo si è ridotta del 30,9 per cento la quantità di prodotti tossici;
rispetto alla media nazionale delle vendite per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), pari a 4,6 chilogrammi, la Campania si pone nettamente al di sopra (con 8,5 chilogrammi),
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere la grave situazione, anche in considerazione del fatto che il Governo, a giudizio degli interroganti, non sta dimostrando di focalizzare la sua attenzione sul risanamento del territorio;
quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere, al fine di ridurre e regolamentare l'uso di prodotti fitosanitari, soprattutto, ma non solo, con riferimento a situazioni che possono comportare un danno alla salute dei cittadini;
se intendano fornire un quadro esaustivo dei laboratori riconosciuti da "Accredia" (Ente italiano di accreditamento) per le prove sugli agrofarmaci nella rete delle agenzie (numero di sostanze accreditate, accreditamenti delle singole realtà regionali e altro);
quali siano le risultanze per gli agrofarmaci per quanto riguarda i dati di cui alla relazione triennale del Ministero della salute sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di informare i consumatori, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e dove si possano rintracciare questi dati e i relativi aggiornamenti;
quali siano i dati in possesso del Ministero della salute per le acque destinate alla produzione idropotabile tramite potabilizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specificando se essi comprendano o meno i risultati della ricerca dei 400 agrofarmaci e dei relativi metaboliti;
se non ritengano di promuovere immediatamente un piano di finanziamento straordinario delle agenzie ambientali, affinché siano dotate della strumentazione adeguata per un monitoraggio completo ed

efficace degli agrofarmaci nelle acque;
se non ritengano di adottare iniziative di competenza per modificare il piano nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, introducendo maggiori vincoli per la riduzione dell'uso degli agrofarmaci;
quali iniziative intendano porre in essere per assicurare il monitoraggio degli agrofarmaci nelle acque su tutto il territorio nazionale, alla luce dell'inadempienza di alcune Regioni;
se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere l'immediato svolgimento di specifiche ricerche degli agrofarmaci nelle acque potabili, con particolare riferimento al glifosato e i suoi metaboliti;
se non ritengano di assumere le opportune iniziative di competenza per prevedere una proroga dell'autorizzazione di nuovi progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nazionale che aumentano la pressione antropica sulle acque nelle aree che già mostrano superamenti degli *standard* di qualità ambientale, come pozzi per idrocarburi e inceneritori (per le relative ricadute dei fumi sulle acque superficiali e dei contaminanti sui terreni, da cui possono essere trascinati nelle acque sotterranee).

(4-05819)

[GINETTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* -

(4-05820)

(Già 2-00375)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02852, dei senatori Campanella e Bocchino, sull'elargizione in quanto vittima dell'usura a Maurizio Ciaculli di Vittoria (Ragusa);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02855, del senatore Angioni ed altri, sulla separazione catastale dei due Comuni di Castiadas e Muravera, in provincia di Cagliari;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02847, della senatrice Puppato ed altri, sulla liberalizzazione del mercato di gestione del diritto d'autore e delle licenze;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02848, della senatrice Puppato, sulla costruzione degli impianti di pirogassificazione a Paese e Gaiarine (Treviso).

1.5.2.3. Seduta n. 628 (ant.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

628a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 631 del 19 maggio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 maggio.

Sul processo verbale

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, chiedo, d'accordo con il collega Crosio, la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE.](#) Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

[\(1959\) BUCCARELLA ed altri. - Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura ai reati contro la pubblica amministrazione \(ore 9,35\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1959.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Buccarella per illustrare la richiesta.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Signora Presidente, siamo qui a illustrare la richiesta di procedimento d'urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento che - lo ricordo solo per chi non dovesse averne memoria - qualora l'Aula dovesse votare favorevolmente, farebbe sì che i termini temporali dell'*iter* legislativo del disegno di legge che ora mi accingo ad illustrare siano dimezzati.

La premessa è che qui non stiamo votando un provvedimento, ma stiamo prendendo la decisione, che è anche politica evidentemente, di accelerare l'*iter* legislativo per la sua approvazione. Come indica il titolo, esso prevede una misura che - a detta di molti e non solo del Gruppo del Movimento 5 Stelle - è estremamente necessaria per contrastare il fenomeno corruttivo in Italia.

Ricordiamo che nel 2015 è stata approvata la cosiddetta legge anticorruzione, che il mio Gruppo non ha votato perché, anche in seguito a una consultazione *on line*, avevano in essa notato molte pecche. Non era prevista l'estensione del cosiddetto DASPO per i corrotti, e cioè la previsione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e di incapacità a contrarre per le imprese corrotte o che corrompevano. Questo punto è stato oggetto di discussione la settimana scorsa, con analoga richiesta di procedimento d'urgenza del collega Cappelletti.

Oggi abbiamo un'altra occasione, che mi auguro questa volta l'Assemblea non si vorrà lasciar sfuggire.

Si tratta della previsione di una figura investigativa, di un mezzo preventivo per battere la corruzione, che è l'utilizzo dell'agente sotto copertura o agente infiltrato per i reati contro la pubblica amministrazione.

Iniziamo con il dire che si tratta di una figura non nuova che noi vorremmo istituire, ma che è già presente da dieci anni nel nostro ordinamento, con la legge n. 146 del 2006, e che noi vorremmo integrare prevedendo l'utilizzo di agenti di polizia giudiziaria nelle indagini preliminari già avviate, sotto la direzione di una procura, da infiltrare per far sì che, possano inserirsi in fenomeni corruttivi già in essere partecipando alla loro commissione, non provocando però - attenzione - il reato. E questo lo dico al fine di prevenire probabili interventi contrari alla nostra proposta, che succederanno al mio.

È un po' quanto successo la settimana scorsa, con l'intervento di esponenti di altri Gruppi politici, confondendo il piano del ragionamento e facendo riferimenti assolutamente fuori luogo, magari in forza di un garantismo non rispettabilissimo ma peloso, che vuole confondere le acque e orientare il voto non su elementi di fatto.

Qui non si parla dell'agente provocatore. Noi non vogliamo inserire una figura che istiga al reato promettendo o dando mazzette a questo o a quel pubblico ufficiale. Cortesemente, quindi, eventuali interventi successivi facciano a meno di criticare la nostra proposta facendo riferimento a questa figura, che pure esiste in altri ordinamenti giuridici ma di cui qui adesso non si sta parlando.

Stiamo parlando non dell'agente provocatore, ma dell'agente sotto copertura, figura che esiste - lo ripeto - già da dieci anni, per reati di traffico d'armi di droga, di pedofilia. Voi sapete quanti agenti della polizia postale, senza immettere immagini pedopornografiche, ma semplicemente inserendosi nel flusso, soprattutto telematico, di Internet agiscono e, fortunatamente, costantemente scoprono reati commessi con riferimento a questo tipo odioso di criminalità?

Non capiamo il motivo per cui questa figura investigativa non possa essere usata per quella che - a nostro modo di vedere - è una delle principali emergenze del nostro Paese: mi riferisco alla corruzione, che è un'emergenza morale, economica e politica.

Le misure adottate dal Parlamento lo scorso anno hanno inciso positivamente su alcuni aspetti, ma non hanno avuto il merito di introdurre la figura dell'agente sotto copertura. Ricordo che poco più di un anno fa - era il 26 marzo 2015 - in questo ramo del Parlamento si è votata la legge n. 69 (cosiddetta legge anticorruzione), che ha previsto anche il reato di falso in bilancio. E ricordo che è stato necessario dover attendere la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione per colmare un *unvulnus*, ma questo è un altro discorso. Quello stesso giorno il Governo ha accolto un ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto da altri colleghi del mio Gruppo, nonché da una senatrice di un altro Gruppo politico, con cui si raccomandava l'Esecutivo a valutare l'estensione delle previsioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (relativo all'agente sotto copertura) alle indagini per i delitti più gravi e, specificamente, quelli di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter del codice penale.

Se approvato, il provvedimento in esame avrebbe inoltre il grande merito di depotenziare l'emergenza che, anche nel dibattito politico, sta esplodendo in queste settimane, relativa alla prescrizione soprattutto per i reati contro la pubblica amministrazione. Sappiamo benissimo che, a legislazione vigente, il problema della prescrizione dei reati di corruzione è che, sulla scorta dell'esperienza che vede emergere i fenomeni corruttivi a distanza spesso di anni dai fatti, difficilmente l'autorità giudiziaria, in esito a dei giudizi, può pervenire a sentenze di condanna o assoluzione perché la prescrizione interviene prima.

Faccio un esempio. L'articolo 318 del codice penale prevede per il reato di corruzione una pena massima di sei anni e la prescrizione massima è di sette anni e mezzo. Di conseguenza, per un fatto corruttivo che si sta svolgendo adesso e verrà magari scoperto tra quattro o cinque anni, la finestra temporale per poter incardinare le indagini, chiuderle e iniziare un procedimento sarà di pochissimi anni. Ben difficilmente si potrà quindi arrivare a una sentenza assolutoria o di condanna nel termine temporale residuo rispetto ai sette anni e mezzo.

Certamente lo strumento dell'agente sotto copertura faciliterebbe l'emersione del fenomeno corruttivo. In virtù dell'intrinseco conflitto di interessi tra corrotto e corruttore, tanti fatti corruttivi vengono a conoscenza dell'autorità giudiziaria casualmente, grazie a intercettazioni telefoniche relative ad altri procedimenti o per altre casualità che vedono emergere il fenomeno corruttivo a distanza di molto tempo.

Ribadisco che gli agenti sotto copertura verrebbero mandati in giro, dal commissario o dal comandante della stazione, non per commettere o istigare la commissione di fatti corruttivi, ma a indagine già avviata, cioè a fronte di un fenomeno corruttivo su cui esistono degli indizi e per il quale sono già in corso delle indagini. Si tratta - né più, né meno - di quello che accade già per droga, armi e pedopornografia.

Quindi, qualsiasi scusa volta a criticare la figura dell'agente sotto copertura, in virtù di principi che in sé sarebbero rispettabilissimi - già lo dico adesso - sarebbe assolutamente fuori luogo, perché si tratta di una figura che già da dieci anni abbiamo in Italia e che sarebbe finalmente ora di applicare anche alla lotta ai reati di cui sto parlando. È inutile richiamare il parere di molti magistrati e operatori di prima linea che, in varie occasioni, hanno espresso il loro favore per l'introduzione di questa figura, a partire dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, fino all'attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati, al procuratore di Roma e tanti altri.

Noi non vogliamo farci necessariamente forti di pareri che, per quanto autorevoli, sono sempre pareri e quindi opinabili. Vogliamo invece impostare il discorso su criteri oggettivi, chiedendoci cioè se oggi il Senato non ritiene opportuno velocizzare l'*iter* legislativo per far sì che l'agente sotto copertura per i reati di corruzione sia finalmente introdotto in Italia.

Noi siamo convinti che la maggior parte dei nostri cittadini, a prescindere da come votano, sia del nostro stesso parere e ci auguriamo anche del vostro. Speriamo, quindi, che l'Assemblea vorrà esprimersi favorevolmente. Poi, quando si passerà al merito, vedremo se rispetto al disegno di legge, che è disponibile - magari i colleghi di maggior buona volontà avranno già avuto modo di darci un'occhiata - e abbastanza semplice, i parlamentari vorranno cogliere questa occasione cosicché nei salotti televisivi o nelle Aule parlamentari noi non saremo costretti a dire ancora una volta che voi indistintamente siete quelli del no, quelli che rifiutano le proposte, che siete - o siamo - sempre la classe politica che dice no alle misure necessarie per il Paese, dal reddito di cittadinanza a queste misure anticorruzione. È questa un'altra splendida occasione per dimostrare che la politica dei partiti non è quella rinunciataria e del no e per poterci finalmente trovare insieme su qualcosa in comune che non possiamo non condividere.

Per questo motivo chiedo il voto favorevole all'Assemblea e speriamo bene, insieme a tutti gli italiani, che questa misura sia adottata e il suo *iter* sia velocizzato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DLMAGGIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signora Presidente, l'argomento è molto fascinoso, ma farei una distinzione tra merito e provvedimento d'urgenza. Va da sé che ci troviamo in una situazione estremamente delicata, nella quale viviamo la difficoltà se il provvedimento d'urgenza, come io mi auguro quest'Assemblea voglia votare, sia poi la procedura necessaria per poter invece discutere sul merito.

Trovo molto fastidioso prendere iniziative di pancia, sempre sull'onda emotiva. Credo, però, che la richiesta che il Movimento 5 Stelle avanza sulla necessità di creare una via prioritaria per iniziare a discutere dell'argomento possa essere francamente recepita dall'Assemblea, anche perché tutto sommato si dà soddisfazione a tutti quegli editti che da più parti sentiamo rispetto all'interesse che il Parlamento dovrebbe avere per i fatti corruttivi nel nostro Paese.

Credo quindi che, sulla richiesta di poter provvedere a incardinare il disegno di legge, anche il nostro Gruppo darà il suo voto favorevole.

[GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, vorrei illustrare la mia assoluta contrarietà alla richiesta di urgenza del disegno di legge in argomento. Secondo me, dovrebbe essere urgentemente cestinato e sono pronto a sfidare in qualsiasi dibattito pubblico il senatore Buccarella e illustrare i motivi che mi inducono a dire questo.

Innanzitutto, come ho già detto l'altro giorno, bisogna che ci mettiamo d'accordo sulla diagnosi: secondo i dati forniti dalle associazioni che combattono siffatti fenomeni, sono circa 9 milioni gli italiani che ogni anno si sentono chiedere una tangente - andate a vedere sui siti le percentuali - e questo significa che, dall'altra parte, ci sono 9 milioni di richieste di tangenti. Se fate i conti di quanti sono i pubblici ufficiali in Italia, sarebbero tre o quattro le richieste di tangente che ogni pubblico ufficiale farebbe ai cittadini. Nello stesso anno, però, in tutte le procure italiane risultano presentate 212 denunce per questi reati. Se 9 milioni sono le richieste di tangenti e 212 le denunce, forse il fenomeno deve essere approfondito anche dal punto di vista culturale ed educativo, sul fronte di una opinione pubblica che si nutre di sondaggi e non di un esame del fenomeno, che è da combattere e reprimere dal punto di vista penale, senza però arrivare a soluzioni come quelle indicate.

Il collega dice che non si tratta dell'agente provocatore. Ma per l'amor di Dio! Questo riguarda proprio il personale sotto copertura. Poiché io sono abituato a leggere le norme proposte, leggo all'Assemblea e ai cittadini che ci ascoltano da fuori la norma che dice: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale - esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - non è comunque punibile - colleghi, un po' di attenzione, perché, quando capiterà a voi di incappare in norme di questo tipo, sarà tardi per chiedersi cosa stia succedendo e che razza di norme abbiamo votato in Parlamento - l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli», che sono tutti quelli relativi alla pubblica amministrazione. E poi prosegue: «La causa di non punibilità - attenzione - di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

Chi conosce un po' la storia d'Italia - porto solo due esempi eclatanti, che interessarono anche nostri colleghi parlamentari, che prima erano stati magistrati - ricorderà i fatti di Genova: proprio per la droga sotto copertura vi fu un processo infinito, nel quale chi era sotto copertura disse che tutti gli atti di preparazione del reato o di partecipazione materiale alla sua commissione erano determinati dal fatto che egli stesso, sotto copertura, intendeva smantellare la banda di trafficanti di droga. Dall'altra parte, i magistrati replicavano che ciò non era assolutamente vero e che quel soggetto faceva finta di essere sotto copertura, ma in realtà portava avanti quei reati perché ne ricavava un beneficio personale, se non altro per fare carriera. Conosciamo tutti la questione del generale Mori: dopo processi, processi e processi di assoluzione c'è ancora chi insinua che il generale Mori, nelle sue indagini contro la mafia, abbia operato in una determinata maniera non per combattere la mafia, ma, viceversa, per fini collusivi che derivavano dal rapporto con il potere politico.

Immaginate se in qualsiasi ufficio pubblico italiano vi fossero persone non che, giustamente, magari fingendosi impiegati del catasto, ingegneri di opere pubbliche o in qualsiasi situazione in cui si muovano i pubblici dipendenti o i pubblici ufficiali, vengano a conoscenza di reati che poi giustamente denunciano - è una fattispecie - ma che - è sicuramente il ruolo dell'agente provocatore - simulino di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipino materialmente alla sua commissione, essendo quindi complici del reato. Nel momento in cui dovessero scattare indagini, denunce e arresti, è evidente che ciascuno - sia gli uni che gli altri - si difenderà dall'accusa di non aver denunciato gli altri che gli proponevano certe cose, dicendo che voleva farli andare avanti per incastrarli nella commissione materiale del reato, perché era lui a volerli scoprire e non il contrario.

Confermo, allora, la mia salda adesione ai principi liberaldemocratici di uno Stato di diritto, diversi dal diritto sovietico, nazista e degli Stati totalitari, ossia da quelli che immettevano tossine nel sistema giuridico, tali per cui, con grande disprezzo per le garanzie delle persone, per raggiungere un obiettivo, calpestavano i principi fondamentali di uno Stato democratico. Un meccanismo di questo tipo, lungi

dal risolvere i problemi della corruzione, introdurrebbe altre tossine nel corpo dell'ordinamento, creando un immenso polverone, all'interno del quale colpevoli, innocenti, persone indotte o che simulino di accordarsi per commettere un reato, anche se non lo commettono, oppure che partecipino materialmente alla sua commissione, creano sicuramente, a livello di processo, un ginepraio: saranno processi che non finiranno mai, con rinfacci reciproci tra agenti provocatori, perché di questo si tratta.

All'inizio l'articolo 1 dice: «nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero (...)». Ci mancherebbe altro che non fosse nell'ambito di un'indagine e su delega del pubblico ministero, e cioè che l'agente provocatore sotto copertura pensasse da solo di svolgere questa attività senza che nessuno glielo chieda, e cioè che ogni maresciallo dei carabinieri e ogni questura pensasse da se di infiltrare persone all'interno degli uffici pubblici dei Comuni con il compito di simulare o commettere reati per poi incastrare chi li compie.

È ovvio che ci deve essere almeno un pubblico ministero che dirige la cosa. Ma il pubblico ministero che prende una tale decisione non crea poi le condizioni per scoprire il colpevole, né per denunciarlo, e su questo sarei d'accordo. Ripeto: il fatto che persone che fanno parte degli uffici possano denunciare un fatto mi sta bene e anche questo lo dirò in ogni trasmissione televisiva. Un conto è essere all'interno di una certa realtà e venire a conoscenza di situazioni di malaffare in corso o di un progetto di reato contro la pubblica amministrazione. Altro conto è simulare di accordarsi con altri per commettere un reato, che vuol dire partecipare materialmente al reato stesso e dunque non volerlo evitare ma commetterlo. Non si evita ciò che sta accadendo ma, tenendo gioco fino alla fine, si commette il reato insieme all'altra persona e lo si denuncia solo dopo che è stato commesso. Questo è l'agente provocatore, non è altro.

Questi sono i motivi per i quali voterò contro la dichiarazione d'urgenza di questo disegno di legge perché - a mio parere - non vi è alcuna urgenza. L'unica urgenza è quella di una riflessione più pacata e seria sui fenomeni corruttivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1959, avanzata dal senatore Buccarella.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) (Relazione orale)(ore 9,59)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1458, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

MANASSERO, relatrice. Signora Presidente, ringrazio le senatrici e i senatori per il contributo portato in discussione generale.

È emerso chiaro il problema: il sistema delle Agenzie è partito con un forte influsso riformatore e ha generato poi, nella sua applicazione, una disomogeneità sul territorio, sia nelle azioni di prevenzione e

di controllo che nei processi autorizzativi. Questo è accaduto per vari motivi noti, ma anche e soprattutto per le evidenti differenze negli stanziamenti dedicati sia in risorse finanziarie che in personale.

La fotografia che oggi abbiamo ritrae un Paese che funziona con sistemi e velocità diverse e appare anche evidente la relazione tra i minori investimenti nel sistema della protezione ambientale e la presenza di gravi e dilanianti problemi per la salute dell'ambiente e delle persone. Sono emersi più esempi: ricordo tra tutti l'ILVA di Taranto e la terra dei fuochi.

Quello che proponiamo oggi con il provvedimento in esame è un passo avanti verso una maggiore equità e una maggiore omogeneità nelle azioni di prevenzione e controllo, con l'obiettivo di livellarci all'asticella più alta sul punto della qualità dei comportamenti, delle prassi e dei risultati. È un obiettivo - lo sappiamo, bisogna essere concreti e reali - che ha difficoltà a convivere con quell'invarianza di spesa che abbiamo dovuto inserire. Come abbiamo detto, le differenze sono generate non solo, ma soprattutto da minori investimenti. Possiamo dire, però, di aver tutti insieme maturato questa consapevolezza e di essere pronti e impegnati per i passi successivi.

Sempre legato al nodo dei finanziamenti è il tema della ricerca, che il sistema delle Agenzie-ISPRA svolge in modo complementare e coordinato. Naturalmente più riusciremo a garantire l'autonomia finanziaria del Sistema e più avremo garanzia di tutelare sia la ricerca, sia l'ISPRA dal rischio di un conflitto di interesse. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritengo che la proposta di legge all'esame dell'Assemblea vada a rafforzare il rendimento delle attività di protezione dell'ambiente, oggi devolute in modo frammentario a una pluralità di soggetti, in un'ottica di coordinamento sinergico fra questi ultimi e di un più efficace utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Questo disegno di legge si pone nel solco di una incisiva attività di modifica e innovazione in campo ambientale, avviata ormai da tempo dal Governo e dal Parlamento. È un tassello importante, che si aggiunge a un mosaico normativo che sta progressivamente prendendo forma dopo l'approvazione della legge n. 68 del 2015 (cosiddetta ecoreati) e l'introduzione di importanti novelle legislative previste dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale).

In tale contesto, il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo di armonizzare e omogeneizzare le attività conoscitive e di controllo in materia di protezione ambientale, ad oggi attribuite a diversi soggetti. Tale volontà di rafforzare i momenti di coordinamento tecnico e di *governance* unitaria, tenendo comunque in considerazione gli ambiti di competenza dello Stato e delle autonomie territoriali, emerge con chiarezza dall'esame di specifiche disposizioni contenute nella proposta di legge.

Due sono i punti che mi preme sottolineare. Vengono introdotti i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che dovranno fungere da parametri delle prestazioni delle Agenzie, e viene previsto un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, che potrà conferire alle stesse maggiore organicità, favorendone la pianificazione in un'ottica di medio periodo.

Permettetemi di porgere un sentito ringraziamento, oltre che ai senatori della Commissione ambiente, a ISPRA, nelle persone del suo presidente e direttore, alle singole ARPA e ai loro direttori, per il fattivo e costruttivo contributo che hanno dato a questo provvedimento.

Non mi esimo dal rispondere anche alle critiche che sono state formulate in quest'Aula. Si poteva fare meglio, è stato detto, e questo sempre. Ma abbiamo scelto di portare a termine un provvedimento sul sistema delle Agenzie ambientali e riteniamo sia fondamentale costituire lo strumento affinché sia garantita, su tutto il territorio nazionale, l'uniformità e l'adequazione degli *standard* di tutela ambientale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli

emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Sull'attentato a Giuseppe Antoci

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Onorevoli colleghi, a nome del Movimento 5 Stelle chiediamo che il Governo venga a riferire in Assemblea, con la massima urgenza, sui fatti accaduti ieri notte in Sicilia. È soltanto per la grande professionalità delle Forze dell'ordine, colleghi, che oggi non siamo qui a commentare l'ennesima strage mafiosa.

Alle ore 2 di questa mattina, la macchina blindata del presidente del Parco dei Nebrodi e la sua scorta sono stati bloccati e fatti oggetto di colpi di arma da fuoco, di armi pesanti. Gli assalitori avevano anche strumenti incendiari, con cui hanno cercato di dare fuoco alla macchina blindata. Soltanto la pronta reazione delle Forze dell'ordine ha impedito una strage mafiosa.

Riteniamo che questo sia un fatto di una gravità assoluta, che testimonia il tentativo di rialzare la testa da parte della mafia tortoriciana, che in quei territori è ancora forte. Chiediamo che il Governo venga a riferire con la massima urgenza. E questa richiesta viene formulata a nome di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Informo tutti i colleghi, per chi non lo sa, che oggi, alle ore 15, è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Ritengo importante che in quella sede venga avanzata tale richiesta da parte del Capogruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1458](#) (ore 10,07)

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori a illustrare.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.2, che mira a cambiare la denominazione da «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» a «Sistema federale a rete delle Agenzie Ambientali». Riteniamo infatti che il concetto di un sistema federale vada difeso, visto che il disegno di legge non lo riprende in modo strutturale, pur se presente nello stesso regolamento dell'ISPRA, che prevede l'attività di un Consiglio federale. Il disegno di legge al nostro esame cancella addirittura tale concetto, mentre noi riteniamo che il federalismo, anche nell'ambito dei controlli e dei monitoraggio ambientali, sia un punto di forza rispetto a un accentramento del sistema.

Desidero altresì illustrare l'ordine del giorno G1.102, con cui chiediamo al Governo che, nelle funzioni di vigilanza svolte dal Ministero dell'ambiente, si preveda ad assicurare un livello di autonomia nelle funzioni svolte dalle Agenzie regionali, che costituiscono i sistemi a rete, come raccordate e armonizzate dall'ISPRA. *(Applausi del senatore Calderoli)*.

[MORONESE](#) (M5S). Signora Presidente, intendo illustrare l'ordine del giorno G1.101, in quanto la maggior parte degli articoli contenuti in questo disegno di legge rinvia a successivi decreti attuativi.

Di fatto si tratta di una disciplina non immediatamente esecutiva, ma che dovrà attendere l'adozione di successivi decreti di attuazione per essere effettivamente operativa. Considerando che, purtroppo, è prassi consolidata, in molti casi, che manchino termini temporali stringenti, con questo ordine del giorno chiediamo che il Governo si impegni affinché ciò venga fatto nei tempi più celeri possibile e preveda eventuali sanzioni per quei funzionari e soggetti della pubblica amministrazione che non

adempiano nei tempi dovuti a effettuare l'emanazione di tali decreti attuativi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame

MANASSERO, relatrice. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G1.100 il parere è favorevole, previa riformulazione, che illustrerà la rappresentante del Governo. Sugli ordini del giorno G1.101 e G1.102 il parere è contrario.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, sono disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G1.100 con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare la possibilità di predisporre l'istituzione nell'ambito del Fondo unico giustizia di una apposita sezione «Ambiente», a destinazione obbligata, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 318^{quater}, comma 2, nonché dell'articolo 318^{septies}, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Sui restanti emendamenti e ordini del giorno esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Nugnes se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, sono d'accordo sulla riformulazione dell'ordine del giorno G1.100, ma vorrei anche richiamare la necessità di fare riferimento alla parte sesta-*bis* del testo unico ambientale introdotta dalla legge n. 68 del 2015, perché da più parti ci è stato evidenziato che nella legge non è specificato il fondo di destinazione. Quindi, anche se stiamo parlando di un ordine del giorno e non di un emendamento, questo fondo - ahimè - potrebbe essere anche la giusta specifica per i versamenti delle sanzioni amministrative che fanno riferimento, appunto, alle prescrizioni della parte sesta.

Accetto la riformulazione, ma tengo anche a ribadire la debolezza degli ordini del giorno, perché ritengo che sul Fondo unico ambientale ordini del giorno a mia prima firma siano già stati accolti dal Governo, ma questo non ha comportato un'effettiva norma istitutiva di questo fondo. Poiché la situazione è assolutamente urgente, ribadisco che accettiamo oggi la riformulazione di questo ulteriore ordine del giorno, ma non possiamo più rimandare l'istituzione di un Fondo unico ambientale.

Tra l'altro, tengo a ribadire che questo fondo, costola del Fondo unico giustizia, per tutte le parti che riguardano le sanzioni amministrative, i sequestri e le confische di sezioni ambientali non va a incidere sull'equilibrio finanziario e quindi c'è invarianza finanziaria.

A mio parere, quindi, potrebbe passare anche l'emendamento, dato che comunque, grazie all'emendamento del relatore in Commissione, dettato dalla Ragioneria di Stato, questo provvedimento dovrà comunque tornare alla Camera. Quindi accettiamo la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100, seppur con riserva.

PRESIDENTE. L'importante è che abbia detto sì alla riformulazione, perché in termini procedurali deve essere chiaro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei innanzitutto sottoscrivere questo emendamento, che sembra molto semplice perché sostituisce, al comma 2 dell'articolo 1, le parole «dello sviluppo sostenibile» con le parole «sostenibilità ecologica». Oggi l'espressione «sviluppo sostenibile» è abusata, addirittura viene anche utilizzata nella dialettica dai sostenitori del petrolio *(Applausi dal Gruppo M5S)*, quindi sarebbe opportuno essere chiari, se vogliamo realmente fare qualcosa per il nostro ecosistema. Sarebbe pertanto opportuno dire in maniera chiara che la descrizione deve essere corretta e da questo punto di vista le parole «sostenibilità ecologica» sono puntuali e non ci sono interpretazioni che possano fare da spalla ai "foratori" del nostro territorio.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo di verificare la corrispondenza tra le schede e i senatori effettivamente presenti.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a togliere le schede dalle postazioni dei senatori che non sono presenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, dico da subito che intendo sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo.

L'emendamento 1.6 è fondamentale, e mi rivolgo soprattutto alle persone di sinistra; ma qual è la sinistra? Ormai è tutta una combriccola. Ad ogni modo, mi rivolgo soprattutto alle persone di sinistra, perché ricordo benissimo che ci fu uno studio veramente eccezionale che stabilì cosa dovesse intendersi per «beni comuni».

Mi ricordo anche che la campagna elettorale del Partito Democratico fu denominata «beni comuni». In questo caso stiamo dando la possibilità al PD di far ricredere quantomeno quelle fasce della popolazione che possono aver inteso che ormai il Partito Democratico ha distrutto la sinistra italiana. In questo caso, se volete rispettare quello che avete detto in campagna elettorale, ossia che volete realmente difendere i beni comuni, noi vi stiamo dando un *assist*. Potete, come dire, risorgere. Quello che diciamo è che questo sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e - come noi proponiamo di aggiungere con questo emendamento - dei beni comuni inalienabili, quali acqua, aria e suolo. Aggiungiamo questa descrizione. Quindi, chiedo al Partito Democratico di rispettare il patto con gli elettori, ossia quello che avete detto in campagna elettorale. Presidente, adesso lo vedremo dal voto. *(Applausi della senatrice Nugnes).*

PRESIDENTE. Voglio solo fare una precisazione per correttezza di linguaggio: allora si chiamava «bene comune» e non «beni comuni».

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Nugnes, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2)?

NUGNES (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal

senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 2.13 che vuole introdurre, all'articolo 2, tra le definizioni, l'«indice territoriale sintetico» quale parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle varie realtà territoriali e che vuole assegnare un peso ad ogni Regione in funzione della consistenza quali-quantitativa dei problemi di tipo ambientali presenti. Con tutto il rispetto per le Regioni Valle d'Aosta e Molise, sono ben altre le pressioni ambientali di Regioni più grandi, a partire dalla Regione Lombardia. Riteniamo quindi indispensabile inserire un principio di rappresentatività territoriale, peraltro, lo voglio sottolineare, riconosciuto anche a livello costituzionale.

In sostanza, con questo indice territoriale sintetico abbiamo la presunzione di voler inserire un voto ponderale nel Consiglio - che noi continuiamo a chiamare «federale» - e proporzionale allo stesso indice territoriale sintetico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo accettato la riformulazione dell'ordine del giorno sul Fondo unico ambientale, ma qui abbiamo l'occasione di votare l'emendamento 2.12, per il quale chiedo una votazione per parti separate.

La prima parte, quella che arriva al comma 2, non prevede varianza finanziaria. Quindi, in ordine alle richieste che ci vengono dalla Ragioneria dello Stato, è conforme.

Io ribadisco, come ho già fatto prima (ma ci tengo a ripeterlo), che questa è l'occasione per dar seguito a quella che comunque è una volontà già espressa dal Governo: quella di costituire questo Fondo unico ambientale che da più parti è atteso e sollecitato. Questo Fondo unico nasce nell'ambito del Fondo unico giustizia, ed è chiaramente a destinazione obbligata. Esso è ottenuto da tutti i proventi derivanti dai beni mobili e immobili sottoposti a sequestro penale o amministrativo, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Nello stesso emendamento si propone poi di aggiungere un articolo 15-*bis* che, al comma 2, specifica la finalità di questo Fondo: la prevenzione e il contrasto di condotte lesive dell'ambiente (e sappiamo quanto ciò sia necessario e urgente), nonché la bonifica e il recupero dei siti inquinati.

Quindi, ribadisco la necessità in questa sede di dare subito seguito alla volontà espressa dal Governo anche perché, con la votazione e l'inserimento dell'articolo 17 in Commissione, questo provvedimento - ahimè - tornerà comunque alla Camera, e se dovesse tornare con questo altro emendamento al suo interno, sarebbe cosa buona e giusta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MANASSERO, *relatrice*. Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 esprimo un invito al ritiro o parere contrario.

Sull'ordine del giorno G2.100 il parere è favorevole, stante l'accettazione della riformulazione che ora verrà illustrata dal Governo. Sull'ordine giorno G2.101 il parere è contrario.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

La riformulazione dell'ordine G2.100 riguarda il dispositivo ed è la seguente: «impegna il Governo a

valutare l'opportunità di intervenire per assicurare un adeguato coordinamento tra il Sistema nazionale, le aziende sanitarie locali e le forze di polizia di specialità, al fine di realizzare la massima fruibilità delle informazioni in materia ambientale».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lucidi se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.100.

LUCIDI (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LUCIDI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori, fino alle parole «che caratterizzano».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Nugnes, la prego di ascoltarmi attentamente. Sull'emendamento 2.12, nel suo insieme, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento non può essere votato per parti separate, perché la Commissione bilancio non ha fatto rilievi differenziati su parti specifiche. Intende comunque insistere per la votazione?

NUGNES (M5S). Si può accantonare l'emendamento e chiedere il parere della Commissione bilancio?

PRESIDENTE. No, abbiamo avuto conferma dalla Commissione bilancio che il parere è stato espresso sull'insieme della disposizione.

NUGNES (M5S). Appunto, però votando l'emendamento per parti separate può darsi che il parere cambi.

PRESIDENTE. No, è questo che abbiamo verificato. Mi dispiace, è la regola.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, ne chiediamo comunque la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Lucidi, l'ordine del giorno G2.100 è stato accolto nel testo riformulato. Intende chiederne comunque la votazione?

LUCIDI (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100 (testo 2), presentato dai senatori Lucidi e Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dai senatori Lucidi e Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES](#) (M5S). Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 3.4.

Tra le varie funzioni che vengono assegnate al Sistema nazionale a rete manca, a nostro parere, la valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio. Sappiamo che il sistema nazionale attualmente soffre di gravi squilibri territoriali e, quindi, ci si pone l'obiettivo di omogeneizzare e riequilibrare. Tuttavia, è anche importante che l'osservazione dei fatti porti alla valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio e che, quindi, la funzione sia specificamente inserita nell'articolato in esame.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per illustrare un emendamento e un ordine del giorno.

L'articolo 3 attribuisce al Sistema nazionale le attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse sia nazionale, che locale. Segnalo che l'azione di monitoraggio di una grande opera è normalmente posta a carico del suo realizzatore (si tratta di una prescrizione inserita nella pronuncia di compatibilità ambientale). L'emendamento integra pertanto l'attività di monitoraggio con la verifica della sua corretta esecuzione. Il Sistema nazionale composto dall'ISPRA e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente deve cioè verificare che il privato realizzi correttamente l'azione di monitoraggio. Per questo motivo, l'emendamento 3.17 è molto importante.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati all'articolo 3, illustro l'ordine del giorno G3.102. Il comma 1 dell'articolo 3 prevede la collaborazione del Sistema nazionale con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici; questo è un tema molto caro al mio capogruppo Centinaio, che è in 7a Commissione. Con il presente ordine del giorno chiediamo che il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione del presente disegno di legge, assuma le iniziative affinché alle singole Agenzie regionali sia assicurata la possibilità di divulgare anche autonomamente programmi di educazione e di formazione in materia ambientale. Si tratta quindi di un altro elemento di autonomia delle Agenzie rispetto a un'ipotesi eccessivamente centralistica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei anzitutto illustrare l'emendamento 3.71 che, al pari dell'emendamento presentato da altri colleghi, al comma 1, lettera c), ultimo periodo, propone la soppressione delle parole: «e vincolante». Siamo nell'ambito dell'articolo 3 sulle funzioni del Sistema nazionale; alla lettera c) si parla di attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo; tale lettera conclude affermando che: «Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale» - fin qui ci siamo - «e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni». Io vorrei suggerire alla maggioranza e all'Assemblea di procedere con prudenza in ordine all'utilizzo di un aggettivo di questo genere, perché la realtà presenta situazioni non immaginate nel testo in esame e peraltro è priva di criteri di giudizio basati su elementi vincolanti. Ritengo pertanto che la realtà vada maggiormente rispettata, eliminando un vincolo ulteriore rappresentato da questo aggettivo. Peraltro, il tema si ripeterà in altri articoli.

Vorrei poi illustrare brevemente l'emendamento 3.211, il quale suggerisce che tra i compiti e le funzioni del Sistema nazionale sia inserita anche la definizione dei costi *standard* delle prestazioni. È un problema che riguarda effettivamente l'attività che il sistema delle Agenzie andrà a svolgere, in particolare nei confronti dei privati, ma non solo (ad esempio nei confronti dei Comuni e della pubblica amministrazione); è quindi indispensabile definire con attenzione costi che siano omogenei

sull'intero territorio nazionale e che rispettino le realtà maggiormente virtuose.

Infine, signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.26.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, io intendo illustrare due dei tre ordini del giorno a prima firma del collega Crimi che riguardano la zona del bresciano, che è altamente inquinata. Credo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrebbe essere ben consapevole della gravità dell'inquinamento che riguarda questo territorio.

Con l'ordine del giorno G3.107, proprio al fine di impedire la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree dove esiste già una notevole concentrazione di questo tipo di installazioni, quindi con un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante, si ritiene necessario e importante definire un indice di pressione ambientale. La normativa vigente, tra l'altro richiamata in questo ordine del giorno, attribuisce esplicitamente allo Stato la potestà esclusiva di individuare i criteri generali e le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione di questi impianti di smaltimento. Con l'ordine del giorno in parola chiediamo quindi al Governo di assumere ogni iniziativa necessaria, anche con atti normativi, a emanare un criterio che consenta di introdurre un limite di localizzazione delle discariche e delle fonti emissive in acqua, suolo ed aria legato in particolare alla saturazione del territorio, come l'indice di pressione ambientale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.108, si stima che nella Provincia di Brescia siano stati interrati complessivamente 35 milioni di metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non. Tra l'altro, il bresciano ospita i più importanti impianti per rifiuti pericolosi e la più grande discarica, che nel 2013 ha accumulato circa l'80 per cento dei rifiuti pericolosi dell'intera Regione Lombardia.

Chiediamo quattro impegni specifici. Con il primo - che sicuramente troverà la contrarietà di questo Governo, che è a favore delle *lobby* dei petrolieri, degli inceneritori e dei grandi gestori di discariche - abbiamo chiesto una moratoria per quanto riguarda l'autorizzazione di ulteriori impianti e discariche in questa zona. Interverrò anche in dichiarazione di voto, perché spero vivamente che il parere del Governo possa essere favorevole sugli altri tre punti, con cui chiediamo, *in primis*, che si solleciti la Regione a fare la mappatura di questi impianti e di queste discariche. Ciò potrebbe servire anche per programmare una serie di futuri interventi di bonifica. In un altro punto chiediamo che si lavori insieme alla Regione per trovare, finalmente, le risorse necessarie per la bonifica dell'intero territorio in questione. L'ultimo punto - e spero che almeno su questo non vi sia il parere contrario - chiede che il Ministero si attivi con la Regione affinché quest'ultima possa dare tutte le informazioni necessarie ai cittadini, che sulla loro pelle vedono lo sfregio di chi ha voluto deturpare e inquinare in questa maniera l'ambiente; chiediamo, quindi, fare un programma di informazione ai cittadini.

Mi riserverò di intervenire in dichiarazione di voto, qualora il Governo intenda esprimere parere contrario su questo ordine del giorno.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G3.109. Vorrei che i colleghi venissero messi a conoscenza di una situazione che è poco nota, quella del sito di interesse nazionale chiamato Caffaro. In quest'area, per decenni, vi è stato uno sversamento di PCB e di altri inquinanti da parte della azienda Caffaro, che è stato scoperto solo grazie ad alcune ricerche storiche e ad alcune analisi effettuate intorno al 2000. Sono passati circa sedici anni da allora ed è stato fatto poco o niente.

Recentemente, il Ministro dell'ambiente ha dichiarato che per le bonifiche dei 57 siti di interesse nazionale servirebbero due miliardi di euro. La Regione Lombardia ha individuato una spesa per l'area Caffaro pari a 42 milioni di euro: a noi sembra molto poco, ma è già qualcosa, un modo per iniziare.

Con questo ordine del giorno chiediamo, con un impegno semplice, diretto, in un unico punto, di trovare i 42 milioni di euro promessi. Recentemente il nostro sindaco è andato dal Ministro e ha chiesto ulteriori risorse. Gli sono stati promessi - e solo promessi - ulteriori quattro milioni di euro: è un po' poco rispetto ai 42 milioni, che già sono pochi, per effettuare le bonifiche.

Stiamo parlando di un'area in cui vi sono infiltrazioni nel suolo fino a 50-70 metri, un'area che è forse cento o mille volte (non è ancora ben definita la vera natura dell'inquinamento e la quantità di terreno inquinato) l'area di Seveso, che tutti ricorderanno per un evento catastrofico, che ha sconvolto i

cittadini italiani e cui tutti hanno prestato attenzione; ebbene, Caffaro è centinaia di volte superiore in termini di inquinamento e di penetrazione nel terreno.

Vi sono intere aree interdette a qualunque tipo di utilizzo, che sia lo scavo o il gioco dei bambini nei parchi. In mezzo vi sono scuole e giardini scolastici: non stiamo parlando di un'area industriale o al di fuori della città, ma di un'area nel pieno centro di una città come Brescia, che ha tantissimi altri fattori inquinanti, come la collega ha appena illustrato. È un'area dove sono stati sversati rifiuti da tutta Italia, oggi nascosta da una patina di bellezza esteriore. Nel sottosuolo di Brescia si nasconde una bomba ecologica, peccato però che sia poco conosciuta, appunto perché si cerca di nascondere sotto il tappeto la realtà.

Noi chiediamo al Governo, anzi pretendiamo che dia una risposta chiara in merito a questo sito di interesse nazionale e allo stanziamento dei 42 milioni di euro necessari. La cifra di 42 milioni di euro non è esorbitante: è l'equivalente di quanto viene stanziato per i rimborsi elettorali dei partiti quindi è una cifra che potrebbe essere facilmente reperita. Chiediamo che queste somme vengano stanziare il più presto possibile e non solo promesse perché si possa finalmente almeno intervenire nelle aree più sensibili, nel centro della città. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MANASSERO, relatrice. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G3.101, G3.106, G3.107 e G3.108.

Esprimo parere favorevole, previa riformulazione che verrà illustrata dalla rappresentante del Governo, sugli ordini del giorno G3.100, G3.102, G3.103, G3.104, G3.105, e G3.109.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100, chiedo che venga accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo: ad intervenire affinché sia previsto il coinvolgimento del livello regionale anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» previsto all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge; a valutare l'opportunità di prevedere, alla luce degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità e crescita, compatibilmente con l'equilibrio della finanza pubblica, che il Sistema nazionale si veda attribuite ulteriori funzioni di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi urbanistici e infrastrutturali;». Il terzo paragrafo del dispositivo non viene modificato, mentre i paragrafi quattro e cinque dovrebbero essere così riformulati: «a garantire, anche valutando l'opportunità di ulteriori interventi normativi, che le attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica di ISPRA e delle agenzie siano svolte in maniera autonoma o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca o su richiesta di soggetti pubblici, alla luce della finalizzazione pubblica delle attività del Sistema nazionale; a dotare il Sistema nazionale di ulteriori risorse al fine di implementare, nel miglior modo possibile e su tutto il territorio nazionale, i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività».

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.100 proposta dal sottosegretario Degani?

VACCARI (PD). Sì, Presidente.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.102, chiedo che venga accettata la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, di assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di divulgare anche autonomamente programmi di educazione ambientale e di formazione in materia ambientale.».

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.102 proposta dal sottosegretario Degani?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, Presidente.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Propongo la seguente riformulazione dell'ordine del giorno G3.103: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, di assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di effettuare anche attività di verifica della corretta esecuzione dei monitoraggi ambientali qualora eseguiti da parte di soggetti privati».

PRESIDENTE. Accetta la riformulazione, senatore Arrigoni?

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, sono un po' deluso, visto che sull'argomento avevo presentato anche un emendamento, con una predisposizione di ordine del giorno. Noi ribadiamo l'importanza che il sistema a rete svolga anche attività di verifica sui monitoraggi che sono messi in campo dai soggetti privati che realizzano opere infrastrutturali, soprattutto a livello nazionale. Francamente, che il Governo si impegni a valutare l'opportunità mi sembra un impegno debole e quindi chiedo alla rappresentante del Governo, sottosegretario Degani, e alla relatrice di lasciare l'ordine del giorno così com'era stato formulato inizialmente.

PRESIDENTE. Dunque non viene accettata la riformulazione. Qual è il parere della relatrice e del Governo?

[MANASSERO](#), *relatrice*. Accogliamo l'osservazione ed esprimiamo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.103.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G3.103.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.104, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire, al sistema nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente».

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, accoglie la riformulazione?

LUCIDI (*M5S*). Sì, signora Presidente.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Sull'ordine del giorno G3.105 propongo la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché sia reso pubblico periodicamente sul sito ufficiale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, accoglie la riformulazione?

[NUGNES](#) (*M5S*). Signora Presidente, ho delle perplessità perché, così come viene riformulato, questo ordine del giorno non fa che ribadire quelli che già sono gli obblighi di legge sulla trasparenza e sulla diffusione dei dati. Noi chiedevamo che questo «periodicamente» fosse cadenzato da una data certa. Ci risulta infatti che gli enti molto spesso lasciano non aggiornati i dati per molti mesi. Quindi la nostra richiesta - e chiedo anch'io che venga fatta una riflessione su questo punto - è quella di stabilire una cadenza certa, perché altrimenti non facciamo altro che ribadire quello che già la legge ci obbliga a fare, cioè ad essere trasparenti e a mettere i dati a disposizione, senza dirci ogni quanto tempo devono essere aggiornati. Chiaramente, un impegno ulteriore noi lo accettiamo anche, ma questo è veramente far finta di voler prendere impegni, dobbiamo essere coscienti di questo. Non mi sembra che ci sia veramente la volontà del Governo di fare la differenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della relatrice e del Governo?

[MANASSERO](#), *relatrice*. Il parere continua ad essere favorevole se riformulato come proposto dal Governo, altrimenti è contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, accoglie comunque la riformulazione?

NUGNES (M5S). Sì, signora Presidente.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Confermo il parere contrario sull'ordine del giorno G3.108.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.109, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad attivarsi tempestivamente al fine di individuare i fondi necessari per la bonifica dell'area».

PRESIDENTE. Senatore Crimi, accoglie la riformulazione? *(La senatrice Moronese fa cenno di voler intervenire)*.

[CRIMI](#) (M5S). Signora Presidente, segnalo che la collega Moronese intende intervenire a proposito dell'ordine del giorno G3.108.

PRESIDENTE. Quando arriveremo alla votazione, potrà intervenire in dichiarazione di voto.

Accoglie la riformulazione proposta dal Governo, senatore Crimi?

CRIMI (M5S). A proposito della riformulazione, chiederei al Governo se fosse possibile sostituire l'avverbio «tempestivamente» con qualcosa di più certo. Chiedo se sia possibile dare una certezza temporale: non dico necessariamente un termine di 30 giorni, ma almeno di un semestre. Dopo sedici anni, occorre dare una certezza temporale perché quei fondi possano essere stanziati. Chiedo al Governo un ulteriore sforzo per provare a dare un impegno certo. Sappiamo che gli ordini del giorno impegnano il Governo, ma abbiamo visto in passato che spesso vengono disattesi. In questo caso chiediamo almeno che sia possibile avere una data certa.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e alla rappresentante del Governo di esprimersi su questa ulteriore richiesta.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Su questo argomento abbiamo registrato un impegno pubblico da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dichiarazione in sede pubblica. Rimane pertanto la valutazione favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, con la riformulazione proposta dal Governo, altrimenti il parere è contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Crimi, accetta la riformulazione?

CRIMI (M5S). Non ho alternative, signora Presidente.

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, la relatrice ha dato parere contrario sull'ordine del giorno G3.108, quando un attimo prima mi era stata consegnata una riformulazione dalla stessa relatrice. Pensavo ci fosse stato un errore nel dichiarare il parere contrario, visto che la relatrice e il Governo mi hanno consegnato una riformulazione. Vorrei chiarimenti in merito.

PRESIDENTE. Allora chiedo alla relatrice o al Governo di chiarire.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signora Presidente, a proposito dell'ordine del giorno G3.108, su richiesta della senatrice Moronese è stata valutata una proposta di riformulazione e, tuttavia, proprio per la particolarità dell'oggetto di questo ordine del giorno rispetto ad un provvedimento di carattere generale, il parere rimane contrario. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma agli emendamenti e agli ordini del giorno presentati dai colleghi del mio Gruppo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni, sostanzialmente identico all'emendamento 3.71, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORONESE (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.8. Qualcuno diceva che «La potenza è nulla senza il controllo». Io sostengo che «la legislazione sia nulla senza una corretta esecuzione».

A me fa piacere che il provvedimento apra specificando cos'è il Sistema nazionale, dicendo che è istituito «al fine di assicurare l'omogeneità ed efficacia dell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica». È ovvio che questo Sistema nazionale non dovrà

essere un'entità astratta, ma dovrà dare supporto a chi poi concretamente esegue quanto previsto al fine di rendere omogenea ed efficace l'attività di controllo e l'esercizio dell'azione conoscitiva.

Ebbene, l'emendamento 3.8 dà la possibilità a questo nuovo Sistema di dare supporto concreto a chi deve poi agire sui territori. In particolare, con esso si prevede - lo leggo, perché magari a qualcuno è sfuggito - la «redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente». Quindi, praticamente, l'emendamento spiega ai territori come si debba agire concretamente, perché molto spesso - non prendiamoci in giro - vi sono persone che hanno bisogno di supporto da parte di chi è stato demandato, in questo caso dallo Stato, a svolgere questo tipo di attività.

Quindi sarebbe opportuno supportare questo emendamento che nulla toglie, non è politico, ma è semplicemente di buonsenso per dare efficacia all'azione legislativa.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.81, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.81, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori. *(La senatrice Nugnes fa cenno di voler intervenire).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Piccoli. *(La senatrice Nugnes fa cenno di voler intervenire).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, domando di parlare, però non posso salire sul banco!

PRESIDENTE. Vuole intervenire sull'emendamento 3.102?

NUGNES (M5S). Veramente volevo intervenire sull'emendamento 3.9, ma ormai è andata.

PRESIDENTE. Siamo già all'emendamento 3.102.

NUGNES (M5S). Però, Presidente, mi faccia finire di parlare. Poiché non ho avuto modo neanche di votare, vorrei che almeno restasse agli atti il mio voto favorevole sull'emendamento 3.9.

PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo atto.

NUGNES (M5S). Ormai è andata, ma le chiedo la cortesia di dare uno sguardo ai banchi, perché l'ho chiamata per tre volte.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice Nugnes.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal

senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non voglio approfittare del parere favorevole sull'ordine del

giorno G3.103, sul quale ho insistito perché venisse rimossa la riformulazione, tuttavia l'emendamento 3.17 tratta lo stesso aspetto, ovvero prevede che il Sistema nazionale a rete debba anche effettuare, oltre all'attività di monitoraggio, che - lo ripeto - sulle opere infrastrutturali compete direttamente ai privati, anche la verifica della sua corretta esecuzione. La relatrice e il Governo hanno già riconosciuto, con il parere positivo sull'ordine del giorno, la bontà dei contenuti di questa proposta. Ora, posto che attraverso l'inserimento all'articolo 17 della clausola di invarianza finanziaria andremo a modificare il testo, tanto varrebbe recepire anche questo emendamento, che agli occhi della relatrice e del Governo è di buon senso e che ritengo assolutamente necessario. Invito quindi la relatrice e il Governo a rivedere su questo emendamento il parere contrario che poc'anzi hanno espresso.

PRESIDENTE. La relatrice e la rappresentante del Governo confermano il loro parere contrario.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, la nostra proposta è che entri nella valutazione del Sistema nazionale anche il concetto di Life cycle assessment o LCA, ossia del ciclo di vita di tutti i prodotti, i processi e le attività. È infatti oramai chiaro, a livello internazionale, che l'impatto ambientale non può essere valutato sull'istante, in maniera statica, ma è un processo che dura una vita, quindi bisogna fare una valutazione anche dell'attività lungo tutto il ciclo di vita. Poiché stiamo mettendo mano al Sistema nazionale delle Agenzie ambientali, credo che sia nelle definizioni, sia nelle applicazioni e nelle funzioni del Sistema vada finalmente introdotto questo tipo di valutazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.211, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.26 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G3.102 (testo 2) è stato accolto dal Governo. Senatore Arrigoni, insiste per la votazione?

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.102 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G3.103 è stato accolto dal Governo. Senatore Arrigoni, insiste per la votazione?

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.103, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

L'ordine del giorno G3.104 (testo 2) è stato accolto dal Governo. I presentatori insistono per la votazione?

MORONESE (M5S). Sì, signora Presidente, insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno, che sottoscrivo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.104 (testo 2), presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G3.105 (testo 2) è stato accolto dal Governo. Senatrice Nugnes, insiste per la votazione?

NUGNES (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.105 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.106, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.107, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.108.

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per esprimere tutto il mio rammarico per quanto successo su questo giorno, sia per le modalità che per il parere contrario.

Per quanto riguarda le modalità, un attimo prima del parere del relatore, mi era stata consegnata una riformulazione. Vorrei ringraziare il sottosegretario Degani, perché c'è stato uno scambio di opinioni su questo ordine del giorno e credo che abbia provato a sensibilizzare il Ministero, ma a quanto pare questi sono gli ordini arrivati dal Ministero (sarà arrivata una telefonata). È veramente incredibile, perché ero convinta del parere contrario sul primo punto e lo avevo detto anche nell'illustrazione, perché era impossibile avere il parere favorevole da parte di un Governo che, a quanto pare, è a favore di tutte le *lobby* che inquinano il nostro Paese, ma avrei accolto quella riformulazione, che introduceva la dizione «a valutare l'opportunità di» seppure con delle critiche. Devo infatti capire qual è il motivo per cui il Governo dà parere contrario a campagne di informazione per salvaguardare le salute dei cittadini in un territorio come quello bresciano, che è altamente inquinato. E anche laddove si impegnava il Governo a trovare le risorse per procedere alle bonifiche o per fare la mappatura dei siti che inquinano Brescia, non si tratta di «valutare l'opportunità di», come prevedeva la riformulazione, perché è un obbligo dello Stato quello di tutelare la salute dei cittadini! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Sarebbe stata vergognosa questa riformulazione, ma neanche questa è andata bene.

Lo Stato italiano, per Costituzione, deve garantire la tutela della salute e dell'ambiente e non valutare se c'è questa possibilità. Quanto alle risorse da destinare alle bonifiche, anziché destinare i soldi alle banche, come si è fatto con moltissimi decreti, e sperperare risorse con i benefici e i privilegi ai parlamentari o per altri conflitti di interesse, forse si potrebbero impiegare gli stessi soldi per tutelare l'ambiente e la salute.

Fatevi un esame di coscienza, perché questa contrarietà a quest'ordine del giorno è una vergogna! E io mi vergogno per voi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.108, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G3.109 (testo 2) è stato accolto dal Governo. Senatore Crimi, insiste per la votazione?

CRIMI (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.109 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, questi emendamenti riprendono argomentazioni da me portate ieri sulla questione riguardante l'ISPRA. Poi, ovviamente, ve ne saranno altri, presentati ad altri articoli.

In particolare, gli emendamenti 4.1 e 4.6 propongono di dare all'ISPRA uno *status* giuridico di ente pubblico nazionale di ricerca, *status* che riteniamo assolutamente fondamentale, proprio all'interno delle funzioni di coordinamento del nuovo Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

È vero che nel testo si parla di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, ma, a nostro avviso, sarebbe assolutamente necessario definire e fare in modo che questo sia effettivamente un ente pubblico nazionale di ricerca.

L'emendamento 4.6 è ancor di più mirato a questa attività di ricerca, perché propone che l'ISPRA sia di supporto, non soltanto al Ministero dell'ambiente, ma anche a tutti gli altri Ministeri richiedenti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Assistono ai nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Perugia 8» di Perugia. Ad essi rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1458](#) (ore 11,19)

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 4.70 che si riferisce ai compiti attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il comma 4, che io propongo di sopprimere, attribuisce all'ISPRA il compito di adottare, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Come ho già evidenziato nel mio intervento precedente, ritengo che questo non possa essere un compito di chi è parte del Sistema nazionale e debba competere al Ministero dell'ambiente o, comunque, al Governo in qualche forma.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) **(ore 11,20)**

(Segue PICCOLI). Ho pertanto proposto la soppressione del comma 4. Voglio cioè superare il concetto del controllato e del controllore che, all'interno di questo provvedimento, in molti casi sfugge.

L'altro emendamento che vorrei brevemente illustrare è il 4.13, che riguarda l'ultimo comma dello stesso articolo 4, laddove si definisce la durata dei componenti degli organi di ISPRA.

Siamo d'accordo sul fatto che, come so per esperienza diretta e personale, la competenza professionale e la formazione acquisite dagli organi di controllo e di gestione di un istituto o di una società sono un valore aggiunto del soggetto stesso. Tuttavia, in questo caso, dato che si tratta del vertice di una piramide, cui viene attribuito con il provvedimento in esame un potere davvero non ben definito ma molto vasto, ritengo sia opportuno limitare la durata degli organi a quattro anni. Questo è quanto si propone con l'emendamento in esame.

Faccio presente che si tratta di una questione di prudenza ulteriore, perché - nella vita le cose accadono - e si potrebbe verificare il caso di una errata individuazione di un direttore, del presidente o dell'organo di consiglio di amministrazione, con la conseguenza che per quattro anni (nel caso dell'assetto attuale, per otto anni) dovremmo soggiacere alle indicazioni, qualche volta vincolanti per tutti (così prevede il provvedimento), di persone che magari non hanno svolto bene il proprio lavoro.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G4.100, nel quale chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di prestare attenzione.

Posto che l'articolo 4 precisa che l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico soggetta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e che l'articolo 7 stabilisce che le Agenzie regionali sono persone giuridiche, senza però specificare che le stesse sono sottoposte alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome, ricordo l'esistenza dell'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva delle Agenzie, il quale specifica la vigilanza delle Regioni su di esse. Con l'ordine del giorno in esame chiediamo quindi sostanzialmente il mantenimento in vita di tale disposizione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati.

MANASSERO, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 4, altrimenti il parere sarà contrario. Sull'ordine del giorno G4.100 il parere è contrario.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

Per altri emendamenti analoghi, il 15.3 e il 16.5 abbiamo ragionato della possibilità di presentare degli ordini del giorno, mentre vorremmo procedere alla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.70, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.150, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito ad approvare l'emendamento 5.300, mentre invito a ritirare tutti gli altri emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore

Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, altrimenti il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G6.100, qualora riformulato come proposto dal Governo, il parere è favorevole.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. Do lettura della riformulazione dell'ordine del giorno G6.100?

[PRESIDENTE](#). È già stata depositata.

Senatore Lucidi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G6.100?

LUCIDI (*M5S*). La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore

Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2), presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100, nel testo riformulato.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G7.100, di cui do lettura: «impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire, anche tramite ulteriori strumenti normativi, al fine di garantire che le attività di ISPRA siano svolte in modo compatibile con l'imparzialità dell'ente, nonché in modo tale da escludere conflitti di interesse».

[NUGNES](#) (*M5S*). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione dell'ordine del giorno e chiediamo che sia posto in votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100 (testo 2), presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.2 e illustro l'emendamento 8.3.

L'articolo 8 si occupa di come vengono nominati i dirigenti generali e i direttori dell'ISPRA. Con questo Sistema nazionale a rete delle Agenzie ambientali ci poniamo l'obiettivo di rendere un istituto nazionale tecnico-scientifico indipendente dalla politica. Quindi, il fatto che l'ISPRA e le ARPA vengano nominate con la vecchia normativa ci sembra limitante. Questo, insieme alla mancanza di un fondo di finanziamento per questo Sistema, è uno dei punti, che ci lascia molto perplessi. Noi riteniamo che l'indipendenza dalla politica debba essere sancita anche e soprattutto dalle modalità con le quali vengono scelti i soggetti facenti parte di questo istituto.

Chiediamo quindi che sia per quanto riguarda l'ISPRA che per quanto riguarda le Agenzie, i soggetti vengano scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami tra professori, ricercatori universitari e il personale dell'amministrazione pubblica, per titoli, per competenze. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno in tal senso, ma riteniamo estremamente importante che venga votato l'emendamento per entrare subito in azione e per non accontentarsi soltanto di una vaga volontà del Governo di muoversi in questa direzione.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MANASSERO, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G8.100.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.100, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 9.1 con il quale chiediamo di sopprimere dall'articolo il termine «organizzativi» perché con riferimento ai LEPTA riteniamo imprescindibile che l'organizzazione debba continuare a dipendere dalle decisioni delle singole Agenzie territoriali e che i livelli non debbano essere invece definiti tramite l'adozione di un catalogo nazionale dei servizi. Per quanto riguarda l'organizzazione non può intervenire il centralismo; essa deve essere lasciata alle singole Agenzie.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.300, invece, chiedo di inserire un comma che dice che: «le regioni e le province autonome, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali». Tutti sanno infatti che il nostro Paese non è uguale da Nord a Sud; dunque è giusto che vengano riconosciute delle specificità territoriali e quindi i LEPTA non possano essere definiti uguali da Nord a Sud.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

MANASSERO, *relatrice*. Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9 formulo un invito al ritiro oppure esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole, se riformulati, sugli ordini del giorno G9.100, G9.101, G9.103 e G9.104. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G9.102.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Accetta le riformulazioni proposte, senatore Arrigoni?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sono d'accordo sulle riformulazioni degli ordini del giorno G9.100, G9.101 e G9.103. Non ho invece contezza della riformulazione dell'ordine del giorno G9.104.

PRESIDENTE. Gliela leggo: «impegna il Governo affinché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 9, comma 3, del presente provvedimento, si mantenga rigorosamente nei limiti di legge, rivolgendosi esclusivamente ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali».

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Accetto tutte le riformulazioni, signor Presidente, ed insisto per la votazione degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore

Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.100 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.101 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.102, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.103 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.104 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Complimenti, senatore Arrigoni, oggi va proprio alla grande!

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 10.4. Noi riteniamo che la programmazione triennale delle attività delle ARPA, anche se è solo per garantire il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale, debba tener conto in maniera vincolante del parere delle Regioni, che controllano le attività delle ARPA stesse. Quindi riteniamo che non basti il parere chiesto dalle Regioni, ma che serva l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MANASSERO, *relatrice*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, altrimenti il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G10.100, esprimo parere favorevole, se viene accolta la riformulazione già depositata. Sugli ordini del giorno G10.101 e G10.102 il parere contrario.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G10.100?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.51, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.100 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.101, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.102, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, altrimenti il parere è contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 12.100. Nel comma 1 dell'articolo 12 si parla dell'organizzazione del sistema dei laboratori, riferiti al Sistema nazionale delle Agenzie. Ritengo quindi che l'emendamento in esame metta in evidenza una delle importanti criticità del disegno di legge, ovvero l'assenza di criteri. Nel testo si stabilisce infatti che il Sistema nazionale riorganizza i propri laboratori, che si occupano di analisi ambientale, in una rete nazionale, ma non definisce le modalità e i criteri a cui tale riorganizzazione deve attenersi. Riteniamo che questa sia una criticità e un'assenza di criteri molto importante, tant'è vero che suggeriamo di aggiungere la frase: «sulla base di criteri di efficacia, economicità e di diffusione sul territorio nazionale».

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G12.100. Siamo favorevoli al sistema a rete dei laboratori accreditati, per un'uniformità e una certezza di dati su tutto il territorio nazionale, ma non vorremmo cadere nel pericolo che questi laboratori non rispondano tutti alla stessa metodologia e ai sistemi riconosciuti a livello europeo come metodi efficaci e ufficiali di riferimento. Ecco perché ci teniamo - e avrei dovuto presentare anche un emendamento al riguardo, ma c'è un ordine del giorno - che questa necessità venga ribadita, perché è importante che non si dia adito ad un'arbitrarietà di valutazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MANASSERO, relatrice. Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 esprimo un invito al ritiro, oppure il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G12.100 esprimo parere favorevole.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore

Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.100, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi limito ad illustrare l'ordine del giorno G13.100. Posto che il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale, riteniamo che il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della legge, debba assumere iniziative ai fini dell'adozione di un principio di rappresentatività territoriale ponderata dalle singole Regioni, ai fini della definizione del potere di voto delle Agenzie regionali e delle Province autonome.

È vero che le Agenzie non sono organi elettivi, ma sono comunque rappresentativi delle Regioni. Quindi, con tutto il rispetto delle Regioni piccole, come Val d'Aosta e Molise, bisogna fare una differenziazione sul fatto che Regioni più grandi, a partire dalla Lombardia, subiscono pressioni ambientali notevoli. Per questo motivo chiediamo che il potere di voto sia ponderato.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 13.3, che propone la soppressione della parola «vincolante», al comma 2 dell'articolo 13, il quale dispone che il Consiglio del Sistema nazionale - faccio presente che è rappresentato e costituito prevalentemente da tecnici - esprime il proprio parere «vincolante» sui provvedimenti del Governo «aventi natura tecnica in materia ambientale». Mi pare già esagerata e assolutamente fuorviante la definizione «vincolante» su provvedimenti del Governo, ma quel che non riesco a capire è - lo faccio presente alla relatrice, al Governo e alla maggioranza - quale sia la definizione di «atti aventi natura tecnica in materia ambientale». A mio modo di vedere, questo comma è assolutamente fuorviante, molto pericoloso ed evidenzia le criticità non risolte che questo provvedimento porta ancora con sé. Mi auguro che vi sia lo spazio per modificare qualcosa in questi termini.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MANASSERO, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario anche sugli ordini del giorno G13.100 e G13.101.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G13.100, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G13.101, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, l'articolo 14 riguarda il personale ispettivo delle Agenzie regionali che pone in capo all'ISPRA la definizione di un regolamento che si basi solo sul principio del merito per individuare il personale ispettivo. A noi francamente questa previsione non piace affatto. Non è un merito, perché chi stabilisce chi è meritevole di appartenere al personale ispettivo? L'emendamento 14.2 include quindi altri criteri che riteniamo siano assolutamente indispensabili, come la professionalità, la competenza, la conoscenza e la formazione. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che auspico venga approvato.

Peraltro, voglio ricordare che nell'ambito del personale ispettivo può essere scelto anche colui che opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 14.9. Soprattutto noi campani sappiamo quanto sia limitante il fatto che non ci siano nelle Agenzie ambientali ufficiali di polizia giudiziaria. Questo è un ruolo indispensabile soprattutto per coloro i quali svolgono funzioni e compiti ispettivi e di vigilanza. Quindi riteniamo che tutti i soggetti che nel proprio esercizio svolgono queste specifiche funzioni operino con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Ciò innanzitutto per dare una qualifica certa a questi ispettori e inoltre per non dover dipendere dalla presenza di ulteriori Forze dell'ordine almeno in quella fase.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MANASSERO, relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti o il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G14.100 e G14.103. Esprimo parere

favorevole sull'ordine del giorno G14.101 e favorevole, se riformulato, sull'ordine del giorno G14.102.
[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Nugnes, ha avuto già contezza della proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102, avanzata dal Governo, o devo darne lettura?

NUGNES (*M5S*). Se ne potesse dare lettura, le sarei grata.

PRESIDENTE. «Il Senato (...) impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire tempestivamente al fine di riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale appartenente alle agenzie ambientali e all'ISPRA incaricato degli interventi ispettivi».

NUGNES (*M5S*). Accettiamo la riformulazione e aggiungo la mia firma, che evidentemente è sfuggita.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.71, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.71, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Riteniamo sia estremamente importante che le ispezioni possano essere richieste anche previa petizione pubblica. Ci "teniamo alti" perché chiediamo che le petizioni siano sottoscritte almeno da mille cittadini residenti sul territorio. Sappiamo per certo che questo già avviene per buona volontà degli enti laddove accolgono le richieste sia per quanto riguarda le procure che le Agenzie, ma è importante istituzionalizzare questa pratica per ascoltare i territori e i cittadini che sono i primi a subire e a poter valutare quali sono i veri impatti sui territori.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, fino alla parola «personale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.11, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.100, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.101, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.103, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES](#) (M5S). Signor Presidente, l'articolo 15 tocca le noti dolenti dell'*iter* di approvazione di questo disegno di legge.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati presentava una modalità di finanziamento, per volontà trasversale delle forze politiche, sostanziale. Si dava a questo Sistema informativo nazionale ambientale, che sembra tutti vogliano, anche le risorse necessarie per essere funzionale allo scopo.

Cosa è avvenuto allora? Innanzitutto, la norma è stata modificata e mortificata. Non solo: per volontà della Ragioneria generale dello Stato, spinta dal MISE, già in Commissione alla Camera è stata inserita, articolo per articolo, l'invarianza economica e finanziaria per tutte le funzioni.

Adesso ci troviamo di fronte a un paradosso, per l'inserimento di un articolo in Commissione ambiente al Senato, dopo che il Governo per un anno ha fatto ostruzionismo. E quando il Governo fa

ostruzionismo riesce a tenere fermi i provvedimenti anche per più di un anno, a differenza di quanto queste povere ed inesperte opposizioni riescono a fare.

Laddove, poi, il provvedimento è arrivato in Commissione, vi è entrato a gamba tesa con un nuovo articolo, il 17, che sottolinea nuovamente, in maniera inutile e ridondante, la clausola d'invarianza finanziaria. Questo, però, produrrà l'effetto di far tornare il provvedimento alla Camera, quando invece, dopo un'attesa di oltre anno, esso doveva essere approvato al Senato in via definitiva.

Adesso noi, che avevamo valutato l'opportunità di presentare ordini del giorno e di licenziare il provvedimento così come era, ci vediamo costretti a rimarcare la necessità di questo finanziamento al Sistema nazionale a rete delle Agenzie. Questo perché non possiamo acquistare un frigorifero di classe A++, se a casa non abbiamo la presa dove inserirlo per farlo funzionare.

Questo è grave ed esprime in maniera inequivocabile e, appunto, ridondante, la volontà del Governo di non destinare a questo Sistema ambientale di protezione e monitoraggio neanche un euro.

Questo è gravissimo. Noi abbiamo quindi presentato delle proposte opportune all'articolo 15. Ribadiamo la necessità di un Fondo nazionale ambiente e giustizia, che venga anche incrementato con importi pari a 100 milioni di euro annui per ogni anno.

Sappiamo che questo emendamento non verrà approvato, perché non incontra la volontà del Governo di rendere efficace ed effettivo questo Sistema nazionale, in quanto i controlli potranno dare fastidio a coloro i quali continuano a imporre la loro legge contro l'ambiente e i territori.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, riteniamo la riforma in esame importante e fondamentale, come si è visto anche dalle votazioni fatte finora, per la creazione del Sistema nazionale per la protezione ambientale. Tuttavia, vi è un elemento critico che risiede nella mancanza di risorse a disposizione.

Per la verità, quando il provvedimento è arrivato dalla Camera dei deputati tutti i Gruppi parlamentari e le forze politiche avevano assunto l'impegno a trovare le risorse necessarie nel corso dell'esame qui in Senato. Invece, la vicenda dell'invarianza finanziaria è diventata - ahimè - uno strumento per tentare di ritardare il più possibile l'approvazione del provvedimento. Infatti, trattandosi dell'unica parte modificata per l'ennesima volta, il provvedimento dovrà tornare di nuovo all'esame della Camera dei deputati.

Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 15.3. Anche ieri ho richiamato l'attenzione dei senatori, del relatore e del Governo sulla grave situazione che si sta determinando all'ISPRA e che in questi giorni e nelle ultime ore ha addirittura assunto una dimensione di vera e propria emergenza. Qualcuno ha persino parlato di bancarotta. Desidero quindi comunicare al relatore e al rappresentante del Governo che ritiriamo l'emendamento e che abbiamo presentato un ordine del giorno legato proprio alla grave situazione dell'ISPRA.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordine del giorno in esame.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere è contrario.

Quanto al ritiro dell'emendamento 15.3 e alla trasformazione in ordine del giorno, il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente proposta di riformulazione (così come già accolta in discussione dell'ordine del giorno G3.100): «impegna il Governo a dotare il Sistema nazionale di ulteriori risorse al fine di implementare nel miglior modo possibile su tutto il territorio nazionale i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività». Sull'ordine del giorno G3.100 il parere è favorevole, se viene accettata la riformulazione già depositata.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatori Arrigoni e De Petris, accogliete le proposte di riformulazione dei vostri ordini del giorno?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Accetto, signor Presidente.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 15.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G15.3 (testo 2).

Passiamo all'emendamento 15.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.9, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.12, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.13, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.14, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.3 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.100 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti del Liceo scientifico statale «Galeazzo Alessi» di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1458 (ore 12,19)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL).* Signor Presidente, l'emendamento 16.5 affronta una questione molto complicata e seria che riguarda il problema del personale e del precariato. Noi lo ritiriamo e su questo argomento presentiamo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MANASSERO, *relatrice.* Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G16.5 il parere è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di prevedere percorsi che favoriscano la stabilizzazione del personale del Sistema delle agenzie ambientali».

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la riformulazione proposta?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL).* Sì, la accolgo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMPAGNONE *(AL-A (MpA)).* Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.300.

[COMPAGNONE](#) (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, vorrei spiegare l'emendamento 16.300, sul quale mi sembra strano che sia stato espresso parere contrario, per un motivo molto semplice.

Sappiamo che nelle ARPA vi è carenza di personale e che c'è invece molto personale in esubero nelle Province e nei Comuni. Sarebbe, quindi, intelligente utilizzare detto personale per rimpinguare gli organici delle ARPA, sostanzialmente a costo zero, poiché già viene pagato dallo Stato. Mi sembra una cosa di assoluto buonsenso e non capisco la sua bocciatura.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dal senatore Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 16.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G16.5 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.12.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.12, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.13, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.5 (testo 2).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono

illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il mio emendamento è stato già ritirato. Sull'identico emendamento 17.301 esprimo parere contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 17 altri emendamenti oltre quello soppressivo 17.301, presentato dal senatore Piccoli, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei segnalare che il voto del Gruppo M5S sull'articolo 17 è contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per esporre all'Assemblea un fatto che si verifica in tutte le elezioni amministrative.

In un piccolo Comune d'Abruzzo, Carapelle Calvisio, vi sono solo 67 elettori per la bellezza di 62 candidati. È un paradosso. Mi fa piacere un tale eccesso di democrazia, ma questo avviene - e aggiungo ogni volta - perché soprattutto agenti dei Carabinieri, della Polizia e della Polizia penitenziaria (gente che magari proviene dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Valle d'Aosta) si candidano per avere i trenta giorni di aspettativa pagata. Esistono, quindi, siffatti paradossi.

Quello che mi fa specie è che noi parlamentari dovremmo modificare la legge quando non funziona e invece il Governo, che di tutto si occupa tranne che dei cittadini e delle problematiche, costringe i propri parlamentari al paradosso opposto, e cioè a votare una riforma che - come abbiamo sentito ieri sera in un programma televisivo - è stata scritta dal senatore Verdini, per avere un Senato dove addirittura non ci si può più né candidare né essere votati.

Questi sono i due paradossi che vorrei presentare all'Aula sperando che, almeno per il primo paradosso che vi ho esposto, si faccia qualcosa per risolverlo per le prossime amministrative. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[LIUZZI](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signor Presidente, mi preme rappresentare in Aula la seguente situazione: Electron

Italia è un'azienda controllata al 100 per cento da Finmeccanica, ora denominata Leonardo, nella quale lavorano 68 dipendenti, che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi integrati di sicurezza fisica per infrastrutture di rilevante importanza, settore che fa parte del *core business* dell'attuale Finmeccanica *one company*.

Tuttavia, da oltre dieci mesi, Finmeccanica ha iniziato un procedimento di cessione di Electron Italia che sta destando numerose preoccupazioni nei lavoratori. Oltre alla vendita in sé, che comporterà la perdita per Finmeccanica di un grande bagaglio di esperienza, *know-how*, certificazioni, conoscenza e gestione dei sistemi di sicurezza, ciò che sta mettendo in allarme è il fatto che sia stata valutata come possibile acquirente una sola azienda, la quale non pare avere i requisiti per garantire un futuro ai lavoratori.

Al di là delle valutazioni di opportunità imprenditoriale, che non spetta a noi giudicare, anche se l'operazione sembra comportare la perdita di un patrimonio di competenze nel campo della sicurezza fisica, che costituiscono una realtà unica in Finmeccanica, ciò che preoccupa maggiormente sono le prospettive dei 68 dipendenti dell'attuale Electron Italia, con il rischio di competenze notevoli disperse, di capitale umano che si depaupererà a scapito dell'intero sistema industriale italiano.

Quale sarà il destino di quei dipendenti? Considerato che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro deve continuare con il cessionario, per quale motivo i lavoratori sono così preoccupati? Quali procedure sono state attivate per garantire che non si verifichino eventi ulteriori dopo la cessione che legittimerebbero il licenziamento? Quali accordi d'ingresso o di armonizzazione sono stati previsti per assicurare la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori?

Signor Presidente, pongo all'Aula del Senato questi interrogativi affinché le maestranze abbiano certezza che le massime istituzioni del Paese li ascoltino.

[CALEO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALEO \(PD\)](#). Signor Presidente, come è stato già ricordato, questa notte è stato compiuto un attentato in provincia di Messina nei confronti del presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che è in prima linea da anni contro la mafia. Egli ha avuto il coraggio di scoperciare un sistema di affitti dei pascoli a costi veramente miseri a famiglie mafiose che prendevano contributi europei per colture biologiche e che mai e poi mai coltivavano quei terreni.

Io sono relatore della legge sulla riforma dei parchi, sono stato presidente di parco e vice presidente della Federparchi. Credo sia importante che l'Assemblea del Senato e il mondo delle aree protette italiane si uniscano in questo momento a Giuseppe Antoci, gli siano vicini e possano esprimere con forza lo sdegno delle istituzioni per questo vile attentato nei confronti di una persona perbene. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,31)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ([1458](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «omogeneità» aggiungere la seguente: «, efficienza».

1.2

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sostituire le parole: «Sistema nazionale» ovunque ricorrano con le seguenti: «Sistema federale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» con le seguenti: «Sistema Federale a rete delle Agenzie Ambientali».

1.3

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"» con le seguenti: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"».

1.4

[PICCOLI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui al comma 1 riguardanti il Sistema nazionale e la prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, Ispra tiene conto, per una ottimizzazione delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, di quanto prodotto dall'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.».

1.5

[PICCOLI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.51

[PICCOLI](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e qualità dell'ambiente e di tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.».

1.52

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «dello sviluppo sostenibile» con le seguenti: «sostenibilità ecologica».

(*) Il senatore Puglia aggiunge la firma in corso di seduta a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S.

1.53

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, anteporre alla parola: «riduzione» la seguente: «decisiva».

1.6

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «risorse naturali», aggiungere le seguenti: «, dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo».

G1.100

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ambito del controllo ambientale riguarda l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo;

tale esiguità, compromette la realizzazione di una programmazione sistematica, efficace dei controlli ambientali,

impegna il Governo a predisporre l'istituzione nell'ambito del Fondo Unico Giustizia di una apposita sezione «Ambiente», a destinazione obbligatoria, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale.

G1.100 (testo 2)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ambito del controllo ambientale riguarda l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo;

tale esiguità, compromette la realizzazione di una programmazione sistematica, efficace dei controlli ambientali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre l'istituzione nell'ambito del Fondo unico giustizia di una apposita sezione «Ambiente», a destinazione obbligata, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2, nonché dell'articolo 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G1.101

[MORONESE](#), [CRIMI](#), [SERRA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame nell'ambito del disegno di legge n. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

il disegno di legge n.1458 subordina l'operatività di diverse norme all'emanazione di successivi provvedimenti attuativi da adottare con decreti ministeriali o decreti del Presidente della Repubblica. Questa scelta appare tuttavia poco condivisibile anche perché tali misure riguardano profili centrali della disciplina.

Considerato che:

mancando in molti casi termini temporali stringenti si corre il rischio che la disciplina rimanga di fatto inattuata, si ritiene fondamentale responsabilizzare le amministrazioni, individuate come soggetti referenti per l'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi, non solo individuando un soggetto responsabile, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo 1 241/90 dall'articolo 5, ma introducendo anche in capo al dirigente una responsabilità in caso di mancata adozione dei decreti attuativi,

impegna il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di prevedere, anche nell'ambito dei decreti attuativi della riforma per la pubblica amministrazione legge 124 del 2015, appositi criteri all'interno del sistema della valutazione della performance dirigenziale che tengano conto della mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti.

G1.102

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 1 prevede l'istituzione di un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente che viene denominato «Sistema nazionale»,

impegna il Governo nell'ambito delle funzioni di vigilanza svolte da parte del Ministero dell'ambiente e della, tutela del territorio e del mare, a provvedere ad assicurare un livello di autonomia nelle funzioni svolte dalle agenzie regionali che costituiscono il sistema a rete, come raccordate e armonizzate dall'ISPRA, con lo scopo primario di assicurare l'efficacia delle politiche di sostenibilità ambientale e l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
- b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
- c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
- d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
- e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «che assume la denominazione di "Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale" ai sensi dell'articolo 4,».

2.2

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61» sono aggiunte le seguenti: «dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri e dal Magistrato per le acque».

2.3

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la qualità» sono aggiunte le seguenti: «e quantità».

2.4

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Le parole da: «Al comma» a: «che caratterizzano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «delle matrici ambientali» aggiungere, in fine, le seguenti: «che caratterizzano uno o più ecosistemi».

2.5

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «matrici ambientali» aggiungere le seguenti: «che caratterizzano gli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e montani».

2.6

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «sull'ambiente» con le seguenti: «sullo stato dell'ambiente».

2.7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1 lettera c) dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «di sostanze o energie».

2.8

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «consumo di risorse naturali» aggiungere, in fine, le seguenti: «, le emissioni o sottrazioni di energia, le emissioni sonore e le perturbazioni del paesaggio naturale».

2.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) "impatti": gli effetti sull'ambiente determinati dalle pressioni alteranti le qualità delle matrici ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente».

2.10

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "impatti": gli effetti sullo stato dell'ambiente determinati dalle pressioni con alterazione della qualità attuale, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;».

2.11

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «materia di ambiente» aggiungere, in fine, le seguenti: «atte a garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato dell'ambiente sostenibile».

2.12

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) "Fondo Unico di Giustizia": il fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in cui confluiscono:

1) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo o a confisca di prevenzione;

2) le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari;

e-ter) "Fondo Nazionale Ambiente Giustizia": la sezione del fondo Unico Giustizia, a destinazione obbligata, di cui all'articolo 15-bis, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca o alla prevenzione in ambito ambientale, le ammende, le multe, le sanzioni e le penali di natura Ambientale».

Consequentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: " nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

2.13

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) "indice territoriale sintetico": parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle realtà territoriali, che assegna un peso ad ogni regione in funzione della consistenza quali quantitativa dei problemi di tipo ambientali presenti. L'indice territoriale sintetico viene utilizzato per la definizione del potere di voto delle Agenzie Regionali e delle province autonome per le decisioni da assumersi a livello del Consiglio, di cui al successivo articolo 13, e per ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione».

G2.100

LUCIDI, SERRA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 2 (Definizioni) lettera a) del presente disegno di legge definisce il «Sistema nazionale» composto da ISPRA e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, una rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo a:

includere, nel «Sistema Nazionale» di cui all'articolo 2, al fine di realizzare e garantire le migliori prestazioni tecniche ambientali, le Aziende sanitarie locali e il Nucleo operativo Ecologico dei Carabinieri;

a sollecitare, al fine di realizzare la fruibilità delle informazioni in materia ambientale la collaborazione tra il «Sistema Nazionale», le Aziende sanitarie locali e il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

G2.100 (testo 2)

[LUCIDI](#), [SERRA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 2 (Definizioni) lettera *a*) del presente disegno di legge definisce il «Sistema nazionale» composto da ISPRA e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, una rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire per assicurare un adeguato coordinamento tra il Sistema nazionale e le aziende sanitarie locali e le Forze di polizia di specialità al fine di realizzare la massima fruibilità delle informazioni in materia ambientale.

G2.101

[LUCIDI](#), [SERRA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

la lettera *c*) dell'articolo 2 definisce pressione sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti ad attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, l'uso e consumo di risorse naturali;

i rischi antropici sono dovuti ad attività e iniziative che sottopongono l'uomo e l'ambiente a continue minacce di inquinamento;

considerato che:

l'inquinamento acustico è causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità;

secondo l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) l'inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali, con elevato e diffuso impatto sulla popolazione,

impegna il Governo ad includere, nella definizione di «pressioni sull'ambiente» di cui all'articolo 2 lettera *c*), le emissioni acustiche.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Funzioni del Sistema nazionale)

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo,

sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.2

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali e» sono sostituite con le seguenti: «del consumo di risorse naturali e dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

(*) Il senatore Marton aggiunge la firma in corso di seduta a tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati dal Gruppo M5S.

3.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti: «e naturali e dei beni inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.3

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) monitoraggio delle pressioni sullo stato dell'ambiente, degli impatti e dell'applicazione ed efficacia dei LEPTA».

3.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo dei LEPTA e valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio».

3.6

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «costituiscono riferimento ufficiale e» inserire le seguenti: «, previa apposita deliberazione della regione o della provincia autonoma».

3.7

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: «e vincolante».

3.71

[PICCOLI](#)

Sost. id. em. 3.7

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e vincolante».

3.8

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente».

3.81

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «attività di supporto alle attività statali e regionali» con le seguenti: «attività di supporto alle attività statali, regionali e comunali».

3.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla difesa degli interessi pubblici» con le seguenti: «prioritariamente alla difesa dell'ambiente e della salute».

3.101

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «supporto tecnico-scientifico» aggiungere le seguenti: «in materia ambientale».

3.102

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «per l'esercizio» sino a: «e di valutazione, l'esecuzione» con le seguenti: «per mezzo dell'esecuzione».

3.11

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), le parole: «dei fattori» sono sostituite dalle seguenti: «degli impatti».

3.12

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) predisposizione ed attuazione, anche in forma autonoma di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione e di aggiornamento in campo ambientale».

3.13

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h*) partecipazione, anche attraverso Protocolli generali di coordinamento, ad azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché al coordinamento con le Procure e con gli organismi di vigilanza e ispezione.».

3.15

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale».

3.16

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l*) attività di monitoraggio degli impatti derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; creazione del database nazionale delle opere incompiute».

3.17

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera l) dopo le parole: «attività di monitoraggio» inserire le seguenti: «e/o verifica della sua corretta esecuzione».

3.18

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata obbligatoria del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.19

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.20

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico e legislativo allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione relativamente alle pressioni sullo stato dell'ambiente e degli impatti dei sistemi di produzione, dei prodotti e della loro immissione sul mercato;».

3.21

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) "L.C.A. ": *Life Cycle Assessment* (Valutazione del Ciclo di Vita) metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie ISO-14020».

3.211

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) definizione dei costi standard delle prestazioni.».

3.22

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano» con le seguenti: «il Sistema Nazionale partecipa e realizza».

3.23

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con iniziative finanziate a livello internazionale.».

3.25

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con enti omologhi stranieri.»

3.26

[PICCOLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere e) ed i), il personale che dovesse rendersi necessario potrà essere reperito in via prioritaria tra il personale delle Amministrazioni provinciali dichiarato in esubero ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis). La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al precedente comma avviene con cadenza semestrale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

G3.100

[VACCARI](#), [CALEO](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; premesso che:

il disegno di legge in esame individua, quali componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione, dell'ambiente. l'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 496 del 1993;

il Sistema nazionale rappresenta la rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della legge nazionale e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimita, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA, la predisposizione del programma triennale delle attività e l'adozione di norme tecniche vincolanti;

è comunque previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni; gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano anche i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome; le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA con il concorso delle agenzie; le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio dei pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

considerato che:

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la

protezione dell'ambiente, che si presenta essenzialmente come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati; che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA;

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame;

considerato altresì che:

l'articolo 3 del disegno di legge individua le funzioni del Sistema nazionale, tra le quali elementi essenziali, dal punto di vista generale, dovrebbero essere altresì quelle di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi, urbanistici e infrastrutturali proprio in vista degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità;

l'articolo 3, comma 2 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica; sembrerebbe necessario evidenziare che tali attività devono essere svolte sia in maniera autonoma, o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici, per chiarire la finalizzazione «pubblica» delle attività del Sistema nazionale;

all'articolo 9 del disegno di legge in esame, nell'ambito della procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, non è espressamente previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia;

l'articolo 14 stabilisce la procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali prevede un termine non abbastanza ampio per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

valutati:

il parere favorevole con osservazione espresso sul disegno di legge dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

il parere favorevole con osservazioni espresso dalla 12^a Commissione - Igiene e sanità del Senato,

impegna il Governo:

a prevedere il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» previsto all'articolo 4, comma 4 del disegno di legge;

a prevedere, con atti di propria competenza, e alla luce degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità e crescita, che il Sistema nazionale si veda attribuite funzioni di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi urbanistici e infrastrutturali;

a garantire, nella procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in materia, nonché, nell'ambito della procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali, a rispettare tempi adeguati a garantire il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti;

a garantire che le attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica di ISPRA e delle agenzie siano svolte in maniera autonoma o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici, alla luce della finalizzazione «pubblica» delle attività del Sistema nazionale;

a dotare quanto prima il Sistema nazionale delle risorse necessarie ad implementare in modo omogeneo, su tutto il territorio nazionale, i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività.

G3.100 (testo 2)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; premesso che:

il disegno di legge in esame individua, quali componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione, dell'ambiente. l'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 496 del 1993;

il Sistema nazionale rappresenta la rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della legge nazionale e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimita, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA, la predisposizione del programma triennale delle attività e l'adozione di norme tecniche vincolanti;

è comunque previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni; gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano anche i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome; le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA con il concorso delle agenzie; le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio dei pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

considerato che:

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta essenzialmente come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati; che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA;

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame;

considerato altresì che:

l'articolo 3 del disegno di legge individua le funzioni del Sistema nazionale, tra le quali elementi essenziali, dal punto di vista generale, dovrebbero essere altresì quelle di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi, urbanistici e infrastrutturali proprio in vista degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità;

l'articolo 3, comma 2 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica; sembrerebbe necessario evidenziare che tali attività devono essere svolte sia in maniera autonoma, o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici, per chiarire la finalizzazione «pubblica» delle attività del Sistema nazionale;

all'articolo 9 del disegno di legge in esame, nell'ambito della procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, non è espressamente previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia;

l'articolo 14 stabilisce la procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali prevede un termine non abbastanza ampio per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

valutati:

il parere favorevole con osservazione espresso sul disegno di legge dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

il parere favorevole con osservazioni espresso dalla 12^a Commissione - Igiene e sanità del Senato,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché sia previsto il coinvolgimento del livello regionale anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» previsto all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge;

a valutare l'opportunità di prevedere, alla luce degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità e crescita, compatibilmente con l'equilibrio della finanza pubblica, che il Sistema nazionale si veda attribuite ulteriori funzioni di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi urbanistici e infrastrutturali;

a garantire, nella procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in materia, nonché, nell'ambito della procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali, a rispettare tempi adeguati a garantire il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti;

a garantire, anche valutando l'opportunità di ulteriori interventi normativi, che le attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica di ISPRA e delle agenzie siano svolte in maniera autonoma o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici, alla luce della finalizzazione «pubblica» delle attività del Sistema nazionale;

a dotare il Sistema nazionale di ulteriori risorse al fine di implementare nel miglior modo possibile, su tutto il territorio nazionale, i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività.

(*) Accolto dal Governo

G3.101

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede che gli elementi conoscitivi provenienti dalle attività di ricerca e diffusione dei dati tecnico-scientifici del Sistema delle agenzie costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenze delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché il riconoscimento come riferimento ufficiale e vincolante, da parte

delle pubbliche amministrazioni, degli elementi conoscitivi provenienti dalle attività di ricerca e diffusione dei dati tecnico-scientifici del Sistema delle agenzie, tenga comunque conto delle norme e deliberazioni delle singole regioni qualora interessi il proprio territorio.

G3.102

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera g), prevede la collaborazione del Sistema delle agenzie con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale,

impegna il Governo nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di divulgare anche autonomamente programmi di educazione ambientale e di formazione in materia ambientale.

G3.102 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera g), prevede la collaborazione del Sistema delle agenzie con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, di assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di divulgare anche autonomamente programmi di educazione ambientale e di formazione in materia ambientale.

G3.103

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera l), prevede lo svolgimento da parte del Sistema delle agenzie di attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di effettuare anche attività di verifica della corretta esecuzione dei monitoraggi ambientali qualora eseguiti da parte di soggetti privati.

G3.104

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [MARTON](#), [MORONESE](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premessi che:

l'articolo 3 indica le funzioni del «Sistema nazionale»,

impegna il Governo ad attribuire, al sistema nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.104 (testo 2)

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [MARTON](#), [MORONESE](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premessi che:

l'articolo 3 indica le funzioni del «Sistema nazionale»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire, al Sistema nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente.

G3.105

[NUGNES](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, l'articolo 3 disciplina le funzioni del sistema nazionale;

premessi che:

al comma 1, lettera *a*) del presente articolo il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

al comma 1, lettera *i*) il Sistema Nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di deroghe di sanzioni;

il comma 1, lettera *n*), svolge funzioni di valutazione comparativa dei modelli e strutture organizzative finalizzate al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale,

impegna il Governo a rendere pubbliche, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con cadenza semestrale, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

G3.105 (testo 2)

[NUGNES](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, l'articolo 3 disciplina le funzioni del sistema nazionale;

premessi che:

al comma 1, lettera a), del presente articolo il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

al comma 1, lettera i), il Sistema nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazioni di sanzioni;

il comma 1, lettera n), svolge funzioni di valutazione comparativa dei modelli e strutture organizzative finalizzate al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché sia reso pubblico periodicamente, sul sito ufficiale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

G3.106

[NUGNES](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, l'articolo 3 disciplina le funzioni del sistema nazionale;

premessi che:

al comma 1 del presente articolo il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

al comma 1, lettera i), il Sistema nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazioni di sanzioni;

al comma 1, lettera n), il Sistema nazionale svolge funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodo aggiornato, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale,

impegna il Governo a inserire, tra le funzioni del Sistema nazionale anche la valutazione Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment) inteso come metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie «ISO-14020».

G3.107

[CRIMI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premessi che:

al fine di impedire la realizzazione di impianti di rifiuti, nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e quindi con un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante, si ritiene necessario definire un determinato indice di pressione ambientale;

la definizione di tale indice che tiene conto dei metri cubi di rifiuti già collocati in discarica per ogni chilometro quadrato permetterebbe che non venisse autorizzata la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore;

considerato che:

con la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1990 del 20 giugno 2014, è stato approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, che ha introdotto e regolamentato il «Fattore di Pressione per le discariche» e ne ha disciplinato il relativo regime transitorio;

nella sentenza N. 00108/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia depositata in data 15/01/2016, che accoglie il ricorso per motivi aggiunti con cui veniva impugnato l'atto del Dirigente del Settore Ambiente - Ufficio rifiuti della Provincia di Brescia n. 6848 del 12 novembre 2014, si legge all'articolo 195, comma 1, lettera p), del citato decreto legislativo n. 152 che «spettano allo Stato l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti»;

la normativa in precedenza richiamata attribuisce esplicitamente allo Stato la potestà, esclusiva, di individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; soltanto all'esito di una tale fase preliminare le Regioni possono definire a loro volta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti. Siffatta conclusione, avallata dal chiaro tenore letterale della normativa statale già citata, trova il suo fondamento nella competenza statale, esclusiva, in materia di tutela dall'ambiente e, concorrente, in materia di governo del territorio, come stabilito dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

ciò trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale: «a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze numeri 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze numeri 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007)»;

impegna il Governo ad assumere, nel breve termine, ogni forma di iniziativa necessaria al fine di definire, anche attraverso appositi atti normativi, un criterio che consenta di introdurre un limite di localizzazione delle discariche e fonti emissive in acqua, suolo ed aria in particolare, legato alla saturazione del territorio, come l'indice di Pressione ambientale, in modo da limitare gli impatti ambientali dei progetti e dei rischi cumulativi, sulle risorse agricole, ambientali, sugli eco sistemi e sulla salute dei cittadini residenti garantendo le esigenze di protezione di tali valori.

G3.108

[CRIMI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; premesso che:

si stima che in Provincia di Brescia siano stati interrati complessivamente circa 35 milioni di metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non, e «inerti»;

nel biennio 2012-2013 secondo i dati Ispra quasi tutti i rifiuti speciali della Regione Lombardia sono stati interrati nella provincia di Brescia, 1.638.298 t/a su 2.251.413 t/a lombardi nel 2012 e 1.809.068 t/a su 2.500.226 t/a lombardi nel 2013, mediamente il 72,5 per cento;

considerato che,

l'indice di pressione sempre per questi ultimi due anni, in termini di rifiuti speciali mediamente interrati per km², per la provincia di Brescia è stato pari a 363 tonnellate/anno per chilometro quadrato, circa 10 volte quello del resto della Regione Lombardia (34 t/a) e quello dell'intero Paese (38 t/a). Ovviamente ciò accade perché in provincia di Brescia si importano rifiuti speciali nell'ordine di milioni di tonnellate all'anno;

il Bresciano ospita i più importanti impianti per rifiuti pericolosi e la più grande discarica che nel 2013 ha tumulato circa l'80 per cento dei rifiuti pericolosi dell'intera Regione Lombardia;

non essendo ammissibili ulteriori compromissioni del territorio sono necessari provvedimenti straordinari di emergenza che devono tradursi in una generale moratoria di ogni nuova autorizzazione

per l'avvio di attività di discariche e smaltimento di rifiuti e nessuna ulteriore autorizzazione per impianti che generino nuove emissioni (gassificatori, centraline a «biogas» o «biomasse, inceneritori ...), mirando al ridimensionamento finalizzato alla chiusura delle fonti emissive troppo impattanti per il territorio in cui sono collocate,

impegna il Governo:

ad istituire una moratoria per quanto riguarda l'autorizzazione di discariche e fonti emissive in acqua, suolo ed aria in particolare, in territori con un elevato fattore di pressione ambientale come la provincia di Brescia;

a sollecitare la Regione ad effettuare un censimento, con il supporto dell'Agenzia ambientale regionale, di quanto autorizzato in modo da programmarne una sempre maggiore riduzione degli impianti impattanti sull'ambiente e salute dei cittadini;

a promuovere ogni iniziativa utile, anche d'intesa con la Regione Lombardia con il supporto dell'Agenzia ambientale regionale, al fine di individuare apposite risorse finanziarie da destinare alla bonifica dei siti inquinati;

a sollecitare la Regione a promuovere apposite campagne di informazione sul territorio, anche in collaborazione con i comitati ambientali locali, per sensibilizzare la collettività rispetto ai problemi ambientali e sanitari, ed in particolare rispetto alle problematiche connesse all'inquinamento e al consumo del suolo.

G3.109

[CRIMI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; premesso che:

il sito d'interesse nazionale (SIN) «Brescia-Caffaro» identifica un'area di quasi 7 chilometri quadrati, che si estende dal centro della città di Brescia sino ai suoi confini meridionali. Tale area per oltre mezzo secolo è stata soggetta ad un massivo inquinamento da parte dell'azienda chimica Caffaro, specializzata (dagli anni '30 fino al 1985) nella lavorazione del cloro e nella produzione di suoi derivati, in particolare policlorobifenili (PCB);

il SIN «Brescia-Caffaro» è oggi uno dei 57 siti d'interesse nazionale presenti in Italia, 7 dei quali situati in Lombardia; istituito con la legge 31 luglio 2002, n. 179, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

soltanto sotto il perimetro dell'azienda (circa 110.000 metri quadrati) si contano oltre 3 milioni di metri cubi di terreno contaminati da PCB e diossine, con insinuazioni a profondità di 40-50 metri, con punte di 70; i veleni diffusi dai fusti e dalle cisterne della Caffaro, «sono scesi per decine di metri sotto terra. Non ci sono ad oggi reagenti da iniettare nel sottosuolo per neutralizzare i veleni. Si dovrebbe asportare una montagna di terra grande come il colle Cidneo, oltre 30 milioni di metri cubi» da un articolo del «Corriere della Sera» edizione di Brescia, del 13 aprile 2013);

considerato inoltre che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa locale in seguito al citato seminario, dall'indagine avviata da ARPA Brescia nel 2013 risulta che «dei sette pozzi utilizzati per emungere l'acqua di falda solo due vengono filtrati. La barriera idraulica funziona bene per i PCB, visto che i nuovi filtri del pozzo «7» trattengono il 98 per cento dell'inquinante. Non così per il mercurio: nel pozzo «2» i filtri hanno dieci anni e non trattengono nulla del metallo cancerogeno. Ci sono poi gli altri quintali di solventi e cromo. Il gruppo Todisco, che nel 2011 lì dentro lavora al posto della Caffaro, non riesce a gestire i costi di altri filtraggi» («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 21 ottobre 2015);

una funzionaria del dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia, ha spiegato che «negli ultimi dieci anni la falda è salita di otto metri, e per farvi fronte è stata raddoppiata la portata del pozzo 7

(ricalibrata quella degli altri). Va da sé che si è notato subito un aumento del Pcb allo scarico nella roggia Fiumicella, e si è corsi ai ripari raddoppiando anche il sistema di filtraggio»; tuttavia, mentre i due filtri intercettano il PCB con un'efficienza media prossima al 100 per cento, il filtro per il mercurio in uso al pozzo 2 «è ormai esaurito, e non è più in grado di ripulire l'acqua. Il metallo pesante, dunque, va nella roggia, da quella al reticolo irriguo, e poi nel terreno» («Bresciaoggi», del 21 ottobre 2015);

si scopre così che nell'acqua di falda emunta da sotto la Caffaro, annualmente si trovano 280 chili di cromo esavalente. Due quintali di solventi clorurati. Cinque chili di mercurio. E «solo» 2 etti di pcb.

inquinanti che non vengono filtrati. Che finiscono quindi nella roggia Fiumicella.

L'inquinamento prosegue inesorabile verso la Bassa attraverso le rogge. E non solo ha avvelenato i 263 ettari a sud della Caffaro ma altri 330 ettari tra Flero, Castel Mella e Capriano. Rogge che andrebbero bonificate, anche se prima si dovrà fermare le fonti d'inquinamento, se non si vuole che finiscano ancora, in futuro, sui terreni agricoli. Quelli indagati dal geologo Enrico Alberico e da Maria Luigia Tedesco, scoprendo che quasi la metà presenta valori oltre i limiti. («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 21 ottobre 2015);

da notizie di stampa («Bresciaoggi», del 24 settembre 2014) si apprende che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore ha dichiarato: «Nella proposta di rifinanziamento del programma nazionale di bonifica, a valere sui fondi di sviluppo e coesione, abbiamo stimato un'esigenza complessiva per tutti i Sin di circa due miliardi di euro. Per il sito di Brescia Caffaro la previsione è di circa 50 milioni. Ovviamente l'effettivo stanziamento dipenderà dalle risorse che verranno assegnate sulla programmazione proposta. Mi impegnerò per ottenere fondi sufficienti per operare su Brescia tutti gli interventi necessari. Il recente stanziamento di 2 milioni di euro, con il decreto del settembre 2014, va in questa direzione, per un totale di 9,8 milioni stanziati ad oggi». Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, avrebbe auspicato che «venga mantenuta la promessa del ministro Galletti di stanziare per Brescia 42 milioni» («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 27 agosto 2015);

considerato che:

rispondendo all'interrogazione atto n. 4-04742, pubblicato il 22 ottobre 2015, nella seduta n. 530, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che sono stati finanziati a favore del Sin Caffaro circa 13 milioni di euro. Per il fabbisogno segnalato dalla Regione Lombardia di circa 40 milioni per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza sembrerebbe che le risorse non siano state ancora individuate,

impegna il Governo in riferimento alla promessa di stanziamento di 42 milioni di euro per la bonifica del SIN di attivarsi tempestivamente in modo da garantire in tempi certi immediate iniziative di bonifica dell'area.

G3.109 (testo 2)

[CRIMI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

il sito d'interesse nazionale (SIN) «Brescia-Caffaro» identifica un'area di quasi 7 chilometri quadrati, che si estende dal centro della città di Brescia sino ai suoi confini meridionali. Tale area per oltre mezzo secolo è stata soggetta ad un massivo inquinamento da parte dell'azienda chimica Caffaro, specializzata (dagli anni '30 fino al 1985) nella lavorazione del cloro e nella produzione di suoi derivati, in particolare policlorobifenili (PCB);

il SIN «Brescia-Caffaro» è oggi uno dei 57 siti d'interesse nazionale presenti in Italia, 7 dei quali situati in Lombardia; istituito con la legge 31 luglio 2002, n. 179, è di competenza del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

soltanto sotto il perimetro dell'azienda (circa 110.000 metri quadrati) si contano oltre 3 milioni di metri cubi di terreno contaminati da PCB e diossine, con insinuazioni a profondità di 40-50 metri, con punte di 70; i veleni diffusi dai fusti e dalle cisterne della Caffaro, «sono scesi per decine di metri sotto terra. Non ci sono ad oggi reagenti da iniettare nel sottosuolo per neutralizzare i veleni. Si dovrebbe asportare una montagna di terra grande come il colle Cidneo, oltre 30 milioni di metri cubi» da un articolo del «Corriere della Sera» edizione di Brescia, del 13 aprile 2013);

considerato inoltre che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa locale in seguito al citato seminario, dall'indagine avviata da ARPA Brescia nel 2013 risulta che «dei sette pozzi utilizzati per emungere l'acqua di falda solo due vengono filtrati. La barriera idraulica funziona bene per i PCB, visto che i nuovi filtri del pozzo «7» trattengono il 98 per cento dell'inquinante. Non così per il mercurio: nel pozzo «2» i filtri hanno dieci anni e non trattengono nulla del metallo cancerogeno. Ci sono poi gli altri quintali di solventi e cromo. Il gruppo Todisco, che nel 2011 lì dentro lavora al posto della Caffaro, non riesce a gestire i costi di altri filtraggi» («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 21 ottobre 2015);

una funzionaria del dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia, ha spiegato che «negli ultimi dieci anni la falda è salita di otto metri, e per farvi fronte è stata raddoppiata la portata del pozzo 7 (ricalibrata quella degli altri). Va da sé che si è notato subito un aumento del Pcb allo scarico nella roggia Fiumicella, e si è corsi ai ripari raddoppiando anche il sistema di filtraggio»; tuttavia, mentre i due filtri intercettano il PCB con un'efficienza media prossima al 100 per cento, il filtro per il mercurio in uso al pozzo 2 «è ormai esaurito, e non è più in grado di ripulire l'acqua. Il metallo pesante, dunque, va nella roggia, da quella al reticolo irriguo, e poi nel terreno» («Bresciaoggi», del 21 ottobre 2015);

si scopre così che nell'acqua di falda emunta da sotto la Caffaro, annualmente si trovano 280 chili di cromo esavalente. Due quintali di solventi clorurati. Cinque chili di mercurio. E «solo» 2 etti di pcb.

inquinanti che non vengono filtrati. Che finiscono quindi nella roggia Fiumicella.

L'inquinamento prosegue inesorabile verso la Bassa attraverso le rogge. E non solo ha avvelenato i 263 ettari a sud della Caffaro ma altri 330 ettari tra Flero, Castel Mella e Capriano. Rogge che andrebbero bonificate, anche se prima si dovrà fermare le fonti d'inquinamento, se non si vuole che finiscano ancora, in futuro, sui terreni agricoli. Quelli indagati dal geologo Enrico Alberico e da Maria Luigia Tedesco, scoprendo che quasi la metà presenta valori oltre i limiti. («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 21 ottobre 2015);

da notizie di stampa («Bresciaoggi», del 24 settembre 2014) si apprende che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore ha dichiarato: «Nella proposta di rifinanziamento del programma nazionale di bonifica, a valere sui fondi di sviluppo e coesione, abbiamo stimato un'esigenza complessiva per tutti i SIN di circa due miliardi di euro. Per il sito di Brescia Caffaro la previsione è di circa 50 milioni. Ovviamente l'effettivo stanziamento dipenderà dalle risorse che verranno assegnate sulla programmazione proposta. Mi impegnerò per ottenere fondi sufficienti per operare su Brescia tutti gli interventi necessari. Il recente stanziamento di 2 milioni di euro, con il decreto del settembre 2014, va in questa direzione, per un totale di 9,8 milioni stanziati ad oggi». Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, avrebbe auspicato che «venga mantenuta la promessa del ministro Galletti di stanziare per Brescia 42 milioni» («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 27 agosto 2015);

considerato che:

rispondendo all'interrogazione atto n. 4-04742, pubblicato il 22 ottobre 2015, nella seduta n. 530, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che sono stati finanziati a favore del SIN Caffaro circa 13 milioni di euro. Per il fabbisogno segnalato dalla Regione Lombardia di circa 40 milioni per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza sembrerebbe che le risorse non siano state ancora individuate,

impegna il Governo ad attivarsi tempestivamente al fine di individuare i fondi necessari per la bonifica dell'area.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.
3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.
6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica multidisciplinare, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.»

4.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare.».

4.3

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.31

[PICCOLI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.5

[PICCOLI](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle Agenzie per la protezione dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Nazionale.».

4.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche, scientifiche e di ricerca per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di riduzione delle pressioni esercitate sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di altri Ministeri richiedenti, sia, in via diretta, tramite attività di ricerca di base e applicata, inventariazione e monitoraggio, indagine, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.».

4.70

[PICCOLI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

4.8

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, » con le seguenti: «L'ISPRA adotta, in accordo con le agenzie».

4.9

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.101

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti devono essere sottoposti al Consiglio

del Sistema nazionale, di cui all'articolo 13, per l'approvazione.".

4.13

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato» con le seguenti: «durano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo».

4.150

[ARRIGONI](#)

Respinto

Alla rubrica, sostituire le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» con le seguenti: «Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale - AFSA».

G4.100

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

l'articolo 4, comma 1, specifica inequivocabilmente che l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca; organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoni aie e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l'articolo 7, comma 1, nello stabilire che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, non specifica che le stesse sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

tuttavia l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, già prevede la vigilanza regionale sulle agenzie,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché sia applicato l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, che prevede la vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle agenzie.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

*«Art. 4-bis.
(Organi dell'AFSA)*

1. Sono Organi dell'AFSA:

- a) Il Direttore Generale;
- b) La Consulta di Direzione dell'AFSA;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Il Direttore Generale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'AFSA;
- b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura e dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. Ulteriori compiti e poteri del Direttore Generale, nonché i requisiti e le modalità per la sua nomina ed il suo compenso sono definiti con apposito provvedimento di cui al successivo comma 7 ed

in coerenza con i contenuti dell'articolo 8.

4. La Consulta di Direzione dell'AFSA è composto da tre Direttori Generali di Agenzie per la Protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, scelti elettivamente a rotazione dal Consiglio Federale delle Agenzie.

5. Uno dei membri della Consulta di Direzione assume la funzione di vicedirettore del Consiglio Federale di cui all'articolo 13, nonché di coordinamento interno della Consulta di Direzione.

6. La Consulta di Direzione dell'AFSA esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli atti organizzativi, sulle procedure operative ed i regolamenti interni dell'AFSA e svolge gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal decreto di cui al successivo comma.

7. Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo le modalità e con le funzioni di cui al regolamento dell'ISPRA approvato con decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli aspetti di cui al precedenti commi 3, per quanto concerne la figura del Direttore Generale, e di cui al commi 4 e 5 del presente articolo per quanto concerne il Consulta di Direzione dell'AFSA ed il suo Coordinatore.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

4.0.2

ARRIGONI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale - AFSA*). - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia Federale per la Sostenibilità (AFSA).

2. L'AFSA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'AFSA svolge i compiti e le funzioni attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato e modificato ai sensi della presente legge.

4. L'AFSA esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale in precedenza attribuite all'ISPRA, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'AFSA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Federale.

6. L'AFSA adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema Federale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

7. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'AFSA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità la sede, le modalità di costituzione ed il regolamento di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per il trasferimento delle risorse dell'ISPRA, e tutti gli aspetti relativi agli organi dell'AFSA di cui al successivo articolo 4-bis. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

9. La denominazione "Agenzia Federale per la Sostenibilità - AFSA" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA".

10. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'AFSA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.»

Conseguentemente, in tutto il testo, ovunque ricorrano, sostituire la parola: «ISPRA» con la seguente: «AFSA».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

5.300

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142».

5.2

PICCOLI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

5.3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La mancata predisposizione nonché adozione del decreto nei termini previsti dal presente articolo, possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Principi e criteri nelle esecuzione delle attività e funzioni dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e criteri nell'esecuzione delle attività dell' ISPRA sono quelli di: indipendenza e anonimato; tracciatura della filiera di responsabilità; tele-analisi e tele-controlli svincolati da legami sociali e territoriali; controlli diretti e indiretti svolti in forma anonima;

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

- a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
- c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
- d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
- e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli *standard* europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;

l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli *standard* internazionali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.2

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sui documenti che esprimono funzioni di indirizzo e coordinamento, il Consiglio di cui all'articolo 13 esprime parere vincolante.».

6.3

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in accordo con le Agenzie per la protezione dell'ambiente».

6.4

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,».

6.7

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.8

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il mantenimento del database nazionale delle opere incompiute di cui all'articolo 3, lettera l)».

6.9

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli ambienti lacustri, fluviali e in generale di ogni risorsa idrica;».

6.10

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

6.11

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1 lettera l) sostituire le parole: «valori ambientali» con le seguenti: «valori di parametri ambientali».

G6.100

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

premesso che:

i criteri di indipendenza e anonimato, tracciabilità della filiera di responsabilità, tele-analisi e tele-controlli diretti e indiretti, devono essere considerati per l'attuazione delle attività dell'ISPRA, impegna il Governo:

a sollecitare, al fine di realizzare il principio della responsabilità estesa del produttore, l'individuazione dei criteri per una corretta tracciabilità della filiera dei prodotti immessi sul mercato;
a richiedere l'utilizzo di sistemi di tele- controllo e tele- analisi al fine di rendere efficienti i controlli ispettivi sul territorio.

G6.100 (testo 2)

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

i criteri di indipendenza e anonimato, tracciabilità della filiera di responsabilità, tele-analisi e tele-controlli diretti e indiretti, devono essere considerati per l'attuazione delle attività dell'ISPRA, impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte ad individuare i criteri per una corretta tracciabilità della filiera dei prodotti immessi sul mercato;
a richiedere l'utilizzo di sistemi di tele-controllo e tele-analisi al fine di rendere efficienti i controlli ispettivi sul territorio.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Agenzie per la protezione dell'ambiente)

1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.
3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di

soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.5

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il 4 comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le agenzie possono definire i LEPTA migliori rispetto a quelli nazionali per esigenze e criticità legate al territorio di rispettiva competenza e comunicano, ove possibile, la determinazione del miglioramento alle agenzie che in Consiglio del Sistema Nazionale abbiano manifestato le stesse criticità ed esigenze.».

G7.100

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

all'articolo 7 del presente disegno di legge si prevede che per le ulteriori attività svolte dalle Agenzie Ambientali nei confronti di soggetti terzi pubblici o privati sia esclusa la possibilità che tali prestazioni possano essere rese in caso di potenziale conflitto d'interesse,

impegna il Governo,

a favorire, al fine di garantire l'imparzialità dei membri del «Sistema Nazionale,» che l'ISPRA possa svolgere attività ulteriori rispetto a quelle istituzionalmente attribuitegli, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative o di accordi o convenzioni purché compatibili con l'imparzialità dell'Ente ed idonee ad escludere situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale.

G7.100 (testo 2)

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

all'articolo 7 del presente disegno di legge si prevede che per le ulteriori attività svolte dalle Agenzie ambientali nei confronti di soggetti terzi pubblici o privati sia esclusa la possibilità che tali prestazioni possano essere rese in caso di potenziale conflitto d'interesse,

impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire, anche tramite ulteriori strumenti normativi, al fine di garantire che le attività di ISPRA siano svolte in modo compatibile con l'imparzialità dell'ente, nonché in modo tale da escludere conflitti di interesse.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie)

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito *internet* dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[PICCOLI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo procedure di evidenza pubblica, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale e di città metropolitana, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi che possano pregiudicare la loro imparzialità in quanto in conflitto con l'incarico di direttore, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.»

8.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, previa pubblicazione dei curricula su apposita sezione sul sito dell'ente, con parere favorevole delle commissioni competenti espresso a maggioranza dei loro membri, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici, elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle

agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici».

8.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.».

8.4

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

G8.100

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge Atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

al fine di garantire una corretta e equa selezione del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie,

impegna il Governo:

a prevedere che il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie siano scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano il ruolo di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Modalità di selezione e requisiti del Presidente dell'Istituto per la ricerca e la protezione ambientale)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Istituto Superiore per la ricerca e protezione ambientale, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.

2. Il Presidente, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una serie candidati, proposti: dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; da tutte le agenzie ambientali regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano; dai comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale legalmente riconosciute.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

4. Il ruolo di presidenza dell'Istituto per la ricerca ambientale e la protezione ambientale è incompatibile con altre cariche pubbliche e private.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali)

1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi *standard* internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «organizzativi».

9.2

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, da definirsi tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.300

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientati (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».

9.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al comma 3» con la seguente: «annualmente».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e comunque non oltre i cinque anni».

G9.100

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

l'articolo 15, comma 1 prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere legislativo, ai fini della definizione di una percentuale di almeno l'uno per cento del fondo sanitario regionale, omogenea tra tutte le regioni e province autonome, da destinare al funzionamento del Sistema delle agenzie e il raggiungimento dei LEPTA.

G9.100 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premessi che:

l'articolo 15, comma 1, prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, tenendo conto degli equilibri di finanza pubblica, la destinazione di una quota del fondo sanitario regionale, omogenea tra tutte le regioni e province autonome, da destinare al funzionamento del Sistema delle agenzie e il raggiungimento dei LEPTA.

G9.101

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recanti «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

considerato che:

la definizione di livello essenziale di prestazione tecnica ambientale (LEPTA) è ancillare rispetto al concetto di livello essenziale di tutela ambientale (LEPTA), quale garanzia costituzionalmente garantita ad un ambiente di qualità, con accezioni non indicate esplicitamente nella presente legge e comunque tuttora soggettive,

impegna il Governo:

a fornire, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3, una descrizione puntuale di cosa si intenda per livello essenziale di tutela ambientale (LETA) al fine di costituire una base costituzionalmente solida alla definizione dei LEPTA.

G9.101 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recanti «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

considerato che:

la definizione di livello essenziale di prestazione tecnica ambientale (LEPTA) è ancillare rispetto al concetto di livello essenziale di tutela ambientale (LEPTA), quale garanzia costituzionalmente garantita ad un ambiente di qualità, con accezioni non indicate esplicitamente nella presente legge e comunque tuttora soggettive,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di definire in un successivo intervento normativo la nozione di livello essenziale di tutela ambientale (LEPTA).

G9.102

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premessi che:

l'articolo 3 descrive le funzioni del Sistema nazionale, facendo riferimento a definizioni generali non sempre ricollegabili ad adempimenti di legge ed a funzioni, alla prova dei fatti, esercitate in maniera disomogenea nelle Agenzie ambientali,

impegna il Governo:

affinché nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3 siano definite in maniera univoca le funzioni poste in carico alle diverse componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, in riferimento alla normativa esistente, anche di livello regionale, e venga previsto che le funzioni previste dall'articolo 3 non riferibili ad adempimenti di legge siano normate con appositi provvedimenti.

G9.103

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

indipendentemente dai correnti vincoli di bilancio, le componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono assoggettate ai limiti delle assunzioni disposti per le amministrazioni pubbliche che di fatto compromettono l'esercizio delle funzioni attribuite,

impegna il Governo a rimuovere con appositi provvedimenti l'assoggettamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai limiti delle assunzioni disposti per le amministrazioni pubbliche, in modo da permettere alle componenti del Sistema nazionale di raggiungere i livelli di dotazione indispensabili per l'erogazione dei LEPTA come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3.

G9.103 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
premesso che:

indipendentemente dai correnti vincoli di bilancio, le componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono assoggettate ai limiti delle assunzioni disposti per le amministrazioni pubbliche che di fatto compromettono l'esercizio delle funzioni attribuite,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di rivedere con appositi provvedimenti l'assoggettamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai limiti delle assunzioni disposti per le amministrazioni pubbliche, al fine di continuare a garantire nel tempo i livelli di dotazione indispensabili per l'erogazione dei LEPTA come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3.

G9.104

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
considerato che:

tra le attuali attività esercitate dalle Agenzie frequentemente permangono attività non orientate alla protezione dell'ambiente, ma di supporto al funzioni di tipo sanitario e/o impiantistico, e ciò può comportare un rallentamento sia dello sviluppo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e contemporaneamente una deresponsabilizzazione del sistema sanitario rispetto a proprie attribuzioni,

impegna il Governo, affinché nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, siano identificate con chiarezza esclusivamente funzioni chiaramente riferibili a prestazioni di tipo ambientale, riservando la possibilità di erogare funzioni di tipo sanitario

nell'ambito delle previsioni dell'articolo 7 comma 5.

G9.104 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

considerato che:

tra le attuali attività esercitate dalle Agenzie frequentemente permangono attività non orientate alla protezione dell'ambiente, ma di supporto al funzioni di tipo sanitario e/o impiantistico, e ciò può comportare un rallentamento sia dello sviluppo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e contemporaneamente una deresponsabilizzazione del sistema sanitario rispetto a proprie attribuzioni,

impegna il Governo affinché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del presente provvedimento si mantenga rigorosamente nei limiti di legge, rivolgendosi esclusivamente ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Programmazione delle attività)

1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «L'ISPRA», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 comma 1, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, e».

10.2

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «individuando le principali linee di intervento» inserire le seguenti: «e definendo modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica, l'identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema di cui all'articolo 1,».

10.3

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il programma triennale,

viene reso pubblico per sei mesi sul sito dell'ente e poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.».

10.4

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

10.5

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome».

10.51

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere aggiornato, annualmente, entro il 30 aprile.»

G10.100

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, predispone il programma triennale delle attività del Sistema individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché tra le principali linee di intervento siano ricomprese le modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica e identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema.

G10.100 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, predispone il programma triennale delle attività del Sistema individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, di assumere le opportune iniziative affinché siano definite le modalità tecniche necessarie per il raggiungimento dei LEPTA.

G10.101

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede che il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché i piani delle attività delle agenzie indichino le risorse necessarie per la realizzazione di detti piani e disponga della erogazione di tali risorse, se ulteriori rispetto a quanto già in dotazione delle Agenzie autonome.

G10.102

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede che il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie, e considerato che numerose leggi nazionali devono essere recepite e a livello regionale, o che comunque esistono provvedimenti ambientali specifici eretti a difesa di comparti o matrici non trattate dalla normativa nazionale e/o comunitaria,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché i piani delle attività delle agenzie tengano conto anche dei piani e della programmazione delle singole regioni e province autonome e delle relative leggi e provvedimenti.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Sistema informativo nazionale ambientale)

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.
3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.
4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per

azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

EMENDAMENTI

11.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena sanzioni disciplinari».

11.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «la condivisione» sopprime la parola: «anche».

11.3

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 5, Dopo le parole: «devono essere forniti in forma» viene aggiunta la seguente: «, accessibile».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze)

1. Al fine di creare una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione di concerto con la propria Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituisce il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze (SIMAGE) la cui progettazione, realizzazione e gestione è affidata alle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA).

2. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni, per l'attuazione del presente articolo ciascuna Regione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, stabilisce con decreto da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri nonché le modalità di attuazione di cui al primo comma».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Rete nazionale dei laboratori accreditati)

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete

nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.100 (già 12.0.100)

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sulla base di criteri di efficacia, economicità e di diffusione sul territorio nazionale."

12.2

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3- *bis*. Nel caso in cui le attività di cui all'articolo 3 riguardino analisi e controllo di attività antropiche industriali o di sistemi con forte impatto ambientale, gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico dei soggetti privati responsabili.»

3- *ter*. Per le aziende insalubri di prima e seconda classe come disposto dal decreto 5 settembre 1994 del Ministero della sanità e per le aziende definite a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e successive modificazioni, stipulano un polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento accidentale, inquinamento graduale, inquinamento pregresso».

12.3

[ARRIGONI](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. l'AFSA (ex ISPRA), su parere favorevole del Consiglio di cui all'articolo 13:

a) individua le dotazioni standard necessarie per il soddisfacimento del LEPTA;

b) individua i laboratori di riferimento per lo svolgimento di attività analitica di particolare complessità, specializzazione e costo, da utilizzarsi in modo aggregato tra le diverse Agenzie».

G12.100

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

occorre individuare delle forme di garanzia terze nel procedimento di accreditamento dei

laboratori del sistema nazionale che applichino precisi riferimenti tecnici comuni a livello europeo, impegna il Governo ad attivarsi affinché i laboratori accreditati dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente siano tenuti ad applicare i metodi e i sistemi riconosciuti a livello europeo come metodi efficaci e ufficiali di riferimento.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Consiglio del Sistema nazionale)

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13.1

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

13.2

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 prevede che gli atti del Consiglio di cui al comma 1 siano assunti a maggioranza, ove ad ogni Agenzia regionale e delle province autonome è attribuito un potere di voto proporzionale all'indice territoriale sintetico, definito secondo le modalità indicate in tale regolamento ed aggiornato con periodicità triennale. In detto regolamento è previsto che all'AFSA (ex ISPRA) sia attribuito un potere di voto proporzionale alla media del potere di voto attribuito alle Agenzie Regionali e delle Province autonome».

13.3

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «vincolante».

13.4

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici».

G13.100

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

ai sensi dell'articolo 13, il consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere iniziative ai fini dell'adozione di un principio di rappresentatività territoriale ponderata delle singole regioni, ai fini della definizione del potere di voto delle Agenzie regionali e delle provincie Autonome in ordine alle decisioni da assumersi a livello del Consiglio del Sistema nazionale e alle ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione.

G13.101

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

l'articolo 13, comma 2, prevede che il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale delle attività del sistema nazionale, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale;

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché, nelle attività di indirizzo del sistema a rete delle agenzie, siano coinvolte anche le associazioni rappresentative degli operatori economici qualora le questioni tecniche abbiano ricadute sui medesimi operatori economici.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la

neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «principio del merito,» aggiungere le seguenti: «, dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'anonimato,».

14.2

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della professionalità, della competenza, della conoscenza e formazione».

14.3

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo».

14.4

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre giorni dal ricevimento di segnalazioni, esposti o denunce, le procure della Repubblica o della Corte dei Conti inviano per conoscenza comunicazione scritta alle relative agenzie e all'ISPRA».

14.5

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «I pareri sono espressi entro venti giorni» con le seguenti: «I pareri sono espressi entro trenta giorni».

14.6

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso specifici regolamenti interni», inserire le seguenti: «previa intesa con la regione o provincia autonoma competente».

14.7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

14.71

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza».

Consequentemente sopprimere il comma 7.

14.8

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le ispezioni di cui al comma 6, possono essere anche richieste previa petizione pubblica a firma di 1000 cittadini residenti nel territorio di interesse».

14.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Le parole da: «Al comma» a: «personale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale ispettivo dell'ISPRA e delle agenzie di cui al presente articolo, che nell'esercizio delle proprie funzioni svolga compiti ispettivi e di vigilanza, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

14.10

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Precluso

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale del sistema Nazionale che svolge mansioni di controllo ambientale opera con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, secondo il grado e la qualifica».

14.11

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'anonimato nell'esercizio delle loro funzioni».

14.12

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori. L'accesso agli ispettori è effettuato mediante selezione a rotazione casuale».

G14.100

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 14 reca misure sul personale incaricato degli interventi ispettivi;

impegna il Governo:

a istituire, al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità delle informazioni del personale ispettivo un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori a cui l'accesso, da parte di

quest'ultimi, è effettuato mediante selezione a rotazione casuale.

G14.101

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

l'articolo 14, comma 1, prevede che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie predispone un regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e di controllo, basandosi sul principio del merito del personale disponibile;

tale regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché la valutazione del «merito», del personale disponibile, da incaricare per gli interventi ispettivi e di controllo, si basa su requisiti di professionalità, di competenza, di conoscenza e di formazione.

G14.102

[MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#), [NUGNES](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

l'articolo 14 del presente disegno di legge prevede ai commi 5 e 6 che, in attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi;

il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale;

considerato che:

l'articolo 57 del Codice di procedura penale, prevede che sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55;

in alcune Regioni gli operatori delle Agenzie regionali per l'ambiente operano con funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria ed in altre no. Ciò crea una situazione che non aiuta la costituzione di una rete omogenea di controlli ambientali. Pertanto si ritiene fondamentale che il personale incaricato degli interventi ispettivi operi con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

impegna il Governo ad intervenire tempestivamente al fine di riconoscere la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria al personale appartenente alle agenzie ambientali e all'ISPRA incaricato degli interventi ispettivi.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G14.102 (testo 2)

[MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#), [NUGNES](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

l'articolo 14 del presente disegno di legge prevede ai commi 5 e 6 che, in attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi;

il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale;

considerato che:

l'articolo 57 del Codice di procedura penale, prevede che sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55;

in alcune Regioni gli operatori delle Agenzie regionali per l'ambiente operano con funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria ed in altre no. Ciò crea una situazione che non aiuta la costituzione di una rete omogenea di controlli ambientali. Pertanto si ritiene fondamentale che il personale incaricato degli interventi ispettivi operi con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire tempestivamente al fine di riconoscere la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria al personale appartenente alle agenzie ambientali e all'ISPRA incaricato degli interventi ispettivi.

G14.103

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MARTON](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 14 del presente disegno di legge reca al comma 6 misure sul personale incaricato degli interventi ispettivi che può accedere agli impianti, alle sedi di attività oggetto di ispezione e può ottenere i dati, le informazioni e i documenti per l'espletamento delle funzioni ispettive a cui non si può opporre il segreto industriale,

impegna il Governo a prevedere al fine di coinvolgere e favorire la collaborazione nonché la partecipazione dei cittadini, che le ispezioni su indicate possano essere effettuate anche con una petizione pubblica di cittadini residenti nel territorio interessato.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 14

14.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Sostituirla l'articolo, con il seguente:

«Art. 14. - (*Disposizioni sul personale ispettivo*). - 1. Nel rispetto della normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il personale incaricato degli interventi ispettivi effettuati nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale delle agenzie è individuato tra il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che opera con compiti ispettivi e di vigilanza.

2. L'Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con il contributo delle

agenzie, elabora, nel rispetto del codice etico, uno schema di regolamento adottato secondo i principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo per lo svolgimento delle attività, applica il principio di rotazione del medesimo personale per le visite nei singoli siti o impianti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali, nonché le modalità di accesso alla diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione del regolamento il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano e nominano, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente.

6. Il personale di cui al comma 2 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il personale di cui al comma 2 provvede allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Modalità di finanziamento)

1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.

5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le funzioni del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla presente legge sono finanziate tramite il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

1-*ter*. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

1-*quater*. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-*quinquies*. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*ter*, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*septies*.

1-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.2

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento delle Agenzie è definito in funzione dei contenuti dell'articolo 9 comma 3 per il raggiungimento dei LEPTA».

15.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G15.3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie ordinarie assegnate annualmente con le disposizioni di bilancio e mediante accesso riservato a quota parte delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alla cui definizione si provvede con i decreti ministeriali di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo.».

G15.3 (già em. 15.3)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in discussione riforma il sistema delle Agenzie ambientali, con l'obiettivo, come disposto all'articolo 1, di "assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica";

il provvedimento, indubbiamente positivo data la necessità di riformare un settore di fondamentale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, che nel corso degli anni ha mostrato numerose lacune e criticità, non chiarisce in alcun modo le modalità attraverso cui reperire le risorse necessarie all'operatività del Sistema nazionale, costituito da ISPRA e dalle agenzie regionali;

in senso contrario, anzi, sono pervenute le clausole di invarianza finanziaria introdotte in alcuni articoli nel corso della discussione alla Camera dei deputati e, successivamente, nella legge nel suo complesso, in sede referente presso la XIII Commissione del Senato. Tale, ulteriore, modifica deriva da una richiesta della Commissione bilancio, su indicazione della Ragioneria di Stato;

appare tuttavia irragionevole pensare che un sistema in pesante crisi finanziaria come quello delle Agenzie, come dimostrano i continui appelli che provengono dalle ARPA e dall'ISPRA stessa, possa riformarsi, rinnovarsi e rendere maggiormente efficace la propria azione senza prevedere al contempo adeguate risorse in tal senso;

solo pochi giorni fa, un comunicato dell'Unione dei sindacati di base ha posto l'allarme sul rischio di bancarotta per l'ISPRA, con conseguente dismissione e annullamento delle irrinunciabili funzioni,

impegna il Governo a prevedere, con successivi provvedimenti normativi e finanziari, l'aumento delle risorse per il futuro Sistema nazionale, che scongiuri qualsiasi ipotesi di dissesto per l'ISPRA e le Agenzie ambientali e consenta loro di svolgere efficacemente le proprie, indispensabili, funzioni.

G15.3 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in discussione riforma il sistema delle Agenzie ambientali, con l'obiettivo, come disposto all'articolo 1, di "assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica";

il provvedimento, indubbiamente positivo data la necessità di riformare un settore di fondamentale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, che nel corso degli anni ha mostrato numerose lacune e criticità, non chiarisce in alcun modo le modalità attraverso cui reperire le risorse necessarie all'operatività del Sistema nazionale, costituito da ISPRA e dalle agenzie regionali;

in senso contrario, anzi, sono pervenute le clausole di invarianza finanziaria introdotte in alcuni articoli nel corso della discussione alla Camera dei deputati e, successivamente, nella legge nel suo complesso, in sede referente presso la XIII Commissione del Senato. Tale, ulteriore, modifica deriva da una richiesta della Commissione bilancio, su indicazione della Ragioneria di Stato;

appare tuttavia irragionevole pensare che un sistema in pesante crisi finanziaria come quello delle Agenzie, come dimostrano i continui appelli che provengono dalle ARPA e dall'ISPRA stessa, possa riformarsi, rinnovarsi e rendere maggiormente efficace la propria azione senza prevedere al contempo adeguate risorse in tal senso;

solo pochi giorni fa, un comunicato dell'Unione dei sindacati di base ha posto l'allarme sul rischio di bancarotta per l'ISPRA, con conseguente dismissione e annullamento delle irrinunciabili funzioni,

impegna il Governo a dotare il Sistema nazionale di ulteriori risorse al fine di implementare nel miglior modo possibile, su tutto il territorio nazionale, i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività.

15.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In considerazione del preminente concorso delle Agenzie alle funzioni di tutela e di prevenzione in materia di salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «,secondo i limiti e le misure di contenimento della spesa, analogamente a quanto previsto per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.».

15.6

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «Nel rispetto delle rispettive competenze, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter;

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.8

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «procedure di bonifica» aggiungere le seguenti: «, di riqualificazione ambientale».

15.9

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe nazionali, per soddisfare il principio di adeguatezza e omogeneità, sono definite tenendo conto di analoghe tariffe previste all'interno dell'Unione europea. Le tariffe non hanno valore retroattivo e non possono applicarsi a pareri o convalide in corso».

15.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «assegnazione alle agenzie degli introiti» aggiungere le seguenti: «,da distribuire equamente,».

15.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.» aggiungere le seguenti: «, secondo criteri di proporzionalità ed equità».

15.14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatta salva la rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili ove individuati».

G15.100

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
premesso che:

l'articolo 15, comma 1 prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, impegna il Governo affinché nella normativa nazionale di carattere ambientale di nuova emanazione, qualora siano in essa previste azioni a carico delle componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, vengano anche indicati i relativi LEPTA, a livello qualitativo e quantitativo, applicando il principio di proporzionalità al rischio, e siano identificate le forme di finanziamento per il raggiungimento di tali LEPTA.

G15.100 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

l'articolo 15, comma 1 prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, impegna il Governo a valutare la possibilità che nella normativa nazionale di carattere ambientale di nuova emanazione, qualora siano in essa previste azioni a carico delle componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, vengano anche indicati i relativi LEPTA, a livello qualitativo e quantitativo, applicando il principio di proporzionalità al rischio, e siano identificate le forme di finanziamento per il raggiungimento di tali LEPTA.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

15.0.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligatoria finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.

2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.

EMENDAMENTI

16.300

[COMPAGNONE](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «personale», aggiungere le seguenti: «attingendo anche a quello in esubero presente in altri enti pubblici».

16.3

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Federale per la protezione dell'Ambiente si provvede attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prende a base della definizione delle modalità di finanziamento l'Indice Territoriale Sintetico che determina la proporzione nella quale, a partire da una base di almeno l'uno per cento del fondo sanitario nazionale, devono essere attribuiti dalle singole regioni i finanziamenti per il funzionamento del Sistema Federale per la Protezione dell'ambiente.

1-*ter*. Sino alla definizione dell'indice territoriale sintetico viene utilizzata la tabella di cui all'allegato 1.

1-*quater*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comunque dato corso alle assunzioni per la copertura integrale dei posti resi vacanti a causa della quiescenza del personale intervenuta nell'ultimo triennio».

Consequentemente aggiungere al testo:

Allegato 1

(all'articolo 16, comma 2-*ter*)

INDICI TERRITORIALI SINTETICI DELLE REGIONI

Regioni - Province Autonome	Indice territoriale sintetico
Abruzzo	48,2
Basilicata	21,4
Calabria	53,2
Campania	99,3
Emilia-Romagna	147,8
Friuli-Venezia-Giulia	43,5
Lazio	127,3
Liguria	43,8
Lombardia	247,9
Marche	49,1
Molise	15,4
Piemonte	145,7
Puglia	96,1
Sardegna	64,7
Sicilia	132,2
Toscana	121,1
Umbria	29,8
Valle d'Aosta	8,0
Veneto	135,5
Prov. Bolzano	22,9
Prov. Trento	20,2

16.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G16.5

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per gli anni 2016 e 2017, il vincolo normativo assunzionale è determinato entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

G16.5 (già em. 16.5)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in discussione istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale faranno parte ISPRA e le agenzie regionali (ARPA);

all'interno delle agenzie, si ricorda, prestano servizio moltissimi lavoratori precari, le cui funzioni sono indispensabili per garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

nel corso degli ultimi anni, si è intervenuti sul tema dei lavoratori precari delle Agenzie ambientali e di ISPRA, anche a seguito delle frequenti mobilitazioni, in modo frammentato e discontinuo, senza rintracciare una soluzione definitiva per il personale che ne consentisse la stabilizzazione;

il personale delle Agenzie svolge un ruolo molto delicato e necessario per garantire la sicurezza di tutti e produrre dati credibili e affidabili sullo stato di salute del nostro territorio;

le condizioni dei bilanci di ISPRA legate ai continui tagli e sacrifici imposti negli ultimi anni, con la progressiva riduzione del finanziamento ordinario, l'assenza di una struttura stabile, nonché i limiti alle assunzioni imposti alle Regioni e agli enti locali, rendono necessario un intervento affinché i contratti vengano rinnovati e il personale precario stabilizzato,

impegna il Governo a prevedere, con successivi provvedimenti normativi e finanziari, la stabilizzazione e il rinnovo dei contratti per il personale delle Agenzie ambientali e di ISPRA prevedendo anche, ove necessario, deroghe ai limiti assunzionali imposti alla pubblica amministrazione, compresi gli enti locali e territoriali.

G16.5 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in discussione istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale faranno parte ISPRA e le agenzie regionali (ARPA);

all'interno delle agenzie, si ricorda, prestano servizio moltissimi lavoratori precari, le cui funzioni sono indispensabili per garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

nel corso degli ultimi anni, si è intervenuti sul tema dei lavoratori precari delle Agenzie ambientali e di ISPRA, anche a seguito delle frequenti mobilitazioni, in modo frammentato e discontinuo, senza rintracciare una soluzione definitiva per il personale che ne consentisse la stabilizzazione;

il personale delle Agenzie svolge un ruolo molto delicato e necessario per garantire la sicurezza di tutti e produrre dati credibili e affidabili sullo stato di salute del nostro territorio;

le condizioni dei bilanci di ISPRA legate ai continui tagli e sacrifici imposti negli ultimi anni, con la progressiva riduzione del finanziamento ordinario, l'assenza di una struttura stabile, nonché i

limiti alle assunzioni imposti alle Regioni e agli enti locali, rendono necessario un intervento affinché i contratti vengano rinnovati e il personale precario stabilizzato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere percorsi che favoriscano la stabilizzazione del personale del Sistema delle agenzie ambientali.

16.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, l'organo responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli decreti attuativi previsti nella presente legge, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4-*ter*. La mancata predisposizione e la mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».

16.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti dalla presente legge costituisce oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.300

La Relatrice

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

17.301

[PICCOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1458 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.300 parere non ostativo, a condizione che, nei procedimenti normativi volti ad apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- sugli emendamenti 15.4 e 15.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le

Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8, 3.81, 3.12, 3.13, 15.5, 17.300 e 17.301, 2.12, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 14.9, 14.10, 14.0.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.0.1, 16.3, 16.5, 16.300, 1.3, 2.2, 3.16, 4.2, 9.300, 11.0.1, 14.7, 14.71, 14.12, 15.12 e 15.03.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1458:

sull'articolo 1, la senatrice Bencini e il senatore Maurizio Romani avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.13, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.16, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e i senatori Uras e Stefano un voto contrario; sull'ordine del giorno G3.103, il senatore Caleo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'ordine del giorno G3.106, il senatore Caleo avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 14.1, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sul mantenimento dell'articolo 17, la senatrice De Petris e tutti i senatori della componente SI-SEL avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Augello, Bonfrisco, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattori, Gentile, Lezzi, Lumia, Mattesini, Minniti, Mirabelli, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Tarquinio, Valentini, Vicari, Zavoli e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione permanente; Romano, per attività della 14a Commissione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, Divina, Fazzone e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Delega al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane (2403)
(presentato in data 18/5/2016).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 11 maggio 2016, ha inviato il testo di ventuno risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'11 al 14 aprile 2016:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (*Doc. XII, n. 922*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione

europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (*Doc. XII, n. 923*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese (*Doc. XII, n. 924*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima (*Doc. XII, n. 925*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (*Doc. XII, n. 926*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (*Doc. XII, n. 927*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (*Doc. XII, n. 928*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione "Verso una migliore normativa sul mercato unico" (*Doc. XII, n. 929*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione "Apprendere l'UE a scuola" (*Doc. XII, n. 930*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, nuovo strumento che fornisce sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (*Doc. XII, n. 931*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (*Doc. XII, n. 932*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'epidemia del virus Zika (*Doc. XII, n. 933*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Polonia (*Doc. XII, n. 934*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*Doc. XII, n. 935*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (*Doc. XII, n. 936*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (*Doc. XII, n. 937*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore (*Doc. XII, n. 938*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'Honduras: situazione dei difensori dei diritti umani (*Doc. XII, n. 939*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla Nigeria (*Doc. XII, n. 940*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (*Doc. XII, n. 941*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2015 sulla Turchia (*Doc. XII, n. 942*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bocchino, Uras, Bignami, Divina e Casaletto hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00572 della senatrice De Pietro ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Battista, Orellana, Bignami, Maurizio Romani, Bellot, Munerato, Bisinella, Bencini, Mastrangeli, Palermo, Scilipoti Isgrò, Mandelli, Caridi, Piccinelli, Rizzotti, Fravezzi, Simeoni, Lanzillotta, Di Biagio, Del Barba, Pepe, Pelino, Razzi, Scavone, Liuzzi, Mazzoni, Malan, Auricchio, Eva Longo, Iurlaro, Amidei, Consiglio, Arrigoni, Dalla Tor, Conte, Torrisi, Pezzopane, Favero, Sollo, Ricchiuti, Silvestro, Pagliari, Moscardelli, Lo Giudice, Mineo, Bocchino, Caleo, Vaccari, Floris, Bertacco e Ceroni hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00382, della senatrice Fucksia ed altri; a norma dell'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, l'interpellanza 2-00382, della senatrice Fucksia ed altri, deve intendersi con procedimento abbreviato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Berger ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02858 del senatore Palermo ed

altri.

Interpellanze

[GASPARRI](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interpellanti:

Corrado Augias è un personaggio pubblico, di professione giornalista, saggista e conduttore televisivo, che, nel corso della sua vita, ha ricoperto cariche quali deputato al Parlamento europeo nel 1994 (eletto all'interno delle liste del Partito democratico della sinistra (Pds) nella circoscrizione Italia meridionale) ed è stato, altresì, insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale e Cavaliere al Merito della Repubblica italiana;

nei primi anni '60, è stato assunto dalla Rai, in qualità di funzionario, e, a partire dal 1963, sembrerebbe aver intrattenuto rapporti con rappresentanti dei servizi segreti dell'allora Cecoslovacchia; a tal proposito, il giornalista d'inchiesta italiano Antonio Selvatici ha reso pubblica una serie di informazioni ottenute dagli archivi della Statni bezpecnost (STB), polizia segreta della Repubblica socialista cecoslovacca, che contenevano un *dossier* totalmente dedicato ad un loro asserito informatore di nazionalità italiana: Corrado Augias, nome in codice "Donat";

detti documenti, raccolti in un fascicolo di 135 pagine, farebbero riferimento a rapporti, verbali d'incontri e schede che riguarderebbero il quadriennio tra il 1963 e il 1967. In quegli anni, Augias sarebbe stato definito: "funzionario con frequentazioni importanti";

dal canto proprio, Augias ha sempre minimizzato, ammettendo i suoi rapporti con i cecoslovacchi (che durante la guerra fredda non si potevano definire alleati del nostro Paese), derubricandoli però a "blande frequentazioni";

nella seconda metà degli anni '60, al giornalista venne proposto dalla Rai un percorso di crescita professionale a New York, con lo scopo di inserire negli Stati Uniti d'America i programmi televisivi preparati a Roma. Egli accettò, firmando un contratto da 1.400 dollari al mese. In data 8 settembre 1967 partì e i familiari lo raggiunsero nel successivo aprile 1968;

a seguito di ciò, per quanto risulta agli interpellanti, i servizi cecoslovacchi avrebbero tentato di comprendere se il trasferimento del giornalista e della sua famiglia potesse rappresentare un'opportunità. Se Augias fosse stato disposto a continuare la presunta collaborazione durante la permanenza negli USA, sarebbe stato necessario il benessere della sezione di *intelligence* cecoslovacca, che curava i rapporti con gli informatori residenti negli Stati Uniti;

dall'analisi dei documenti, sembrerebbe che Augias si fosse reso disponibile ad incontrare, negli Stati Uniti, persone di cittadinanza cecoslovacca e che, il giorno prima della partenza per New York, avrebbe incontrato, assieme alla moglie, Jaros (funzionario dell'Ambasciata cecoslovacca a Roma), il cui verbale dell'appuntamento, trascritto anche dal quotidiano "il Giornale" di lunedì 19 ottobre 2009, riporta le seguenti parole: «Era l'ultimo incontro con Donat. Avevo ricordato a Donat il nostro accordo che se venisse qualcuno con il mio biglietto da visita sul quale egli stesso aveva scritto l'indirizzo, sarebbe stato sicuramente un amico da frequentare. Mi aveva assicurato la sua disponibilità dicendo che sarà sempre un grande amico della Cecoslovacchia. Non riusciva a capacitarsi che era l'ultima volta che ci vedevamo»;

alla luce di ciò, sembrerebbe che Corrado Augias avesse acconsentito ad incontrare sul territorio americano alcuni cecoslovacchi forniti di un segno di riconoscimento rilasciato da Jaros o dai suoi colleghi e, a tal proposito, da un altro documento rinvenuto, verrebbe ribadita la disponibilità: «Se qualcuno si rivolgerà a lui a nome di Jaros, vale a dire un membro dell'Ambasciata o della missione, Donat lo frequenterà volentieri e cercherà, per quanto gli sia possibile, di soddisfare le necessità»;

un ulteriore documento, datato 2 marzo 1967 e classificato *top secret*, anch'esso riportato nel medesimo articolo del quotidiano "il Giornale", recita testualmente: «La posizione di Donat non convince: l'ufficiale che stila la nota è molto critico riguardo "la preparazione operativa del caso prima della partenza da Roma per New York" e lamenta anche che non siano stati eseguiti "controlli di sicurezza" poiché il giornalista avrebbe potuto essere un infiltrato dei servizi italiani»;

per quanto riguarda la qualità dell'asserito servizio offerto da "Donat", il medesimo documento si esprime in termini contraddittori: «Donat è un caso senza ambizione e concretezza che passa per un contatto di carattere confidenziale»;

infine, il maggiore cecoslovacco Sumavsky avrebbe ridimensionato la figura di Donat ponendo maggiore attenzione sulla di lui consorte, essendo quest'ultima figlia di un ex alto ufficiale della Nato, successivamente eletto senatore della Repubblica nelle fila del Partito comunista italiano;

Augias si è sempre dichiarato estraneo a quanto riportato, parlando fra l'altro di «azione di pestaggio mediatico» ai suoi danni;

da notizie in possesso degli interpellanti, la questione sarebbe stata seppellita sotto un insolito silenzio, tipico di chi persevera a detenere un rapporto saltuario con la verità storica, in particolar modo quando colpisce uomini o ambienti di un particolare orientamento politico;

considerato che:

in tempi più recenti, Augias, nelle vesti di saggista, è balzato nuovamente agli onori delle cronache per l'accusa di aver copiato una parte del libro "La Creazione" del famoso biologo Edward O. Wilson, considerato l'erede di Charles Darwin;

il presunto plagio risalirebbe a quando Augias, nel 2009, insieme al teologo Vito Mancuso, ha pubblicato un libro dal titolo "Disputa su Dio e dintorni", all'interno del quale si disquisisce sull'esistenza o meno di Dio;

infatti, nelle conclusioni redatte da Augias e riportate a pagina 246 del libro, vi sarebbero le stesse parole rinvenibili nell'*incipit* del libro di Wilson;

il giornalista avrebbe copiato ed incollato, senza citare le fonti, nonostante il volume includa una bibliografia di 90 titoli e, per mascherare il "prestito", avrebbe operato taluni ritocchi ad avviso degli interpellanti esilaranti quali: un punto e virgola al posto di un punto, "globo" invece di "terra", "lei e io" in luogo di "io e lei", "non credo" in sostituzione di un secco "no", così come denunciato, anche, dal quotidiano "il Giornale" nell'articolo dal titolo "Da Repubblica a ri-pubbilca, quanti copioni sul giornale chic" del 23 settembre 2013;

anche Vito Mancuso, coautore dell'opera, ma estraneo alla vicenda (poiché ogni autore curava la sua parte) avrebbe affermato testualmente che: «Sono amareggiato, completamente sbalordito. Non so cosa dirà Augias ma il fatto è innegabile: le pagine sono sotto gli occhi di tutti». E ancora: «Sono la prima vittima di questa spiacevole situazione. Non si fa così. Sia nel caso di ingenuità, che di malafede»;

Corrado Augias avrebbe tentato di giustificarsi affermando: «Questo libro è nato da un dialogo tra i sostenitori di due tesi contrapposte. Per la mia parte mi sono avvalso oltre che di convincimenti e riflessioni personali, di numerose testimonianze, dalle Confessioni di Agostino a internet, citando la fonte ogni volta che è stato possibile»;

alla luce di tali affermazioni, sorgerebbe spontaneo il dubbio: potrebbero esserci altre citazioni, all'interno del saggio, di cui non sarebbe indicata la fonte e ciò rappresenterebbe un'aggravante al plagio di cui si è reso artefice l'autore;

tenuto conto che:

il premio "Grinzane Cavour" ha rappresentato una competizione letteraria di risonanza internazionale, istituita nel 1982, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura. Era basato su un doppio sistema di giurie (una formata da critici letterari e l'altra da studenti) e si articolava in 6 sezioni: narrativa italiana, narrativa straniera, traduzione, esordiente, internazionale, saggistica d'autore. L'ultima edizione è stata bandita nel 2009 e altre non ve ne sono state a causa delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il fondatore e presidente Giuliano Soria;

nel mese di marzo 2009, Soria è stato arrestato e successivamente condannato dal Tribunale di primo grado alla pena di 14 anni e mezzo di reclusione per peculato, con l'accusa di aver gestito illecitamente finanziamenti pubblici che ammontavano a 4,5 milioni di euro, nonché per molestie, mentre, in secondo grado, la pena è stata ridotta a 8 anni e 3 mesi di reclusione e la cifra sottratta per uso personale è stata quantificata in 1,4 milioni di euro. È tuttora pendente il giudizio in Cassazione;

nel 2015, dopo aver fornito una deposizione presso il palazzo di giustizia di Torino, l'ex *patron* Soria avrebbe denunciato "la struttura del malaffare", che sarebbe ruotata attorno al premio Grinzane Cavour, ovvero un sistema in cui tutti «volevano viaggi, chiedevano prestazioni, favori, soldi in nero e pagamenti sottobanco»;

a tale denuncia è seguita un'intervista pubblicata sul quotidiano "il Giornale" in data 18 febbraio 2015, dalla quale si può evincere che Corrado Augias, definito il più moralista dei moralisti, non sarebbe stato realmente così rigoroso. Difatti, ad ogni manifestazione alla quale venisse invitato, avrebbe preteso di vedersi pagato in nero un *cachet* di circa 7-8.000 euro. Diversamente, il compenso avrebbe dovuto essere quadruplicato;

da notizie pubblicate sul quotidiano "Il Tempo" del 20 febbraio 2015, in merito alla medesima questione, si evincerebbe altresì che Augias avrebbe lavorato per 20 anni al servizio del premio letterario Grinzane Cavour, percependo sempre compensi in nero;

successivamente, in un'ulteriore intervista dal titolo "Soldi in nero, sbronze e viaggi. Così pagavano i moralisti di sinistra", pubblicata sul quotidiano "Libero" in data 10 novembre 2015, l'ex *patron* del Grinzane Cavour affermava: «Augias era il più sfacciato di tutti, lui lavora solo in nero, lo sanno tutti: in pubblico fa il moralizzatore ma in privato è indecente». E ancora: «sarà venuto 15-20 volte a presentare il premio e mi diceva se mi paghi in nero mi devi dare 5-7 mila euro, se no il doppio. Me li ha chiesti persino quando abbiamo presentato un suo libro al Grinzane Noir di Orta»;

nel medesimo articolo emerge che Augias si sarebbe recato sovente a Parigi e, in ogni occasione di incontro con Giuliano Soria, nonostante le copiose elargizioni ricevute da quest'ultimo, si sarebbe sempre fatto offrire pranzi e cene sia per lui sia per i suoi ospiti;

anche in tale occasione, Augias avrebbe tentato di difendersi, affermando che: «è vero che tre o quattro prestazioni sono state pagate come rimborso spese a forfait ma ho sempre dato conto al fisco». Il signor Soria non ha esitato a replicare affermando che: «Non c'è alcuno scontrino o fattura rilasciata dal Grinzane a supporto di questa versione»;

a giudizio degli interpellanti, tutto quanto esposto presenta profili di oggettiva delicatezza e gravità, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle vicende esposte in premessa;

se Augias sia attualmente coinvolto in iniziative di carattere culturale o in giurie che prevedano la partecipazione di istituzioni o enti pubblici ovvero forme di finanziamento pubbliche;

in caso affermativo, se non ritenga il Governo, nei limiti delle proprie attribuzioni, di verificare l'opportunità di tale partecipazione e assumere le conseguenti determinazioni.

(2-00387)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che da notizie di stampa ("il Giornale" del 6 maggio 2016) si apprende che il comitato di amministrazione del Consorzio di bonifica di Piacenza avrebbe deliberato di dare in uso, per tutto il 2016, ad un dipendente, al canone di 5 euro, una casa, sita in località Gallo di Fiorenzuola d'Arda, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se l'operato del comitato amministrativo del Consorzio di bonifica non sia lesivo dei diritti dei cittadini che risiedono in quel territorio, ponendo in essere una disparità di trattamento tra i residenti ed il beneficiario della concessione e se, altresì, sia opportuno che l'ente non ritragga alcun introito da un immobile che potrebbe porre sul mercato delle locazioni, attraverso un pubblico bando.

(2-00388)

Interrogazioni

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la MCS (*multiple chemical sensitivity*), sensibilità chimica multipla, è una sindrome multi sistemica di intolleranza ambientale totale alle sostanze chimiche, che può colpire vari apparati ed organi del corpo umano. Le sostanze chimiche danneggiano il fegato ed il sistema immunitario sopprimendo la

mediazione cellulare che controlla il modo in cui il corpo si protegge dagli agenti estranei;
i sintomi della MCS si verificano in risposta all'esposizione a molti composti chimicamente indipendenti e presenti nell'ambiente in dosi anche notevolmente inferiori a quelle tollerate da soggetti sani;

la malattia rara di natura organica, di fatto una malattia ambientale, può essere scambiata per una comune allergia, in quanto i sintomi scompaiono allontanandosi dalla causa scatenante; le sue dinamiche e il suo decorso sono tuttavia completamente diversi;

nociva, per coloro i quali sono affetti da MCS, risulta l'esposizione anche a modeste quantità di sostanze di sintesi nell'ambiente, come insetticidi, pesticidi, disinfettanti, detersivi, profumi, deodoranti personali o per la casa, vernici, solventi, colle e prodotti catramosi, preservanti del legno, materiali dell'edilizia, carta stampata, inchiostri, scarichi delle auto, fumi, prodotti plastici, farmaci, anestetici, formaldeide nel mobilio, tessuti e stoffe soprattutto nuovi, carburanti e tutto ciò che è di derivazione petrolchimica. Inoltre, l'inquinamento elettromagnetico (ad esempio antenne per telefonia mobile, e *wifi*) costituisce un serio pericolo per le persone affette dalla sindrome;

la MCS implica un'invalidità totale, che obbliga all'isolamento fisico al fine di preservarsi dalla contaminazione da sostanze nocive; è conseguentemente inibita qualsiasi forma di vita sociale;

considerato che:

gli studi e le ricerche statunitensi sulla MCS si sono intensificati in concomitanza con la diffusione della malattia tra le truppe statunitensi impegnate nella guerra in Iraq. È noto, infatti, che il 30 per cento dei soldati americani impegnati nella prima guerra del Golfo Persico si è ammalato di MCS (definita anche "sindrome del Golfo");

con l'emergenza sanitaria emersa tra i veterani del golfo Persico, le istituzioni americane hanno adottato misure incisive a tutela di questi malati, introducendo diversi articoli all'interno delle leggi sulla disabilità (ADA, "Americans with disabilities act") e con leggi specifiche a livello locale;

la MCS è riconosciuta dall'Agenzia americana per la protezione ambientale (EPA, "Environmental protection agency"), così come oltre un centinaio di agenzie ed enti governativi federali statunitensi riconoscono la MCS. L'attenzione verso la malattia è in continuo aumento, a dimostrazione che la MCS è in costante diffusione. Tale malattia è riconosciuta anche in Canada, Spagna, Danimarca, Germania, Austria, Giappone e Svizzera;

la MCS è stata inclusa nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità, ICI-10, sotto il codice T 78.4, "allergia non specificata";

considerato inoltre che:

in Italia, la sindrome tuttora versa in una situazione di incertezza, sia dal punto di vista medico, non sono previsti protocolli medici appropriati, che dal punto di vista normativo. Il mancato riconoscimento nel nostro Paese, nonostante vi siano ben 2 solleciti ufficiali da parte della Comunità europea, a riconoscere sul piano nazionale la malattia, rende la situazione dei malati di MCS insostenibile, in quanto non sono garantiti loro i livelli essenziali di assistenza (LEA) espressamente previsti dal Sistema sanitario nazionale;

il Consiglio superiore di sanità, con delibera del 25 settembre 2008, ha sancito l'indisponibilità a riconoscere la MCS quale patologia rara, mentre a livello regionale la Giunta della Regione Puglia in data 19 luglio 2011, con delibera n. 254 del 3 marzo 2009, integrazione delibera n. 1653, ha istituito l'unità operativa "Centro IMID-UNIT" di Campi Salentina; risulta che l'operatività di tale centro sia stata revocata;

considerato altresì che:

in Italia, l'unico centro di riferimento attivo per la MCS si trova presso il policlinico "Umberto I" di Roma, di cui il responsabile è il professor Giuseppe Genovesi, docente di endocrinologia all'università "La Sapienza" di Roma, medico specializzato in immunologia, endocrinologia e psichiatria e ricercatore a La Sapienza, esperto delle terapie desensibilizzanti;

in assenza di centri per la diagnosi e la cura della MCS, è stata utilizzata, nei confronti dei malati, la procedura di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), nonostante la patologia non sia di natura di

psichiatrica. A giudizio degli interroganti, il marchio di malattia psicosomatica costituisce di fatto un approccio sbagliato alla patologia;
spesso i cittadini affetti da MCS sono costretti a recarsi all'estero per sottoporsi alle terapie necessarie supportati da associazioni, famiglie e raccolte fondi nelle comunità di appartenenza;
i malati sono costretti ad abbandonare territori significativamente inquinati, così come è accaduto per almeno un caso conclamato di MCS nella città di Barletta. A parere degli interroganti è importante evidenziare che nella stessa località sono stati rilevati reiterati sforamenti dei limiti consentiti di PM10, nonché l'inquinamento della falda in prossimità di aziende dall'impatto ambientale non sostenibile, considerando l'ubicazione delle stesse, ovvero in pieno centro cittadino;
considerato infine che:

la società "Buzzi Unicem" di Barletta è oggetto di un'indagine della magistratura relativamente all'attività di incenerimento di CSS (combustibile solido secondario);

nei pressi della Timac di Barletta, azienda che produce fertilizzanti, sono stati rilevati dall'Arpa (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente) livelli di contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee superiori ai valori di soglia di contaminazione;

inoltre, almeno un ulteriore caso conclamato di MCS risulterebbe essere residente proprio in prossimità della Buzzi Unicem e della Timac,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'inumana situazione in cui versano i malati di MCS in Italia che, in caso di necessità, non hanno la possibilità di rivolgersi a una struttura medica dedicata, nemmeno al pronto soccorso, data la mancanza di ambienti dedicati;

quali misure si intendano adottare per garantire a tutti i cittadini affetti da MCS pari livelli di assistenza;

se non ritenga di dover verificare i presupposti per riconoscere la sensibilità chimica multipla quale malattia rara e di istituire appositi centri di riferimento per la diagnosi e la cura.

(3-02859)

[CARIDI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(3-02860)

(Già 4-04553)

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* -

(3-02861)

(Già 4-03642)

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(3-02862)

(Già 4-03646)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

la legge n.190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, comma 133, prevede che "Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (...) a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo";

la medesima fonte normativa specifica che "Alla ripartizione della quota (...) si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard";

la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce

adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005,

si chiede di sapere:

quali siano le previsioni del Governo per l'anno 2016, con riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome;

quale sia stata, con riferimento all'anno 2015, la ripartizione complessiva di tali risorse, suddivisa per Regione e Provincia autonoma, quali siano i vincoli di destinazione, sia per quanto concerne i destinatari istituzionali e non di tali risorse, nonché quale sia la tipologia di intervento di contrasto alle dipendenze connesse al gioco d'azzardo;

quali siano i riferimenti degli atti amministrativi che documentano i vincoli di destinazione e gli atti contabili che documentano il trasferimento di tali risorse.

(4-05821)

[DLBIAGIO](#), [Luigi MARINO](#), [SIMEONI](#), [ZIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

numerosi autotrasportatori si sono resi responsabili della violazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale dell'Unione europea in materia di franchigia dai dazi per l'importazione dal comune di Livigno (territorio extradoganale, ai sensi dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carburante contenuto all'interno di serbatoi, ritenuti non "normali", in quanto di dimensioni maggiorate rispetto a quelli installati dai costruttori dei rispettivi veicoli;

il Comune di Livigno è parificato, dal punto di vista doganale, ad un Paese esterno all'Unione europea, con la conseguenza che le merci spedite dal suo territorio soggiacciono alla regolamentazione doganale dell'Unione europea;

in particolare, per le spedizioni dal territorio di Livigno è applicabile l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1186/2009, che prevede la franchigia dai dazi doganali e quindi l'esenzione per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di trasporto merci, a condizione che detti contenitori siano "normali";

in passato, la Guardia di finanza di Sondrio ha scoperto circa un milione di litri di gasolio sottratti all'imposizione doganale, attraverso l'omissione della dichiarazione all'ingresso del territorio doganale italiano;

inoltre, su diversi *camion* erano stati installati illecitamente dei serbatoi di carburante supplementari, così da aumentare notevolmente la capacità di carico di gasolio del mezzo, raddoppiando e triplicando la capacità di carico originale del mezzo, passando da capacità medie di 250 litri a capacità effettive di anche 1.200 litri;

le modifiche così apportate consentivano di sfruttare al massimo la netta convenienza dei prezzi alla pompa praticati nel territorio extradoganale;

ai sensi dell'art. 112 del regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (UE) n. 1315/2013, che modifica inoltre il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, prevede che "Fatti salvi gli articoli 113, 114 e 115, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali";

ai sensi del comma 2, lettera c), del citato articolo si intende per "serbatoi normali": 1) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi

adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; 2) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali",

si chiede di sapere se, e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per favorire la corretta applicazione della normativa in materia di franchigia dai dazi doganali di cui all'art. 112 del regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali anche sollecitando l'amministrazione fiscale e le sue articolazioni territoriali.

(4-05822)

[CARIDI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 148 del 2015, ha novellato, con decorrenza 24 settembre 2015, il contratto di solidarietà difensivo per le imprese soggette alla cassa integrazione guadagni straordinaria, rivedendo profondamente quanto previsto dall'art. 1 dell'abrogato decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984;

con gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016, pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in vigore dal 9 febbraio 2016, si è provveduto alla regolamentazione dei contratti di solidarietà;

in tale data sono entrati in vigore i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015;

con l'applicazione di tali criteri, tutte le aziende in Italia che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali o contratti di solidarietà non possono compensare con l'INPS le somme anticipate ai lavoratori, poiché non risulta emanata, benché siano trascorsi già 8 mesi, la prevista circolare INPS, recante i "codici autorizzativi" idonei alla compensazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi presso l'INPS, affinché venga emanata urgentemente la circolare con i "codici autorizzativi";

se non ritenga che tale ritardo penalizzi ulteriormente le aziende su tutto il territorio nazionale, aziende che sono già in forte tensione per aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, per evitare lo stato di decozione delle stesse.

(4-05823)

[PUPPATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(4-05824)

(Già 3-02856)

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MARTELLI](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

nel corso degli anni, relativamente alla riorganizzazione della pubblica amministrazione, si sono alternati diversi provvedimenti legislativi volti alla riduzione degli sprechi, all'ottimizzazione delle risorse attraverso l'utilizzo di strumenti manageriali di tipo imprenditoriale. In particolare, per l'amministrazione della difesa, e nello specifico per le forze armate, l'evoluzione del quadro normativo vigente a partire dal 1997 ad oggi (decreto legislativo n. 279 del 1997, Titolo III, art. 10; decreto legislativo n. 459 del 1997, artt. 1, 2 e 3; decreto del Presidente della Repubblica n. 167 del 2006, artt. 1, 81 e 82; decreto legislativo n. 66 del 2010, codice dell'ordinamento militare, art. 49, comma 2) fa continui riferimenti ai concetti di efficacia, efficienza ed economicità;

i riferimenti ai canoni di buona amministrazione obbligano, di fatto, anche il dicastero della difesa a dotarsi di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, allo scopo di realizzare il monitoraggio delle spese, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali. Più specificatamente, il decreto attuativo del Ministro della difesa del 20

gennaio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1998) al comma 4, dell'articolo 1, pone l'obbligo per tutti gli enti dipendenti dagli ispettorati logistici delle forze armate (elencati in dettaglio nella tabella D annessa allo stesso decreto) a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale a decorrere dal 1° gennaio 1998;

il decreto legislativo n. 459 del 1997, indica, all'art. 3, comma 3, il direttore dell'ente, quale responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro e fissa il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la costituzione di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati;

i riferimenti normativi citati, evidenziano come già dal 1997 l'indirizzo fornito alle forze armate era di tendere verso l'efficienza e l'economicità delle risorse, attraverso l'uso analitico di specifici strumenti manageriali del controllo di gestione (contabilità analitica) e sistemi informativo-statistici necessari per le rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati;

nel settore manageriale del controllo di gestione, sulla base di quanto risulta disponibile in letteratura, la contabilità analitica è quello strumento che permette di attuare il controllo della gestione nell'aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi. È uno strumento manageriale utile, non solo in fase di analisi *ex post*, ma permette anche un adeguato funzionamento dei processi di programmazione e controllo. La misurazione dei costi (diretti e indiretti) e la suddivisione strutturale degli enti in "Centri di costo" permette ai decisori della pubblica amministrazione, e nella fattispecie ai comandanti/direttori degli enti di forza armata, di dotarsi di un sistema di indicatori oggettivi dell'efficienza e dell'economicità dell'attività dell'ente stesso. Un sistema di indicatori di prestazione/economicità è basato sia sulla disponibilità di un sistema informativo-statistico (database informatico), peraltro previsto per legge, sia sulla volontà della direzione dell'ente di diffondere una cultura più "imprenditoriale" tra tutto il personale, al fine di coinvolgere tutti nella corretta rendicontazione dei costi e dei tempi di lavorazione;

tra i principali indicatori di efficienza ed economicità immediatamente disponibili, laddove venga efficacemente utilizzato un sistema di contabilità industriale, vi sono il rapporto tra costi diretti/costi indiretti, rapporto tra personale diretto e indiretto, costi a consuntivo per commessa e centro di costo, rapporto tra il tempo effettivo/tempo programmato. Un indicatore importante fruibile da un sistema di contabilità analitica è certamente il "costo orario" dell'ente, in quanto, oltre a mettere in evidenza la reale efficienza ed economicità dell'ente stesso, permette un'attenta attività di *benchmarking* (confronto oggettivo) tra enti/organizzazioni analoghe, siano esse pubbliche che private; considerato che:

il Libro bianco della difesa (2015), già nella sua parte introduttiva, indica tra gli obiettivi primari che la riforma del Ministero della difesa e delle forze armate intende conseguire quello di "Aggiornare le capacità alle esigenze attuali, migliorare l'efficacia d'azione e l'efficienza di funzionamento, garantire l'economicità complessiva del sistema";

anche il "Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2014-2016", in linea con quanto scritto all'interno del Libro bianco (2015), riferisce intenzioni nobili di "Razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della governance al fine di: (...) proseguire lo sviluppo delle banche dati centralizzate, privilegiando consolidamento ed integrazione di tutti gli applicativi connessi con le ordinarie attività e la conoscibilità e condivisione delle informazioni (rilevazione delle presenze, rilevazione del patrimonio, protocollo informatico, gestione del personale militare e civile, gestione contabile ed amministrativa dei beni immobili e mobili, rilevazione dei tempi procedurali, supporto della contabilità economico-analitica e del controllo di gestione)" (pag.40, Parte I);

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

per quanto esposto, all'interno del Ministero, come all'interno degli enti su cui grava l'obbligo legislativo di mantenere ed utilizzare un sistema di contabilità analitico industriale, dovrebbe essere già possibile apprezzare la presenza di adeguati strumenti per la corretta valutazione dei costi in

relazione ai risultati e dunque una gestione efficace, efficiente ed improntata sull'economicità;
è d'uopo chiedersi cosa intenda il Ministro ogni qualvolta nel Libro bianco (2015) si pubblicizzino la necessità di "migliorare l'efficacia d'azione e l'efficienza di funzionamento, garantire l'economicità complessiva del sistema", ponendole come obiettivo primario, quando in realtà il quadro normativo cogente già obbliga di fatto l'amministrazione della difesa a "provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale" (decreto legislativo n. 459 del 1997, art. 2, comma 1);
nell'ambito del programma F-35, che prevede l'acquisto ed il collaudo di questi velivoli, lo Stato italiano si trova, come è noto, ad impegnare ingenti risorse pubbliche. L'attuazione del programma necessiterebbe l'applicazione dei principi della contabilità industriale, al fine di quantificare ed efficientare la spesa sia in fase di bilancio preventivo, sia in consuntivo,
si chiede di sapere:
se gli strumenti previsti per legge, riguardo alla contabilità analitica-industriale sugli enti logistici e sperimentali delle forze armate, esplicitamente indicati nelle norme cogenti, siano stati adottati all'interno del dicastero e, in caso affermativo, quali siano stati i riscontri, a livello pratico, dell'applicazione dei suddetti strumenti;
quali siano, relativamente agli strumenti informativo-statistici per la gestione della contabilità industriale, gli andamenti nel tempo degli indicatori relativi alla contabilità analitica (costo orario degli enti, consuntivi per commesse, rapporto tra diretti e indiretti, consuntivo spese per centri di costo, eccetera) nei vari enti logistici e centri polifunzionali di sperimentazione e se questi stessi indicatori siano mai stati utilizzati per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della normale azione amministrativa e dei diversi progetti in cui viene investito denaro pubblico;
se ed in quali modalità i rapporti consuntivi sulla contabilità analitica abbiano permesso di operare un'attenta programmazione economico-finanziaria di strumentazione e mezzi, nonché di formazione ed impiego del personale, al fine di razionalizzare e sfruttare al meglio le risorse assegnate al dicastero;
se, nell'ambito del programma F-35, ed in particolare nell'organizzazione delle trasvolate dei velivoli, siano stati attuati i principi della contabilità industriale e se il Ministro in indirizzo non valuti di rendere noti i costi a consuntivo delle trasvolate del velivolo AL-1, avvenute tra il 3 ed il 6 febbraio 2016 e il 18 maggio 2016, nonché come e con quali previsioni siano stati calcolati i ritorni economici per lo Stato italiano in riferimento al programma.

(4-05825)

[ZIZZA](#), [LIUZZI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Electron Italia è un'azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi integrati di sicurezza fisica per infrastrutture di rilevante importanza sia a livello nazionale che per lo stesso colosso industriale, controllata al 100 per cento da Finmeccanica, ora Leonardo;

da oltre 10 mesi Finmeccanica sta proseguendo nel tentativo di vendere Electron Italia ad un solo soggetto esterno, perdendo, di fatto, il patrimonio di competenze nell'ambito della sicurezza e di conoscenza degli impianti realizzati;

l'aspetto più allarmante della decisione del colosso industriale, così come viene denunciato da alcune sigle sindacali, è la volontà di vendere l'azienda ad un solo acquirente, escludendo, quindi, la possibilità di una valutazione di altri possibili soggetti interessati all'acquisto dell'azienda;

considerato che:

secondo quanto riportato sulla stampa, l'azienda che acquisterebbe Electron Italia è molto più piccola di Finmeccanica e quindi non garantirebbe un futuro certo ai circa 70 lavoratori, che rischiano di non vedere riconosciuti i loro diritti e quindi sono a rischio licenziamento;

il settore della sicurezza è considerato da Finmeccanica stessa "centrale" e fondamentale, visto il grande bagaglio di esperienza che hanno gli stessi lavoratori, a cui si aggiunge un *know how* e una gestione dei sistemi di sicurezza sia interni che esterni a Finmeccanica, e la scelta del colosso potrebbe non tutelare questo settore strategico;

quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Finmeccanica, Moretti, nell'audizione dello scorso 3

maggio 2016 in X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, e cioè l'importanza di avere il pieno controllo delle aziende coinvolte nei processi produttivi di Finmeccanica, stride con la scelta del gruppo industriale di disfarsi di Electron, *leader* nel campo della sicurezza fisica, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare al fine di tutelare i lavoratori di Electron Italia e il loro bagaglio di professionalità e conoscenza nel settore della sicurezza fisica per infrastrutture;

quali misure intendano mettere in atto per salvaguardare un settore così strategico per il comparto industriale nazionale;

quali interventi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano attuare per verificare il piano industriale di Finmeccanica.

(4-05826)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [MINEO](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#), [DE PIETRO](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

a seguito di procedura di gara, il Comune di Formia (Latina) procedeva a affidare alla società Icem Srl, quale ditta aggiudicatrice del bando, i lavori relativi al completamento delle opere riguardanti la banchina del porto, nonché altri interventi di adeguamento e messa in sicurezza della zona portuale, provvedendo altresì alla creazione di un punto di pronto soccorso; lavori prontamente eseguiti e conseguentemente liquidati come si evince dalla determinazione dirigenziale n. 26 del 5 maggio 2013; a seguito di numerosi articoli apparsi, essenzialmente, sulla stampa locale e testate *on line*, si è avuto modo di apprendere che la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro si era interessata alla ditta perché avrebbe impiegato in subappalto mezzi e personale di imprese ritenute vicine alle cosche della 'ndrangheta crotonese durante i lavori di completamento ed ammodernamento del porto di Caposele, Formia;

ancora, sul quotidiano *on line* "Il Caffè.tv", edizione di Anzio e Nettuno, il 19 aprile 2014 sarebbe apparso un articolo dal titolo "Antimafia, la Regione revoca l'appalto a una ditta al lavoro al porto di Anzio", ove veniva riportata la notizia secondo la quale «a seguito della comunicazione da parte della Prefettura di Roma agli uffici regionali della interdittiva antimafia nei confronti della società Icem Srl, con sede a Minturno in provincia di Latina, aggiudicataria di un appalto per l'affidamento dei lavori per l'antico Porto Neroniano di Anzio, la Direzione regionale Ambiente ha provveduto immediatamente alla predisposizione degli atti necessari alla rescissione del contratto e alla liquidazione dei costi per le opere già eseguite, così come previsto dalla legge in materia»;

orbene, quanto finora esposto non costituirebbe un caso isolato di affidamento da parte dell'amministrazione locale di appalti a ditte considerate contigue, se non appartenenti, ad ambienti della criminalità organizzata. Ed invero, anche un'altra ditta, la Costruzioni generali Cimorelli SpA, già affidataria di lavori di sistemazione del lungomare di Gianola-Santo Janni, sempre a Formia, per un valore complessivo di 1.167.371,91 euro, sarebbe stata oggetto di indagini da parte della Procura di Campobasso, nonché del Corpo forestale dello Stato. Nell'ambito dell'operazione "Eldorado", che nel 2008 ha portato a 10 rinvii a giudizio e 5 richieste di misure cautelari, sarebbe finito anche il titolare della ditta, Antonio Cimorelli, indicato anche quale responsabile dei lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Biferno e della diga del Liscione in Molise, il quale sarebbe accusato, insieme ad altri, del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al falso, nonché al danno ambientale. Su Cimorelli, inoltre, peserebbe anche l'accusa di furto aggravato per aver venduto clandestinamente, secondo la ricostruzione del Corpo forestale, ad altre ditte tonnellate di materiale inerte di risulta. Infine, la Procura di Campobasso, nel motivare la richiesta di rinvio a giudizio dell'imprenditore intimava «L'azienda dell'imprenditore isernino Cimorelli che subappaltò i lavori di rifacimento degli argini del Biferno deve sospendere l'attività e la partecipazione a gare d'appalto»;

considerato che:

la peculiare penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del Paese ha reso necessario che l'ordinamento nazionale si dotasse di idonei strumenti volti a contrastarne l'infiltrazione, fornendo, altresì, alle pubbliche amministrazioni adeguate misure perché ne impediscano il coinvolgimento viepiù durante lo svolgimento e l'assegnazione di gare d'appalto e altri affidamenti;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", prevedeva, precipuamente a tale scopo, che, per la stipula di contratti in misura eccedente un determinato valore, le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti pubblici e altri soggetti indicati all'art. 1, dovessero previamente acquisire dalla Prefettura territorialmente competente le informazioni necessarie relativamente alle imprese interessate;

laddove dalle verifiche effettuate dal prefetto emergessero elementi tali da indurre a considerare le imprese interessate all'appalto suscettibili di infiltrazioni mafiose, le amministrazioni sarebbero tenute a non procedere alla stipula del contratto;

le disposizioni contenute nel regolamento, così come modificate e trasfuse nel capo II del decreto legislativo n. 159 del 2011, noto quale "codice antimafia", identificano, invero, all'art. 84, comma 3, l'informativa antimafia anche "nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate";

l'art. 91 del codice antimafia stabilisce che il prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, oltre che dai provvedimenti di condanna anche non definitivi per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, anche da "concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata" (comma 6);

al comma 7, rinvia ad un apposito regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'interno, l'individuazione delle "diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente del valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67";

considerato inoltre che:

il Tar Campania, con sentenza n. 10732/2003, rilevante ai fini di quanto esposto, afferma che il documento interdittivo «non deve, evidentemente, fondarsi su prove certe di infiltrazione se non di appartenenza dell'impresa all'organizzazione criminale, prove che, ove sussistenti, fonderebbero procedimenti penali a carico dei soggetti coinvolti ed altri provvedimenti (...), ma è sufficiente che essa ponga a proprio fondamento elementi volti a dimostrare collegamenti tra impresa e mondo criminale»; nelle motivazioni il Tar Campania sottolinea altresì che tali elementi non debbano caratterizzarsi quali "meri sospetti", bensì «tali da sorreggere una valutazione che, pur frutto di un apprezzamento latamente discrezionale, risulti non illogica, tale cioè da dimostrare con ragionevolezza il "pericolo" (non la certezza) dell'infiltrazione mafiosa»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda inviare una commissione di accesso, affinché sia appurata la correttezza di tutte le procedure amministrative adottate nel conferimento dell'appalto alla Icem Srl, nonché le motivazioni per le quali la ditta, già destinataria di interdittiva antimafia relativamente ai lavori di rifacimento del porto di Anzio (Roma), non sia stata interessata da alcun provvedimento prefettizio relativamente ai lavori di completamento e ammodernamento della darsena del porto di Formia;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intraprendere qualsivoglia misura, al fine di impedire il reiterarsi di circostanze per le quali soggetti considerati contigui, se non addirittura appartenenti, ad

ambienti malavitosi risultino aggiudicatarie di appalti pubblici.

(4-05827)

LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nella notte del 18 maggio 2016, il presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, ha subito un gravissimo agguato di stampo mafioso. Un commando di sicari ha bloccato la sua auto tra Cesarò e San Fratello e ha aperto il fuoco. Solo grazie all'auto blindata e alla tempestiva azione degli agenti della Polizia di Stato e del vice questore Manganaro, il presidente Antoci e gli stessi agenti sono riusciti a sfuggire, rimanendo illesi;

l'ente parco dei Nebrodi, in Sicilia, sta operando per diffondere trasparenza e legalità in un vasto territorio. La Giunta regionale, guidata dal presidente Crocetta, ha affidato il parco alla responsabilità del dottor Antoci, personalità di elevata qualità morale, che ha avviato un'azione di rottura col passato, spesso caratterizzato da pratiche clientelari ed affaristico-mafiose;

risulta all'interrogante che il dottor Antoci ed il presidente Crocetta già in passato siano stati raggiunti da minacce di morte di tipico stampo mafioso, proprio a voler sottolineare la dirompenza dell'azione avviata dall'ente parco dei Nebrodi;

l'intimidazione era contenuta in una lettera recapitata, proprio negli uffici del parco dei Nebrodi, ed indirizzata al presidente Antoci: "Ne avete per poco, tu e Crocetta morirete scannati";

della medesima rilevanza è l'attività dell'ESA siciliana (ente di sviluppo agricolo), che il presidente Crocetta ha affidato alla guida del dottor Francesco Calanna, che ha impresso un'azione di legalità e di sviluppo senza precedenti, al punto da revocare ettari ed ettari di terreno dell'ente pubblico regionale in mano dei privati, senza spesso averne i titoli, alcuni dei quali appartenenti a storiche e pericolose famiglie di mafia;

esponenti di spicco del *clan* mafioso dei tortoriciani sono, oltre ai Galati-Giordano, anche i Bontempo Scavo ed i fratelli Calogero e Vincenzino Mignacca, latitanti dal 2008 e catturati nel novembre 2013, grazie ad un *blitz* dei Carabinieri del Gis (gruppo di intervento speciale), durante il quale il secondo, pur di non consegnarsi allo Stato, si è suicidato;

dalla relazione annuale sulle attività svolte (nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013) dal procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, si apprende che "nel corso delle indagini effettuate per la ricerca dei latitanti Mignacca, la P.G. operante apprendeva dell'esistenza di un accordo in essere tra le famiglie mafiose dei Bontempo Scavo e dei Batanesi, volto al controllo del territorio nebroideo. Dalle informazioni acquisite emergeva che, poiché la famiglia Bontempo Scavo era stata fortemente limitata dagli arresti avvenuti negli anni precedenti e decapitata dei suoi capi storici, al fine di non perdere il controllo del territorio in favore di altre famiglie (in particolare quelle barcellonesi) e per mantenere gli equilibri, aveva concordato che la gestione del territorio fosse attuata dai componenti della famiglia dei Batanesi in cambio del 50 per cento dei proventi delle attività illecite (principalmente estorsioni)". Gino Bontempo sembrerebbe emergere a guida di questo connubio mafioso;

a fronte di questa attività alla base della mafia dei Nebrodi, sul versante catanese, inoltre, si è avuto l'arresto dei brontesi Claudio Reale, Antonino Sciacca, Signorino Sciacca e Antonino Tiscari nell'operazione "Tunnel";

dal complesso delle attività investigative svolte dall'autorità giudiziaria, si è accertato, secondo quanto risulta all'interrogante, che nel territorio a nord della provincia di Enna è stata particolarmente attiva un'organizzazione mafiosa riconducibile, per il *modus operandi*, a "Cosa nostra". In particolare, a Cerami, Gagliano Castelferrato e Troina, nel biennio 2012-2013, si è assistito ad una recrudescenza del fenomeno criminale, con particolare riferimento a gravi reati contro la persona e contro il patrimonio;

le tecniche estorsive utilizzate dall'organizzazione mafiosa troinese sono rimaste quelle di un tempo: la "messa a posto" perpetrata ai danni di imprenditori e commercianti, tramite la corresponsione di ingenti somme di denaro; l'imposizione di forniture e di manodopera; la cosiddetta estorsione con il "cavallo di ritorno", realizzata attraverso il furto di automezzi, macchine agricole, mezzi di lavoro

operanti in cantieri, seguito dalla richiesta di denaro per la successiva restituzione del maltolto. Infatti, dall'analisi dei reati commessi nell'ambito dei menzionati comuni emergeva, in maniera indiscussa, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 13 febbraio 2012, si era registrato un elevato numero di furti e di danneggiamenti, ivi compresi quelli a seguito di incendio;

la mafia di Enna non va sottovalutata, perché è sempre stata un'organizzazione potente e legata all'assetto di vertice del momento, di tale affidabilità che è stata scelta come sede dove svolgere i *summit* di mafia che hanno dato vita alla stagione delle stragi del 1992 (stragi di Capaci e di via d'Amelio che hanno avviato la "stagione stragista"). Per questo, Cosa nostra di Enna è stata guidata da *boss* in grado di interloquire con le istituzioni, in una logica collusiva, come Raffaele Bevilacqua, capo provinciale e contemporaneamente politico, Salvatore Gesualdo e Giancarlo Amaradio, di recente destinatari di ulteriori ordinanze di custodia cautelare;

occorre, altresì, dare atto che l'operatività di Cosa nostra, nella provincia di Enna, è stata da sempre condizionata dall'incisiva influenza delle organizzazioni mafiose radicate nei più importanti centri limitrofi (nel caso di specie Cosa nostra catanese), che hanno da sempre considerato di interesse il territorio ennese, non tanto per le potenzialità produttive ed economiche presenti, quanto per la necessità di mantenere una "zona cuscinetto", utile alle diverse esigenze, soprattutto di natura logistica, proprie delle organizzazioni criminali dell'isola;

in particolare, per le componenti criminali radicate nei comuni di Troina e Cerami, si individuava il referente di Cosa nostra a Troina; questi, pur risiedendo nel centro, risultava legato alla famiglia mafiosa catanese riferibile alla "Catina" (*clan* catanese di Cosa nostra, particolarmente attivo nel comune di Aci Catena);

al Comune di Troina apparteneva la gestione dei boschi, circa 4.200 ettari, che sembra aver da sempre rappresentato un punto dolente per la tutela della legalità nell'ambito della gestione della cosa pubblica, posto che, per l'ubicazione dei territori in luoghi lontani dal centro abitato, o per la loro vicinanza a paesi tradizionalmente legati alla mafia dei Nebrodi (Tortorici, Cesarò, San Fratello, Maniace, Montalbano Elicona, Castell'Umberto), la presenza, all'interno di tali aree, è stata costantemente riservata ad allevatori e famiglie legate, inevitabilmente, ad ambienti della mafia messinese, in particolare tortoriciana;

le pressioni provenienti dalle famiglie degli allevatori insediate nei boschi del comune di Troina non si sono solo limitate alla scelta del contraente, ma si sono, di volta in volta, spinte anche nel senso di determinare le condizioni economiche loro applicate, sia dal punto di vista del canone di affitto da corrispondere, sia dal punto di vista della durata;

da un'attenta analisi sequenziale degli atti emanati nel biennio 2012-2013 dal consiglio di amministrazione e dal direttore tecnico dell'azienda speciale silvo-pastorale di Troina, nonché dal vaglio di altri riscontri di diversa natura, sembra emergere un sodalizio criminale legato alla "mafia dei Nebrodi", che, quasi approfittando del contesto politico favorevole e constatando gli ingenti interessi economici, sembrerebbe interessato non solo alla gestione dell'immenso patrimonio boschivo, di cui è proprietario il Comune di Troina ma, addirittura, parrebbe aver avviato una progressiva penetrazione nell'apparato istituzionale del Comune. A tal proposito, sembra opportuno ricordare che, in occasione delle elezioni amministrative del 2008, il gruppo avrebbe prestato a quanto risulta all'interrogante particolare impegno per far eleggere un consigliere comunale, Giuseppe Costanzo, figlio di Salvatore Costanzo detto "U spaddatu", pregiudicato e attualmente sotto inchiesta per truffa all'AGEA, titolare di un contratto di affitto di circa 700 ettari con l'azienda, nonché personalità di spicco della malavita rurale troinese, legata alla cosca di Bronte del *boss* Salvatore Catania detto "Turi", pluripregiudicato e condannato per associazione mafiosa, attualmente in regime di detenzione domiciliare a Cesarò ed afferente alla famiglia Santapaola (in particolare in contatto in passato con il reggente di Cosa nostra catanese Enzo Aiello e con il latitante oggi pentito Santo La Causa), di cui risulta essere, fino a non molto tempo fa, referente a Troina;

parimenti il sodalizio, nel tentativo di gestire direttamente, attraverso propri esponenti ed uomini di fiducia, i contratti di locazione dell'azienda, sembrerebbe aver offerto "supporto" al dottor Giuseppe

Militello, anch'egli legato, secondo quanto risulta all'interrogante, ai medesimi ambienti criminosi e in particolare a Salvatore Costanzo ed alla famiglia Conti Taguali di Tortorici (Batanesi), allorché l'azienda silvo-pastorale emanò un bando per la selezione della figura di direttore tecnico. Sembrerebbe che, proprio con l'aiuto di tali personaggi, Militello sia riuscito a produrre una serie di false attestazioni che lo portarono a manipolare il concorso ed a ricoprire il ruolo dirigenziale all'interno dell'azienda per meglio assecondare, come evidenziato, le logiche particolaristiche e gli interessi economici delle famiglie anziché quelle dell'ente di gestione (come si può rilevare dagli atti del procedimento penale numero 971/20012 R.G., ancora in corso presso il tribunale di Enna, che vede Giuseppe Militello imputato del reato di falso in atto pubblico);

la connivenza di alcune personalità politiche del territorio che avrebbero agevolato, direttamente ed indirettamente l'organizzazione criminale, l'influenza che avrebbe esercitato dall'allora consigliere comunale Giuseppe Costanzo nelle scelte politico-amministrative relative all'azienda, nonché il ruolo di primo piano che avrebbe svolto dal dottor Giuseppe Militello, che si è reso protagonista ed estensore di numerosi atti illegittimi volti a favorire le famiglie affittuarie a discapito dell'azienda, avrebbero spianato il terreno per lucrare approfittando degli incentivi offerti dall'Unione europea e per consumare, senza alcun controllo, truffe ai danni dell'AGEA;

da quanto esposto, si evince che il cuore pulsante degli interessi economici del sodalizio criminale sia la gestione diretta del ricco patrimonio boschivo (circa 4.200 ettari) di proprietà del Comune di Troina, che sarebbe esercitata anche attraverso il controllo del territorio e la perpetrazione di una serie di reati, per lo più estorsioni, furti e danneggiamenti, volti ad affermare la supremazia criminale ed a scoraggiare altri, eventuali, allevatori locali o aziende agricole concorrenti nella gestione dei terreni dell'azienda;

risulta sintomatica l'azione criminosa della famiglia Conti Taguali (Batanesi di Tortorici), poiché sembra abbia stipulato un contratto d'affitto con l'azienda di circa 1.200 ettari. Tra i firmatari dei contratti d'affitto compaiono diversi esponenti, legati alla cosca tortoriciana dei Bontempo Scavo, il cui capo, Cesare Bontempo Scavo, attualmente detenuto in carcere, intrattiene legami parentali con Giuseppe Conti Taguali detto "u zzu Pippinu", firmatario dei contratti. Lo stesso Conti Taguali è cognato del pluripregiudicato Sebastiano Pruiti, già personalità di spicco del *clan* dei Batanesi di Tortorici, ucciso in un agguato mafioso nel territorio di Troina nel 1995;

Gaetano Conti Taguali, figlio di Giuseppe, anch'egli pregiudicato e firmatario dei contratti di affitto relativi a terreni dell'azienda, in passato si è reso protagonista di estorsioni e furti nelle campagne troinesi. In particolare, nel giugno 2012 ha tentato un'estorsione ad un'impresa edile che stava realizzando lavori nella strada statale 575;

firmataria del contratto è anche Melissa Miracolo, anch'ella appartenente ad un'altra famiglia legata alla mafia tortoriciana dei Batanesi, moglie di Signorino Conti Taguali, primogenito di Giuseppe, affiliato al *clan* Bontempo Scavo e arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni nell'ambito dell'operazione "Rinascita";

con l'elezione dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Venezia, si è aperta una nuova stagione di legalità. Così sono venuti a mancare gli "appoggi" politici, che garantivano, attraverso un'attenta ed oculata copertura, il perseguimento dei lucrosi interessi economici e, inoltre, sono stati spezzati i legami con l'apparato istituzionale dell'ente. Uno dei primi atti del nuovo sindaco è stato la rimozione immediata del vecchio consiglio d'amministrazione dell'azienda ed il licenziamento del direttore tecnico Militello, che era colluso con i suddetti ambienti criminosi e risultava incompatibile, poiché destinatario di un decreto di rinvio a giudizio, con il ruolo ricoperto. L'attività successiva ha acceso i riflettori sui contratti di affitto e sui numerosi atti illegittimi consumati all'interno dell'ente allo scopo di favorire gli interessi economici degli affittuari;

il tentativo, da parte del sindaco Venezia, di far luce su questi aspetti, di avviare la procedura di evidenza pubblica nella stipula dei contratti e la volontà di aumentare il canone di affitto per i contratti in scadenza ha messo in fibrillazione il sodalizio criminale, che ha mostrato una certa insofferenza per questo nuovo corso, manifestando "avvertimenti" e chiari segnali intimidatori nei confronti

dell'azienda ed in particolare verso il sindaco stesso, particolarmente esposto sul fronte dell'*antiracket* e della legalità, a cui è stata assegnata dall'agosto 2013, in seguito alla segnalazione della Polizia di Stato, la misura protettiva della vigilanza dinamica;

tutto gira intorno ai 4.200 ettari di territori boschivi dell'azienda silvo-pastorale, che permettono agli allevatori di guadagnare circa 500 euro netti all'anno, ogni ettaro detenuto in affitto, a fronte di un canone di 50 euro, garantendo così guadagni che spesso competono con i più redditizi affari di droga. Basti pensare che ben 1.200 ettari di terreni boschivi sarebbero in affitto a Giuseppe Foti Belligami, noto pregiudicato cesarese, che controlla il territorio dei pascoli e del bestiame da Cesarò a San Fratello, Sant'Agata di Militello, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Acquedolci e Caronia; quest'ultimo è l'astro nascente di una nuova organizzazione criminale che ha di recente chiuso un accordo con i Batanesi, ormai considerata la nuova famiglia tortoriciana, per il controllo del territorio, previa corresponsione di un corrispettivo;

Foti Belligami è colui che ha messo gli occhi sui 400 ettari boschivi del parco dei Nebrodi, che a breve dovrebbero andare a bando. Si tratta di un soggetto spregiudicato che si avvale della manovalanza di San Fratello,

si chiede di sapere:

quali forme di protezione il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per salvaguardare l'azione del dottor Antoci alla guida del parco dei Nebrodi e metterlo nelle condizioni di continuare il suo prezioso operato;

se ritenga opportuno dispiegare sulla zona dei Nebrodi una presenza stabile di tipo militare, attraverso i reparti speciali, già sperimentati in luoghi dalle medesime caratteristiche dei Nebrodi, al fine di garantire un efficace presidio del territorio;

se ritenga opportuno istituire una *task force* per effettuare uno *screening* patrimoniale delle famiglie mafiose con l'obiettivo di aggredire e sequestrare i loro beni;

quali misure intenda adottare per combattere la criminalità rurale legata ad un controllo capillare della gestione del territorio boschivo di Troina da parte del *clan* dei Batanesi di Tortorici;

come intenda rafforzare i presidi delle forze di polizia soprattutto nella componente investigativa al fine di stroncare affari, corruzione, intimidazioni e collusioni esercitate su un territorio storicamente lasciato, spesso, in ombra dallo Stato.

(4-05828)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02859, della senatrice Lezzi ed altri, sul riconoscimento della MCS (sensibilità chimica multipla) quale malattia rara.

1.5.2.4. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

629a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,37).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,42*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 giugno.

A partire della seduta pomeridiana di oggi, proseguirà l'esame del disegno di legge sulla istituzione del Sistema nazionale delle Agenzie ambientali e saranno discussi i disegni di legge in materia sanitaria e sull'assistenza dei disabili gravi.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, provvedimenti sull'introduzione del reato di depistaggio, sul contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, mozioni sulle concessioni demaniali marittime e contro la corruzione negli appalti.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 26 maggio si svolgerà il *question time* con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Aula non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno, in vista del primo turno delle elezioni amministrative.

L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da martedì 7 giugno con l'esame del decreto-legge recante misure a favore degli investitori di banche in liquidazione, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione delle ratifiche delle Convenzioni del Consiglio d'Europa per il contrasto al terrorismo e del disegno di legge sui limiti di rinnovo dei mandati degli organi CONI.

Il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Governo sull'agguato nei confronti del presidente dell'Ente parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016

- Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento

processuale e depistaggio (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 2223 e connesso - Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 giugno 2016:

Mercoledì	18	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1324 e connessi - Norme in materia sanitaria - Disegno di legge n. 2232 e connesso - Assistenza disabili gravi (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	19	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 19 maggio.

Martedì	24	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	25	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1932 - Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30	- Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
Giovedì	26	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1627 e connesso (Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 23 maggio.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno.

Martedì	7	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2362 - Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione (<i>scade il 2 luglio</i>)
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2223 e connesso - Ratifica Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al terrorismo (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI

Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2362 (Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione) e n. 2223 e connesso (Ratifica Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al terrorismo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 1° giugno.

Ripartizione dei tempi per la discussione

del disegno di legge n. 2362

(Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo semplicemente per riportare quanto accaduto poco fa nella Conferenza dei Capigruppo, nella qual sede abbiamo chiesto una modifica a questo calendario, che vorremmo fosse posta in votazione.

Innanzitutto, abbiamo chiesto l'inserimento di un'informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti la scorsa notte, ovvero l'intimidazione mafiosa ai danni del dottor Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, che riteniamo un atto gravissimo, ragion per cui vogliamo che il Ministro dell'interno venga immediatamente a riferire all'Assemblea.

Esistono poi provvedimenti, che noi, come Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, riteniamo di fondamentale importanza per il nostro Paese, già disponibili per essere portati in Assemblea, che fanno riferimento, appunto, a necessità e urgenze che il nostro territorio ha in questo momento. Sto parlando di quanto già chiesto negli scorsi giorni in quest'Aula, ovvero dell'introduzione del DASPO per i corrotti, dell'introduzione della figura dell'agente provocatore, dell'agente sotto copertura, di norme a favore del *whistleblowing*, del reato di prescrizione, di reati finanziari e di evasione, del potenziamento delle pene per il reato di autoriciclaggio, di norme più severe per il voto di scambio politico-mafioso, di uno *stop* alla corruzione negli appalti pubblici.

PRESIDENTE. Mi può dire i numeri dei disegni di legge ai quali si riferisce?

LUCIDI (*M5S*). Presidente, io mi riferisco a disegni di legge e mozioni che fanno parte della nostra Carta dell'onestà.

Sono esattamente la mozione n. 293, a prima firma del collega Cappelletti, che riguarda lo *stop* della corruzione negli appalti pubblici, i disegni di legge nn. 1954 (DASPO per i corrotti), 1953 (figura

dell'agente provocatore), 1959 (agente sotto copertura), che sono i quattro punti della nostra Carta dell'onestà, che chiediamo che siano immediatamente inseriti nel calendario per la discussione in Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, abbiamo richiesto una serie di integrazioni al calendario, alcune delle quali strettamente connesse alle proposte che poi la maggioranza ha approvato.

Visto che dopo l'esame del disegno di legge in materia sanitaria sarà incardinato l'esame del disegno di legge sull'assistenza ai disabili gravi, penso sarebbe assolutamente necessario e opportuno - si tratta di un'occasione per il Senato - calendarizzare nella settimana dal 7 al 9 giugno il disegno di legge, a prima firma della senatrice Bignami, sul *caregiver*, che è stato sollecitato e sottoscritto in modo trasversale da moltissimi senatori e senatrici. Si tratterebbe di un completamento fondamentale per il dopo di noi.

C'è un'altra questione poi, signora Presidente. Tutti abbiamo sentito le parole pronunciate qualche ora fa dal Presidente della Repubblica sulla Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Purtroppo - ahimè - il Senato vede giacere ormai da tempo immemorabile in Commissione giustizia il disegno di legge che interviene sulla materia. Per questo motivo e anche in ragione del dibattito interno che si è prodotto a seguito dell'invio di una *e-mail* a tutti i senatori da parte di un collega, credo sia importante inserirlo nel calendario dei lavori dal 7 al 9 giugno. Facciamo celebrazioni e rilasciamo dichiarazioni, ma noi siamo dei legislatori e, quindi, una volta ogni tanto dobbiamo assumerci la responsabilità di essere conseguenti alle dichiarazioni fatte e ai comunicati stampa.

Passo alla terza questione. Abbiamo notato con piacere che molti candidati a sindaco, anche del partito di maggioranza relativa, durante la campagna elettorale si stanno impegnando a istituire, anche nelle amministrazioni comunali, il reddito di cittadinanza, il reddito di dignità o altre misure simili, che stanno venendo avanti e di cui si sta discutendo in alcune Regioni. A questo punto, credo sarebbe assolutamente necessaria una norma quadro in materia. Per questo motivo, chiediamo che dalla Commissione lavoro, previdenza sociale siano disseppelliti i disegni di legge riguardanti il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza, nonché i disegni di legge simili. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Al senatore Lucidi vorrei far presente che in calendario è già previsto, ovviamente previa intesa con il Ministro, lo svolgimento dell'informativa sull'agguato nei confronti del Presidente dell'ente Parco dei Nebrodi. E, quindi, non possiamo votare qualcosa che è già in calendario.

Inoltre, anche la discussione della mozione in materia di corruzione sugli appalti è stata già inserita in calendario per i giorni dal 24 al 26 maggio.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, anche io desidero proporre l'inserimento in calendario di alcuni disegni di legge.

Come abbiamo già chiesto in Conferenza dei Capigruppo, ribadiamo la richiesta di calendarizzare l'esame dei disegni di legge in materia di affido condiviso. Tanti senatori hanno presentato dei disegni di legge in materia: il disegno di legge n. 409, sottoscritto dal senatore Stucchi; il disegno di legge n. 1163, sottoscritto dal senatore Divina e altri senatori; il disegno di legge n. 1187, sottoscritto dal senatore Panizza; il disegno di legge n. 1441, sottoscritto dalla senatrice Stefani; il disegno di legge n. 1756, sottoscritto dalla senatrice Blundo e altre senatrici; il disegno di legge n. 2049, sottoscritto dal senatore Lumia e altri senatori.

Tante proposte indicano che si tratta di un argomento sentito da quest'Assemblea, per cui chiediamo che venga trattato al più presto possibile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a

inserire l'esame di altri disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(1458\)](#) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) (Relazione orale)(ore 16,52)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1458, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la replica della relatrice e della rappresentante del Governo e l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

[ZIZZA](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZIZZA](#) (*CoR*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, alla luce del lavoro che la 13a Commissione del Senato ha svolto, alla quale va il nostro ringraziamento per l'impegno di tutti i suoi componenti, vorrei fare un'analisi del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

Il provvedimento che stiamo discutendo in questa sede istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, e comprende norme che disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente stesso. A tale Sistema viene attribuito il compito di monitorare lo stato dell'ambiente e della sua evoluzione, tenendo sotto controllo i fattori di inquinamento e fornendo materiale informativo ai diversi livelli istituzionali sempre in tema di salvaguardia dell'ambiente.

Tuttavia il testo presenta - come abbiamo potuto già constatare in Commissione - alcune criticità e debolezze che faranno sì che esso non potrà incidere in modo esaustivo e soddisfacente. Le Agenzie hanno iniziato a confrontarsi fra loro e a misurarsi omogeneamente, spesso attraverso un ruolo di coordinamento centrale svolto dall'agenzia nazionale ISPRA, perché risultava necessario avere un coordinamento omogeneo nel territorio.

Nel sentire dell'opinione pubblica le tematiche ambientali sono argomento sensibile e l'interesse dei cittadini verso tali problematiche sta crescendo di giorno in giorno. Noi, quindi, dobbiamo essere in grado di dare risposte chiare, trasparenti e tecnicamente ineccepibili. Il provvedimento, tuttavia, non riuscirà a dare queste risposte perché presenta alcune lacune. Mi riferisco - ad esempio - alle questioni legate all'ARPA. Il disegno di legge oggi in discussione descrive nel dettaglio le attività e le funzioni assegnate all'ISPRA, ma non è altrettanto esaustivo nel chiarire le funzioni dell'ARPA.

Si trasferisce all'ISPRA la facoltà di determinare i livelli essenziali e indispensabili delle prestazioni tecniche e ambientali, le cosiddette LEPTA. Queste ultime costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale e rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie, al fine di assicurare una adeguata e uniforme attività del Sistema nazionale. Tuttavia, visto che la scelta dei LEPTA è condizione necessaria sulla quale verrà basato l'intero Sistema nazionale, e

quindi anche tutte le attività collegate all'ARPA, si rende necessario che a tale determinazione partecipino pure le Agenzie regionali.

Sono questi alcuni dei limiti che l'attuale disegno di legge presenta e che mi auguro in futuro si possano correggere.

Per avere un sistema organico ed efficace della rete delle Agenzie su tutto il territorio nazionale, sarebbe necessario - e questa è un'altra criticità riscontrata - individuare le modalità di reperimento di risorse, ma il senso di tale provvedimento decade completamente nell'attuale disegno di legge, in quanto non si prevede l'utilizzo delle risorse necessarie per mettere in atto la riorganizzazione del Sistema delle agenzie ambientali. Il Governo, anche dopo il parere della Commissione bilancio del Senato, ha introdotto la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, vanificando, di fatto, tutto il lavoro svolto e svuotando di ogni significato l'intero provvedimento.

Una corretta riorganizzazione avrebbe avuto bisogno di risorse, che avrebbero permesso di disporre di una struttura in grado di integrare le competenze dei vari enti e di far confluire in essa le capacità per dare risposte al Paese. Su questo punto la maggioranza non ha fatto abbastanza e bisognerebbe fare di più.

Manca il coraggio di alcune scelte importanti e soprattutto il coordinamento con alcune norme che quotidianamente incidono sulla vita dei cittadini e sulle imprese. Il provvedimento non risolve il problema centrale del coordinamento tra le Agenzie e tutti gli altri enti che oggi sono istituzionalmente impiegati nella ricerca e nella protezione ambientale. Il nuovo Sistema non potrà portare a una maggiore integrazione delle informazioni e soprattutto dei dati, al fine di prevenire la deturpazione dell'ambiente. Non vengono definite le condizioni grazie alle quali l'Agenzia nazionale potrà essere parte attiva negli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

A mero titolo informativo si segnala che nel 2016 l'Italia comincerà a pagare salate sanzioni all'Europa per i gravi ritardi nel rispetto della direttiva comunitaria che prevede, da oltre dieci anni, la messa a norma dei sistemi fognari e depurativi. Questo non lo diciamo noi, ma lo afferma Mauro Grassi, responsabile della struttura di Palazzo Chigi #italiasicura, che si occupa di sviluppo delle infrastrutture idriche e di dissesto idrogeologico, affermando, lo stesso, che il 15 dicembre scorso la Commissione europea ha comunicato al Governo che, nei prossimi mesi, proporrà alla Corte di giustizia europea l'importo delle sanzioni.

La situazione italiana delle acque reflue, nel frattempo, è da terzo mondo. Il problema riguarda sistemi fognari e depurativi di 1.025 agglomerati, ossia di 2.500 Comuni. Peraltro, il provvedimento non chiarisce nemmeno l'aspetto legato al coordinamento tra l'Agenzia nazionale e le guardie ambientali, che in molte Regioni hanno assunto le funzioni della vecchia polizia municipale, e la sezione dei carabinieri. Soprattutto non si dice dove verranno fatti confluire i militari del Corpo forestale.

Sarebbe stato auspicabile che la maggioranza avesse deciso le modalità con le quali l'istituzione dell'Agenzia consentirà una riduzione delle ecomafie, fenomeno in crescita nel nostro Paese: nel 2014, in base agli ultimi dati, pare che i reati accertati siano cresciuti del 22 per cento. Invece di osare e tentare di andare oltre per cambiare veramente le cose, rimane sempre un passo indietro, sprecando una grande occasione.

In ogni caso, apprezziamo molto l'impegno di molti di noi nel cercare di approvare una riforma migliore possibile e per questo, come Conservatori e Riformisti, ci asterremo. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Degani, come già detto in discussione generale, il disegno di legge che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito da una struttura centrale e 21 Agenzie organizzate in 200 sedi operative sul territorio, presenta aspetti condivisibili perché mira a stabilizzare alcune questioni lasciate in sospeso con la legge n. 61 del 1994.

Il Gruppo Lega Nord condivide l'obiettivo di assicurare un'omogenea disciplina per le attività delle ARPA, che invece, fino ad oggi, sono state esercitate in maniera differente nelle diverse aree del Paese. La situazione è ormai ventennale e vede alcune Agenzie, soprattutto quelle al Nord, svolgere controlli serrati e applicare norme rigide alle imprese e altre addirittura sorvolare su evidenti situazioni illegittime e dannose per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Positiva è l'introduzione dei LEPTA con la previsione di monitoraggi e controlli ambientali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Condivisibile è anche il divieto per le attività di consulenza delle Agenzie in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete, per evitare palesi situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Un altro aspetto di garanzia rappresenta il principio di rotazione del personale delle ARPA incaricato degli interventi ispettivi nei singoli siti o negli impianti, ciò al fine di assicurare la terzietà dell'intervento ispettivo e l'imparzialità di giudizio. Positiva è la previsione di realizzare un sistema a rete dei laboratori accreditati. Condivisibile è, infine, la realizzazione e la gestione del SINA, sistema informativo nazionale ambientale, che si avvale di poli territoriali, e finalmente avremo l'ARPA, detentore ufficiale del dato ambientale, facendo così cessare l'assurdo che ha portato il Parlamento, per anni e sino ad oggi, a legiferare sulla base dei dati di Legambiente.

Ma ai sopraelencati aspetti positivi si affiancano diverse criticità. Innanzi tutto non è immediata l'operatività di molte norme contenute nel provvedimento, operatività che è invece subordinata all'emanazione di futuri non semplici provvedimenti attuativi quali i decreti e i regolamenti. Il punto più critico - e lo sottolineo di nuovo - è il tema dei finanziamenti. Infatti, meccanismi trasparenti e oggettivi per il finanziamento delle Agenzie sono stati definiti ma, a causa dell'invarianza finanziaria, restano congelati sulla carta, con ciò pregiudicando l'efficiente ed efficace erogazione dei servizi.

Nonostante l'ISPRA poi non abbia un'adeguata struttura organizzativa che, in questi anni, ha palesemente mostrato profonde carenze operative, le viene assegnato un ruolo rafforzato in termini gerarchici, assumendo anche funzioni di coordinamento della programmazione delle Agenzie regionali attraverso la somministrazione di un programma triennale. Non ci piace assolutamente che ISPRA predisponga da sola questo programma triennale delle attività del Sistema nazionale senza il contributo e la partecipazione delle Agenzie che sono chiamate solo alla fine a esprimere un parere.

Inoltre, sempre per ISPRA, il mancato intervento sui compiti di "ricerca", che vengono lasciati permanere con un accavallamento delle competenze con i nuovi compiti di coordinamento delle Agenzie regionali, certamente aggraverà gli attuali problemi sulla struttura organizzativa in termini di razionalizzazione ed efficienza.

Un'altra criticità è relativa al meccanismo dei LEPTA che, ancorché utile, per come è definito limita fortemente l'autonomia operativa e organizzativa delle Agenzie regionali. Se i LEPTA sono definiti in modo indipendente dalle differenti pressioni presenti sul territorio e, invece, sono rispondenti unicamente alla standardizzazione di azione e costi, si rischia di ledere gravemente le esigenze specifiche dei territori, perdendo cognizione di specifici fenomeni. L'Italia è lunga e diversa e presenta diverse pressioni ambientali.

Infine, sulla scelta del personale ispettivo riteniamo sia profondamente sbagliata la previsione di un regolamento basato solo sul principio del merito, che introduce criteri soggetti e discrezionali. Dovevano essere anche considerati, non solo in un ordine del giorno ma in un emendamento, i criteri di professionalità, competenza, conoscenza e formazione.

Quelle sopra evidenziate sono solo alcune delle criticità che mi hanno portato ad avanzare proposte emendative, prima in Commissione e poi qui in Aula, purtroppo bocciate.

In conclusione, condividevamo fosse necessaria ma questa riforma della disciplina del Sistema nazionale a rete delle Agenzie ambientali verrà ricordata per essere un provvedimento centralista, che si allontana dal principio federalista: un provvedimento pasticciato, monco e, dunque, inefficace.

È centralista per il negativo ruolo dato all'ISPRA, Istituto che da troppo tempo - ricordiamocelo - con le profonde carenze operative ha dimostrato di poter solo galleggiare. È un provvedimento pasticciato

perché, per l'arroganza della Ragioneria generale dello Stato, è stato riempito di clausole di invarianza finanziaria, dopo gli articoli e ora anche nella parte finale del testo; un'incomprensibile imposizione dei tecnici di Via Venti Settembre, cui non ha fatto fronte una necessaria ed auspicata determinazione della politica, soprattutto quella rappresentata dal nutrito drappello di senatori del Partito Democratico nella Commissione bilancio di Palazzo Madama, che non ha preteso una linearità e coerenza di comportamento da parte dei funzionari della Ragioneria, che proprio due anni fa sull'invarianza finanziaria dettavano condizioni profondamente diverse. E poi rimarrà un provvedimento monco, con tante criticità, delle quali ho sottolineato solo una parte per brevità di tempo.

Insomma, sono stati persi due anni da quell'aprile 2014, data di approvazione in prima lettura alla Camera, senza apportare miglioramenti al testo. La relatrice Manassero, che comunque ringrazio, unitamente al sottosegretario Degani e ai colleghi della Commissione ambiente e territorio, ha detto che con il provvedimento è stato fatto un passo in avanti. A nostro avviso, è stato fatto un passettino ed è mancata la volontà di introdurre un miglioramento efficace. Senza le risorse umane e soprattutto economiche per fare monitoraggi e controlli, non si va lontano. Resterà dunque difficile prevenire e contrastare le ecomafie, ma soprattutto i nuovi reati ambientali recentemente introdotti con la legge n. 68.

E intanto - lo ricordo - il Corpo forestale dello Stato è stato smantellato; intanto le cronache e le inchieste fanno emergere sempre più l'esistenza di inquinamenti e disastri ambientali creati in passato, cui altri se ne aggiungeranno, visto che sempre più aziende, per la profonda crisi economica e con il fenomeno della delocalizzazione (che il *premier* Renzi non contrasta), chiudono l'attività, lasciando sul terreno problemi e fideiussioni, presentate e difficilmente escutibili, tali da non consentire il perseguimento del principio «chi inquina paga».

È per questi motivi che, pur apprezzando lo spirito della riforma, il Gruppo Lega Nord e Autonomie si esprimerà con un voto di astensione sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo di Miglianico, in provincia di Chieti, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. Benvenuti, ragazzi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1458 (ore 17,09)

COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le Agenzie ambientali delle Regioni e delle Province autonome in Italia sono in tutto ventuno e sono state istituite attraverso leggi regionali, in un lasso di tempo che va dal 1995 al 2006. Attualmente ci sono duecento sedi operative, per un totale di persone in servizio pari a 9.736 unità, su 12.270 posti in organico. Il sistema attuale costa allo Stato 563 milioni di euro, derivanti da finanziamento pubblico ed esattamente per il 78 per cento dalla sanità e per il 22 per cento da altri settori. Esso è caratterizzato però da una forte disomogeneità ed anche da arretratezza normativa. Infatti, le Agenzie regionali, pur presenti in tutte le Regioni, versano in uno stato di generale difficoltà, dovendo operare con risorse inadeguate e scontando problemi di coordinamento fra di loro e anche con l'ISPRA. Inoltre, queste svolgono compiti differenti a seconda delle diverse aree del Paese e possiedono capacità di intervento non sempre sufficienti e strutture spesso inadeguate.

Dal punto di vista tecnologico, poi, non tutte le agenzie sono in grado di svolgere le medesime attività e paradossalmente i loro laboratori sono finanche troppi e non ci sono risorse umane ed economiche a sufficienza per mantenere i livelli di qualità e di efficacia.

A fronte di questa disomogeneità, le Agenzie regionali hanno necessità di fare sistema. In primo luogo, hanno necessità di confrontarsi sulla gestione di problematiche che spesso sono sovraregionali e, in secondo luogo, di armonizzare e rendere uniformi le metodiche, le procedure, le tecniche e gli standard, ottimizzando le risorse e cercando di attuare risparmi; insomma, di realizzare sinergie per migliorare sensibilmente la qualità del lavoro tecnico-scientifico. Quindi, si capisce come questo raccordo sia fondamentale e come sia assai importante che le Agenzie regionali possano assumere atti tecnici sulla base di protocolli di lavoro omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, anche per garantire ai cittadini la necessaria parità di trattamento nelle diverse Regioni. Di fatto, quindi, il provvedimento che oggi esaminiamo non fa altro che istituire formalmente quel sistema che già le Agenzie regionali da tempo pongono in essere, seppur nella forma di un coordinamento spontaneo. Certamente si tratta di un provvedimento sentito come necessario e rappresenta sicuramente una buona opportunità per far sì che il sistema di protezione ambientale faccia veramente il tanto atteso salto di qualità.

In particolare, con questo disegno di legge vengono definite chiaramente le funzioni e le competenze delle Agenzie, che saranno svolte in maniera omogenea in tutte le Regioni. D'altronde le funzioni di conoscenza dello stato dell'ambiente, come pure quella del controllo delle pressioni ambientali, unitamente alla costante attività di ricerca, necessaria per essere aggiornati su temi e problematiche, specie quelli riguardanti gli impatti ambientali sulla salute, su cui è maggiormente focalizzata l'attenzione dei cittadini, sono i punti-chiave della *mission* delle Agenzie regionali, cui vanno aggiunte le attività di divulgazione della conoscenza e di educazione ambientale, fondamentali per il mutamento degli stili di vita delle nuove generazioni.

Uno degli aspetti più qualificanti della riforma, costituito dalla qualificazione dei dati ambientali e dalla previsione dei cosiddetti LEPTA, cioè i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, è sicuramente positivo. Essi costituiranno il riferimento obbligatorio perché i piani di attività delle singole Agenzie ambientali contemplino un livello minimo omogeneo di impostazione, anche per conseguire gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Infatti è previsto che gli aspetti organizzativi e gestionali, nonché i costi *standard* per tipologia di prestazione, dovranno essere definiti attraverso un Catalogo nazionale dei servizi, anche al fine di armonizzare le risorse finanziarie. Questo aspetto non è indifferente, dal momento che oggi sempre più il benessere della persona passa da un collegamento stretto tra ambiente e sanità, poiché non vi è dubbio che le condizioni di salubrità delle matrici ambientali producono effetti certi sulla salute umana.

Dal provvedimento oggi in esame scaturisce anche un altro dato positivo che è quello del rafforzamento della rete informativa nazionale, gestita da ISPRA in collegamento con le Agenzie regionali. Si tratta di un rafforzamento importante per la collaborazione che l'ISPRA darà alla pubblica amministrazione a tutti i livelli, per la raccolta, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati.

Il provvedimento interviene però anche su un altro punto importante, quello dell'organizzazione dei laboratori di analisi ambientale. Con la creazione di una rete nazionale dei laboratori sarà infatti più facile armonizzare su scala nazionale i servizi che questi rendono, nonché realizzare forti economie di scala, oltre all'innalzamento e all'omogeneizzazione del livello tecnico-scientifico e delle attività di controllo, di conoscenza, di analisi e di valutazione.

Allo stesso modo è lodevole lo sforzo di dare una migliore sistemazione al settore dei controlli ispettivi. Quello dei controlli sull'ambiente è sempre stato un tema assai critico. Da più parti ci siamo lamentati che le norme a monte non bastano, se poi il sistema non riesce a garantire controlli efficaci sul rispetto delle norme a protezione dell'ambiente. Proprio in queste carenze di controlli molto spesso l'illegalità e il malaffare cercano spazi di impunità. Pertanto, anche sul fronte degli ufficiali di polizia giudiziaria, il provvedimento prevede una proposta equilibrata, che introduce nell'ordinamento una

norma precisa in capo all'ISPRA e alle Agenzie, per cui tra il personale possono essere individuati quei dipendenti che opereranno con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il meccanismo di nomina *ad hoc* esclude qualunque automatismo nella declinazione della norma: questo per noi è un fatto positivo.

Ancora, all'articolo 15 del provvedimento riscontriamo con favore la previsione di un principio comunitario tante volte richiamato anche in questa Aula, che è quello del «chi inquina paga». Si prevede, infatti, che le spese riguardanti il rilascio di pareri sulle autorizzazioni ambientali e lo svolgimento dei successivi controlli siano sempre posti a carico dei gestori degli impianti e delle attività interessate. Questa previsione permetterà di non far gravare sui cittadini i costi delle verifiche di impatto ambientale soprattutto sugli impianti industriali, che sono - come tutti sanno - potenzialmente più inquinanti e da cui deriva una maggiore esigenza di effettuazione dei controlli.

Certo non ci sfugge, cari colleghi, che una riforma così importante per le sfide ambientali del futuro, necessita di uno sforzo di coordinamento e di armonizzazione con tutta la normativa ambientale che è stata prodotta più di recente. Mi riferisco al collegato ambientale, alla disciplina degli ecosistemi, alla riforma della pubblica amministrazione, alla riforma del corpo forestale e ad altri provvedimenti: tutto questo va certamente reso omogeneo, probabilmente potranno esservi anche difetti e imperfezioni, ma certamente si sta ricreando un nuovo sistema che potrà essere più rispondente alle esigenze di oggi e potrà essere eventualmente oggetto di aggiustamenti.

Sono due, in particolare, i profili che a mio avviso meritano un approfondimento: il primo riguarda - richiamo su questo l'attenzione del Governo - l'attività di agenzia amministrativa che viene demandata all'ISPRA. Sul punto nutro qualche perplessità, dal momento che un organismo che nasce come ente di ricerca, di fissazione di protocolli tecnico-scientifici e di controllo ambientale non so fino a che punto sia in grado di applicare tutti i principi amministrativi che presiedono alla definizione di un procedimento burocratico-amministrativo. Questa è una problematica cui prestare particolare attenzione.

Il secondo profilo riguarda la clausola di invarianza finanziaria. Mi chiedo se riusciremo a porre in essere, in tutta la sua poderosità, una riforma di questa portata, senza che siano previste le risorse necessarie, dal momento che - come ho ricordato all'inizio - ci risulta che a tutt'oggi le Agenzie ambientali operino in carenza di risorse finanziarie adeguate. Mi auguro pertanto che il percorso non venga impoverito o reso inattuabile strada facendo, perché questo costituirebbe senza dubbio una brutta battuta di arresto.

Al netto di queste due problematiche, una delle quali avevo tentato di correggere con l'emendamento che graziosamente il Governo non ha voluto accettare e che prevedeva la possibilità di mobilitare personale da enti in sovrannumero e poterlo utilizzare presso l'ISPRA, al di là di queste piccole pecche, il giudizio sul provvedimento è sostanzialmente positivo e pertanto annuncio il voto favorevole del gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)*).

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, sottosegretario Degani, colleghi, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e in tale ambito la nuova disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono scelte che devono essere valutate in termini di sistema, perché è in tale contesto che il controllo pubblico ai fini della tutela ambientale assume i requisiti necessari ad adeguate politiche di sostenibilità ambientale.

Qualità e salvaguardia dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, sviluppo sostenibile, tutela della salute quale ragione attiva nel contrasto ai fattori di inquinamento sono gli obiettivi strutturali che devono essere perseguiti e che richiedono un organico sistema di *governance*: sistema di governo nel quale ricerca, elaborazione e conoscenza dei dati scientifici siano condizione di sostegno e di coordinamento delle funzioni e delle competenze ai diversi livelli istituzionali e amministrativi interessati. Si persegue in tal modo un ulteriore sviluppo dell'integrazione degli interventi sia che si

consideri le politiche di prevenzione attraverso un maggior monitoraggio dei fattori di rischio sia che si operi per adottare e confrontare accordi di programma e misure congiunte di intervento per la tutela ambientale.

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze degli organi territoriali, con particolare attenzione per noi al ruolo delle autonomie speciali, e accordi quadro tra i Ministeri della salute e dell'ambiente dall'altra parte, sono la base per la definizione di scelte operative nazionali e regionali che devono riguardare servizi e prestazioni ai fini della protezione civile, sanitaria e ambientale.

Vi è dunque una correlazione funzionale tra l'ISPRA e le Agenzie ambientali regionali e delle Province autonome, quale rete in grado di assicurare e di determinare i livelli essenziali di prestazione in materia di ambiente (i LEPTA, cui già si è accennato).

La definizione della personalità giuridica e dell'autonomia dell'ISPRA, seppure sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, in termini di organizzazione, ricerca e gestione; la semplificazione degli enti componenti attraverso la loro fusione nel nuovo ed unico istituto; l'individuazione di standard minimi e omogenei in ordine di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale della salute, concorrono alla formazione di modelli sinergici ed efficaci.

Imparzialità delle attività di controllo e prevenzione e piena diffusione dei dati e delle conoscenze sono opportunamente considerati come condizioni vincolanti, che si integrano fra loro, della logica di rete cui è ispirata l'istituzione dell'ISPRA a livello nazionale, e la valorizzazione del ruolo delle Agenzie ambientali regionali e provinciali sul territorio alle quali sono riconosciuti pari livelli di autonomia scientifica ed amministrativa.

È auspicabile che l'adozione del decreto ministeriale relativo alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, tramite la definizione di un Catalogo nazionale dei servizi, avvenga, come indicato dal provvedimento in esame, entro un anno dall'approvazione di questa legge. Ciò è fondamentale in ordine al previsto programma triennale che sarà riferimento essenziale per l'attività delle diverse Agenzie ambientali territoriali.

L'integrazione dei diversi livelli di conoscenza e delle funzioni nazionali e territoriali, che il provvedimento pone quale obiettivo indispensabile e uniforme per le Agenzie ambientali nell'ambito dell'ISPRA, presuppone che occorra ispirarsi a criteri e parametri al tempo stesso strutturali e flessibili, che consentano un'effettiva valutazione e comparazione dei dati e dei risultati raggiunti sul territorio. È una visione dinamica del sistema di *governance* ambientale che rappresenta la garanzia concreta per un equilibrato e non pregiudiziale confronto in merito a ciò che potrebbe e dovrebbe essere uno sviluppo economico-sociale sostenibile.

Per tali ragioni, l'istituzione dell'ISPRA, l'integrazione e la semplificazione delle diverse Agenzie ambientali regionali e provinciali costituiscono una risposta efficace di sistema alla logica opposta, che abbiamo conosciuto, della proliferazione degli enti e dei livelli di controllo. Anche sotto questo profilo si opera in una prospettiva europea di relazione in modo che nei nostri Paesi vi sia più armonizzazione anziché pianificazione, flessibilità anziché rigidità, diffusione delle conoscenze piuttosto che gerarchie e obiettivi astratti, autonomia delle Agenzie ambientali sul territorio entro però un sistema nazionale che esalti sinergie e coordinamento, e si doti di effettivi modelli di valutazione e di adeguati poteri sanzionatori.

Tutto ciò prefigura e ricerca un sistema di *governance* ambientale in cui abbiano pari ruolo partecipazione e responsabilità, perché è questa la condizione necessaria a considerare la dimensione globale dell'ecosistema da tutelare. In questi termini, ed è un modello di riferimento sul piano nazionale ed europeo, come autonomie speciali abbiamo operato per la tutela dell'ecosistema alpino e con tali requisiti la salvaguardia ambientale è fattore di sviluppo e di crescita.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, colleghi, relatrice e Sottosegretario, vorrei far notare che questo disegno di legge è di iniziativa parlamentare. Lo voglio sottolineare perché noto che la maggior parte dei disegni di legge che hanno prodotto dei risultati che riteniamo positivi, così come è stato per l'introduzione dei reati ambientali nel nostro codice penale, è di iniziativa parlamentare. Noto però - e non posso non farlo - che, in maniera completamente specchiata, questo tipo di provvedimenti, assolutamente fondamentali e che questo Paese aspettava da molto tempo, ha avuto un *iter* un po' troppo lungo. Sappiamo perfettamente, infatti, che questo disegno di legge alla Camera è stato approvato il 17 aprile 2014 e oggi siamo al 18 maggio 2016. Eppure, questo è un provvedimento che riteniamo sostanzialmente positivo, perché credo non fosse più rinviabile la riforma di tutto il settore delle Agenzie ambientali, sia nazionali che regionali, che non fosse più rinviabile una riforma che portasse all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente cui affidare le funzioni di indirizzo, di coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio e ricerca, disciplinando anche l'ISPRA come uno degli istituti fondamentali in questo sistema.

Vorrei, inoltre, ricordare, come ho fatto nel mio intervento in discussione generale, che la costruzione delle Agenzie regionali, dell'ANPA nazionale e poi dell'ISPRA in questo Paese nasce in seguito ad un *referendum* che - molti lo ricorderanno - fu molto discusso e vide forti contrasti tra chi riteneva che i controlli ambientali e il monitoraggio dovessero rimanere affidati alle strutture che facevano capo alle ASL, ai presidi multizonali, e chi riteneva fondamentale invece creare un sistema con le agenzie. Questo sistema ha dato vita in questi anni ad una serie di criticità che si sono manifestate soprattutto per la profonda disomogeneità tra funzioni, risorse e meccanismi delle varie Agenzie regionali, con molte differenze tra Nord e Sud e tra le varie Regioni. Questo è stato uno degli elementi più critici in un Paese che - vorrei ricordarlo - scopre con ritmo impressionante la compromissione di aree vaste del proprio territorio, disastri ambientali e inquinamenti molto diffusi (penso agli ultimi dati allarmanti sui pesticidi). Alla domanda se fosse necessaria una riforma strutturale abbiamo ritenuto di dover dare una risposta positiva.

Il sistema, così come è stato configurato, può essere efficace e le soluzioni cui abbiamo contribuito ci sembrano positive, soprattutto perché vengono individuati i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) come livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale e perché viene stabilito che questi livelli debbano essere attuati dal sistema nazionale nel suo insieme, ISPRA e Agenzie regionali. Vorrei anche ricordare che il sistema, per come viene riformato oggi, è legato all'idea che l'efficacia, l'efficienza, l'omogeneità e l'autorevolezza nel monitoraggio, nei controlli ambientali e nell'informazione ambientale sono connesse alla richiesta da parte dei cittadini di essere informati, di avere informazioni serie e non discutibili. Il diritto all'accesso riguarda la salute; l'impatto ambientale e i livelli di inquinamento e monitoraggio hanno un effetto diretto sulla vita delle persone e sul diritto alla salute. Questi aspetti sono strettamente connessi. Devo dire, per la verità, che su questo piano, sul garantire un accesso e livelli di informazione più capillari, forse avremmo potuto fare uno sforzo maggiore.

E qui arriva il secondo punto. Visto il tempo e visto che a questo punto non c'era più l'esigenza di evitare di rimandare alla Camera il provvedimento, avremmo potuto portare un ulteriore contributo. C'erano infatti gli emendamenti, una discussione aperta e anche le buone intenzioni per poter ulteriormente migliorare il testo e portare un ulteriore contributo, in questo modo giustificando il tempo passato qui al Senato.

Io ho già illustrato gli aspetti positivi, ma si può approvare una riforma, che noi riteniamo importante e strutturale, a costo zero, senza cioè mettere in campo le risorse? Si tratta di una questione che riguarda tutti noi.

La questione delle risorse umane e finanziarie ha rappresentato anche una delle difficoltà nel funzionamento di alcune Agenzie regionali. Alcune sono nate anche in ritardo, per carità, quindi, le difficoltà sono dovute a molte inerzie regionali, ma il tema delle risorse, però, ha contraddistinto le criticità a livello del territorio. E oggi noi andiamo a votare, per l'appunto, una riforma che, a causa della richiesta della clausola d'invarianza finanziaria, non vede messo in campo alcun tipo di risorse.

È vero che all'articolo 15 è previsto il principio chi inquina paga, per cui le spese, anche per le valutazioni e i monitoraggi, saranno tutte a carico, ma questo non soddisfa i punti di criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Io ho ricordato la vicenda dell'ISPRA, ma questa si trascina da molto tempo con problemi enormi dal punto di vista finanziario. C'è il problema del personale e del precariato, il problema dei ricercatori e del personale che hanno dato in questi anni un contributo enorme. Noi abbiamo presentato due ordini del giorno al riguardo, ma sappiamo perfettamente che non saranno sufficienti. Pertanto, mi aspetto che il Governo possa davvero intervenire con delle risorse sia per il personale sia per il funzionamento.

La questione della creazione del Sistema nazionale, che è un passo in avanti, non può rimanere una riforma che alla fine rischia di non essere attuata o che avrà delle difficoltà proprio per la mancanza di risorse.

Mi rivolgo al Governo e al Sottosegretario per dire che noi abbiamo salutato e festeggiato tutti il disegno di legge sui reati ambientali, ma ancora oggi, però, dal momento che non abbiamo ancora visto il decreto legislativo, non sappiamo esattamente come il Corpo forestale sarà inquadrato all'interno dei Carabinieri e cosa accadrà del corpo principale che si è sempre occupato e si è specializzato nella repressione e nella prevenzione dei reati ambientali. Non vorremmo che oggi anche questo importante passo in avanti che facciamo sulla riforma delle Agenzie ambientali con la creazione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sia alla fine una riforma che rimane sulla carta e che continua ad avere le proprie criticità.

Infine, nell'annunciare il nostro voto favorevole, con questi rilievi critici, ricordo che questo problema deve interessare tutti noi. Oggi la questione della tutela ambientale, della salvaguardia del nostro patrimonio e della tutela della salute dei cittadini non può più essere considerata una questione secondaria su cui non si stanziavano le risorse e su cui non si fanno investimenti per quanto riguarda il personale stesso. Essa è uno degli elementi fondamentali se veramente vogliamo fare in modo che il nostro Paese possa riprendere un percorso e un cammino di sviluppo e di benessere. (*Applausi dei senatori Bencini, Manassero e Vaccari*).

[MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, la riforma delle Agenzie ambientali si protrae da otto anni. Noi sosteniamo da tempo una semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza per le imprese.

La riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, e l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente sono le tre condizioni necessarie non solo per contrastare l'illegalità ambientale, ma per tutelare le imprese più innovative e per garantire al nostro Paese uno sviluppo di qualità.

Inoltre, la crescente preoccupazione dei cittadini riguardo al tema ambiente e salute richiede una risposta da parte delle istituzioni al passo con i tempi. Conoscenza, trasparenza, professionalità sono caratteristiche fondamentali per cui la gente possa riconoscere negli organi tecnici quella autorevolezza indispensabile per avere fiducia e per sentirsi tutelata nel bene supremo che è la propria salute.

La costruzione di fatto di un sistema delle Agenzie di protezione ambientale diventa, quindi, una priorità assoluta. La loro costituzione, con la legge n. 61 del 1994, ha segnato un traguardo importante, ma ora diventa indispensabile andare oltre. Non partiamo da zero. Già oggi le Agenzie e l'ISPRA contano oltre 200 sedi al servizio del Paese, 600.000 campioni analizzati ogni anno, quasi 100.000 operazioni tra ispezioni e sopralluoghi, oltre 73.000 istruttorie e pareri, più di 11.000 operatori coinvolti. Sono numeri importanti. Aumentano le attività e diminuiscono i costi per il cittadino.

Nel 2012 le Agenzie regionali hanno ricevuto 563 milioni di euro di finanziamento pubblico da parte di Regioni e Province, l'80 per cento circa dai Fondi sanitari regionali. Numeri - dicevo - importanti, ma che non garantiscono un'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei controlli

necessari.

Le Agenzie del Sud sono sicuramente quelle più in difficoltà, nonostante spesso le emergenze ambientali riguardino proprio quelle Regioni: l'ILVA di Taranto, la terra dei fuochi, l'Isochimica, Bellolampo, Malagrotta, Bussi.

Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del sistema dei controlli. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme, di assoluta importanza; si intende anche quella complessa attività di monitoraggio e raccolta dati che serve per migliorare il grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali. Si tratta di avere a disposizione dati certi, scientificamente validati, prodotti da organismi tecnici autonomi, che consentano di decidere al meglio per il bene delle nostre comunità.

Non c'è territorio oggi nel Paese dove, rispetto alla costruzione di un qualsiasi tipo di impianto, non vi sia conflittualità sociale; una conflittualità spesso dovuta alla scarsa fiducia dei cittadini verso le istituzioni politiche e amministrative, ma anche verso quelle tecniche, purtroppo, sempre più accusate di essere asservite alle decisioni della politica.

Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA; definiamo in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, chiediamo più professionalità a chi dovrà dirigere queste organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità competenti, assolutamente indipendenti e scientificamente validi.

Si costruisce un vero e proprio sistema a rete coordinato dall'ISPRA. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, che oggi sono lasciate alla buona volontà delle persone. Si mettono in rete i numerosi laboratori provinciali, si integrano le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determinano livelli di prestazione tecnica ambientale uniformi per tutto il territorio nazionale, per cui vengono definiti livelli di tutela ambientale di base, uguali in tutto il Paese.

Definire procedure autorizzative uguali per la stessa tipologia di impianti significa non solo far bene all'ambiente, ma anche evitare una sorta di *dumping* industriale per cui, a parità di legislazione, vi sono luoghi dove alcune attività inquinanti possono proliferare e altri in cui questo non è permesso. Avremo finalmente un sistema i cui dati saranno considerati ufficiali. Troppo spesso si citano per convenienze, a volte strumentali, numeri che provengono dagli organismi o professionisti più vari. Le Agenzie regionali trovano in questo schema più autonomia e integrano le conoscenze. Già oggi in queste organizzazioni abbiamo eccellenze di grande livello scientifico.

Un'attenzione particolare merita il tema ambiente e salute. Il rispetto dei limiti ambientali e un efficiente sistema di controlli sono, di fatto, attività di prevenzione sanitaria. Questa è la ragione per cui sempre più stretta dovrà essere la collaborazione tra il Sistema e l'Istituto superiore di sanità, un altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno, che finalmente consideri l'ambiente non solo il principale bene comune da tutelare, ma anche una grande opportunità per ritornare a crescere.

Signora Presidente, queste sono le ragioni che ci portano ad esprimere un voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Russo).*

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (M5S). Signora Presidente, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente modifica l'attuale sistema delle agenzie ambientali, ridefinendo il rapporto tra le ARPA e l'ISPRA. L'ISPRA assume un ruolo più chiaro di coordinamento tecnico e di programmazione delle attività del sistema agenziale che si intende sviluppare in modo uniforme a livello nazionale.

Il contenuto del disegno di legge in esame è nato alla Camera dei deputati dall'unificazione dei testi dei deputati Realacci, Bratti e del nostro De Rosa. Il provvedimento introduce i livelli essenziali di prestazione tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano gli standard qualitativi e qualificativi che

devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale in relazione alle attività che il Sistema nazionale è tenuto ad assicurare.

In sede di Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti e sugli illeciti ambientali - ve lo assicuro - si rileva che il dato è assolutamente non omogeneo sul territorio nazionale: vediamo come le Agenzie sono disomogenee. Come è stato già detto da qualche collega, al Nord vi sono dei buoni sistemi di controllo, mentre al Sud delle Agenzie assolutamente sgangherate; vi potrei parlare della Basilicata, della Campania, della Puglia, della Sicilia, ma anche del Lazio.

Ciò è evidenziato anche dall'ultimo rapporto nazionale dell'ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque, dove mancano all'appello ben cinque Regioni (quasi tutte del Sud, compreso il Lazio). Le Regioni sono obbligate per legge a rendere all'ISPRA, per mezzo delle loro Agenzie, i dati, senza però la previsione di sanzioni o contrappesi quando il compito non viene adempiuto. Come dichiarato dalle Agenzie stesse, la comunicazione non viene fatta per mancanza di strumenti, mezzi e uomini e ciò è gravissimo e assolutamente inaccettabile.

Si legge che il provvedimento in esame ha il fine di rafforzare il sistema dei controlli per dare certezza ai cittadini e alle imprese e difendere l'ambiente e la salute. Si tratta di un'altra prova di come il Parlamento potrebbe lavorare tutti i giorni, licenziando all'unanimità proposte di legge condivise, a vantaggio dei cittadini. Il testo del disegno di legge ha però subito in Senato per oltre un anno l'ostruzionismo del Governo, che si è opposto in modo deciso, perentorio e durevole e che alla fine ha dato il suo *passapartout*, contravvenendo però alla volontà parlamentare di licenziare il testo al più presto senza modifiche, di cui pure ci sarebbe stato bisogno per migliorarlo in autonomia, capacità e efficienza.

Cosa ha fatto il Governo? Ha imposto in Commissione un emendamento di invarianza finanziaria, dettato dalla Ragioneria generale dello Stato, che anzitutto obbligherà ad un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati. Si tratta, tra l'altro, di un emendamento superfluo e ridondante, che nulla aggiunge a quanto già concordato in Commissione alla Camera dei deputati, quando si accettò, pur contro la volontà di tanti, di porre alla fine di ogni articolo la dichiarazione di invarianza economica proprio per la volontà della Ragioneria generale dello Stato, e si cambiò il famoso articolo sulle modalità di finanziamento. Quindi, lo scopo è tutto politico: il Governo sottolinea che sui controlli non vuole mettere un euro e questo, forse, è addirittura un segno che intende dare all'esterno, a qualche tipo d'impresa che chiaramente non lavora entro i limiti della legalità.

Il testo avrebbe tutte le potenzialità per rendere maggiormente trasparente, credibile e forte il sistema dei controlli ambientali e l'attuazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali su tutto il territorio, rafforzando i sistemi di partecipazione, l'interazione delle banche dati con l'inserimento di capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nonché con attività di supporto all'individuazione e qualificazione del danno ambientale.

Si tratta di un sistema capace di fare confronti, ricerca avanzata, divulgazione, un sistema autonomo e finalmente indipendente dalla politica - forse per questo il Governo non lo vuole - anche grazie a rotazioni nei sistemi di assunzione; un sistema detentore nazionale ufficiale del dato ambientale, che diventa quindi dato certo, noto e obbligatorio e dunque toglie dall'incertezza cittadini ed imprese; è il giusto contrappeso alla pur necessaria e tanto acclamata semplificazione, che però da sola, senza controllo, significa caos e arbitrio. È la legge del più forte a danno dell'ambiente e della giusta impresa. Come si realizza tutto ciò, vale a dire un Sistema nazionale efficiente e autonomo, senza finanziamenti adeguati? Non parliamo di soldi a pioggia a cui siamo contrari anche noi, essendo assolutamente per la razionalizzazione della spesa pubblica, non per aumentarla, quindi non parliamo di soldi che devono finire nelle tasche dei dirigenti o in spese non controllate, ma di giusti e oculati finanziamenti razionali, rapportati, e adeguatamente controllati, ai livelli di prestazione richiesti come obbligatori e stringenti. Pertanto, è un bel progetto pretenzioso, necessario e urgente, ma tutto sulla carta.

Recentemente siamo stati in Basilicata, ma come dicevo è solo un esempio: vi potrei parlare dell'ISPRA di tante Regioni del Sud e del Centro-Sud. Abbiamo trovato un gigante, l'ENI, che pesa fortemente sul territorio, grazie ai suoi 180 milioni di *royalty* annui e ai contratti con l'indotto per lo

smaltimento dei reflui che solo con la società Tecnoparco ammontano a 5 milioni l'anno. Di contro abbiamo trovato un'ARPAB che strapagherà pure i suoi dirigenti con 150.000 di euro l'anno, ma che non ha mezzi, strumenti e uomini capaci di fronteggiare i controlli, che non ha neanche la possibilità di informatizzare i propri faldoni, di catalogarli, di controllare e pubblicare i dati delle centraline per guasti e inefficienze continue del sistema; si tratta, insomma, di un topolino spaventato e sgangherato, funzionale al gigante ENI.

Eppure il problema dei finanziamenti alle agenzie è vecchio, presente da quando è nato il sistema agenziale, ossia oltre 20 anni fa. Tuttavia questo Sistema nazionale delle agenzie è necessario. Anche la legge n. 68 del 2015, sui reati ambientali, richiede un sistema agenziale più strutturato e importante, soprattutto per quanto riguarda la parte *VI-bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, laddove le procedure alternative per la definizione delle ipotesi contravvenzionali minori tendono a favorire la prevenzione rispetto alla repressione. È dunque necessario un sistema di controlli che conosca il lavoro e lo faccia in maniera obbligatoria.

La nostra proposta del Fondo unico ambientale, che pure è stata accettata con un ordine del giorno, avrebbe dovuto essere introdotta nel provvedimento in discussione, perché poteva essere la giusta chiave di svolta per finanziare tante opere di tipo ambientale che il nostro Paese aspetta da tempo. Infatti, se è vero che il sistema nazionale delle agenzie relative ai pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e i successivi controlli saranno a carico dei gestori privati e che le spese relative alle attività connesse all'autorità giudiziaria saranno a carico del Ministero della giustizia, le ARPA hanno la necessità di un'autonomia forte, quindi di un finanziamento che ne garantisca l'indipendenza di gestione per tutti i numerosi ambiti di sua competenza.

Noi sappiamo che, per quanto riguarda le voci di spesa, tutto dipende da cosa politicamente si vuole finanziare. Questo Governo ha già dimostrato tante volte che l'ultimo pensiero è l'ambiente; l'ha già dimostrato con il ministro Madia, che ha disperso il Corpo forestale dello Stato. Sappiamo come si è comportato con l'ILVA: dopo dieci decreti-legge non ha risolto alcun problema e, infatti, è di qualche giorno fa...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

NUGNES (*M5S*). Sto concludendo, mi scusi.

Come dicevo, è di qualche giorno fa la notizia che lo Stato italiano è formalmente sotto processo presso la Corte europea di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute dei cittadini di Taranto per gli effetti nocivi dell'ILVA.

Noi voteremo sì a questo provvedimento, che ci appartiene, ma ci porteremo a casa un bel frigorifero di classe A++ senza avere la possibilità di attaccare la spina, in attesa che - a breve - il Movimento 5 Stelle vada al Governo e si facciano i necessari collegamenti elettrici. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui si tratta è stato approvato alla Camera due anni fa, nell'aprile 2014. Ora si riprende questo testo senza la minima possibilità di apportare modifiche, ancorché necessarie. Infatti, durante l'*iter* in Commissione ambiente del Senato la sola modifica ammessa è stata l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria.

In merito a questa scelta non condivisibile ho presentato un emendamento soppressivo - ovviamente respinto - sostenuto dalla seguente motivazione: come è possibile concepire una riorganizzazione e una razionalizzazione delle agenzie, senza destinare le risorse necessarie a tale scopo? Adottare un provvedimento di tale portata mantenendo la neutralità finanziaria significa rendere nullo e inefficace l'obiettivo che si intende perseguire, quantomeno nella fase iniziale, quella più delicata, del primo avvio del nuovo assetto, per il quale occorre prevedere e provvedere ai mezzi finanziari utili all'istituzione del Sistema nazionale.

È necessario sottolineare che neppure durante l'*iter* in Commissione è stato possibile, per volontà della

maggioranza, migliorare l'impostazione alla base del provvedimento, la quale, di fatto, crea una struttura centralista, che non tiene conto delle diverse *performance* ambientali riscontrabili a livello territoriale, in particolare regionale.

Consideriamo elemento di elevata criticità del provvedimento la sua struttura dirigista, che vede l'ISPRA al di sopra di tutto. L'ISPRA, secondo la nuova impostazione, viene posto come un soggetto sovraordinato che fruirà - lasciatemelo dire - del dogma dell'infallibilità ambientale. Sono numerose le disposizioni del disegno di legge in cui si riscontra questa criticità, a partire dal secondo comma dell'articolo 1, per andare, poi, all'articolo 3, lettera c), ultimo periodo, in cui viene stabilito che gli elementi conoscitivi individuati dall'ISPRA costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito riteniamo che questa norma sia poco ragionata e ragionevole, in quanto non si prevede quali possano essere le conseguenze di una eventuale, motivata e necessaria deroga da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infine, va citato l'articolo 13, comma 2, in cui si dichiara che il Consiglio del Sistema nazionale - il quale, si noti, è presieduto dal presidente dell'ISPRA - esprime il proprio parere vincolante, tra le altre cose, sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. Cosa si intende e come si definisce la natura tecnica di un provvedimento? È un termine talmente vago, indeterminato ed impreciso che può includere qualsiasi cosa che abbia anche la minima attinenza con la protezione ambientale. Non è conveniente, a nostro avviso, che in una legge ci sia una locuzione così ambigua che prefigura l'emissione di un parere vincolante; a tal fine occorre intervenire su questo punto, affinché si abbia una definizione univoca che non lasci margini così ampi di incertezza.

Un ulteriore elemento di criticità appare la disposizione in materia di modalità di finanziamento, contenuta nell'articolo 15, la quale prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, sono a carico dei soggetti gestori - tra questi i privati - le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli, anche con riferimento alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinanti.

Tuttavia, la disposizione nulla dice, e riteniamo sia un ulteriore punto molto critico, sui criteri da adottare per quanto riguarda le tariffe future, salvo rimandare a quelle già applicate dalle agenzie a livello regionale o provinciale, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali che verranno in seguito stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

Da un lato, dunque, le modalità di finanziamento che rimangono in via di definizione, per cui tuttora incerte, dall'altro l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria. Sembra quasi che fino ad oggi sia stata generata spesa improduttiva che non ha portato ad alcun risultato. È come girare su se stessi per tornare al punto di partenza. Quindi, delle due l'una: o la maggioranza ha introdotto la clausola di invarianza consapevole, senza dichiararlo, che i margini di efficientamento nel funzionamento di ISPRA sono rilevanti e tali da permettere il recupero di risorse in quantità necessaria a supportare il nuovo sistema, oppure vi è la volontà di non far decollare il nuovo modello. Nell'uno e nell'altro caso, meglio sarebbe stato se la maggioranza avesse fornito indicazioni chiare in merito senza ripetere il solito *refrain* "dichiaro ma non faccio, vorrei ma non si può fare", che caratterizza pertanto molti punti dell'azione di governo.

Oltretutto, ulteriore criticità, è piuttosto inverosimile che il sistema nazionale a rete riesca a dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, quali il livello qualitativo e quantitativo di attività che dovrà essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale. In questo modo non si tiene conto delle differenti esigenze territoriali e delle *performance* raggiunte a livello regionale.

Il fine di istituire un sistema a rete è condivisibile anche se non è opportuno, a nostro avviso, accentrare tutte le attività in materia di protezione ambientale all'ISPRA, che già è un ente iperburocratizzato che conta più dipendenti, 1.250 circa, del Ministero dell'ambiente e che un domani

rischia di ingessare ogni iniziativa "alternativa" in materia ambientale.

Se oggi l'ISPRA rappresenta l'elemento di coesione del sistema (così si legge nel sito dell'ente), pur nel rispetto delle realtà territoriali, domani il rischio è quello di eliminare uno degli elementi più importanti del sistema che governa la protezione ambientale, ovvero l'attenzione e la valorizzazione delle realtà territoriali, come dimostrato da numerosi studiosi del settore e da autorevoli prese di posizione basate sulla realtà dei fatti.

Un ulteriore punto critico del provvedimento in questione attiene al personale ispettivo. In particolare, la disposizione secondo cui il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato non pochi dubbi. Lo si legge anche nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, in cui si sottolinea che la disposizione presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive, compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione.

In conclusione, Presidente, condividiamo l'obiettivo alla base del disegno di legge, ovvero quello di istituire un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con il riordino, unito però ad un'azione di valorizzazione delle ARPA. Non siamo convinti dell'approccio, seguito dalla maggioranza, di negare sostanzialmente ogni modifica migliorativa alla quale avevamo inteso fornire il nostro fattivo apporto; errore che, a nostro avviso, comporta l'approvazione di un testo tuttora caratterizzato da criticità che, se non superate, rappresenteranno un intoppo serio alla concreta ed equilibrata realizzazione della rete delle Agenzie.

La nuova legge porta con sé nodi non sciolti, che vanno dall'entità delle risorse allagovernance del nuovo sistema, alla trasparenza richiesta nei rapporti con i gestori privati di sistemi e di impianti. Su tutto ciò, in conclusione, si staglia l'approccio ipercentralista caro al Governo Renzi, che perde l'occasione di valorizzare pienamente quanto esiste ed è efficiente nella logica dell'omogeneizzazione verso il basso, senza riuscire a rafforzare il sistema delle Agenzie e senza riuscire ad esprimere l'auspicabile coordinamento sinergico.

Per queste ragioni ed altre, che i colleghi De Siano e Scilipoti hanno ben evidenziato in sede di discussione generale e in occasione dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII)*.

[VACCARI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signora Presidente, sottosegretario Degani, onorevoli colleghi, vorrei cominciare questa mia dichiarazione esprimendo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la solidarietà politica, oltre che la vicinanza umana (dopo che lo hanno già fatto i colleghi Lumia e Caleo questa mattina), al commissario del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, colpito nella notte da un attacco mafioso, che solo grazie all'abilità e alla prontezza della sua scorta non gli è costato la vita. *(Applausi dai Gruppi PD, AP(NCD-UDC) e FI-PdL XVII e del senatore Gaetti)*. Antoci è da anni in prima linea contro la criminalità organizzata, perché ha avuto la forza e il coraggio di scoperciare il sistema dell'affitto dei pascoli a famiglie mafiose, che ricevevano i contributi europei per colture biologiche mai realizzate.

Ciò che è accaduto è un segnale di allarme forte, un grido che dimostra come i parchi siano un presidio di legalità fondamentale. Oltre ad essere strumenti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del territorio, essi sono un baluardo e un ostacolo agli interessi delle ecomafie. Chi lavora e se ne occupa in prima linea, al di là del ruolo, svolge un compito difficile, spesso non considerato, che lo Stato dovrebbe valorizzare e proteggere maggiormente.

Onorevoli colleghi, la riforma di cui stiamo discutendo oggi in quest'Assemblea è in discussione nel Paese da ben otto anni e, come Partito Democratico, ci siamo fatti carico di portare a termine questo lavoro, dando una risposta organica, in grado di sottrarre alla discrezionalità e all'incertezza, oltre che

alle differenze territoriali, le imprese e i cittadini.

Il lavoro fatto alla Camera, con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge, e poi qui al Senato poteva indubbiamente essere più breve. Aspettare così tanto tempo per un parere sull'articolo 81 della Costituzione e chiedere soltanto l'invarianza di spesa delle norme, peraltro già garantita in più articoli, ci ha lasciati un po' interdetti, non solo perché ciò costringe il provvedimento a tornare in terza lettura alla Camera per una modifica inerziale, ma perché, per essere condivisa, avrebbe dovuto essere intesa ed interpretata prima, sul complesso del provvedimento come uscito dall'altro ramo del Parlamento, ed eventualmente - come diceva anche la collega De Petris - migliorata in alcune sue parti anche qui. Ci auguriamo tuttavia che i colleghi della Camera contengano al minimo i tempi di esame del disegno di legge e lo facciano diventare legge dello Stato al più presto.

Voglio ringraziare la relatrice, la collega Patrizia Manassero, per la conduzione del lavoro, assieme ai colleghi del Gruppo PD in Commissione ambiente e a tutti i colleghi della Commissione, a partire dal presidente Marinello, per la tenacia e la pazienza mostrate nel raggiungimento di questo obiettivo, assieme ovviamente al sottosegretario Degani e al ministro Galletti, che si sono fatti carico politicamente dell'*iter* del disegno di legge, non sempre facile, nonché ad ISPRA, al suo presidente e all'Associazione delle ARPA, che hanno supportato il lavoro di questi mesi, oltre alle associazioni ambientaliste, a partire dal ruolo svolto da Legambiente.

Voglio sottolineare che oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al progetto di riforma ambientale che questo Parlamento sta conducendo come mai prima ha fatto. All'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente e alle norme sulla *green economy* nel collegato ambiente si sommerà positivamente la riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, con la creazione del Sistema nazionale. Altri disegni di legge sono in discussione ed ormai in dirittura d'arrivo, come la riforma delle aree protette, lo spreco alimentare, la Protezione civile, l'acqua, il consumo di suolo.

In un clima di crescente preoccupazione riguardo ai temi dell'ambiente, della salute, dei cambiamenti climatici, che la COP21 di Parigi ha riportato al centro del dibattito politico internazionale, è richiesta una risposta da parte delle istituzioni fondata sulla conoscenza, sulla trasparenza, sulla professionalità e sull'etica degli organi tecnici. Solo così sarà possibile ridare pienamente quell'autorevolezza indispensabile a riconquistare la fiducia dei cittadini e delle imprese, per farli sentire tutelati nel bene più importante, che è la loro salute, ma anche nell'esercizio della libertà di impresa.

Dal 1994, anno della loro costituzione, le Agenzie hanno rappresentato un punto di riferimento per imprese e cittadini, anche se con una risposta non omogenea su tutto il territorio nazionale. Se pensiamo in particolare al Sud del Paese e ai nomi dei siti oggetto di inquinamento e danno ambientale, vediamo manifestarsi concretamente questo squilibrio e questa disomogeneità di trattamento. Questa è un'ingiustizia a cui il disegno di legge in esame pone rimedio, rispondendo concretamente al cosiddetto popolo inquinato del nostro Paese.

Il disegno di legge in esame definisce infatti un unico sistema nazionale, superando squilibri regionali e sovrapposizioni normative, indicando nell'ISPRA il polo nazionale e nelle ARPA i poli regionali e territoriali in grado di lavorare in rete, in modo più efficace e omogeneo, attraverso l'attuazione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Questo sistema dovrà essere l'unico luogo nel quale far convergere e condividere competenze, esperienze, dati e informazioni, attraverso i quali i soggetti pubblici e privati possono trovare un supporto per qualificare, sotto il profilo ambientale, il proprio intervento. Si tratta di un nuovo modello organizzativo, coordinato, ma che valorizza le autonomie. La terzietà e l'autonomia scientifica, la multireferenza nei confronti dei soggetti che operano in questi ambiti e un nuovo sistema di finanziamento sono i principi ispiratori che caratterizzano e qualificano la nuova legge. I cittadini e le imprese dovranno quindi poter contare su un sistema certificato e "terzo" rispetto alle istituzioni, di produzione di dati e analisi sulle matrici ambientali e di relativa informazione ambientale e sanitaria, come già avviene in molte parti del nostro Paese, dopo che è stata svolta anche un'azione di riduzione e di riqualificazione della spesa in tal senso, che non ha sacrificato esperienze e competenze.

Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA,

definiamo in maniera chiara il rapporto tra controllore e controllato, chiediamo più coordinamento e lavoro in rete, più professionalità a chi dovrà dirigere quelle organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie tra gli enti, che furono anticipate con la nascita dell'Associazione delle ARPA nel 2001, come ulteriore tassello verso la costituzione formale del Sistema nazionale.

Già il decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 207 del 2002 aveva istituito il Consiglio federale delle Agenzie ambientali quale sede di coordinamento, ma senza sancire, né regolare esplicitamente, l'esistenza e il funzionamento di tale Sistema nazionale. Solo successivamente, nel 2008, con la nascita di ISPRA questa volontà viene ulteriormente confermata, riprendendo un'organica programmazione delle attività, che dopo una positiva esperienza iniziale, in particolare con i progetti dei Centri tematici nazionali, erano proseguite stancamente e in assenza di una chiara azione di indirizzo. Ora questa esperienza diventa rete vera: dovranno essere messi in rete i numerosi laboratori provinciali e integrate le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determineranno così dei livelli di tutela ambientale di base uguali da Nord a Sud del Paese. Come ci hanno detto i magistrati, impegnati sul fronte delle ecomafie, questo nuovo sistema servirà a rendere più efficaci anche le azioni di repressione entrate in vigore con la legge sugli ecoreati.

Concludendo, signor Presidente, ribadisco che anche l'ISPRA in questo disegno assume un ruolo più importante: le 1.306 unità di personale attualmente operanti, impiegate ora per l'attuazione del piano triennale, l'espletamento dei servizi ordinari, nonché per le altre attività in convenzione, saranno a disposizione di un sistema nazionale che coordinerà così anche l'attività di ricerca. Questa visione si ricollega al lavoro che il Partito Democratico e il Governo stanno svolgendo anche sul tema del dissesto idrogeologico, del consumo di suolo, della necessità di fornire basi scientifiche per una attenta pianificazione territoriale e, più in generale, nella lotta ai cambiamenti climatici, per meglio applicare la strategia nazionale di adattamento.

Oggi, dopo circa otto anni, costruiamo in questo Paese un sistema per la protezione ambientale più forte, dando una organizzazione moderna e innovativa in grado di affrontare le complesse sfide che i tempi attuali ci impongono. Certo, il tema delle risorse non è una questione secondaria, ma grazie anche al nostro ordine del giorno siamo certi che il Ministero e il Governo tutto sapranno corrispondere correttamente e in modo congruo a questa esigenza.

Mi auguro tuttavia che, al di là dei pregiudizi verso questo Governo, dei "benaltrismi" sempre presenti, nonché degli eccessi teatrali di alcuni colleghi che abbiamo ascoltato in quest'Assemblea, le forze politiche di opposizione sappiano cogliere qui come alla Camera la specificità e la portata innovativa di questo disegno di legge, condividendo con noi la scelta di approvarlo, inserendo così un altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno e giusto, che finalmente metta l'ambiente al centro delle politiche di sviluppo per una crescita sostenibile, durevole e inclusiva. È una sfida per tutti che noi vogliamo vincere e non di certo rimandare.

Per questi motivi, signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

MANASSERO, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSERO, relatrice. Signora Presidente, intervengo per esprimere un brevissimo ma dovuto ringraziamento.

Nelle varie fasi della discussione è emerso in modo significativo il fattore tempo. Sono stati richiamati più volte i due anni trascorsi dall'approvazione alla Camera ad oggi. Voglio dire che, tuttavia, il provvedimento non è mai stato dimenticato. In questo lasso di tempo, oltre al necessario confronto con il Governo, si è tenuto un vivace e produttivo dibattito con il Ministero, con ISPRA, con AssoArpa e con le associazioni ambientali interessate.

A tutti loro va un sincero ringraziamento, così come ringrazio la sottosegretaria Degani e il ministro Galletti per il sostegno politico in questo percorso, tutti i commissari della 13a Commissione ambiente, il presidente Marinello e i senatori Caleo e Vaccari che, come Capigruppo del PD, si sono avvicendati in questo periodo, per la tenacia con cui hanno difeso questa riforma, e al consigliere De Salvo per l'assistenza tecnica. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Discussione dei disegni di legge:

[\(1324\)](#) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

[\(154\)](#) **BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

[\(693\)](#) **MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

[\(725\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** - *Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

[\(818\)](#) **SILVESTRO ed altri.** - *Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

[\(829\)](#) **BIANCO ed altri.** - *Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

[\(833\)](#) **D'ANNA.** - *Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Relazione orale)(ore 18,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833.

La relatrice, senatrice De Biasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

DE BIASI, relatrice. Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla Commissione 12a dopo un approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa.

Nel corso dell'*iter* in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (Governo), 154 (Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (Mandelli e D'Ambrosio Lettieri), 725 (D'Ambrosio Lettieri e altri), 818 (Silvestro e altri), 829 (Bianco e altri) e 833 (D'Anna) - è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa. *(Brusio).*

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,16)

PRESIDENTE. Colleghi, fate svolgere alla senatrice De Biasi il suo intervento in condizioni accettabili.

DE BIASI, *relatrice*. Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di «corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute»: così recita la relazione d'accompagnamento.

Va subito chiarito che la 12a Commissione, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: di qui la proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato durante l'esame in sede referente.

Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali, regolatori ed economici più attrattivi. Signor Presidente, ad ogni modo chiedo di poter depositare la relazione scritta, affinché venga allegata agli atti, e di cui ora cercherò di fare un sunto per semplificare i nostri lavori.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea sull'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni.

I medesimi principi e i criteri direttivi prevedono: l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche; l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, da condurre - e qui c'è la prima novità - con un approccio metodologico di medicina di genere (è la prima volta che nel diritto italiano si parla di medicina di genere); l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse; la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alla domanda per il parere del comitato etico; la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche.

Inoltre, gli stessi principi e criteri prevedono: la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica; l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche; l'individuazione, nell'ambito degli ordinamenti didattici, di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci; l'aggiornamento periodico; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio; la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.

In sede referente è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la farmacologia di genere.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di aggiornamento dei LEA e che, sul piano sostanziale, hanno chiarito che il controllo del dolore non deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre, è stato inserito nell'articolo un comma che stabilisce che nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e

di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233. Vorrei fare notare che dal 1946 in termini di ordini professionali in campo sanitario non vi è stato alcun aggiornamento. Quindi, questo articolo mi pare di particolare rilievo. Lo scopo è quello di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne, non solo dal punto di vista dei professionisti, ma anche dei cittadini. Si tratta di un ammodernamento della disciplina delle professioni sanitarie, che richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto costituzionale alla tutela della salute.

Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi emendamenti. Citarli tutti richiederebbe molto tempo perché sono davvero tanti e qualificano il testo. Vorrei ricordare, tra gli altri, l'istituzione degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente - l'albo della professione di osteopata.

La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a quest'ultimo ed all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5).

In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione - in qualunque forma giuridica svolto, come specificato in sede referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo, per la quale sono richiesti il possesso del prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia. Questo significa - lo dico ai colleghi - andare nella direzione di contrastare in modo sempre più definitivo l'abusivismo professionale. Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale e si sono aggiunte ipotesi di accorpamento.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione dell'osteopata nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti, demandando l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di questi ultimi a un accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia, si prevede che esso sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Spero che questo basti.

L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo n. 233 del 1946.

L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

L'articolo 7 modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria.

L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti.

L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in

condotte dolose che prendono di mira soggetti particolarmente fragili.

L'articolo 10 prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possano essere definite ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica. In sede referente, è stata operata una correzione di natura esclusivamente tecnica. La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia

L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un registro *ad hoc* presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel registro, per la quale è richiesto il possesso della laurea abilitante o dei titoli equipollenti - individuati con accordo sancito in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di chiropratico, il comma 1 richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove professioni sanitarie da istituire.

L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo. L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province autonome.

Invitando i colleghi a leggere il testo integrale della relazione, ribadisco che questo mi sembra un provvedimento straordinariamente innovativo nel campo della salute. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a depositare il testo della sua relazione.

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di sospendere l'esame di questo provvedimento per una settimana.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva avanzata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[BIANCONI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, sinceramente io rimango basita, perché questo è un provvedimento che la Commissione ha esaminato, anche con grande partecipazione di tutto l'arco costituzionale. È vero che in Commissione sanità non abbiamo un rappresentante della Lega, e di questo ci dogliamo moltissimo. Ma questo provvedimento è in Senato da molto tempo. È stato esaminato attentamente in tutta la fase emendativa dalla Commissione. È iscritto all'ordine del giorno ormai da due settimane e stiamo cominciando a svolgerlo adesso in una forma estremamente ordinata. Non ci sono motivi alcuni per far slittare l'esame di questo provvedimento che, tra l'altro, viene richiesto da oltre 800.000 operatori sanitari.

Se questo non è un ostruzionismo veramente insensato, io non so come altro definirlo. Pertanto, a nome del mio Gruppo, chiedo assolutamente di proseguire l'esame di tale provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e PD*).

[DIRINDIN \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, anch'io resto sorpresa da questa richiesta perché, se non sbaglio, invece, in Commissione sanità c'è un rappresentante della Lega, che peraltro - per ragioni che non sto assolutamente a discutere - raramente è presente, ma sono due anni che stiamo lavorando su questo provvedimento, con la partecipazione di molte persone che, pur non facendo parte della nostra Commissione, ci hanno dato il loro apporto, formalmente o informalmente.

È un provvedimento che, com'è stato detto, cerca di aggiornare una normativa che risale agli anni

Cinquanta, atteso da molte professioni sanitarie, che chiedono, appunto, un ammodernamento delle norme vigenti.

Siccome in Commissione, tra l'altro, il dibattito spesso ha portato a conclusioni che, in molti casi hanno visto l'unanimità di tutte le sue componenti, e in molti altri una larghissima maggioranza rispetto all'attività che abbiamo svolto, mi sembra che il provvedimento al nostro esame sia stato ampiamente discusso, con una quantità enorme di audizioni che abbiamo svolto, formali e informali, e che quindi non ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione. Noi non siamo contrari al provvedimento, ma al fatto che appena si vota la maggioranza se ne va fuori dalle scatole, mentre bisogna rimanere in Aula a lavorare. Quindi, invece che tirarla per le lunghe, prima di procedere al voto, chiediamo la verifica del numero legale. *(Applausi della senatrice Rizzotti. Proteste dal Gruppo PD)*.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,33, è ripresa alle ore 18,54).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
[1324](#) , [154](#) , [693](#) , [725](#) , [818](#) , [829](#) e [833](#) (ore 18,54)**

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Pertanto mi pare ragionevole passare agli interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PRESIDENTE. Non è presente in Aula, ma il senatore Tremonti aveva richiesto di intervenire.

PADUA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare brevemente l'attenzione su un fatto accaduto nei giorni scorsi e che riguarda il nostro servizio radiotelevisivo. Mi riferisco in particolare alla trasmissione andata in onda in prima serata su Rai2 e che affrontava la problematica dei vaccini, in cui sono stati coinvolti personaggi che non avevano certamente titolo per poter affrontare questo argomento così importante, ad eccezione di un professore che era presente.

Il *parterre*, quindi, era completamente a sfavore delle vaccinazioni avendo riunito persone che non avevano competenza. Questo è particolarmente grave, signor Presidente, in un momento in cui il nostro Paese sta vivendo una diminuzione sempre più problematica della richiesta di vaccinazioni. Sappiamo che, quando la soglia vaccinale si abbassa oltre un certo livello, aumenta il rischio di quelle malattie che ormai abbiamo dimenticato, che consideravamo debellate, ma che, se si continua ad abbassare questa soglia, debellate non saranno, così come è accaduto in altri Paesi occidentali.

Pertanto, l'invito del Ministero della salute, di tanti noi, della Commissione sanità, dei medici pediatri e dell'Istituto superiore di sanità, è quello di dare informazioni corrette. Non è possibile che il servizio pubblico dia informazioni non corrette. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Cattaneo)*.

L'informazione non può avvenire solo leggendo i *social*, che pure sono strumenti utili; bisogna approfondire le informazioni e accertarne la verità dal punto di vista scientifico. È necessario che i medici di famiglia, quelli di medicina generale, i pediatri e, ancora di più, noi tutti, insieme, facciamo questo sforzo per spiegare che grazie ai vaccini non si muore più di poliomelite, di difterite e di tetano e di altre malattie e che il vaiolo è scomparso. Questo non è un dato acquisito per sempre: non è che non succederà mai più. Se noi abbassiamo la soglia vaccinale questo spettro potrà ripresentarsi.

Che dire poi delle vaccinazioni facoltative? Signori, cari colleghi, la rosolia è una di quelle malattie che, se contratta nella prima fase della gravidanza, determina danni serissimi e gravissimi per la persona, con *deficit* e disabilità drammatiche. Davvero vogliamo scordarci che questo è un problema serio? Davvero dobbiamo pensare che il morbillo è una malattia da bambini? No, il morbillo è una malattia seria, che può complicarsi con problemi gravissimi come l'encefalite.

Pertanto, anche se ci possono essere casi rarissimi, eccezionali, collegati talvolta alle vaccinazioni, certamente sono molto più rari delle conseguenze che si avrebbero contraendo il *virus* cioè contraendo la malattia.

Lo sforzo di tutti deve essere quello di stare attenti e di sollecitare le vaccinazioni, evitando che lo strumento pubblico della televisione possa essere usato per diffondere notizie assolutamente prive di fondamento. Quando si svolgono questi dibattiti e questi confronti ci devono essere persone parimenti preparate, che possono anche pensarla diversamente, ma che hanno a disposizione strumenti scientifici da portare in quella sede di dibattito. Con tutto il rispetto, io non posso fare la conduttrice di uno spettacolo, non posso andare a cantare o a recitare perché faccio il medico e ho studiato per questo: ognuno faccia il suo mestiere, per favore. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bianconi, Cattaneo e Rizzotti)*.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche noi vogliamo unirvi alle voci che oggi abbiamo ascoltato in Aula di solidarietà nei confronti del Presidente del Parco dei Nebrodi, che è stato vittima di un attentato proprio questa notte. Una vera e propria azione di *commando* mafioso, che ha

bloccato l'auto su cui viaggiava il presidente Antoci con grossi massi e poi ha sparato all'impazzata contro la vettura. Quest'ultima fortunatamente blindata, ha lasciato i passeggeri illesi, grazie alla pronta ed efficace reazione degli uomini della scorta che senza esitazione hanno risposto al fuoco, mettendo in fuga i banditi, qualcuno dei quali probabilmente è rimasto ferito perché tracce di sangue sono state riscontrate sul selciato. Si è trattato di un'azione militare che ha visto prevalere gli uomini della polizia grazie al loro coraggio e alla loro dimostrata competenza e professionalità.

Evidentemente chi pensava che in quel territorio e nella regione dei Nebrodi il fenomeno mafioso avesse perso vitalità si era sbagliato. Un territorio apparentemente tranquillo, almeno negli ultimi anni, ma che ancora presenta retaggi e rigurgiti dell'arcaica mafia dei pascoli, tradizionalmente organizzata nei territori montani e coraggiosamente contrastata dal presidente Antoci.

Si è trattato di un episodio gravissimo, che ci induce a chiedere alle istituzioni, innanzitutto di rafforzare la scorta nei confronti di chi si è esposto per far rispettare le leggi e imporre la legalità all'interno di un parco protetto; in secondo luogo, di potenziare la vigilanza e la presenza dello Stato in quei territori marginali, montani, difficili da controllare, che richiedono maggiore contrasto alla criminalità, che sembra ben organizzata.

Chiediamo al ministro Alfano e a tutto il Governo di fare uno sforzo ulteriore per inviare più uomini e mezzi in quel territorio e per far sì che si possa ripristinare la legalità e la civile convivenza in un'area difficile.

Al presidente Antoci, al dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Sant'Agata Militello, dottor Manganaro, che, sopraggiunto sui luoghi, ha partecipato allo scontro a fuoco, in una giornata così difficile va la solidarietà e la vicinanza anche dell'Assemblea del Senato ed un invito a continuare la loro coraggiosa azione di contrasto all'organizzazione malavitoso. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD. Congratulazioni).*

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io faccio qualcosa di più che sollecitare delle interrogazioni più e più volte sollecitate. Io richiamo la mozione Amidei e altri, approvata ormai più di un mese fa, con cui il Governo in generale si è impegnato a smaltire l'arretrato degli atti ispettivi rimasti senza risposta. Non abbiamo avuto traccia alcuna di alcun cambiamento da parte del Governo, nonostante il voto unanime di quest'Assemblea dato con il parere favorevole del Governo stesso. Allora, se il Governo prende in giro questa istituzione, è questa istituzione che deve muoversi e non attraverso burocratici, per quanto sinceri, ma esclusivamente burocratici, inoltri di sollecitazioni.

Aggiungo una cosa: visto che ormai da anni una serie di mie interrogazioni sulle questioni delle concessioni autostradali resta totalmente inevasa (non c'è stata neppure una risposta su 11 interrogazioni, ma non è un problema di numeri, avrei potuto presentarne molte di più e mi sono limitato apposta), di fronte a tale mancanza di risposte io ho chiesto l'accesso agli atti in base alla legge n. 241 del 1990 e si sono bellamente esauriti i 30 giorni previsti dalla legge senza che vi sia stata alcuna risposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Comincio a pensare che ciò che io sospetto, e cioè che ci sia parecchio da nascondere, sia vero.

Ora ho presentato ricorso alla Commissione per l'accesso però, francamente, che a interrogazioni parlamentari si debba supplire con la richiesta di accesso, peraltro inevasa e ignorata (non una telefonata e non una riga da parte del Governo) è una cosa inaccettabile e che - ho appreso - avviene esclusivamente nel nostro Paese ed esclusivamente davanti al Parlamento. Tutte le Giunte regionali, provinciali e comunali rispondono a tutte le interrogazioni. I Governi degli altri Paesi rispondono a tutte le interrogazioni. Qui non si risponde neppure ad una richiesta di accesso agli atti.

Faccio riferimento, in particolare, a tre interrogazioni: la 3-2530 del 27 gennaio (le altre sono molte più antiche, ma queste sono aggiornate visto che nel frattempo, grazie al fatto che il Governo non dà nessuna trasparenza, può andare avanti a fare mosse estremamente discutibili) in cui chiedo il contenuto, non l'orientamento o chissà cos'altro, ma solo il contenuto di un protocollo firmato con

grande spolvero dal ministro Delrio con amministrazioni locali per cedere per trentun anni una delle più redditizie autostrade d'Italia ad una partecipata.

Sollecito altresì l'interrogazione 3-2533 del 28 gennaio sull'autostrada A4; qui parliamo di un miliardo e 200 milioni che dovrebbero essere incassati dallo Stato e che invece saranno incassati da una società privata alla quale il Governo ha regalato, regalato, regalato una concessione data in un primo tempo in cambio della realizzazione di una certa infrastruttura che però non verrà realizzata.

Ne ho presentata anche un'altra molto recente che non sollecito perché è del 4 maggio, quindi di poco tempo fa.

Infine, il 12 aprile 2016 ho presentato l'interrogazione 3-02768, riguardante il regalo di 20 milioni a chi sta realizzando la Salerno-Reggio Calabria, finalizzato a far fare un'inaugurazione al presidente Renzi in tempi utili, cioè prima del voto referendario. Questa è una vicenda altresì inaccettabile, perché c'è stata una gara e chi l'ha vinta l'ha vinta a determinate condizioni. Visto che l'ha vinta, gli si dà una mancia senza rendere conto al Parlamento (l'abbiamo saputo per caso).

La ringrazio, signor Presidente, e chiedo che la Presidenza del Senato si faccia davvero carico di questo, perché non può essere accettabile la semplice trasmissione, una sollecitazione e poi non se ne fa più niente. Sarebbe come se il Senato non mettesse all'ordine del giorno un decreto? legge del Governo: si deve fare, non è una cortesia.

PRESIDENTE. Lo faremo senz'altro.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, Blera, frazione di Civitella Cesi, un borgo di circa duecento persone che vivono lì, una piccola comunità caratterizzata da una viabilità che vede un'unica strada che collega il paese, tutt'intorno è caratterizzata da boschi. C'è solo un pulmino che serve per gli studenti. Internet è inesistente e le comunicazioni al cellulare sono molto difficili. Un Paese che di giorno si svuota, perché lavoratori e studenti si spostano; una piccola piazza e un piccolo bar come centro di aggregazione.

Ebbene, signor Presidente, in questo contesto si vuole andare ad aprire un centro di prima accoglienza, che dovrebbe ospitare circa una cinquantina di immigrati. I cittadini sono seriamente preoccupati. Si sono rivolti alla prefettura, che ha comunicato la cosa più semplice, cioè che siamo in emergenza e che le persone saranno comunque inviate. In questi giorni presenteremo anche un'interrogazione, chiaramente su sollecitazione del Gruppo Lega Nord e di "Noi con Salvini", che si stanno interessando a questo caso. Civitella Cesi non è certo un posto ideale per avviare processi di integrazione né un luogo dove parcheggiare temporaneamente 48 immigrati. Tengo a precisare, perché la cosa sia estremamente chiara, che i cittadini locali e il gruppo della Lega Nord, rappresentato da Fusco, esprimono fondate preoccupazioni, che nulla c'entrano con questioni legate alla religione o alla razza.

Pensiamo semplicemente - i cittadini lo pensano vivamente - che sia auspicabile un'attenzione particolare nei confronti di un piccolo borgo di duecento persone, dove pensare di "parcheggiare" o di integrare una cinquantina di immigrati credo che sia assolutamente fuori luogo.

Con questo mio intervento e con l'interrogazione che presenteremo solleciteremo la prefettura a prestare la massima attenzione su questo caso. Credo sia veramente auspicabile un'attenzione particolare nei confronti di un territorio che, per caratteristiche e per questioni legate all'impossibilità di accogliere cinquanta immigrati, rischia di trovarsi in gravi difficoltà, come pure tutti i suoi cittadini.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 maggio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,13).

Allegato B

**Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno di legge n. 1324 e
connessi**

Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla Commissione 12a dopo un approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa.

Nel corso dell'*iter* in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (del Governo), 154 (dei senatori Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (dei senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri), 725 (del senatore D'Ambrosio Lettieri e altri), 818 (della senatrice Silvestro e altri), 829 (del senatore Bianco e altri) e 833 (del senatore D'Anna) - è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di "corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute" (così la relazione d'accompagnamento).

Va subito chiarito che la Commissione 12a, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: di qui la proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato durante l'esame in sede referente.

Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali, regolatori ed economici più attrattivi.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea - tra cui la futura disciplina in materia posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 -, delle convenzioni internazionali, nonché, secondo un riferimento inserito in sede referente, il rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni.

I medesimi principi ed i criteri direttivi prevedono inoltre:

l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche. In sede referente, è stata esclusa da tale ambito la fase 0, la quale non riguarda sperimentazione sulle persone umane;

l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione ed all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere (in sede referente è stato introdotto quest'ultimo riferimento, in sostituzione del principio di equo riparto tra i due generi, ove applicabile);

l'individuazione - secondo un principio introdotto in sede referente - delle modalità idonee a tutelare

l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;

la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alle modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico ed alla conduzione ed alla valutazione degli studi clinici;

la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o - come aggiunto in sede referente - a qualunque altro titolo detenuto, fatta salva - come ancora specificato in sede referente - la garanzia del mantenimento di standard qualitativi elevati;

la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica. In merito, in sede referente, si sono introdotti i riferimenti alla condizione che i contratti attestino terzietà, imparzialità e indipendenza degli sperimentatori ed alla definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza dello sperimentatore;

l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. In merito, in sede referente, si è introdotto il principio di svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali attraverso una adeguata rappresentatività di genere;

l'individuazione - nell'ambito degli ordinamenti didattici - di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;

l'aggiornamento periodico, attraverso il conseguimento di crediti formativi relativi a percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali, del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nelle sperimentazioni in oggetto;

la riformulazione dell'apparato sanzionatorio. In merito, in sede referente, si è introdotto il principio della conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste, per le fattispecie ivi contemplate, dal decreto legislativo n. 211 del 2003 e si sono soppressi i riferimenti a sanzioni penali, contenuti nella versione originaria (va ricordato che il decreto legislativo n. 211 non reca sanzioni penali);

la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali. In sede referente, è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale istituzione di *masters* in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la farmacologia di genere.

I termini e le procedure per l'esercizio della delega (e per gli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi) sono posti dal comma 1 e dai commi da 3 a 5, mentre il comma 6 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di aggiornamento dei LEA, per ciò che attiene agli aspetti procedurali; e che hanno, sul piano sostanziale, chiarito che il controllo del dolore non deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre, è stato inserito nell'articolo un comma aggiuntivo, attuale comma 2, il quale stabilisce che, in generale, nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità, anche nell'interesse dei cittadini utenti. Si tratta, quindi, di un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie, professioni che, per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi emendamenti volti all'affinamento del testo, che interviene su una serie di aspetti caratterizzati da notevoli complessità di carattere tecnico-giuridico. Tra l'altro, è stato necessario coordinare il testo con

l'evoluzione della normativa concernente le Province; si è previsto, inoltre, che gli Ordini e le relative Federazioni debbano assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (specificazione, quest'ultima, introdotta dalla Commissione).

Nell'ambito della suddetta riforma organica si prevede, tra l'altro, l'istituzione dei seguenti ordini professionali (comma 9): delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono (comma 13) i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente - l'albo della professione di osteopata.

La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella al decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a quest'ultimo ed all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5).

In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione (in base al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2) - in qualunque forma giuridica svolto, come specificato in sede referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo (per la quale sono richiesti il possesso del prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia).

Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale - in sede referente, si è introdotto il riferimento alle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 e si sono altresì aggiunte alcune ipotesi di accorpamento di due o più circoscrizioni "finitime" - e riuniti in federazioni nazionali (comma 1, capoverso articolo 1 e capoverso articolo 7).

Riguardo agli organi degli ordini a livello territoriale, le novelle introducono (capoversi articoli 2 e 3) la commissione di albo, limitatamente agli ordini comprendenti più professioni, mentre per gli altri ordini le funzioni di tali commissioni sono svolte dal consiglio direttivo (cfr. il capoverso articolo 3, commi 2 e 3). Tra le suddette funzioni, in base alle modifiche approvate in sede referente, rientra l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo (capoverso articolo 3, comma 2, lettera c)), mentre il testo originario del disegno di legge demandava tali funzioni ad organi di livello nazionale (commissione di albo nazionale o, per gli ordini con un solo albo, comitato centrale); nella nuova versione, competono a questi ultimi (capoverso articolo 8, comma 4) esclusivamente i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini territoriali, in analogia con l'impostazione della normativa vigente.

Con riferimento ai procedimenti disciplinari (svolti a livello territoriale o, nei casi limitati suddetti, a livello nazionale), si introduce il principio di separazione tra funzione istruttoria e funzione giudicante (capoverso articolo 1, comma 2, lettera i), e capoverso articolo 8, comma 4).

In merito alla giurisdizione sui provvedimenti disciplinari, il capoverso articolo 3, comma 4, ed il capoverso articolo 8, comma 18, confermano che per essi è competente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Anche per le Federazioni nazionali degli ordini, il disegno di legge introduce (capoversi articoli 7 e 8) la figura delle commissioni di albo, sempre limitatamente agli ordini comprendenti più professioni (per gli altri ordini, le funzioni di tali commissioni sono svolte dal comitato centrale: v. il capoverso articolo 8, comma 17).

L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione dell'osteopata, nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti, demandando l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di questi ultimi a un accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia, si prevede che esso sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Si dispone l'istituzione, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell'albo per la professione sanitaria di osteopata, al quale possono iscriversi i soggetti che hanno conseguito la prescritta formazione universitaria in osteopatia. Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di osteopata, sono richiamate le norme procedurali ed i criteri già vigenti riguardo a nuove professioni sanitarie da istituire.

L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al citato decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come novellato dal precedente articolo 3 (cfr. il capoverso articolo 1, comma 1, di quest'ultimo, che inserisce l'ordine dei biologi all'interno del testo del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato n. 233). Per l'ordine degli psicologi resta ferma invece un'autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5, inserito in sede referente.

L'articolo 5 prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.

L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei requisiti per l'iscrizione, prevista su base volontaria.

L'articolo 7, nei commi da 1 a 3, modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. In sede referente, si è specificato che anche la novella di cui al comma 2, relativa alla confisca, concerne esclusivamente i casi di esercizio abusivo di una professione sanitaria (e non anche le ipotesi di esercizio abusivo di altre professioni).

Il comma 4, inserito durante l'esame in Commissione, reca una novella alla disciplina in materia di professioni non organizzate, al fine di specificare che l'esclusione - già prevista - delle professioni sanitarie dall'ambito di tale normativa concerne anche tutte le attività "tipiche" di una professione sanitaria o riservate ad essa "per legge".

L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti. L'estensione concerne i casi in cui il farmacista, in assenza di prescrizione medica, dispensi i suddetti farmaci e sostanze per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Va ricordato che le pene oggetto di estensione consistono nella reclusione da due a sei anni e nella multa da euro 5.164 a euro 77.468.

L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in condotte dolose che prendono di mira soggetti particolarmente fragili.

L'articolo 10, ai commi 1 e 2, prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale comprese nella rete formativa della scuola di specializzazione (in conformità con le norme in materia di cui all'articolo 21, comma 2-ter, del decreto legislativo 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

In sede referente, è stata operata una correzione di natura esclusivamente tecnica nel comma 1. I commi 3 e 4, inseriti in sede referente, demandano ad un decreto interministeriale la definizione delle linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica ("anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, e in particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso") - nei limiti previsti dalla normativa vigente - e l'istituzione, nelle Regioni in cui abbiano sede una o più scuole di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica, al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione. Il comma 4 prevede anche che la disponibilità del programma di formazione individuale (già richiesto dalla disciplina in materia) e la conseguente verifica, condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolga la formazione, costituiscano adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola di specializzazione.

I suddetti commi 3 e 4 sono stati inseriti nel testo attraverso l'approvazione di un emendamento su cui vi era il parere contrario della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la Commissione 12a ha inteso assumere questa responsabilità politica in considerazione dell'estrema rilevanza della tematica della formazione specialistica (va ricordato che, in base alla vigente disciplina legislativa, gli Osservatori suddetti già dovrebbero essere stati istituiti dalle Regioni).

La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno), e stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia. Con una modifica approvata in sede referente, si è specificato che resta in ogni caso vigente l'incompatibilità tra l'attività professionale di prescrizione di medicinali e l'esercizio della farmacia. La novella, inoltre, eleva i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria relativa ai sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano una convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia.

La novella di cui al successivo comma 2 consente che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista. In sede referente, è stata soppressa, nel medesimo comma 2, un'altra fattispecie, concernente la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile; la soppressione è connessa alla circostanza che, nelle more dell'esame parlamentare del presente disegno di legge, è stata abrogata la norma che, per questi ultimi farmacisti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, escludeva (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione.

Il comma 3, inserito in sede referente, eleva da sei a quarantotto mesi il termine entro il quale il soggetto che abbia acquisito, a titolo di successione ereditaria, una partecipazione in una società di gestione di farmacie e che non abbia i relativi requisiti deve cedere la quota in questione.

L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un registro *ad hoc* presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel registro, per la quale è richiesto il possesso della laurea abilitante (in base all'ordinamento didattico da definire secondo la procedura di cui al comma 2) o dei titoli equipollenti (individuati con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge).

Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di chiropratico, il comma 1 richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove professioni sanitarie da istituire.

Il comma 3 abroga la normativa vigente che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un registro dei chiropratici (normativa per la quale non è stato mai emanato il previsto regolamento ministeriale di attuazione).

L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali - di livello

non generale o generale - e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria. Il comma 1 prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, siano estesi al personale dirigente in esame, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali.

L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario, di quelle a Statuto speciale e delle Province autonome.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1458:

sulla votazione finale, il senatore Davico avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Augello, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fedeli, Gentile, Lezzi, Lumia, Mattesini, Minniti, Mirabelli, Montevercchi, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini, Vicari, Zavoli e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione permanente; Romano, per attività della 14a Commissione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, Divina, Fazzone e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta dell'11 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 definitivo) e sulla decisione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM (2015) 587 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 130).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (2404)

(presentato in data 18/5/2016)

C.3530 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (2405)

(presentato in data 18/5/2016)

C.3511 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (2406)

(presentato in data 18/5/2016)

C.3285 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 9° e 13° riunite

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (2383)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2039 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.902, C.948, C.1176, C.1909);

(assegnato in data 18/05/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18/05/2016 la 11ª Commissione permanente Lavoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Barani Lucio

"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"" (292)

dep. Grassi Gerolamo

"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare" (2232)

C.698 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.1352, C.2205, C.2456, C.2578, C.2682).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 17 luglio 2016. La 1ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione entro il 27 giugno 2016.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Michele Forziati, Magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 maggio 2016, ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 43, comma 5-*quater*, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in ordine allo schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 284).

Ai sensi della predetta disposizione di legge, la relazione è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, la relazione è altresì deferita alla 5a Commissione permanente (Atto n. 766).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 17 maggio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM (2016) 248 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 23 giugno 2016.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 16 giugno 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00572 della senatrice De Pietro ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05770 del senatore Malan.

Mozioni

[ZANDA](#), [FEDELI](#), [SCHIFANI](#), [CASINI](#), [Paolo ROMANI](#), [ZELLER](#), [LUCIDI](#), [BARANI](#), [CENTINAI](#), [Mario FERRARA](#), [DE PETRIS](#), [BONFRISCO](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [MANCONI](#), [Elena FERRARA](#) - Il Senato,

premessi che:

dopo la costituzione dello Stato islamico, la popolazione yazida residente al confine tra l'Iraq e la Siria è divenuta oggetto di persecuzioni, abusi e violenze da parte dei guerriglieri dell'IS;

migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle zone di origine, nei pressi della città di Mosul, per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni;

l'applicazione della legge islamica nei territori conquistati dall'IS ha determinato la costituzione di tribunali che irrogano pene disumane, come la lapidazione e l'amputazione;

è giunta persino notizia che alcuni adolescenti sarebbero stati condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio;

testimonianze riportano che i militanti dell'IS seminano terrore e agiscono con ferocia inaudita contro le minoranze, con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini;

secondo le informazioni riportate, sarebbero diverse migliaia le vittime delle violenze e oltre 3.500 le donne yazide tuttora prigioniere dell'IS;

premessi inoltre che:

la ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basea Taha è stata sottratta alla sua vita quotidiana e violentata ripetutamente dai miliziani di IS; fuggita dopo 3 mesi ha potuto raccontare gli scenari di brutali violenze e la sua testimonianza ha dato conto delle innumerevoli donne violate e costrette con la forza a contrarre matrimonio con i soldati del Califfato; ridotte in schiavitù e vendute come merce di scambio, molte di loro non hanno saputo resistere agli abusi ed hanno scelto l'alternativa del suicidio;

la giovane donna, nel corso di diversi incontri presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Parlamento europeo, l'House of Commons e, più recentemente, presso le due camere del Parlamento italiano, ha chiesto che la comunità internazionale si adoperi affinché il massacro del popolo yazida, che si sta consumando al confine tra l'Iraq e la Siria, venga riconosciuto come genocidio dalle leggi internazionali;

tenuto conto che:

nel mese di gennaio 2015, il santo Padre lanciò un appello, affinché si ponesse fine alle persecuzioni e alle sofferenze del popolo yazida e di altre minoranze nel nord dell'Iraq e si ripristinassero giustizia e condizioni per una vita libera e pacifica;

il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel rapporto consegnato nel marzo 2015, ha denunciato la gravità delle azioni commesse dallo Stato islamico nei confronti degli yazidi dell'Iraq, classificabili come crimini contro l'umanità ed ha affermato che le autorità islamiche dovranno rispondere di genocidio davanti alla Corte penale internazionale;

il segretario di Stato degli Stati Uniti, John Kerry, nel mese di marzo 2016, ha definito come genocidio i crimini commessi dallo Stato islamico;

il 31 marzo 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, in modo analogo, classifica come genocidio le esecuzioni sistematiche e le violenze dei guerriglieri dell'IS ai danni delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;

considerato che:

il genocidio è definito in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio", come ciascuno degli atti commessi con "l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso";

le violenze efferate compiute dall'IS nei confronti della minoranza yazida si configurano come atti riconducibili a tale definizione;

la violenza sessuale nei conflitti è una violazione dei diritti umani, è contraria al diritto internazionale e compromette la sicurezza e la pace internazionale, accentua le discriminazioni di genere e ostacola il raggiungimento di una pace sostenibile nelle società *post* conflitto,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, ogni iniziativa volta al formale riconoscimento del genocidio del popolo yazida;
- 2) ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti del popolo yazida;
- 3) a realizzare corridoi umanitari per favorire l'arrivo di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile colpita dalle violenze;
- 4) a soccorrere, attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria, le vittime della violenza.

(1-00573)

Interrogazioni

[EASIOLO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei *pro tempore* del Governo Monti, Enzo Moavero Milanesi, approvava 2 disegni di legge (AS n. 587 e n. 588), volti a recepire quanto era stato allora adottato a livello europeo e a porre fine a numerose procedure d'infrazione, che avrebbero potuto determinare sanzioni a carico del nostro Paese;

tra questi interventi figurava quello relativo al miglioramento della tutela contro l'inquinamento acustico, che ha raggiunto livelli elevati in molti Paesi europei ed è responsabile di gravi problemi alla salute;

in forza di tale normativa, gli Stati membri sono tenuti a registrare i livelli di rumore nelle città, negli

aeroporti e lungo le strade e i collegamenti ferroviari, a proporre piani d'azione per gestire e ridurre i *decibel* e ad informare il pubblico sull'impatto dell'inquinamento acustico;

il traffico stradale è una delle fonti primarie di rumore nelle città ed espone ogni giorno quasi 70 milioni di cittadini europei a livelli di inquinamento che superano i 55 *decibel*. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un'esposizione prolungata a tali livelli può aumentare la pressione sanguigna ed essere concausa di infarto;

l'inquinamento acustico ha anche un forte impatto sulla qualità del sonno, per il quale l'OMS raccomanda un rumore di fondo inferiore ai 30 *decibel*, con singoli rumori che non superino i 45 *decibel*, mentre circa 50 milioni di persone, residenti nelle aree urbane, sono esposti nelle ore notturne a livelli molto più elevati di rumore;

tra i problemi più gravi, dunque, oltre alla perdita del sonno, vi sono l'insorgenza di acufeni (percezione di rumori fastidiosi, sulla quale la firmataria del presente atto ha già presentato un'interrogazione), disturbi alla salute mentale e *stress*. Il rumore, inoltre, può anche influire sulle prestazioni professionali e sulle attività scolastiche;

considerato, inoltre, che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ritenuto che la mancata adozione da parte delle autorità nazionali delle misure positive, finalizzate a tutelare i cittadini dall'inquinamento acustico, provocato da bar, *pub* e discoteche configura una violazione dell'art. 8 della CEDU (sentenza Moreno Gomez contro Spagna, 2004);

la Corte ha, in tale sede, confermato un'interpretazione estensiva dell'art. 8 ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare"), facendo rientrare nell'alveo dello stesso non solo il diritto dell'individuo a non subire violazioni di carattere materiale del domicilio e della vita privata, ma anche il diritto di vivere al riparo da interferenze che si riflettano sulla tranquillità personale e sullo stato di salute (Application 4143/02);

considerato, infine, che:

nonostante l'esistenza di norme nazionali ed europee, nel nostro Paese i limiti imposti vengono per lo più disattesi;

alcuni sindaci permettono, negligenemente, manifestazioni musicali o di altro genere che, ben oltre gli orari consentiti, producono un alto livello di inquinamento acustico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), affinché eserciti azioni che pongano rimedio all'inerzia delle amministrazioni;

se siano state adottate misure per gestire e ridurre l'inquinamento acustico, nonché per informare i cittadini sull'impatto di quest'ultimo;

se intendano porre in essere interventi più rigorosi per contrastare le violazioni riscontrate e tutelare così i cittadini.

(3-02863)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nel corso dell'ultimo anno, si è intensificata l'attività criminale nella piana del Sele, in particolare nella città di Eboli (Salerno);

si sono registrati numerosi incendi di fienili e attività produttive, l'esplosione ai danni di un imprenditore del proprio stabilimento con l'uso di tritolo, sparatorie per il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti, dilaganti furti negli appartamenti e 2 sportelli automatici bancari rapinati nelle ultime 2 notti;

l'interrogante, in data 30 marzo 2016, ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-05558) per segnalare l'incontrollato fenomeno dell'immigrazione straniera, con circa 5.000 individui non identificati che abitano presso le zone periferiche. In particolare, è stato chiesto lo sgombero dell'area dell'ex opificio Apof, sulla strada statale 18, a pochi chilometri dalla località Santa Cecilia, dove in circa 250, tra marocchini e algerini, vivono in condizioni di povertà e degrado estremo tra rifiuti ed amianto;

nonostante l'incessante lavoro, le forze dell'ordine non sono in grado, con il personale a disposizione, di contrastare totalmente queste attività di micro e macro delinquenza;
in data 17 novembre 2015, si è svolta presso la Prefettura di Salerno la riunione straordinaria del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata dal prefetto, dove è emersa l'esigenza di un aumento del personale da adibire alla sicurezza pubblica;
è forte il senso di insicurezza e preoccupazione tra la cittadinanza e gli imprenditori per un aumento dei fenomeni criminosi compiuti ad Eboli che trovano fertile terreno in taluni ambienti locali, con possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economico-finanziarie,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno potenziare il numero di personale delle forze dell'ordine in questo territorio e distaccare un reparto prevenzione crimine da Napoli, da stanziare ad Eboli presso la Polizia stradale.

(3-02864)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, come ampiamente riportato dalla stampa (vedi "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016) ha inviato al Ministro in indirizzo una lettera, datata 4 maggio 2016, relativa al collasso della Procura distrettuale di Bari, per carenza di personale amministrativo;

nella missiva il procuratore documenta lo stato della Procura di Bari "a futura memoria" e invita il Ministro a visitare personalmente i luoghi, affinché possa constatare di persona "in quali gravi e irrisolvibili problemi" si dibattano;

nella citata missiva si sottolinea che: la Procura di Bari, secondo la classificazione dello stesso Ministero, è un ufficio di dimensioni "molto grandi", in ragione del numero di abitanti nel territorio di competenza e del conseguente carico di lavoro (a Bari e provincia opera un numero incredibilmente alto di *clan* mafiosi e nei decenni si sono accumulati centinaia di reati di mafia, tuttora irrisolti); i direttori amministrativi hanno più volte lamentato l'urgente necessità di nuove assegnazioni di personale per i servizi da loro diretti: a fronte di 10 dipendenti che si avviano alla pensione, ad oggi, è prevista una sola nuova assunzione, a mezzo del bando sulla mobilità; il personale in servizio, anche in ragione dell'età avanzata, è sovente assente in maniera prolungata per malattia o per l'assistenza a congiunti anziani; non meno rilevanti sono, poi, i gravi e costanti inadempimenti e ritardi nella liquidazione dei compensi e delle spese;

premesso, inoltre, che:

la missiva prosegue sottolineando che, in terra di mafie, è imprescindibile "assicurare alla giustizia feroci e sanguinosi criminali (che vessano anche i cittadini comuni, soprattutto imprenditori, con pesanti richieste estorsive e conseguente intimidazione della popolazione) e fare le indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente per corruzione) pur non tralasciando quelle per reati comuni senza selezionare ciò che è prioritario poiché questo si tradurrebbe, nei fatti, in un accantonamento di pratiche";

il procuratore di Bari, nella lettera, definisce "espedienti" le misure adottate dal Governo per garantire i servizi inerenti alla giustizia, ovvero l'utilizzo di lavoratori in regime assistenziale, con contributo regionale, oppure di volontari che prestano la loro opera senza retribuzione, o ancora il prelievo di personale dalle sezioni di Polizia giudiziaria;

il procuratore ritiene che tali "espedienti" non siano sufficienti a consentire il raggiungimento degli *standard* minimi di specializzazione che il personale dipendente del Ministero è, invece, in grado di garantire;

il procuratore definisce, altresì, pressoché nulla l'incidenza delle riforme poste in essere dal Governo: l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto avrebbe comportato un aggravio delle incombenze e la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale avrebbe avuto effetti limitatissimi;

considerato che:

nelle ultime settimane, il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte sollecitato i magistrati a fare in fretta i processi, oltre a concludere le inchieste, in modo da avere, in tempi brevi, le sentenze;

secondo la descrizione fatta dal procuratore di Bari, la macchina giudiziaria sembrerebbe non essere in grado di procedere secondo *standard* minimi di funzionamento;
il buon funzionamento del sistema giudiziario contribuirebbe certamente a migliorare il *rating* del nostro Paese, sia nei confronti dei cittadini italiani, che degli investitori stranieri;
considerato, inoltre, che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha istituito il fondo unico di giustizia, nel quale dovrebbero confluire le somme di denaro e i titoli sequestrati, confiscati o derivanti da procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi;

parte delle somme del fondo, gestito da Equitalia Giustizia, può essere utilizzata fino a una percentuale non superiore al 30 per cento e ripartita secondo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, al Ministero può essere assegnata una quota non inferiore a un terzo, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

preso atto che gli organi giurisdizionali dovrebbero essere posti nelle condizioni di esercitare le proprie funzioni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo inerenti alla lettera inviata dal procuratore di Bari citata;

se ritenga opportuno intervenire, al fine di modificare le misure adottate in tema di *turnover* del personale, predisponendo apposite norme atte a garantire specificamente un'implementazione dell'organico delle procure, con particolare riferimento alla Procura di Bari;

se ritenga opportuno intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare i ritardi cronici fin qui registrati nella liquidazione dei compensi e delle spese attinenti ai servizi giudiziari;

se ritenga opportuno intervenire al fine di modificare le misure del codice penale adottate in tema di improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di alcuni reati, al fine di venire incontro alle esigenze di buon funzionamento della macchina giudiziaria e consentire, effettivamente, ai magistrati di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti auspicato, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri;

se, stante l'insufficienza conclamata di risorse, ritenga opportuno utilizzare, e in quale misura, parte delle somme sequestrate o confiscate che affluiscono al fondo unico di giustizia e destinate al Ministero, per risolvere le criticità in cui versa l'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento agli uffici giudiziari baresi;

quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2015 e se le stesse siano state distribuite;

quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2016 e se le stesse siano state distribuite.

(3-02865)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che,

l'ANAC, con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha emanato le linee guida per l'applicazione della legge n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi alle istituzioni scolastiche;

la delibera riguarda l'attuazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza sui siti *web* ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 attuativo della legge n. 190;

l'allegato 2 della delibera ANAC indica gli obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche;

l'allegato 1 individua i processi a rischio corruttivo nelle istituzioni scolastiche, declinando, di fatto, tutta l'attività a carico delle scuole, includendo procedimenti amministrativi e atti datoriali, in attesa che il direttore dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano triennale di prevenzione della corruzione regionale;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in particolare, sono già stati individuati nella delibera, nell'ambito dei processi a rischio corruttivo, una

serie di eventi, tra i quali si segnalano i seguenti;

nel processo di organizzazione del servizio scolastico si individua il rischio di disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto. Si mostra così di ignorare che nella scuola rimangono in essere strumenti di trasparenza unici nel sistema delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il documento nel quale si dispone l'organizzazione del lavoro è il piano delle attività che, per il personale ATA, viene proposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e adottato dal dirigente, mentre per il personale docente viene proposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti (art. 28, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009), talché ridondante appare la previsione della misura di contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente". Si prevede la "pubblicazione, sul sito *internet* della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio", mostrando così di ignorare che il piano delle attività costituisce la piattaforma contrattuale del dirigente ai fini della ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in sede di contrattazione integrativa ed è quindi ovvio che in sede contrattuale è onere del dirigente sostenere l'organizzazione dell'orario funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa e dei servizi della scuola e che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a pubblicazione;

nell'ambito del processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane, attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA, le misure di contrasto al rischio corruttivo sono: "definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito *internet* della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi", "diramazione di circolari esplicative dei criteri", "pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)". Si mostra così di ignorare che gli incarichi aggiuntivi ai quali si riferisce l'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 non sono quelli derivanti dal quadro del rapporto di lavoro, come la stessa ANAC ha chiarito sul suo sito *internet*: "8.2 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa? No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro" e si mostra di ignorare che gli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA sono a carico dei fondi della contrattazione integrativa;

nel processo di valutazione degli studenti si prevede il rischio di irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità e di irregolarità finalizzate ad ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità, con il quale si mostra di ignorare che i docenti, fino ad oggi, sono detentori di una discrezionalità tecnica, sottoposta al criterio di trasparenza, ma afferente alla loro libertà professionale e che i due eventi rischiosi, peraltro, dal punto di vista della legittimità procedimentale, sono stati oggetto di regolazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 che disciplina l'intera materia, compresa la motivazione e la pubblicazione dei criteri valutativi;

premesso ancora che, a parere degli interroganti, relativamente agli adempimenti in materia di trasparenza la delibera ANAC ha operato in modo semplicistico e, ancora, con diverse imprecisioni e contraddizioni in questa materia: 1) l'allegato 2 riprende quanto già esplicitato nel modello relativo alle attività a maggior rischio corruttivo in relazione agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non) e precisa in senso opposto che non possono essere pubblicati i dati relativi a compensi percepiti per incarichi interni al rapporto di lavoro, ma solo gli incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati ai dipendenti; 2) l'incoerenza massima è raggiunta nel quadro "performance". Ad oggi la scuola non redige un piano della *performance* rispondente a tutti i criteri previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Inoltre, non esiste per il personale ATA un sistema di premialità, ma solo compensi accessori legati ad incarichi aggiuntivi funzionali alla realizzazione del servizio. Il miglioramento dell'offerta formativa, appunto, non riguarda la premialità. Il sistema di valutazione

legato a premialità è relativo esclusivamente ai dirigenti e ai docenti, senza, peraltro, essere agganciato ad un piano di *performance*; 3) un quesito finale riguarda la regolazione dei tempi, per come possa un dirigente scolastico predisporre il programma triennale trasparenza e integrità (PTTI) se non viene prima definito dal direttore dell'ufficio scolastico regionale il piano triennale prevenzione corruzione (PTPC). L'ANAC afferma che "la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile, cioè del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale. A tal fine, il RPC coinvolge i referenti come sopra individuati e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel Piano regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento",

si chiede di sapere:

quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per eliminare gli adempimenti che sono con tutta evidenza un inutile aggravio di lavoro quali di seguito elencati: 1) la ridondante misura di contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente"; 2) l'inutile "pubblicazione, sul sito *internet* della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio", dato che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a pubblicazione; 3) l'inutile pubblicazione degli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA a carico dei fondi della contrattazione integrativa; 4) l'inutile richiesta di trasparenza in merito ai criteri di valutazione dei docenti e degli alunni già regolati e previsti da altre leggi; 5) i riferimenti dell'allegato 2 circa la pubblicazione degli emolumenti derivati da incarichi aggiuntivi interni; 6) i richiami al quadro di *performance* che è inesistente nella scuola; 7) l'incoerenza dei tempi, dal momento che si chiede la redazione del PTTI a carico del dirigente scolastico in assenza del PTPC a carico del direttore regionale scolastico, atto quest'ultimo preliminare alla redazione del primo;

quali azioni intenda intraprendere al fine di riservare alla scuola esclusivamente i suoi compiti di istituto per: a) attribuire gli aspetti di vigilanza sui livelli di integrità e di trasparenza ai livelli superiori dell'amministrazione aggregando al PTPC ministeriale un'appendice unica per le istituzioni scolastiche restringendo le aree di rischio, a livello di istituzione scolastica, solo all'ambito della gestione amministrativa; b) attribuire analogamente agli uffici scolastici regionali il PTTI, essendo legato ad un'elencazione rigida di adempimenti, ovviamente semplificati in relazione alla specificità dell'istituzione scolastica; c) sciogliere l'istituzione scolastica che non prevede una fascia funzionale intermedia di supporto alle funzioni dirigenziali, con un solo dirigente, dalla mole indistinta di adempimenti connessi alla corruzione, considerando che la sua missione istituzionale è prendersi cura dell'educazione e della formazione dei giovani; d) provvedere al più presto a definire un codice di comportamento professionale, che, nel più rigoroso rispetto della libertà di insegnamento, valga di per sé a garantire integrità e la trasparenza.

(3-02866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'art. 24, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che il Consiglio nazionale forense (CNF) è un ente pubblico non economico a carattere associativo ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia;

l'art. 35, comma 1, lett. *p*), prevede che il CNF può curare, mediante pubblicazioni, solo l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

l'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede che "gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società";

nel bilancio di previsione dell'anno 2016, approvato dal CNF nell'adunanza del 10 dicembre 2015, è stato riconosciuto un disavanzo di amministrazione di 1.599.000 euro dovuto alle spese legate al progetto editoriale in corso di attuazione, dato che si è dovuto dotare la Fondazione italiana per l'avvocatura dei relativi importi necessari, fondo coperto con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;

tale progetto editoriale è relativo alla pubblicazione del quotidiano generalista e quindi non collegato agli interessi dell'avvocatura, sia cartaceo che *on line*, "Il dubbio";

a tal fine, il Consiglio nazionale forense ha finanziato la Fondazione dell'avvocatura italiana, ente completamente controllato dal CNF e di cui è presidente lo stesso presidente del CNF, come riportato nella "Tabella recante i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013", dove si dichiara che la fondazione è finanziata al 100 per cento dal CNF in base al conto preventivo approvato dal comitato direttivo per ciascun anno;

la fondazione ha costituito la Edizioni diritti e ragione Srl, società con unico socio la fondazione per editare "Il dubbio";

tale iniziativa e i primi numeri del quotidiano, di natura del tutto generalista e che segue la linea editoriale del proprio direttore, che nulla ha a che vedere con i valori condivisi dell'avvocatura, hanno suscitato le proteste e lo sdegno di numerosi avvocati italiani;

l'iniziativa deve intendersi non consentita alla luce delle norme sopra riportate e del principio di buon andamento, che nell'attuale crisi di settore vorrebbe una riduzione dei contributi obbligatori a carico degli avvocati italiani per il finanziamento del CNF, contributi determinati dallo stesso CNF ai sensi del citato art. 35 della legge n. 247 nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione ed al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, e non il finanziamento per iniziative che non rientrano negli scopi dell'ente così come determinati dalla legge;

il bilancio preventivo del 2016 reca altresì un aumento delle spese di funzionamento dell'ente da un milione di euro a 2,2 milioni, in quanto i suoi componenti, per la prima volta nella storia dell'ente stesso, hanno deliberato a loro vantaggio dei compensi di cui, a parere degli interroganti, è dubbia la congruità,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire il rispetto da parte del Consiglio nazionale forense delle norme citate nonché il principio di buon andamento ed amministrazione dell'ente;

se non ritenga necessario avviare le opportune procedure ispettive, al fine di accertare la veridicità dei fatti, nonché dei motivi che hanno indotto al finanziamento, e se reputi idonee e adeguate rispetto alla normativa vigente le citate decisioni assunte dal CNF.

(4-05829)

[GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

si apprende da "la Repubblica", cronaca di Palermo, del 28 ottobre 2015, che il Comune di Priolo Gargallo (Siracusa) è stato al centro di un'importante indagine della Procura della Repubblica di Siracusa denominata "Qualunque" che ha portato alla contestazione di numerosi reati tra cui l'associazione a delinquere, la concussione, l'abuso d'ufficio, il voto di scambio elettorale, il falso ideologico e materiale, la truffa aggravata e la violenza privata a carico del sindaco di Priolo Gargallo Antonello Rizza, del presidente del Consiglio comunale in carica Beniamino Scarinci, di un ex assessore per le politiche sociali, di 5 dirigenti del Comune, di 3 imprenditori, di un consulente nominato dal Comune, di un ex segretario comunale e di altri soggetti, per un totale di 19 indagati;

tra le condotte contestate vi è quella di avere distratto fondi pubblici, per circa 2 milioni di euro, che sarebbero stati erogati illecitamente in cambio di voti;

considerato che:

l'indagine, avviata nel settembre 2012 dal commissariato di Priolo Gargallo, sarebbe scattata dopo una presunta concussione nei confronti di un funzionario del Consorzio universitario Megara Ibleo; gli investigatori, successivamente, avrebbero scoperto altri illeciti nella gestione degli appalti del Comune, giungendo a configurare un complesso sistema di scambio tra elargizioni di contributi sociali e promesse di assunzioni da un lato e richiesta del voto dall'altro, tanto da aver portato, secondo la ricostruzione della Procura, alla formazione di un'organizzazione a delinquere complessa ed efficiente, finalizzata a consentire la sistematica commissione di condotte delittuose, quali, segnatamente, il voto di scambio, la concussione elettorale e l'abuso d'ufficio;

secondo l'accusa, sarebbero stati elargiti fondi pubblici, compreso il fondo di riserva, quali sussidi straordinari *una tantum* a favore di soggetti e relative famiglie, nonché nei confronti di persone non in possesso dei requisiti per beneficiarne, al fine di ottenere da loro un ingente numero di voti in occasione delle elezioni regionali dell'ottobre 2012, nonché nelle consultazioni amministrative del giugno 2013;

considerato infine che, secondo quanto riferito dalla stampa, l'inchiesta avrebbe subito una lunga interruzione di circa un anno a causa del trasferimento del pubblico ministero che la stava istruendo, mentre l'attesa udienza preliminare già fissata, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, per il 17 maggio 2016 sarebbe stata rinviata di ben 5 mesi per un mero vizio procedurale attinente ad una notifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda disporre un'ispezione presso il Tribunale di Siracusa al fine di verificare le ragioni di quanto accaduto, considerato che, a parere degli interroganti, è doveroso che una così importante inchiesta non si concluda con la prescrizione.

(4-05830)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

- Premesso che il 24 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Campania, condividendo la volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per l'infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale, hanno sottoscritto il patto per lo sviluppo della Regione Campania recante "Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

considerato che:

l'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi";

si evidenzia che gli stessi accordi possono contenere indicazioni in merito a: a) le attività e gli interventi da realizzare; b) i tempi e le modalità di attuazione; c) i termini per gli adempimenti procedurali; d) le risorse finanziarie occorrenti per la progettazione, realizzazione o completamento degli interventi; e) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati; il decreto legislativo n. 88 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, definisce le modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

considerato altresì che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri, come si evince dal patto, intende attivare, d'intesa con la Regione, un processo di pianificazione strategica con l'obiettivo di: 1) assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per il territorio, monitorando ed accelerando l'attuazione degli

interventi già in corso; 2) avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale, anche attraverso lo snellimento dei processi tecnici ed amministrativi; 3) assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area territoriale;

il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la qualità di spesa, garantire il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel processo di pianificazione strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli interventi avvalendosi dell'Agenzia della coesione territoriale per il monitoraggio sistematico e continuo degli interventi e di Invitalia quale soggetto attuatore, salvo quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente;

gli interventi infrastrutturali si pongono l'obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie funzionali allo sviluppo economico con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali;

l'importo complessivo degli interventi previsti nel patto, nell'ambito dell'area infrastrutturale, ammonta ad oltre 3,517 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

con particolare riferimento alla mobilità per l'area napoletana, il 16 maggio 2016 è stato presentato il "Rapporto sulla mobilità nell'area napoletana" realizzato da Unione industriali di Napoli e Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno);

si delinea un quadro delle principali infrastrutture previste, con l'indicazione per ciascuna opera degli importi stimati per la realizzazione, le risorse effettivamente disponibili, il fabbisogno residuo, gli eventuali importi programmati;

dall'analisi complessiva emerge un ammontare per la realizzazione di tutte le opere previste pari a 13,938 miliardi di euro, a fronte del quale vi sarebbe una disponibilità di 7,784 miliardi di euro (55,84 per cento). Il fabbisogno residuo è pari a ben 6,154 miliardi di euro, di cui solamente 526 milioni programmati a diverso titolo;

con riferimento alle singole opere, la situazione di maggiore incertezza riguarda le opere di competenza di Ferrovie dello Stato e RFI-Rete ferroviaria italiana, per le quali, a fronte di un importo complessivo pari a 5,720 miliardi di euro, vi è una disponibilità effettiva di soli 1,973 miliardi (34,50 per cento), con un fabbisogno residuo di 3,747 miliardi di euro, di cui programmati 208 milioni di euro;

la quasi totalità (5,205 miliardi di euro, pari al 91 per cento) dell'importo complessivo delle opere di competenza RFI riguarda la tratta campana della linea alta velocità-alta capacità Napoli-Bari, per la quale sono effettivamente disponibili solamente 1,666 miliardi di euro, con un fabbisogno residuo di ben 3,539 miliardi di euro;

considerato infine che, ad avviso degli interroganti:

dalla comparazione tra patto per lo sviluppo della Regione Campania ed il rapporto citato, si evince che il patto prende in esame un numero limitato di opere ed ha per oggetto solo un sottoinsieme di quelle prese in considerazione nel rapporto, come risulta anche dal fatto che i rispettivi importi relativamente agli interventi complessivamente intesi nell'ambito delle infrastrutture sono molto diversi: 3,517 miliardi di euro, di cui già assegnati 1,797 miliardi, nel patto, 13,938 miliardi di euro nel rapporto;

tuttavia, come si osserva nel rapporto: «il Patto riferisce le azioni in questione ad una "strategia di azioni sinergiche e integrate" certamente indispensabile e di cui da tempo si avverte la necessità, ma i cui contenuti non vengono delineati nel Patto stesso che si limita ad affermare che "la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende attivare d'intesa con la Regione Campania un processo di pianificazione strategica". In sostanza è come se la "strategia" venisse assunta non come un *a priori* rispetto al quale modulare le azioni attuative, ma come l'esito *ex post* delle azioni stesse. Detto in altri termini, sembra affermarsi non una "politica di programmazione" ma una "logica del fare" che, in quanto tale, non dice quale sia l'assetto complessivo del territorio e delle sue componenti che si intende perseguire ad un

determinato orizzonte temporale»;

confrontando, in particolare, 10 opere presenti in entrambi i documenti, il fabbisogno residuo totale nel rapporto viene indicato in 1,4 miliardi di euro e nel patto per la Campania in soli 383 milioni di euro. Il patto assegnerebbe minori risorse a diverse opere ad esempio: linea 6 della metropolitana, acquisto di materiale rotabile ferroviario, nodo ferroviario di Napoli,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare, al fine di attivare il processo di pianificazione strategica per la Regione Campania e quali siano i tempi previsti;

come intenda supportare la Regione Campania nella realizzazione delle opere infrastrutturali;

se l'importo complessivamente rilevato dal rapporto in merito alle opere corrisponda al vero;

quali siano le motivazioni che giustificano uno scostamento tra gli importi contenuti nel piano e nel rapporto, seppure riferiti alle stesse opere;

se siano previste ulteriori fonti di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture stesse;

se ed in che modo intenda rendere noti i dati relativi ad un effettivo e puntuale monitoraggio delle risorse già stanziare o programmate.

(4-05831)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [FUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

il tema di un presunto negoziato tra apparati dello Stato ed esponenti di primo piano della mafia viene periodicamente ripreso a partire dagli anni '90, ed ampiamente illustrato nel saggio "L'altra trattativa" di Massimiliano Amato. Invero, tale trattativa sarebbe emersa anche nei verbali recentemente desecretati dalla Camera dei deputati, il 31 ottobre 2015, in merito alle rivelazioni rilasciate dal *boss* Carmine Schiavone nel 1997;

anche la giornalista, ed ora senatrice, Rosaria Capacchione, in un articolo apparso su "Il Mattino", avrebbe riportato la notizia dell'avvenuto incontro in una "villa" nelle disponibilità dei servizi segreti a Gaeta (Latina), tra questi ultimi, esponenti di altre istituzioni dello Stato ed appartenenti alla criminalità organizzata. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli, all'epoca coordinata dal procuratore Cafiero De Raho, avrebbe disposto, a seguito della pubblicazione dell'articolo, l'avvio di un'indagine in merito da parte del Ros dei Carabinieri;

invero, nel suo articolo, la Capacchione, il 25 febbraio 2011, denunciava un possibile giro di affari incentrato sulla gestione e smaltimento dei rifiuti nei territori del basso Lazio, nonché di un'inquietante accordo tra Stato e Casalesi, sulla base delle dichiarazioni rese dall'ex sub commissario all'emergenza rifiuti Giulio Facchi. Questi avrebbe, inoltre, confermato ai pm Federico Cafiero De Raho, Catello Maresca ed Alessandro Milita l'incontro a Gaeta con 3 agenti in forza al Sisde che, nel 2003, lo avrebbero individuato quale loro interlocutore istituzionale per informarsi, altresì, dell'eventuale infiltrazione criminale all'interno della gestione dello smaltimento dei rifiuti;

Facchi avrebbe inoltre riferito che prima di lui altri funzionari e referenti istituzionali della struttura commissariale si sarebbero incontrati con diversi uomini dei servizi segreti, in una circostanza, sembrerebbe anche con Antonio Bassolino: "Fu io a fissare quell'incontro visto che in altre occasioni mi ero incontrato con un altro funzionario, almeno tre quattro volte, l'agente A.C. Sono certo che i servizi, dopo il 2004, riuscirono alla fine a piazzare un loro uomo all'interno del commissariato, una persona che era già stata consulente di un consorzio casertano", come riportato da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 5 febbraio 2011;

pertanto, stando alle dichiarazioni rese da Facchi, un agente degli apparati di sicurezza, già impiegato in precedenza in uno dei consorzi di bacino del casertano, probabilmente il Ce2 o il Ce4, avrebbe lavorato direttamente nell'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti, durante la gestione Catenacci;

in tale contesto, sarebbero dunque avvenuti almeno 2 incontri tra il reggente del *clan* dei Casalesi, Michele Zagaria, all'epoca ancora latitante. Incontri durante i quali, in cambio della *pax* sociale, la camorra avrebbe chiesto ed ottenuto una contropartita economica sotto forma di appalti, nonché di affidamento di servizi;

ad avvalorare ulteriormente le tesi esposte dall'ex subcommissario, anche alla luce delle dichiarazioni del pentito Schiavone, vi sarebbe un articolo apparso su "il Fatto Quotidiano" del 13 dicembre 2014, ove, sotto il titolo "Mafia Capitale e la palude di Latina: tra omertà e minacce, indagare non si può", veniva riportata l'audizione del magistrato Michele Prestipino presso la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie, nella quale egli evidenzia le difficoltà riscontrate nel prosieguo di indagini rispetto al fenomeno mafioso locale, anche in virtù della presenza di taluni oscuri personaggi che sarebbero stati in possesso di intercettazioni segrete, millantando, forse, una presunta appartenenza ad organismi dei servizi segreti;

ancora, la Procura distrettuale antimafia di Roma, nella relazione del 2009, sottolineava la parcellizzazione delle indagini afferenti ai fatti criminosi che interessavano tutte le province del basso Lazio, impedendo, in tal modo, di fatto, l'acquisizione di elementi che indicassero incontrovertibilmente la presenza della criminalità organizzata sul territorio, favorendone, contestualmente, il progressivo radicamento. Ed invero, come si legge nel documento, la Procura distrettuale sottolinea come "appare utile realizzare un efficace coordinamento con le Procure circondariali, soprattutto Latina e Frosinone. Gravi episodi - gambizzazioni, incendi, attentati - si realizzano infatti quasi quotidianamente in quei territori, ma vengono rubricati, e trattati, come fatti di criminalità comune";

in merito alla sistematica derubricazione presso la Procura di Latina dei reati associativi di stampo mafioso, in ordine, specialmente, al mancato scioglimento del Comune di Fondi per infiltrazioni del *clan* 'ndranghetista dei Tripodo, i pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Diana De Martino e Francesco Curcio, si sarebbero espressi, secondo quanto risulta agli interroganti, nell'ambito dell'inchiesta da loro condotta a proposito della Procura di Latina, in termini molto duri, arrivando a sostenere che nella maggioranza dei casi le diverse autorità giudiziarie di detto distretto avrebbero proceduto alla derubricazione dei reati oggetto di indagine, da delitti connotati dallo stampo mafioso a fatti di comune criminalità;

considerato che:

a parere degli interroganti, ferma restando l'intenzione di non entrare nel merito di procedimenti in corso presso la Procura di Latina nell'ambito del "sistema Sperlonga", desta preoccupazione, sulla base di quanto si è avuto modo di apprendere in particolare dalla stampa locale, la constatazione che plurime ipotesi di reato quali abusi edilizi, lottizzazioni abusive, illeciti della pubblica amministrazione continuino ad essere perseguiti quali reati comuni ed analizzati singolarmente, invece di essere inquadrati in un più ampio sistema criminale, ormai organico sul territorio;

l'estensione di tale sistema criminale, peraltro, starebbe drammaticamente interessando l'intera regione del basso Lazio, comprendendo anche la zona turistica a nord di Sperlonga nota come "Salto di Fondi", tanto è vero che, nel corso degli anni, si assisterebbe sempre più frequentemente, come puntualmente riportato da numerosi articoli di stampa, avvalorati dalle ripetute dichiarazioni pubbliche di amministratori e politici locali, all'acquisto di ingenti appezzamenti di terreno da parte di cittadini campani non di rado aggravati da precedenti penali, anche di natura mafiosa, ove sorgerebbero, tra l'altro, lussuosi agriturismi, assiduamente frequentati sia da politici locali e nazionali sia da ex generali e magistrati. Tali frequentazioni ingenerano negli interroganti forti perplessità, in particolare stante la presenza di soggetti di cui si ipotizza l'appartenenza a *clan* camorristi, nello specifico dei *clan* Gaglione-Moccia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intraprendere idonee iniziative, affinché siano condotte indagini approfondite al fine di verificarne la veridicità;

se non intendano disporre l'invio di commissari ministeriali, al fine di verificare la presunta esistenza, sul territorio delle province di Latina e Frosinone, di una *lobby* affaristico-istituzionale o politico-malavitosa atta a condizionare l'attività istituzionale;

se, in virtù delle dichiarazioni rese dal magistrato Prestipino, dall'ex subcommissario Facchi e dal

pentito Schiavone, nonché sulla base della relazione della Procura distrettuale antimafia di Roma, il Ministro della giustizia non ritenga necessario attivare procedure ispettive o di verifica, nonché, qualora sussistessero gli estremi e nei limiti delle proprie competenze, proposte disciplinari a carico della Procura di Latina, con particolare riguardo alle presunte e indebite derubricazioni o parcellizzazioni di reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia verificatesi presso gli uffici giudiziari pontini.

(4-05832)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la farmacovigilanza, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprende il complesso di tutte le attività pubbliche o di rilevanza pubblica finalizzate a valutare in maniera continuativa le informazioni relative al controllo e alla sicurezza dei farmaci in modo da assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto tra beneficio e rischio favorevole alla salute dei cittadini;

il monitoraggio costante, dunque, consente di effettuare una corretta valutazione dell'efficacia e della sicurezza dei farmaci e di segnalare le eventuali reazioni avverse o le interazioni fra farmaci osservati sul territorio in modo da evidenziare, rivalutandoli, eventuali medicinali pericolosi o dotati di un rapporto fra rischio e beneficio assolutamente sfavorevole per i pazienti;

la rete nazionale di farmacovigilanza, attiva dal 2001 e gestita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), garantisce la raccolta e la gestione delle segnalazioni e la diffusione delle informazioni sulla sicurezza dei farmaci diramate attraverso un *network* che coinvolge anche le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le unità sanitarie locali, gli ospedali, gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, le aziende farmaceutiche e tutti coloro che i professionisti e le strutture che operano nei settori della sanità o in collegamento con il Servizio sanitario nazionale;

premessi, inoltre, che:

in data 4 febbraio 2015, la Regione Puglia ha indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento di 24 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per esperti di farmacovigilanza a supporto del Centro regionale di farmacovigilanza della durata di 2 anni;

nell'avviso di selezione, inoltre, è evidenziata la disponibilità della somma di 1.707.881,18 euro già impegnata a destinazione vincolata per la farmacovigilanza;

al termine di un complesso *iter* procedurale, approvate le graduatorie, ai vincitori della selezione, convocati per l'accettazione dell'incarico lo scorso 20 gennaio 2016, veniva inspiegabilmente e immotivatamente comunicato il rinvio a data da destinarsi della firma del contratto;

all'interrogante risulta che, ad oggi, i vincitori, tutti professionisti cui è stato evidentemente cagionato pregiudizio oltre al danno morale ed economico, attendono ancora di essere convocati per la formalizzazione degli esiti della selezione e poter, quindi, espletare l'incarico professionale;

considerato che:

il servizio di farmacovigilanza in Puglia, attivo dal 2000 al 2014, si trova, oggi, anche per carenza di personale, nell'impossibilità di offrire un servizio pubblico completo, efficace ed esaurientemente adeguato con inevitabili gravi disagi e rischi per la salute dei cittadini pugliesi;

il decreto del Ministero della salute 30 aprile 2015, recante "Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228" recepisce le direttive europee che hanno innovato il complesso di norme che regolano le modalità di monitoraggio della sicurezza dei farmaci, amplia le competenze delle autorità regolatorie e impone nuovi obblighi alle aziende farmaceutiche;

l'articolo 14 stabilisce che le Regioni, avvalendosi anche di appositi centri regionali di farmacovigilanza adeguatamente organizzati e strutturati, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza sviluppando azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei medicinali. Le Regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi di medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale;

considerato, inoltre, che la Regione Puglia dovrebbe dare seguito alle assunzioni dei vincitori del concorso sia per dotare dell'organico previsto il servizio di farmacovigilanza, come espressamente indicato nel bando, sia per garantire i diritti e il merito di coloro i quali, partecipando alla selezione con profusione di energie e di risorse economiche, sono risultati vincitori, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se risultino i motivi o le problematiche per le quali la Regione Puglia non ha ancora dato seguito alle assunzioni dei vincitori esperti di farmacovigilanza del concorso;

se le somme stanziare e vincolate a copertura di tali assunzioni siano ancora disponibili, ovvero quali siano i motivi per i quali non sono più disponibili e a quali esigenze siano state destinate e per responsabilità di chi;

se risulti che il Centro regionale di farmacovigilanza della Regione Puglia sia adeguatamente organizzato e strutturato e stia rispettando le disposizioni di legge sulla sicurezza dei farmaci a garanzia e tutela della salute della cittadinanza pugliese;

se risulti che l'attività di farmacovigilanza in Puglia sia interrotta ovvero se risulti la prosecuzione dell'attività di farmacovigilanza e quali e quante siano le risorse umane ad essa destinate e con quali profili di professionalità;

se risultino casi di rischio per la salute dei cittadini in Puglia derivanti da eventuali mancati controlli sulle reazioni avverse dei farmaci;

se e quali provvedimenti intenda intraprendere, e in quali tempi, al fine di consentire che i professionisti esperti di farmacovigilanza vincitori del concorso e non ancora assunti dalla Regione possano sottoscrivere l'accettazione del contratto e ottenere il ristoro dei danni patiti.

(4-05833)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02864, del senatore Cardiello, sull'aumento della criminalità ad Eboli (Salerno);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02866, della senatrice Petraglia ed altri, sulle linee guida dell'ANAC contro la corruzione nelle istituzioni scolastiche;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02863, della senatrice Fasiolo, sui danni derivanti dall'inquinamento acustico.

